

Kba. 13.
8.

SUPPLIMENTO
ALL' OPERE DEL P. M.
PAOLO SARPI
SERVITA

Teologo e Consultore della Sereniſſima Repubblica di VENEZIA.

TOMO SECONDO

OVVERO

L' OTTAVO nella continuazione delle ſue Opere.



IN VERONA

NELLA STAMPERIA MORONI

Con Licenza de' Superiori e Privilegio.

MDCCLXVIII.

1761-

KOEN. BIBL.
DER
UNIVERS.
HALLE.

AI LEGGITORI.

NON posso disobbligarmi di rendervi di due cose avvertiti, le quali vi accaderà d'osservare in questo Tomo. Il Trattato di F. Paolo, che ha per titolo Consolazione della Mente ecc. doveva nel Volume precedente stamparsi immediatamente prima di quello che s'intitola Collazione delle Massime Universali ecc.; essendo l'uno e l'altro parti d'un Tutto, e in un medesimo tempo e ad un medesimo oggetto scritti e dati in luce dall'Autore. Ma non avendo, per quanta diligenza usaffi, potuto averne copia, perduta quasi la speranza di darlo fuori, pensai intanto di non voler privare il Pubblico di quella parte, che m'era per gran ventura capitata alle mani. Ultimamente essendomi con maggior premura messo a cercarlo, e procacciato avendolo, benchè fuori del luogo, che gli si debbe, vel pur presento, sperando che d'avervene fatto dono mi saprete grado, nè di questo leggier disordine sentirete alcun dispiacere.

Al fine dell'Opera non vi paja strano non vi trovar l'Indice delle cose, che d'ordinario s'usa. E per verità stato mi sarebbe più ch'altro facile il compilarne alcuno, quanto si voglia copiosissimo; ma ho creduto miglior consiglio in luogo di quello apprestarvi un Sommario di tutte l'Opere contenute negli otto Volumi, fatto in maniera che oltre d'indicare ove trovinsi le cose, le quali si sanno, servisse eziandio a dar delle medesime un qualche saggio.

Adunque per tacere altre ragioni, e il parere d'uomini intendentissimi, l'autorità de' quali in materia di lettere debbe valere presso ciascuno, ad antepor il Sommario all'Indice questi due vantaggi mi persuasero, i quali io principalmente ho avuto in mira, cioè d'agevolare il cammino a chi vorrà discorrere per tutta la serie delle cose, e d'abbreviarlo a chi tempo o agio non ha d'intraprenderne la lunga lettura. State sani.

INDICE
DEGLI
OPUSCOLI
Contenuti in queſt' Ottavo Tomo.

Conſolazione della mente nella tranquillità di Coſcienza cavata dal buon modo di vivere nella Città di Venezia nel preteſo Interdetto di Paolo V. Opera di F. Paolo. pag. 3

Varie Scritture di F. Paolo. 95

Inſtruzione a' Principi circa la Politica de' Padri Geſuiti, di F. Fulgenzio Teologo e Conſultore della Sereniſs. Repubblica di Venezia. 199

Sommario di tutte l' Opere contenute negli otto Tomi 255

CONSOLAZIONE
DELLA MENTE
NELLA TRANQUILLITA' DI COSCIENZA
CAVATA DAL BUON MODO DI VIVERE
NELLA CITTA' DI VENEZIA
NEL PRETESO INTERDETTO
DI PAPA PAOLO V.
DEL P. MAESTRO
PAOLO SARPI.

PROEMIO.

TRa le molte infermità, alle quali è ſoggetta l'umana natura, non ve n'è alcuna che ſia di maggior pericolo, o di più difficil rimedio, che quella la quale per conſenſo viene cauſata dall'Anima al Corpo. Per infiacchire un umor peccante, o per introdurre un temperamento eſtraneo non mancano Farmachi o Semplici nelle Officine de' Medici; ma per ſollevare un animo afflitto non è poca quell'arte che vaglia a ritrovar l'allegrezza ove appunto è il dolore, perchè non ſi cura l'animo con ingredienti educativi; ma è neceſſario ch'egli ſteſſo, col diſimprimerſi di ciò che l'affligge, dia luogo alla conſolazione che alcun altro non può riſvegliarli. Io che non verifico maggiormente l'opinione de' Savj, che l'Anima ſia indiviſibile, colla profeſſata divozione a queſto Governo, poſſo dire che unico ed eterno ſia l'atto della mia mente in queſta puntual oſſervanza. Sento dolore nell'apparenza che ſcorgo nelle perſone di chi comanda, ed in quelle di chi ſerve; mentre (ſiami lecito il dire) le veggo confuſe per il preteſo Interdetto, in cui ora s'incorre. Vedo bensì eſſere ſforzata quella tranquillità di volto che all'occorrenze ſi oſtenta, e che alcuna volta ſi fa pompa di coraggio, più eſpreſſo dalla lingua che nudrito dal cuore. Non iſtupiſco però, perchè ſe conſidero il genio religioſo coeterno a queſta Repubblica, non è gran fatto che il ſentirſi riſuonar all'orecchie minaccie e maledizioni da quelli che profeſſano eſſer cuſtodi e manutentori della Fede di Criſto, non faccia impreſſione e confuſione di ſpirito. S'aggiugne che queſte ſteſſe materie ſono molto aliene per ſeſteſſe dallo ſtudio ordinario de' Principi, perchè un Davide Salmiſta

scrisse che non è opera ordinaria della natura, ma effetto d' un' efficace vocazione Divina, come quella che l' aveva dotato d' un cuore di Dio. Io penso di fare anotomia di quest' interesse, affinchè nudo e senza artifizio si rappresenti. Raccordomi di Seneca, il quale asserisce, che se vogliamo smascherare la stessa morte, le leveremo la maggior parte della sua bruttezza. Se così farò, non dubito che non solo la perizia di chi governa, ma anco la semplicità di chi è governato non bandisca i timori, e non conosca esser ottimo il modo del viver corrente, tranquillo lo stato della coscienza, e per conseguenza abbia a ringiovenirsi l' animo con efficacissima consolazione. Ma per quanto io desideri di dar questo sollievo a tutti gli aggravati, non è però bene a far palese questo mio senso, perchè altro è la materia d' intendere d'un Principe, altro d'un suddito. Il Signor Iddio ha dato alcune differenze nell'anima degli uomini, che se non sono esenziali, riescono però sì vigorose, che hanno fatto dubitar molti, se tutti gli uomini siano delle medesima specie. La dottrina rassomiglia il Vino. Di questo il Nobile s'invigorisce, il Plebeo s' ubbriaca, conforme la differenza dell'uso. Non v'ha cosa di maggior prurito, che l' intendere più degli altri: nè più difficile che simulare e nascondere questa prerogativa d'intendimento. Perciò, dico, gioverà che questi pochi raccordi siano riservati a quelli che abbiano porzione di comando, come fosse un peculio riservato al Principe. Sappiano valersi col modo e col tempo di queste notizie, e per questo le porgo. Il Popolo all' incontro assomiglierebbe a quell' uno che volesse prendere medicina su l'ora del parosismo, mentre in vece d'aver salute fiaccherebbe la complessione. Se nelle circostanze politiche è buona l' ignoranza del comune, in quelle della Fede è necessaria, perchè sempre è maggior il rispetto alle cose non intese, che a quelle che sono fatte famigliari dal discorso. Basti al Popolo dar occhio alla faccia del Principe; e come ogni anima nella visione beatifica in un punto si addottrina, così la plebe si consoli nel veder il volto sereno di chi la governa, e per questa serenità supponga di esser ben governata, perchè *Tribulatio & angustia in omnem animam operantis malum*. Un orologio che ha in sestesso molte ruote e molti registri, da una sola ruota prende i suoi movimenti. Se tanto otterrò coll' opera, quanto concepisco in isperanza, consolerò me stesso, che questo sia il più gradito sacrifizio, e servigio prestato al mio Principe, quanto il restituir lui a lui medesimo.

Ogni Cristiano è obbligato ubbidir al Pontefice. Ogni Principato non è altro che un miscuglio di molti Cristiani. Nella bilancia di Dio non v'è che un sol peso. La Chiesa non è che un corpo solo costituito di molti membri, e quante sono le persone che hanno ricevuto il Battesimo. Uno Scomunicato è un membro putrido, che viene reciso dal corpo e dall'unità della Chiesa, acciocchè non corrompa i membri più sani. Altra Nave non v'è per approdar alle spiaggie del Paradiso, che quella di Pietro. Chi è scomunicato è un carico inutile di questa Nave, del quale si fa getto, perchè non aggravi la miglior mercanzia.

Queste cose sono massime della Corte, e tutte sono vere, e da queste prende motivo la massima di chi atterisce; e da queste nasce il timore di chi resta atterrito. All'incontro noi proporremo alcuni Quesiti, da' quali resterà illuminata la mente di chi esamina questo negozio,

zio, e i quali lo faranno apparire quello ch' è per sua natura, non quello che venga mascherato dall' artifizio.

QUESITO I.

Se nel Pontefice e nella Chiesa vi sia autorità di Scomunicare.

QUESITO II.

Quali siano le persone soggette a Scomunica, e le cause per le quali si debba praticar la Scomunica.

QUESITO III.

Se la Scomunica sia appellabile.

QUESITO IV.

Se il Pontefice o il Concilio sia superiore.

QUESITO V.

Se per ragion di Scomunica il Principe legittimo possa esser privato de' propri Stati.

QUESITO VI.

Se per impedire la libertà Ecclesiastica s' incorra giustamente nella Scomunica.

QUESITO VII.

Qual sia questa libertà, e se si estenda solamente alla Chiesa, ovvero anche alle persone di Chiesa.

QUESITO VIII.

Se il possesso delle cose temporali spettanti alla Chiesa sia de *jure divino*.

QUESITO IX.

Se una Repubblica come un Principe libero possa restar privata dello Stato per causa di Scomunica.

QUESITO X.

Se il Principe secolare abbia legittima azione di riscuotere le Decime dal Clero, e legittima podestà d' ordinare ciò che giovi alla Repubblica sopra i beni, e le persone Ecclesiastiche.

QUE-

QUESITO XI.

Se il Principe secolare abbia per sestesso autorità di giudicare gli Ecclesiastici del Pontefice.

QUESITO XII.

Dell' infallibilità del Pontefice.

In questo esame noi passeremo con tanta piacevolezza, e con tanta coscienza, e daremo alla parte contendente più che si può, protestandoci da nessun altro affetto esser mossi, che da quello della verità; nè altro fine esser il nostro, che introdurre la pace della coscienza nostra, e de' Romanisti insieme, se vogliono contentarsi dell' equità. Le ragioni ch'io sono per produrre avranno manco del Fratesco che sia possibile, studiandomi di far un discorso famigliare ed universale, perchè molte volte in un laberinto di parole sta maggiormente celato un mostro d'ignoranza. E siccome per solcare un Oceano agitato da più sorta di venti il Nocchiero non ha un Bussolo, il quale per virtù della Calamita riguarda la Cinosura; così io colla distinzione pretendo dare ad ognuno il suo dovere, e ricondur in porto la smarrita pace degli animi. Che se poi sarò imputato di poco pio per esser molto veritiero, non potrò che difendermi con quella nota che si suol dar a' Medici, de' quali alcuno per proprio interesse ama più l' infermità, che il buon temperamento degl' individui.

QUESITO I.

Se nel Pontefice e nella Chiesa vi sia autorità di scomunicare.

QUesto Quesito non è posto da noi per occasione di dubitare, ma per causa di distinzione, e per ordine di discorso. Non siamo manco ossequenti all' autorità del Vangelo nell' obbligo d'ubbidire, di quel che siano gelosi coloro che per esso hanno privilegio di comandare: *Quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum & in cœlis; & quodcunque solveris super terram, erit solutum & in cœlis*. Questa Scrittura tuttochè dicano alcuni che non si adatti all' autorità di scomunicare, perchè la Scomunica non sia legame, anzi taglio e recisione d'un membro dal corpo; ad ogni modo il sentimento più sano, e degli Autori Cattolici l' interpreta alla facoltà di scomunicare; e così l'uso dell'antica Chiesa ha osservato, quando appunto le Dignità Ecclesiastiche non avevano altro patrimonio che l'onor di Dio, ed il più delle volte il martirio del Prelato. A quest'opinione ci sottoscriviamo. Avvi dunque legittima autorità di scomunicar nel Pontefice per primo, ed in tutti gli altri c'hanno l'uso de' Pontificali, *juxta illud quod Petro dicitur omnibus dicitur*. A questi la facoltà è data dal Vangelo; agli altri Giudici Ecclesiastici, che non hanno i Pontificali, si pretende delegata dal Pontefice. Nè io voglio prendermi il fastidio d'esaminare, se quest'autorità sia comunicabile ad arbitrio umano. Ma vediamo in grazia cos'è Scomunica. Si deve preavvertire che la Scomunica non è peccato, ma pena del peccato, in modo che mai non può sussistere la Scomunica, se non si appoggia a peccato, e non ad ogni peccato, ma a quel peccato cui sia antecipatamente minacciata la Scomunica. Alcuno crederebbe forse che questa minaccia fosse originata dalla gravità del peccato: ma nè anche questo è universalmente vero, perchè vi sono peccati gravissimi che non portano pena di Scomunica; si può dunque concludere che la Scomunica sia arbitraria del Giudice Ecclesiastico, il quale la decreta cõme e quando gli pare. La Scomunica è una sentenza Ecclesiastica, per la quale dal Prelato viene separato alcuno dal Corpo della Chiesa, privandolo di tutti i beni spirituali che vengono dispensati dalla Chiesa medesima a' Fedeli, acciocchè come membro putrido e contaminato non appesti i membri sani di questo corpo mistico. Infiniti sono i beni, i quali come peculio sono dispensati dalla Chiesa a' Fedeli: non parlando de' meriti infiniti di Cristo, de' meriti preclarissimi della Vergine e de' Santi, che sono notorj; tutte l' altre opere de' Fedeli

deli viventi a quelli, come a Fratelli rigenerati nel Battesimo, si fanno comuni, e sono a parte della dovizia de' più offervanti, che soccorre alla mendicità de' meno offervanti: *Particeps ego sum omnium timentium te, & custodientium mandata tua.* Ora la Scomunica è una derogazione che si fa all'azione, che ha conseguito il Cristiano al Battesimo, di riscuotere a suo benefizio la porzione di tanti beni; e appunto come figlio disredato per aver offeso la persona del padre, che viene depennato dal ruolo della fraterna compagnia.

La Scomunica è poi di due sorta, maggiore e minore. La maggiore è quella che viene fulminata immediatamente al delinquente: la minore è quella che contrae uno che non sia delinquente, ma che abbia avuto commercio col primo delinquente già scomunicato. Si dice per uso maggiore e minore, ma parmi che meglio s' esprimerebbe principale ed accessoria, perchè nel peso del danno non vi è maggioranza, o diminuzione, essendo ambidue questi scomunicati egualmente privi de' beni, e recisi; con questa distinzione, che il primo quando è notorio non solo sente il danno in sestesso, ma colla sua presenza impedisce le funzioni pie degli altri Fedeli; di modo che se un pubblico scomunicato entra in Chiesa, bisogna sospender i divini Uffizj, ciò che non si pratica di un indemoniato. Un' altra differenza v' è ancora che il primo non si assolve, se non purga prima la contumacia: il secondo non ha quest' obbligo, perchè non è contumace. E' dunque tanto dannosa la Scomunica che rende lo scomunicato incapace de' Sacramenti, e se si confessasse, ed il Sacerdote l' assolvesse da' peccati, senza prima prosciogliersi dalla Scomunica, l' assoluzione sarebbe nulla. A tanto rigore si conduce la Chiesa nel fulminare questa Scomunica, che pare s' abbia scordato la solita Cristiana pietà. La Chiesa prega per tutti i peccatori anco fuori del suo grembo, come Giudei e Pagani, ma non prega espressamente pe' gli Scomunicati, quasi che avesse abolito ogni affetto per la loro salute, in quanto siano scomunicati. Prega bensì pegli Eretici e Scismatici, i quali sono già incorsi nella Scomunica, ma non prega mai pe' gli espressamente scomunicati.

Ho stimato bene di non risparmiar il tedio di queste distinzioni, dopo stabilito d' accordo il punto principale dell' autorità della Scomunica, affine che si conosca il suo gran peso, perchè serva di lume a riconoscere a chi e per qual causa si possa addossarla.

QUE-

QUESITO II.

Quali siano le cause per le quali si debba praticar la Scomunica, e le persone soggette a Scomunica.

DAlle cose dette finora si è scoperta la quiddità e naturalezza della scomunica, la quale è così rigida, che se non fosse che il Battesimo imprima un carattere indelebile nell' anima, varrebbe a far d' un cristiano un infedele. Se tanto adunque si grave è il castigo, ogni mediocre ingegno anche affatto rozzo della ragione Teologica e Canonica concluderà per sè stesso, che gravissimo debba esser il delitto che và compensato con tanta pena; delitto tale che non vaglia a compararsi con alcun altro rimedio, anzi che per lui sia disperata ogni cura. Mentre osserviamo nell' infermità del corpo, che quantunque putrido e incancherito che sia un membro, prima però si cura col deviamento degli umori corrotti che concorrono alla parte, poi con impiastri e corrosivi, indi col fuoco, e per ultimo quando è fatta impossibile la salute col ferro, acciocchè per contagio non infetti il resto del corpo. Questo taglio non è medicar il membro, perchè quando è tagliato è già reso incapace di miglioramento; ma è un cautelar gli altri membri acciocchè non prendano la mala qualità di lui. Da questo antecedente possiamo cavare la conseguenza: Che causa adequata alla scomunica abbia ad esser un peccato si enorme, che non solo porti la dannazione spirituale dello scomunicato, ma evidente pericolo di contaminare gli altri della colpa stessa, e farsegli compagni della dannazione medesima. Per ricercare con carità e sincerità Cristiana un delitto si atroce, credo che appena si troverebbe nella coscienza di Giuda, e non perchè fosse traditore di Cristo, ma perchè ebbe eretical opinione che il suo peccato fosse maggiore dello stesso Cristo. Per altro l'abnegazione di Pietro, l'incredulità di Tommaso, la fuga di tutti gli Apostoli, ritrovano emendazione, perdono, e abbondanza di grazia.

Se parliamo d'un privato, il delitto sarebbe non di adulterio, non di stupro, omicidio, o latrocinio, perchè tutti questi quantunque gravi delitti si emendano e si rimettono; ma di uno che nodrisce cattivo senso nei misteri Divini, e volesse creder a modo suo, senza rassegnarsi al Vangelo, alla Chiesa, ed a' precetti comuni; ma dirò di più, se costui anche tale si fosse (che vuol dire uno de' più fieri eretici), nè meno sarebbe scomunicato, se con segno esteriore non palesasse il suo tradimento; che per altro se questa ulcera dell' anima non tramandasse fuora la putredine, non sarebbe scomunicato, e così l' intendono i Romanisti medesimi. All' in-

contro sentiamo tutto il giorno che un tal Prelato ha fulminato la scomunica contro chi avesse ritrovata una cosa per istrada perduta da altri, e non la riporti al padrone; un altra ad uno che citato a pagare il suo debito al foro Ecclesiastico non paga, e forse per impotenza. Il tanto decantato Concilio di Trento, che fu fuoco di S. Ermo all'autorità Pontificia appunto nella maggior burrasca, e che ha stabilito per legge molte prerogative ch'erano solamente per uso, in un Canone confessa l'estrema circospezione che si deve praticare nella scomunica, e detesta che per le cause frivole di sopra dette venga inconsideratamente fulminata. Ma alfine non la proibisce, e solo la demanda alla qualità de' Vescovi, che prima era comune a tutti i Prelati. Aggiugne questo Canone una cosa osservabile; che sia colpa d' ogni Magistrato Secolare impedir il Vescovo alla pubblicazione della scomunica, ovvero comandargli la retrattazione della medesima, ancorchè apparisca la sua ingiustizia, così per il merito della causa, come in ordine per l'innosservanza delle condizioni opposte al Canone medesimo: sicchè viene a stabilire che per non turbare la pretesa giurisdizione Ecclesiastica, si abbia piuttosto a continuar nel disordine, e che sia minor male castigar un innocente col privarlo contro ragione de' Sacramenti, che disturbar il Prelato. Se la Religione Cristiana consista nell' obbligo di canonizzar l'ingiustizie, lo rimetto al giudizio delle persone discrete. Un'altra aggiunta ha questo Canone, che se lo scomunicato continuerà per un anno nella scomunica, s' intenda fatto sospetto di eresia, e sia fatto Reo dell'Inquisizione: onde se uno sarà stato scomunicato per non aver pagato un suo debito, e non avrà potuto provvedersi di danaro nel corso di un anno, meriterà esser abbrucciato, come macchiato di Eresia? Quando Cristo Signor Nostro avvertì Pietro della gran tentazione che gli preparava il Demonio, non mi pare che disegnasse l'uso della scomunica: *Expetivit Satanas ut cribraret vos sicut triticum, ego autem rogavi pro te Petre, ut non deficiat fides tua, & tu aliquando conversus confirma fratres tuos*. Sicchè se gli altri Apostoli, o in avvenire i Fedeli abnegassero la fede di Cristo, era obbligo di S. Pietro *conversus confirmare Fratres suos*. Quando Simon Mago co' suoi magici prodigi tentò in presenza di Pietro di sedurre quei primi Cristiani, tardò Pietro gli anni a dar nei rigori. Finalmente costui pretese farsi credere un nuovo Dio col darsi a volo per aria, e da ciò acquistava gran credito avanti al popolo, onde Paolo sollecitò più volte Pietro a non procrastinar d'avvantaggio, perchè lo scandalo prendeva piede, e così risolvè maledirlo, e sforzò il Demonio a lasciarlo precipitare. Se la disciplina Ecclesiastica ha introdotto poi in casi gravissimi di praticare la scomunica (perchè non intendo di ritrattare la podestà della Chiesa già confessata); il delitto certamente ha da esser pari al castigo. Mi basta far conoscere che alcuna volta questa scomunica può esser ingiusta, e che perciò non bisogna fare un Articolo di fede che uno scomunicato resti privo de' benefizj di Cristo; ma che è necessaria la giustizia di questa scomunica, perchè Cristo non fomenta ingiustizie. Per esser ingiusta basta che oltre agli altri difetti, ecceda il peso del delitto; perchè non essendo altro che un' opinione d' uomo, e soggetta alle fallacie dell' intendimento, come ogni sentenza di Giudice; se più castiga di quanto pecca il delinquente, merita di restar, se non abolita, corretta.

I Romanisti pongono una distinzione tra Scomunica e Scomunica:

ca: una che chiamano *a jure*, l'altra *ab homine*. Quella *a jure* viene universalmente stabilita dal Canone ad ognuno che commette il tal delitto, e prima che venga commesso. Quella *ab homine* destina un Giudice singolare per un delitto commesso, o che si commettesse. Di queste due Scomuniche parrebbe che quella *a jure* fosse più forte, perchè sempre è maggiore la considerazione che s'osserva nel far una legge, la quale deve regolar un Popolo, e forse un Mondo, piuttosto che quella che fa un tal Giudice per una sola Giurisdizione, e forse imperito. Ad ogni modo lo stesso Canone stabilisce che la Scomunica *a jure* può esser prosciolta da ogni ordinario Confessore: quella *ab homine* non da altri, che dallo stesso che l'ha stabilita, o da altro Giudice suo superiore; onde pare che l'uso di queste Scomuniche sia più introdotto ad insinuar rispetto al Prelato, che a correzione del reo e salute del peccatore.

Già fu detto che la Scomunica deve aver per fondamento il peccato mortale. Se uno non paga un debito per impotenza, non pecca: ad ogni modo questo tale si scomunica. Dunque la Scomunica di costui non tiene: dunque si può prender errore nel fulminar la Scomunica; e se uno può ingannarsi nell'opinione, dunque anche il terzo ed il quarto, perchè conforme il detto di S. Paolo: Ogni Pontefice è circondato d'infermità.

Nel Catalogo delle Scomuniche, registrate da' Curiali Romanisti, una ve n'è contro chi scoprisse alcuno esser Eretico d'opinione, o per discorso avuto seco, o per altro segno sensibile, e non lo denunciasse all'Inquisizione. Se dunque un plebeo in questa patria sentisse (come per impossibile) un Senatore a spander sensi ereticali; ovvero fuori di quì alcun Cortigiano conoscesse lo stesso d'un fratello del Re, o altro Principe del sangue; per timore o per connivenza costui non vorrà farsi querelante. Il suo silenzio sarà tal delitto, che meriterà la separazione de' Fedeli, e la privazione de' Sacramenti? Se così debba credersi, mi riporto ec.

Ma ancora più. Il Canone, che pone l'obbligo, è assoluto senza alcuna eccezione. Se questo tale in ubbidienza del Canone querelasse, ma non potesse produr prova, perchè quando scoprì l'eresia di quel personaggio, non v'erano testimonj, o se v'erano non hanno voluto deponere, sarà questo querelante per giustizia castigato come calunniatore; e se si praticasse il Taglione, meriterebbe quella pena che si doveva all'Eretico, oltre poi all'inimicizia e vendetta del querelato? Se per isfuggir la Scomunica si debba far tanto, e se a tale strettezza si abbiano a ridurre le coscienze de' Cristiani, accordi chi può il detto di Cristo: *Jugum meum suave est, & onus meum leve*. Quando Cristo Signor Nostro comandò la correzione fraterna, prescrisse il modo, *inter te & ipsum solum*, con amore, e con chieder prima perdono al corretto, e ciò per non incontrar il biasimo dell'ipocrita tristo.

Un'altra distinzione adduce la Corte: Scomunica *latæ sententiæ*: Scomunica *quæ attendit declarationem*. Ad alcuni casi più importanti quella *latæ sententiæ*, cioè immediate fatto il delitto, o incorsa la disubbidienza, è addossata la Scomunica. Ora in grazia consideriamo quante eccezioni potrebbe portar il preteso reo o nel delitto commesso, o nella contumazia incorsa: Ignoranza, Violenza, Rispetto dovuto, Impotenza, Timor cadente in animo costante, e simili, eppure senz'altra consultazione è già scomunicato. A questo modo la necessa-

ria difesa s'impedisce, che pur è *de jure divino*. Il Signor Iddio non aveva bisogno di chiamar Adamo nè Caino per ricever informazioni, eppure li chiamò prima di condannarli.

Evvi un caso di coscienza, che se un penitente vuol confessare un suo peccato di sensualità, o altro ancora, e può sospettare che il Confessore venga in cognizione per sestesso della persona, colla quale ha commesso il peccato; deve tacere alcuna circostanza, o mentirne alcun' altra per confonder la di lui mente, affinchè non arrivi alla conoscenza di chi fosse compagno del suo peccato. Questa è un' osservanza caritativa che ha per oggetto d' impedire lo scandalo; eppure è d'una sola persona, la quale tien anche l' obbligo di tacere. Se dunque tanto s'abborrisce, e con ragione, lo scandalo, come si può ubbidire quel Canone che addossa la Scomunica a chi non palesa l' Eretico, che ancora è maggiore scandalo d'un peccato di fragilità?

Per me concludo che vi sia autorità nella Chiesa di scomunicare: che la Scomunica priva per sestessa del benefizio de' Sacramenti, ma che per esser operativa è necessario che sia giusta, e per esser tale che non ecceda il delitto, e il delitto non abbia scusa: che il Giudice, da cui è fulminata, può ingannarsi nell' opinione, ed ingannandosi non priva de' benefizj di Cristo, ch'è pura verità senza inganno. E ciò sia detto nel proposito delle persone private, nel caso che incorressero nella Scomunica.

Se dalle cose dette alcuno resta persuaso in coscienza, che per iscomunicar un privato, o per valer la Scomunica di questo tale, sia necessario per giustizia osservare le condizioni accordate, altrimenti che questa Scomunica niente opererebbe; conoscerà in un tempo stesso che per iscomunicare legittimamente un Principe sono necessarie le stesse osservazioni, ed ancora maggiori, sì perchè molte cose sono permesse a' Principi, che sono per sestesse interdette a' privati, onde il campo de' loro delitti è più ristretto, e perciò meno soggetto a questa tempesta; sì per iscansare lo scandalo, che molto si solleva maggiore nel veder un Principe, che un particolare anatematizzato. Immaginisi ognuno quanti inconvenienti possano introdursi in un Popolo, il quale veda il suo Principe reciso dal corpo mistico di Cristo, abbominato dalla Chiesa come una peste; come possa il suddito star queto nell' ubbidienza de' comandi di lui, se vede ch' egli non vuol ubbidire a' precetti del Vicario di Cristo. L'obbligo di servire al suo Principe non è primogenito della ragion civile, ma trae l' origine dal precetto di Dio, e dall'uso della Religione, anzi per barbara e sciocca che sia stata una Credenza, sempre i loro legislatori hanno proccurato d'insinuar al popolo che le loro leggi e costituzioni venissero da alcuna causa superiore all'umana; sapendo molto bene che non bastava il consenso de' popoli a costituir un Principe, poichè come l'avesse dato una volta, potrebbe anco ripigliarselo, se stimasse suo meglio. Non basterebbero nè meno le Armi e le Guardie, perchè sempre più può il continente che il contenuto, onde è più forte la Città del presidio che in essa dimora; ma ch'era necessario d'avvalorar il Principato con un' opinione che così fosse volontà di Dio, e perciò che uno disubbidendo al Principe offendesse Dio stesso, la propria coscienza, e si facesse reo nell'anima di colpa eterna. Quelli, che non ebbero che un barlume di religione, studiarono di far creder a que' popoli rozzi ed antichi lo stesso concetto. Cossinga Trace fece eriger al Cielo scale altissime, e

sopra

sopra quelle ascesо fingeva prender Oracoli dalla Divinità nel costituir le leggi ed il suo Principato. Numa professava aver famigliarità e discorso colla Dea Egeria; Maometto bugiardo coll' Arcangelo Gabriello, quando compose il suo Alcorano: e nella vera Legge sappiamo che Mosè per quaranta giorni nel Monte Sinai attese le Tavole scritte dal dito di Dio.

Cosa è se si toglie ad un Popolo il rispetto della Religione? Il Popolo in poco tempo si farà una masnada d'assassini. Per render il Principe più rispettato fu mandato Samuello ad ugnere e consecrare Saullo, e fu il primo Re de' Giudei: costume che ancora si pratica in Francia in ogni successione di nuovo Re. Se dunque il Principe riconosce il suo maggior presidio da Dio, e la Scomunica lo dichiara escluso da' suoi benefizj; quanti disordini si possono causare in un popolo, che disubbidendo al Principe, creda di non fare contro il precetto di Dio? anzi dallo stesso Principe prenda il modello della sua disubbidienza, come quello ch' è stato scomunicato ed interdetto per non voler ubbidir alla Chiesa? Se tanto scandalo e tanto pericolo può dar la Scomunica del Principe in uno Stato; cade per conseguenza che l' obbligo della carità Cristiana debba persuader il Pontefice d' andar molto guardingo nel fulminarla, per non imitar la sciocchezza di quel Medico, che ad ogni mal leggiero applica ferro e fuoco; perchè così facendo è maggior male il rimedio del male stesso. Altrettanto guardingo deve esser il Principe a non farsi delinquente, che meriti tal castigo; ma egualmente cauto ancora, che se l' inconsideratezza del Prelato o per poco delitto, o per farlo credere delitto grave gli disegnasse tal pena, non permetta che la di lui erronea opinione gli disturbi il legittimo possesso del suo Principato, o gli renda contumaci i suoi sudditi.

Prima s' osservi ch' essendo la Scomunica una sentenza del Giudice, questa sentenza non può esser proferita da chi non ha giurisdizione sopra la persona giudicata, e per quel caso sopra del quale vien proferito il Giudizio, altrimente facendo ciò si rende ridicolo.

Concludiamo dunque che non parlando ora nel merito, la Scomunica in ordine debba esser proferita da un Prelato che abbia autorità sopra un Principe di giudicarlo, e che il caso giudicato sia pure di sua giurisdizione.

Quanto a' Prelati Ordinarj, come Vescovi, se vogliono star nelle stesse massime della Corte, la quale pretende che ogni Vescovo non solo abbia dipendenza, ma soggezione al Pontificato, non potrà questa, ch' è dignità subordinata, metter le mani in un' autorità secolare, che non riconosca subordinazione alcuna, ed abbia dominio come retaggio e patrimonio suo proprio. Il Vescovo, benchè vestito di Sacerdotale e Pontificia autorità, non resta d' esser suddito al Principe secolare o per origine o per domicilio, perchè la Chiesa non diminuisce, nè usurpa le ragioni secolari: *Non eripit mortalia, qui regna dat cœlestia*. Questo Prelato dunque come subordinato non deve giudicar una persona, o un corpo di più persone non subordinate, ma indipendenti di podestà. Se succede il caso di far questo giudizio, dovrà riferirlo al Giudice superiore, ed a quello che si assomigli nell' indipendenza al reo che ha da esser giudicato; e in questa parte poco occorre disputare, perchè i Vescovi, tuttochè siano gonfj delle regole de' Curiali che vorriano loro persuadere questa loro autorità contro i Principi, non si la-

scieranno

scierano lusingare a segno che diano in questo eccesso, perchè temerebbero la pariglia nella persona loro. Che i Vescovi debbano portare questo rispetto ai Principi liberi e indipendenti, oltre la ragione finora discorsa vi sarà un' altra ragione cavata da un Canone. Ma però non occorre che il Lettore attenda da un Canone espresso, che stabilisca questa derogazione dell'autorità Episcopale, perchè una tal confessione volontaria appena si suol praticare nel Sacramento della penitenza, ma è ragione insinuata da altro discorso. Il Concilio di Trento stabilisce che i Vescovi vestiti non solo dell' autorità loro ordinaria, ma anche come delegati dalla Sede Apostolica, abbiano ragione o sia azione di presieder e governare tutti gli Ospitali, Monti di Pietà, o altri luoghi Pii, Confraternità de' Laici, ed anche le Scuole degli stessi Laici, e coartare gli Agenti e Governatori delle medesime, a render conto de' loro maneggi, e operar ogni altra cosa che appartenga ad una assoluta e dispotica Giurisdizione, eccettuati però quei Luoghi Pii e Scuole che fossero sotto l'immediata protezione dell' Imperatore o Re, ne' quali non possano i Vescovi ingerirsi senza loro ingerenza. Argomentiamo a' simili ovvero a' majori, quanto debba esser il rispetto che sia obbligato a portare il Vescovo alla persona dell' Imperatore o del Re, se è obbligato ad essere rispettoso alle cose che sono in loro immediata protezione?

Che i Vescovi poi possano scomunicare non il Principe supremo, ma i Magistrati subordinati, anche questo si nega; ma non per ragione d'ordine, come abbiamo finora considerato, ma per ragione di merito. Ogni Magistrato è suddito subordinato al suo Principe, dal quale non solo riceve l'autorità di comandare, ma anche la continenza del comando; onde se il Magistrato operasse malamente in modo che meritasse scomunica, non per questo bisognerebbe scomunicarlo, ma converrebbe far ricorso al Principe che l'ha costituito, acciocchè fosse ritrattato ciò che da quello fosse sinistramente operato: perchè quando vi è un' altra sorte di rimedio, non è bene valersi della Scomunica che è l' estremo de' rimedj, anzi il fine d'ogni rimedio. Si aggiugne che chi non ricercasse il Principe, e scomunicasse di primo tratto il Magistrato medesimo, commetterebbe ingiustizia, perchè castigherebbe quello che non fa il delitto, il Magistrato operando il più delle volte non di proprio arbitrio, ma di commissione come Ministro. E benchè una sentenza di Giudice sia ingiusta, mai l'esecutore non è tenuto in *foro conscientiæ*, nè in *foro fori*, perchè il Giudice è quello che opera con le mani altrui, conforme la regola: *Qui per alium facit, per se ipsum facere videtur.*

Se così vogliamo credere, e se queste ragioni ci persuadono; concludiamo che se occorresse alcuna Scomunica d' un Prelato ordinario contro un Principe indipendente, ed anche di questo Prelato contro un Magistrato subordinato senza usar cautela di richiamar il Principe a rimediar il preteso disordine praticato da quel tal Magistrato; sarà lecito al Principe di non far caso di quella Scomunica, come mal fatta e forse più mal fatta dello stesso caso preteso mal fatto, conforme alla sentenza: *Sæpe majus est peccatum Judicis, quam peccatum illius de quo fuerit prædicatum.* Ed inoltre potrà il Principe comandar l' abolizione di questo disordine per la ragion naturale, che insegna accorrer al fuoco della propria casa, e non aspettare che il vicino l' estingua, perchè in tanto ch' egli pensa e consulta, la casa incenerisce e precipita.

pita. Cristo Signor Nostro scandalizzò i Farisei per aver sanato un Paralitico in giorno di Sabbato; ma egli li redargul, interrogandoli se di Sabbato avessero cavato l'Asino loro che per sorte fosse caduto in un Pozzo: insegnandoci in tale maniera che le cose, le quali sono buone in se stesse, devono esser operate senza dilazione.

Parliamo ora della Scomunica che venga fulminata dal supremo de' Pontefici che è il Papa contro una persona suprema, ovvero un corpo di più persone costituenti un Principato libero ed indipendente. E' già confessato da noi che il Pontefice abbia autorità legittima di scomunicare un Principe quantunque libero, e di propria e non derivata Signoria e podestà. Abbiamo anche dato speranza nel principio di questi scritti d'introdurre la pace coi Romanisti, se vogliono contentarsi dell'equità, e ciò pensiamo fare con un sol mezzo che è la distinzione, la quale abbia a servirci come di bussola da navigar questo Oceano. Distinguiamo adunque, e vediamo in qual cosa il Principe secolare sia soggetto al Pontefice, che così vedremo la causa adequata della sua Giurisdizione, e l'obbligo de' Principi d'ubbidirlo: mentre per altro d'un obbligo singolare voler dedurre una suggezione generale, è un argomentare *de minori ad majus*, che vien usato da soffisti, e nelle affermative non conclude, ed è posto nel Catalogo delle fallacie, che per loro natura hanno bensì apparenza, ma non fondamento di prova.

Prima credo di non errare se io dico che non abbia maggior autorità il Papa moderno di quanta n'avevano gli antichi Pontefici, e S. Pietro stesso. Se Paolo Santo ha la Sede di Pietro, non credo però ch'abbia la grazia e la santità di lui, che faceva miracoli coll'ombra. Che con la Sede abbia l'autorità della Sede, sia concesso per atto di cieca ubbidienza de' fedeli; così si è già confessato che ogni Principe Cristiano sia obbligato ubbidir al Pontefice; ma distinguiamo; egli è obbligato ubbidirlo in ciò che è Pontefice, cioè nella dottrina, nei dogmi, nell'amministrazione de' Sacramenti, ed in oltre in tutto ciò che mostrassero essere stato comandato da Pietro, dagli Apostoli, e da tutti quei Pontefici ch'ebbero la Sede senza il dominio temporale, perchè allora i comandi erano puramente Ecclesiastici, e senza mistura di mondano interesse, come poveri di spirito assomiglianti alla povertà di Cristo, e ricchi solo di tesori celesti. Se il Pontefice dichiarisca alcun senso dubbioso della credenza Cattolica, è obbligato ogni Principe aver per buona quella dichiarazione, e può dir il Papa: *Visum est Spiritui Sancto & nobis &c.* E secondo quella deve regolar i suoi sudditi, ed i suoi sentimenti. Se i suoi sudditi non istassero a tal credenza, ed ammoniti, non rinvenisse alcun ascolto da loro, meriterebbero allora esser fulminati con la Scomunica, essendo egli custode dell'anima loro, e di quella de' loro sudditi, che non hanno da esser disubbidienti a' Decreti del Padre comune nella funzione che è naturale e propria della sua Paternità.

Allora quando fu aggiunto nel Simbolo della Fede che lo Spirito Santo procedesse dal Padre e dal Figliuolo, tuttochè la Chiesa Greca fin d'allora non riceveste tal giunta; ad ogni modo perchè non istà a' secolari, quantunque insigniti di suprema e Real dignità, l'ingerirsi nella decisione della Fede, fu obbligato ogni Principe del Mondo, che fosse professore del Cattolichismo, a cattivar la sua credenza a tale Decreto. Quando fu trasmutato l'uso antico di comunicar i Laici sotto la specie sola del Pane, che prima si faceva *sub utraque*, ed ancora al dì

d'oggi

d'oggi offervano i Greci, ed alcuna volta in certi luoghi e tempi i Re di Francia; fu d'uopo ricever in bene la novità. Se ora di nuovo fi rinnovaffe l'uso antico, come fu discorso nel Concilio di Trento per la Nazione Germanica, sarebbe obbligato ogni Principe a ciecamente credere, senza farsi giudice dell' opinione, perchè l' Oracolo della Fede sta nella bocca del Papa. Se s'introducesse in uno Stato alcuna opinione di tante, che dissentono dalla Chiesa Romana, sarebbe obbligato il Principe di questo Stato a dimandarne decisione al Pontefice, se fosse cosa indecisa; ed avuta la decisione altro non avrebbe di proprio, che creder in conformità, e così far creder a' sudditi, perchè non aspetta alla facoltà secolare la decisione di questi dubbj, quantunque la decisione paresse stravagante: Come che un Sacerdote, che riceve nell'Ordine la facoltà d'assolver da' peccati immediatamente da Cristo, possa nondimeno restar impedito *de jure positivo* d' assolverli, e se gli assolvesse, l'assoluzione sia nulla. La distinzione, che ci hanno introdotta i Signori Curiali, che altra sia la podestà dell' Ordine, altra quella della Giurisdizione, non parmi che fosse ordinata da Cristo quando fece Sacerdoti i Discepoli, e non v'era ancora gregge da esercitarvi giurisdizione; ciò non ostante ognuno è obbligato ne' dogmi di star al senso della Chiesa, ed aver buona opinione, perchè ad essa appartiene questo giudizio, ed in questo ogni Principe è suddito del Pontificato, ed in questo è universale la Monarchia Ecclesiastica. Se in ciò mancasse alcun Principe, meriterebbe non solo la recisione dal corpo, acciocchè col mal esempio non infettasse i membri sani, ma che a guisa di Caino fosse segnato in faccia, acciocchè da tutti conosciuto fosse per abborrito e detestato, ed anco fuggito nella comunione della sua sinistra coscienza.

L'autorità del Pontefice è immediatamente da Cristo. Vediamo fin dove s'estenda, ed a qual fine sia data, perchè quanta ne ha avuta da Cristo, tanta ha da esser ubbidita da ogni Cristiano, siasi suddito o Principe; ma il voler per tradizione umana ingrandirla, non può esser che usurpazione; altrimente sarebbe presunzione voler esprimer ciò che il Vangelo non ha espresso, quasi che fosse manchevole d' espressione.

In tutta la Scrittura del Nuovo Testamento non si trova che due volte, nelle quali parlasse Cristo Signor Nostro di quest'autorità di Pietro, che fu il primo di tutti gli Apostoli a confessarlo Figliuolo di Dio: *Vos quem me esse dicitis? Respondit Petrus: Tu es Christus Filius Dei Benedicti. Respondit Jesus: Beatus es Simon Bar-Jona, quia caro & sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus qui in Cœlis est. Et ego dico tibi: Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, & tibi dabo claves Regni Cœlorum; & quodcunque ligaveris super terram erit ligatum & in Cœlis; & quodcunque solveris super terram erit solutum & in Cœlis.* Questa volta Pietro fu disegnato, non fatto Pontefice. La seconda volta dopo la Resurrezione, quando Cristo interroga Pietro: *Amas me?* ed egli risponde: *Domine tu scis quia amo te.* Replica Cristo, e poi risponde Pietro; e poi gli disse: *Pasce oves meas.* E questa fu la parola che lo fece Pontefice. Nella promessa del Pontificato fu data la facoltà di legar e sciogliere, nella consegna gli fu data incombenza di pascere; e si pasce questo gregge in due modi, coi Sacramenti, e colla dottrina. Se dunque nell'esercizio di questo Pontificato, e nella cura d'alimentare le pecorelle di Cristo colla dispensa de' Sacramenti,

e degl'

e degl' insegnamenti vi sia alcuno che pretenda dispregiar la dottrina, ed abusare del nutrimento quotidiano de' Sacramenti, merita questo tale che il Pontefice dia mano alla prima autorità di legare e prosciogliere, e lo leghi di Scomunica, e lo prosciolga dal corpo Cristiano; ma avvertasi ancora, che quando fu detto *ligaveris & solveris*, fu anco allora disegnato l'edifizio della Chiesa; onde questo legame ha sempre ad aver per oggetto l'edificazione, non la rovina. E quando ancora fu detto *pasce oves meas*, fu prima replicatamente interrogato se amava, perchè senza amor duplicato non si può pascere questo gregge. L'autorità immediata dunque di Pietro consiste nella Monarchia spirituale con arbitrio di legare le anime e prosciogliere, *sed in ædificationem Ecclesiæ caritate conjuncta*. Questo è articolo di fede, ed obbligo de' Cristiani: ma il voler passare a questa prerogativa singolare di comandare a' Principi, e col pretesto che per pascere il popolo Cristiano de' Sacramenti e della dottrina, abbiano questi Principi a render conto delle loro azioni al Ponteficato; e se non prestano quest' ubbidienza, dar nell' eccesso del rigore, che più non si potrebbe fare se fossero appestati dalla Fede di Cristo; è un corollario d' autorità non espressa dal Vangelo, non comandata da Cristo, ma inventata dalla Ragion di Stato, che insegna e proccura di comandar a tutti. Bisogna ricordarsi, come fu detto, che l'autorità del Papa moderno non è maggiore di quella ch'ebbe Pietro, gli Apostoli, e gli altri Pontefici della primitiva Chiesa; perchè non si ritrova nel santo Vangelo, che Cristo Signor Nostro disegnasse a' Discepoli alcun dominio, o alcun interesse spirituale, anzi loro prescrisse non esser solleciti del vivere e vestir quotidiano, ma attendessero la provvisione dal Padre Celeste, che sarebbero meglio vestiti di Salomone; perchè se vestiva e nutriva le piante e gli uccelli, non avrebbe mancato a' Fedeli.

Cristo fu interrogato una volta s'era Re. Rispose ch' era nato a questo, acciocchè fosse testimonio di Verità, cioè che sia un Re di Verità, e che perciò il suo Regno non era di questo Mondo. Un' altra volta prima di questa, conoscendo egli colla sua Divinità l' interno delle Turbe, le quali avevano esperimentato la sua Onnipotenza del Pane, volevano perciò rapirlo, e farlo per forza loro Re, egli s'ascose e fuggì. Al dì d' oggi il Pontefice si prende autorità di far i Re ed altri Principi, come alcune volte è succeduto, e non molto fa nell' Ibernia, ed ultimamente in Toscana. Se ciò non è stato espresso da Cristo, non ha obbligo un altro Principe d' ubbidirgli. Se per non confessare l'Ibernia per Regno, e la Toscana per Gran Ducato, alcuno incorresse nella Scomunica, sarebbe inoffiziosa, perchè non è uffizio del Papa costituire dignità secolari, alle quali e la persona, e il ministero Pontifizio in altri tempi ubbidiva. L' autorità del Pontefice dunque è ordinata a fine di edificare, pascere, ed ammaestrare il gregge, ed a questo fine tutti hanno da ubbidire, e non ubbidendo, può dar mano a scomuniche e maledizioni; ma non bisogna far un corpo solo delle Leggi Canoniche e degli Articoli della Fede, perchè nelle medesime Leggi vi farà un grand'ingrediente d' interesse umano, al quale non vi è obbligo d' ubbidire.

Fu astuto Maometto che nell' Alcorano incorporò le leggi civili del governo politico, acciocchè ognuno de' sudditi stimasse uguale l'obbligo d' osservar i precetti della loro credenza, ed i comandi del loro Prin-

Principe. E questa è la distinzione, alla quale i Curiali dovrebbero acconsentire, se si appagassero dell'onestà che viene professata da chi si confessa obbligato all'ubbidienza. Ma nel punto della Fede, se la pietà de' Principi ha voluto spogliare sestessi, ed arricchire la Chiesa di Tesori e di Stati, non per questo i Pontefici sono di maggior autorità di quando avevano una sede di pietra ed un pastorale di legno. Non per questo hanno creduto i Principi di costituirsi un dominio sopra le loro teste, che di liberi gli faccia servi a render conto della villicazione nelle cose temporali, come bisognerebbe far chi volesse ubbidire a tutte le leggi Canoniche, ed alla riforma del Concilio di Trento, che per dir il vero ha posto la falce nella messe aliena in tal proposito. E' una cosa osservabile, che la Scomunica venga minacciata più spesso a' trasgressori della ragion positiva, che a quelli della legge divina. Anche i Principi hanno la loro autorità da Dio, e per il governo del popolo hanno da render conto a Sua Divina Maestà, ed in questa podestà secolare il Pontefice non può pretendere d'esserne costituito Vicario, prima perchè non si legge, poi perchè v'erano i Principi avanti che vi fossero i Papi, onde bisognerebbe mostrare espressa dal Vangelo, non insinuata per tradizione questa derogazione dell' autorità secolare, e quest' incombenza del Pontificato.

Ciò non si mostrerà, ed anco la ragione lo persuade, perche sarebbe più moltiplice la cura del secolare, che dello spirituale; e non si può in un istesso tempo mirar il Cielo e la Terra. Se il Papa per alcun accidente restasse spogliato degli Stati e de' Tesori, e ridotto alla frugalità antica, non per questo sarebbero disobbligati i Principi d' ubbidirgli come a Pontefice. Colla stessa ragione nè egli deve comandare, nè eglino ubbidire nella condizione della grandezza presente. Comandi dunque ciò che si ha da credere, ed in qual modo debba ognuno sacramentarsi, ch' è Signoria spirituale, e funzione propria del Pontificato, e se non è ubbidito scomunichi, che in tal modo sarà la Scomunica operativa ed efficace; ma non trascenda ad altri propositi, perchè allora uscirebbe dalle qualità di Pontefice, e per conseguenza da' confini del proprio dominio, onde anche i Principi perderebbero la qualità di sudditi suoi, e l' obbligo dell' ubbidienza.

Se alcuno imputasse di fantastica questa mia distinzione, e non volesse ammetter questa virtù spargirica, che s' abbia a considerar il Papa in diversa qualità, si ricordi che io l' ho imparata da' Legati, Vice - Legati, e Governatori delle Città della Chiesa, i quali tutti incorrono in pena d'irregolarità come Sacerdoti, se danno occasione di mutilazione di membri, o di morte d' uomo, quantunque per causa gravissima. Se uno di questi fosse offeso gravemente anco nella persona sua propria, non può pretendere risarcimento ed emendazione, se non protesta avanti il Giudice temporale che la sua querela s'intenda prodotta *citra pœnam sanguinis*. Ad ogni modo ogni giorno questi Prelati giudicano i rei a morte, e forse con maggior rigore degli altri Governatori. Si pretendono immuni dall' irregolarità Canonica con questa distinzione, ch' eglino esercitano quella Carica, e proferiscono il Giudizio non come Sacerdoti, ma come Principi o Ministri di Principe secolare. Non è dun-

que

que assurdo considerar il Pontefice talora come Pontefice e Sommo Sacerdote nella funzione del Sacerdozio, e talora come Principe secolare, accompagnato dall' interesse umano, e dalle ragioni di Stato; il quale in tal considerazione ha tanta autorità di comandare agli altri Principi, come un vicino al suo convicino d' abitazione, che se comandasse, anzi si costituirebbe ridicolo, che rispettato. In questo caso non vi è superiorità, e per conseguenza non vi può esser comando, bensì consiglio o patto, quando l' interesse comune persuada a camminar d'un passo, ed obbligarsi ad una stessa osservanza; *& satis*.

QUESITO III.

Se la Scomunica sia appellabile.

CHe la Scomunica sia una sentenza di Giudice proferita contro un delinquente per supposto delitto, è di già abbastanza mostrato. Che le sentenze de' Giudici regolarmente siano appellabili, l'uso e la ragione lo persuade: perchè potendo ogni umano giudizio restar ingannato da' falsi argomenti; sarebbe cattività Babilonica, non soggezione lieve e soave l'ubbidienza del Cristiano, quando avesse l'obbligo irrefragabile di non poter richiamarsi in caso di pretesa ingiuria da quel Giudice.

Evvi adunque l'appellazione a un Giudice superiore. Se la sentenza è di Vescovo, vi sarà l'Arcivescovo, il Primate, il Patriarca, il Legato Apostolico, il Sinodo Principale conforme alla pratica che si usa nella Provincia: e poi definitivamente il Papa per ogni sentenza, per ogni giudizio, quantunque di Primiziale o Patriarcale dignità. Osservisi che è moderno quest' uso, che dopo il giudizio del Patriarca si possa ancora far ricorso al Romano Pontefice, e ne' tempi antichi era incognita questa pratica: perchè ne' tempi vicini agli Apostoli tutto il Mondo fu diviso in quattro Patriarcati; il primo de' quali per dignità e prerogativa fu il Romano, poi l'Antiocheno, il terzo l'Alessandrino, il quarto il Costantinopolitano, e dopo molti anni quando la Fede Cristiana si dilatò nelle parti di Gerusalemme, fu aggiunto il Gerosolimitano. Sotto di questi quattro o cinque Patriarchi fu diviso tutto il Mondo, ed a cadauno furono assegnati Regni e Provincie, acciocchè presedessero a' Prelati inferiori, come Vescovi, Arcivescovi, e Primati: onde ogni richiamo della Cristianità, quando era arrivato al Patriarca della Religione, aveva la finale decisione, nè si passava più innanzi. Il primo fra tutti per prerogativa di prelazione fu il Romano, come quello che ricevè lustro dalla persona di Pietro che vi esercitò la Giurisdizione, e vi tenne la Sede. Innanzi che Pietro sedesse in Roma, sedè in Antiochia, che di primo in ordine de' Patriarchi d'allora divenne il secondo per la partenza di Pietro, ed anche al dì d'oggi si solennizza dalla Chiesa la Cattedra di S. Pietro in Antiochia. Il Romano dunque è il primo in dignità, ma secondo l'uso antico non aveva superiorità giudicatoria agli altri Patriarchi. Era il primo al modo di un Presidente o Capo d'un Consiglio che ha la prima Cattedra, il primo onore tra' Coleghi di Giurisdizione. Questi quattro Patriarchi succedettero ai quattro Evangelisti, tra quali mai non vi fu superiorità di autorità, benchè vi fosse differenza e maggioranza di grazia, e abbenchè fra questi Evangelisti due vi fossero marcati col carattere Apostolico: tuttavia non ebbero maggioranza alcuna tra gli altri. Replico

che

che a' tempi antichi fu incognito questo dominio della Sede Romana; perchè occorrendo provvedersi un Vescovo o Arcivescovo in qualsisia Regno o Provincia, si facea ricorso a quel Patriarca, nella giurisdizione del quale era la Città che aveva bisogno del Prelato, e conforme all'uso di questa Città si eleggeva dal popolo e dal Clero, ovvero dal Clero solamente, perchè anche in queste elezioni nacque diversità secondo le mutazioni de' tempi: e fatta ch'era l'elezione del Vescovo si presentava al Patriarca, e da lui riceveva il Pallio, e la Consecrazione.

Al primo Concilio che fu celebrato da Pietro e dagli Apostoli in Gerusalemme, concorsero i più ricchi del popolo a far il Decreto che fosse omessa la Circoncisione. Per lungo tempo dopo ogni Concilio o Congregazione de' Prelati fu assistito dal popolo. Allora furono istituite le pene Canoniche: *Ad corrigendos Fratres*. Poi perchè il popolo si raffreddava a questo concorso, furono decretate le Stazioni, assegnando Indulgenze a chi stasse o sedesse in quelle Congregazioni, ove si terminava ogni emergente della Cristianità. Conservò il popolo ad ogni modo la ragione di dare il suo voto nell'elezione de' Prelati e del Papa ancora per molto tempo: e Celestino II. che fu del 1143. fu il primo Pontefice eletto da' Cardinali senza intervento di Popolo, che fu un grande scaglione dell'ascesa Pontificia, perchè due gran prerogative ottenne la Corte, l'esclusione del popolo, e la delegazione a' soli Cardinali, i quali nella loro istituzione non erano altro che i titolari delle Parrocchie principali di Roma, e perciò molto inferiori a' Vescovi. Tornando in filo. La sentenza di scomunicazione è soggetta all'appellazione per sua natura, e per sollievo di chi fosse ingiustamente aggravato. E perchè sarebbe troppo duro che un aggravato non potesse che ridire l'opinione d'un sol Giudice, che gli determinasse l'aggravio, per questo rispetto i Principi supremi non costumano di proferir alcun giudizio civile o criminale: perchè considerando che ogni giudizio è per sua natura soggetto a maggior discussione, s'astengono di giudicare, acciocchè il condannato possa far ricorso ad altro Giudice. Così se il Principe supremo giudicasse, e non permettesse appellazione, farebbe ingiuria d'ingiuria a'giudicati, e se la permettesse, rassembrerebbe far ingiuria a se stesso coll'ammetter Giudice, il quale giudicasse i suoi stessi giudizj. Colui che fu giudicato e condannato da Cesare, appellò allo stesso Cesare, ma non irato. Anche a' nostri tempi ogni volta che per causa d'impotenza ricercasi il giudizio del Papa, quando il Papa ha ricevuto pienissima informazione della causa, e sente in coscienza che sia giusta, non perciò egli proferisce giudizio, ma delega Giudici a farlo per non soggiacere alla ragion comune, quando venisse appellato dal suo Giudizio; fa delegazione, e fatta che siasi, siegue per ordinario sentenza a favor della parte, perchè il delegare è un far conoscere che s'acconsente all'istanza. Quanto a Prelati ordinarii non v'è dubbio che ogni Prelato, che confessi aver superiore, è obbligato ammetter l'appellazione delle sue sentenze. Il dubbio và della sentenza del Sommo Pontefice che non conosce superiore alcuno: onde questo punto pende in fatti da quell'altro: Se il Pontefice o il Concilio sia superiore. Se fosse confessata la superiorità del Concilio, non dovrebbe esservi più dubbio di questo articolo: ma venendo negata da' Romanisti, la difficoltà insiste. Potrebbe anche essere che confessata che fosse la superiorità del Concilio, non s'ammettesse l'appellazione,

perchè

perchè questo Giudice non consiste, e non sede, e il convocarlo per negozio singolare non comple; perchè quando questo Giudice sedesse non potrebbe restar circoscritto a far questo solo giudizio, ma quanti altri ancora pretendessero aggravio dal Ponteficato. Onde di una febbre intermittente, si farebbe una febbre continua, e troppo periglioſa all' autorità della Corte, e per lungo girar de' secoli non occorre già mai sperare di veder adunato un Concilio per convocazione del Pontefice memore troppo de' cimenti passati. Io credo che siccome per fare un Sacerdote ordinario precedono due Voti, cioè ubbidienza e Castità; così per far il Sommo Sacerdote se ne ricercano tre, cioè ricusazione del Concilio Generale per qualsivoglia emergente. Che se per impossibile si potesse circoscrivere l'autorità del Concilio quando fosse congregato, e si potesse inibirgli l'ingerirsi in altre materie che nell'appellazione che allora fosse interposta; i Prelati di molti Regni non curerebbero di assistervi per non sentire incomodo proprio per interesse singolare d'un sol Principe: onde dubiterebbe alcuno che chiamato ancora non si raccogliesse questo Concilio. Io crederei però che se questa convocazione fosse ordinata, ogni Regno vi concorrerebbe di buona voglia, perchè sarebbe universale e comunissimo interesse a questo giudizio: e sarebbe di grandissimo vantaggio a tutte le Provincie del Mondo l'introdurre, che negli aggravj del Papato il Papa ammettesse il ricorso al Concilio, e lo agevolasse con la convocazione di proprio assenso. Ma replico questa è una speculazione gettata, perchè mai più per causa quanto si voglia gravissima, e non solo peculiare d'un solo Potentato, ma anche del Cristianesimo tutto, non assentirà di buona voglia alla radunanza del Concilio. Può esser dunque che la Corte non ammeta questa appellazione per l'impossibilità d'aver il giudizio finale, non perchè in coscienza non si dovesse ammetter, e la sentenza non fosse per sè stessa soggetta a tal decisione. Per altro se l'ammettesse, e il Giudice supremo non sedesse, l'appellazione sola avrebbe forza di Giudizio, perchè essendo regola di ragione: *quod appellatio fingit non judicatum;* uno che appellasse la sentenza Papale al Concilio terrebbe sospesa la detta sentenza, ed ogni effetto della medesima fino alla definitiva. La definitiva non s' udirebbe giammai, perchè il Giudice mai non sederebbe; sicchè l'appellazione mai non avrebbe forza e natura di taglio e annullazione della prima sentenza. Forse per isfuggire questo inconveniente negano la superiorità del Concilio, benchè per sua natura sia superiore, e che in coscienza lo tengano per tale. Ma questo è un rimediar al male col veleno, e fare contro ragione un articolo di fede per non fare un inconveniente politico. Non occorre lusingar i Curiali ad ammetter questa appellazione con dir loro esser vero che l' appellazione finge non giudicato, e per conseguenza sospende ogni effetto del giudizio; in modo che se uno che fosse scomunicato appellasse, non sentirebbe *hoc interim* alcun pregiudizio della scomunica; ma perchè qualsisia appellazione ha termine prefisso di goder il benefizio della sospensione, e passato il detto termine, e non seguito il giudizio finale, s'eseguisce la sentenza, perchè si suppone colpa dell'appellante non aver ultimato il litigio; onde nel caso nostro nel corso di anni due al più, che sono stabiliti dal Canone alla spedizione delle cause Ecclesiastiche, si terminerebbe ogni pretesa, che potesse aver il Reo. Non occorre replico lusingare la Corte con questa speciosità d' ammetter l'appellazione, perchè sa molto bene

che

che la limitazione del tempo corre a danno dell' Appellante, quando questo possa intentare il giudizio finale; ma se l'intentarlo non è in sua mano, perchè il Giudice non sede, non soggiace per conseguenza a prescrizione di tempo: a somiglianza appunto di un pupillo, sino che possa *agere per se* ne' propri interessi. Vede dunque la Corte che quando fosse ammessa l'appellazione, bisognerebbe una delle due per necessità, o che la sospensione durasse sino alla costituzione del Giudice, ovvero in mancanza del Giudice ordinario, che il Papa ne disegnasse un altro per questo Giudizio singolare. Ma con questa differenza, che ciò fosse d'assenso della parte quanto alle persone de' Giudici, perchè altrimenti se fossero sospette le persone, non potrebbe essere sforzato a stare al Foro, per esser Foro non naturale ed ordinario, ma delegato fuori dell'ordine. Sicchè la Corte, che prevede da lontano tanti pregiudizj, si appiglia ad un solo assunto, abbenchè duro, e nega assolutamente la superiorità del Concilio, e con una sola fatica scansa tanti altri imbrogli, che nascerebbero all' autorità Pontificia, quando avesse ceduto a quel solo punto della superiorità. Esaminiamo adunque in generale la giustizia di questo assunto, perchè verremo a' particolari nella decisione dell'altro quesito.

Il negare l'appellazione di una sentenza deve nascere o dall' infallibilità del Giudice nel proferirla, o dalla superiorità del Giudice che ha giudicato. Il negarla per l'infallibilità del Giudice è causa naturale e giusta; il negarla perchè il Giudice non riconosca superiore, è ragione di Stato, e solo rispetto del primo Giudice. Quanto alla prima, se la legge avesse potuto supporre l'infallibilità del Giudice, mai non avrebbe ammessa e concessa l'appellazione, perchè l'appellazione è come la medicina, che viene amata per il fine, ma si odia come mezzo; partorisce la salute, ma dà incomodo all'Infermo, e se si potesse ottener la salute senza medicina, nessuno vorrebbe medicarsi. L'appellazione è buona, perchè può esser mezzo a ritrovar il mal fatto, perchè può scansare il pregiudizio del falso giudizio del primo Giudice. Per altro l'appellazione è odiosa, perchè allunga il litigio, e delude *ad tempus* l'autorità del primo Giudizio. Se dunque la legge avesse potuto sperar retto e giusto il parer d'ogni Giudice di prima istanza, non avrebbe costituito Giudice superiore, perchè alle volte questo serve alle passioni del temerario litigante. Ma essendo il legislatore posto tra queste angustie, cioè o di permettere falso giudizio, o lungo litigio, ha eletto per minor male fomentar la lunghezza del litigio; piutosto che dar forza alla falsità del Giudizio. Anco coll' ammetter l'appellazione non si preserva a sufficienza dal fallace giudizio, perchè può essere che s'abbia ingannato nell' opinione il Giudice di prima istanza nel proferir la sentenza, ed anche il Giudice superiore nel lodarla e confermarla. Ad ogni modo altro non può fare l'industria umana, perchè l' illustrazione della mente bisogna aspettarla da Dio solo. Ora nel caso nostro; Se la Corte ricusa di ammetter appellazione d'una sentenza del Papa, perchè il Papa non possa ingannarsi nel proferirla, perchè sia infallibile ne' suoi giudizj, provata che fosse questa eccellenza d' intelletto nel discernere, e questa esenzione dell' imbecillità umana, che soggiace all' inganno, avrebbe ragione summaria di ricusar nuovo esame della causa; perchè questo privilegio sarebbe dalla legge conceduto ad ogni ordinario Giudice, che godesse queste prerogative. Ma se abbiamo mostrato nella decisione del secondo quesito,

fito, che la scomunica per esser valevole *in foro conscientiæ* ha d' avere per fondamento il peccato mortale; questo peccato mortale non può esser comprovato che nella Confessione, perchè ogni azione peccaminosa, se tra l' altre circostanze non è volontaria, non è mai peccato. *Non est peccatum nisi voluntarium.*

Se il Papa adunque avesse posto la scomunica a chi fa la tal cosa, il vederla fatta non conclude inevitabilmente che quello meriti d' essere scomunicato, perchè molte eccezioni può addurre nel fatto, che lo esentino di colpa *in foro conscientiæ*, abbenche sia incorso nel fatto. Se i Curiali ammettessero questa mia ragione per le scomuniche che vengono minacciate prima dell' operazione del reo, perchè il Pontefice, il quale impone la Scomunica, non può preveder l' eccezione che voglia addurre il reo stesso; ma non ammettano questa scusa alla Scomunica che vien fulminata dopo l' ammonizione, perchè se il reo pretende eccezione, ha tempo di farla constare al Giudice prima che devenga all' atto della Scomunica, e non avendo apportato alcuna eccezione, apparisce manifesto contumace, e questo (dicono essi è il peccato che sostenta la Scomunica; io rispondo. Che il reo benchè ammonito non avrà apportato le sue eccezioni, perchè vedendo inevitabile la sua condanna, ha stimato minor male esser condannato assente, che udito con disfavore, riservandosi il produrre *ex integro* al Giudice d' appellazione, che non ha alcun impegno con la prima sentenza, e perciò è vero Giudice, come libero d' interesse. Tanto più che il Pontefice rilascia Monitorj e Scomuniche il più delle volte in causa propria, o pretesa giurisdizione violata, o per Feudi o Dominj devoluti, e cose simili pretese dalla Corte.

Allora se il minacciato o ammonito ubbidisce, pregiudica alle proprie ragioni, che ha in contrario, se porta le sue ragioni assente dal foro; e facilmente è condannato, presente sè medesimo, onde per fuggir l' uno e l' altro di questi danni si lascia seguir la sentenza in contumacia per riservarsi intiero, e senza pregiudizj al Giudice d' appellazione. Se così è la repugnanza di comparire al primo Foro, non è pertinacia, ma necessità inevitabile, e così essendo non è peccato, e per conseguenza non è fondamento di scomunica; e se questa seguisse, sarebbe ingiusta, e per corollario mostrerebbe la fallacia del Giudice, che può essere stato deluso dal proprio interesse. Onde per questo capo la Corte s' appiglia a fondamento fiacco nel negare l' appellazione per causa d' infallibilità di Giudice. Se poi i Curiali non vogliano disputare, ma al solito comandare, e ricusando di bilanciare questa infallibilità del Papa per la parola di Cristo, e per prerogativa concessa a Pietro; bisogna riservare questa speculazione per quando secondo il vero senso della Scrittura esamineremo il peso di questa infallibilità.

Per ora mi basta il dire che se il Papa fosse infallibile, sarebbe per conseguenza beato in questa vita, beato di beatitudine celeste, perchè di beatitudine mondana non vi sarebbe dubbio alcuno così nel suo titolo ordinario, come nella sua presente felicità. Parlo di quella beatitudine, ch' ebbe Pietro pubblicata da Cristo: *Beatus es Simon Bar-jona*, come predestinato alla gloria, e che avea sicura la presenza per supplemento d' ogni sua caduta. Ma non credo che il Papa abbia quella confermazione in grazia, ch' ebbero gli Angeli dopo la dannazione di Lucifero, o ch' ebbe S. Paolo dopo la sua conversione, perchè se così fosse, Marcellino Pontefice non avrebbe incensato gl' Idoli per timo-

re di

re di morte, di che avvedutosi si confessò reo, e ricercò il Concilio a destinargli la pena, che rimessa nella sua stessa coscienza, ne fece tal emendazione, che riuscì Santo, ed anche Martire di Cristo. La Sua Santità fu però frutto di penitenza, non carattere d'innocenza. Se dunque il Papa può errare a segno di farsi Idolatra, non bisogna fare un articolo di fede universale e generico, che il Papa non possa errare; e non credo tanto imprudenti i Curiali che lo pretendano.

Qui si potrebbe rispondermi che in differente maniera cade in considerazione se il Papa possa errare, nell'opinione, e nell'azione. Quanto all'azione sia vero che egli soggiaccia all'umana imbecillità, e perciò può salvarsi, e può perdersi. Ma quanto all'opinione circa il governo della Chiesa per privilegio di dignità concessa da Cristo a Pietro, e nella persona di Pietro a tutti i Pontefici successori, sia inerrabile. Io sceglierei la risposta, e prima raccorderei che ogni azione che fa l'uomo, o buona o cattiva che sia, è originata dal consiglio proprio giusto o ingiusto che sia. Anzi ogni gran male, che venga commesso dall'uomo, intanto lo commette, perchè crede sia bene per lui commetterlo, il Vendicativo a commetter la vendetta, l'Avaro ad ammassar il peculio, e così degl'altri. *Fallimur sub ratione boni*. Onde se uno di fatto può errare in azione, cade per conseguenza ch'ei possa avere giudizio cattivo, perchè la volontà è cieca, e si lascia condurre dall'intelletto nell'operazione, che viene a lui persuasa dagli argomenti: *Beatitudinis causa faciunt homines quid boni vel mali faciunt*, dice Agostino. Al suo passo, cioè al Quesito XII. troveremo questa infallibilità, e con la distinzione la confesseremo di buona voglia, tuttochè vi siano molti che la pretendano fornita con la vita di Pietro, e che fosse privilegio di persona, non di dignità. Ma io ho detto che intendo piuttosto d'esser prodigo nell'ubbidienza, che avaro d'un sol carratto del giusto dovere alla qualità Pontificia. Terminiamo per ora questo punto, che ogni sentenza di Giudice sia soggetta *de jure* all'appellazione, che la Scomunica sia sentenza, e se nelle altre sentenze vi può esser mancanza di molte solennità, che devono concorrer a formar la loro giustizia, la Scomunica è più in pericolo dell'altre; perchè oltre l'apparenza della cosa, che basta a giustificar le prime, questa deve avere per fondamento anche la prava intenzione dello Scomunicato, ch'è cosa occultissima, e patente al solo giudizio divino.

Terminiamo pure che il Papa non è in tutte le sue cose inerrabile, mentre si può dar un Papa Idolatro, come si è ritrovato altre volte. Terminiamo ancora che l'appellazione sospende gli effetti del giudizio fino alla definizione della causa; in modo che uno scomunicato appellante non sente *hoc interim* i danni della scomunica.

A quell'altro punto, che la Corte neghi l'ammissione dell'appellazione, perchè il Giudice che ha fatta la prima sentenza, il qual'è il Papa, non ha Superiore che possa sindicare i suoi giudizj; rispondo che questa è ragione di Stato, cioè interesse proprio, che per non conoscer superiorità in altri si voglia obbligare il preteso reo a starsene al primo giudizio, ancor che fosse proferito dal Giudice in causa propria; ma manco per questo rispetto si può negare l'appellazione. Mi dicano in grazia questi Signori: Ogni Principe libero vestito di autorità propria, e non Feudale, conosce superiore nelle cose temporali sì, o nò? Se mi dicono di sì, è contro il supposto, che sia libero, e non Feudatario. Se mi dicono nò, adunque questo tal Principe non dovrebbe

vrebbe ammettere appellazione, quando alcuno suo suddito litiga con esso della giustizia d'un debito Apostolico, d'un danno pretesо, o d'un Feudo cadente. Eppure ogni giorno si vede che questo Principe, benchè Imperatore o Re, concede che il suo suddito usi della propria ragione contro il Fisco non solo in prima istanza, ma anche in appellazione, e se non vi fosse Giudice ordinario di appellazione, ne costituisce uno *ad hominem*, acciocchè l'aggravato deduca quanto sà, e quanto può a proprio sollievo contro le ragioni Fiscali. Questa permissione non gli leva alcuna prerogativa, nè porta macchia alcuna alla superiorità del Principato, anzi lo mostra giusto coll'essersi fatto eguale al suddito nella libertà della contesa. Si avvedono dunque i Signori Curiali Romanisti, che se il Papa ammettesse l'appellazione, e per esaminarla delegasse un numero de' Giudici, non per questo intaccherebbe la sua sublimità, ma mostrerebbe la sua probità: onde il negarla apparisce timore che sia abolita per esser ingiusta, e non avvertenza di non ceder alle prerogative della persona. E di questa generalità non parliamo più. Veniamo al cimento singolare della decisione del seguente quesito.

QUESITO IV.

Se il Concilio o il Pontefice sia superiore.

PEr facilitare l'intelligenza di questo Quesito bisogna prima stabilire cosa sia Concilio, perchè saputasi l'identità della cosa, si può facilmente scoprire quanto vaglia. Il Concilio è di tre sorta: Diocesano di un Vescovo col Clero di quella Diocesi; Provinciale di un Metropolitano, Arcivescovo, Primate, o Patriarca che sia co' suoi Vescovi suffraganei di quella Provincia; Generale del Pontefice Romano, ovvero in sua assenza de' suoi Legati, e di tutti i Vescovi, Arcivescovi, Primati, e Patriarchi della Cristianità, ed inoltre di tutti gli altri Prelati che hanno voto al Concilio Generale per consuetudine o per privilegio. Alcuni aggiungono il Concilio Nazionale; ma questo non cade sotto la rubrica de' Concilj legittimi, perchè sarebbe facilmente convocato per autorità del Re o Principe secolare, e perciò porterebbe la macchia in fronte d'esser scismatico. Se il Pontefice però concedesse ad una Nazione la Convocazione del suo Concilio, allora sarebbe legittimo per quanto potesse operare, che sarebbe per quella Nazione, non per il resto della Cristianità.

Tornando a capo. Il Diocesano può esser convocato dal Vescovo, ed anzi ha obbligo di congregarlo ogni due anni per rimedio degli abusi leggieri che corrono nella sua Diocesi. Dico leggieri, perchè se fossero di gran rilevanza, avrebbe l'obbligo quel Vescovo di ricorrere al Metropolitano, acciocchè vi si rimediasse col Concilio Provinciale, ed in caso di somma rilevanza col Concilio del Papa. Il Provinciale può esser convocato dal Metropolitano, Arcivescovo, Primate, o Patriarca che sia, che gli ordini di quel Concilio non obbligano che la loro Provincia. Alle volte s'uniscono più Metropolitani, quando il caso abbraccia più Provincie, ma ciò è quasi in disuso, e si ricorre a drittura all'Oracolo del Pontefice; tuttavia se più Metropolitani volessero farlo, potrebbero *de jure*, ed allora le ordinazioni obbligherebbero quante Provincie vi fossero concorse. Parerebbe che a questo modo potesse divenir Nazionale, perchè avendo tutti i Metropolitani di quella Provincia, o per meglio dire di quella Nazione, sarebbe allora Nazionale; ma sarebbe forza che il caso fosse molto rilevante, e perciò porterebbe la decisione del Papa; oltre di che non si farebbe questa unione senza l'assenso del Principe, e perciò porterebbe sospetto che fosse appostatamente trascurato il ricorso al Papa, ed anche la macchia di scismatico. Osservisi che tutti questi Concilj inferiori, secondo

l'intelligenza della Corte, non potrebbono rimediare a' disordini *de jure positivo*. E se scaturisse emergente di Fede, è *de jure divino*, bisognerebbe ovvero rinnovar il Concilio, ovvero ricorrer al decreto Pontifizio; perchè quanto a' costumi e polizia della Chiesa, può essere che una Provincia trovi ed osservi alterazione dall'altra; ma ne' dogmi ed articoli della Fede tutti i Concilj hanno da osservare la stessa credenza, e così si deve supponere per verità.

Il Concilio Generale dunque è quello ch' è convocato con autorità Pontifizia, ed al quale concorre tutta la Cristianità; e quello che suona gli Stati Generali in Francia, il Gran Parlamento in Inghilterra, le Corti in Spagna, le Diete in Germania, ed i Comit in Polonia, in somma è una quint'essenza di tutto il Cristianesimo, in modo che ciò, che sia deliberato da quel Concilio, si può dire che sia il senso universale della Chiesa. Viene convocato dal Papa, non solo perchè il Papa è il primo in dignità ed autorità di questo Corpo e di questa Repubblica, ma acciocchè prima di convocarlo sia molto bene esaminata e bilanciata la causa della convocazione; non essendo dovere che per accidenti frivoli si levino i Pastori delle Greggi Cristiane dalle loro residenze; come anche sia invigilato agl' interessi ed artefizi umani, che molte volte si vestirebbero di zelo pubblico, quando fosse lecito a tutti di convocar il Concilio. Questo è vero, ma è pur anche vero che costando chiaramente del bisogno che avesse la Chiesa della convocazione del Concilio, ed il Papa o trascurasse, o richiesto ricusasse la convocazione, questa ragione di convocarlo si devolverebbe a' Cardinali (così pretesero in altri tempi), ed in simil difetto di questi anche a' Vescovi maggiori, come assunti in parte della sollecitudine Cristiana; e per ultimo a' Principi secolari, all'Imperadore come Avvocato della Chiesa, ed agli altri Re e Principi superiori come membri di questo Corpo, costituiti da Dio, ed obbligati non meno de' Prelati e Pontefici alla custodia del Gregge di Cristo, sopra il quale risiedono per sola grazia divina. Così trovo nel Catalogo de' Concilj ortodossi: *Anno Domini 352 fuit Concilium Sardicense a Sardinia dictum, congregatum præcepto Constantini Imperatoris pro Athanasio*. Un altro: *Anno Domini 353 fuit Sarniense sub Julio Papa, & Constantino Imperatore, quod paullo post Constantinus in Sirmio jussit congregari. Viri fratres regulam tradiderunt fidei ortodoxæ contra Arium. Item Anno Domini 650 fuit Toletanum Provinciale, Imperatore & Papa jubentibus, quod a correctione Prælatorum est inchoanda Synodus, & ejusdem tertia pars danda est Ecclesiis*.

Ho detto che il Concilio Nazionale, che fosse convocato per autorità di Principe secolare, porterebbe macchia di essere scismatico, e così ripiglio, e per ora introduco che i Principi possano *de jure* in certi casi convocarlo. Questa non è contraddizione, perchè il Nazionale porterebbe questo sospetto, e il Generale nò, perchè vi concorrerebbe l'assenso di tutti i Principi Cristiani, ed in questo corpo universale non si può supporre scisma. Tanto ho detto, acciocchè alcuno non prendesse occasione di sedarguirmi colle mie stesse proposizioni. Non occorre dunque che i Curiali Romanisti desumano ragione di superiorità del Papa al Concilio, perchè il Papa ha autorità ed arbitrio di convocarlo, perchè se questo Concilio fosse convocato da altri che dal Papa, non per questo chi l'avesse convocato potrebbe pretender superiorità; dunque la Convocazione non è segno di maggioranza. Evvi il

Conci-

Concilio Calcedonense, che stabilisce esser invalido il Concilio senza assistenza de' Legati Pontifizj: e ciò è ragionevole, perchè non è dovere far Concilio senza participazione del Pontefice; ma non perciò si deve arguire superiorità, perchè è *de essentia* che tali e tali persone intervengano in un Senato a legittimar il Senato, ma non per questo quelle persone sono superiori al Senato stesso. Anzi questo Canone stabilisce la superiorità del Concilio, perchè egli da se medesimo ha decretato quali siano le cause della sua inabilità; che per altro se il Papa avesse potuto irritarlo, quando non vi fossero intervenuti i propri Legati, non occorreva che il Decreto fosse fatto dal Concilio, ma bastava una Bolla Pontifizia che dichiarasse questa nullità. E' vero anche che vi sono stati molti Concilj Provinciali, i quali sono stati confirmati dal Papa; ed in questo caso hanno acquistata tanta forza come fossero dicisioni Papali; ma manco per questo si può concludere la sua maggioranza all' universale, perchè il Principale è stato di minor vaglia del Generale, quanto è minore una Provincia di tutto il Mondo.

E' vero anche che il Concilio di Trento è stato confirmato dal Papa, ma prima bisogna supporre che questa confirmazione cade in duplicata considerazione, o perchè le cose stabilite non abbiano forza se non siano confirmate, ch'è il vero senso della confirmazione, e questo mostreremo più abbasso, che non fu e non può essere: o perchè la confirmazione sia un' attestazione della realtà di quel Decreto, cioè che tanto quanto suona la carta, tanto fu deliberato dal Concilio; e questa è la confirmazione prestata dal Papa. Ma non per questo s' induce superiorità, perchè se il Papa spedisce una Bolla a favore d' un supplicante, il graziato ha obbligo di produr la Bolla al Vescovo, o altro Ordinario del Luogo, il quale veduta la Bolla stessa la sottoscrive. Chi vorrebbe mai dire che per questa sottoscrizione il Vescovo avesse confirmata la Bolla del Papa? Non è confirmazione dell' ordinazione, ma è giustificazione della Lettera, affine di levare i dubbj della sua identità. Ma meglio. Il Concilio di Trento nella Sessione IV. canonizza tutto il Vecchio Testamento ed il Nuovo, i quali costano nella Bibbia, negli Evangelj, e negli Atti ed Epistole degli Apostoli, e nell' Apocalisse. Chi vorrebbe mai dire che per questo il Concilio avesse confirmato il Vangelo? E' una legalità fatta alla Scrittura che va attorno, acciocchè si conosca per vera e non per apocrifa. Ma ancor qui m'immagino d'aver i Curiali al fianco, che mi motteggiano esser vanità lo speculare coll'ingegno, cosa che può esser mostrata dal senso. Che occorre, diranno eglino, andar con argomenti investigando qual sorte di confirmazione abbia fatto il Papa al Concilio di Trento, se ciò espressamente si legge? Vedasi dunque il Decreto dello stesso Concilio, il qual espressamente obbliga i Legati a dimandar la confirmazione in questi termini.

Illustrissimi Domini & Reverendissimi Patres: Placet ne vobis ad laudem Dei Omnipotentis huic sacræ Œcumenicæ Synodo finis imponatur? & omnium & singulorum, quæ tam sub felic. memoria Paulli III., & Julij III., quam sub Sanctissimo Domino Nostro Pio IV. Romanis Pontificibus in ea decretata & definita sunt, confirmatio nomine sanctæ hujus Synodi

per

per Apostolicæ Sedis Legatos & Præsidentes a Beatissimo Romano Pontifice petatur? Responderunt, Placet.

E poi i Cardinali Moroni e Simoneta così esprimono:

Beatiss. Pater. In Decreto supra finem Concilii Œcumenici Trid. pridie Nonas Decembris præteriti publicato, statutum fuit ut per Sanctitatis Vestræ Legatos peteretur nomine dicti Concilii a Sanctitate Vestra confirmatio omnium & singulorum in eo definitorum exequi, quod a dicto Decreto stabilitum fuit. Quapropter nos Cardinales volentes humiliter petimus nomine dicti Concilii, ut Sanctitas Vestra dignetur confirmare omnia & singula quæ definita sunt. Quibus auditis petitioni vestræ nomine Concilii, quæ definita sunt de Cardinalium consilio & assensu, auctoritate Apostolica confirmamus.

E poi nella Bolla:

Cum vero ipsa sancta Synodus pro sua erga Sedem Apostolicam reverentia, antiquorum & Conciliorum vestigiis inhærens, Decretorum suorum omnium confirmationem a nobis petierit. Nos omnia confirmamus &c.

A tutte queste ragioni loro rispondo: Della sposizione fatta da' Legati del Papa al Papa stesso nel loro ritorno a Roma, io non dubito che non sia sonora, e concepita in que' termini più vantaggiosi che piacciono alla Corte; perchè se ancor io avessi avuto quest' incombenza in quel luogo, altro non avrei potuto dire, o se avessi detto diversamente, non credo che lo Stampatore avesse saputo pubblicarlo. Delle parole della Bolla manco occorre stupirsi, perchè sono state esposte dalla parte litigiosa ed interessata; eppure anche qui trapelerà un contrassegno del torto. Quella parola *Antiquorum Conciliorum vestigiis inhærens*, non dice *Generalium*, ch' è il punto contenzioso, perchè de' Provinciali non lo dubito, anzi l'ho mostrato. Io non voglio credere che sia incuria, perchè incuria non si può supporre in uomini tanto svegliati nel proprio interesse, ma deficienza della cosa, cioè che non vi sia *in rerum natura* confirmazion de' Concilj Generali, perchè se vi fosse, non avrebbero trascurato di singolarmente esprimerlo.

Quanto sia poi alle parole spese dallo stesso Concilio, che sono più considerabili, come confessione della parte che pretende in contrario, bisogna avvertir al modo, col quale è stato concepito questo Decreto. Sappiasi dunque che ogni Prelato era infastidito della permanenza sì lunga del Concilio, onde pareagli logorar sestesso, la borsa, ed il tempo senza alcun profitto del bene universale, perchè ogni Decreto era a modello delle massime della Corte (parlo nella ragion positiva); non vedeva il punto di ripatriare, e riposare da tanto incomodo, e questo era il senso di tutto il Mondo; sicchè anco i Principi assenti, che prima tanto bramavano la convocazione del Concilio, assentivano alla dissoluzione. L'Imperadore, che più degli altri lo sollecitò per aver

aver una ragion pronta d'indebolir gli Eretici nascenti del paese, sperando di tenerli quieti fino a tanto che pendeva il litigio, e la decisione de' punti controversi, veduto che per quel rimedio in altri tempi salutare, allora anzi incancheriva la piaga, acconsentì di buona voglia al suo finimento; che per altro se i Principi non v'avessero acconsentito, il Papa mai l'avrebbe disciolto, benchè desiderosissimo del compimento per liberarsi dal maggior pericolo, che da centinaja d'anni fosse occorso all'autorità Pontificia. Il di lui Nunzio che risiedeva a Vienna, per aver persuaso questa dissoluzione a Ferdinando Cesare, guadagnò il Capello, e fu un Nobile di questa Patria Zaccaria Dolfino. Ora per isciogliere e dichiarare fornito il Concilio, fu proposto: *Placet ne vobis & huic sacræ Synodo finis imponatur;* ed immediate con una sola interrogazione, senza lasciar votar il primo quesito, aggiunsero i Legati, *& petatur confirmatio; responderunt: Placet.* Ora chi è quello che non abbia giusta ragione di dubitare che quel *Placet* sia stato alla dissoluzione del Concilio, e non alla confirmazione da ricercarsi; mentre può essere stata accortezza l'aver unita la dimanda di questa confirmazione al Decreto della dissoluzione ch'era tanto desiderata; e i Prelati per ottener il primo si sono lasciati condur a votar con questa incertezza. Parmi che in cosa di tanto rilievo, quanto è lo stabilimento dell'autorità Pontificia nel grado supremo, era necessario aver i voti del Concilio per dichiararla matura, consultata, e singolare, e non imbrogliata per corollario nell'ultima parola che fece il Concilio. Ma replico, questa negligenza è artifizio. Ma passiamo in grazia alla ragion del merito, perchè sinora ci siamo affaticati di levar gli obbietti dell'ordine.

Questo Concilio Universale, che come fu detto è una Congregazione di tutto il Cristianesimo, non esclude i Principi secolari, i quali molte volte vi sedettero non per votare negli articoli di Fede, ch'è cosa fuori della podestà secolare, ma per consigliare e favorire lo stesso Concilio; ed anco al dì d'oggi, non potendo per i loro propri interessi star lontani da' Regni loro, vi mandano Ambasciadori, e dallo stesso Pontefice nella Bolla della Convocazione sono invitati e pregati ad assistervi. Nello stesso Concilio molte volte intervennero i Pontefici personalmente, e al dì d'oggi vi mandano i loro Legati; sicchè la presenza del Pontefice o immediata per propria assistenza, o mediata per suoi sostituti e vicegerenti, è necessaria a tal segno, che già abbiamo detto che il Concilio Calcedonense dichiarasse nullo ogni Concilio, quando pretendesse esser Universale, e non avesse la presenza de' Legati Pontifizj. Ora dunque qual formalità aerea e cavillosa è questa di pretender che il Pontefice abbia a confirmar a Roma ciò che da lui stesso o con proprio assenso fu stabilito in Trento? Se in Trento la deliberazione era buona e valida, come fatta collo stesso suo voto e consiglio; ben si vede che il voler confirmarla in Roma è un' azione di vantaggio proprio per fomentare questa superiorità, non per esaminare e corroborare una cosa da lui stesso esaminata e corroborata col voto e colla presenza altrove.

Di più ogni cosa che fu proposta a questo Concilio fu portata da' Legati Pontifizj, in modo che non fu votato, se non sopra ciò che stimò bene la Corte di ricever i voti; e questo costume, che non fu osservato ne' primi Concilj, fu un freno a ritener quelli che volevano intentar novità alla podestà Pontificia. Nella prima Sessione sotto Pio

IV. fu fatto un Decreto che il Concilio si riassumesse, e s'intendesse riassunto per decidere ad incremento della Fede Cristiana quelle cose che fossero stimate atte ed opportune, *proponentibus Legatis*; ed il Decreto passò, come passarono tutti quelli che furono proposti. Dopo si avvidero i Prelati, ed anco i Principi, che quell' ablativo assoluto induceva servitù, e ne fecero richiamo al Papa; ma egli si sbrigò, che non aveva tempo da perdere in pensare *cujus generis*, *cujus casus*: e così fu osservato per tutta la serie del Concilio, in modo che ogni cosa deliberata dal medesimo è stata proposta dal Pontefice col mezzo de' suoi Legati. *Ad quid* dunque pretendere di far confirmazione? Ma osserviamo una bella curiosità. Ridotto che fu il Concilio al suo fine, cioè alla penultima Sessione, dubitando la Corte che nel tempo avvenire fosse opposto a tutto il Concilio, come non fosse stato libero per la servitù di proponersi solamente da' Legati, che fu un preveduto obbietto non lieve, così stimato dalla stessa Corte; fecero seguire un altro Decreto nella detta Sessione 24., che per questa particola *proponentibus Legatis*, non era stata sua intenzione di alterare la forma ordinaria di trattar negozj ne' Concilj Generali, e che non s' intendeva acquistata alcuna ragione, o fatto alcun pregiudizio a quest' uso: che fu per mio senso una forma di complimento, che si suol far da uno che abbia offeso un altro, il quale s'esprime che non l'ebbe, abbenchè apparisca la cicatrice della ferita. Ma perchè mai non sono sazj i Curiali di render immune quell'autorità Pontificia, fecero esprimere in un altro Canone nella Sessione 25., che in tutte le cose stabilite dallo stesso Concilio circa la Riforma e circa la Disciplina Ecclesiastica, s' intenda sempre salva l'autorità Pontificia. Eppure anche questo a mio parere è superfluo, perchè negli altri Decreti o è intaccata, oppur illesa. Se è illesa, dunque la dichiarazione è superflua: se nell'intaccarla fu fatto un Decreto, ora un nuovo Decreto la vuol salva? Qual de' due ha da esser osservato? mentre per derogar al primo vi si ricerca singolar espressione. Non istupisco dunque se molti pretendono di dar titolo di delusioni a tutti questi Decreti, fatti per pascer il Popolo di apparenza, parlando però sempre, come ho detto altre volte, nella ragione positiva, perchè ne' dogmi di Fede non intendo portar eccezione. In questa stessa Sessione fu dichiarato che quegli Oratori de' Principi, i quali avessero ceduto il luogo ad altri in questo Concilio, non avevano perduto la loro ragione: e questo pure è complimento di vanità: perchè se il rimedio valesse, non occorreva affaccendarsi tanto al principio nel sostentar il puntiglio. Prego il cortese Lettore a compatirmi, se io così spesso sinora ed anco per l' avvenire pongo sul tappeto questo Concilio di Trento, perche stimo di maggior efficacia un argomento *ad hominem*, che più argomenti universali. Nè più *ad hominem* può essere che quanto venga dessunto da questo Concilio, che fu l'Achille delle ragioni Pontificie; con tutto ciò non ebbe tanta vaglia che rendesse contenti i Curiali, sicchè volessero iscriversi la confirmazione del Papa. Ma passiamo avanti a far vedere la nullità di questa confirmazione, perchè spedito quest' obbietto, è facile poi far risorgere la superiorità del Concilio al Pontefice, ch' è la decisione precisa del nostro Quesito.

La confirmazione si deve ricercare, quando il primo Legislatore possa esser ingannato nel costituire un Decreto; che per altro, suppo-

sta

sta l' infallibilità di giudizio, non occorre confermazione, *Juxta illud: frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora*.

Se ogni Sessione che fu fatta in Trento si esprime: *Sancta Synodus Tridentina in Spiritu Sancto legitime congregata*; come può aver errato quel Decreto che aveva lo Spiritosanto per Duce? Non si dà mutazione in Dio, come si dà nel Papa, perchè la mutazione è segno d' imperfezione. Se oggi il Signor Iddio per sua misericordia suggerisce un consiglio, non muterà proposito per accidente alcuno; perchè la sua divinità non soggiace ad accidenti; e sà preveder il meglio, prima che succedano gli accidenti stessi. Se Cristo Signor Nostro disse: *Ubicumque congregati fuerint duo vel tres in nomine meo, in medio eorum sum*; Come può temersi errore, o aver bisogno di confermazione il Concilio, ch' è una Congregazione di tutto il Cristianesimo? E se nonostante a questa promessa di Cristo viene confessata da noi necessaria l' assistenza del Sommo Pontefice, ciò si fa per servare la condizione stabilita da Cristo in quelle parole *in nomine meo*, che vuol dire acciocchè la convocazione abbia causa motrice, e oggetto finale al servizio della Chiesa.

Nelle acclamazioni dello stesso Concilio si dice: *Sacrosancta Œcumenica Tridentina Synodus, cujus fidem confitemur, semper servemus. Ita omnes ita credimus, omnes idipsum sentimus, omnes consentientes, & amplectentes subscribimus. Hæc est fides Beati Petri, & Apostolorum: Hæc est fides Patrum. Hæc est fides Orthodoxorum: ita credimus, ita sentimus.* Vorrei sapere, stante queste cose dette, se il Papa non l'avesse confermato, era obbligato il Cristianesimo, o nò a così credere? Se non era obbligato; adunque mentiva il Concilio nel dire che questa è la fede di Pietro e degli Apostoli, perchè se fosse tale, ognuno è obbligato di crederla. Se poi era in obbligo il Cristianesimo di credere quanto ha stabilito il Concilio: adunque la confermazione del Papa non opera niente. Diciamo dunque, come fu detto poco fa, che questa non è confirmazione del Decreto, ma legalità e testimonianza che tale sia l' istesso Decreto: e che il Decreto vale per sè stesso, non per confermazione, della quale non ha bisogno. Se i Curiali rispondessero che la confermazione s' estenda alle Costituzioni *de jure positivo*, non a' dogmi di Fede, che già sono dichiarati credenza di Pietro; io li redarguirei: adunque il Concilio, che ha autorità indipendente di stabilir articoli di Fede, non ha autorità di regolar le giurisdizioni della Corte Papale? Ilchè sarebbe un assurdo di temerità.

Nella Sessione sesta sotto Giulio III. fu fatto Decreto di sospendere la celebrazione del Concilio per le cause allora espresse. E poi aggiugne: *Interea tantum Sancta Synodus exhortatur omnes Principes Christianos & omnes, Prælatos ut observent, & respective observare faciant in suis Regnis omnia & singula, quæ per Œcumenicum Concilium fuerunt hactenus statuta & decreta*. Sarebbe stata questa temerità del Concilio ordinare l' osservanza de' suoi Decreti, prima che fossero confermati dal Papa, se il Concilio avesse conosciuto necessaria questa confermazione per renderli valevoli. Di più nell' ultima Sessione, poche righe prima che fosse fatto quel tanto decantato Decreto di dimandar la confermazione al Papa, si registrano queste parole:

Cæteris Omissis.

Superest nunc ut Principes omnes, quod facit, in Domino moneat ad operam suam ita præstandam, ut quæ ab ea decreta sunt, ab hæreticis

depravari, aut violari non permittant, sed ab his & omnibus devote recipiantur, & fideliter observentur. Quod si in his recipiendis aliqua difficultas oriatur aut aliqua incideriut, quod non credit, quæ declarationem, aut definitionem postulant, præter alia remedia in hoc Concilio instituta confidit Sancta Synodus Beatissimum Romanum Pontificem curaturum, ut vel evocatis ex illis præsertim provinciis, unde difficultas orta fuerit, iis quos eidem negotio tractando videbitur expedire, vel etiam Concilii Generalis celebratione, si necessarium judicaverit, vel commodiore quacunque ratione ei visum fuerit, Provinciarum necessitatibus pro Dei gloria, & Ecclesiæ tranquillitate consulatur.

Consideri ognuno per propria coscienza ed intendimento, se il Concilio abbia confessata soggezione ne' suoi Decreti al Pontefice, e se queste parole non siano come un legare l'autorità al Pontefice medesimo di provveder in caso di dubbietà, che nascesse ne'Decreti stabiliti dallo stesso Concilio.

Nella Sessione 25. al Capitolo secondo della Riforma vi sono queste parole: *Præcipit Sancta Synodus Patriarchis, Primatis, Archiepiscopis, & Episcopis, & omnibus aliis, ut in Synodo Provinciali habenda ea omnia & singula, quæ a Synodo definita sunt, palam recipiant, necnon veram obedientiam Summo Romano Pontifici spondeant & profiteantur.*

Se il Concilio fosse inferiore al Papa, mi pare che il prescrivere questa ubbidienza del Papa ai Prelati rassomiglierebbe quella sciocca creanza, che fa un plebeo, quando parlando con un Nobile gli dice, si cuopra V. S. Illustrissima, non avvedendosi che vuol far una grazia a chi gli può far un comando.

Nel fine dello stesso Capitolo dopoche il Concilio ha prescritto la forma di regolare le universitá Cattoliche, aggiugne queste parole. *Quæ vero Universitates Summi Romani Pontificis protectioni & visitationi sunt subjectæ, has Sua Beatitudo per ejus Legatos ea, de qua supra, ratione, & prout ei utilius visum fuerit visitari, & reformari curabit.*

Da queste parole estraggo due osservazioni. L'una che il Concilio ha preteso che se non avesse fatta questa eccezione, anco le Universitá immediatemente soggette al Pontefice dovessero ubbidir al Decreto; l'altra che il Pontefice non abbia da ingerirsi in quelle, che sono eccettuate, altrimente niente varrebbe, se il Papa potesse ingerirsi in tutte. Concluda ognuno da questo motivo ancora se il Concilio conoscesse superioritá.

Nella Sessione 23. sopra la dimanda del Calice il Concilio rimette la decisione al Pontefice con queste parole: *Decrevit integrum negotium ad Sanctissimum Dominum nostrum esse referendum, prout presenti Decreto refert, qui pro sua singulari prudentia id efficiat quod utile Reipublicæ Christianæ, & salutare petentibus usum Calicis fore judicaverit.* Questa è una delegazione formale, che non mostra dipendenza, perche mai l'inferiore delega al superiore; perchè al superiore il giudizio stá per natura, al delegato per permissione.

Nella Sessione ultima si fa narrazione che per ordine del Concilio fossero stati deputati alcuni Prelati a formar l'indice de'libri proibiti, il Catechismo, il Messale, e il Rituale Romano, e riferissero al Concilio le loro osservazioni. Ma perchè il Concilio intendeva fornire, e non vi era tempo di fare questo Decreto; che perciò le osservazioni de'Padri siano portate al Sommo Pontefice, acciocchè per suo giudizio e autorità resti terminato e pubblicato quanto occorresse.

Anche da questo mi pare che il Concilio pretenda di dare più che

di rice-

di ricever autorità dal Papa, e che anzi potrebbe chiamarsi suffraganeo dell'istesso Concilio, se non vogliamo tassare questo Concilio di presuntuoso.

Nella Bolla di Confermazione pretesa da Pio IV. ritrovo queste parole: *Nobis adeo Concilii libertati faventibus, & etiam de rebus Sedis Apostolicæ propriæ reservatis liberum ipsi Concilio arbitrium per litteras ad Legatos nostros scriptas ultro permiserimus.* Questa, dico io, sarebbe una delusione, se dopo permesso l'arbitrio secondo loro si dovesse attendere confermazione, perchè non è libero quell'arbitrio, che può restar confermato o rivocato.

Tutte queste osservazioni ho preso fatica di fare sopra il narrato Concilio di Trento, dal quale come parzialissimo dell' autorità Pontificia parmi non aver estratto poco per il nostro assunto: cioè che il Concilio Generale sia superiore.

Ad ogni modo mi ricordo aver letto una Scomunica, che pubblica la Corte contro chi appella al Concilio. Se questa Scomunica possa sussister come giusta, lo rimetto al giudizio d'un Cristiano pio, non di un Romanista appassionato. Nel Catalogo de' Concilj trovo questa nota. *Anno Domini 466. Fuit Romanum tertium Provinciale sub Ilario Papa a quinquaginta Episcopis congregatum, potissimum statuentibus, ut Canones vicini Concilii, & Apostolicæ Sedis Decreta custodiantur.*

Ancor un Concilio Provinciale comandò che fossero ubbiditi i Decreti d'un altro Concilio, e della Sede Apostolica.

Ne ritrovo un' altro nell' 815. in Vormazia, che per causa leggiera non si scomunichi alcuno, e che i Ministri di Dio siano sobrii, e la mensa del Vescovo parca.

Un altro 1313. fatto in Vienna Generale, nel quale s'approvano le Costituzioni Clementine, che furono fatte da Clemente V. Pontefice. Qui un Concilio Generale conferma le Costituzioni Papali; tanto è lontano che l'istesso Concilio abbia bisogno della confermazione del Papa.

Ma attendiamo ad altro, e replichiamo il nostro primo concetto, che non credo che il Papa moderno abbia maggior autorità di Pietro. Il primo Concilio fatto da Pietro, dagli Apostoli, e da altri Discepoli della primitiva Chiesa, mostra ben chiaro che più valerebbe l'ordinazione comune che un Decreto fatto che fosse da Pietro solo. La Controversia era, se occoresse più praticar la Circoncisione. Pietro parla: *Viri fratres vos scitis, quoniam ab antiquis diebus in nobis elegit per os meum gentes audire verbum Evangelii, & credere; dans illis qui novit corda Deus testimonium Spiritum Sanctum, sicut & nobis, & nihil decrevit inter nos & illos purificans corda eorum.* Sin qui Pietro professa che tanta grazia e tanto spirito Dio avesse mandato a Battezzati, quanto a lui. Tace Pietro, e parlano Barnaba e Paolo dei miracoli che Dio aveva fatti tra' Gentili, e dopo loro si levò Giacomo, e disse.

Viri fratres audite me. Simon narravit quemadmodum Deus instituit sumere ex gentibus populum suum: poi aggiugne. *Judico non inquietari eos, qui ex gentibus convertuntur ad Deum, sed scribere ad eos, ut abstineant se a contaminationibus simulacrorum, & fornicatione, & suffocatis, &*

& sanguine. Tunc placuit Apostolis, & Senioribus, & omni populo eligere ex eis, & mittere Antiochiam cum Paullo & Barnaba Judam, qui cognominabatur Barnabas, & Sillum viros primos, & Fratribus scribentes Apostoli: Misimus etiam Judam & Sillam, qui & ipsi vobis verba referent eadem. Visum enim Spiritui Sancto & nobis nihil ultra imponere vobis oneris, quam hæc necessaria, ut abstineatis vos ab immolatione simulacrorum, & sanguine, & suffocato, & fornicatione, a quibus custodientes vos bene agitis. Valete.

Credo che da tutta la serie di questo Concilio si veda chiaro che Pietro non usasse superiorità, ma colleganza, mentre anzi fu abbracciato il parer di Giacomo, e fatta la terminazione a nome comune sotto titolo d'Ordine dello Spirito Santo.

Negli Atti degli Apostoli si registrano queste parole:

Cum audissent Apostoli, qui erant Hierosolymis, quod recepisset Samaria verbum Dei, miserunt ad eos Petrum & Joannem.

Qui mi pare anzi di poter dire che Pietro ubbidisse al Collegio Apostolico, più che pretendesse superiorità, mentre il Collegio manda, e Pietro eseguisce.

Da quel tempo in quà non v'è altro accrescimento d'autorità alla Sede, che per tradizione e per legge non si veda questo accrescimento, mentre l'unico Legislator Gesucristo Signor Nostro era di già salito al Cielo.

Io non voglio entrar nell'autorità, e nella vaglia di questa tradizione, perchè è troppo voluminosa. Basti il dire che questa tradizione può esser principiata da persone interessate: così come la diffamazione può nascere da' malevoli, che detta una colpa da uno e da uno all'altro, si dilata in maniera che ascende il principio. I Farisei rinfacciarono a Cristo che i suoi Discepoli non custodivano la Tradizione de' maggiori col mangiar senza lavarsi le mani. Ei gli fece avvertiti che essi, i quali si mostravano tanto zelanti della Tradizione de' Vecchi, erano poi disubbidienti alla Legge di Dio. Veramente pare che sia sempre stato fatale che i Sommi Pontefici fossero appassionati di quest'onore mondano. Racconta Giovanni Evangelista all'Ottavo che un giorno Cristo Signor Nostro ebbe un grande discorso con questi Principi de' Sacerdoti, ed in tutto l'Evangelio non trovo che lo stesso Cristo parlasse più risentito; prima loro disse: " Se vi di-
„ co la verità, perchè non mi credete? Chi è di Dio, ascolta la pa-
„ rola di Dio; ma voi non mi ascoltate, perchè non siete di Dio. "
Poi aggiugne: *Pater meus est qui glorificat me, quem vos dicitis, quia Deus vester est, & non cognovistis eum, ego autem novi eum, & si dixero quia non novi, ero similis vobis mendax.* A queste parole di non esser loro di Dio, e d'essere mendaci, non si muovono. Quando poi lor disse: *Antequam Abraham fieret ego sum; tulerunt lapides, ut jacerent*

in

in eum. Ad uno conosciuto da loro per uomo, che si protesta aver il Padre Dio, stanno quieti. A quest'uomo, che protesta esser più antico d'Abramo, volevano dar le sassate. Non facciamo stupore, se quest'affetto dell'onor mondano alligni ne' Principi de' Sacerdoti, se si è come ereditato dalla Sinagoga.

Tornando al punto della dignità del Concilio, Cristo Signor Nostro fece Sacerdoti i Discepoli, e loro diede diverse autorità, niente differenti da quelle di Pietro. Nella Cena quando istituì il Sacramento Eucaristico, lor disse: *Accipite, dividite inter vos hæc, & quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis*. Qui ebbero egual autorità di consecrar il Corpo di Cristo. Poi risuscitato: *Insufflavit in Discipulos suos dicens: Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis retenta sunt*. Qui loro diede autorità di sciogliere e di legare. Onde Pietro in queste due funzioni, ovvero tre, non ebbe maggioranza alcuna d'autorità, nè egli fece Sacerdoti i Discepoli, o lor diede autorità di legare e di sciogliere, ma ebbero l'uno e gli altri la facoltà da Cristo. I Curiali distinguono l'autorità in ordine, e in giurisdizione. Se dunque i Vescovi sono successori degli Apostoli, come esprime il Concilio Tridentino, ed il Papa è successore di Pietro; cade per conseguenza che nell'esercizio di questa podestà non abbiano bisogno di confirmazione Papale, più di quanto ebbero bisogno gli Apostoli di Pietro, che non n' ebbero punto; anzi piuttosto, uniti che furono, mostrarono superiorità, come ad altro passo fu offervato.

I Romanisti dicono che a Pietro solo furono da Cristo promesse le Chiavi: *Tibi dabo claves Regni Cœlorum*. Ma se gli stessi pur confessano che le narrate autorità di legare e di sciogliere s' esercitano *Potestate clavium*; dunque la promessa non è singolare, se vengono maneggiate da più persone.

Un'altra volta Pietro, sentendo ancora in se stesso l'imperfezione umana, che per poco che l'uomo dia a Dio molto pretende, ricercò Cristo: *Ecce nos reliquimus omnia, & secuti sumus te; quid ergo erit nobis?* La domanda veramente fu un poco prosuntuosa, perchè per aver lasciato una barca pescareccia ed una rete sdrucita, mostrava di non contentarsi di poco premio. Cristo rispose: *Cum venerit filius hominis in sede majestatis suæ; sedebitis & vos judicantes duodecim tribus Israel*; ed anco in questo premio io non vi scorgo differenza d' autorità, abbenchè vi possa esser precedenza di luogo.

Nacque questo dubbio di maggioranza anche in presenza di Cristo: *Facta est contentio inter eos, quis eorum videretur esse major. Respondit Jesus: Qui major est inter vos, fiat sicut minor; & qui præcessor est, sicut ministrator*. Se il Salvatore avesse voluto maggioranza *proprie dicta*, non avrebbe tacciuto.

Se il Concilio non fosse superiore al Pontefice, non vi sarebbe alcun rimedio nella Chiesa di Dio, quando più d'una persona pretendesse di esser il Pontefice: come seguì alcune volte che fu tolto lo scisma dall'autorità di questo Corpo unito di tutto il Cristianesimo; e nel Concilio di Costanza singolarmente, allora che tre si facevano chiamar Pontefici, tra i quali v'era un Veneziano Gregorio XII. Corraro. Per altro se uno de' pretendenti scomunicasse l'altro, e l'altro negando la podestà del primo lo macchiasse di Scomunica, il Gregge di Cristo non saprebbe conoscere il vero Pastore, e resterebbe confuso ed esposto alla

la rapacità del lupo infernale . Onde non è credibile che la bontà di Dio, come ha provveduto i rimedj del corpo , aveſſe trafcurato quelli dell'anima, quando non ſi voglia confeſſare la ſuperiorità del Concilio .

Non intendo per queſto di negar il Primato di Pietro, e per conſeguenza del Papa, ma ſolamente diſcordo da quell'accreſcimento d'autorità che ſi è introdotto dopo la morte di Pietro ; perchè il ſucceſſore non ha maggior privilegio dell'anteceſſore , ſe non iſcaturiſce una nuova Legge. Quell'autorità che Pietro non ha moſtrato d'avere, benchè ſapeva per illuſtrazione di mente , e per lunga converſazione con Criſto, coſa che Criſto gli aveſſe conceſſo , non parmi ammiſſibile nel Papa moderno . Fu primo tra gli Apoſtoli , Capo della Chieſa , Soprantendente di tutti gli altri Paſtori Eccleſiaſtici , ma in quella condizione già detta, che il primo del Collegio non è ſuperiore al Collegio , implicando contraddizione colleganza e maggioranza , perchè la prelazione non porta ſublimità *propriè dicta* . E con ciò finiremo , ſperando d'aver perſuaſo, non comandato il noſtro aſſunto, che il Concilio ſia ſuperiore ad ogni dignità della Chieſa.



QUE-

QUESITO V.

Se per ragion di Scomunica un Principe legittimo poſſa reſtar privo de' proprj Stati.

QUanto peſante e rigido ſia il caſtigo della Scomunica, che vale a render il Criſtiano incapace della Redenzione di Criſto, l'abbiamo a ſufficienza dimoſtrato ne' diſcorſi già fatti. Abbiamo pur anco ſtabilito per ragione di propoſizione e di parità, ch' enorme ed atroce debba eſſer il delitto del reo, il quale abbia a riſarcirſi con tanta pena.

Eppure per grande che ſia queſto flagello, non è ancora cotanto ſevero che abbia a ſaziar l'autorità della Corte, mentre ha inventato di aggiuguervi, che un Principe ſcomunicato poſſa alle volte reſtar decaduto de' proprj Stati, i quali ſiano fatti ed acquiſtati legittimamente dal primo occupante, ſenz'altro titolo che quello d'eſecutore della Pontificia ſentenza. Dico alle volte, perchè non ſempre la Scomunica porta queſta ſeconda pena; ma allora che per la qualità eccedente della colpa il Pontefice voglia farvi queſta giunta.

Ad uno che non aveſſe qualche memoria delle Storie moderne, che non aveſſe fatto qualche ſtudio che de' Canoni, parrebbe aſſurda queſta giunta, mentre da quegl' iſteſſi che furono iſtitutori della ragion Pontificia non ſe ne fa menzione. Ma più aſſurda parrebbe ancora a chi aveſſe perizia della Storia antica, ſe paragonando i delitti de' Principi moderni verſo la Chieſa coll' ingiurie inferitele da' Principi de' tempi antichi, ne nominaſſe alcuno di ſcomunicato benſì, ma mai privato del proprio Dominio, e taluno nè meno ripreſo, benchè ſommamente ingiurioſo.

Al tempo di Giuſtiniano Imperadore fu chiamato in giudizio Papa Vigilio, e comparſo in Coſtantinopoli fu poſto prigione a ſuggeſtione di Teodoſia, che favoriva gli Arriani; ma per queſta colpa l'Imperadore nè allora nè dopo fu ſcomunicato.

Altra volta quando Tiſulfo Duca di Benevento aſſediava la Campagna di Roma, devaſtando coll' eſercito tutto il paeſe, Papa Giovanni mandò a dirgli, che ſe volea fuggir l' ira di Dio, ſi partiſſe di ſubito, il che altro non era che una caritativa ammonizione; eppure fu di tanta efficacia che il Duca ubbidì, perchè le ammonizioni ſono comandi, quando ſiano accompagnate dalla Santità del Prelato.

Dall'altro canto poi ſi ponderi il caſo lagrimevole del Re di Navarra, il quale per eſſer contaminato di Scomunica minore, non per

proprio

proprio delitto, ma per esser alleato di Luigi XII. Re di Francia, dichiarato scomunicato da Giulio II., abbia patito spoglio e rappresaglia del proprio Regno dal Re Cattolico, che fu zelante esecutore della sentenza Pontificia: non posso non restar ammirato nella diversità sì del delitto che della pena.

Molte cose sono da dire. Per ora esaminiamo la proposizione *de jure*, perchè *de facto* si è veduto, ed i Romanisti lo pretendono con grande osservanza. Tralasciamo per ora di considerare l' atrocità che dovrebbe avere il delitto per farsi eguale a tanta pena. Speculiamo solamente se il Pontefice possa aver quest' autorità di decretarla.

Per fare la speculazione con esattezza bisogna esaminar il Quesito non nella sola autorità del Papa, ma generalmente in quella di tutti i Vescovi; perchè secondo le massime della Corte può ogni Vescovo scomunicar ogni Principe, benchè di fatto a' tempi nostri non lo faccia, e non lo dovrebbe fare per le ragioni considerate: cioè che un' autorità subordinata non deve censurar una dignità assoluta e indipendente; sicchè a star nella forza di questa ragione caderebbe in conseguenza che i Romanisti dovessero confessar il Vescovo per indipendente; se lo vogliono per dipendente e subordinato al Papato, gl' interdicessero questa facoltà di metter le mani ne' Principi liberi; ma eglino per iscansare l' obbietto negano la forza dell' assunto nostro, e vogliono far suddito del più povero Vescovo l' Imperadore ed i Re supremi, se abitassero nella sua Diocesi. Ma pur vorrei che mi dicessero una cosa: Se stante le loro massime così vantaggiose per l' autorità Ecclesiastica, riceveSSero in bene ed approvassero il fatto, quando un Vescovo di Spagna, per cause che egli stimasse giuste, scomunicasse il Re di Spagna, e lo dichiarasse decaduto da' propri Stati, e li concedesse al primo occupante? Se mi rispondono di no: vorrei sapere la causa, se per difetto d' autorità di quel Prelato, oppur per troppo rigor di castigo. Se per difetto d' autorità; dunque bisogna che mostrino che nell' autorità di scomunicare le persone vi sia differenza di Testo e di Vangelo, ch' io non sò leggere; mentre le stesse parole, che furono dette a Pietro, *ligaveris & solveris*, furono dette agli Apostoli, *remiseritis & retinueritis*, i quali sono verbi che portano lo stesso senso, e particolarmente in un discorso spirituale si possono chiamar sinonimi.

Anzi se vogliamo osservare tutte le cerimonie del Testo, a Pietro, quando Cristo parla in singolarità, s' esprime per tempo avvenire, cioè *ædificabo .... erit ligatum .... erit solutum*; e quando parla a tutti gli Apostoli insieme uniti, ne' quali eravi parimente Pietro, parla in tempo presente, *accipite Spiritum Sanctum .... quorum remiseritis, remissa sunt*. Vedo però ancor io che mi possono rispondere i Romanisti, cioè che a Pietro il discorso fu fatto prima della Passione, onde allora non si doveva costituir Pontefice di Gregge non ancora redento, e non era spediente dar autorità di legar e sciogliere, se ancora era pur troppo legata tutta l'Umanità per la colpa non ancora rimessa d' Adamo; che per altro quando fu fatto il discorso agli Apostoli, era di già compiuta la Redenzione, cioè dopo la Morte e Risurrezione del Salvatore. Così è in verità. Ma mi basta far vedere che se non è superiore, equivalente almeno sia l' autorità degli Apostoli, e per conseguenza de' Vescovi nelle narrate funzioni.

Se poi i Curiali dannassero l' operazione di quel Prelato per troppo rigorosa; Dunque per loro confessione si può prender errore in que-

sta

ſta Scomunica e in queſte pene: adunque è lecito ad ognuno eſaminarle per vedere ſe arrivano, o nò: adunque non è articolo di fede il crederle ciecamente. Se poi nè per l'una nè per l'altra di queſte ragioni la biaſimaſſero, ma per l'ineſpedienza ſolamente, non complendo alla Criſtianità dar occaſione di ſimil confuſione, che un Principe invadeſſe lo Stato d'un ſuo vicino per queſta ſentenza d'un ſolo Prelato; adunque anche nella rilaſſazione di queſte Scomuniche biſogna oſſervare la ragion di Stato, e declinar lo ſcandalo univerſale, che è una maſſima la quale ſerve per noi in altro propoſito già diſcorſo.

Se poi mi diceſſero che, ſe la cauſa lo portaſſe, avrebbero per ben fatto che il Veſcovo aveſſe rilaſciato la Scomunica con queſta ſola giuſtizia: mi perdonino, non credo loro; perchè ſarebbe far ogni Veſcovo Papa nella ſua Dioceſi: Coſa da loro abborrita egualmente, come fare il Papa non più che Veſcovo. Ma la ragion vera e ſecreta ſi è, perchè il Papa abbia maggior autorità che il Veſcovo, benchè non abbiamo Teſto che lo dimoſtri in coſa eſenziale.

Veramente una grande oſſervazione ſi deve fare di queſta Monarchia Papale, che tutte l'altre coſe del Mondo, o generate o iſtituite che ſiano, con l'accreſcimento degli anni decreſcono di forza, eccettuata l'autorità del Papa, che anzi con gli anni in vece di ſminuire, accreſce; e in eſſa ſi ritrovi queſto miracolo, che ſia più vigoroſa la vecchiezza che la gioventù. Se conſideriamo la natura della produzione e generazione ordinaria delle coſe, la troviamo a' noſtri giorni fiacca, e nell'antichità poderoſa. Gli uomini non vivono tanti meſi, quanti anni nella prima età era la loro durata. Gli animali reſiſtono meno alla fatica di quanto facevano già. Le piante ancor eſſe danno frutti di minor ſapore e dolcezza, anzi di minor ſoſtanza del paſſato, e ſono dannoſe alla compleſſione quelle che allora erano di buon nutrimento. Se poi diamo d'occhio allo ſtato pubblico, troviamo debolezza di forze e d'intendimento in quelli, ch' avevano robuſtezza ed accuratezza. Se peſiamo i ſudditi, troviamo freddi quelli ch' erano ardentiſſimi all'oſſequio de' loro Signori. Se ſpeculiamo l'arti, perirono gli Apelli, i Fidia, i Policleti. Se le ſcienze, gli Ariſtoteli, i Platoni, i Socrati. Se gli armigeri, gli Achilli, gli Aleſſandri, gli Annibali: ed ancora la Monarchia del Turco che mai altro inſegna a' ſuoi popoli, che una cieca ubbidienza e ſchiavitudine al Sovrano? ſchiavitù che in queſta vita dà decoro, e nell'altra mercede di Santità. Noi però li vediamo molto diverſi dal primo iſtituto, e hanno di maniera aperti gli occhi che Maomettani di fede non credono a Maometto in tante bugie dell'Alcorano, perchè le trovano mal ſane alla preſervazione e comodità privata. Queſta diminuzione naturale adunque, che è patente in tutte le coſe, ſarebbe una ragione fiſica di perſuadere Ariſtotile della fine del Mondo; coſa da lui aſſolutamente negata, fondato ſopra l'eſperimento, che ogni corruzione diventi generazione; onde ſi crede impoſſibile che in queſta giornaliera reſurrezione di un individuo all'altro il Mondo potrebbe mancare. Nella Monarchia Eccleſiaſtica all'incontro ſi vede tutto il contrario, e detratta la Santità, che non accreſce, e la riverenza, che anzi ſi raffredda, l'autorità ſempre innalza.

Efficace mezzo di queſta grandezza creſcente, politico, recondito, e vero, per mia oſſervazione ſi è, che i Papi ſi ſiano ingeriti in negozj ſecolari, e ſingolarmente nella mutazione de' Principati: perchè

quando una casa potente in un Regno vuol far novità contro legittimi Principi, mancando di ragione fondata si veste di apparenza, e per dar forza a questa apparenza ricerca l' approvazione de' Pontefici. Questi sentendosi chiamati Padrini in Casa estranea della giurisdizione Ecclesiastica, non sono pigri ad annuire all' istanze per rendersi quei Principi parziali dell' autorità Ecclesiastica e Pontificia. Così quando Pipino spogliò Childerico del Regno di Francia con pretesto di dappocaggine, fu confermata la sua elezione da Papa Zaccaria del 750. Quando Carlo Magno Re di Francia si fece Imperatore Romano ad esclusione di Costantino figlio d' Irene, fu coronato in S. Pietro di Roma da Leone Pontefice. Quando fu diviso l' Impero con Niceforo, vi concorse l' assenso del Papa: onde con questi e molti ancora, se vogliono giustificar il loro titolo, è forza che sostentino che il Papa possa tutte le cose, come quello che gliel' ha dato. Paragone poco dissimile. L' Inghilterra più d' una volta si fece tributaria alla Chiesa con censo di cento marche d' oro chiamato il danaro di S. Pietro, per isfuggire la guerra allora imminente de' Francesi, i quali si resero rispettosi d' invadere un Feudo del Pontefice. Se v' è alcun Principe benestante ed ambizioso, che non si contenti del proprio titolo, con picciolo riconoscimento trova un Papa, che glielo accresce col farlo Re, gran Duca, o simile: onde ripiglio che questo è stato un mezzo efficacissimo di aumentare l' autorità Pontificia, avendo la Corte inventato questo modo per farsi Partigiani i Principi nell' autorità secolare, come ha trovato di farsi parziali nell' Ecclesiastica i Regolari di tutti gli ordini coll' esentarli dalla Giurisdizione de' Vescovi.

Che questa autorità si dilati *ad favorem*, *transeat*, benchè gli antichi Principi, e quelli, che non hanno bisogno di Pontificato per istabilirsi, abbiano fatto fatica a ricever queste dichiarazioni; Sebbene poi il tempo, che matura tutte le cose, in occasione d' alcun bisogno del Principe recusante, e d' alcun soccorso del Principe nuovamente investito, abbia addomesticato questo accrescimento di dignità. Ma in pregiudizio non si deve ammettere che il Papa possa levare lo Stato, che uno ha per suo retaggio, con pretesto di poca ubbidienza; perchè è maggior ingiuria il privare, di quello sia la cortesia del concedere. Il concedere un titolo, benchè fuori di ordine, non offende immediatamente un altro, e se offende, l' offesa è di tutti: ma il privar dello Stato offende singolarmente lo spogliato: onde la prima si può battezzar una grazia, benchè licenziosa; la seconda un'ingiuria eccessiva.

Le dissensioni della Chiesa hanno scaturito dagli usi nuovi, e dalle nuove pretendenze della Corte, perchè vogliono dar egual forza alla tradizione umana ed al Vangelo di Cristo, e per tradizione dicono aspettar al Papa questa e quell' altra prerogativa, ch' era incognita all' antichità. E da questo nascono le opinioni diverse di quelli, che non vogliono creder il Testo, perchè sanno che il Testo viene da Dio, e la tradizione viene dagli uomini, e questi sono chiamati Eretici e Scismatici. Che per altro se il Papa non volesse fare che quello che fece Pietro, gli Apostoli, ed i primi Padri, i quali erano pieni di spirito, e zelanti dell' onor di Dio, a segno che per niente a sua comparazione stimavano il Mondo e la propria vita; non vi sarebbe difficoltà alcuna, perchè ognuno marcato del Battesimo di Gesù Cristo non si vergognerebbe di prestar riverenza ed ossequio. Parlo tutto ciò della ragione positiva, perchè quanto a' dogmi di Fede

non

non vi trovo diversità, e quelli, che ve la trovano, meritano esser creduti Eretici, come ho protestato più volte.

Quest' aggiunta dunque, che alcuna volta si dà alla Scomunica che il Principe resti privo de' propri Stati *In pœnam delicti*, e che questo Stato vacante si dia al primo occupante, e che si assolvano i sudditi dal giuramento di fedeltà, e dall' obbligo di servir al primo Padrone, è quella cosa che non si trova, non dirò praticata, ma nè meno mentovata dall' antichità. Licurgo fu tassato per negligente nel costituir le sue Leggi, perchè non aveva tassata la pena del parricidio. Rispose che non credeva che un tal delitto potesse cadere nella mente degli uomini, come fuori affatto dell' ordine della natura. Così dirò ancor io: Questa difficoltà, se il Papa possa o non possa far questa giustizia, non occorre specularla nelle decisioni antiche, perchè è cosa, la quale non ha antichità maggiore di 150. anni al più. Se in delitti gravissimi di Principi contumaci della Chiesa i Santissimi Padri della Chiesa antica non la praticarono, bisogna dire e credere che supponessero o non avere autorità, o non aver giustizia di praticarla.

Che poi fosse incuria di quei Pontefici trascurar questa autorità, io non lo posso credere, se molti di essi si sono fatti conoscer illuminati di Spirito divino, così nell' opere come nella dottrina. Ma esaminiamo in grazia cosa sia per sua quiddità questa giunta.

Questa è una pena corporale, che viene accresciuta ad una pena spirituale. Se non sono da ponersi in comparazione i danni dell' anima coi pregiudizj del corpo, perchè quelli sono infiniti per intensione e per estensione, questi misurati e temporanei per lor natura; onde Cristo Signor Nostro c' insegnò: *Quid prodest homini si universum mundum lucretur, Animæ vero suæ detrimentum patiatur?* perchè (dico io) alla Scomunica, che priva de' beni della gloria eterna, de' Sacramenti della Chiesa, che sono mezzi e pegni della stessa gloria, aggiugnervi la privazione de' beni temporali, che è un attaccare il finito all' infinito, che per questo accrescimento non si fa più infinito di quanto era prima? Questa aggiunta dà indizio che la prima pena non basti, perchè se bastasse, non occorrerebbe far giunta, e sarebbe ingiustizia il farla: e se così fosse creduto, sarebbe un derogare, non accrescere il peso della Scomunica.

La legge comune prescrive che il Giudice nel condannar il reo non possa assegnarli pena afflittiva e pena pecuniaria. Se questo reo (dice la legge) ha fallito tanto che meriti grande afflizione, accrescasi l' afflizione alla misura del fallo. Se ha poco fallito, e voglia il Giudice punirlo *ab extra*, cioè nella pecunia, tralasciasi l' afflizione, non accoppj l' uno all' altro, perchè quello, che può esser supplito da una cosa, non è spediente farlo con due. Se poi il delitto è sì grave, che meriti la total afflizione, cioè la Morte, tanto meno è giusto aggiugnervi pena di soldo, perchè la morte compensa ogni gravità di delitto, e la legge di Dio c' insegna: *Qui mortuus est sacrificatus est a peccato*.

Alcune volte il Giudice accostuma dar pena afflittiva e pecuniaria; ma questa solamente quando l' afflittiva è straordinaria, e minore di quanto assegna la legge a tal delitto. Ma ripiglio quando l' afflittiva è estrema, il soldo resta immune. Qui dunque a chi ben l' esamina, il Papa vuol assegnar pena de' beni mondani, che sono comparabili

bili col soldo, alla pena anzi alla morte dell'anima, che è pena eterna; bisogna dire o che trasgredisca la ragion comune o che non sia vero che la Scomunica porti tanto danno quanto decanta. Non occorre poner in tavola che il Papa è superiore alla Legge, e che perciò non può restar obbligato all'osservanza di questa formalità: perchè questa legge non ha per fondamento la sola autorità Civile, ma la stessa ragion naturale, dalla quale non vi è alcuno in questo Mondo che sia disobbligato, se voglia esser uomo; perchè la ragion naturale viene ad esser ragion divina secondo l'ordine delle cause seconde. Chi vuol ammetter un Giudice senza regola, è facile cosa trovarlo reo nel punire la reità, e Cristo Signor Nostro professò: *Non veni solvere legem, sed adimplere.*

Parmi che questa pena sia appunto voler accender una facella nell'alto meriggio, che serve più a mostrar la pazzia di chi lo fa, che ad illuminar chi cammina. Ma in grazia argomentiamo *de minori ad majus.*

Se alcun Prelato o il Papa stesso mai non iscomunica alcuna persona privata con aggiunta di confiscazione de' beni; perchè far questa giunta al Principe, che deve esser più rispettato del privato? Se dicessero che diversa è la bilancia di pesar il delitto privato da quello del Principe; rispondo con un altro affioma che nella bilancia di Dio vi sia una sola sorte di peso; e così dice l'Apostolo. *Non est apud Deum discretio personarum, non est servus, non liber.* Se mi portassero per illazione, che la Giustizia civile, quando bandisce un reo, aggiugne la confiscazione de' beni; io dirò ch'è vero, perchè il bando non è pena che porti senso reale al delinquente, ma solamente accidentale, ch'è la privazione del consorzio de' Cittadini; che per altro ogni bandito può stare così bene fuori di casa, come in casa sua, ed Aristotile nel suo esilio ebbe a dire: *Non periremus nisi periissemus*; e però un supplimento la legge ha ritrovato di castigarlo nella roba, non potendo per l'assenza affligerlo nella vita. Ma nel caso discorso, il Papa ha già afflito il reo nel sommo grado con la privazione de' Sacramenti, con l'espulsione dalla Chiesa, che importa (secondo la Corte) la mortedell'anima. Adunque non cade a proposito aggiugnervi la confiscazione degli Stati, perchè la morte dell'anima basta a punire ogni gran delitto. Nè men mi dicano che uno Scomunicato è alla somiglianza d'un dannato, al quale non resta alcuna porzione di contento, e perciò sia lecito levar a questo Scomunicato anche gli Stati e il Dominio; perchè questa ragione milita anzi contra di loro, se sappiamo per fede che ogni dannato non ha l'ultimo grado nelle pene del senso, essendovi maggiori e minori gradi di pena nell'Inferno, come vi sono Beati in Paradiso, che hanno maggiori e minori gradi di gloria. Onde non bisogna dar questa estremità di pena al Mondo per un delitto spirituale, se non si dà a tutti eguale nell'Inferno per delitti puramente spirituali.

Ma la ragion più massiccia di questa azione del Pontefice sarebbe che ci mostrasse aver avuto autorità mondana da Cristo, perchè se Pietro l'avesse partecipata da Cristo, e con lui fosse dal medesimo stata impartita agli Apostoli, non si potrebbe supponere che fosse stata impartita oziosamente, e se di ciò i Curiali mostrassero una sola parola, tanto basterebbe per il loro assunto. Ma se questo non si legge, non si deve pretender per illazione; perchè il discorso, il quale potrebbero

fare,

fare, sarebbe questo. Cristo ha dato la podestà di governare a Pietro; per ben governare è necessario recider il membro putrido; reciso che sia questo membro putrido è meglio annientarlo che preservarlo; adunque il Principe Scomunicato è meglio che non sia più Principe, e ridurlo quanto si può al niente, per castigo di lui ed esempio degli altri; e questa opinione è a modello di quell'altra massima tratta dalla Corte, cioè, Che l'Eretico è necessario o convertirlo o ammazzarlo. Questo sarebbe il discorso loro, che oltre a molte fallacie inconcludenti è contrario alla dote tanto gloriosa di Dio, ch' è la misericordia; impedisce la resipiscenza, e mentisce il Profeta: *In quacumque die conversus fuerit ab impietate homo, omnium iniquitatum ejus non recordabor.* I giudizj Divini sono diversissimi dagli uomini, ma sempre in meglio; come per esempio. Confessar il delitto all'uomo porta danazione; a Dio assoluzione: *Viæ meæ non sunt viæ vestræ.* Si trovano in Paradiso innumerabili anime di peccatori gravissimi giustificati, che precedono nella gloria quelli che furono sempre innocenti. *Majus est gaudium Angelis Dei super uno peccatore pœnitentiam agente, quam super nonaginta novem justis &c.*

Se dunque la penitenza porta tal belletto all'anima che la fa più luminosa di quanto era avanti la colpa; qui nel nostro caso, che tratto sempre di colpa spirituale, emendabile sempre da Contrizione di spirito, come si potrà dare il pristino non che il meglio a questo Principe scomunicato, che finalmente si ravveda, presti ubbidienza, e dimandi ristaurazione della grazia, quando fosse stato spogliato del proprio Stato? Se mi dicono che avrà la grazia spirituale: perchè (dico io) con la grazia spirituale non restituirgli anche i beni temporali, che gli furono tolti per quel peccato, se la Confessione migliora, e non deteriora il peccatore? Come fu vera la sentenza di S. Gregorio Papa! *Presit mihi Domine quod peccavi*: parlando in persona di un convertito. Quando Iddio punì Giobbe, tutto che venga decantato per l'esemplar della pazienza, pure per quella punizione quando arrivò all'estremo, diede in tale escandescenza di discorso che maledì il giorno in cui era nato; disse che Iddio gli si era mutato in crudele, e che non l'aveva giudicato giustamente. Alla fine rinvenne, dimandò perdono, conseguì la grazia, e tutti i beni perduti reduplicati. Qui il Papa vuol immitar Dio nella gravità del castigo, ma non nella ristaurazione del peccatore, se non per metà, perchè quando gli Stati del convertito saranno in possesso d'altri, non valerà la sua autorità a farglieli restituire, perchè l'occupatore dirà che gli ha acquistati con giustizia, se sia stato giusto il Decreto.

Il peccato maggiore che abbia portato la dannazione di Giuda è stato di disperar la grazia ristauratrice. Qui la ristaurazione di questo Principe si rende impossibile, e perciò dispererebbe con la ragione la grazia, E se il Papa dicesse: doveva ubbidire con prontezza che non sarebbe incorso in questo danno; ripiglio che questa non è la massima di Cristo, che in ogni ora promette di rimetter i danni, e mi soggiugne che lo ristaurerà per quanto da lui si potrà, e che sarà nella grazia Divina. Io ridirò che non è dunque bene causargli questo danno, essendo che non è valevole a ristorarlo, mentre la penitenza al Tribunal di Dio rimette tutto, anzi migliora.

Ma in cortesia pesiamo un poco il bene ed il male di questa privazione di Dominio. Il bene sarà duplicato, dicono essi. Primieramente,

mente, suppoſto graviſſimo il delitto di queſto Principe, la gravezza del caſtigo ſarà meglio pareggiata alla colpa. Ed ecco una parte del bene. Se tuttavia reſti contumace, poi queſta pena cotanto peſante ſarà un continuo ſtimolo a fargli conoſcere il ſuo peccato, e perciò più facilmente ſi moverà a penitenza, come fecero i Niniviti, che immerſi ne' vizj dall'apprenſione dell'eccidio univerſale ſi reſero contriti. Ed ecco l'altra parte del bene che partorirà queſt' eſtremo caſtigo. In fine ſervirà di freno agli altri d'aſtenerſi da tanta colpa per timore di ſimil pena: *Oderunt peccare mali formidine pœnæ; oderunt peccare boni virtutis amore*. Ma, dico io, queſto è un bene miſchiato con un gran male. E' un ſorſo di buon vino diſtemperato in una gran quantità di veleno, la cui bontà è tramutata nel veleno iſteſſo. Quanto al primo proteſto che ſia bene aggrandire il caſtigo, perchè è grande il delitto, ho moſtrato che il caſtigo non può eſſere più, nè più proprio, che quello di dar caſtigo di ſpirito a delitto ſpirituale, ch' è la Scomunica ſteſſa, e la privazione della Figliuolanza della Chieſa. Poi aggiugnendovi pena di corpo, pare che ſi levi la forza della Scomunica, perchè il far lega di due caſtighi l'uno ſpirituale, l'altro temporale, dà ſegno che lo ſpirituale non ſia immenſo, perchè mai non fa lega alcuno che ſia abbaſtanza valevole per ſeſteſſo.

Quanto poi all'altro preteſto, che dalla gravità del caſtigo ſi emendi più prontamente: riſpondo che queſto beneficio biſogna attenderlo dalla minaccia del caſtigo, non dalla conſumazione dello ſteſſo caſtigo. Per iſtar appunto al caſtigo de' Niniviti, che minacciati ſi convertirono, quelli della Pentapoli caſtigati perirono, e Faraone più caſtigato da' ſegni di Mosè più induriva. Voleſſe Dio che i Pontefici foſſero ſtati più guardinghi in queſte Scomuniche, che ſarebbero ancora Pontefici, ove non ſono che Veſcovi, ed in altri luoghi deteſtati come Anticriſti. Se vogliamo dir il vero per un emendato dalla Scomunica, vi ſaranno cento imperverſati, e la Scomunica facilmente fa d'uno Scomunicato un Apoſtata. Non ſi dicono le maggiori beſtemmie, che dall'anime de' dannati, perchè ſanno di non peggiorar condizione, perchè non attendono remiſſione, e la perverſità della noſtra natura porta che rendiamo male per male.

Se il Pontefice ſcomunica un Principe, e gli leva lo Stato, non può fargli peggio, perchè gli toglie la vita ſpirituale e temporale, il qual Principe ſe poteſſe vorrebbe abbruciare il Papa ed il Papato; ſe peggio di peggio può immaginarſi. Quando Lutero fu ſcomunicato, non diſſentiva che nell'uſo dell'Indulgenze; dopo ſcomunicato pubblicò più di cento Aſſiomi contro la credenza Cattolica, e l'Autorità del Pontefice. Quando Enrico VIII. fu ſcomunicato per il divorzio della Arragoneſe, apoſtatò egli con tutti i ſuoi Regni dalla Chieſa, e di un tributario divoto ſi fece perſecutore acerrimo della medeſima. Non occorre dunque fondare così facilmente buoni effetti della Scomunica, perchè la pena migliora ed accreſce ſecondo l'intima diſpoſizione del corretto.

Quante pene Canoniche ſono in diſuſo, perchè è raffreddata quella carità nel popolo, che amava il Martirio, a miſura di quanto è diminuita la Santità perſonale de' Pontefici? Se a queſta Scomunica s'aggiugne poi la privazione degli Stati, vorrei ſapere ſe queſto ſpoglio ſuccederà così piano e facile, che non porti prima deſolazione de' Paeſi, ſaccheggi di Città, morte d'innocenti, ſtupri, incendj, rapine, e

tutto

tutto ciò che partorisce la violenza. Questi saranno i mezzi. Il fine poi qual sarà? Dar questo Stato ad un Principe più ubbidiente, e più pio. Così diranno. *Non sunt facienda mala ut eveniant bona*. E poi quanti disturbi per ricuperar il perduto? Non occorre pretendervi quella facilità di successo che fu nello spoglio del Re di Navarra, allora che la novità della cosa incantò i sudditi, i quali temendo di restar maledetti si lasciarono assoggettar senza contrasto.

A' giorni nostri hanno aperti gli occhi, e il più minimo Mercantuccio saprebbe disputare che il Papa eccede l' autorità, e che l'obbligo suo è d'ubbidire al Pontefice nelle materie di Fede, ma che è egualmente obbligato spender la vita per il suo Principe nella difesa della Patria. In somma se l'uomo avesse grazia di preveder l' avvenire, credo che il Pontefice che antivedesse questa desolazione, ancorchè ordinata per causa la più giusta, che le dettasse la propria coscienza, somiglierebbe uno degli Eletti nel giorno del Giudizio Finale, il quale temerà del danno altrui, quantunque sicuro di salvar se stesso.

Queste sarebbero le ragioni che produrrebbe l' espediente in contrario di questa giunta, quando l' autorità di farla apparisse chiaramente dal Vangelo, e quando anche apparisca, si dovrebbe intendere con riserva, perchè il Vangelo pur dice: *Si oculus tuus scandalizat te, erue eum*. Eppure nessuno lo fa, ed il Pontefice stesso, che nella persona è soggetto al peccato, non si mutila degli occhi, nè dell'orecchie, che sono gl' istrumenti del peccare; tanto meno dunque se non si legge, perchè *in odiosis non est amplificandum*. Quando Cristo comandò a' Discepoli che andassero a proccurar la salute del prossimo, loro prescrisse che se non fossero ascoltati, se n' escano dalla Città contumace, e scuotano da' loro calceamenti la polvere in testimonio di non voler più commerzio. Quando lor diede il modello della correzione fraterna, disse che sia fatta *cum modis & formis*; se l'ammonito non s' emenda, che lo abbiano per eretico e pubblicano. In somma non leggo mai che diano pena temporale al peccator ostinato. Con tutto ciò raccordomi aver letto che Papa Pio V., che fu Pontefice di santa vita, minacciò Mattias Imperadore, che gli avrebbe abrogato l' Imperio, se non avesse abrogato un Diploma contro la Libertà Ecclesiastica. Ma due cose considero: la prima che la minaccia non passò più oltre, e questa minaccia è più tollerabile; alla consumazione poi se gli avesse abrogato l' Imperio, avrebbe esercitata una certa autorità di Dominio temporale che il Papa vi ha sopra, se non *de jure*, *de facto*, *& de consuetudine*, e per assenso della parte, perchè l' Imperio è passato in Germania, cioè dall' Oriente all' Occidente, che prima passò in Francia per opera del Pontefice; onde avrebbe tanta autorità d' abrogarlo, come quell' uno che intendesse annullare una donazione fatta *inter vivos* per causa d' ingratitudine; ma privar un Principe libero, che non riconosce il suo Dominio che immediatamente da Dio, ed alla costituzione del quale non sia ricorso alcun favor Pontificio, parmi in coscienza che sia più ingiuria che giustizia.

Stiamo pure all' autorità di scomunicarlo, che non è poca, e stiamo quanto più si può entro i confini della Monarchia Ecclesiastica, ch' è pura spirituale, e non lasciamo ingannarci che per edificazione della Chiesa si possa privar un Principe Cristiano, benchè disubbidiente,

diente, del suo Stato; perchè odo Pietro che dice: *Regem honorificate, servi subditi estote in omni timore, Dominis non tantum bonis, & modestis, sed etiam discolis. Hæc est enim gratia Dei in Christo Domino.* E se Pietro, che prescrisse questa rassegnazione al Dominio secolare, avesse sentito in coscienza che per alcun caso si dovesse capitare a questo rigore, non l' avrebbe tacciuto, perchè non era cosa da tacersi, mentre coll' aver comandata questa rassegnazione, pare anzi che l'abbia escluso. E se Pietro non istimò bene il farlo o per equità, o per funzione fuori del Papato, noi vogliamo introdurlo per tradizione umana? perchè, come dissi, di quà scaturiscono tutte le dissensioni, professandosi da molti che il Papa moderno voglia esser più Papa di Pietro.

E di questo Quesito *satis*.

QUE-

QUESITO VI.

Se per impedire la libertà Ecclesiastica s' incorra giustamente nella Scomunica.

PER risolvere questo quesito è necessario distinguere.

Questo impedimento può venire da un privato, o da un Principe: e se da un Principe questo impedimento può esser praticato contro i Beni, o contro la persona: e se contro i beni, per riscuoter le decime ordinarie, o per altro aggravio: perchè secondo queste diverse considerazioni si deve fare diverso giudizio, ed alcune di queste considerazioni vanno riferite alla decisione d'altri quesiti più abbasso, perchè la somiglianza delle materie fa che nella descrizione dell'uno si parli per necessità degli altri.

Quanto all impedimento fatto alla libertà Ecclesiastica da un privato, fiasi contro i beni, o contro le persone, quando preceda la Bina ammonizione del Prelato, e il reo resti contumace, così nel continuare l'impedimento, come nel silenzio delle sue cause; se questo impedimento sia notabile, e in cosa di rilevanza; può l'Ordinario venir con ragione alla sentenza di scomunicazione. Dico se l'impedimento sia notabile, perchè se anche fosse manifesto, ma lieve, devesi aver memoria del Decreto del Concilio di Vormazia da noi in altro passo raccordato: *Propter causam levem non esse excomunicandum aliquem*. E ciò replico che può fare l'Ordinario tanto per ingiuria inferita ai beni, quanto alle persone Ecclesiastiche; perchè è l'obbligo del privato uguale di rispettar l'uno e l'altro. Anzi se costui fosse ingiurioso de' fatti alla vita d'alcun Ecclesiastico, senza alcuna ammonizione s'intenderebbe incorso nella Scomunica, perchè l'ammonizione in questo caso non è necessaria, essendo ognuno *de jure* ammonito a sufficienza di non offender la vita del Clero: sicchè costui quando sia pubblico percussore del Clero, è tanto scomunicato, quanto fosse nominatamente sentenziato, e scomunicato, e pubblicato. Abbiasi però a memoria che viene sempre eccettuato il caso di necessaria difesa; perchè fu deciso che se un Sacerdote parato a Messa per difesa della propria vita *cum moderamine inculpatæ tutelæ* ammazzasse alcuno, sarebbe esente non solo dalla irregolarità Canonica imposta all'omicidio, ma sarebbe immune anche dal peccato, in modo che potrebbe *illotis manibus* accostarsi all'Altare, e far legittimamente il sacrifizio: e tuttociò perchè il difender sè stesso è *de jure nostro*, la qual legge non è fatta, ma innata e coetanea al viver, alla quale non v'è legge che possa derogare, come altre volte facemmo questa stessa eccezione per gli stessi secolari contro gli Ecclesiastici ingiuriosi, perchè anzi i secolari, come

meno avvinti da' Canoni, possono evitarla più francamente. L' impedimento adunque, che un secolare facesse alla libertà Ecclesiastica per la propria difesa, non meriterebbe Censura; siccome fuori di questa circostanza è fatto giustamente punibile di Scomunica.

Nell' impedimento, che si pretende che faccia un secolare a' beni Ecclesiastici, và fatta un' altra considerazione. Se questo impedimento sia puramente ingiurioso, merita costui la Censura coll' osservanza già mentovata della buona ammonizione; e ingiurioso si deve presumere, quando costui non porti alcuna scusa all' ammonizione, e continui di fatto nell' impedimento. Per altro s' egli protesta all' ammonizione ch' egli trattiene il bene Ecclesiastico, ovvero eserciti qual si sia altro atto, che si pretenda impedimento *jure proprii*, e per vigor di tal titolo; allora costui non è più contumace, e tocca agli Ecclesiastici, che pretendono interesse, convenir il Laico al Foro secolare, senza pretender che il Laico produca le sue ragioni al Foro Ecclesiastico, perchè è regola di ragione che l' Attore deve seguir il Foro del Reo: e così è, che se un Veneziano pretende credito da un Bergamasco, è obbligato litigar a Bergamo, e non può chiamar il Bergamasco a Venezia. Intanto che si procrastina questo giudizio circa la validità del titolo, devesi fermare la pubblicazione della Scomunica, e se fosse già pubblicata devonsi sospender tutte le consecuzioni, perchè il Reo non si può chiamar contumace, se prima non costi del suo torto. Se non è contumace, non è *obnoxio*, nè può sostentarsi scomunicato, e di questa particolarità non occorre far altra speculazione, come cosa non controversa, se non fosse ricusata o posta in dubbio la proprietà del Giudice.

Se l' impedimento poi venga fatto alla libertà Ecclesiastica da un Principe, abbiamo già distinto che si deve considerare ne' beni, o nelle persone. Se parliamo de' beni, è necessario far nuova distinzione; per riscuoter le Decime, o altro aggravio; se per riscuoter le Decime, questo punto và differito al suo passo singolare, ove precisamente sarà ventilata quest' azione, e facoltà del Principe ad altro Quesito. Per altro aggravio, che facesse il Principe a' beni Ecclesiastici fuori dell' importar delle Decime; se questo Principe ammonito dal Pontefice non rinvenisse, ed all' incontro l' aggravio non fosse per comodo o salute universale, come per grazia d' esempio, che si occupassero campi degli Ecclesiastici per fabbricar mura o fosse di Città, o si tagliassero questi campi per dar corso o alveo a' Fiumi, ed altre cose che concernessero a difesa, o salute, o benefizio comune, meriterebbe in altri casi la Censura, ma ne' casi accennati non certo, perchè cadebbono sotto la rubrica di necessaria difesa, che già abbiamo mostrato esser esente da questo rispetto. Se il Principe secolare usurpasse beni Ecclesiastici per accumular tesoro, o per scialacquar in lussi e pompe vane, con tutto che io abbia mostrato che la superiorità del Papa al Principe sia puramente spirituale, onde parrebbe che questo, che è debito corporeo, restasse a giudicarsi al tribunal di Dio solamente; contuttociò diciamo che meriterebbe questo Principe la Scomunica, perchè sotto la podestà di pascer il gregge Cristiano, attribuita da Cristo Signor Nostro al Pontefice, si potrebbe ridur l' incombenza di difender gli Ecclesiastici dalle violenze del sostentamento della vita spirituale per tenerli più spediti alle funzioni Sacerdotali, ch' è il primario e vero alimento celeste.

Che

Che la diversità del fine renda differente l' opera stessa, raccordomi aver letto che Erode Re di Giudea faceva scendere alcuni suoi fidati ne' sepolcri di Davide e Salomone per trasportar molti tesori sacri, che ivi stavano riservati, che que' suoi Satelliti fossero da improvvisa fiamma abbrucciati; cosa che non successe prima di lui al Re Ircano, il quale dal luogo stesso ne levò 300. talenti per comprare la pace dal popolo degli Egiziani, volendo Dio da questa diversità di riuscita insegnare che non si guardi all' opera, ma all' intenzione e fine che muove, da' quali riceve qualità di buona o rea. A tal proposito devo per obbligo di equità onorar la memoria di Pio IV. Sommo Pontefice, il quale fece uno spoglio universale di tutti gli Argenti, che ornavano le Chiese di Roma, per riscattare Schiavi Cristiani dagl' Infedeli. Puntuale osservatore dell' Apocalisse, che queste pietre animate siano le gemme puramente preziose per fabbricar la celeste Gerusalemme.

Se il Principe poi impedisca la libertà Ecclesiastica nelle persone; và ancora distinto.

Questo impedimento o vien praticato nell' uso de' Sacramenti, o nelle azioni che fanno i Sacerdoti, non come Sacerdoti, ma come persone ordinarie. Se nel Sacerdozio il Principe porti impedimento, merita la Scomunica, servata però la Bina ammonizione *Juxta illud: Nolite tangere Christos meos*, e per la parola *Christos* s' intende ogni Consecrato ed Unto per ordinazione Divina.

Ma anche quì consideriamo, e non ci lasciamo ingannare. Non può nè deve il Principe secolare ingerirsi nelle azioni del Sacerdozio, perchè questa incombenza è superiore alla podestà secolare in quanto voglia introdurre nuovi riti, e nuove forme di praticar il Sacerdozio, perchè ciò è riservato puramente al Pontefice ed alla Chiesa. Ma se per giuste cause il Principe comandasse a' Sacerdoti l' esercizio del Sacerdozio nella forma ordinaria, questo non s' intende impedire la libertà Ecclesiastica, ma anzi fomentarla e proccurarla, e non credo che niuno voglia imputar a colpa d' un Pretore o altro Magistrato secolare, non che ad un Principe, quando comanda a un suo Cappellano che celebri Messa per ascoltarla, servato per altro nel resto il rito ordinario della celebrazione.

Se questo impedimento del Principe si pratichi poi nelle persone di Chiesa, ma in azioni che facciano non come Sacerdoti, ma come secolari; non occorre poner dubbio che non scomunica, ma nè minima riprensione possa incontrare il Principe stesso.

Il Sacerdote è fuori della giurisdizione secolare, ove e quando è Sacerdote, e questo confessiamo: ma se opera come mondano, è ancor al Mondo, e per conseguenza soggetto al Principe, ch' è Signore di tutti quelli che nascono ne' suoi Stati.

Tutti gli Ecclesiastici sono obbligati a servar l' ordine comune e le proibizioni, che fa il Principe per buon governo del suo dominio. Se il Principe non voglia che i sudditi contrattino la Mercanzia del Sale; o abbiano commercio con un altro Stato di Principe vicino; vadano o vengano nella sua Città, che servate le tali cautele; sarebbe ridicolo che gli Ecclesiastici siano esenti da questi obblighi per privilegio dell' ordine, e quel Principe sarebbe ombratile, se dovesse ricercare l' assenso del Prelato in istabilir le leggi, che abbracciano anche gli Ecclesiastici, se siano comuni a tutti gli altri.

Quest' ubbidienza vien usata al Principe secolare, non dal Sacerdote, ma dalla persona che si è dedicata al Sacerdozio. Qui anderebbe considerato, se occorrendo delitti degli Ecclesiastici nell' azioni secolari, possano restar giudicati legittimamente dal Principe Laico. Ma questa discussione bisogna serbarla al passo proprio ad altro Quesito. Ho detto nell' azioni secolari, perchè se si rendessero criminosi nella dispensa de' Sacramenti, o in altre funzioni sacre, anderebbero censurati dal Giudice Ecclesiastico, come quello c'ha autorità e podestà di conoscer il delitto.

Un' altra osservazione è necessaria da farsi, cioè che tutte queste autorità, che noi mostriamo aver il Principe secolare sopra gli Ecclesiastici, s'intendono di quel Principe che sia insignito di regale e suprema dignità; perchè se fosse di titolo inferiore o di dominio feudale, la sua autorità sarebbe molto minore; perchè questi tali non hanno il Principato *jure proprio*, ma *jure adventitio*, o come rappresentanti un altro Principe superiore; e così essendo, non hanno le mani libere di far nuove leggi e nuovi ordini, ma devono trattenersi in quelle leggi, che militavano quando fu loro assegnato lo Stato, oppur a' loro ascendenti. Se per la mutazione de' tempi, o per casi inopinati questi Principi subordinati stimano bene di far nuove leggi, o derogar leggi antiche, sono obbligati aver il consenso dal Signore del Feudo, o di qualche altra persona o consiglio, che lo abbia investito a quel comando; ed in tanto se egli operasse di capriccio contro la libertà Ecclesiastica, meriterebbe censura, perchè mancherebbe del privilegio della sublimità. Non mi si dica che questa mia distinzione sia una lusinga adulatrice a chi gode questo carattere, ed un' introduzione ingiuriosa per chi n'è privo; mentre l'ho imparata dal Concilio di Trento, alla lettura del quale in più d'un luogo si fanno eccezioni dalla regola all' Imperadore, a' Re, ed a' possessori de' Regni, ed anco ad altri di sublime dignità; ed all' incontro si pretendono obbligati i Principi inferiori, i quali battezzano col titolo di Signoretti.

Oltre all' impedimento che può dar un Principe alla libertà Ecclesiastica ne' beni e nelle persone, di che abbiamo discorso, e dovremo discorrere ad altro passo, vi sarebbe anche il non osservare l'immunità del luogo sacro.

Questo per verità porta seco un gran rispetto, perchè è Casa di Dio, e questo luogo non cade in diversità di considerazione, come cadono i Ministri, i quali in alcune azioni sono sacri, ed in alcune altre pur troppo profani. Il luogo è sempre sacro, non mai profano, sebbene profanato di spesso. In tutti i tempi e in tutti gl' Imperj si fa menzione d'asilo. Nella Vecchia Legge furono costituite per ordinazione divina le Città di rifugio nel mezzo delle Tribù, per sicurezza di chi ricovrasse benchè reo. Nell' Antica Roma il Campidoglio. Ne' tempi susseguenti chi fuggiva alle Statue de' Principi godeva del privilegio. Nelle Storie d' Alessandro si legge un ordine a Magalito, che potesse coglier un reo famosissimo ch' avesse offeso la persona di lui, e ne facesse esemplar giustizia; ma se colui se ne stasse sempre nell'asilo, non gli fosse fatta ingiuria. Quando l' Inghilterra era Cattolica, aveva famoso l'asilo di Wamuater, nel quale per tradizione loro abitavano gli Angioli. In somma sempre si è costumata questa franchigia al luogo sacro, ed un Principe che la violasse temerariamente, meriterebbe ogni censura, e sarebbe reo grave al tribunal di Dio,

che

che sempre ha mostrato gelosia dell' immunità del luogo; e ne' Casi di Coscienza abbiamo che un furto minimo fatto in Chiesa è un grave sacrilegio; ed ogni privato che violasse il luogo sacro per qual si voglia causa anche leggiera, oltre la censura Ecclesiastica, si fa reo del foro secolare di pena afflittiva. Con tutto ciò bisogna avvertire che questa proposizione dell' immunità del luogo sacro non è tanto universale, che la stessa Legge Canonica non vi porti eccezione di dodici casi, ne' quali è lecito non osservare l' immunità, e questi sono tutti per delitti enormi; non volendo la pietà Cristiana per un rispetto di luogo assicurar uomini tristissimi, che starebbero bene segregati dal consorzio umano. E questa legge suppone che fosse maggior offesa di Dio permetter l' impunità di scelleraggini enormi, che violar l' immunità de' luoghi sacri, perchè anzi questa violazione perde il nome per accorrer ad un delitto maggiore: come il Chirurgo che ferisce l' infermo, e non soggiace a pena d' omicidio, perchè ha per oggetto la sanità, e non la morte di lui. Se dunque d' accordo cogli stessi Curiali vi sono casi di non osservare l' immunità Ecclesiastica, io non credo errare a farvi una giunta, che oltre ai dodici Casi, possa il Principe secolare trascurar quest' osservanza senza colpa, per ogni caso importante non preveduto dalla legge, perchè *plures sunt casus, quam leges*; nè mai si è ritrovato legislatore sì svegliato, che in volume di previsti accidenti non ne abbia sempre trascurato la maggior parte, ed un legislatore, che possa vedere tutto ciò che ha da succedere, altri non può essere, che quello stesso che sà il numero dell' arene del mare.

Se dunque il Principe trascurasse quest' osservanza per caso nuovo, ma importante, non meriterebbe Scomunica, quantunque paresse ad altri che il caso non avesse quell' importanza che si pretende; perchè nessuno è obbligato aver buona opinione, ma bensì buona intenzione; e questa buona intenzione del Principe lo scuserebbe di colpa, e per conseguenza anche dalla pena di Scomunica, nè mai si potrebbe qualificare per violatore di luogo sacro, quand' egli, per aver un reo che stimi atroce, trascurasse l' immunità: nè più alcuno sà meglio i fatti suoi ch' egli stesso, e può esser creduto lieve dagli esteri un caso, che dagl' interessati e presenti si conosca importante. Ben raccorderei che in questo caso di pretesa importanza l' arbitrio fosse solo del Principe, e non de' Magistrati ordinarj, sì per farne miglior consultazione, sì per mostrare questo rispetto alla Chiesa, anche quando sia necessario trascurare il rispetto.

QUE-

QUESITO VII.

Quale sia questa libertà, e se si estenda solamente all' interesse della Chiesa, ovvero alle persone della Chiesa.

QUanto sia grande il rispetto che deve portar ogni Cristiano alla Chiesa, si può aver un indizio dall' obbligo che ha ogni uomo di rispettar i parenti.

Questo, ch' è un precetto del Decalogo, che ha avuto autorità d' estendersi nelle Sette degl' Idolatri, i quali, benchè ignari della ragione divina, hanno imparato dalla natura l' obbligo d' ubbidire ed onorar i Genitori, e nessuno maggiormente può mostrarsi di natura brutale, quanto collo sconoscere e non istimare la paternità: Dico l' obbligazione di riverire la Chiesa, si può dedurla *a minori ad majus*, da quella d' ubbidir i parenti, perchè se siamo illuminati cosa sia Chiesa, vediamo ch' è madre comune, e molto caritativa, che allatta ed allieva, e sempre porge nutrimento ed insegnamento alla fiacchezza e natural ignoranza de' Misterj Divini, mediante i quali soccorsi l' animo umano si fa robusto nella cognizione di Dio, nell' acquisto della Grazia e della Gloria. A misura di tanto bene deve esser grande il prezzo della conquista, che si riduce alla moneta delle operazioni umane, colla quale si compera questo moltiplice tesoro, e nella rubrica delle opere sarà per primo capo il rispettar la Chiesa. A questo soggiace ognuno che voglia esser Cristiano, fiasi suddito o Principe, perchè anzi non si dà dignità esente da questo peso soave. Questo conoscimento trovasi pure anche nell' oscurità delle barbare genti, nelle quali fu osservato costume di riverir i beni colle persone sacre, che sono due specie che costituiscono questo genere di Chiesa. Queste parole, benchè poche, parrebbero che avessero risoluto il Quesito; perchè se confessiamo che la Chiesa consti di luogo e di persone, cade per apparente conseguenza che chi violasse una delle due sarebbe reo d' offesa libertà Ecclesiastica, l' interesse della quale si divide ne' beni e nelle persone che siano dichiarate Ecclesiastiche. La cognizione, che si fondi solamente sopra questi universali, è quella forma d' intendimento che piace alla Corte, la quale vorrebbe che il mio intelletto avesse una sola operazione, cioè apprensione del debito, ma non facoltà di distinguere e particolarizzare le diverse forme dell' operazione, e la diversa maniera di mostrarla adempita. Noi all' incontro quì daremo d' occhio alla nostra Tramontana, ch' è la distinzione,

e da

e da quella prenderemo regola del nostro viaggio per ridursi al porto della vera notizia.

Per far un fondamento di discorso che non porti contese, diremo che colui, che impedisca la libertà Ecclesiastica nell'interesse della Chiesa e nelle persone di Chiesa, merita la Scomunica, perchè mentisce il carattere Cristiano, che l'obbliga ad esser rispettoso all'uno e all'altro.

Non basti tanto. Ma estendiamo questa proposizione tanto alla condizione del suddito, che alla sublimità del Principe, perchè il Principato non isminuisce, ma anzi accresce l'obbligo di protegger la Chiesa, a misura della maggior abbondanza de' beni che il Principe abbia avuto da Dio.

Queste poche parole siano di testo, ma fa di mestieri provvederlo del suo Commento.

Prima vediamo quale sia l'interesse della Chiesa. Non credo che alcuno ardirà di rispondermi, se io dica che la Chiesa sia nata in quel punto che morì il Salvatore, quasi Luna specioſa che appariva nel tramontar del Sole di Grazia, per illuminar nella notte di questa vita la mente de' mortali; se non di quell'eccessivo splendore che non può restar capito dalle nostre inferme pupille, almeno di tanto chiarore che basti per camminar le lubriche strade di questa terra, senza sdrucciolare nella voraggine dell'Inferno. Allora nacque per balia caritatevole de' Fedeli, e fu provveduta da Cristo in quel medesimo istante di tutti i Sacramenti, che fluirono dalle sue Piaghe Redentrici.

Dunque allora ebbe principio la Chiesa, ed ottenne per Coadiutori all'immensa fatica di dileguare le nebbie del Paganesimo, e di ammollire il duro ghiaccio del Giudaismo gli Apostoli, i quali furono dispersi per tutto il Mondo per seminar il grano del Verbo Divino, che conseguì maravigliosо raccolto, ma prima innaffiato col sangue dell'Agricoltore.

Vediamo dunque che interesse aveva allora la Chiesa, perchè quello, che fu il primo fiore di questa pianta, fu quello che portò un odore soavissimo, che bastò a rinvenire tanti semi esenti dalla calidissima vaporazione de' sensi. Voglio dire che quell'interesse, che mostrò allora la Chiesa, fia il vero interesse della Chiesa, perchè mai più illuminata, mai più pura d'allora, che ancora umettata era del Sangue di Cristo, che ancora era assistita dalla Vergine, da' Discepoli, da' Martiri, ed impetrava dal Cielo grazie a diluvj. Allora la Chiesa non aveva altra cura, nè attendeva ad altro fine che a far conoscere la Divinità di Cristo, la necessità e la consumazione della Redenzione, ed a quelli che ubbidivano il Vangelo distribuire per nutrimento, e per presidio quotidiano i Sacramenti, nella stessa purità ch'erano disegnati da Cristo; sicchè a due cose per primario oggetto attendeva la Chiesa, alla propagazione della Fede, al mantenimento de' Fedeli; ed ancor qui credo di trovar concordi i Curiali, perchè ogni altro interesse non può esser che avventizio, per non dire spurio, alla Chiesa. Se dunque un Principe, non che un privato, serviſſe d'impedimento alla fecondità della Chiesa, la quale sempre sta negli affetti del parto per moltiplicar i Fedeli, meriterebbe questo privato o Principe ogni maggior castigo, perchè arriverebbe all'eccesso della colpa, quando per opera sua restasse ritardato il corso della Fede di Cristo. Questo è obbligo tanto grande, che se vogliamo esser Cristiani d'effetto, come ci professiamo

di

di nome, non esenta il pericolo della vita, sicchè piuttosto che commetter un atto di contrarietà di Fede, siamo tenuti spendervi il sangue. Ciò dice secondo l'Assioma di Cristo: *Qui non confessus fuerit nomen meum coram hominibus, non confitebor eum coram Patre meo*. Quanto a' privati, se constasse l'impedimento, non solo scomunicati, ma particolarmente corporalmente puniti come eretici dovrebbero essere, perchè porta implicanza esser fedeli di sentimento vero ed intimo, ed ostar ad un altro che volesse aggregarsi alla Fede.

Quanto a' Principi, perchè la loro condizione gli esenta dalla pena di senso, non potrebbero che restar anatematizzati, e con ragione segnati in faccia come spergiuri, come disertori e fuggiaschi dal Campo Cristiano. Ma per dir il vero, quanto ch'è il primo grado dell'interesse della Chiesa, cade poco o mai sotto la Censura, perchè come Principi sempre lodano, e sempre bramano un' universale congiunzione col Cristianesimo, affine di portar la Fede sulle punte delle spade de' combattenti, giacchè non giova portarla sulla lingua de' Predicatori agl' Infedeli.

Mai però questo concetto non si riduce al porto, nè mai quest'unione serve ad altro che a far il proemio delle Bolle Pontificie. Così anco i Principi rispondono a giuoco. Professano ardore non che ubbidienza a questa universal espedizione, offeriscono l' armi e l' armate, le proprie vite; ma altro non s'ode che un rimbombo di parole: le bombarde e gli oricalchi stan muti; onde questa, che dovrebbe esser la pietra del paragone per conoscer la verità di tali espressioni, mai non si cimenta; sicchè questo, ch'è il primo interesse della Chiesa, è superfluo lo specularlo, appagandosi i Pontefici di ricever buone parole; perchè per verità è la moneta che spendono eglino stessi in questo primo capo d'obbligazione, ed a' nostri giorni più non s'usa aver Santi per merito di Martirio.

Nell'altro capo, che concerne il mantenimento de' Fedeli, va fatta la disputa.

Qui torna in campo la pretesa de' Curiali, i quali vogliono farci credere che ogni operazione del Pontefice, siasi in comandare cosa da farsi, o in riprendere cosa che da altri si faccia, cada sotto la rubrica del buon mantenimento de' Fedeli.

L'interesse della Corte rassomiglia al fermento, di cui ogni piccola quantità, che si asconda nella farina, fermenta ed accresce. Da questo universale, che spetti alla Chiesa dispensar l'alimento a' fedeli (di che non v'è dubbio), formano una conseguenza singolare in ogni proposito, che qualunque cosa che faccia il Pontefice sia conservativa di quest'incombenza.

Per bene alimentar, dicono essi, bisogna che resti custodita e conservata da tutti i fedeli la libertà Ecclesiastica, e se non l'osservano castigarli, e per osservarla non ingerirsi niente ne' beni delle persone o ne' luoghi di Chiesa. Non basta (vi faccio una giunta) ch'è maggiore del principale: in ogni interesse, dov'entri per poco considerazione dei beni, di persona, e dei luoghi Ecclesiastici, pretendono che l'accessorio attragga il principale. Per dar un esempio de' beni:

Se alcun secolare posseda un corpo di beni stabili, in una porzione de' quali scaturisca alcuna porzione di Chiesa, o di persone Ecclesiastiche, vogliono (secondo loro) che tutta la cognizione di questa causa si devolva al foro del Vescovo, e che il foro secolare sia muto,

e che

e che non abbia da difender le ragioni del poſſeſſo, e del fidecommiſſo del Laico. Se così non ſi faccia, pretendono che queſto ſia per impedire la libertà Eccleſiaſtica.

Per dar un eſempio delle perſone, ſe un Eccleſiaſtico offende alcun ſecolare nella vita o nell'onore, come pur troppo ſi vede, vorrebbero che la querela foſſe prodotta all'Ordinario del luogo, e che il ſecolare offeſo ivi attendeſſe il ſuo riſtoro. Se per buon governo d'una Città il Principe proibiſca la delazione dell'armi, ed un Eccleſiaſtico ſi veda pubblicamente armato, o non lo confeſſano delitto, oppure ſe ſia delitto, pretendono che abbia ad eſſere corretto dal Veſcovo; ſe poi non oſſervano le regole comuni queſti Eccleſiaſtici del comprar e del vendere, li vogliono eſenti dal comando del Principe, liberi da' Dazj e gabelle, liberi ancora da eſſer convenuti in Giudizio ſecolare di pagar i loro debiti, eziandio che mancaſſero: e ſe tanto non ſi acconſente, ecco la querela della libertà Eccleſiaſtica offeſa.

Per dar l'eſempio del luogo, oltre il riſpetto, che viene generalmente portato da Principi più alla Chieſa, detrattine ſolo i caſi urgenti, che liberano dal riſpetto, vorrebbero che ogni Convento, ogni Monaſtero, ogni Caſa di Prelato foſſe un aſilo franco ad ogni criminoſo fuggiaſco; vorrebbono che queſti luoghi foſſero tutti fabbricati ſu la cima dell'Olimpo eſenti da' fulmini della Giuſtizia, e da ogn'altra provviſione che occorreſſe farſi dal Principe, benchè attendeſſe al ſervizio comune; perchè ſtimano miglior ſervizio loro il riſpetto di queſta libertà Eccleſiaſtica preteſa, che ricever un Baſtione per ſicurezza della Città da' nemici. Ma ancora più. Tutti i ſecolari, che abbiano alcun ſervigio o alcun impiego in Corte d'un Prelato, li vogliono eſenti dalla Giuriſdizione de' Laici. Se un ſecolare offende un Eccleſiaſtico, vorrebbero eſſi giudicar il delitto, perchè una perſona Eccleſiaſtica fu l'offeſa. Se un maritato adultera, o una maritata manchi di fede al marito, ſecondo le loro leggi vorrebbero farſi giudici dell'adulterio *active & paſſive*. Se un Oſpitale, una Scuola di Laici, o un Monte di Pietà venga eretto, vorrebbero che l'eſenzione li faceſſe immediate ſudditi del Prelato.

In ſomma ove ſi tratti un carato d'intereſſe Eccleſiaſtico ovvero di Eccleſiaſtici, pretendono che debba riſorgere ſubito la libertà Eccleſiaſtica, e che il Principe ſecolare non ne abbia parte. Diciamo dunque per verità che aſſomiglia il lievito che fermenta ed accreſce, e che queſto è un formar uno Stato dentro d'ogni Stato, e per ogni altercazione che ſucceda in ognuno di queſti caſi, pretendono violata la libertà Eccleſiaſtica. Chi ha ſpalle per tanto peſo ſel porti.

Io all'incontro valendomi della diſtinzione, dirò che ſe un privato, o pur anche Principe offendeſſe la Chieſa nella propagazione de' Fedeli, nell'ingerirſi ne' Sacramenti ſpettanti alla dottrina di Criſto, nella diſpenſa de' Sacramenti, che ſono l'alimento ordinario de' Fedeli, per i quali s'invigoriſce e ſi nutriſce l'anima nella vera credenza e nelle buone opere; queſto veramente ſarebbe offender la libertà Eccleſiaſtica nell'intereſſe della Chieſa, e queſta offeſa meriterebbe cenſura, e queſto caſtigo ſarebbe adequato al delitto; perchè non è do-

vere che goda de' beni Ecclesiastici, che sono puramente spirituali, colui che in vece di servigio quotidiano porti danno pressante alla Chiesa, e perciò sarebbe giustamente reciso e separato dal corpo, del quale s'è mostrato membro putrido e contagioso.

Allora che Leone Imperatore del 728. a suggestione di un Apostata fece abbruciar in piazza di Costantinopoli tutte le sacre Imagini, Gregorio III. Pontefice, fatto un Concilio de' Prelati Italiani in S. Pietro, stabilì la venerazione delle Imagini, e scomunicò l'Imperatore. Si potrebbe aggiugnere l' *Interim* di Carlo V. allora che per rendere in alcuna parte contenti quelli, che dissentivano da' Cattolici, compose un arbitrato de' Capitoli controversi, che non piacque ad alcuna delle parti, e fu da ambedue anatematizzato. Ma da' Romanisti con astio minore ripreso per il rispetto che portavano all' Imperatore medesimo. Dirò pur anco che la stessa sarebbe bene ampliata a colui che esercitasse l'offesa nelle persone Ecclesiastiche, quando per questa sua offesa l'istesse persone restassero impedite nelle funzioni di Chiesa: come allora quando Federico pur Imperatore pretese farsi Giudice a decider lo scisma trà Alessandro III. Pontefice e Vittor Antipapa: e perchè Alessandro con molta ragione ricusò il Foro, l'Imperatore in sua assenza sentenziò a favore dell' Antipapa, e inibì le funzioni Pontificali ad Alessandro, e questi lo scomunicò. Fatto poi timoroso e suggiasco, ebbe per ricovero la Città di Venezia, e per ristauratrice della dignità l'armata della Repubblica, onde ne conseguì alla fine pace alla Chiesa, e gloria a' Veneziani.

Nel proposito pur dell' offesa, che possa esser fatta alle persone, nella serie de' Concilj ritrovo che Clodoveo Re di Francia scrive al Concilio di Orleans I., che da lui sarebbero ubbiditi i comandi della Chiesa, e del Papa singolarmente in non isforzar i Cherici a farsi soldati. Tutti questi impedimenti fatti alle persone meriterebbero l'esecuzione della pena di scomunica, che in primo capo confessiamo giustamente fulminata a chi offende l'interesse della Chiesa, acciocchè i suoi Ministri siano liberi nelle loro funzioni. Ma quella generalità pretesa da' Curiali, che le persone, ed ogni bene temporale, fatto che sia Ecclesiastico, siasi per qual caso si voglia, resti affatto esente dalla podestà secolare, e che se venga attaccato nelle distinzioni apportate da noi, si battezzi offesa della libertà Ecclesiastica; è quella durezza, che non possiamo digerire, se non abbiamo stomaco di Struzzo. Bisogna pur raccordarsi, che l' immunità Ecclesiastica, la quale si divide ne' beni e nelle persone, sia stata stabilita da Costantino Magno Imperatore a' tempi di Silvestro Santo Pontefice; onde questo apparisce un dono fatto dalla podestà secolare a maggior decoro della Chiesa; sicchè è termine d' ingratitudine ritorcer contro la libertà de' Principi ciò che fu effetto della cortesia loro.

Non dico però che questo rispetto debba esser trascurato generalmente, e tanto più quando si tratti di vero interesse di Chiesa, e di luogo sacro, oppur anche di persone Ecclesiastiche nelle funzioni di Chiesa. Ma pretender che un Principe non sia Principe degli Ecclesiastici suoi sudditi, è un voler mutilar l'autorità che ha immediate da Dio, dalla natura, e dalla ragione delle genti. S' intenda però di Principe libero che non riconosca alcuna superiore autorità nel suo Stato.

Offer-

Osservo il Capitolo 20. nella Sessione 25. del Concilio di Trento il quale ha parlato con maggior rispetto a' Principi di quanto facciano i Curiali Romanisti tutto il giorno nel negozio presente. Il Capitolo è un poco diffuso, e fatto apposta per difender la libertà Ecclesiastica.

Cupiens Sancta Synodus Ecclesiasticam disciplinam in Christiano populo non solum restitui, sed etiam perpetuo sartam tectam a quibuscumque impedimentis conservari: præterea, quæ de Ecclesiasticis personis constituit, sæculares quoque Principes officii sui admonendos esse censuit. Confidens eos, ut Catholicos, quos Deus S. Fidei, Ecclesiæque Protectores esse voluit, Jus suum Ecclesiæ restitui, non tantum esse concessuros, sed etiam subditos suos omnes ad debitam erga Clerum, Parochos, & Superiores Ordines reverentiam revocaturos; nec permissuros, ut officiales, aut inferiores Magistratus Ecclesiæ & personarum Ecclesiasticarum immunitatem, Dei ordinatione, & Canonicis sanctionibus constitutam, aliquo cupiditatis studio, seu consideratione aliqua violent; sed una cum ipsis Principibus debitam Sacris Summorum Pontificum & Conciliorum constitutionibus observantiam præstent. Decrevit itaque, & præcepit Sacros Canones & Concilia Generalia omnia, nec non alias Apostolicas sanctiones in favorem Ecclesiasticarum personarum, libertatis Ecclesiasticæ, & contra ejus violatores editas, quæ omnia presenti Decreto innovat, exacte ab omnibus observari debere. Propterea admonet Imperatorem, Reges, Respublicas Principes, & omnes, & singulos cujuscumque status, & dignitatis extiterint, ut quo largius bonis temporalibus, atque in alios potestate sunt ornati, eo sanctius, quæ Ecclesiastici Juris sunt, tanquam Dei præcipua ejusque patrocinio tecta, venerentur, nec ab ullis Baronibus, Domicellis, Rectoribus, aliisque Dominis temporalibus seu Magistratibus, maximeque Ministris ipsorum Principum lædi patiantur; sed severe in eos, qui illius libertatem, immunitatem, atque Jurisdictionem impediunt, animadvertant: quibus etiam ipsimet exemplo ad pietatem, religionem, Ecclesiarumque protectionem existant imitantes anteriores Principes optimos, & Religiosos, qui res Ecclesiæ suæ in primis auctoritate, ac munificentia auxerunt, nedum ab aliorum injuria vindicarunt. Adeoque ea in re quisque officium suum sedulo præstet, quo cultus divinus devote exerceri, & Prelati cæterique Clerici in residentiis, & officiis suis quieti sine impedimentis cum fructu & ædificatione populi permanere valeant.

In questo Canone mi pare che il Concilio mostri desiderio di questa libertà, faccia esortazione, ed al più ammonizione a' Principi, che col proprio aggrandiscano la Chiesa, restino persuasi a vendicarla se fosse lesa. Da questo discorso del Concilio non mi pare di scorgervi pretesa di Scomunica contro a' Principi, ma che il giudizio di questa trasgressione, quando occorresse, sia proprio dell' autorità degli stessi Principi, i quali chiama per protettori, e la Chiesa alcuna volta vorrebbe qualificarli per Rei. In queste tre specie di offesa libertà Ecclesiastica si fa caso a Roma.

Per prima quella delle persone.

Per seconda quella de' beni.

Per terza quella del luogo, e di quest' ultima la Corte sempre si renderà più facile a ricever le scuse, se fossero apportate da' trasgressori.

Quanto a noi, credo che abbiamo esaminato a sufficienza il Questo, cioè che il vero impedimento alla libertà Ecclesiastica nel primo capo sia impedire la propagazione della Fede, l'ingerirsi nella di-

ſtribuzione de' Sacramenti, e degl' inſegnamenti eſenziali della ſalute.

Nel ſecondo di far oſtacolo alle perſone Eccleſiaſtiche nell' eſercizio del loro miniſtero.

Nel terzo d' intaecar i beni Eccleſiaſtici per fine di comodo perſonale al Principe.

Per ultimo chi non riſpettaſſe il luogo ſacro, ſempre che l' urgenza della neceſſità non isforzi in contrario. In queſte oſſervazioni credo che ogni Principe rattenirà sè ſteſſo, e non rattenendoſi, meriterebbe cenſura. Scarto nel reſto tante altre preteſe de' Romaniſti, i quali non potendo avere una Monarchia univerſale negl' intereſſi mondani, vorrebbero decimare almeno la Signoria de' Principi ſecolari.

QUE-

QUESITO VIII.

Se il possesso de' beni temporali spettanti alla Chiesa sia de jure divino.

AVrò pure incontrato una volta, cred' io, il genio de' Romanisti colla proposizione di questo dubbio, e ciò ch' altrove sarà forse imputato incongruenza, in Corte sarà qualificata disputazione necessaria, affine di farne positivo decreto, quasichè la risoluzione sia fatta difficile dal fondamento che abbia il dubbio in sestesso. Sin quì saremo d'accordo, ma temo di non continuar molto tempo in pace, quando la risoluzione sia negativa.

Per render più rispettato il possesso de' beni temporali alla Chiesa, vorrebbero i Curiali canonizzarlo *de jure divino*; ma tanto è lontano che così sia, che anzi gli altri biasimarono il Quesito, come sia ignoranza rivocare in dubbio ciò che sia patentemente deciso.

Bisogna ad ogni modo in qualche parte accomodarsi alla passione dell' infermo, purchè ricaviamo la salute, ch' è il nostro oggetto principale. Concedasi dunque questa disputa per cavarne una decisione irrefragabile, altrimente, benchè per se nata, resterebbe indebolita dalle pretese de' Romanisti. Esaminiamo il dubbio *de jure*, e *de facto*. Chi voglia prender documento dalla Scrittura, vedrà che dodici erano le Tribù, tra le quali era compartito tutto il Popolo d' Israello. A questo Popolo fu promesso da Dio nella persona d' Abramo il possesso della Terra Felice, la quale poi fu chiamata Terra di Promissione, sopra la parola di Dio; fatto che ne fu l' acquisto da Giosuè, fu anche adempita la divisione. All' acquisto ed alla pugna combattè tutto il Popolo. Al godimento undeci sole Tribù furono ammesse, e restò esclusa quella di Levi, la quale comprendeva tutti i Sacerdoti e i Ministri del Tempio, e la Scrittura Sacra ne porta il fatto con questi termini: *Tribui Levi non dedit Dominus possessionem, quia Dominus ejus Israel est possessio ejus, ut locutus sit illi*. Vuole documentare il Signor Iddio che quelli, che sono dedicati alla Religione, non hanno d' aspettar l' alimento che dal Cielo, non hanno d' affettar alcun possesso che quello del ministero, dal quale ne conseguiscono gli altri beni temporali; vuole che i Laici affaticassero per gli Ecclesiastici ne' bisogni della vita mortale, e questi altri fossero un antemurale perpetuo a' peccati del popolo verso l' ira di Dio: *Quæsivi virum ut interponeret sepem, & staret*

contra

contra me pro terra, ne dissiparem eam. Ezech. Ben sapeva l' intelligenza d'un Dio che mal si può applicare lo spirito alle funzioni Sacerdotali, se fosse necessario impiegare la mente e l'opera alla custodia e al maneggio de' beni temporali: perciò volle privare i Leviti del possesso de' beni, ma con abbondante usura, mentre addossò a' Laici di pagare la Decima delle loro raccolte alle persone di Chiesa. Affatichino questi al culto di Dio, all'istruzione del Popolo nella Legge, alle preghiere per i peccati; questi altri compensino le fatiche con altri sudori in portar loro il pane stagionato alla casa, ed ogni dieci anni tutta la raccolta della Terra sia destinata al vitto de' Sacerdoti. Non v'è povertà bisognosa, e ricchezza senza possesso, e guadagno senza fastidio. *Altari serviens, de Altari vivere debet. Tanquam nihil habentes, & omnia possidentes*. Se la Tribù di Levi fosse entrata in parte col Popolo, le toccava un duodecimo della Terra; esclusa che fu, ebbe ragione della Decima. In somma le persone Ecclesiastiche hanno trovato maniera di bellettare la più deforme figura che sia tra tutti i mostri del Mondo: quel mostro ch'è peggiore degli altri mostri, perchè gli altri almeno muovono la curiosità di riguardarli, e questo fa nausea continua per restar detestato e fuggito. La povertà, *inter monstrua egestas*, questa ch'è turpitudine ne' Laici, negli Ecclesiastici è decoro, nè alcuno si fa conoscere più vero Ecclesiastico, che quello che sia in istato di maggior povertà, perchè le cose tanto più si stimano, quanto più s' avvicinano alla naturalezza della loro produzione, o della loro istituzione, altrimenti si credono degeneri, come i frutti fuori di stagione che hanno il color medesimo, ma non il buon sapor degli altri. Nella Legge di Grazia Cristo Signor Nostro parlò ancora più chiaro: *Nihil solliciti sitis, quid manducabitis, aut quo operiemini, Pater vester cœlestis scit quid opus sit vobis. Nolite cogitare in crastinum. Quærite regnum Dei, & hæc omnia adjicientur vobis*. Altra volta: *Nolite portare sacculum, neque peram, neque calceamenta*. Poi interroga i Discepoli. *Quando misi vos sine sacculo & pera, nunquid aliquid defuit vobis?* Questa è l'essenza pura del Sacerdozio, non implicarsi in affetti terreni; e per far ciò è cosa propria esser privi di Terra, per aver tanto maggior porzione di Cielo. Sino a tanto che la Chiesa fu povera fu temuta, riverita, e sto per dire sempre a sua voglia assistita dallo Spirito divino, che operava maraviglie sopra le forze umane.

Quando il Popolo d'Israello se ne vivea nel deserto non solo privo affatto di beni, ma anco d'acqua e d'erbe, trovò l'Onnipotenza di Dio mallevadrice de' suoi bisogni, che gli piovea in capo la manna, e dalle selve facea scaturire le fonti. Immediate che valicò il Giordano, ov'era di quella terra felice che mieteva senza aratro, restò come sospesa, o almeno ascosa la Provvidenza di Dio, e non si vide più manna, nè zampillavano più i ruscelli al tocco d' una verga: *Ego sum Deus Zelotes*.

Chi confida nell' industria umana inchioda le maraviglie di Dio. Fu dimandato a Pietro una volta soccorso di danaro da un bisognoso, rispose: *Argentum & aurum non est mihi, quod autem habeo hoc tibi do*, ch'era la celeste benedizione. A' tempi della primitiva Chiesa se uno voleva aggregarsi alla compagnia degli Apostoli, faceva prima vendita de' suoi beni, perchè le facoltà e le ricchezze sono il vischio, e tarpano l'ali per volar ad alto. Assomigliano il sasso dell'emblema, che

rende

rende il corpo attaccato alla Terra, che ſtudia d'introdurſi al Cielo. La Chieſa Greca, che ſempre ſi è conſervata povera, ha patito minor numero di ſcandali della Latina, la quale avrà nel Catalogo centinaja d'Ereſiarchi, che trovano da interpretar ogni più pura dottrina a modello della loro temerità. Non ſi dà Novaziano che non ſia ricco, o almeno beneſtante: trattone quel primo Sciſma, la Grecia non ha prodotto Monaſterj, perchè queſti non germogliano ſotto la rigidezza della povertà. Sin tanto che il Religioſo ha da conoſcer l'alimento dalla carità de' Fedeli, ſi ſcuoprono de' buoni effetti: la di lui eſemplarità per non iſcandalizzar il popolo, e renderlo renitente al proprio ſoſtentamento, e la miſericordia del popolo nel ſoccorrer al biſogno degli Eccleſiaſtici. All'incontro quando queſti ſiano non ſolo provveduti per il biſogno, ma per il luſſo, non badano a nutrire la buona opinione altrui, perchè non iſperano vantaggio, o non temono pregiudizio. Gran coſa che Criſto Signor Noſtro faceſſe ſpenditore e caſſiere Giuda tra gli altri Apoſtoli; forſe per inſegnarci che il maneggio del danaro può contaminar il Sacerdote, a ſegno di renderlo traditore; o perchè preveduto per la ſua Divinità l'eccesſo di Giuda gli daſſe in mano il danaro, giacchè non poteva ſuccedergli peggio, e voleſſe riſparmiar queſta tentazione agli altri Diſcepoli eletti. In fatti la prima mormorazione di Giuda nacque dal vederſi levato il modo del proprio profitto, allora quando Maddalena ſparſe l'Unguento ſul capo di Criſto, maſcherando egli l'affetto della propria avarizia col preteſto de' beni de' poveri: *Ut quid perditio hæc, poterat enim vendi tercentis denariis, & dari pauperibus.* Aggiunge l'Evangeliſta: *De egenis non pertinebat ad eum, ſed quia fur erat, & loculos habens, & quæ mittebantur portabat.* Matteo all'incontro era Pubblicano, che vuol dir Uſurajo, e per aver abbandonato il maneggio riuſcì un buon Apoſtolo ed un buon Evangeliſta. Giuda, che non avea proprio denaro, ſi fece empio, e vendè Criſto per acquiſtar denaro. Del grand'eſercito de' Santi, che ha prodotto la Chieſa, non ne ſarà uno per mille, che non ſia entrato per l'uſcio della povertà. Anche i Gentili conobbero l'impedimento che portano le ricchezze alla buona compoſizione dell'animo, perciò Seneca avea per Aſſioma: *Si vis vacare animo, aut pauper ſis oportet, aut pauperi ſimilis.* In ſomma tanto è lontano che il poſſeſſo de' beni della Chieſa ſia *de jure divino*, che queſto poſſeſſo è quaſi incompatibile col principio, col mezzo, e col fine della ſteſſa Chieſa. Il Criſtiano, e più ancora l'Eccleſiaſtico ha obbligo di prender per norma de'ſuoi portamenti la vita di Criſto. Mai non ho letto che Criſto aveſſe alcuna provviſione per il ſuo ſoſtentamento; ho ben inteſo che Maddalena, la ſorella, ed altre donne divote lo ſeguitavano per ſomminiſtrargli l'alimento delle proprie facoltà. E' vero che la ſua Onnipotenza non avea biſogno d'umana induſtria, e nell'eſtrema neceſſità potea ſovvenirſi con un miracolo; ma non trovo che mai faceſſe un ſimil miracolo per ſeſteſſo, o per ſoccorrer a' ſuoi biſogni. Lo leggo digiuno e famelico, tentato dal Demonio a convertire le pietre in pane, pure non lo fece. Nè ſi dica che per la forza della Divinità non patiſſe i danni della mendicità, perchè era ſoggetto a tutte le umane imperfezioni come uomo (detrattone il peccato), come ſiamo noi. Non leggo pure che mai adopraſſe la ſua Onnipotenza in crear coſa alcuna dal niente, quaſichè laſciaſſe riſervata queſta dotè al Padre, ma

bensì o moltiplicò, o tramutò le cose. Moltiplicò il pane ed i pesci del fanciullo per saziar le Turbe, tramutò l'acqua in vino per abbeverar i commensali delle Nozze, ed i suoi Discepoli sforzati a spremere colle mani l'ariste del formento, tanto erano necessitati. Prima che salisse al Cielo, lor comandò che mangiassero ciò, che lor fosse posto innanzi, non che provvedessero a sè stessi. Tutte queste cose non furono operate a caso, o senza mistero, perchè il caso non regnava sopra di Cristo, ma furono nostro insegnamento acciocchè con la sua imitazione impariamo il tenore dell'Apostolato. Alcuno mi dirà che io consiglio ciò che non faccio; e che vesto l'abito d'una Religione che ha possesso de'beni. E vero; ma spererei d'esser Religioso anche quando non vi fossero questi beni. Non istà a me la separazione di questi beni, e se la mia Religione si riducesse alla povertà antica, non rileverebbe cosa alcuna alla riforma universale, come non operano a questa riforma chi ne sono privi.

Dopo che sono entrate le ricchezze nella Chiesa di Cristo, il senso comune le ha tanto apprezzate che con Decreto del Concilio di Trento ha disobbligato tutte le Religioni dal Voto della povertà comune, e ne ha eccettuato chi ha voluto eccezione; perchè rassembrò che non avesse più stima alcuna dal popolo quel Religioso, che non fosse provvisto, oppure perchè la povertà dell'uno fosse un tacito rimprovero all'opulenza dell'altro.

Questa è la ragione che i Curiali pongono in tavola; La carità raffreddata de'fedeli, la riverenza smarrita, e che perciò compatendo alla fallacia del senso, giudica che sensibilmente sia espediente necessario insinuar rispetto e riverenza colla grandezza terrena, giacchè il Mondo, che sempre peggiora, non ha per considerazione primaria la ricchezza celeste; e come per aggiustar l'adorazione di Dio, la Chiesa piamente si serve delle imagini per rappresentare la divinità, tuttocchè non sia cosa apprensibile dal senso, o possa circonscriversi dal pennello, o scalpello; così anche per far creder un Ministro per grande Ecclesiastico, è buon mezzo rappresentarlo agli occhi del volgo ornato, opulento, e ricco.

Questo è espediente; e *transeat* che sia buono espediente, non è però Legge, perchè l'espediente è una politica di operare ciò che giovi, non ciò che sia giusto per sè stesso. Se questo espediente dunque non arriva ad aver forza di legge umana, tanto meno sarà una legge divina, la quale per non arte, o per ragion di Stato, ma per equità mafficcia sempre inalterabil comanda la sua osservazione. Porta anche in fronte quella macchia, che vien osservata da malevoli, che a' giorni nostri si voglia regger la Chiesa di Dio con ragioni umane, eppure si sà che differentissimo non per dire contrario affatto è il modo, che tiene lo spirito, e la carne. *Viæ meæ non sunt viæ vestræ.* La sapienza umana è chiamata pazzia al tribunale di Dio. *Qui apprehendit sapientes in astutia eorum*: e poi è cosa necessaria, *quod doctrina sua noscetur vir.* Onde se predichiamo ragioni umane, è forza che non abbiamo spirito divino in noi stessi, perchè la Sapienza Divina c'insegna: *Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo, & ne innitaris prudentiæ tuæ.* Chi ha edificato la Chiesa ha promesso di custodirla: *Ecce vobiscum sum usque ad consumationem sæculi.* Quei mezzi, che non ha insegnato Cristo, non pensiamo di trovar noi, perchè resteremo ingannati nella confidenza di

noi

noi stessi: *Illaqueatus ex verbis oris tui, & captus propriis sermonibus*. In somma è necessario che ogni ingegno più acuto si applichi a trovar ragioni, acciocchè questo possesso de' beni sia compatibile al Sacerdote; ma non ne troverà che sia necessario, e singolarmente di quella necessità, che sia indotta da legge divina. Se così è, tanto meno aspetterà alla Chiesa Regno e podestà secolare, perchè se ella non compatisce un possesso da privato, molto meno un patrimonio da Principe. Chi legge l'Evangelio non ri troverà cosa più abborrita da Cristo dopo l'abborrimento del peccato, che la qualità di Re. Professò chiaramente: *Regnum meum non est de hoc mundo*; *si de hoc mundo esset, Ministri mei decertarent utique ne traderer Judæis*.

Fuggì prima di questo dalle Turbe, che volevano farlo Re; fu calunniato da' Farisei, che si fosse intitolato Re; ma fu mera calunnia, non parole di Cristo, anzi tanto è lontano che si professasse Re, che si sottopose al Giudizio del Pretore. *Tradebat judicanti se injuste*. E quando fu chiamato Re da Pilato: *Ergo Rex es tu? Tu dicis quia Rex sum ego!* rispose egli, ed altra volta quando lo pubblica Re: *Regem vestrum Crucifigam?* O quando pose il titolo alla Croce *Rex Judæorum*, ogni volta fu detto per ischerzo e derisione; all' incontro tanti secoli prima fu chiamato Re dal Profeta: *Ecce Rex tuus venit tibi mansuetus sedens super Asinam & Pullum subjugalis*. E i Magi che lo cercavano: *Ubi est qui natus est Rex Judeorum?* In qual maniera adunque concorderemo queste scritture in contrario? con raccordarsi un altro Testo solamente: *Elevamini portæ æternales & introibit Rex Gloriæ*; cioè Cristo Signor Nostro fu canonizzato Re da' Profeti, da' Magi, e dalle Anime trionfatrici, che lo corteggiavano al Cielo, ma dagli uni e dagli altri per Re di gloria eterna, e questo è il Regno, che pretese l' istesso Cristo, ma disse che non era Re di questo Mondo: *Princeps hujus Mundi in me non habet quidquam*. Chi vuol dunque sostentare la Vicegerenza di Cristo in Terra è forza di assomigliarlo nell' affetto di aspirar al Regno di gloria, ed abborrir il Principato di questo Mondo, e tanto abborrirlo, che fu detto: *Formam servi accipiens*. Così l' intesero i Papi antichi mentre il loro titolo era, *Episcopus servus servorum Dei*; ma una ragione sola ne basti per quante ne possa specular l' ingegno umano. Cristo Signor Nostro costituì Pietro, e gli Apostoli primi operarj dell' edifizio della Chiesa: li provvide di tutte le doti necessarie per questo edifizio, altrimente sarebbe Eretico colui che potesse creder, che egli Signor Nostro avesse mancato loro de' mezzi necessarj per avvanzare la Chiesa, e custodirla. Vediamo dunque quali doti, quali prerogative mostrassero gli antichi Pontefici, perchè come quelli furono preconizzati da quello spirito, che non sà errare, così serviranno di norma delle condizioni necessarie per questo Pontificato. Io non vi trovo ricchezza de' beni, nè vi scorgo pretesa di comando, o autorità di Principato o di Regno, ma povertà, santità, e continua crocifissione di spirito a tutti i beni del Mondo, e molte volte per ultimo crocifissione corporale del Prelato nella costante professione della Fede di Cristo. Se ora per la mutazione de' tempi, e per la pace, che ha avuto la Chiesa dopo avere stancata ne' martirj la crudeltà de' Tiranni, in modo che molte volte gli stessi Carnefici ammirando la costanza de' Cristiani, anche nelle tenebre del Gentilesmo conobbero che questa non era forza umana, ma Di-

vina, appena dato fine a' crucciati d'un Martire, offerivano se stessi ad altro Martirio per la Confessione di Cristo: dopo, dico, che il sangue di questi Martiri fu sparso a sufficienza per innaffiare il fiore della Fede; se non vi è necessità di questa povertà Apostolica (che ancor io così confesso non affettando starmene su i rigori) basta che ogni buon Cattolico resti persuaso che il possesso de' beni, che ha la Chiesa, l'acquisto de' suoi tesori, degli Stati, e de' Regni, non sono di essenza del Prelato o del Pontefice, perchè vi erano Chiesa, Prelato, e Pontefice, e forse più santo, quando non godevano di queste prerogative umane. Gran cosa, ch'essendo tanto amato Mosè da Dio, che predestinò liberator del Popolo, non lo volesse poi Sacerdote. Lo fece depositario della sua Onnipotenza per confondere Faraone, e per contener in ubbidienza un Popolo capriccioso, ma Sacerdote non lo fece. Vi fu necessità d'un Sacerdote, ma questo Sacerdozio fu destinato a un suo Fratello Aronne, quasi che volesse insinuarci esser incompatibile Sacerdozio e Reggenza di quel popolo, e Capitanato di Turbe. Non fu minoranza d'affetto, perchè la Scrittura dice: *Mortuus est Moyses in osculo Domini*, e vivendo ebbe tal famigliarità con lui, che ogni giorno era a colloquio seco. Lo fece Profeta, ma non Sacerdote, perchè il dono della Profezia è segregato dal Sacerdozio, e come la Profezia ben conviene ad uno, che sostenti le veci del Principe, così non era egualmente bene a questo Mosè la Profezia Sacerdotale. Non fu nè meno predilezione di Aronne, perchè avendo un giorno le Mogli loro brigato, Mosè maledì la cognata, e subito fu macchiata d'una fetente lebbra, onde fu d'uopo ad Aronne ricercar Mosè a liberarla, come anche fece convinto dalle preghiere.

Con tanti privilegj non fu Sacerdote, e credo per la ragione discorsa. Davide ancora fu tanto amato da Dio, che di lui ebbe a dire: *Inveni hominem secut cor meum*. Lo fece di Pastore Re, lo rese vincitore in quaranta Battaglie Reali, lo fece immune dalla forza del Gigante, e dalle persecuzioni di Saule, gli donò lo spirito Profetico, riuscì Santo per la Penitenza, lo illuminò dei più reconditi arcani della Divinità, sicchè ciò che scrisse fu voce dello Spiritosanto, Gesù Cristo Signor Nostro s' intitolò Figlio di Davide; contuttociò non fu Sacerdote, ed io credo perchè era Re, ed essendo necessità d'un Re per il Popolo, non trovandosi miglior Re di Davide, si cercò il Sacerdote in altre Prosapie; eppure mi renderei persuaso che quando un Sacerdote potesse esser Re, migliore non vi fosse trovato di Davide; pure o per nostro insegnamento, o per non dargli sì vigorosa tentazione, il Signor Iddio non volle che in lui si accoppiassero queste due qualità. Concludiamo dunque che il possesso de' beni, degli Stati e Regni, se sono goduti dal Pontefice, siano a somiglianza di chi ripone in un Tempio uno Stendardo Militare, o una Palla di Bombarda, che l'uno e l'altro servono a dimostrare la divozione del donatore; ma nel resto non hanno che fare col Tempio; e se vengano levati, il Tempio non iscapita alcuna cosa del proprio. Diciamo ancora che gl' interessi di questi possessi non hanno alcuna affinità con la Chiesa, in modo che si possono da chi si sia disputare le ragioni possessorie, ovvero la validità del titolo, senza intaccar pur un punto la Maestà del Pontificato, perchè tanto uno può esser vero Pontefice con Stati e Domini, quanto senza alcun vestigio di Principato, come fu per lunga serie di secoli antepassati.

QUE-

QUESITO IX.

Se una Repubblica come un Principe libero possa restar priva dello Stato per causa di Scomunica.

LA decisione di questo Quesito a star nel rigor della disputa si fa conoscere superflua; perchè se al numero quinto abbiamo abbastanza dimostrato che un Principe libero non può *de jure* per pretesto di Scomunica restar privo de' propri Stati; molto meno si potrà decretare questa privazione ad una Repubblica, perchè la stessa Corte osserva di non praticare Scomunica con un' intiera Città, e tanto meno con più Città o più Paesi, quanto ci vuole a costituire una Repubblica. A questa in caso di contumacia suol addossare un Interdetto Ecclesiastico, ch' è pena di gran lunga minore della Scomunica, come più abbasso si mostrerà; onde se la privazione stà malamente connessa al sommo rigor del castigo, molto più malamente sarebbe a castigo non tanto grande. E così è in fatti per sè noto, quando venga da' Curiali confessata la nostra prima proposizione, che il Principe libero non possa legittimamente restar privato de' propri Stati. Ma perchè nelle massime, che portano svantaggio all'autorità Pontificia, non si può mostrar tanta forza di ragione che basti ad estorquer da loro una confessione, quantunque fosse matematica, che non risenta risposta ed eccezione; perciò per render *ex abundanti* consolato l'animo d'ogni persona sincera abbiamo posto il medesimo Quesito, per far vedere che dato e non concesso, che un Principe libero potesse per ragion di Scomunica restar privato de' propri Stati, una Repubblica non possa nè meno per detta causa incorrere in questa privazione.

Prima di proseguire, poniamo le differenze che si ritrovano tra la Scomunica e l'Interdetto.

La Scomunica, come fu detto altre volte, è una totale segregazione, che fa un Giudice Ecclesiastico ad un Cristiano, dal Corpo Universale della Chiesa per preteso delitto, in virtù della quale separazione lo priva di tutti i Sacramenti, lo inabilita a sovvenirsi de' meriti del Capo e de' Membri Ecclesiastici, in modo che lo considera come un Etnico o Pubblicano. Non gli leva la Fede, perchè è un carattere che stà fitto nell'anima; ma lo fa incapace de' benefizj della stessa Fede. Onde per concluderla, la Scomunica è una maledizione che fa il peggio che possa farsi ad uno che confessi il nome di Cristo, ed è il

Non plus ultra della possanza della Chiesa in pena ad un delinquente. L'Interdetto all'incontro è come una verga che minaccia più che castiga, è una mestizia della Chiesa per la disubbidienza delle persone interdette, ed ha per oggetto la correzione, non la distruzione del peccatore nè in questa vita mortale, nè meno nell'eterna; cosicchè uno che sia Interdetto si può salvare. Concede il Battesimo, la Cresima, la Confessione, il Matrimonio, e in certi giorni privilegiati la conversazione coi Fedeli, la Comunione nell'articolo di Morte, la Predicazione, la Commendazione dell'anima, ed anche il Sagrifizio della Messa in alcuni pochi giorni dell'anno. Tra le proibizioni restano la Messa quotidiana, e per conseguenza la Comunione quotidiana, l'Estrema Unzione, la Sepoltura Ecclesiastica, e l'Ordine de' Preti. Vale assai ed importa un gran danno l'esser privi della quotidiana assistenza all'Immolazione di quell'Ostia Vivifica, che riconcilia il Padre Dio col peccatore fragile. Grandissimo pregiudizio il non alimentarsi in vita di quel Pane Celeste, che ha concomitanti tutte le grazie e tutte le dovizie Divine. Gran discapito restar disarmato dell'Estrema Unzione, che si chiama Sacramento di chi parte; come pure è gran danno non quietar l'ossa del Fedele nel Cimiterio sacro, quasi nel grembo della Madre comune; ma pure gli restano tali ajuti negli altri permessi Sacramenti, che può anche, secondo l'opinione de' Curiali, buscarsi l'eterna salute. Per dar un esempio dozzinale, vi è quella differenza che si trova tra i Monaci poco osservanti, quando il Prelato ad uno che sia reo di maggior colpa intima che parta, e di fatto lo caccia di Convento: ad un altro prescrive certe penitenze, ma lo trattiene nella comun fratellanza. Non parlo poi della difficoltà che nell'Interdetto si pratica di far Matrimonj, ed ordinar Preti, perchè questi due Sacramenti, che dovrebbero cooperar al bene ed all'eterna salute, alle volte per esser abusati portano rovina, e per altro non sono estremamente necessarj alla salute. Vedasi dunque, come dissi a principio, che differentissimi sono questi castighi Ecclesiastici Scomunica ed Interdetto, e che questo a comparazione del primo può chiamarsi leggiero. Qui dunque stà bene dedotta la conseguenza, che dato e non concesso, che per ragion di Scomunica un Principe libero potesse restar privato de' proprj Stati, ciò non si possa già mai introdurre per concomitanza ad un Interdetto; perchè quella giunta che regolarmente non si fa a tutte le Scomuniche, ma a taluna sì, e all'altra nò, resterebbe sempre mal fatta all'Interdetto, ch'è pena di gran lunga minore anche a quelle Scomuniche che sono chiamate minori; e credo che ogni principiante Dialettico saprà fare questa conseguenza: e credo pure che avrò abbastanza persuaso ogni animo più scrupoloso, perchè sarebbe incongruenza che il Giudice Ecclesiastico volesse aggiugnere pena temporale ad un delitto spirituale, col pretesto che il delitto sia grave, e risparmiasse altre pene spirituali, che potrebbero vendicar il delitto abbastanza. Onde resta chiaramente fermato che per incorrere nell'Interdetto non si può temere privazione di Stato, nè anche secondo le massime della Corte.

Ma in grazia speculiamo la causa, per la quale non si scomunica una Città o una Repubblica, come si fa un Principe libero. Per grande ed apparente che sia il delitto, o la disubbidienza d'una Repubblica, non può intelletto umano che giudicare dalle apparenze l'esattezza del delinquente. Già si sà che una Repubblica è un corpo politico, costi-

costituito da molti membri, che non hanno in sestessi la maniera ed il governo del Corpo umano; i membri del quale, benchè rassembrino differentissimi nell' opere, non hanno però che un solo principio, ed un modo solo di operazione. Tra gli Aforismi d' Ippocrate evvi questo: Che in esenza tanto sia levar il sangue da una vena, che dall' altra, perchè di tutte si dice, *Consensus unus, & conspiratio una*. Tiene questa forma di governo anche uno Stato libero, perchè non vi si veggono consigli diversi, tutti però prendono i loro movimenti dall'autorità del Sovrano, il quale come cuore di questo corpo tramanda gli spiriti, il sangue, e le operazioni, e le altercazioni, conforme al proprio temperamento. Le Repubbliche non sono di tal modello, perchè ogni membro, il quale sia parte di questo corpo, ha le sue operazioni indipendenti da' sentimenti degli altri, ed ognuno di loro si può dire un microcosmo di questa sfera. Per eccellente ed eccedente che sia di condizione un Cittadino dall'altro, non può sforzar l' opinione ed il voto d'un Cittadino a concorrer ne' sensi suoi, può persuadere, non può violentare; e se di fatto violentasse, eccoci fuori del supposto che sia Repubblica, perchè allora sarebbe Tirannide. Se venga dunque per deliberazione d'un Senato fatta e praticata una contumazia contro la Chiesa, che meriti Censura, non si può sapere qual di questi Senatori sia concorso col voto a decretare la disubbidienza; e perciò chi scomunicasse tutti i Senatori verrebbe facilmente a castigar alcun innocente, cioè quello che non avesse acconsentito col voto secreto a quella deliberazione. Onde perchè la dottrina di Cristo insegna ad assolvere cento rei piuttosto di condannar un innocente, la Chiesa, che si anela d'imitarlo, lascia a parte la Scomunica, ch' è l' eccesso del castigo, e s'appiglia all'Interdetto, il quale, benchè abbracci tutti i Repubblicisti, non è però distruttivo e senza rimedio, anzi ha annesso il correttivo in sestesso, perchè già abbiamo mostrato che l' Interdetto non leva gli ajuti necessarj alla salute eterna. Nè si dica che quando costasse che la deliberazione di quel Senato fosse stata abbracciata con tutti i Voti, allora si potesse praticar con giustizia la Scomunica, come che tutti fossero delinquenti; perchè, dico io, questa ragione non calza per il resto de' Cittadini di quella Repubblica, giacchè è impossibile che ogni Cittadino sia Senatore, non essendo il Senato altro che una scelta de' migliori Cittadini tra gli altri, come osservano tutte le Repubbliche del Mondo. E poi se la deliberazione fosse anche fatta da tutti i Cittadini, i sudditi che non hanno parte nel governo non avrebbero porzione di colpa; sicchè quando fosse scomunicata una Città, si castigherebbe inevitabilmente alcuno innocente, anzi sarebbe forse maggiore il numero degl' innocenti. E se fosse Democratica la Comunanza, che avesse instituito e deputato le persone de' Senatori, non avrebbe colpa; e se si dicesse che questa comunanza in tal caso avrebbe obbligo di costituir Senatori di miglior mente, i quali purgassero la contumacia de' primi, e perciò quando non ne costituisse de' nuovi, venisse la comunanza a farsi correa della mala opinione loro; perchè la deputazione del Senato viene fatta dal comune col supposto del bene universale, e con oggetto che governi bene la Repubblica. Che se poi non succeda, non è colpa di chi ha deputato, e deve aver buon concetto della sua opinione, a somiglianza di chi eleggesse per medico d' un Ospitale quello che ammazzasse più infermi, quando nella deputazione ha avuto certezza morale della sua sufficienza. Un'altra ragione

ne ancora, che la comunanza destinata dal Senato viene ad esser esclusa dal secreto, onde non può sapere le cause motrici delle Senatorie deliberazioni, e non sapendole, manco ha ragione di dannarle, e di rivocar le persone e i decreti di quel più purgato Consesso.

Da tutte queste cose dette si può concludere che se anche fosse vero, il che già mostrammo esser falso, che un Principe libero per ragion di Scomunica potesse restar privato del proprio Stato; una Repubblica non corre questo pericolo, perchè mai *de facto* non viene fulminata di Scomunica, nè *de jure* si può fulminarla, perchè la Corte stessa si conosce in obbligo di rispettar gl' innocenti. Si può anco fare una nuova conclusione, che siccome questa possibile innocenza si fa esente per sè medesima dalla Scomunica Ecclesiastica, così resti permesso ad ognuno, in caso di Scomunica rilasciata a persona singolare, far indagare se per verità colui sia reo od innocente, per vedere se la Scomunica s'appoggi a fondamento vero; perchè trovata mancarvi la verità, evacuerebbe ogni danno della Scomunica, e non avrebbe ove appoggiarsi, ed essendo aerea, non può sussistere, ch' è una delle nostre massime prodotte negli altri Quesiti finora discorsi, e che per più vie si confermano nel progresso di queste speculazioni. Se così è, non è dunque obbligo di Fede il creder ogni Scomunica valevole, per quanto possa risuonare strepitosa, se prima non passa per il crivello dell'esame: perchè, come fu da noi professato altre volte, non essendo altro che opinione di Giudice umano, e per conseguenza soggetta alla fallacia degli argomenti, e perciò capace d' inganno; se questo Giudice restasse ingannato, non è cosa pia il credere che Dio voglia canonizzare l' inganno, e l' oppressione d' uno che non è reo che d'apparenza. Si conclude ancora che per deluder l' inganno sia non solo lecito farne l'esame, ma che mezzo proprio per farlo canonicamente sia l'appellazione, ch' è la pietra, la quale mostra la falsità o la finezza di questa sentenza, *&c. satis*.



QUE-

QUESITO X.

Se il Principe secolare abbia legittima azione di riscuotere le Decime del Clero, e se abbia legittima podestà d' ordinare ciò che giovi alla Repubblica sopra i beni e le persone Ecclesiastiche.

PRima di venire all' esame singolare delle Decime del Clero, vorrei che bilanciassimo universalmente la giustizia che abbia il Principe secolare d'esigere le Decime de' beni Laici, i Dazi, e i Sussidj, e cose simili; ma anche prima di far questo bilancio, và pesato l'obbligo che abbia il suddito in coscienza d'ubbidir al suo Principe, e se pecchi, non abbia ad ubbidire.

Ne' Precetti del Decalogo il primo obbligo, che si registra nella seconda Tavola, è quello d'onorar il Padre e la Madre. Non vi è alcun Espositor Cattolico, che sotto nome di Padre e Madre non v' interpreti e non v' includa i Superiori Ecclesiastici ed i Secolari; di modo che tanto sia tenuto l'uomo per precetto Divino ad onorar il Padre carnale, quanto il Padre Legale, che vuol dire il Principe ed il Prelato, altrimente si darebbe quest' assurdo, che i dieci Precetti non fossero universali, e che colui, che non avesse padre di sangue, non fosse obbligato ad osservare che solo nove Comandamenti.

Non vi è alcuno che non abbia Padre o superiore secondo alcuna considerazione. Ogn'infermo in questa qualità è inferiore al suo medico, ogni scolaro al maestro. Il Pontefice Massimo, che non ha superiore in dignità, ha superiore in sua singolarità; come si conosce quando ancor egli in figura di reo confessa i suoi peccati ad un uomo, che in quella figura è più Pontefice di lui. Anche Cristo Signor Nostro nella sua Umanità ebbe padre e superiore. Quando la Vergine affannosa nel cercarlo gli disse: *Fili quid fecisti nobis sic? Ecce pater tuus & ego dolentes quærebamus te*, non lo disse per iperbole, perchè ella sapeva molto bene la Divinità di Cristo rivelatale dall' Angelo, e conosciuta per illustrazione di mente; ma lo disse perchè Giosefso gli era padre per adozione, come Dio gli era padre per natura; e l'Evangelista aggiugne: *Et erat subditus illis*. Al dì d'oggi il padre adottivo ha giusto impero sopra il figlio adottato; e se questo offendesse il padre adottante, soggiacerebbe alla pena imposta al figlio naturale. Questa necessità

ceſſità di ſoggezione adunque che ſi ritrova in tutti è una gerarchia che c' induce alla cognizione, ed all' apprenſione del primo principio. I Filoſofi la chiamano induzione, i Criſtiani gerarchia. Dioniſio Areopagita prima d' eſſer illuminato della Fede diſſe quanto potea dire un uomo col ſolo lume naturale, *Cauſa cauſarum miſerere mei*, finchè poi combattuto, e per ſua gran ventura vinto dalla diſputazione di Paolo ſi profeſsò Criſtiano, e fu l' Apoſtolo delle Gallie, ed un gran Santo della Chieſa univerſale. Biſogna dunque far queſto diſcorſo, e confeſſare che ognuno, quanto ſi voglia inſignito in dignità, ha in qualche conſiderazione un altro ſuperiore, finchè con ragion filoſofica, per non dir quell' abborrito proceſſo in infinito, arriviamo alle colonne dell' Ercole Divino, ove ſtà il *Non plus ultra* della maggioranza e della grandezza. Dunque ognuno ha l' obbligo d' ubbidire ed onorare i ſuperiori per comandamento di Dio; cade in conſeguenza che ognuno debba preſtar queſt' ubbidienza al ſuo Principe per eſpreſſa ordinazione Divina: *Time Dominum, & Regem* diſſe Salomone, col qual detto fu uguale, abbenchè poſteriore, l' obbligo d' ubbidire al Re e a Dio.

Fin quì troverò forſe tutti concordi; ma quando io voglio dall' obbligazione di temere ed onorare paſſare a quella di pagare, m' imagino d' incontrare qualche ripugnanza; eppure è un ſinonimo nella Legge di Dio: *Honora Dominum de tua ſubſtantia* diſſe pur la Sapienza. Quì l' onorare ſtà nel Tributo, perchè l' onorar altri del proprio avere, credo che voglia ſignificare dargliene una porzione. Per paſſare dal Teſto alla Diſputa, diremo che il Principe ha per obbligazione Divina la difeſa del proprio Stato, la conſervazione de' ſudditi, la provviſione dell' annona, la vigilanza della ſalute, la cuſtodia da' malfattori e da' nemici, e tanti altri peſi, che fece dire a colui che uno, il quale perfettamente bilanciaſſe la gran Carica del Regno, non degnerebbe levar la Corona di terra, ſe la trovaſſe per caſo. Queſto Principe ha azione inſieme di diſtribuire le ſue fatiche, ma anche di provvedersi de' mezzi di preſtar queſti benefizj dalle borſe de' ſudditi colle Tanſe, colle Decime, e cogli altri aggravj che impone, i quali ſono variati e moltiplici per comprender tutti, e per facilitar l' eſazione. Già ſi sà che il Fiſco è la Milza che ſi nutriſce colla porzione dell' alimento degli altri membri, e fino che ſtà nella mediocrità, conſerva anche il corpo. Non ſi poſſono dunque negare dal ſuddito queſti moderati aggravj al ſuo Principe, quanto non ſi poſſono dal Principe traſcurar ſenza peccato le cure proprie del Governo. Quando dorme il Mondo, apre mille occhi il Cielo. Ogni Principe dunque per ragion di proprio ha legittima autorità di riſcuoter le Decime e gli altri aggravj da' ſudditi per compenſo del ſuo Principato, per mezzi del ſuo Governo. E' tanto univerſale queſta maſſima che non eccettua i Principi Infedeli, in modo che i Criſtiani, che naſcono ſudditi del Turco, finchè vivono ne' ſuoi paeſi, ſono in coſcienza obbligati alle giuſte ricognizioni della loro ſoggezione, *Principi populi tui non maledices*, perchè ſe non ha queſt' obbligo per il vincolo della Fede, lo ha per l' unione della carità; e già è deciſo da' Canoni che anche l' infedele ſtà nel ruolo del noſtro proſſimo, perchè è capace della Redenzione, quando voglia ubbidire al Vangelo. Quando quel Juriſperito interrogò Criſto: *Magiſter quid faciendo vitam æternam poſſidebo?* e da un diſcorſo all' altro ſi riduſſe all' obbligo d' amar Dio ed il Proſſimo. Lo ricercò nuovamente: *Quis eſt meus proximus?* Allora Criſto per riſpoſta gli portò il caſo di quel

Gero-

Gerosolimitano, cioè uno che viva nella legge di Mosè, il quale caduto nelle mani degli assassini fu spogliato, caricato di ferite, e lasciato semivivo sulla strada. Occorse che un Sacerdote della medesima legge passando per la stessa strada lo vide, e camminò a lungo passo, anche un Levita, cioè Ministro del Tempio, vedutolo, trascorse pure. Passò poi un Samaritano, cioè uno che professava altra credenza, e mosso a pietà lo medicò, e pagò la sua cura all'Ospedale. Qual di questi, dimandò Cristo al Jurisperito, fu prossimo a quel miserabile? ed ei rispose che credeva il Samaritano che usò della misericordia: così confirmò Cristo col dirgli: *Vade & tu fac similiter*: di modo che un Cristiano è obbligato ad aver per prossimo un Infedele, sotto al quale viva; molto maggiormente il Principe Cristiano, che sia suo Principe naturale, il quale comunica seco nell'istessa fede; e trasgredendo questo precetto, sarebbe reo della Legge di Dio.

Ora veniamo all'esame degli Ecclesiastici. Si cerca se il Principe secolare abbia legittima azione di riscuoter le Decime dal Clero.

Prima diremo se questo obbligo è universale d'ogni suddito, e se questa azione è generale verso i suoi sudditi, è necessario che gli Ecclesiastici mostrino un privilegio singolare, che gli faccia esenti, perchè l'azione del Principe è illimitata e universale. Questo Privilegio deve esser divino e non umano, perchè la ragione del Principe è fondata sopra la legge divina e non umana. Alcuni che gustano la forza dell'argomento, non trovando modo di far l'eccezione, lo concedono tutto, e dicono esser vera l'azione del Principe di esigere universalmente da tutti i suoi sudditi, ma che gli Ecclesiastici per vigore dell'ordinazione non sono suoi sudditi; e perciò l'azione secolare sia terminata. Bella risposta ingegnosa, ma frivola: ed io dimando, chi per legge divina sia avvinto di maggior soggezione, un Cristiano che viva nelle Terre del Turco, o un Ecclesiastico che viva nelle Terre de' Cristiani soggette al Principe secolare? Questo non ha altro vincolo che il domicilio, e sopra questo domicilio la Signoria del Turco è usurpazion, è rapina; quest'altro, cioè l'Ecclesiastico, ha il domicilio sopra il quale il Principe ha legittimo imperio, ed oltre di ciò ha la conformità della Fede. Vorrei sentire la risposta; perchè se fosse così imprudente, che mi aggrandisse l'obbligo del Cristiano al Turco, io farei una nuova dimanda: per qual ragione adunque alle volte il Papa pubblica la Crociata, nella quale invita tutti i fedeli ad assaltar i Turchi, se una porzione di questi fedeli sono più obbligati al Turco, di quanto siano obbligati a' Principi Cristiani gli Ecclesiastici? non è così per verità. L'Ecclesiastico è suddito del suo Principe secolare in tutte le cose che siano *ab extra* del Ministerio Ecclesiastico. Il Principe Ecclesiastico non ha alcuna autorità sopra di lui, e se l'usurpasse, meriterebbe biasimo e censura, come abbiamo mostrato altrove in altri quesiti. All'incontro il pagamento delle Decime non è cosa impertinente, ed ingiuriosa al Sacerdozio, perchè se abbiamo altrove mostrato che il possesso de' beni non è *de jure divino* agli Ecclesiastici, ma appena compatibile al Sacerdozio: si conclude necessariamente che in questo possesso sia suddito al Principe, e che il Principe sia tale per sè stesso e per nuova induzione, che sia padrone di esigere nella conformità degli altri sudditi. Alcuno mi imputerà che replichi cento volte una cosa: E' vero, perchè a ridur tutto il nostro discorso alla sua precisa formalità, tende a vedere una sola questione, cioè se con ragione col mezzo d'un Magistrato seco-

lare si possa formarne un altro, che è l' Ecclesiastico. A questa sola nudità si riduce la nostra contesa; e se è stata divisa da noi in due capi, fu ciò ad oggetto di maggior facilità d' intendimento.

Tutti i Quesiti però abbenchè diramati in numero di dodeci, hanno tale affinità, che parlando dell' uno fa che s' inciampi nell' altro. Se è vero che il possesso de' Beni appena ritrovi ragione di restar tollerato nel Sacerdote; qual conseguenza farà colui che dice, che il Principe secolare abbia obbligo di rispettarli come cosa sacra e quasi divina? Vediamo un poco la loro istituzione. Il Sacerdote ha ragione di riscuoter la sua Decima dai Laici per comandamento di Dio. Se il possesso de' Beni, che ora ha, non valesse più dell'importar della Decima, sarebbe esente di peso secolare, perchè non sarebbe giusto pagar Decima di Decima. Sicchè quando Iddio obbligò il Laico di pagar la Decima al Clero, non obbligò il Clero a pagar la Decima al Giudice, al Rettor del Popolo, al Re, e nelle cose odiose e di aggravio: ciò che non esprime il testo, non è bene esprimerlo col commento. Ma il possesso de' beni Ecclesiastici trapassa di tanto la Decima che dovrebbero pagar i Laici, che è un terzo di tutto il provento, che rende la Terra, il Mare, i Monti, i Fiumi, ed ogni altro frutto annuale, che venga per produzione di natura. Portiamo per esempio e per prova la Francia e la Spagna, donde gli Ecclesiastici sono il primo e il più ricco delli tre Ordini di quei Regni. Dell' Inghilterra non parlo, perchè si sà che il Re non ha al presente maggior opulenza dello spoglio degli Ecclesiastici Regolari. Se vogliamo star in Venezia, la Decima de' beni Laici appena arriva a dugento mila, quella del Clero passa cinquanta, che rileva il quinto, e non il decimo delle raccolte, senza poi ciò che d'avvantaggio viene pagato da' Laici a' Curati, e Prelati Ecclesiastici de' proprj proventi: perchè la Decima del Clero si esige solamente da quei beni, che sono patrimonio de' benefizj, non dalle persone, che ancora restano nell'antica semplicità d'aver un *jus quæsitum personæ*, e non un possesso reale. Ma in grazia ascoltino un' istanza. Se il Principe secolare non ha ragione per sè stesso, come pretendono i Curiali, per esiger le Decime dal Clero: di dove dico io ha da assumer il danaro per mantener il Principato, le Città, i sudditi, e difender gli stessi Ecclesiastici? Se mi rispondono da' soli beni Laici, risponderò che questo è trascurar il precetto della Giustizia commutativa, mentre gli Ecclesiastici non paghino anch'essi pro rata del benefizio, che sentono nella difesa comune. Poi è contro la carità accrescer gli aggravj ad uno, per non aggravar, o minorar gli aggravj all' altro, quando naturalmente dovrebbe concorrer all' aggravio. La Santità degli Ecclesiastici diverrebbe oppressione de' Secolari, se uno, fatto che sia Ecclesiastico, ha da esser immune da' pesi comuni. Ma diciamo ancora più. Se col progresso de' tempi tutti i beni, o poco men che tutti passassero dal Laico al Clero, da dove il Principe Laico avrebbe a levar le pubbliche rendite, se tutti i beni fossero esenti? Non mi rispondano che sia impossibile, perchè a far il conto a tanto per tanto, e collo scandaglio dell' accrescimento che ha fatto il Clero dopo il principio de' suoi acquisti, si conosce non impossibile, ma facile, e dirò anche non molto lontano, quando non trovi impedimento come già ha prevenuto di fare la vigilanza Veneziana. Se mi dicano se non da' beni, dalle persone de' Laici; dirò io in questo caso anche i Laici sarebbero esenti, perchè il peso, che il Principe dà alle persone, ha

per

per fondamento le forze ed i comodi del suddito. Se il suddito Laico sarà senza beni, o con pochi beni, non potrà pagare gran peso, e si ridurrà a mendicare il pane dagli Ecclesiastici col soldo in mano ricavato dall'industria, come fecero i Fratelli di Giuseppe in Egitto. Allora sì, che si conosce patente la maledizione data da Dio ad Adamo: *In sudore vultus tui vescèris pane tuo*. Ma non si saprebbe trovar ragione perchè gli Ecclesiastici fossero fatti esenti dalla colpa originale, anzi divenuti esecutori della sentenza col vender a' Laici il pane stesso che ebbero da' loro antenati a titolo d'elemosina. In tal modo una porzione di sudditi di questo Principe sarebbe esente per impotenza, l'altra per privilegio, ed il Principe sarebbe più impacciato del superiore d'un Monastero, che ha obbligo per carica di mantener i Monaci senza entrata. Se uno si contentasse d'esser Principe a questo modo, lo crederei canonizzato per Santo di vera povertà di spirito. Non mi dicano che in tal caso il Pontefice con un indulto rimetterebbe quel Principe in facoltà di esiger anche dagli Ecclesiastici, perchè prima questo Indulto, come dipendente da volontà ed opinione, potrebbe esser dato e non dato; poi non bisogna ridur il Principe a necessità di mendicar da altri i mezzi propri da esser un buon Principe, se Iddio lo ha fatto tale. Se confessiamo che il Principe abbia immediata la sua autorità da Dio, mentre ancor Cristo Signor Nostro disse a Pilato, che pur non era Principe, ma Ministro d'un Principe Idolatra: *Non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset desuper*; è forza anche confessare che Dio gli abbia dato i mezzi sufficienti della medesima autorità senza mendicarli da altri, perchè così comporta la Divina Giustizia. E che sia il vero, non compete che ai Principi liberi l'intitolarsi tali *Dei Gratia*. Se il Principe deve render conto a Dio del mal governo del popolo; non potrebbe esser punito dalla Giustizia di Dio, se mal governasse per mancanza de' mezzi. Un Idolatra, al quale mai non sia arrivata notizia della vera fede, non pecca per rimanersi ancora nell'Idolatria; pecca bensì per altri suoi difetti, come peccano anche i Cristiani. Ma l'infedeltà non sarà posta in bilancio delle sue colpe, perchè non ha colpa in non credere in chi non conosce, nè per sè, nè per tradizione: *Quis credidit auditui nostro?* disse il Profeta; e S. Paolo vi fece la conseguenza: *Ergo fides ex auditu*. Con questa ragione di parità, un Principe, che lasci invadere ed esterminar i suoi sudditi da' comuni nemici, ovvero non li difendesse da' malfattori per carestia de' Soldati e de' Ministri, e questa carestia provenisse da penuria di denaro, quando le sue entrate non gliene portano a convenienza, non peccherebbe, dico io, perchè se la talpa non mira il Sole, non ha occhi, e se lo Struzzo non vola, non ha ali, e se l'uno e l'altro non hanno, non sono bastevoli. Qui mi pare di sentire i Curiali a far ancor essi un istanza contro di me. Adunque diranno eglino per sua opinione potrà un Principe secolare esigere dagli Ecclesiastici a capriccio, ed aggravarli senza regola, poco meno del Re d'Inghilterra che li spogliò e li scacciò? A bell'agio Signori miei; non dico questo, e ogni Principe, che sia giusto, non usa mai questa libertà nemmeno sopra i beni, ma nè manco sopra i beni Feudali, se ne ha, come nessun privato ha libertà da Dio di scialacquare i propri danari in eccessi e peccati. S. Tommaso *de regimine Principum* dice, che in due modi un Principe può esser tiranno, o con occupar un Dominio senza titolo, o con governar un popolo con giusto titolo, ma

lo, ma con ingiusta maniera. Quel danaro, che dovrebbe sostentar le persone, che benedicono continuamente il nome di Dio, non si ha da impiegare a chi l'offenda gravemente in bestemmie. Ogni volta che il Principe secolare comanda un esazione, si costituisce debitor a Dio di quel danaro per cancellarne la partita del debito con la giustizia dell' impiego, o col lasciarla viva, se in vece di liberale si mostri prodigo. Buono per le Repubbliche ove ogni esazione va esente di sospetto di questa prodigalità; perchè chi decreta l'aggravio non gode il danaro. Siccome gli Ecclesiastici *de jure divino* non hanno azione, che di avere una Decima da' Laici, così il Principe secolare non ha altra azione che sia propria marca del Principato che riscuoter una Decima annuale dal Clero. Se vuole maggiori sussidj, deve impetrarli dal Papa, come quegli che è Principe degli Ecclesiastici, ed ha in protezione i diritti e le attinenze del Clero. Dirò anche che ha autorità di esigere la Decima ordinaria dagli Ecclesiastici quel Principe secolare, che non abbia il legittimo Impero per ragione di proprio, ma di Feudo; perchè quest' azione, come peculiare del Principato, non compete a chi ha un Principe sopra di lui, perchè è differenza essenziale d'un Principe libero.

Per questa ragione d'esser libero, se un Principe contuttociò voglia maggiori sussidj, deve impetrarli dal Papa; come hanno fatto sempre i buoni Re Francesi e Spagnuoli. Anco però nell'obbligo di questa osservanza v'è eccettuato il caso di estrema necessità; perchè come un privato può escusar un latrocinio fatto all'Altare, e l'omicidio perpetrato di volontà; quegli per buscar un tozzo di pane da sostentar la vita d'un giorno, se non ritrovò altro modo di sovvenirsi, questi per difesa di sè stesso da un potente aggressore *cum moderamine inculpatæ tutelæ*; così anche il Principe se il tempo gli manca, può fin tanto che faccia constare la giustizia del suo bisogno al Pontefice, comandar l'esazione con cautela *de reddendo* se non fosse approvata. Mi ricordo aver letto un Breve di Pio IV. pieno di esortazioni, poi di minaccie a Mattias Imperatore, perchè avesse fatto un Diploma contro la pretesa libertà Ecclesiastica, oltre al caso della Decima ordinaria per urgenza de'pubblici bisogni. Ma fatta apparire al Pontefice questa urgenza, fu supplito con un indulto, che fu precorso colla revocazione di quel fastidioso Diploma. Una lettera mi sovien aver letta di Sisto V. a Filippo II. Re di Spagna, nella quale con maniera molto più dolce, perchè così importavano le congiunture delle persone e de' tempi, lo và ammonendo d'un gran peccato da lui commesso in istabilire una Prammatica, che comprendeva Vescovi, Arcivescovi, e Cardinali, esortandolo a farne penitenza avanti a Dio: e ancor questa ebbe fine con un Indulto. Confessiamo dunque a' Curiali che se il Principe voglia estraordinarj Sussidj, gli abbia ad impetrar dal Papa; e così vorrei che ancor essi per termine d' ingenuità concedessero l'autorità del Principe di esigere per sè stesso la Decima ordinaria. Se mi opponessero che la Repubblica Sereniſſima ed altri Re hanno Indulti Pontificj di esigere queste Decime, il che porti per indizio che non abbiano autorità propria, se si vede derivata: risponde che la Corte di Roma ha usato da gran tempi quest' arte, di far dono ad alcuno delle stesse cose di lui proprie, ovvero di quelle che potrebbe assumersi da sè stesso: e quegli, che le ha ricevute, vedendosene in possesso non ha voluto poner a conto questa contesa, se siano proprie o

deriva-

derivate, mentre nell'uno e nell'altro modo sono sue: prima per non mostrarsi ingrato di confessarsi donatario, poi perchè pareva a quel Principe che il dono fosse una nuova testimonianza di acquisto, che insegnasse al donatore di sostentarne il titolo. Per altro non sò chi impedisce al Re d'Inghilterra di chiamarsi Re d'Ibernia, quando fu decorato di questo titolo da Paolo IV., se dopo altri Re si sono proclamati Re della Gran Brettagna. Quando Pio V. eresse la Toscana in Gran Ducato, credo che si sia preso una fatica che Cosmo Duca di Fiorenza poteva far da sè stesso. Ad ogni modo così il Re come il Duca non isprezzarono questo dono, anzi hanno corrisposto di Cavalleria, e non hanno voluto ricusar la buona volontà di questi Pontefici, e osservare scrupolosamente una formalità di titolo: tanto più che ogni Principe religioso suole mostrarsi veneratore dell'opinione del Papa, che in *spiritualibus* è padre comune. Se dunque il Pontefice *motu proprio* ha spedito diversi di questi indulti, e se questo di Clemente VI. alla Sereniſſima Repubblica fa menzione non solo del *motu proprio*, ma che così comporti l'utilità della Chiesa; non ha per questo fatto con un dono una rapina del dritto legittimo, che abbia ogni Principe libero ne' propri Stati. Quando viene eletto un nuovo Re de' Romani, che si dice anco eletto Imperatore, l'elezione vien fatta con voti di quelli tre Principi dissenzienti dalla Chiesa Romana, Palatino, Sassonia, e Brandeburgo. Questi per forza delle Censure Ecclesiastiche sarebbero decaduti da' loro Stati e diritti. Ad ogni modo il Papa nella confermazione esprime che conferma quell'elezione, e che egli supplisce a tutti i difetti *de jure & de facto* che sono occorsi nell'elezione medesima. Ora in grazia mi si dica. Chi dimanda questo supplimento? Nessuno. Quei Principi non si sognano di domandarlo, perchè confesserebbono il proprio difetto, e per altre ragioni ancora. L'Imperatore crede di far abbastanza col ricercar nudamente la confermazione: eppure così esprime la voce e la Bolla del Papa, e tutti taciono, perchè questa circostanza *non facit differentiam in re*: ed in questa parte di Quesito tanto basti.

Ora stiamo a vedere se il Principe secolare abbia legittima potestà di ordinare ciò che giovi alla Repubblica sopra i beni e le persone Ecclesiastiche.

Chi volesse ridur a quint'esenza il quesito, si spedirebbe con poche parole. Se è vero che il Principe sia quello, che è posto da Dio alla custodia ed al buon governo del popolo, cade per conseguenza necessaria che abbia legittima podestà di ordinare ciò, che crede complire a questo buon governo a tutte le persone, che sono entro il recinto de' suoi Stati, e sopra tutti i beni dello Stato. Altramente sarebbe sostentare un assurdo, che il Principe governi, e gli Ecclesiastici non vogliano restar governati: come assurdo sarebbe che il Medico risani, e l'infermo ricusi la medicina. Non si dice al solito che il Principe secolare tanto è obbligato a custodire gli Ecclesiastici da' nemici e da' malfattori, quanto i Laici, e sia tenuto far che le provvisioni della Città servano ad uso tanto degli Ecclesiastici che de' Secolari, ed invigilare alla salute degli uni e degli altri. Vorrei sapere, se ammettessero per buona una proibizione in caso di carestia, che gli Ecclesiastici non fossero ammessi a comprare il pane, ed altre vettovaglie necessarie al sostentamento de' Laici, che sono suoi sudditi, e non degli Ecclesiastici, che hanno altro Governatore, altro Signore e custode.

custode. Io credo che allora non solo confesserebbero, ma professerebbero il mio assioma, che gli Ecclesiastici hanno Governatore e Custode diverso *in spiritualibus*, e nelle funzioni del Sacerdozio; ma che quanto alle persone essi sono sudditi del Principe niente meno de' Laici. Se un Fiume sboccasse, ed allagasse i poderi degli Ecclesiastici, ed il Principe non curasse restituirlo all' alveo antico col pretesto che la rovina di questi Campi non faccia a lui per non aver azione di comandarvi; credo che gli Ecclesiastici direbbero le stesse cose, e si pretenderebbero non inferiori agli altri nella manutenzione del Principe. Non mi persuado che allora porterebbero in tavola che fosse necessario un indulto Pontifizio a chi pretenda aggravar d'una Decima quei Campi che hanno bisogno d'esser liberati dal Fiume; perchè anzi direbbero che in tanto, che si sta all' aspetazione di Roma, le biade e le piante sotto acqua marciscono. Così è, e così essendo bisogno, bisogna porsi le mani al petto, e riconoscer il Principe per Principe quando comanda, come si riconosce quando protegge, e non imitare i Cutei popoli Assirj condotti in Samaria da Salmanasar, quando distrusse il Regno d'Israello. Allora quando gli Ebrei di Gerosolima erano lieti e felici, si chiamavano suoi parenti per la dipendenza del Regno; ma quando erano oppressi, dicevano non aver che farne, essendo forestieri. Bisogna in somma raccordarsi che per formar il corpo politico, il Principe è obbligato di provveder la testa, ed i sudditi tutti gli altri membri. Non però intendo insinuar al Principe Laico quella sfrenata licenza di aggravar gli Ecclesiastici che mi viene imputata da' Romanisti per fomentazione del capriccio. Mi basta persuadere l' onestà della causa; far conoscere che ha azione legittima di riscuoter la Decima annuale, e in occorrenze di più ristrette premure impetrar dal Pontefice la facoltà d'altri aggravj; ma se l'urgenza non patisse dilazione, obbligare gli Ecclesiastici a quelle contribuzioni, che pro rata loro aspetterebbero per promover il ben comune, così come pro rata sono partecipi dello stesso bene, e non occorre metter in tavola che prima sia necessario di circostanza infallibile farne prova, e ricercar il Pontefice, perchè molte cose sono buone e salutevoli, perchè sono adoperate in stagione, e passata l'espedienza non sono proficue. Chi semina raccoglie, ma chi semina fuori di tempo in vece di raccogliere disperde. Se uno di questi scrupolosi Curiali, che non trovano eccesso di male, che nel ometter il primo ricorso a Roma, se ne andasse viaggiando, e per mala sorte cadesse, e rompesse il capo; vorrei sapere se ricusasse di farsi medicare da uno che avesse perizia dell'Arte, ma non fosse approvato, o Medico, e operasse fuori dell'ordine, e senza attestato Canonico: oppure stimasse meglio tener aperta e scoperta la ferita con pericolo d'infistolire sino a tanto che manda alla Città per proccurarsi un Medico legale, al quale competa la cura per professione e decreto. Rispondami ciò che gli detta la sincerità, e con la stessa misura scandagli il Principe Laico, che sul fatto comanda ciò che giova al comune servigio anche alle persone e beni Ecclesiastici. Se vi fosse un Ecclesiastico appestato in un Monastero, credo che tutti i Monaci avrebbero per bene che il Principe secolare lo facesse di fatto portar all'Ospitale, e non istimerebbero ingiuria quella detenzione, ma cautela molto giusta della salute universale. Quando di prima furono in Francia introdotte le nuove opinioni degli Ugonoti, la pietà del Re ne rappresentò a Roma l'emergente,

gente, e ricercò per rimedio un Concilio. Il Pontefice non si mostrò ritroso, perchè quando occorra questa sorta di male, non si può indagar rimedio più proprio. Non negò, ma disse ch'era necessario l'assenso di tutti i Principi. Intanto la Francia si sconvolgeva sempre più; e mentre nel Gabinetto del Re se ne ricercava il rimedio, vi furono alcuni che raccordavano un Concilio Nazionale, altri ricercavano far questa questione a parte della Chiesa Universale. Allora un arguto Consigliere rispose, che gli pareva strano veder arder di fuoco immenso tutta la Francia, aver la Senna e la Marna abbondantissima acqua, e starsene ozioso per aspettar rinfrescamenti dal Tevere; volendo egli insinuare che chi è fuori di periglio ha tempo di consigliare, ma chi sta per perdersi ha necessità di operare. Per ultimo a questa libertà, che noi persuadiamo al Principe Laico, và posto in conto che non sarà libertà licenziosa, mentre lo supponiamo avvertito di dover render conto ristretto alla Giustizia di Dio ancora più che de' beni laici; in oltre a conservarsi buona opinione appresso il Pontefice ed altri Principi Cristiani; perchè un Principe, che mostri esser poco osservatore della Religione, perde da sestesso il vincolo d'obbligare gli altri alla giustizia e convenienza di sestesso, e che in fatti è vero, che con quella misura che uno misura vien misurato. Onde io non persuado inconvenienti, ma ubbidienza a quella Legge di sua necessità, ch'è superiore a tutte le Leggi. Ma parliamo anche dell'esperienza. Se il Gran Turco avesse un barlume della Fede Cristiana, dico un barlume; perchè se avesse un vero lume, conoscerebbe necessario abbandonar ogni umano interesse, quando impedisca professar la Fede di Cristo, conforme al suo detto: *Quid prodest homini si universum Mundum lucretur, animæ vero suæ detrimentum patiatur?* Se avesse, dico, questo barlume, e facesse sapere al Papa ch'egli venirebbe alla Fede del Battesimo, se con un Breve ampliſſimo gli canonizzasse il possesso di tutti gli Stati che ha: vorrei sapere se il Pontefice rilasciasse questa Bolla, oppure facesse il restio, per non levare le ragioni a tanti Principi Cristiani spogliati con violenza dal Turco? Se i Curiali mi diranno di nò, e che possono dirmi ciò che vogliono, non essendo caso seguito, o caso decifo; io ripiglierò colla loro buona grazia, che loro non credo, perchè mi parrebbe udir una Bolla concepita con termini elegantissimi, dettati dalla virtù e dall' eloquenza de' loro Signori, che sia espediente il proccurare il bene comune per primo capo, e posporer gl' interessi privati: Che sia bene universale della Chiesa di Dio l' aggregazione di questo potentissimo Principe, dal quale si possono sperare altrettanti favori ed incrementi, quanti sinora si sono patite ingiurie ed oppressioni: Che in tal modo si porrebbe qualche freno all' immensa rapacità del Demonio per tante Anime degl' infedeli, che lavate nel Fonte Battesimale si salverebbero, e tante altre de' Fedeli, che per le morti e per le schiavitù si dannano, si preservarebbero. Direbbero che in alcuna maniera è necessario compatir all' infermità umana, e non porger di primo tratto a quest' Infermo mezzo frenetico, ma che dimanda salute, una pozione amarissima di ridursi a mendicità, se voglia venir alla Fede di Cristo; perchè il Figlio Prodigo, riferito dal Vangelo, non avea più legittima ragione nella facoltà paterna, dopo aver lussuriosamente dissipata la porzione della sostanza: eppure al suo ritorno il padre di famiglia lo fece vestire ed adornare della prima stola, porgerli in dito l' anello, e lo banchettò pieno d' allegrezza, sottraendo tutte queste cose al figlio ubbidiente,

perchè

perchè è interesse comune la riduzione degli sviati. Direbbero che come alle volte si permette il Battesimo ad un Giudeo colla retenzione de' suoi averi accumulati per mezzo dell'usure, come si dispensano i Matrimonj incestuosi per fuggire un Concubinato scandaloso; e tante altre belle cose e belle considerazioni, che io non sò dire: così sia giusto ricevere questo Principe col possesso di quegli Stati, chè già sono perduti non solo di fatto, ma di speranza dagli altri Principi Cristiani: così credo che succederebbe, e per dir il vero con molta ragione. Ora dunque se in questo caso meglio sarebbe lodare l'usurpazione e la privazione de' beni Ecclesiastici, e singolarmente dell'Isola di Rodi, che pur era patrimonio de' Frati di S. Giovanni dal Tempio, ora Cavalieri di Malta, ad oggetto di proccurare il bene comune; bisogna valersi dell'istessa regola, ed approvare che un Principe secolare per l'urgenze del suo Stato, le quali meglio da lui sono conosciute che dagli altri, intacchi alle volte i beni e le persone Ecclesiastiche, perchè in quel paese il benefizio è universale, e l'aggravio è singolare. Non mi rimproverino che militi la ragione, perchè il bene sia tanto grande, mentre ancor io dirò che il danno non è così importante; e se il Filosofo professò che per operazione dell'intelletto si può dividere in tante parti un grano di miglio, quanto l'immensa mole del Cielo, ma non in parti simili, e solo proporzionali; così dirò che se il frutto proccurato da quel Principe con questa licenza non sia comparabile, il danno ancora sarà molto più piccolo che l'esemplificato da noi. Il Marinajo passa da un Polo all'altro per portar e riportar mercanzie con isperanza d'arricchirsi, e molte volte vicino al porto getta tutto il carico, e da sè impoverisce, dopo aver accumulato con molti sudori, perchè la mira di salvar la vita è più importante. Il Medico taglia un braccio per tagliar la strada alla cancrena, che tende all'oppressione del cuore. Così, dico io, bisogna scusar il Principe d'alcuna apparenza di violento e di dannoso, quando la sua mira sia di proccurar il maggior bene, e scansar il maggior male: *Minus mali habet rationem boni*. E di tutte queste cose abbiamo da lasciar il giudizio a Dio, il quale penetra le latebre del cuore, e renderà a tutti conforme i loro portamenti; altrimenti il voler censurar le azioni del Principe è un voler farsi Principe del suo Principe.



QUE-

QUESITO XI.

Se il Principe ſecolare abbia per ſeſteſſo autorità di giudicare gli Eccleſiaſtici criminoſi.

SAmuello Profeta e Sacerdote reggeva il Popolo d'Iſraello per comandamento di Dio. Quella gente pervicace e capricciosa non s'appagò lungo tempo della ſantità del Giudice, nè meno della rappreſentanza ch'egli faceva, e s'invaghì di voler un Re, e di ciò ne fece grand'iſtanza al Profeta, la quale da lui riferita a Dio negli ordinarj colloquj che faceva nel Tabernacolo, ebbe l'ordine di compiacerlo, e d'ugnere e conſecrare Saullo in Re di Giudea. Così adempì. E fornita ch'ebbe la cerimonia ſi nudò il capo della Mitra Sacerdotale, ed eccitò cadauno del Popolo, che pretendeſſe aver ricevuto aggravio nel ſuo governo, di produrne querela avanti al nuovo Re, ſendo egli pronto di riſpondere all'accuſa, e ſoggiacer alla pena ſe aveſſe errato. Queſto fatto tanto inſigne, portato dalla Scrittura, parmi che dia ſufficiente documento dell'obbligo degli Eccleſiaſtici, e dell'autorità legittima del Principe ſecolare nel giudicar i loro traſcorſi. Ad ogni modo non voglio fare una propoſizione tanto univerſale, che ogni delitto degli Eccleſiaſtici ſia per ragione ſoggetto al Foro Laico, perchè anche la Scrittura, dalla quale prendo i miei avvertimenti, mi fa vedere che gli errori de' Sacerdoti nell'eſercizio o nel miniſtero o erano immediate caſtigati da Dio, come ſucceſſe a quelli, che per adoperar fuoco foreſtiero incontrarono repentina morte, oppur reſtano rimeſſi alla miſericordia di Dio colla tarda di lui vendetta. Intendo che la mia maſſima reſti modificata, che gli Eccleſiaſtici ſiano ſoggetti al Foro del Principe ſecolare per quei delitti, de' quali ſono rei fuori del Sacerdozio. Ognuno sà che l'Ordine Clericale non può tanto ſpogliar un uomo d'umanità, che non ſenti ancora il peſo de' ſenſi, e non pratichi la violenza delle paſſioni, in modo che pur troppo ſi vede uomo fragile come gli altri. Piaceſſe a Dio che i ſuoi eccеſſi foſſero di fragilità ſolamente, ſicchè alle volte non ſuperaſſero in grado di colpa i più diſſoluti e ſcellerati. A queſti l'Ordine non ha da dare privilegio di Foro, mentre eglino hanno diſonorato il carattere, e beſtemmiato coll'opere la Legge di Dio. Queſti ſono ſoggetti al giudizio del Principe, perchè il delitto è del ſecolo, e mal potrebbe il Principe tener la briglia agli altri ſudditi, ſe vi foſſero rei gravemente

te criminosi fuori dell' obbligo di soggiacere alla pena, mentre pur troppo di volontà si sono fatti servi alla colpa. Se un Ecclesiastico si vuol esente dal Foro del secolo, si tenga libero di reità mondana, che non avrà da temere altra pena che la correzione fraterna del suo superiore; ma pretendere che un Sacramento fomenti in certo modo il peccato col ritardar il castigo al peccatore, non è dottrina di Cristo, che non ha maggior nemico del peccato, e più odia il peccato che il Demonio, perchè per altro non odia lo stesso Demonio che per il peccato. Mi risponderanno i Signori Curiali che non è mente loro persuadere quest' assurdo, che l'Ecclesiastico criminoso resti impunito, ma solamente contendono la competenza del Giudice, qual abbia a censurarlo, aspettando questo al Vescovo, al Metropolitano, al Legato, i quali, come costituiti in dignità Ecclesiastica, giudicano canonicamente i delitti degli Ecclesiastici. Così dicono, e così dirò ancor io, coll' aggiugnere una sola parola alla proposizione, che come il reo è Ecclesiastico, così anco il delitto sia di cosa Ecclesiastica. L' abbiamo esemplificato altre volte in altro Quesito. Se malamente amministrerà i Sagramenti, se altererà la forma o la materia di consecrare, ed in ogn' altra novità colpabile di questo esercizio, dev' esser giudicato e castigato dal Prelato, perchè questa sorte di delitto è incognito alla Legge Civile. Il Principe secolare non lo conosce, perchè è fuori delle sue costituzioni, e deve dir con S. Paolo: *Quid ad me de his qui foris sunt*? Dirò di più, che se un Laico si faccia reo di colpa Ecclesiastica, che dipenda dalla dottrina o da' Sacramenti, dev' essere castigato dal Giudice Ecclesiastico, perchè il Principe non può adeguatamente sapere la qualità del delitto, e perciò non può pesatamente destinarvi la pena. Avvertasi che ho detto de' delitti che dipendono dalla dottrina o da' Sacramenti, perchè se un Laico ruberà in Chiesa, benchè il delitto sia sarilegio, e rassembri Ecclesiastico, è nonostante soggetto al Principe secolare, perchè questo ha cognizione sufficiente cosa sia e come si commetta, e quanto rilevi questo delitto. All' incontro se un Laico si faccia reo di fattucchierie coll' abuso de' Sacramenti, come colpa che và pesata sulla bilancia Ecclesiastica, è fuori della giurisdizione del Foro secolare. Per questa ragione se un Ecclesiastico ammazzerà, adultererà, ruberà, e cose simili, che sono tutti delitti posti nella rubrica de' secolari, la punizione legittimamente aspetta al Principe, ch' è quello che ha fatta questa rubrica, ed ha tassata la pena a chi si faccia trasgressore. Non si dica nè meno che il reo resterebbe egualmente castigato dal superiore Ecclesiastico, perchè, rispondo, il reo si farà sempre più audace ed arrogante, quando solamente abbia ritardo, non che minorità di castigo, e già si sà che il più breve termine posto nel Concilio alle appellazioni delle sentenze degli Ordinarj è lo spazio di due anni; poi non è bene fomentare la dissolutezza de' Laici col mal esempio degli Ecclesiastici, e questa si fomenta ogni volta che si vede un reo non castigato al modo, al foro, ed al tempo ordinario. In tal maniera il Principe secolare che resta offeso dal delitto Ecclesiastico, non potendolo giudicare, dovrebbe farsi querelante per proccurare il risarcimento dell' offesa sua dal Giudice Ecclesiastico. Bisogna considerare che l' autorità de' Principi è anterior di tempo agli Ecclesiastici, ed a' Tribunali de' Prelati. *Nolite tangere Christos meos*, è vero in ciò che sono unti e sacrati, che tanto significa la parola

Chri-

Christos. S. Pietro, che comandò l'ubbidire a' Principi anco discoli, non motivò quest' eccezione. Non m'imputino che questa opposizione sia nuova, prodotta da arroganza, o fondata sulla violenza, perchè pare a me più nuova la pretesa de' Curiali, che il Principe Laico sia privo di questa Giurisdizione. Quegli antichissimi Canoni che stabilirono che gli Ecclesiastici gravemente criminosi siano degradati, e consegnati al Foro secolare, cosa hanno per oggetto, dico io, se non levar la cura al Giudice Ecclesiastico di fulminar castighi eccessivi e capitali, stimando inconveniente la Legge che un Giudice sacro s'imbrattile mani di sangue, ancorchè il delitto per la sua gravità giustamente il ricerchi? Anche il Concilio di Trento conferma queste osservanze con un nuovo decreto; anzichè considerando che per effettuare la degradazione colle forme prescritte dall' antichità vi si ricerca adunanza di molti Vescovi, il che porta ritardo alla pena del delinquente, stabilisce che in vece de' Vescovi siano assunti gli Abbati, ed in mancanza di questi anche i Prelati Titolati della Cattedra. Ora, dico io, non è dunque sacrilegio, come si decanta, che il Principe secolare giudichi e condanni gli Ecclesiastici criminosi, se anche la stessa Legge Canonica, e lo stesso Concilio di Trento gliene demanda la cura. La degradazione non fa che un Ecclesiastico non sia Ecclesiastico, perchè il Sacramento dell'Ordine, essendo uno di quelli che imprime carattere, non può mai restar levato da alcuna umana podestà. La degradazione gli proibisce l'esercizio che gli è stato interdetto, non gli leva la facoltà; in modo che se un degradato consecrasse, non si può negare che non facesse buon Sacramento, ben ei peccherebbe in quel esercizio che gli è stato vietato. Se un degradato fosse condannato a morte, e nel condursi al patibolo, un Laico fosse assalito da morte repentina, mentre non si trovasse presente altro Sacerdote, potrebbe e dovrebbe ascoltar la confessione di quel moribondo, ed assolvendolo da' suoi peccati, sarebbe ben assolto avanti a Dio. Dico che non solo potrebbe, ma che dovrebbe, perchè è maggiore l'obbligo d'ubbidire al precetto della Confessione, che alla Sospensione fatta da' Prelati. Si conosce dunque che anche secondo la prescrizione de' Canoni il Principe secolare può giudicar gli Ecclesiastici, e quando li giudica senza degradazione, lo fa prima perchè non ogni delitto è mortale, e per non esser mortale, non deve restar impunito per offervar questa formalità. Oltre all'inconveniente di questa impunità si fomenterebbe la licenza degli stessi Laici, come dicemmo ancora, perchè sempre il peccato resta fomentato, quando il peccatore può avere tardanza per il castigo, benchè una volta o l'altra resti poi castigato. Quando il Principe punisce l'Ecclesiastico senza degradazione, si fa poco osservante di questo Canone che lo prescrive, e tutto l'aggravio, che pretender possa la Corte in questo Giudizio, è non osservarsi una cerimonia di decoro, non d'essenza, perchè il degradato ha l'ordine sospeso, non abolito. Ma consideriamo di nuovo.

I Giudici Ecclesiastici, domando io, sono tanto osservatori di questi Canoni, che ritrovando un Sacerdote enormemente criminoso, lo degradino, e poi lo consegnino al Foro secolare, in quei paesi che sono sudditi della Chiesa tanto in spirituale come in temporale? Signori nò. Se il delitto lo ricerca, condannano il Sacerdote alla Galera ed alla Forca, senza consegnarlo al Giudice Laico, servendosi di

quella distinzione da noi narrata ad altro passo, che essi pronunziano quel Giudizio non come Sacerdoti, perchè in tal modo si farebbero irregolari, ma come Ministri di Principe temporale, bisogna giudicare speditamente, e condannar i criminosi, Laici od Ecclesiastici che siano, senza far solennità di degradazione, o traslazione di Foro a Foro. Perchè contendono questa libertà ad un Principe secolare, al quale compete ugualmente la cura di ben governare i suoi popoli, e che ha minor obbligo ai Canoni degli Ecclesiastici stessi? Se eglino tralasciano lo scrupolo di quest' osservanza, ed io credo che senza peccato e senza scandalo lo potrà tralasciare anco il Principe secolare, il quale si confessa obbligato d' ubbidire alla Legge di Dio, ma non conosce di poter restar obbligato da' Canoni nella legittima libertà del suo maneggio, se non ha altro superiore che lo stesso Dio.

Questa è la tassa che si buscano i Curiali, di pretendere che il Foro Ecclesiastico abbia maggior autorità ne' tempi moderni di quanto avevano gli antichi Prelati, e di praticar giustizia ed osservanza, ma a casa d' altri. Se un Laico ruba in Chiesa o ammazza, e perseguitato da' birri si ricovera in altra Chiesa, non gode dell' immunità del luogo per forza dell' istesso Canone; e la ragione è perchè egli ha anzianamente disonorato il luogo sacro coll' effettuazione del suo delitto. A simili, dico io, se un Ecclesiastico, che per sua professione deve aver occhio e mani sol per mirar il Cielo e dispensar Sacramenti, sia il primo a violar il carattere sacro con ruberia, omicidio, o altro grave eccesso; perchè deve sentir protezione da quell' ordine che ha violato? La libertà Ecclesiastica è stata introdotta *in ædificationem, non in ruinam*. Il Concilio di Trento è pieno di Decreti a favore dell' autorità Episcopale, e tutto ciò a fine che possano i Vescovi regger la Diocesi senza disturbo, e senza quegl' impedimenti che molti rei sogliono addurre d' esenzioni, o di grazie conservatorie, e cose simili, ancorchè fossero concessi questi indulti ai luoghi Pii, ad Ordini di Milizie, Cappellani Regj: si conosce, dico, che l' esenzioni ed i Privilegj, che i delinquenti pretendono, sono impedimenti ed ostacoli alla buona amministrazione della Giustizia, e però il Concilio libera i Vescovi da queste osservazioni, ed accresce la libertà a quel Vescovo, che sia puntuale nella residenza, in premio della sua accuratezza. Perchè dunque non avrà intiera libertà il legittimo Principe, al quale il comando ed il governo aspettano per Legge Divina, e per ragion di natura, come il discorso appartiene all' uomo, al quale nessun altro uomo può far impedimento? Mi pare una prosunzione voler far più ampla la giurisdizione del Vescovo, che quella del Principe stesso, perchè, dica o faccia cosa si voglia, il Vescovo è suddito del Principe medesimo, e questo Vescovo comanda in casa d' altri. In cento casi leggo nel Concilio, che se il Vescovo si trovi impedito, invochi il braccio secolare, dal quale ricerchi protezione e sussidio. So che mi risponderanno che se il Principe fosse *in sacris*, avrebbe simile privilegio, ma perchè è secolare, non deve ingerirsi nelle persone sacre; ed io userò la stessa ripetizione, che se la persona del delinquente è sacra, non è sacra l' azione, anzi l' azione ha derogato al privilegio della consecrazione. Gran cosa che la stessa Legge Canonica registri dodici casi, come più atroci, ne' quali

sia

sia lecito al Giudice secolare ometter il rispetto dell' immunità Ecclesiastica, e far catturar in Chiesa un delinquente fuggitivo che ivi abbia fatto ricovero. Libertà Ecclesiastica ed Immunità Ecclesiastica *sunt unum & idem*, non differenti in altro, che quella s' adatta alle persone, e questa al luogo sacro.

Se dunque la gravità del delitto per assenso de' Curiali fa che legittimamente si violenti il reo, non ostante la santità del luogo, e la stessa presenza del Sacramento; perchè, dimando io, la stessa gravità non ha da disobbligare il Principe, quando la trovi in persona Ecclesiastica? Non si maraviglino dunque se i malevoli dicono alle volte, che tutti questi rumori e queste gelosie non abbiano per fine il rispetto del grado, ma del graduato; e che ogni piccolo pezzo di questo mantello di Religione fa un gran vestito agl' interessi e alle passioni umane.

QUESITO XII.

Dell' infallibilità del Pontefice.

MEntre m' accingo alla discussione di questo Quesito, mi si fa in mente la Genealogia descritta alla Filosofia naturale. Ella vi pone per Proava l'ignoranza, per Ava l'ammirazione, per Madre la dubbietà; perchè non avendo ancora quegli uomini rozzi alcuna informazione della maniera, che tiene la natura delle sue operazioni, vedendone gli effetti non penetravano le cagioni: ed ecco l'ignoranza. Stando in questa visione senza notizia, producevasi l'ammirazione, perchè in tanto ci maravigliamo, in quanto non sappiamo, e per fine ammirando l'intelletto facevasi vagabondo nel ricercar il perchè, ed ecco la dubbietà, e dopo la discussione del dubbio producevasi la notizia: ed ecco la Sapienza, che vuol dire la vera Filosofia.

Davide lasciò scritto: *Omnis homo mendax*. San Paolo disse: *Qui se existimat stare, videat ne cadat*. Il Concilio di Trento: *Nullus scire valet se gratiam Dei esse consecutum*; e ad ogni modo si predica trovarsi un uomo possessore d'un occhio così franco, che nel mirar il Sole della verità non si abbagli, nel camminar il ghiaccio della umana debolezza non isdruccioli, e perciò sia fatto infallibile ne' suoi giudizj. Questo assioma prima non si conosce, poi si ammira, per terzo si dubita, e per ultimo per la definizione si capisce, e risolve. Vantano i Curiali che così abbia affermato Cristo. Tanto basta dico io, perchè essendo Cristo la stessa verità, più comprova una sola parola di Cristo, che quante ragioni dimostrative possa trovar l'ingegno umano, perchè anche la dimostrazione può ingannare, se ingannano le premesse, e la parola di Cristo all'incontro è fuori d'inganno affatto.

Il Tiranno del Giappone avendo sentito a predicare, che se un Cristiano non manchi di fede, può trapiantare i Monti, fece intender al Prelato di quei Religiosi che nel termine di pochi giorni si accingesse di verificar coll'esperienza questa proposizione del suo Dio, altrimenti come seminatore di falsità egli con tutta la sua gente sarebbe perito. Si attristò quel Prelato di dover venir alla prova, perchè in tutti i tempi vi sono stati Ercoli nelle dispute, che poi riescono Tersiti ne' cimenti. Si trovò in ogni modo un buon Cristiano, che presentatosi avanti al Clero ricercò studiosamente tutti a dirlo con sincerità, se così veramente Cristo avesse promesso; ed inteso che sì, offerì sè stesso in ben promettere del miracolo; perchè cessavano in lui i dubbj, se tale sia stata la parola di Cristo. Ancor io non ho fede minore di que-

questo buon uomo, e se tanto mi si mostri Cristo aver detto, non sarò tardo a prestargli credenza; perchè sò che *ipse fecit nos*, e come ci ha dato una natura fiacca e facile all'inganno, così può anche riffarci robusti e superiori alle fallacie dell'intendimento: *Rogavi pro te Petre ut fides tua non deficiat*. Questo è tutto il testo, e benchè di poche parole, pure con manco ancora farebbe prova. Mi fa di mestieri ancor quì ricorrer alla distinzione per esaminare se questo attestato di Cristo si estenda alla fede solamente, oppur anche a tutti i benefizj, che si ottengono dalla fede, come dottrina, santità, miracoli, e per ultimo salute eterna. Se tutti questi beni fossero stati promessi da Cristo a Pietro, sarebbono mai potuto mancargli? E' vero che di tutti in un tempo o nell'altro n'è stato possessore, perchè dopo la sua conversione è stato santo, dotto, miracoloso, e il primo nel Collegio Apostolico, e poco manco che il primo nella Corte del Paradiso; ma questi sono stati frutti della penitenza, e dopo la Confessione del nome di Cristo ha ottenuto in premio tutte queste prerogative; e ognuno, che sia lavato nel fonte Battesimale, se voglia provvedersi tutti questi tesori a prezzo della propria crocifissione, li conseguirà, perchè la Giustizia di Dio non nega la mercede all'operario, e più facilmente sarà prodigo, che avaro nel compensare il lavoriere, come egli stesso ha esemplificato nella parabola del Padrone della Vigna. Il punto della contesa và; se sia privilegio di persona o di dignità, perchè tutti gli altri Apostoli hanno avuto gli stessi doni, eppure a Pietro solo si promettono anzianamente nella promissione della fede. Per ultimo, che sarà forse più contenzioso del resto, se questo privilegio sia stato singolare, oppur diffusivo e comune a tutti quelli, che sono succeduti nella Chiesa di Pietro.

La prima considerazione va fatta sul tempo di questa promessa nell'ultima Cena, nella quale con l'istituzione dell'Eucaristia Cristo Signor Nostro impoverì, mentre diede agli Apostoli quanto avea, acciocchè si conservassero degni di tanto grado; li fece avvertiti della gran tentazione, che loro preparava il Demonio: *Expectavit Satanas ut eribraret vos sicut triticum: ego autem rogavi pro te Petre ut non deficiat fides tua*. Questo non v'è dubbio che non ci mostri una gran predilezione di Pietro, perchè mentre la tentazione è preparata dal Demonio a tutti gli Apostoli, e mentre Cristo gli fa tutti avvertiti, a Pietro attesta che ha singolarmente pregato il Padre per lui, acciocchè non manchi di fede. Parrebbe che si fosse scordato o non avesse fatto capitale degli altri Discepoli; ma quando appresso l'imbecillità umana rassembra che Dio si scordi di noi, allora ci è presente, perchè l'istesso Cristo aggiugne: *Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos*. Non sono preteriti i Discepoli da Cristo, ma quasi volesse insinuar la maggioranza di Pietro, comandò che la confirmazione de' Fratelli fosse opera di Pietro, e la costanza della fede di Pietro preghiera e disposizione di Cristo. Gran privilegio certo, e gran marca di dignità; ad ogni modo di là a poche ore nella cattura del Maestro, e nella tentazione della Femmine lla Pietro tanto amato, e tanto avvertito, e per il quale Cristo pregò, si fa negatore e spergiuro di riconoscerlo. Oh debolezza umana! in che mai sarai consistente, se in Pietro vacilli provveduto di tanti ajuti! Che diremo dunque? che riuscisse inoficiosa la promessa, e la parola di Cristo? *Absit*. Basta una sola parola di Cristo a far sicurezza, e nessun miglior testimonio del Ladro, che dal patibolo passò al Paradiso

in

in virtù di questa sola parola; come dunque accorderemo la ragione e il fatto con la vera meditazione di quanto ha promesso Cristo; perchè quanto ha promesso, tanto ha osservato: *Rogavi pro te Petre ut fides tua non deficiat*. Non disse *ut non deficias*, che importerebbe una confermazione in grazia, quale hanno avuto gli Angeli dopo la caduta di Lucifero, sicchè di presente sono impeccabili. Ha promesso che non manchi la fede, perchè se l'uomo non si fa apostata da sè stesso, la colpa non leva la fede. Pietro negò Cristo non perchè diffidasse della Divinità, ma per timor della morte finse di non conoicerlo; non fu eretico d'opinione come fu Giuda, ma fu timoroso, e perciò manchevole nella Confessione del di lui nome. Milita una gran disputa tra Teologi: Qual sorte di peccato commetta colui, che abjuri la fede di Cristo in mano de' Turchi. Alcuni dicono che colui pecchi contro la fede; S. Tommaso è d'opinione che non contro la fede, perchè resta ancora Cristiano, quantunque scelerato, e se ritorna non si ribattizza, ma che pecchi contro la Confessiion della fede; perchè ognuno è obbligato professarsi Cristiano anche con discapito della vita mortale. Io farei distinzione, e direi così. Se colui nega Cristo perchè non creda alla sua Divinità e alle sue promesse, pecca contro la fede, perchè non si può dire fedele Cristiano chi non crede a Cristo; se poi nega per apparenza, e per solo timor della morte, pecca contro la confessiion della fede, perchè antepone la vita temporale alla confessione del Cristianesimo. Con questa distinzione conoscceremo anche il peccato di Pietro: negò, giurò, bestemmiò di non conoscer Cristo, ma di là a un momento ritornato in sè stesso per un' occhiata che fino dal Tribunal di Pilato gli diede Cristo, si pentì, e pianse amaramente la colpa. Se avesse perduta la fede, non avrebbe fatto ritorno da sè, e con tanti segni di pentimento verace. Ora questo è l'effetto della preghiera di Cristo, il quale valse a ridurlo alla grazia dopo un tanto eccesso di colpa; riacquistata poi la grazia ebbe per concomitanti poi tanti altri doni, santità, dottrina, miracoli, ed il Primato Apostolico. I Canonisti mo' pretendono, che questo privilegio sia proprio della dignità del Pontificato, parlo del privilegio della costanza della fede, dalla quale derivi l'infallibilità. I Teologi accordano ancor essi, e noi pure l'abbiamo confessato, il che è stato una molto pronta ubbidienza credere che se il Pontefice moderno non ha la Santità, nè la possanza dei miracoli di Pietro, abbia in ogni modo la prerogativa di non errare. Ma che? vorremo supponerlo confirmato in grazia, sicchè non abbia più bisogno del Sacramento della Penitenza? nè manco questo; perchè S. Paolo dice che ogni Pontefice è circondato d'infermità. Cosa diremo? ricorreremo alla distinzione in due maniere. Erra l'uomo nell'opinione e nell'opera, e questi errori sono contraddistinti; è vero che molte volte l'ardenza della volontà offusca l'intelletto; ma se l'intelletto fosse valevole e mafficcio, non lascierebbe ingannarsi dalla volontà. Applicando questi universali al caso nostro, diremo che comportando la Grazia di Dio che nel punto stesso, che ordina una cosa, stabilisca anche i mezzi di produrla e di mantenerla, altrimenti resterebbe tassata la sua provvidenza, e la sua Prescidenza; così avendo disegnato a questa Monarchia Ecclesiastica per primario Direttore e Ministro la persona di Pietro e de' successori, ha anche provveduto gli uni e gli altri de' mezzi a regger la Chiesa, il primo de' quali è la veracità di questa dottrina. Alcuni forse invaghiti della debolezza della santità

cre-

crederebbono che questa fosse il primo requisito del Pontefice. Ma ad ogni modo il primato si deve alla dottrina, perchè il benefizio della Santità è peculiare del Santo, ed il danno dell' ignoranza sarebbe universale del Cristianesimo. Uno deputato al governo, che sia provvisto di dottrina, quanto edifica con l'esemplarità de' suoi costumi, tanto e molto più distrugge con gli errori degli altri, a' quali non faccia impedimento con le sue provvisioni. Per questa ragione dunque crediamo che il Pontefice abbia ereditato da Pietro la dottrina, benchè non vediamo che abbia avuto la Santità; e questa nostra credenza è quella dote avvantaggiosa del Pontificato, che viene negata da Greci e da Luterani, e da loro conceduta al Concilio *Juxta illud: Ubicumque congregati fuerint duo vel tres in nomine meo, in medio illorum sum*, e da noi acconsentita all' uno e all' altro. Ma distinguiamo ancora, perchè tutta la scienza dell' uomo consiste in distinguer e suddistinguer le cose. Qual dottrina sarà questa del Pontefice? Una dottrina universale, come hanno gli Angeli e i Beati, che immediate senza mendicar cognizione dagli argomenti comprendono da sè stessi ogni cosa, e perciò si chiamano comprensori? Nè anche questa, perchè non compete all' umano intelletto, che resta troppo offuscato dalla nebbia de' sensi; e questa manco ebbe Salomone che fu fatto dotto per illustrazione di mente, ma in quel modo che può restar ammaestrato un uomo. Diciamo dunque che il Pontefice abbia infallibilità di giudizio singolar ne' dogmi della fede, perchè questa è necessaria a quella dignità che gli è stata destinata da Cristo; perchè nel resto non credo che pretenda esser dotto Medico o Matematico, che non hanno che fare con la sua incombenza, e nemmeno saper tutti i linguaggi che sapevano tutti gli Apostoli, nè tutte le scienze che ha insegnato Aristotile; credo ancora che i Signori Curiali non siano scarsi d' ingenuità a confessare che come il Pontefice per privilegj ricevuti nella persona di Pietro non può per ignoranza perder il gregge Cristiano, così egli possa perdersi, e possa errare nell' intendimento di sè stesso, e nelle altre cose che non sono necessarie alla fede di Cristo di quella necessità ch' è inevitabile. Questa confessione sia un fondamento, e lasciamolo per ora da parte. In tutti i Concilj che leggiamo, e in quello di Trento singolarmente vedo farsi distinzione di legge Divina e di legge positiva. Nella serie de' peccati sarà più colpevole quell' uno, che trasgredisca la ragion Divina, che il precetto umano, e abbenchè alcuni peccati umani siano più osservati che i divini, come a dire più l' astinenza dei cibi e lavorieri, che la fornicazione, e la vana nominanza di Dio; ciò succede per la fragilità o per l' ignoranza del volgo, non che i primi nominati portino maggior obbligo d' osservazione? Così concludo che il privilegio dell' infallibilità resta conceduto per gli articoli della fede, che sono sommamente necessarj, non per la costituzione della legge positiva, la quale giova, ma non è necessaria al mantenimento della fede di Cristo, in quel modo che gioverebbe la Santità del Pontefice, ma benchè non sia Santo, non resta di non esser Pontefice, e di esser legal direttore del popolo Cristiano. Dipoi si consìdera che la Legge divina è immutabile, perchè non si dà mutazione *proprie dicta* in Dio, e la legge Canonica si altera, e si cassa, si riforma secondo i tempi e le persone: ilchè è contrassegno che nel costituirla non vi sia corsa infallibilità, perchè se questa vi fosse concorsa, non soggiacerebbe agli accidenti. L' osservanza della

fede negli articoli non si dispensa, nè la costituzione de' Sacramenti si muta, perchè il Papa non può disobbligare ciò che ha comandato Iddio espressamente, non può alterare la materia o la forma de' Sacramenti, benchè nelle circostanze abbia qualchè libertà, così anche non può accrescere o diminuire il numero loro. Quando poi il Papa pone la bocca in qualche decisione di fede, non è che egli ad arbitrio faccia tal decisione, o prescriva un' osservanza, ma dichiarisce e interpreta l'ordinazione divina in quel modo che gli pare consentaneo alla fede. Non milita in *divinis* la massima della legge civile: *Illius est interpretari cujus est condere*, perchè il Papa ha ragione d' interpretare, ma non di fare un articolo di fede. Per questa interpretazione adunque è dotato di dottrina sufficiente, cioè in quel punto Cristo Signor Nostro, che ha promesso la sua eterna assistenza agli Apostoli: *Ego vobiscum sum usque ad consumationem sæculi*, lo illumina a sceglier la buona opinione: e così è obbligato ogni Cristiano di credere, siasi suddito o Principe, e questa è l'infallibilità ereditaria della sua dignità; ma non per questo si dica che abbia l' istessa infallibilità nei Canoni e nelle Costituzioni, che sono spettanti alla ragion positiva; perchè in questo può errare, e in questo si trova alterazione e cassazione, ed il Papa può disfare ciò che il precessore ha fatto, e così è molte volte occorso, e il Concilio ne fa menzione, benchè i Curiali difficilmente lo consigliano, perchè vorrebbero se potessero a bocca chiusa insinuare questa credenza nel popolo, che ogni azione del Pontefice fosse esente da censura come infallibile; ma non lo persuadono che a quelli che hanno più semplicità che dottrina ed esperienza. Non m' imputino che io voglia mutilare il dono che confesso esser dato al Pontefice, mentre glielo nego nella costituzion della ragion positiva, perchè la mia confession è grande, prodotta da una credenza coraggiosa, mentre lo riconosco donativo negli articoli della fede, ch' è quella cognizione più difficile all' uomo, e ove può più facilmente ingannarsi. Quanti nel mirar troppo curiosamente questo Sole eccessivo si sono acciecati? Anche i Gentili lodarono la mediocrità nella cognizione de' loro Dei, e le favole ci esemplificano un Ateone convertito in Lupo per voler veder nuda la sua Diana; ed al tempo dell' antica Roma crocifissero un Soldato, perchè si fece curioso di sapere il Dio tutelare di quella Patria. Nelle cose della fede per colui, che non governa, è meglio una mezzana intelligenza che un occhio di Lince, perchè fede e scienza sono due intendimenti più discosti degli Antipodi; e sarebbe Eretico colui che prendesse a provare con ragioni umane i principj della fede di Cristo. So che questi assiomi saranno eccessivissimi a' Signori Curiali, e forse pretenderanno ritorcerli in mia opposizione, quasi che io voglia sapere ciò che non conviene, mentre pongo in bilancia la dottrina del Papa per conoscer a qual segno arrivi. Ma io confesso *de plano* ciò che sento in coscienza, perchè non ho altro oggetto in questa mia fatica che rintracciare la verità. Ma non mi addossino di temerario nello sminuzzare la scienza del Papa; perchè temerario sarei, se revocassi in dubbio una decisione di fede, ma sarei insieme gosso, se con questo pretesto volessi crederlo divinizzato, e sarei empio se credessi per fede ciò che non è di fede. Sarei temerario se mi arrogassi facoltà di sciogliere un articolo oscuro; ma che io creda per fede ciò che solo aspetta a politica di governo, non sarà mai.

He

Ho pur letto che si scomunica colui che predichi miracoli falsi: sarebbe un gran miracolo che un uomo in tutto fosse infallibile, mentre tante volte ha fallito. Salomone, che si fece dotto con aprir gli occhi della mente alla Divinità, che le apparve svelata in sogno, scrisse cose santissime, e degne (come sono) di restar registrate alla Scrittura per documento di due Popoli eletti, l'uno nella legge, l'altro nella grazia; ma quanto fallì! tanto che si fece Idolatra. Non fu dunque conseguenza necessaria che l'esser dotto in una disciplina importi l'esser dotto in tutte le scienze e in tutte le cognizioni, e tanto meno esser inerrabile nelle sue azioni, perchè da un singolare non si può formare un universale indubitato.

Il Concilio di Trento ha deciso che il Sacrifizio sempre sia puro, benchè il Sacerdote fosse macchiato e inquinato, perchè Dio in quel ministero pubblico lo fa puro, benchè per sè stesso resti con le colpe primiere, anzi con maggior colpa, quanto è accostarsi indegnamente all' Altare. Credo ancor io che il Pontefice nelle dubbietà della fede abbia intendimento mafficcio e sicuro per risolverle, benchè nelle altre cognizioni sia soggetto alle fallacie delle opinioni, e tanto basti.

VARIE SCRITTURE DI FRA PAOLO.

SCRITTURA

SOPRA LE CONTRIBUZIONI DEGLI ECCLESIASTICI ALLE PUBBLICHE GRAVEZZE.

1616. 12. Marzo.

SERENISSIMO PRINCIPE.

VEduta l'esposizione del Reverendissimo Nunzio de' 27. Febbrajo in materia delle Contribuzioni alle Pubbliche Gravezze, le quali Vostra Serenità per deliberazione dell' Eccellentissimo Senato de' 16. del medesimo mese ha comandato che siano pagate, non ostante qualsivoglia privilegio e pretensione d' esenzione di qualunque tanto Ecclesiastico, quanto secolare: e veduto insieme nelle Lettere di Roma de' 5. del presente il ragionamento che il Sommo Pontefice ha tenuto coll' Eccellentissimo Ambasciatore nella medesima materia; per dover dire riverentemente il parer nostro, in esecuzione del comandamento di Vostra Serenità, faremo tre considerazioni.

La prima qual sia la retta e fondata dottrina in tal materia delle Contribuzioni degli Ecclesiastici, e l' uso osservato ne' tempi antichi e moderni ne' Regni e Stati Cristiani, e particolarmente in questo Sereniſſimo Dominio.

La seconda ponderando ed esaminando le ragioni usate dalla Santità Sua, e dal Reverendissimo Nunzio per dissuaderla.

La

La terza che termini sia conveniente usare per rispondere alla proposta della Santità Sua in questo particolare.

Quanto alla prima, è cosa indubitata per la lezione di tutte le Storie Ecclesiastiche, e per i sacri Canoni antichi, e per le Leggi Imperiali, che ancora restano ne' Codici Teodosiano e Giustinianeo, che le Chiese contribuivano a tutte le pubbliche Fazioni reali così ordinarie, come estraordinarie, e che la medesima Chiesa Romana, per i terreni che possedeva in Calabria, in Abruzzo, in Terra di Lavoro, in Sicilia, ed altrove, contribuiva ordinariamente ed estraordinariamente secondo le tasse tanto quanto i Secolari. Per comprovazione di questa verità si possono allegare quattro Canoni, dove con espresse parole si dice che le Chiese erano tenute pagare, e pagavano di tutto tributi ed altre imposizioni all'Imperadore. Si possono parimenti allegar Leggi Imperiali, le quali ordinano alle Chiese simili imposizioni, secondo l'occorrenze che a quel tempo passavano, e tanto fu offervato mentre l'Orientale fu unito coll'Occidentale in un governo, e nel medesimo Orientale sempre, finchè cadde nella servitù de' Barbari: nell'Occidentale, dopo che venne sotto la podestà di Carlo Magno, certa cosa è che per ordine di quel Principe le Chiese contribuivano tre sorte di Gravezze, chiamate in que' tempi Fodro, Parata, e Mansionatico. Il Fodro era una contribuzione per Formento e Biava per i Soldati: Parata, una Gravezza per racconciar le vie: Mansionatico, un'altra per gli Alloggiamenti Militari. E queste Gravezze si sono pagate in Italia dalle Chiese fin tanto che gl'Imperatori hanno avute forze in questa regione. Per quello che appartiene alla Sereniffima Repubblica, che sola era Principe libero in Italia, non vi sono molto antichi documenti, essendo perdute le Scritture di grande antichità: per il che non si può allegar altro, se non che già duecento e più anni le Contribuzioni degli Ecclesiastici ordinarie ed estraordinarie sono nominate come cose che allora fossero antichissime, ed usate senz'alcuna contraddizione de' Pontefici. Pare che del 1431. Papa Eugenio IV. incominciasse a tentar d'impedirle, al quale sotto a' 13. Decembre di quell'anno per deliberazione dell'Eccellentissimo Senato fu fatta una lunga e piena risposta, mostrando ch' erano giuste ed antiche, e dichiarando di voler continuar in quelle, ed infine supplicando Sua Santità che non volesse più parlar di tal materia; e del 1433. il Concilio Generale di Basilea tentò parimente d'ottenere dalla Sereniffima Repubblica esenzione per gli Ecclesiastici, al qual Concilio fu per deliberazione dell'Eccellentissimo Senato 27. Febbrajo 1433., e 18. Giugno 1434. risposto nella medesima sostanza che al Papa, ed in maniera che anche il Concilio restò soddisfatto. Ed è cosa notabile che il medesimo Pontefice Eugenio IV. del 1438. con un modo obbliquo tentò d'effettuare quello che sett'anni prima non gli era riuscito in modo aperto, ed aveva mandato a Venezia un Nunzio espresso a persuadere che i Cherici, e le Chiese fossero esenti, offerendosi esso di conceder una Bolla, per la quale si potesse lecitamente riscuotere le medesime Imposizioni durante la Guerra; e fu grande l'accortezza di quel Papa, offerendo l'istesso in effetto, purchè fosse riconosciuto da lui, per poterlo metter in difficoltà quando gli fosse paruto. Ma l'Eccellentissimo Senato non restò ingannato, e rispose al Nunzio sotto a' 8. Agosto, ch'era

ch'era maraviglia come Sua Santità voleſſe di nuovo ſuſcitar quella materia, della quale ſapeva averne altre volte fatto menzione, e la riſpoſta gli era ſtata data: e che avrebbe creduto che Sua Santità, come Veneziano, non doveſſe cercar d'innovare quello che tanto tempo era ſtato oſſervato, di che i ſuoi Preceſſori non avevano mai fatta parola; dalle quali coſe ognuno può chiaramente comprendere quanto s'aveſſe per chiaro in Venezia che le Chieſe foſſero obbligate alle Impoſizioni.

Quel che ſia ſtato oſſervato e s'oſſervi in Iſpagna, lo moſtra chiaramente una legge di quel Regno, dove ſi ordina che le Chieſe ſiano obbligate a pagar per ripari di muri, poſti, e Fiumi, e per guardar la Città; la qual Legge che ſia ſtata per i tempi paſſati e ſia al preſente in oſſervanza in que' Regni, tutti i Juriſconſulti Spagnuoli lo teſtificano. E perchè del 1590. eſſendo impoſto di pagar otto millioni in ſei anni, non eccettuati anzi compreſi anche gli Eccleſiaſtici, per riparo dell'Armata che ſi ruppe ſopra l'Inghilterra, alcune Chieſe Cattedrali contraddiſſero, procedendo con Cenſure contro gli eſattori; dal Conſiglio Regio fu loro comandato che annullaſſero le Cenſure, e così fu eſeguito. Che in Francia gli Eccleſiaſtici contribuiſcano a tutte le Impoſizioni è coſa tanto chiara che non può eſſer poſta in difficoltà; e i PP. Geſuiti, i quali in Italia difendono queſta loro preteſa eſenzione, non ardiſcono farlo nè in Iſpagna nè in Francia. E' vero che in Italia due opinioni vanno attorno in queſti tempi preſenti, una la qual ſoſtiene che non ſia lecito per qualſivoglia cauſa far contribuire le Chieſe ſenza licenza del Pontefice, e queſta è ſeguitata da' Geſuiti, e dalla parte de' Frati; l'altra opinione è, che quando la cauſa della gravezza è per neceſſità o per utilità del ben pubblico, del quale godono tanto gli Eccleſiaſtici quanto i Secolari, ſia giuſto far contribuire così quelli come queſti. E queſta dottrina è più comune, ed ha due fermiſſimi fondamenti, dove l'altra non ha alcuna ragione, ma ſolo vien provata con una falſa intelligenza d'alcuni Decreti Pontifizj, de' quali ſi parlerà a ſuo luogo. I fondamenti della vera dottrina ſono, che tutti i beni Eccleſiaſtici erano prima Secolari, e perciò attualmente contribuivano alle pubbliche Fazioni così ordinarie come ſtraordinarie, e paſſando nella Chieſa non hanno potuto paſſare ſe non colla medeſima obbligazione, perchè neſſuna qualità che ſopravvenga può eſtinguer la precedente. Ed è coſa da tutti confeſſata che ſe un terreno paga cenſo ad alcuno, paſſando nella Chieſa ella reſta obbligata nel cenſo medeſimo: quanto maggiormente dovrà rimaner l'obbligo verſo il Pubblico, ch'è più neceſſario e più comune? E tanto più queſta ragione è concludente, quanto in un Concilio celebrato in Ravenna del 904. in preſenza di Papa Giovanni IX. fu ordinato, che tutti i beni che le Chieſe acquiſtaſſero, s'acquiſtaſſero coi loro gravami debiti al Principe.

Il ſecondo fondamento è, perchè è precetto della Legge Naturale, che chi ſente il comodo concorra anche alla ſpeſa; ma per la pubblica difeſa gli Eccleſiaſtici ricevono tanta utilità quanta i Secolari, così a benefizio delle loro perſone, come de' loro beni ed averi; adunque è giuſto che concorrano alla ſpeſa in mantenimento di quella difeſa tanto quanto i Secolari: maſſime che eſſi Eccleſiaſtici non vengono obbligati ſe non alle Gravezze reali, che i ſecolari vengono obbligati così alle reali, come alle perſonali; e ſarebbe una gran preſunzione

ſunzione delli medeſimi il pretender, che altri doveſſe conſumar la vita e la roba propria, acciocchè eſſi viveſſero in delizia, e l'affermare che ciò foſſe volontà di Dio ſarebbe gran beſtemmia. Ma acciocchè non ſia creduto che queſta verità ſia difeſa da pochi Dottori, e ignobili o di poco conto, ſi poſſono allegare molti Dottori dei più nominati fra' Legiſti e Canoniſti, parte antichi, parte moderni, de' quali molti furono Prelati, e fra gli altri due Cardinali dei più ſeveri difenſori dell'autorità Pontifizia; dove che quelli della contraria opinione non ſono ſe non Preti o Frati, e ſi poſſono preſupponere ingannati dal proprio intereſſe, che accieca, e fa apparir per vero non quello ch'è, ma quello che ſi vorrebbe: per ilchè la loro autorità non deve eſſere ſtimata al pari di quelli, che non avendo intereſſe hanno parlato ſolo per coſcienza e per verità.

Venendo ora a ponderar le ragioni addotte dalla Santità Sua e dal Reverendiſſimo Nunzio, queſte ſono:

La prima che il Concilio Lateranenſe con parole piene di efficacia, che non può eſſer maggiore, ha proibito il far contribuire gli Eccleſiaſtici, e che l'iſteſſo hanno fatto altri Concilj, non uno, ma ſei e dieci. A queſti riſpondono i ſopra nominati Dottori, che il Concilio Lateranenſe (il qual fu il primo che parlò mai di queſta materia, e introduſſe ragionamento di eſenzione Eccleſiaſtica dalle fazioni reali, di che non ſi era parlato per 1179. anni ſcorſi dalla Natività di Criſto Noſtro Signore ſino allora) non condanna ſe non le gravezze eccеſſive, che ſono impoſte ai ſoli Eccleſiaſtici, e non univerſalmente a tutti, e quelle dove le Chieſe ſono aggravate più che i ſecolari; e parimente quando ſono impoſte non per benefizio dei ſecolari: ma di quelle gravezze, che ſono impoſte con autorità legittima per neceſſità ovvero utilità comune a tutti, non parla quel Concilio, perchè il pretender di eſentare gli Eccleſiaſtici da quelle ſarebbe contravvenire a tutte le leggi divine e umane, e traſgredir tutti i termini di Giuſtizia: ed in queſto medeſimo modo intendono i ſopra nominati Dottori tutti gli altri Decreti de' Concilj e Pontefici, che hanno fondamento ſopra quel primo.

La ſeconda ragione uſata in queſto propoſito è, che vi ſono cenſure a chi impone ſimili gravezze, non per benefizio comune e univerſale, ma per benefizio de' ſecolari. Simile licenza è ricercata, e le cenſure ſono contra quelli che gravano le Chieſe ſenza licenza de' Prelati per coſa, della quale eſſe non ſentono benefizio, ovvero il benefizio principale è dei ſecolari, e gli Eccleſiaſtici ne ſentono poco o accidentale. Ma dove tanto ridonda in utilità di queſti quanto di quelli, non vi ſi ricerca conſenſo della Sede Apoſtolica nè di alcun altro; ma la ſola autorità data da Dio al Principe di valerſi di tutti i modi e mezzi, che ſono nel ſuo Principato per difeſa pubblica, e mantenimento del buon governo, è ſufficientiſſima per giuſtificare ogni impoſizione, eziandio ſopra le Chieſe. Non ſi può reſtar di aggiugnere che queſto promuovere ragionamento di Cenſure in preſenza d'un Principe, parlando delle azioni di quello, è introduzione alquanto ardua, perchè tanto ſignifica, quanto l'importar di poca coſcienza; ingiuria che non può eſſer maggiore.

La terza ragione, dove pare che la Santità Sua e il Reverendiſſimo Nunzio più premano, è che gli Eccleſiaſtici pagano le Decime, e che facendoli anche pagar altre contribuzioni ſarebbe un gravarli di doppio peſo; e ſe altre volte hanno contribuito, queſto è ſta-

to

to innanzi che pagassero le Decime; ma dopo non si è mai fatto. Questa ragione è di facile risoluzione, imperocchè due sono le sorta di Fazioni, che si fanno per pubblico benefizio, le ordinarie, e le straordinarie: per le ordinarie sono le Decime, e le presenti imposizioni sono le straordinarie, per la causa a tutti manifesta. Se la considerazione del pagar le Decime valesse, le imposizioni sarebbono ingiuste anche sopra i Laici; perchè essi ancora pagano i loro ordinarj tributi, onde anche di loro si potrebbe dire che fossero doppiamente gravati; ma perchè nascendo una nuova causa è necessario un nuovo soccorso al Principe, non si può tener per doppiamente gravato l'Ecclesiastico, che oltre le Decime concorre alle presenti necessità. Ma per dimostrare che gli Ecclesiastici abbiano contribuito anche negl' istessi tempi che pagavano Decime, ci basterà portar questo solo esempio, che del 1063. fu imposta una gravezza a Brescia per fabbricar delle mura, e fu ordinato che pagassero anche gli Ecclesiastici: eppur in quel tempo reggeva la Chiesa Clemente VIII. e si riscuotevano le Decime; e ricusando alcuni Religiosi di pagare, e adoperandosi per loro il Nunzio di quel tempo per la risposta datagli dall' Eccellentissimo Senato sotto li 19. Febbraro con dire, che non si era fatta novità, ma l'usato per centinaja d'anni, il Nunzio si quietò. Resta dunque comprovato che eziandio pagando le Decime gli Ecclesiastici ne' tempi passati hanno contribuito alle altre gravezze.

L' ultima ragione aggiunta, che non convenga valersi degli esempj di Francia, e di altri Regni, perchè in quelli gli Ecclesiastici fanno una parte del Governo, e però concorrono ai pesi, ma in Italia, dove nel Governo non partecipano, non debbono contribuire: è vero che in Francia gli Ecclesiastici fanno uno dei tre Stati distinto dal Popolo e dalla Nobiltà, siccome in Castiglia e Portogallo sono tre Corti, e in Valenza tre braccia di quei Regni; ma in nessuno di questi gli Ecclesiastici hanno governo se non quando piace al Re, ed intanto fanno membro distinto dalla Nobiltà e Popolo, in quanto pagano le contribuzioni separatamente da quelli. Le Città d' Italia non hanno usata questa forma, ma in ciascuna le contribuzioni sono state pagate in un medesimo cumulo dagli Ecclesiastici, dal popolo, e dalla Nobiltà, riducendosi tutti questi ad un capo unico, ch' è la Comunità. Se valesse la ragione che gli Ecclesiastici non dovessero contribuire, perchè non entrano nel Consiglio della Comunità; seguirebbe anco che non dovesse contribuire la plebe, essendo essa parimente esclusa da quel Consiglio. Per il che la diversità dell' Italia da quei Regni non è se non nel modo di concorrer alle contribuzioni, che là sono pagate in tre parti diverse, le quali non comunicano l' una con l' altra, e qui da tutti sono pagate in un corpo solo; la qual differenza non è essenziale, poichè in sostanza o in un modo o in un altro è concorrere alle gravezze per la parte sua. Pertanto non pare che vi sia ragione alcuna, che in una necessità come la presente tanto giusta e condecente basti per escludere dalle gravezze pubbliche gli Ecclesiastici.

Queste cose sono considerate per rappresentare in summaria relazione a Vostre Eccell. Illustriss., quello ch'è di verità e di giustizia in questa materia, e l'Eccellentissimo Sig. Ambasciatore sia informato in particolare per poter rispondere come da sè, occorrendo che da Sua Santità o da altri gli fossero tenuti all' avvenire simili ragionamenti; imperocchè per quanto s' aspetta al rispondere al Sommo Pontefice per

nome della Serenità Vostra, prima si può metter in dubbio se convenga farlo al presente, poichè avendo la Santità Sua detto, che avrebbe dato ordine al Reverendissimo Nunzio di parlare, nè avendo Sua Signoria Illustrissima fatto ancora nota cosa alcuna dopo nè prima per ordine di Sua Santità, se ben da sè forse, si potrebbe aspettar prima di sentire l'Officio suo. Ma essendo proprio di Vostre Eccellenze Illustrissime il risolvere questo particolare, in caso che giudicassero convenire il far risposta, stimiamo esser condecente alla dignità e servizio pubblico il non discendere a molti particolari, parendo che al Principe non convenga il difendere le ragioni proprie con dispute, ma solo allegarle, e sostenerle con la virtù dell'Imperio, lasciando ai Dottori suoi il difenderle con ragioni: ed anche perchè non è bene attaccar negoziazione in simil materia, ma proccurar di metterle in silenzio quanto prima; per il secondo il nostro riverente parere sarebbe degna e piena risposta, dicendo in sostanza: che Vostra Serenità stima la Repubblica essere stata per i tempi passati, ed essere tuttavia protetta da Dio Nostro Signore per la somma riverenza verso il culto Divino, e per il rispetto che ha portato e porta alla Chiesa, per difesa della quale è stata prodiga del sangue della sua Nobiltà, dei sudditi, e de' suoi tesori; che per questo s'è valuta delle contribuzioni di tutti così Secolari come Ecclesiastici più centinaja d'anni innanzi al Concilio Lateranense, dal qual Concilio, quando è stato fatto Decreto sopra questa materia delle contribuzioni Ecclesiastiche a fine di rimediare alle sole eccessive ed esorbitanti imposizioni, ella ha molto ben inteso che non si trattava, nè si poteva trattare delle giuste, legittime, e moderate, come quelle che da Lei erano imposte, e però così in quell'occasione, come in qualche altre seguenti dopo ha continuato nella forma usata. E quando da alcuno de' Precessori di Sua Santità l'è stato fatto qualche motto sopra di questo, ilchè è rarissime volte avvenuto, con raccordargli questa così antica e non mai interrotta usanza, tutta inviata a conservazione non solo del dominio temporale, ma anche della Religione e delle Chiese che vivono in felicità sotto la sua difesa, sono restati soddisfatti e contenti: come tien per certo che resterà Sua Santità, quando si degnerà considerare che non è stata fatta novità alcuna, ma solo quello ch'è stato costumato di usare continuamente, e senza interruzione in tanti secoli con gloria di Dio, ed utilità delle persone Ecclesiastiche. E se ad una tal risposta da Sua Santità fosse replicata in contrario alcuna delle objezioni, già da Lei usate, e che l'Eccellentissimo Ambasciator giudichi sul fatto, che il dar qualche risposta fosse per rendere più quieta Sua Beatitudine; avrà piena materia nelle cose dette di sopra; le quali tutte sottomettiamo alla somma sapienza di Vostra Serenità.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA L' AUTORITA' DELL' INQUISIZIONE PER GLI ERETICI GRECI.

SERENISSIMO PRINCIPE.

MI commette Vostra Serenità di consigliar l'Inquisizione per gli Eretici Greci scappati dalle prigioni del Santo Offizio con rottura di quelle; se questi venissero nelle forze pubbliche, si cerca *utrum Princeps debeat eos consignare Officio Sacræ Inquisitionis*. I Dottori dicono che chi ajuta alla fuga, anche senza rottura, cade nella scomunica, ed è sospetto di eresia; dunque soggetto a quell' Officio per purgarsi dal sospetto.

Gl' Inquisitori per estendere la Giurisdizione hanno preteso di poter procedere contro Greci, Saraceni, Infedeli, quando hanno perversa opinione in quelle cose ove la loro Religione conviene con la nostra, come se negano la creazione del Mondo, l' immortalità dell' anima ec. E' contro i buoni Dottori. 1. Non si può giudicare se non il soggetto, ma gl' Infedeli non sono soggetti all' autorità spirituale della Chiesa. 2. Vi sono molti Canoni espressi, e Decretali dei Pontefici, che pregano i Principi a castigare i Giudei, quando sono scandalosi ai Cristiani nelle cose della Fede. Corre l' istessa ragione de' Greci, ed altri Cristiani, i cui Prelati non riconoscono il Pontefice, però non soggetti alla Corte Romana. 3. L' uso di questa Repubblica è da conservarsi, e anche non solo quanto ai Greci, ma di altra sorte di Cristiani. Avvisi i Magistrati.

I Fautori d' eresia sono scomunicati, e sospetti di eresia per vecchio Canone, e il cavar un Eretico di prigione rende sospetto di eresia. Si è aggiunto nelle Bolle chi gli da denaro, chi insegna ragioni da difendersi, chi parla per lui.

Fautori, si distingue. Altro è favorirlo movendosi per questo rispetto, perchè è Eretico, altro perchè è parente, amico, o per altra relazione, avendo dispiacere del suo errore. E altro è favorire un misfatto eretico, altro credendo sia eretico, come tale; ma se non lo crede incolpevole, o colpevole, ma si muove perchè non è parente ec. ma per premio, pagamento, ec. quando questo costa, e si prova, sono incorse le scomuniche. Gaetano, Navarro. Viene a questo particolare, che se questo non fosse vero, non si potrebbero scusare Carlo V. e Filippo II. che non fossero scomunicati.

Pio V. fece un Breve, si chiama *de Protegendis*, che chi rompesse carcere d' Inquisizione, o facesse fuggire, o tentasse di far fuggire, sebben l' effetto non seguisse, fosse scomunicato, Reo di lesa maestà in primo

primo capo fosse fatto morire, tutti i beni confiscati, discendenti infami, incapaci di successione, eredità, donazione, o legato, nè mai potessero avere alcun onore. Non fa al nostro particolar caso.

1. La Carcere non è del S. Officio, ma del Secolare, benchè da questo comodata; ma la cosa comodata non è del comodato. E' regola da tutti prescritta, che dove si tratta di pene non può allargarsi nell' interpretazione, ma conviene ristringersi quanto più le parole comportano; non si allarga all' improprio, ma si ristringe al propriissimo. Tutti quanti scrivono che non s' allarghi, e che si ristringa. L' esempio; sono scomunicati i Corsari: se uno si mettesse a far Corsarie per un Fiume, non sarebbe scomunicato, perchè ec.

2. La Repubblica ha stabilito il S. Officio con certi modi e condizioni; non si devono alterare senza consenso. La Corte, che con questo mezzo acquista autorità, quotidianamente con nuovi Decreti e Statuti va accomodando a suoi rispetti ec. Non è ragionevole che questo Dominio sia soggetto ai loro interessi. Se v' accade nuova legge, si faccia di saputa e consenso. Segue che delle costituzioni Papali fatte o da farsi non tutte convengono a tutti i luoghi. Questa severità di Pio V. non si comporta col resto di questo Governo, e chi desse luogo alle ordinazioni fatte da 60. anni in qua in materia d' Inquisizione, confonderebbe tutto il governo di questo Dominio. Ve ne sono di tenute secrete, e poi prodotte alle occasioni, e se vedessero che fossero ricevute, ne farebbero di nuove, e riddurebbero col mezzo dell' Inquisizione l'autorità Laica se non a niente, almeno a stretti termini. Cosa degna di grande osservazione, ed a chi sono assistenti dovrebbero sempre essere tali massime sotto l'occhio.

I Giuristi dicono che conviene decidere i casi occorrenti colle Leggi e colle ragioni, e non con esempj ed altri casi seguiti; perchè mai un caso seguito non è simile all'altro, essendo infinite le varietà delle circostanze, donde nasce la similitudine. Però quando si porta esempio, conviene sottilmente esaminare se sia simile o no. Fu perciò concluso che il Magistrato castigasse i predetti con decente pena, e se allora in coscienza si riputerà incorso in censure, esso cercherà d' essere assoluto *in foro conscientiæ*.

Un bandito per frattura del Laico, facendosi coscienza, dimandò per grazia dal Consiglio di X. salvocondotto per poter venir ad espurgarsi; fu graziato. Dopo con quell' esempio gli Ecclesiastici pretesero che si dassero per forza nelle mani i sopradetti ec. come crescono ec.

Un' altra volta vorranno procedere contro il Guardiano ec. contro il Magistrato un' altra volta, che non abbia provvisto, poi comandargli che doverà fare, e sforzarlo con censure a custodire a loro modo, secondo i principj soliti ed erronei.

SCRITTURA

SOPRA LE PATENTI DELL' INQUISITORE.

SERENISSIMO PRINCIPE.

SOpra le commissioni che V. Ser. mi onora delle Patenti dell' Inquisizione d' esporre il mio divoto sentimento, dirò:

1. La formazione sia con clausule nuove non pregiudiziali.

2. L'uso è da molti anni che i nuovi Inquisitori si presentino al Principe, mostrando le Patenti, ricerchino Lettere a' Rettori e Giurisdicenti.

3. Nelle Lettere a' Rettori ricordar che l' Inquisitore è un Offiziale, che ha Giurisdizione particolare solo ne' delitti d'Eresia, che in questo Dominio è tenuto di procedere coll' assistenza del Magistrato secolare. E' cosa notabile che chi ha una podestà limitata ad una sorte di casi, cerchi sempre d' estenderla, e d' intaccar la Giurisdizione universale.

Chi è tenuto aver Assessore o Assistente cerca quanto può d' escluderlo o assoggettarlo. Gl' Inquisitori non mancano per un' altra causa ancora, perchè tirando più cause, e più d'arbitrio, ne cavano maggior merito a Roma, che ad altro non mira, però premia con dignità, perciò vanno con destrezza nel fare Editti. Pare che non comandino se non cose, alle quali le persone sono obbligate, e i buoni costumi ricercano; ma s' estendono a punire i trasgressori con processar gl' indiziati, far giurar nelle mani, e finalmente ad inibire anche al Magistrato secolare che non s' intrometta in simili cause.

In questo Dominio non possono escludere in tutto, cercano di escludere in parte, e di compagno un assistente farlo minore sottoposto. Alle volte cercano introdurre che non intervenga, se non quando si procede, come loro è anche riuscito dove i Rettori non hanno fatto il loro debito. Cercano poter ricevere le Scritture, denonzie, esaminar Testimonj, formar processo senza il secolare, commettendolo solo quando l' Inquisitore si tratteneße, e ciò quando si comincia a trattar col Reo. Altri d' averlo per ministro o soggetto, facendo giurare segretezza, o altra cosa nelle loro mani.

4. Che non è servizio di Dio lasciar tali arbitrj, che ad altro non ten-

tendono che ad appropriarsi una spuria autorità ovvero interesse. Tutti i punti e i pesi sono da offervarsi. Le cose succesſe in Roma alla morte di Paolo IV., e in Mantova già 40. anni, per lasciar le cose di là da' Monti, mostrano che l' impedir l' introduzione degli abusi tocca al Principe per Legge Divina: Che la cura della pubblica quiete che si altera ec. e per Legge di Dio è protettore de' sudditi, che nessuno s'usurpi sopra loro, o faccia aggravio (*Rom.* 13.); perciò i tributi ec. Il suddito offende Dio, se defrauda la contribuzione; così il Principe, mancandogli della debita difesa. E' errore di chi lascia estender sopra i sudditi ec. con persuasione che ciò sia un favor della Fede e Religione: che è un voler servir Dio contro quello ch' espressamente ordina con pietà apparente; s'è persuaso e fomentato da chi non ha distinto la podestà, e vede che il Principe non solo egli possa, ma anche sia tenuto a conservare la temporale maestà datagli da Dio per benefizio ec. S'ingannano quelli che insegnano o credono che il Principe pecchi solo se usurpa l'autorità altrui, perchè altrettanto pecca (ed è cosa degnissima da avvertire) quando la lascia usurpar con danno de' sudditi, e quello che Dio gli ha dato per la loro tranquillità, e che si lascino introdurre sotto spezie di divozione danni gravissimi: e si applichi al Sant' Offizio, che il lasciar trattar all' Inquisitore solo, senza curar d' assistenza, non è pietà, ma è causa di tanti mali. La massima introdotta, che le cause di Religione non appartengano al secolare, non si deve intromettere; i Dottori non assolutamente, ma distinguono *usu juris* qual dottrina sia Cattolica, qual' Eresia perniciosa. S'intende di questo, che in quanto a' Ministri . . . . . In questo il Principe ha la protezione e soprantendenza che si proceda debitamente senza passione o confusione, cui ec. Se il tale ha seminato falsa dottrina, da queste cause non è escluso; non s'esamina la dottrina, ma quella supposta: s'esaminano le azioni umane, il che appartiene al suo superiore. Dottori buoni antichi e moderni, e Concilj così praticarono, anche oggi si pratica ne' Regni ben regolati. Giudica la Chiesa una dottrina ec., ma il punire ec. vogliono che dipenda da loro; eseguiscono i Magistrati suoi o Laici o Ecclesiastici, ma dipendenti da loro come in Ispagna ec., il qual governo prudentemente giudica così necessario alla conservazione. In Napoli non v' è Inquisizione. La causa: il Re non la vuole indipendentemente da sè. Roma come sovrana del Regno la vuole da sè. Così si fà. Roma piuttosto che sia senza.

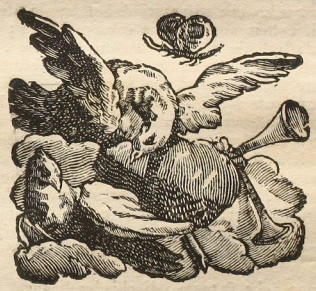
L' assistenza del Dominio non è nè abuso, nè privilegio, nè istituto che stasse bene e meglio levato, ma una podestà propria naturalmente del Principe, che con buona coscienza non si può nè per convenienza nè per falsa opinione lasciar diminuire.

Avvisare i Rettori. 1. Non lasciar fare Ordinazioni, nè Giudizj, ma ricorrano a' Magistrati. 2. Non lasciar mai trattar causa, nè anco fra detti Ecclesiastici senza l'assistenza. 3. Assistere a tutti gli Atti fino all'accettazione della denonzia. 4. Non mancare, benchè pajano cose leggiere. 5. Non giurare in mano, ma bensì servarlo, e appostatamente ciò fare quando entra un Inquisitore nuovo. Prima allora, se è ambizioso e pieno di pensieri nuovi, i quali di buon zelo, ma non ancora avendo pratica, vengono con concetti di poter cose assai, che non possono. 2. Più facilmente con amorevolezza e dolci ragiona-

gionamenti si previene, e si fa camminar l' uomo per diritto sentiero, che lasciarlo far passi traversi, per volerlo poi tirare in istrada. Ci pare che vi vada la riputazione ec. s'ottiene a difendere: si pensi a' disgusti, di che non mancano esempj; ma in questa materia non è bene aspettar di medicar il mal fatto, ma si può prevenire che non si faccia; e piuttosto è da abbondare in provvisioni, che mettersi a pericolo d'aver bisogno d'usar le cattive.

Voleva l'Inquisitore che N. abjurasse questa proposizione, che se dicesse che il Papa può fallare, quando determina senza il Concilio Generale, non direbbe cosa, la quale non fosse affermata da' Dottori Cattolici, e tra gli altri da Adriano VI. Fu considerato questa esser proposizione di fatto, cioè che Dottori Cattolici e Adriano VI. ec. I Dottori sono molti, si trovano Libri, in particolare quelli di Adriano VI.. Il ritrattare ed asserire che non si trovino Dottori Cattolici nè Adriano, è un' espressa falsità.

Grazie.



SCRITTURA

SOPRA L' OFFIZIO DELL' INQUISIZIONE.

SERENISSIMO PRINCIPE.

GL'Inquisitori nel principio abusano l' autorità, estendendosi con pregiudizio dell' autorità temporale cogli Editti. Però essendo facile il rimediare da principio, difficile quando l' abuso prende forza dall' uso;

E' bene scrivere a' Rettori due Lettere, l'una data all'Inquisizione, che vi assistano, l'altra a parte che avvisi qual sia l'Officio dell'Inquisizione; che non lascino che s'impacci di bestemmie, se non costasse dalla bestemmia che il bestemmiatore fosse di cattiva Fede; che non lascino assumere cause d'astrologia, di divinazione, malie, fattucchierie, e stregherie, se non dove intervenisse abuso de' Sacramenti, ed apparisse che il delinquente fosse Eretico, ma tocca al Foro secolare; che non lascino che l'Inquisitore faccia giurare Osti, Beccaj, Libraj, Stampatori, o altri artefici d'osservar Capitoli ed Ordini di qualsivoglia sorte; nè comandi loro sotto alcun pretesto, ma se l'Inquisitore avviserà di eccesso o di scandalo, esso proceda coll'autorità secolare, comandi, castighi, come conviene di giustizia; non lascino pubblicar Editto o per affissione o per stampa, se non visto ed esaminato da loro. Che l'assistenza sia in tutti gli Atti, che così in questo Dominio ec. Esame de' Testimonj a offesa o difesa: non si contentino che loro dimandi licenza, che terminerà a total esclusione. S'osservi in tutte le cause, *etiam* degli Ecclesiastici.

L'introduzione, che si tenta, di chieder licenza, e che i Rettori la concedono senza assister essi a tutti gli Atti, quali si siano, dal principio fino alla sentenza definitiva, pregiudica all' autorità secolare in due maniere.

1. Il Rettore non vede se la licenza sia notata in processo, che gl'Inquisitori omettono, ed in progresso con molti processi s'introdurrà una consuetudine sufficiente a levar l'assistenza.

2. Senza l'assistenza può l'Inquisitore distender l' Atto in maniera pregiudiziale al Pubblico e privato, e gl'Inquisitori, per acquistar con tali vie in Corte, non risparmieranno.

Delle malie, che gl'Inquisitori tirano al loro Tribunale con travaglio

vaglio e disonore de' secolari, Alessandro IV. per una sua Decretale, ch'è nel Corpo delle Leggi Canoniche, ha espressamente proibito che gl'Inquisitori non vi s'intromettano, se non quando vi sia indizio manifesto d'Eresia. Tutti i Dottori sopra questa Decretale dicono che anche nel dubbio gl'Inquisitori sono esclusi, mentre il Pontefice non include se non l'Eresia manifesta. Anche il Direttorio comanda di lasciar simili delitti a' Giudici propri.

Que' delitti, ove non interviene abuso de' Sacramenti, o altre azioni contro la Fede, sono di due generi.

1. Venefizj, ove si dà da mangiare, o in altra maniera s' applicano cose venefiche, che causano morte o infermità, e queste meritano pena non spirituale, come i malefizj.

2. Sono leggierezze d' opinione, che con parole o cose lontane pensa far effetti naturali, di che le donne semplici sono piene.

Queste meritano una buona istruzione dal Confessore, non disonore da' Tribunali. Chi le fa per ingannare, merita castigo, ma da chi tocca aver cura della Giustizia.

Perciò l'escluderli dal Sant' Officio ne' Stati di Vostra Serenità sarebbe cosa da desiderarsi, ma difficilmente da riuscirvi per le grandi opposizioni che s'incontrerebbero dalla Corte di Roma, e per la critica e taccia che verrebbe ad incontrarsi da chi non conosce il vero bene, mentre esercitar l'Inquisizione con poca prudenza il più delle volte porta pregiudizi notabilissimi alla santità della Religione, e a' veri principj della stessa.

Non vi è attenzione bastante per invigilar sopra gl'Inquisitori, nè permetter loro che sotto alcun pretesto dilatino le fibre, appoggiati sopra le istruzioni della Corte Romana, che cerca con tali modi di estender la sua autorità anche negli affari de' Principi Sovrani, rilevando col mezzo di quelli i secreti di questi.

Grazie.

SCRITTURA

SOPRA L' OFFIZIO DELL' INQUISIZIONE.

SERENISSIMO PRINCIPE.

CHe quelli, ch' esercitano il Ministero d'Inquisitore sopra il Santo Offizio, si prendano la libertà di rilasciar editti e comandamenti ad Osti e Libraj ec., questo è contro la Giurisdizione Laica, perchè chi comanda per Editto passa a proccurare, giudicare, e condannare. Se si usasse parola di notificazione, o di ammonire, sarebbe tollerabile. Però è necessario star avvertiti che non abbraccino cose non aspettanti al S. Offizio.

Le leggi col sopportare speziali contraffazioni vengono indebolite, perdono il vigore, e dalla contraria consuetudine sono abrogate, come è quella dell' Eccelso Consiglio de' Dieci, che i Forastieri non abbiano cariche ne' Governi.

Il Principe per legge Divina e Canonica è protettore delle Chiese, Monasterj, e Luoghi Pii del suo Stato; però gli tocca difenderli non solo dall' oppressioni de' secolari, ma anche degli Ecclesiastici Forastieri, benchè con titolo di superiorità. Nè passa i termini della detta podestà in mantener la roba, e provveder che sia spesa nell' opere pie, per quali è stata lasciata e nominata. Vi sono i rispetti di buon Governo per le non lasciar estraere i danari fuori. Vi è Legge dell'Eccelso Consiglio de' Dieci, che tutti i Monasterj e Chiese abbiano Procuratori secolari. Sta ottimamente: perchè questi levano che occultamente non si facciano strabalzi, portano le cose al Principe, difendono, sminuiscono la dipendenza del Forastiero.

Niuna cosa umana è tanto perfetta, che non abbia mistura di mali.

I beni di Chiesa oltre al sostentamento de' Ministri servivano a persone miserabili, pupilli, infermi, Vedove, e Pellegrini. Sono perciò detti di Chiesa nel suo vero significato, cioè beni de' Fedeli, e perciò lasciati e deputati. La cura si è tirata ne' Vescovi, acciocchè fosse provvisto alla giusta dispensazione, credendosi per la loro bontà che fosse il vero mezzo. Questa cura viene dalla pubblica permissione così del Principe come del Popolo, ch' è la Chiesa: ora mutatesi evidentemente le cose per la corruzione de' tempi, mentre sono rivolti ad altri usi, e totalmente contrarj; e la cosa essendo tanto notoria, perchè non sarà lecito darsi altri ordini e provvisioni per fare che torni

il vero

il vero uso, e le menti dei Testatori non siano fraudate? Questa podestà sarà sempre legittima, sostentata col *jus divino*, naturale, ed anche Canonico.

Le proibizioni, che fanno gli Inquisitori, che gli Osti, Albergatori, quelli che tengono Camera, ovvero alloggiano secolari, o altra sorte di persone, ne' giorni di Venerdì, Sabbato, quattro Tempora, e Quadragesima, non diano cibi contrarj all'istituto. Questo precetto assume al S. Offizio una causa, che spetta al secolare assolutamente, e favorendo ciò con che arte e ambiguità si vuole, in fine dichiarano di dover provvedere se non vi sia obbietto. Ch' è pregiudizio evidente al secolare sottoponere al Foro dell'Inquisizione secolari in causa mera temporale, essendo cosa chiara che il vender o cuocer ovvero apparecchiare cibi proibiti è materia di arte e di guadagno, e non di fede; e ogni tal altra può essere bene o male usata, e con virtù o vizio; e dove è usata viziosamente, tocca al secolare castigar quel misfatto: e il permettere che l'Ecclesiastico lo castighi è finalmente ridurre tutta l'arte sotto quel Foro. Però se fallano, e viene a notizia del Vescovo o dell'Inquisitore, lo facciano sapere al Magistrato, ch' esso con la provvidenza delle sue Leggi vi troverà il dovuto compenso.

Meglio è far le cose assolutamente che levar la comminazione di pena, e lasciar la sola ammonizione; perchè le ammonizioni, fatte da un Offizio, per Editto non solamente sono ortatorie come quelle per Predicatore e Confessore, ma sono Giudiziali e Giurisdizionali: e chi concede far Monitorio in una causa, non può negar poi che non appartenga a quel Foro.

Grazie.

SCRITTURA

SOPRA L' ESAME DE' LAICI AL FORO ECCLESIASTICO.

SERENISSIMO PRINCIPE.

SE sia permesso esaminar Laici al Foro Ecclesiastico, umilmente esporrò a Vostra Serenità.

1. Vi è parte del Senato, che i Laici non possano esser esaminati al Foro Ecclesiastico senza licenza del secolare Magistrato. Fondamenti di tal ordine. 1. Ha Dio commesso al Foro secolare tutte le cause temporali, come all'Ecclesiastico le spirituali, nelle quali il secolare non vi può metter mano, perchè eccedono la sua podestà e cognizione, nè possono alterare la pubblica tranquillità, ch' è il fine del Governo temporale, perchè restano cose di Paradiso, non di Mondo.

A chi è concessa una causa e la sua cognizione, tocca anche l'esaminare nelle cause secolari ogni sorte di persone, e l'Ecclesiastico nelle cause spirituali.

Ma essendo cosa facile che le cose temporali vestite del colore delle spirituali siano tirate all'Ecclesiastico con diminuzione dell'autorità temporale, e gli Ecclesiastici hanno allargato i loro termini, e assunte molte delle cause temporali, dipingendole per ispirituali; se coi debiti modi non fosse provvisto, senza dubbio ne verrebbe la total estinzione dell'autorità secolare, e l'Ecclesiastica assumerebbe in sè tutta la Giurisdizione che tira seco l'Imperio, e s'aprirebbe la porta alla total perdita, come, esempj, ec. Costumavano citar nel Foro Ecclesiastico qualunque persona secolare, senza render conto della causa della citazione, solo con termine generale: *Ad informandam Curiam*, ovvero: *Ad subeundum examen*, col qual modo possono assumer ogni causa, atteschè il Magistrato non sapendo la causa della citazione, sia astretto a presupporre che appartenga all' Ecclesiastico.

Il citato per ordinario non è intelligente qual materia tocchi, egli danno anche giuramento di serbar silenzio, onde non può nè anche consultarsi, e pertanto resta libera al Foro Ecclesiastico. Questa è la via di tirare a sè ec.

Questo disordine era generale per tutta l'Europa, e durato fino alla divisione dell'imperio, forse perchè gli Ecclesiastici non passavano i termini di molto.

In Castiglia, in Portogallo, Navarra, e Franca Contea era eccessivo,

sivo, e quasi tutte le cause si tiravano all'Ecclesiastico. Furono necessitati i Re di Spagna mettervi pensiero, provvedere al disordine con Leggi Regie, comandando ai secolari in pena di lesa Maestà, che non potessero sottoporsi al Foro Ecclesiastico se non nelle cause, che veramente aspettano a quello. Provvisione che spogliò l'Ecclesiastico non solo dell'autorità, che si aveva assunto, ma anche di parte di quella, che legittimamente gli conveniva, con qualche gravame appresso il suddito, il quale perciò è tenuto inquirire esso a chi tocchi, e sta in pericolo di fallare o contro l'una o contro l'altra giurisdizione; ma essendo minor pericolo ec. che l'incorrere lesa Maestà, ogni poco di dubbio che avesse, pendeva in ricusare.

Questo esempio fu imitato dal Contestabile di Castiglia Governator di Milano ec., seguì l'effetto, che subito cessarono i negozj del Foro Ecclesiastico. I Borromei avendo ridotte le cose a' termini insopportabili, fu parlamentato che nessuno tentasse cosa contro la Giurisdizione Regia, salva però l'autorità Ecclesiastica; ciascuno per dubbio s'astenne assolutamente. Si fece controversia, si trattarono molti partiti, finalmente si trovò uno a proposito, che i citati all'Ecclesiastico andassero prima al Magistrato secolare per ricever licenza di comparire. Si querelò il Cardinale a Roma; da Roma fu fatto motto al Contestabile; il Senato rispose che il Magistrato secolare poteva legittimamente servir a tutti i sudditi, quando dubitavano se loro era lecito andar al Foro Ecclesiastico, acciocchè non incorressero nell'errore d'incompetenza di Foro, non essendo questo proibito da nessun Canone, nè riprovato da nessun Giurisconsulto.

I Francesi nel 1512. fecero una provvisione molto legale, come è costume loro solito, comandando che l'Ecclesiastico fosse tenuto far tutte le sue citazioni in iscritto, e in quelle esprimer la causa di esse, e questo acciocchè il Magistrato secolare possa sapere e vedere se l'Ecclesiastico si assume ec. Dunque anche quì la provvisione, se v'era disordine, è giustissima: ma perchè si tratta materia molto dilicata, e le persone, le quali tocca, molto sensitive, onde una sola parola detta più a un modo che a un' altro può partorire scandali e disordine, importa molto con che forma di parole sia concepita la provvisione, facendo tuttavia il servizio di Dio e pubblico, soddisfacendo alla coscienza, parlando coi termini e modi usati, che nessuno possa calunniare, nè dire che si faccia cosa contro, ec.

2. La Formula sia tale: che al Foro Ecclesiastico non sia esaminato secolare senza saputa del Magistrato. Questa lascia maggior libertà agli Ecclesiastici che nessuno altro dei Governi sopranominati, essendo molto meno il far consapevole il Magistrato che non è inferire la causa nelle citazioni, perchè coll'iscriverla si fa nota a tutto il Mondo, che col dirla a bocca al Magistrato, non ec. Avuto il consenso dal Magistrato secolare, sarà tenuto, ficchè non è per Leggi di Spagna.

3. Pare in effetto lo stesso il dire con saputa, che con licenza, che non può esser calunniata nè male interpretata, nè alcuno restarne offeso; ma con licenza forse pretendono esser lesa la loro libertà, e violata l'autorità. Il primo significa: La vogliamo sapere, perchè se vorrai far cosa pregiudiziale a me, e che ecceda la tua autorità te la vorremo proibire: se tra termini sarà della tua podestà, non mi opporrò, nè dirò altro. Ilchè ognuno vede esser lecito.

Ma il dire senza licenza, significa: Quando mi chiederai di esaminar,

minare, ſtarà in mia libertà il concederlo o negarlo; quando te lo concederò, ti farò grazia: quando te lo negherò, non ti farò mai torto. Il che ſe la cauſa ſarà veramente ſpirituale non può, ſalva la coſcienza, impedire, ec. il Savio Magiſtrato mai negherà ſenza ragione: contuttociò gli Eccleſiaſtici pretendono troppo, neſſuno mai può contenerli in grazia in quello che chiedono, come in quello ch'è loro dovuto.

4. La pretenſione, che i Preti non ſiano eſaminati dal ſecolare ſenza licenza, è abuſo di parlare, e gli abuſi non ſi devono compenſare l'uno con l'altro, ma emendare ambedue. Per 500. anni nella Chieſa non vi è Canone in tal propoſito, perchè ſtando gli Eccleſiaſtici affatto lontani dalle pratiche del mondo, non naſceva occaſione dove poteſſero teſtificare: quando cominciarono a darſi alle coſe mondane, erano chiamati in Giudizio, ed eſaminati come gli altri. Ciò durò ſino all'anno 826.: quando fu fatto un Concilio, ſi trattò che i Sacerdoti non foſſero cacciati ſtudioſamente per teſtimonj negl' iſtromenti, o altre cauſe; ma ſe per qualche accidente interveniſſero ad alcune, dove non vi foſſe perſona ſecolare, che poteſſe teſtificare, acciocchè la verità non reſtaſſe occulta, rimeſſe alla prudenza del Veſcovo l' eſaminarli eſſo ſteſſo; ovvero eſſi Sacerdoti in altra maniera, che foſſe onorevole per loro: manifeſta però la verità, che i Veſcovi ſi ſono attenuti alla prima parte del Canone, e però dicono che non poſſono eſſere eſaminati ſenza loro licenza.

I Parlamenti di Francia ſi ſono tenuti alla ſeconda, che manifeſtaſſero la verità in qualche modo onorevole, e li fanno teſtificare come gli altri, onorandoli ſolo in queſto, che non danno loro il giuramento temporale ſopra la Scrittura, ma ſopra il petto loro.

Nè ſi mette in dubbio che ſecondo i Canoni nelle cauſe temporali, dove la verità non ſi può ſaper per altra via, che non ſi poſſano eſaminar i Preti, con conſervar loro quell'onore di farli giurar o ſopra il petto, o in mano di altro Sacerdote; non però ove la conſuetudine ſia in contrario, eccetto quando la neceſſità o utilità del ben pubblico ricuſaſſe.

5. Una Legge neceſſaria o utile non ſi deve levare, perchè ſi ſcuopra qualche inconveniente, altrimenti neſſuna ſarebbe ferma. La condizione delle coſe umane porta che il bene ſia ſempre miſto con qualche male. Se il male prepondera, vigilare e provvedere che il male ſia ec. La malizia umana cauſa queſto, non la natura delle coſe.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA IL COMPROMESSO DI DUE MONASTERJ IN QUATTRO LAICI.

SERENISSIMO PRINCIPE.

SOpra il compromesso dei due Monasterj in quattro Laici per la decisione delle loro questioni, mi darò l'onore di esporre.

Il Vescovo pretese che la sentenza fatta da' Giudici Compromissarj fosse per suo Decreto proprio promulgata, e poi eseguita: altrimenti che vuole esso procedere a far giudizio sopra la detta sentenza.

1. Perchè la Legge Canonica non vuole che le persone Ecclesiastiche possano far compromesso in sole persone secolari, ma in Ecclesiastici soli, o parte Laici e parte Ecclesiastici.

2. Il Compromesso può farsi con che condizione si vuole, ma però le parti non mutano Foro quanto all'osservanza. In ogni contratto sta alle parti mettere che condizioni vogliono, restando però soggette al Foro proprio nell' osservanza di quelle. Potrebbero in Venezia due compromettere secondo le leggi di Spagna, non però sarebbe bisogno andar in Ispagna a torre un Giudice, ma i Giudici quì procederebbero secondo quelle leggi.

Il Laico pretende esser intacco della sua Giurisdizione temporale. 1. La causa è di natura sua Laica, e può esser giudicata al Foro secolare, perchè è causa possessoria, di chiamare *de novi operis nunciatione*, di muri, non in quanto appartengono alla disciplina o clausura, ma quanto mettono in servitù uno stabile con l'altro ec. di acque piovane. Per immemorabil uso sono Laiche ec. La Glossa, che s'intende delle cause spirituali, o che hanno annesso spirituale ec., anche in soli Laici, o Foro secolare per consenso del Prelato. Qui c'erano compromessi di due generi. 1. Come in arbitrio. 2. Come in amicabile compositore, o arbitratore. L' Arbitro ha da giudicare la cosa ch' è in litigio, se debba esser dell' uno o dell' altro, sicchè la sentenza riesca tutta a favor d' uno contra l'altro, servato nel procedere l'ordine della Legge. L' amicabile compositore è quando la cosa litigata è . . . . . , e vi è solo qualche difficoltà nel deciderla, facendo questo *ex æquo & bono*

bono. E dicono i Dottori *de Matrim. p.* 2. ec., e altri molti, ed è comune opinione che gli Eccleſiaſtici non poſſano compromettere in ſoli Laici, come arbitri, ma sì bene come in amicabili compoſitori; e queſto è nel caſo preſente.

Che la ſentenza ſi poteva eſeguire al Foro Laico, perchè di una trattazione fatta tra perſone Eccleſiaſtiche, per coſa Eccleſiaſtica, da Nodaro Eccleſiaſtico, ſi può dimandare l' oſſervanza al Foro ſecolare; ma il compromeſſo, dicono i Dottori concordemente, ſi ugguaglia alla trattazione; non ſi può eſeguire al Foro Eccleſiaſtico.

1. I quattro Gentiluomini ſarebbero tirati a giurar al Foro Eccleſiaſtico, e ſottopoſti a quello in molte coſe, ch' è contro la Giuriſdizione ſecolare; ſiccome gli Eccleſiaſtici non vogliono che i loro ſi ſottopongano al Foro Secolare ſenza loro licenza.

2. Il Veſcovo ſi era laſciato intendere di tagliar il compromeſſo, ilchè era di diſguſto alla Città, che tra due Eccleſiaſtici il ſecolare non poſſa eſſer Giudice, perchè *ſi Actor ſequitur forum Rei*, quanto più eſſendo ambedue Eccleſiaſtici? Ma così nè anche potrà l'Eccleſiaſtico tra due Laici: pure nelle cauſe matrimoniali ec. così adunque anche il Laico tra gli Eccleſiaſtici, ſe la cauſa è Laica, come poſſeſſoria, feudale ec. dunque può giudicare in una ſentenza tra due Monaſteri per compromeſſo, *more Veneto*, e in cauſa di chiamare ec.

Fu propoſto per levar le contenzioni, che i Compromiſſari rivedeſſero le ragioni delle parti, e accomodaſſero meglio ec., e ſenza altro Decreto la ſentenza foſſe eſeguita.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA LE VERTENZE FERRARESI COLLA CORTE DI ROMA.

SERENISSIMO PRINCIPE.

SOpra le vertenze Ferraresi mi presento a V. Serenità coll' umilissima mia opinione.

E' deciso appresso tutti i Giurisconsulti che un solo fatto serra i pregiudizj di cento parole, sebbene fossero fatte in faccia di tutto il Mondo, non che con affettata clandestinità. Però avendo i Ferraresi con citazioni e processi clandestini citati il Capitano del Golfo e Sopracomiti per le cose fatte nella Sacca di Goro, fu considerato non esser bene il simile di quà.

1. Per non introdur difficoltà di quel luogo di Mare, che indubitatamente è sotto la Giurisdizione della Repubblica. 2. Perchè il far le cose a quel modo non è solito, nè conviene alla riputazione e alla maniera sincera dell' Eccellentissimo Senato. 3. Se si venisse a condoglianza, i Romani prenderebbero vigore per gli Atti incoati, come loro parerà, e la Repubblica non deve far tal cosa. 4. Si farebbe riflesso in un Giudice, in un Fiscale, in un Notajo, in competenza alla fine che non contrappesano un Capitano del Golfo; e se s' inserisse dentro un Cardinale della Repubblica, sarebbe cosa troppo spinosa, e tutto il Collegio si leverebbe, e si dolerebbe alle Città. Però si dovrà formar processo di questi; si potrebbe sapere chi fossero stati a far Atti turbativi di Giurisdizione di quà, e mandarli a Venezia ec. prevalersene all' occasioni. E quanto al riflesso presente mandar l' istesso Capitano del Golfo e Sopracomiti di Galera a far Atti simili a quelli, perchè a Ferrara avevano formato processo, ed esposte e levate le Cedole.

Il citare e proclamare senza espressione de' nomi particolari, ficchè la persona venga singolarmente notata, sono cose derise e finte, ed ha una nullità che non può servire in giudizio a modo alcuno. Tali erano le citazioni de' Ferraresi fatte coi nomi N. N., e tanto

era condannar N. N. coi nomi in contumazia, che non condannare alcuno, e sono cose ridicole, ma qualche fine vi fu. La Consulta, così chiamata, è in Roma una Congregazione di Cardinali, la quale sopraſtà al Governo temporale dello Stato Ecclesiastico. Questa riceve da' Ministri Ecclesiastici di tutto lo Stato gli avvisi delle cose occorrenti, e dà ordine di quello che hanno da fare. Di questa è Capo il Cardinal Nipote del Papa, il quale scrive le Lettere *de consensu Congregationis*. Alle volte il Papa comanda qualche cosa di suo proprio parere, e scrive il Nipote *de sententia Sanctissimi*.

Il Vice-Legato di Ferrara nell'occasioni di quei Processi, mezzi in forma e mezzi clandestini, usò un atto di Corte, ed una equivocazione Gesuitica. Così fece citar per affissione di Cedole e Proclama al luogo solito due Nobili, il Capitanio del Golfo, e due Sopracomiti, e due Capitani: i tre primi per le citazioni, e i due per li Proclami. Poi nascosti gli Atti veri clandestini, cioè Processo e Citazioni affisse, ma in modo che non potessero esser lette, e con pena anche della vita a chi ne parlasse, fece formar un Processo di otto o dieci carte senza nome, ma con nomi N. N. Saputasi la causa in parte, mostrando a questa Repubblica di fare un favor straordinario, faceva vedere a qualche Nobile, capitandò là, quel Processo derisorio coi nomi, e giurava che sotto la sua Vice-Legazione mai non era stato proclamato alcun Nobile Veneto, e l'inganno era l'equivocazione, perchè i Nobili erano stati citati, non proclamati, e i Capitani proclamati, non citati.

L'Abbate di Bois Francese, nemico de' Gesuiti, contro di loro predicando nell'occasione d'Enrico IV., fu proditoriamente inviato in Italia, sotto spezie di mandar a trattar non so che negozj in Fiorenza. Ivi fecero nascere una difficoltà, per la quale si voleva il negozio consumato in Roma. Accomodarono le cose in maniera che parve non poter ispedirsi le stesse, se non andava esso a Roma in persona. Ebbe sospetto, ma per servire e condurre a fine il negozio, per il quale era stato mandato dalla Regina, proccurò ed ebbe un Salvocondotto dal Pontefice. Andò a Roma a' 10. Dicembre 1612. Fu pubblicamente carcerato, ed a' 24. dello stesso mese innanzi giorno impiccato in Campo Fiore, ed immediate levato dalle forche e sepolto, e poi fatto passar fama ch'è ancora vivo, benchè quella Piazza sia circondata da case, che dalle finestre videro lo spettacolo. Il caso fu che Roma pagò coll'impiccar questo, o per dir meglio comprò la grazia d'impiccarlo colla testa di Ribel, fatto di Riformato Cattolico, il qual viveva in Roma, e come uomo mordacissimo colla sua lingua aveva incorso l'ira dell'Alincourt figliuolo del Villeray. Roma si bagnò del sangue dell'Abbate; l'Alincourt poscia di Ribel decapitato in Ponte.

A quei Processi ed Atti clandestini fu consigliato esser buon rimedio il formare, quando si venne a notizia, il Processo della clandestinità, quanto si può più amplo, ed esaminando quanti Testimonj si possono sopra le cose fatte, come affisse le citazioni ec., e servarli così per produrli alla luce, quando essi per acquistar Giurisdizione fanno comparir degli Atti clandestini per valersene, avendo il corso del tempo levato la memoria della clandestinità, e allora si produranno. Di queste Scritture ve ne sono anche nelle Decretali. Le cose contro Federico fatte da Papa Onorio IV. sono fatte dopo la sua morte. Innocenzio III. ne fece un mondo scritte *per otium*, poi prodotte e registrate come di Giurisdizione.

1613.

1613. 14. Settembre.

INFORMAZIONE

CHE SIA LECITO A' CATTOLICI RICEVER AJUTI DAGLI ERETICI.

SE sia cosa lecita ricever ajuto dagli Eretici, non è questione che sia stata per i tempi passati trattata, perchè dopo la conversione di Costantino alla Fede Cristiana sino quando l' Imperio Occidentale fu stabilito nella persona di Carlo Magno, gl' Imperatori si sono valuti delle loro forze così degl' Infedeli come degli Eretici indifferentemente, senza che a nessuno entrasse mai in pensiero di metter difficoltà che ciò non fosse lecito. Ma da Carlo Magno sino al 1450. non vi fu alcuna sorte di Eretici, che pensassero d' armarsi, onde manco vi fu occorrenza che mettesse in disputa la questione.

In quel tempo per pochi anni gli Eretici di Boemia ebbero Re, ed armi; e dopo le novità successe nel secolo passato i Protestanti hanno avuto assai che fare per sè solamente: al presente cresciuti in numero ed in forze, ed occupando quella regione donde altre volte si avevano ajuti, nasce la questione; e nondimeno siamo in uno stato di cose, che non si può trattare, perchè adesso pare che il Mondo voglia più autorità che ragione, e dell' autorità non possiamo valerci in questo particolare, perchè non possono esser allegati Dottori non approvati dal Pontefice, nè i Pontefici approveranno uno, il quale difenda che sia lecito contrattare con chi non ha la grazia Pontificia.

Per metter in chiaro la verità in questo proposito non vi è altra maniera, se non prima vedere quello che abbiano fatto i Santi uomini innanzi la venuta di Cristo con gl' Idolatri del loro tempo, e dopo che il Figliuolo di Dio è venuto in carne, quello che abbiano fatto gl' Imperatori. Del nostro tempo non si potrà allegar esempio di Principe alcuno, perchè subito si dirà che fu mal fatto; restano solamente alcune azioni di pochi Pontefici, che per la riverenza del Pontificato non saranno soggette alla riprensione.

Quanto al primo nella Scrittura Divina abbiamo che avendo il Re de' Soriani mosso guerra alle cinque Città di Palestina, e preso Lot Nipote di Abramo, esso Abramo per liberarlo si congiunse con Mambre,

Mambre, Escol, ed Asser Principi Idolatri, li ruppe, e liberò il Nipote.

Davide essendo perseguitato da Saule insieme con tutta la sua compagnia, ch' era di seicento uomini, andò da Achis Re Idolatra, e convenne con lui, e ricevuto luogo per abitare, e dovendo questo Re andar alla guerra contro Saule, Davide si mosse e andò nell' esercito con lui: ma non volendo gli altri confederati ammetter Davide nella compagnia, avendolo sospetto, egli si lamentò che gli fosse fatto torto a diffidare della sua realtà: ilchè non sarebbe stato fatto da un Profeta di tanta perfezione, se non fosse stato lecito andar anche a difesa degl' Infedeli, quando loro fu mossa questa guerra ingiusta.

Il medesimo Davide dopo stabilito nel Regno, anzi fatto potente, aveva confederazione con Naas Re degli Ammoniti, e con Hiram Re di Tiro.

Salomone ancora non solo contrasse confederazione, ma ancora affinità col Re d' Egitto.

Asa Re di Gerusalemme, del quale la Scrittura Divina dice che aveva il cuore perfetto verso Dio al par di Davide suo maggiore, chiamò in ajuto Benadad Re di Damasco contro Basa Re d' Israele.

I Macabei ancora fecero coi Romani una lega difensiva con convenzione, che a qual di loro fosse mossa guerra, ajutasse una parte l'altra di vettovaglie, armi, navi, danari, e Soldati, quanto potessero, secondo la condizione de' tempi. Fecero ancora i medesimi Macabei lega cogli Spartani.

Questo si ha dalle Scritture del Vecchio Testamento.

Nel Nuovo non si trattano cose di guerra, perchè Cristo Signor Nostro istruì i suoi Ministri a lasciar questo carico alla pubblica podestà, ed attender solo ad acquistar gli animi con la dottrina e coll'esempio della vita.

Per il che passando al secondo punto abbiamo prima l'esempio di Costantino, il quale per difesa dell' Impero convenne coi Tartari, e coi Vandali, ch' erano Idolatri, e loro diede luoghi nelle Provincie Romane.

Dopo lui Valentiniano creato Imperatore Cattolico, e gran fautore de' Santi Vescovi di quel tempo, ebbe il fratello Valente Imperator Orientale Eretico Ariano, che perseguitava anche i Cattolici, e nondimeno con lui sempre tenne confederazione anzi unione per difesa, come per offesa degl' inimici.

Teodosio, Arcadio, Onorio, e Valentiniano molte convenzioni fecero coi Goti, Alani, Gepidi, Vandali, Vani, Svevi, e Franchi, parte di loro Eretici, e parte Idolatri.

Dopo la morte di quegl' Imperatori si stabilì il Regno de' Goti in Italia, i quali tutti erano Ariani, e nondimeno la maggior parte erano in pace ed in confederazione con gl' Imperatori Cattolici di Costantinopoli, ed i Pontefici Romani si stavano sudditi ed ubbidienti, e fecero anche dell' Ambasciarie per nome loro.

In questo tempo vissero i Santi Dottori nominatissimi S. Ambrogio, S. Girolamo, S. Atanasio, S. Gio: Grisostomo, S. Leone, ed altri molti, gli scritti de' quali restano, nè mai in tutte le occasioni, che passarono in quei tempi, alcuni di essi han giudicato quei Principi degni di riprensione.

In questi ultimi tempi tralasciate molte confederazioni fatte da diversi

diversi Principi per le cause dette di sopra, allegherò tre esempj di Pontefici.

Nel 1463. Gregorio Pogebraccio Eretico Re di Boemia perseguitato con censure da Pio II.: occorse in quell'anno che Federico IV. Imperatore per un assedio di Vienna grave e pericoloso chiamò questo in ajuto convenendo con lui, e le convenzioni furono approvate dal Pontefice, e per questo il Papa cessò di perseguitarlo con le censure.

Nel 1510. Papa Giulio II. in Bologna essendo in pericolo per la vicinanza dell' esercito Francese inimico, Chiapino Vitello entrò nella Città in ajuto suo con 600. Cavalli leggieri, ed una squadra di Turchi. Così racconta il Guicciardini.

Nel 1558. Papa Paolo IV. condusse al suo soldo Griggioni Protestanti, i quali anche in Roma fecero diverse azioni contrarie alla Religione, ed il tutto era saputo dal Pontefice, il quale diceva con aperte parole che per difesa era lecito valersi di ogni sorte di persone, per il che mandò anche a trattare coi Turchi: le quali cose tutte attesta il Cardinal Navagero, ch' era Ambasciatore a quel Pontefice.

DUE RIMEDJ

AI FULMINI DI ROMA

Primo *de facto*.

Secondo *de jure*.

PRimo *de facto*. Di resistere alla forza violenta colla forza legittima tra i termini della difesa.

Secondo *de jure* l'Appellazione. Il primo offende più. Il fondamento è la superiorità del Concilio tenuta dalla Francia e Germania. L'Italia tiene per il Papa; non però ha la difficoltà per decisa. L'uso degli antichi è per l'Appellazione.

Nelle Scomuniche la riserva di procedere *ad ulteriora* và all'infinito, perchè non si può assicurare che sia ne' termini che si leggono negli Storici, o casi seguiti, non tenendosi obbligati alle Leggi.

Pio II. in un Congresso tenuto a Mantova col Consiglio della sua Corte sotto Scomunica nel 1459. proibisce l'Appellazione *ad futurum Concilium*, perchè s'appella a chi non è, nè si sà quando sarà.

I successori l'hanno confirmato. E' caso nella Bolla *in Cœna Domini*; con tutto ciò si è appellato da tutti.

La Repubblica sotto Sisto IV. e Giulio II., Luigi XII. di Francia, e Chiesa Gallicana, Carlo V. da Clemente VII., nè al Principe in occasione ha avuto rispetto. Si glossa che il Decreto non comprenda i Principi.

I Principi non sono compresi nelle Scomuniche, Precetti, Censure ec. se non sono nominati, per le regole della Cancellaria. Sono nominati nella Bolla in più casi, e non in questo. Le ragioni di Pio II. nel primo e nel secondo non provano, perchè s'appella nella Sede vacante *ad Sedem Apostolicam*, *& futurum Pontificem*; eppure la Sede può vacar degli anni: una volta è vacata sett' anni, un' altra due. De' Concilj è determinato da' Canoni.

Il far Papa supremo senza Leggi mette in necessità d' ubbidirgli assolutamente; ancorchè si dica *in spiritualibus*, egli dichiara come gli torna il conto.

Se il Papa può comandare assolutamente, può ancor metter pena che non se gli resista.

Il timore che l'Italia e la Spagna non eccitino la superiorità del Concilio fa che non ardiscano tutto coll'autorità assoluta; ma se si assicurassero mai ec.

L' Appellazione si fonda. 1. L' esempio d' altri Principi, che fecero abbruciar dal Carnefice le Bolle di Gregorio XIV. 2. E' più onore far *de jure*, che *de facto*; si mostra che si ha ragione. 3. Si manifesta di voler vivere nell'unità della Chiesa. 4. Non v'è altro mezzo. 5. Interessa tal Appellazione la Francia, la Germania, l'Inghilterra, e chiunque desidera Concilio.

Ragioni per la superiorità del Concilio.

I. La narrazione del primo Concilio (*Act.* 5.) della Consulta, Decisione, Soprascrizione delle Lettere *Apostoli & Seniores*, così scritte: *Visum est Spiritui Sancto & nobis*; dunque il supremo fu il Concilio. L'elezione de' sette Diaconi, la missione di Pietro in Samaria. Dunque alla stessa podestà ec.

II. 200. Ripugnanza di Policrate Vescovo di Gerapoli ec.

III. 260. Resistenza di Cipriano a Stefano Papa. Agostino in quattro luoghi difende Cipriano, che non era tenuto conformarsi, finchè la questione non fosse determinata in un Concilio Generale.

IV. 312. La causa di Ceciliano. Agostino veduti tutti gli Atti disse che non restava di più, se non far un Concilio Generale.

V. 425. Apiario condannato da Urbano appella, e poi dal Concilio d' Africa. Bonifazio manda Faustino Legato al Concilio di Cartagine di tutta l'Africa, per favorire Apiario Prete. Mandò Canoni d'Appellazione sotto il nome di Niceni, col resto successo sotto Celestino, e repliche risolute. Il Decreto fatto da duegnto e più Vescovi, tra quali Agostino: seppero a chi la Scrittura dasse la suprema podestà.

VI. Il Concilio di Calcedonia per la precedenza del Constantinopolitano, non ostante l'Appellazione de' Legati, e poi di Leone, si eseguì.

VII. Il Concilio Costantinopolitano. Vigilio in Costantinopoli non vi volle essere, perchè non gli vollero dare un seggio più alto, ma pari. Eppur questo è de' cinque primi.

VIII. 880. Concilio VIII. in Costantinopoli, l' ultimo de' Generali in Grecia, Canone 21. che occorrendo trattar causa contro il Pontefice Romano, si faccia con riverenza. Gli Atti non sono stampati: si trovano manoscritti. Vi è Greco e Latino nella Libreria di San Marco ne' Libri di Bessarione.

IX. 1414. Concilio di Costanza Dec. Sess. 4, 12, e 14. Martino V. eletto ubbidì di celebrare il Concilio Sess. 45. Appellazione de' Polacchi.

X. Concilio a Basilea. Eugenio IV. vuole dissolverlo con tre Bolle le rivocò, e si sottomise; aveva dichiarata la superiorità del Papa, come revoca . . . . verità? Successero poi cose che mostrano che

opinione fosse nella Chiesa. La Francia e la Germania tennero per il Basilense: L'Italia per Eugenio. Si veda ciò che seguì.

1516. Leone X. in una Bolla determina il Papa sopra il Concilio, ed allega la ragione, che non è deciso, perchè quello non fu Concilio Generale. Questo fa contro di essi; perchè dunque il Concilio Generale è suprema podestà, non il Papa, nè anche il Concilio non Generale ec. Questa ragione è evidente *ad hominem*.

Il Tridentino non toccò. Alcuni inventano che s'insinui, ove di tutti i Decreti spettanti alla Riforma e Disciplina si dice, che salva l'autorità della Sede Apostolica ec. Questo anzi è contrario, perchè se il Concilio non faceva quella clausula, era derogato all' autorità Ecclesiastica o Apostolica, o nò; se sì, *ergo* è sopra il Papa. Se il Cons. de' Dieci dicesse d'un Decreto, salva l'autorità degli Avvogadori, non segue però che questi siano sopra il Cons. de' Dieci, anzi soggetti, perchè sarà sciocco l'inferiore che decretando dicesse, salva l'autorità del superiore; chi non sà che l' inferiore mai non può derogare al superiore? Però conclude evidentemente la superiorità del Concilio.

Gli Scrittori non si lasciano comparir alla luce: s'annichilano. Vi sono tutti gli Scrittori vecchj, i Concilj, gl'Istorici, la pratica di tutta la Chiesa. Dopo la grandezza del Papa il Cardinal Cameracense, il Gersone, l' Ochamo, Gab. Almaino, il Cardinal Fiorentino, il Cardinal Cusano, Alfonso Tostato Vescovo Abulense, il Panormitano tanto stimato e celebrato nella Corte di Roma, più stimato di qual si sia, in questo particolare l'hanno proibito. Il Cusano va per Martire, non hanno ardito; l'hanno però sospeso, han cercato d'annichilarlo, e che non si stampi.

Il savio Romano: *Non oportet scribere in eum, qui potest præscribere*; a dispetto di tanti arcani vi sono le Provincie intiere Cattoliche la Francia, la Germania ec.



SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA L' IMMUNITA' ECCLESIASTICA.

E' Via chiara per le Leggi Canoniche, che l'immunità della Chiesa e d'altri luoghi Ecclesiastici non comprende se non alcuni casi degni di compassione. Vi è un Canone espresso, che nè l'omicidio proditorio, nè il pensato non è compreso: e quando occorre, il Giudice Laico deve senza licenza del Prelato far prendere, perchè non si offende l'immunità ove non corre ec.

Allorchè è dubbio, se il caso sia de' compresi sotto immunità, o nò, il giudicare questo dubbio è del secolare: e frattanto che forma processo, può metter il delinquente in prigione per custodia, riservandosi di renderlo alla Chiesa, se ne ha obbligo di dar conto alcuno all' Ecclesiastico.

In un tal caso, che spettasse al Laico, sarebbe pregiudizio al Foro secolare.

1. Se la cattura fosse fatta da' Ministri, e d' ordine Ecclesiastico.

2. Se il Secolare andasse per via d' istanza a dimandare, e non usar la forza.

3. Se la Corte Episcopale chiedesse il processo laico, e glielo mostrasse.

4. Se gl' Intervenienti per i suoi facessero Atti e Dimande al Foro Episcopale, che i delinquenti fossero resi, quasi contestando fino al Magistrato secolare innanzi l' Episcopale.

5. Importante, se il Giudice Ecclesiastico assumesse di giudicare se il caso sia compreso nell' esenzione o no, il che appartiene al Magistrato secolare; e tutte queste cose insieme furono in uno.

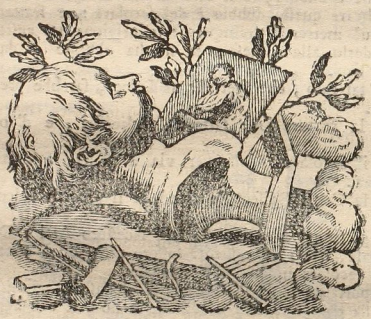
Per rimedio di che si ordinò che i Rettori procedano contro i Rei. Se costasse l'omicidio non esser pensato nè proditorio, rimettessero i Rei in Chiesa; se costasse il contrario, finissero il caso senza far altro motto all' Ecclesiastico; che quelli, che sono comparsi al Foro Episcopale, hanno violato l'autorità secolare, col ricorrere ad altri in caso temporale. Levare dalla Cancellaria Episcopale il Decreto o Sentenza con tutti gli altri Atti, ed il Processo tutto intiero, nè contentandosi d'una cassazione, nè assoluzione; levar il Protocollo, sicchè non vi restasse vestigio.

Il Giurisdicente Ecclesiastico con Sentenza e Processo ha offeso l'autorità temporale, e le Leggi vogliono che il Secolare possa punire

l'Ecclesiastico, quando usurpa la Giurisdizione sua, dargli pena, mandarlo via ec., e pena pecuniaria, applicandola al Fisco, come fanno in Francia ed altrove.

Il Concilio di Trento ordina in generale che l'immunità Ecclesiastica sia servata presso gli Ecclesiastici, che abbiano cura che da' Magistrati loro non sia violata. Questo mostra chiaro che la cognizione è appartenente al secolare. I Canoni concedono estraer di Chiesa pubblici ladri, omicidi proditorj, rei di lesa maestà ec., ma di più in questi casi non si ricerca licenza alcuna da' Vescovi. La pratica è di tutta la Cristianità. In caso di dubbio, se sia de' compresi o nò, il giudizio è del secolare.

Crescendo la malizia, i Pontefici hanno esteso i casi, per i quali si può prender in Chiesa. Pio V. e Sisto V. ne aggiunsero assai. Gregorio XIV. rivocò quelli di Pio e di Sisto e degli altri Pontefici, e ridusse i casi a nove solamente, ed aggiunse che in questi si dimandasse licenza al Vescovo. Questa Bolla non è stata accettata in luogo alcuno. Gli Spagnuoli la rifiutarono apertamente. In questo Stato non fu pubblicata per molte cause pregiudiziali che vi sono dentro, in materia di non poter i Secolari assister all'Offizio dell'Inquisizione. Nella Segreta può esservi l'opposizione.



SOM-

SOMMARIO

IN MATERIA DI STAMPE.

CHe per levare l'errore e l'equivoco, che non risoluto potrebbe far credere che fosse lecito valersi di quelle decisioni ec. ma ora non doversi far così, poichè Gregorio XIV. ha ordinato con Bolla de' 14. Maggio 1591. cosa convenga praticare, onde adesso non possono valer ragioni e dottrine, ma la sola Costituzione.

Che a chi allegasse questo Breve basterebbe rispondere, che innanzi l'allegazione d' una Costituzione Pontifizia non posta nel Corpo delle Decretali, convien mostrare o che sia stata ricevuta, o posta in uso; che è cosa nota appresso i Canonisti, che le Costituzioni Pontifizie non poste nel Corpo delle Decretali, colla consuetudine contraria sono derogate, e le nuove non accettate non obbligano.

In ordine a che nè la Francia, nè la Spagna ha fatto mutazione; di più nè meno nello Stato Ecclesiastico. Tanto pure in quello della Repubblica, onde nè *in jure* nè *in facto* ha luogo la Bolla in Venezia.

. . . . . .

Che Sisto V. in una sua Bolla aveva proibito che la Bibbia con altri Libri sacri non potesse essere stampata che in Roma per anni dieci.

Che allora si reclamò; che il Papa annullò l'intimazione dell'Inquisizione per l'esecuzione.

Che i Libraj nuovamente si dolevano per la rinnovazione d' una Bolla in simile materia, che a' trasgressori ingiungeva la pena della Scomunica.

Che la Repubblica e per riguardo pubblico e privato ne risentiva del pregiudizio. Che perciò l'Ambasciadore si portasse dal Papa, acciocchè questa Bolla sia ritrattata, perchè si crede surrettizia, o uscita senza la debita informazione di Sua Santità. Che rappresenti l'ammirazione pubblica, che per via di Scomunica si voglia distrugger l'Arte e l'Industria della Città: cosa che và a ferir la libertà e dignità delle Leggi, e l'antica consuetudine del Governo temporale concesso dalla grazia di Dio.

Che questo sarebbe un pessimo esempio.

Che il Breve causerà de' pregiudizj al Commercio, a' Dazj ec.

Che

Che il privato pure, che si può chiamar pubblico, risentirebbe de' gravissimi danni nell' Industria e ne' Capitali. Che sarebbe una cosa ingiuriosa che per arricchir un particolare, e privilegiarlo nella Stampa de' Libri, si volesse inferir tanto danno a tante persone, ed alla Repubblica stessa.

Che questo Breve pare più strano di quello di Sisto V., e ne adduca le ragioni.

Che dunque debba l' Ambasciadore portarsi dal Papa, perchè sia la Santità Sua istrutta di questa materia. Lo preghi a provvedere al disordine, rivocando il Breve, e provvedere all' indennità pubblica e de' privati.

Che insti per la pronta e dovuta provvisione.

1595. 4. Marzo.

All' Ambasciadore di Roma.

Che non si tratta della Stampa più copiosa o ristretta, ma della massima; che è scandaloso esempio il proibire cosa laica a persone laiche colla pena di Scomunica.

Pregiudizio al Governo temporale: danno anche allo spirituale, quando l' arma della Scomunica, che si riserva in casi d' estraordinario momento, resterà così spesso adoperata in cose di tal natura con pericolo di perdere quella venerazione necessaria. Onde insisti.

1595. 18. Marzo.

Si sente volentieri che i Cardinali si siano resi capaci della ragion nostra: che i discorsi si vadano riducendo dalla proibizione generale a' termini particolari, manco ingiusti e pregiudiziali; il che cammina alla soddisfazione delle suddette dimande.

SCRITTURA

SOPRA L' AUTORITA' DELLA NUNZIATURA PER LA LICENZA DE' BREVI.

SERENISSIMO PRINCIPE.

VOstra Serenità mi ricerca qual autorità debba avere la Nunziatura per la Licenza de' Brevi in questo Serenissimo Stato.

In Francia, in Ispagna, ed altrove oltre i Monti, ai Nunzj Apostolici, innanzi ch' esercitino le facoltà concesse dal Pontefice per mezzo delle loro Bolle, le quali presentano al Parlamento o Consiglio Regio per esser censurate, ordinano che quelle s'esercitino con quella limitazione e restrizione, che lor viene permessa, come si leggono di ciò molti Arresti di Francia, e specialmente si hanno contro il Cardinal S. Giorgio Legato, e Ordinazioni di Spagna. Nè si contravviene in conto alcuno a tal modificazione, altrimenti l' Auditore del Nunzio, ch' è proposto al Tribunale delle Cause, vien cacciato da quei Regni.

Lo stesso anche si pratica in Fiandra per un Ordine della Duchessa Maria Governatrice di quelle Provincie. 1555. 6. Marzo. E per tal causa quei Nunzj esercitano liberamente le loro facoltà senza altra licenza de' Tribunali Laici: perchè essendo loro già prescritta nei termini, che si deve esercitar dai Magistrati Regj conforme al buon governo di quei Paesi, non occorre passar per le mani d'altri Magistrati inferiori per avere altra licenza di esecuzione.

Che se anche quì in Venezia si vedessero e censurassero le dette facoltà, si ridurebbero a quei termini, che sarebbero convenienti alla mente Pubblica, nè vi sarebbe bisogno di altra licenza per l' esercizio de' loro Monitorj o Citazioni.

Per gli Auditori dei Nunzj, che attendono al Tribunale delle cause, concedono ogni sorte di citazione e monitorio, sì contro persone Ecclesiastiche, come anche contro Laici, per qualunque male, non avendo riguardo nè alla Giurisdizione degl' Ordinarj, nè a quella del

Prin-

Principe Laico. E ciò fanno per render lucroso il loro carico in Cancellaria con mille disordini, e cose indegne, come le ha conosciute lo stesso Monsignor Nunzio presente, che di già ha mutato due Auditori per le stesse accuse.

L' Auditor della Camera, ch' è offizio principalissimo della Corte Romana, è Giudice ed esecutore di tutte le obbligazioni Camerali, e Bolle Pontifizie per ogni luogo: tuttavia se vien levata una citazione o monitorio da quel Tribunale da esser eseguito nello Stato Ecclesiastico, è necessario prima presentarlo al Legato o Vice Legato di quel luogo, dove si ha da eseguire, dal qual si ottiene l'esecuzione, altrimenti non può alcun Pubblico ministro intimarlo.

Le Bolle, che giornalmente vengono fatte da' Pontefici, non si possono pubblicare fuori dello Stato Ecclesiastico senza l'esecuzione del Principe dominante. Del che vi sono ordinazioni del Re Filippo I. di Spagna. 1484. 1485. 1493. 1497. 20. Maggio. Di Carlo V. 1521. e 1540. 3. Aprile, colle quali si ordina che non s' eseguiscano nelle Provincie a lui soggette provvisioni di sorte alcuna, e spedizioni fuori de' suoi Stati, se non con licenza de' Governatori di dette Provincie. E per Decreto del Vice-Re di Napoli fatto d'ordine del Re Filippo II. l'anno 1588. 20. Aprile è proibito il pubblicare Rescritti, Brevi, ed altre provvisioni Apostoliche senza il regio *exequatur*, il che si pratica nella Francia dove vi sono molte Leggi di quei Re, ed Arresti dei Parlamenti. E lo stesso si osserva in ogni luogo d' Italia anche negli Stati immediatamente soggetti alla Chiesa. Se dunque è necessario l'*exequatur* nelle ordinazioni Pontificie, molto più nelle Citazioni e Monitorj de' Nunzj.

S' aggiugne anche che l'anno 1520. 27. Aprile il Re di Francia Francesco I. ordinò che nelle citazioni, che venivano da' Tribunali Ecclesiastici contro i Laici, fosse espressa la causa, per la quale si conoscesse che quel negozio aspettasse al Foro Ecclesiastico. E Carlo V. fece due Ordinazioni, una in Gratz. 18. Giugno 1531., e l'altra in Bruffelles. 27. Novembre 1548., colle quali comandava, che gli Ecclesiastici si dovessero nei loro Tribunali conformar col governo secolare, giusta li Statuti e le Ordinazioni delle Città. E se in quei luoghi, dove vengono censurate e limitate le facoltà dei Nunzj, si procede con tanta circospezione nelle Citazioni e Monitorj Ecclesiastici per tener lontani i pregiudizj che giornalmente fanno alla Giurisdizione Laica; quanto maggior diligenza si deve usar in questo Stato, dove a briglia sciolta, per così dire, esercitano tutte le facoltà, che *de jure* lor competono, quelle anco che lor vengono specialmente concesse dal Papa, ed anche quelle che per consuetudine è stato solito esercitarsi dagli altri Nunzj precessori, che veramente sono maggiori di quelle che esercitano gli altri Nunzj in altri Stati?

L' Eccellentissimo Senato nel 1613. 19. Ottobre fece una legge, che niun Ministro secolare eseguisca Decreti de' Tribunali Ecclesiastici esistenti fuori dello Stato, ma la cura sia lasciata a' Ministri Ecclesiastici, i quali non eseguiscano senza licenza dei Pubblici Rappresentanti.

Ma perchè questa riparava solo i pregiudizj, che avevano origine fuori dello Stato, ed altri maggiori erano giornalmente inferiti dai Tribunali Ecclesiastici dello Stato; fu necessitato l'istesso Senato li 10. Genna-

Gennaro 1625. ordinare che in questa Città e Stato non si eseguiscano Bolle di Citazioni, Monitorj, ed altra cosa simile Ecclesiastica, se prima non vi sarà rescritto: vista e licenziata in tal giorno, con la sottoscrizione del Segretario.

A chi aspetta: che perciò viene da Roma non sia dato l'*exequatur* se non dal pien Collegio, avvertente l'osservanza di tali Leggi o Decreti con l'ultimo rigore, mentre s'accerterà l' Eccellentissimo Senato che mai abbastanza non sarà l'attenzione per guardarsi dalle orditure macchinate dalla Corte Romana e suoi Nunzj, incaricando particolarmente il Savio di settimana a nulla lasciar correre senza una particolar diligenza; e se ne' Signori Segretarj nascesse qualche facilità, con castigo irremissibile punirli.

Grazie, ec.

SCRITTURA

SOPRA L' OFFIZIO DEL TEOLOGO.

RIspondere in cause di Religione, o di coscienza. Il Consiglio è necessario quando gl' Inquisitori tentano di tirare a sè le cause che loro non appartengono; quando si tratta di proibizione de' Libri; quando i Greci hanno ricorso al Principe per le cause spirituali contro i loro Prelati, le quali cause secondo l'uso antichissimo della Chiesa Greca sono stato sempre giudicate da' Principi.

SOPRA L' OFFIZIO DEL CANONISTA.

SCrivere dove si tratta della disciplina Ecclesiastica concordando le due Giurisdizioni, sicchè una non impedisca l'altra in cause dell' Immunità delle Chiese, e Luoghi Ecclesiastici, in cause di Feudi, Enfiteusi, e Locazioni Ecclesiastiche, in caso di ricorso de' sudditi al Principe per gravami ricevuti da' Prelati con Censure, o altri precetti: Nelle cause possessorie tra due Ecclesiastici, o tra l' Ecclesiastico Reo ed il secolare Attore: Ed in altre di simile natura, che universalmente si possono chiamare di Giurisdizione, o competenza di Foro. Nelle quali il Canonista non ha da rispondere sopra il merito, ma semplicemente sopra la competenza del Foro, e se la causa appartiene al Foro secolare: quanto al merito poi viene giudicato dal Principe o Magistrato secondo la sua coscienza.

SCRITTURA

SOPRA L' ESAME DEL PATRIARCA DI VENEZIA.

LE condizioni de promovendi sono 4. Età di 30. anni, legittimità, vita, dottrina. *Cap. Cum injunctis de electionibus*, Innocenzio III. nel Concilio Lateranense ordinò come si dovesse ricever l' informazione di quelli, che a lui tocca di confermare. Si è osservato 345. anni. Al Concilio di Trento Sess. 22. cap. 2. de Reform. si aggiugne, come là si vede. Sino dal Concilio e Canone detto nessuno è stato a Roma costretto di presentarsi al Papa, ma l'informazione era o per processo formato a Roma, o commesso *in partibus*, o per cognizione avuta innanzi dal Pontefice. Si promoveva senz' altra informazione.

Clemente VIII. che tutti in Italia e Sicilia solamente dovessero essere esaminati alla sua presenza, ed ordinò una Congregazione di Cardinali ed altri Prelati.

Col Patriarca Zane usò un modo nuovo. Fu in forma di dimandar alla presenza di quattro Cardinali, che non erano della Congregazione. Nelle Bolle non pose che fosse esaminato. Tuttavia dipoi Paolo V. pretese che il Vendramino andasse. Fu risposto l' ordine di Clemente VIII. non essere Breve *ad perpetuam rei memoriam*, ma un ordine, che s' estingue con la vita, come le regole di Cancellaria. Che l' esempio del Zane non era per via di esame, non fu con le persone della Congregazione, non il giorno del Martedì a ciò deputato: non si pose nelle Bolle parola di esaminare, però non aggravasse, non essendovi Canone, nè uso. Che anzi l' andata del Zane fu contrastata, e promesso di non esaminarlo: e che avendo Papa Clemente trattato sotto nome di voler onorare il Zane, pure era tirato in conseguenza di esame; però è dovere levar questo pregiudizio, e così s' accordò poi.

Sopra il Giuspatronato del Patriarca di Venezia vi è un Breve di Pio IV., ma fatto con grand' artifizio e pregiudizio. Però non occorre valersi d' altro che della sola ragione, che da tempo immemorabile, anzi dal principio che la Città ebbe Vescovo, prima il Consiglio Maggiore, e poi il Senato ha fatto l' elezione. Documento sufficientissimo per prova d' un Giuspatronato di Principe, che possieda Regni, e sia supremo.

L' esame che pregiudizio fa? Nei Vescovati dove il promovendo non ha ragione alcuna, il Papa può esaminare quante volte gli pare; mettere che condizioni vuole; potrebbe anche negarglielo, ma non così dove ha delle ragioni dette da Giureconsulti *ad hominem*, come gli eletti o presentati da chi ha Giuspatronato. Non lo deve negare senza causa, nè far novità, che ogni tal cosa è gravame e pregiudizio. Non dà il Papa per sua mera liberalità, ma per le ragioni ec. Non può negarglielo, *salva justitia*, senza causa, nè ricercar altre condizioni che le Canoniche, massime in un eletto dal Senato: non si deve gravar sopra quello, che i Canoni ricercano.

SCRITTURA

SOPRA LA PROIBIZIONE DEI LIBRI.

NElla proibizione de' Libri, chi legge o fa che altri legge Libri proibiti dalla Santa Sede, conviene avvertire due cose. Primo al concordato fatto sotto Clemente VIII. 1596., e far ispecificar delle proibizioni fatte. Secondo quello, e non altrimente. Perchè dipoi sono stati proibiti un gran numero di Libri, ed in particolare tutti quelli che sostentano l'autorità secolare, che non è dovere lasciar comprendere per clausule generali senza limitazione ec., perchè ciò sarebbe a pregiudizio di tutti i Principi, e gravame dei popoli, che si obbligherebbero a cosa non debita, e sarebbero puniti per opera buona. In particolare così comprenderebbero i libri scritti per la causa della Repubblica, per sopprimerli con questa sua. Ma più importa che il concordato suddetto resterebbe indebolito, e finalmente estinto con pregiudizio e danno.

In ispecialità in Padova nella clausula generale di denonziar eretici o sospetti di eresia, o che tengono libri proibiti si comprende tutti di qualunque nazione; ma il distinguer a specificazione di ciascuna nazione pare cosa affettata, ed a posta fatta in odio di qualche Nazione solita ad abitare in Padova, e con offesa anche dei buoni Cattolici di quella: il che genera scandalo e mala soddisfazione, senza fare alcun buon frutto.

SCRITTURA

SOPRA LA PROIBIZIONE DE' LIBRI, ED ALTRI PUNTI.

NEl 1596. fu trattato quattro mesi per la parte di Roma. Intervennero il Cardinal Priuli Patriarca, il Nunzio, e l' Inquisitore. Fu concordato che non si potessero proibir Libri oltre i contenuti nell' Indice, in Venezia senza l' intervento de' Signori Assistenti, e fuori, de' Rettori. Non cessano sotto mano di turbare questo Concordato, il qual è importantissimo: e se gl' Inquisitori o altri contrafaranno, non è da sopportare. Che quando si ha da proibire alcun Libro, nell' Editto della Proibizione si faccia menzione del consenso degli Assistenti e Rettori. Le ragioni non usate in progresso di tempo si perdono, ed il contrario posto in consuetudine dà ragione di poterlo fare.

Uso antico fu che nascendo difficoltà sopra l' intelligenza de' Canoni o Decretali, i Giudici la dichiarassero, valendosi, se faceva bisogno, del parere de' Dottori. Pubblicando il Concilio Tridentino Pio IV. proibì a tutti il potervi far dichiarazione sopra: deputò una Congregazione di Cardinali, la quale sola avesse facoltà di rispondere sopra le difficoltà od ambiguità. Quel Concilio fece degli Ordini in quasi tutte le materie: per questo un tal arcano successe, che pochissime cause fossero, nelle quali non fosse necessario ricorrere a Roma per dichiarazione; dal che venne grande accrescimento de' negozj in Corte. Ma se quelle dichiarazioni una volta fossero raccolte in forma pubblica, avrebbero dato forma a' giudizj, senza necessità di ricorrere a Roma per dichiarazione in difficoltà simili. La Corte ha usato diligenza che non si raccogliessero, nè stampassero: gli Avvocati e Sollecitadori ne fanno raccolte scritte a mano per loro istruzione. Alcune capitate sono state stampate, come quella di Prospero Farinaccio. La Corte la perseguita, primo perchè da quella si vede lo stile della Curia, secondo perchè s' imparano le dichiarazioni, e si scemano i ricorsi.

Nel Concordato vi è, che i Vescovi ed Inquisitori non proibiscano Libri oltre l' Indice, se non contrarj alla Religione, e con false e finte licenze stampati, e questo coll' intervento de' Ministri del Serenissimo Dominio. Conviene non lasciar eccedere, per l' esempio, per non si pregiudicare ec.

Proi-

Proibiscono quelli che non fanno per i loro interessi, e per il loro Governo. Veder se essi fanno così degli altri: altrimenti come hanno fatto, proibiranno tutto quello che difende il temporale, e niuno sarà ammesso, che non favorisca i loro disegni Monarchici.

Gli Ecclesiastici certo è che sempre attendono alle loro grandezze con tutte le accortezze possibili. Una delle due è necessaria o ritenerli ne' loro termini, o lasciarli fare. Chi li vuol ritenere, è meglio da principio farlo.

1. L' abuso è minore.

2. Non pare lor così strano.

3. Si fa perfettamente e quietamente, che introducendo si lamentano, come se loro si levasse il proprio, strepitando, e la Religione è in campo.

4. Trasandando, le cose mai si riducono al primo segno; sempre vi si perde, perchè ed essi stanno saldi, ed hanno i loro fautori, ed a chi riacquista il suo perduto, pare assai riacquistarne parte.

Questo è stato un arcano della Corte abbracciar tutto, non risparmiar nulla; alla fine vi resta sempre qualche cosa dell' acquistato, ed in ciò si vale di tanti ministri e fautori che osservano le cose, che non conviene contendere, e sempre qualche Principe si è svegliato. Ecco un altro mezzo: Che non occorre voler tutto; che si vada pian piano.



SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA IL GIURAMENTO DELL' INQUISIZIONE.

NEl principio sogliono far giurare i Magistrati e Principali di prestar loro ubbidienza ad estirpar l'Eresie. Hanno la formula del Direttorio. Il far le cose è bene. Il giuramento è pregiudiziale. I Capi delle Comunità non dipendono che dal Principe: dunque non devono prestar giuramento ad altri che a' Magistrati. L'Offizio in questo Stato non è puro Ecclesiastico, ma *ex institutione* e concordato è misto.

Il Magistrato è assistente, e parte dell' Offizio. I Colleghi in un carico stesso, uno non è soggetto all'altro, nè uno si può far giurar all'altro nelle di lui mani, punto importante da conservare. Sarebbe un principio di tirar l' Offizio affatto agli Ecclesiastici; avvertire dell'assistenza a tutti gli Atti; avvertire che il far Editti, con cui altre volte volevano quì obbligarci, solamente nell' eriger l'Inquisizione, ora non fosse bene introdotto in uso; quando si muta Inquisitore, che non estendano o aggiungano, perchè mirano ad assoggettare l' Arte de' Libraj, Stampatori, Osti, Beccaj ec. Se vi è abuso, abbia ricorso al Magistrato, non faccia esso; sono Arti pure Laiche, nè conviene che l' Inquisizione con precetti se le assoggetti. Ma al Magistrato tocca il far Leggi, Ordinazioni, veder le cause. Serva l' avviso sempre che viene nuovo Inquisitore.

Negli Stati, che il Metropolitano ha Suffraganei soggetti ad altro Principe, se si fa Concilio, quei Principi non lasciano andarvi i Vescovi sudditi. Così fecero gli Austriaci quando il Patriarca d' Aquileja fece un Sinodo coi Vescovi Sudditi di Spagna. Non vanno a' Metropolitani Francesi. Il Borromeo però ne fece cinque dopo l'anno 1565. e vi andarono i Vescovi di Brescia e Bergamo, servando la consuetudine. Se si fanno buoni Decreti, prima darne conto che pubblicarli.

SCRITTURA

SOPRA UN CASO DI TRUFFA A PIU' CONFRATERNITA' FATTA DA UN PRETE; A CHI SPETTA IL GIUDIZIO.

PRete N. avendo truffato il danaro d'alcune Confraternità Laiche, fu processato dal secolare. Il Prelato pretese il giudizio. Gli fu risposto doversi considerare. 1. Che è un capo o causa civile di spoglio. 2. Una causa personale criminale di truffa contro il Prete, e di questo poteva esser punito anche dal secolare per esser causa di furto con enormità, sopra tali avendo l'autorità la Repubblica, come si vede dal Breve d'Innocenzo VIII., che riconosce il furto per causa dove la Repubblica ec.

Non si proibisce che anche l'Ecclesiastico possa castigarlo. Se un Prete rubasse un Cavallo, vi sono due cose: dello spoglio, e questa è possessoria, ed indubitatamente appartiene al Laico; e quella criminale *de jure communi* và all'Ecclesiastico; ma in questo Stato si è tenuta l'autorità e la consuetudine di procedere. Il secolare darebbe braccio per far restituir il Cavallo, senza aspettar il giudizio del Foro Ecclesiastico. La mala azione nel rubare è cosa personale, ma il Cavallo è cosa reale, non annessa alla persona del Prete che è esente; così sono cause del secolare tutte quelle, ove si tratterà di conservare ciascuno in quello che possiede, e di redintegrare qualunque sia stato spogliato.



SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA LA DEGRADAZIONE DE' CHERICI.

LA degradazione non è cerimonia istituita per usarla al tempo di far morire per giustizia gli Ecclesiastici delinquenti, come volgarmente è creduto, ma nel principio suo fu ordinata per i Cherici, che erano condannati a prigione perpetua, i quali prima d' esser serrati in quella si degradavano. E per quelli che fuggono di prigione, o ricusano contumacemente di ricever la penitenza Ecclesiastica per non volersi sottoporre al giudizio del Prelato, erano scacciati dal Clero, e rimessi in podestà del Giudice secolare. Di presente vi sono i Canoni espressi; però tanto è lontano che si degradassero per farli morire, che anzi quando si consegnavano al Foro secolare, pregavano efficacemente e seriamente, che non si dovesse procedere contro di loro a pena di morte, o troncazione di membra. Di che resta il vestigio nei Pontificali, dove è ordinato che il Vescovo dopo degradato il Cherico usi queste parole tradotte: *Signor Giudice vi preghiamo con quanto affetto possiamo per amor di Dio, e per pietà e misericordia, e per intercessione delle nostre preghiere, che non dobbiate dar alcuna pena di morte, o staccazione di membra a questo meschino*. Inoltre vi è Decreto espresso di Papa Celestino, che comanda lo stesso. Tutti i Dottori dicono che stante le Decretali il degradato non può esser punito di morte.

E' comune opinione che se il Cherico delinquente offerisse di emendarsi, e di ricever la penitenza, se abbia commesso qualsivoglia delitto, ancorchè avesse ammazzato il Papa, non deve esser condannato a morte.

Crescendo la malizia umana, l'esperienza mostrò che bisognava mostrare maggior rigore. Per il che si contentarono i Prelati di serrare gli occhi, e lasciare che il Magistrato secolare procedesse con pena di sangue, ed in altri casi, come in quello di eresia, essi condannavano alla morte. Non però lasciarono nella degradazione di usar lo stile vecchio di pregar efficacemente con parole, che non si proceda a pena di morte. Non si usa più in caso di carcerazione, o altra carcere perpetua. Si lasci perciò andare in dissuetudine quanto alla pena del sangue, perchè se la dissuetudine ha potuto levarla nel caso, nel quale fu istituita, tanto maggiormente in quelli, a' quali è stata estesa. E di fatto in Roma molto frequentemente, sotto Sisto V. massime, si faceva morire senza degradazione.

Si mostra la degradazione non esser necessaria, perchè secondo la dottrina de' Teologi gli Ordini Ecclesiastici non possono per alcuna podestà umana esser levati mai all' ordinato, nè la degradazione leva

niente della podestà, ch'egli ha, ma solo gli leva l'esercizio, così che se egli la esercita, pecca. Ma del rimanente l'azione, che fa per virtù del suo ordine, è così valida come quella di qualsivoglia altro: così l'Eucaristia consecrata da un Sacerdote degradato è quella medesima, che è consecrata da un buon Prete; e se un degradato fosse restituito per grazia, come molte volte si è fatto, non perciò si riordina di nuovo, come quegli che non ha perduto per la degradazione gli Ordini prima ricevuti. E questo non solo è chiaro e indubitato, ma il contrario è tenuto per eresia. Dal che consta chiaramente che la degradazione è una cerimonia che non fa alcun effetto, ma solamente un'apparenza ritrovata per dignità dell'Ordine Clericale, mostrando che la Chiesa giudica il delinquente degno di perdere l'esercizio degli Ordini, i quali in verità non si possono levare. E le cerimonie, che comanda il Pontificale, ed usa il Vescovo di fare nella degradazione, non sono molto antiche; ed innanzi l'anno 1300. non erano usate, ma intorno a quel tempo Papa Bonifazio VIII. le istituì (com'egli dice) a similitudine della maniera, la quale i Capitani usarono in degradare i Cavalieri o i Soldati della milizia: ai quali siccome il Capitano leva la spada e le altre insegne, e li caccia dalle cariche; così dice quel Papa che si debba vestir il Cherico delle vesti sacre, e dargli in mano l'ornamento del suo Ordine, e levargli tutte quelle insegne, siccome gliele sono state date. Aggiugne ancora quel Pontefice che si debba nel levar quelle insegne usar quelle parole per ispavento, contrarie a quelle che si dicono nell'ordinare. Dal che appare che la cerimonia e le parole sono nuove istituzioni a similitudine della milizia secolare. Per il che non è maraviglia se facilmente può andar in dissuetudine simile cerimonia, la quale non è istituita per far alcun effetto spirituale, nè reale, ma solo imitare gli usi moderni che si praticavano in quei secoli, quando la milizia era in riputazione. Siccome non si faceva mai morire un Soldato, ma si degradava dalla milizia, e moriva come uomo comune; così non si facesse morire un Cherico Soldato di Cristo, ma si degradasse, e morisse come fosse Laico.

Si prova lo stesso efficacemente. Dopo essere stata necessità di far morire i delinquenti, la Legge Canonica dispone che nel delitto d'assassinio il Cherico sia fatto morire senza alcuna degradazione. Si costuma di farlo in tutti i luoghi, come dicono i Dottori. Ancora concede la Legge che il Cherico irregolare senz'altra degradazione possa esser punito dal Giudice secolare. Se dunque la Legge ordina che in questi delitti si proceda alla pena di morte senza degradazione, la quale però con tanta facilità si potrebbe fare, come in ciascun altro caso; è cosa manifesta che la degradazione non è necessaria.

A questo s'aggiugne che nel Pontificale e nelle Decretali v'è la degradazione ancora degli Ordini Minori, e nondimeno quella non è in uso in luogo alcuno.

Con questa dottrina è facile vedere quello che debbono fare i Giudici secolari, quando hanno condannato legittimamente un Cherico alla morte. Si dice che la degradazione è l'esecuzione d'una sentenza del Giudice Ecclesiastico, il quale avendo condannato il suo Cherico a perdere l'esercizio degli Ordini, perchè non gli può levar essi Ordini, i quali Dio ha voluto che fossero perpetui, fa quell'apparenza di levare l'insegne di essi Ordini, per dimostrargli cogli effetti

che

che non deve esercitarli; ma la Legge non fa menzione alcuna d' una degradazione, la qual segue la sentenza del Giudice secolare: onde il Giudice non ha da pensare a degradare, come quello che non è di suo foro, nè connesso alla sua sentenza. Se però gli Ecclesiastici per la conservazione della dignità degli Ordini loro vogliono degradare il condannato dal Giudice secolare; è cosa conveniente che loro sia concesso farlo, come cosa che serve alla dignità del loro Ordine, e non deroga alle ragioni del secolare. Ma se gli Ecclesiastici non vorranno usar questa cerimonia; questo è da rimetter a loro, e i Giudici non hanno da pensarvi, nè restar per questo d' eseguir la loro sentenza. Perchè siccome deve proccurar il Giudice che il condannato a morte si confessi; ma quando però non si trovasse Sacerdote, che lo volesse confessare, non deve restar il Magistrato di esegnir la sua sentenza; così nel caso della degradazione: ma tanto più quanto che la Confessione per la dottrina della Chiesa Romana è necessaria, e istituita da Dio, e la degradazione stimata solamente umana, e non necessaria. E sarebbe grande inconveniente quando un Magistrato non potesse far morire un condannato, se i Preti non volessero confessarlo: il che almeno dove sono pochi potrebbe avvenire, se s' accordassero a farlo, o un Vescovo avendo interesse che non morisse, proibisse a tutti i Sacerdoti che non lo confessassero. Nel qual caso se sarebbe lecito eseguir la sentenza anche senza confessare; molto maggiormente nel caso della degradazione, quando gli Ecclesiastici o non vogliano, o non curino di farlo. E il de Benedictis celeberrimo Canonista Francese proponendo la ragione perchè in Francia procede la Giustizia senza degradazione, dice: perchè se il Reo, quando il Vescovo lo vuol degradare, appellasse all' Ecclesiastico superiore, la Giustizia sarebbe delusa. Certo il dir che non si possa eseguir la sentenza capitale contro il Cherico, se gli Ecclesiastici ricusano degradarlo, sarebbe levar l' autorità data da Dio, perchè con questo modo indiretto sarebbe il secolare impedito di esercitarla. Basta dire che siccome quando il Giudice ha fatta la sentenza di morte, e determinato il tempo dell' esecuzione di quella, frattanto gli dà comodo di confessarsi, anzi proccura che sia fatto; così in caso del Cherico dà comodo al Vescovo di degradarlo, e può fare ancora qualche cosa di più, acciocchè il Vescovo lo faccia, ma venendo il tempo dell' esecuzione della Sentenza o fatta o non fatta la degradazione, la faccia eseguire; e se alcuno di ciò facesse querimonia, si può rispondere, cominciando da quest'ultima cosa, che s' è data comodità, ed anche è stato ricercato il Vescovo di far questo uffizio, e se non l' ha fatto, ch' è colpa di lui: se gli farà intendere ec., e si ricercherà che faccia questo uffizio, sebbene non necessario ec., che la legge Canonica condanna alla morte senz' alcuna degradazione in certi casi eziandio i Sacerdoti e i Vescovi; che non facendo la degradazione effetto reale, ma essendo solo cerimonia, la Giustizia non può restar di fare per mancamento di confessione, che non è cerimonia, ma cosa di precetto spirituale.

SCRITTURA

SOPRA LE CAUSE DE' GRECI.

SERENISSIMO PRINCIPE.

DUE punti erano in difficoltà. 1. Se gli Arcivescovi Latini di Candia nelle cause matrimoniali ed altre, ove la Chiesa Greca ha Leggi diverse dalla Latina, siano tenuti giudicare secondo le Greche o le Latine.

2. Se le Appellazioni interposte da' Greci dovessero devolvere le cause agli Ecclesiastici, cioè al Nunzio di Venezia, o al Principe secolare.

Gli Arcivescovi tenevano opinione per ambi i dubbj, che potessero giudicare secondo le Leggi Romane, e l' Appellazioni dovessero farsi all' Ecclesiastico. Fondavano la loro asserzione contro l' Arcivescovo di Filadelfia, che teneva il contrario, sopra queste ragioni.

1. L' uso esser così; e portavano un Sommario di undici casi.

2. Un Breve di Clemente VI. 1266., accettato dal Doge Renier Zeno, ed una sentenza eseguita.

3. Un accordo possessorio del 1322. tra un Sindico della Serenissima Repubblica ed un Proccurator dell' Arcivescovo, ratificato dal Doge Giovanni Soranzo, insieme con un altro Decreto del Doge.

4. Le Appellazioni si devolvevano al Superiore da chi ha fatto la sentenza; e l' Arcivescovo non ha altro superiore che il Nunzio del Papa.

5. Sarebbe grandissima assurdità che i Secolari giudicassero le sentenze d' un Arcivescovo, e s' intromettessero in cause spirituali, come sono le matrimoniali.

6. Che gli stessi Greci non lo sopporterebbero, ma abborrirebbero l' andar da' Secolari per simili cause, e se alcuno lo tenta, viene abborrito.

7. Che la mente della Repubblica ne' tempi passati è stata per buon governo deprimere il rito Greco in Candia, e sottoporlo alla Latina.

8. Che così ricercava il bene della Religione e della Repubblica.

In.

In contrario il Filadelfo allegava.

1. Che tutta la Chiesa Greca tiene la Sereniſſima Repubblica per unico Principe tra Principi Criſtiani, e per ſuo vero e legittimo Principe, prontiſſima ad eſponer ec. al che ſi conoſcono obbligatiſſimi per queſto, perchè loro concede di viver liberamente nella loro Religione, ed oſſervanza de' loro riti: coſa che lor non viene conceſſa da altro Principe Latino, ſotto il quale vivono in alcuni luoghi d' Italia.

2. Ch' eſſendo paſſato già più centinaja d' anni che in Candia la Nazion Greca non aveſſe ſuoi Veſcovi, ma foſſe ſotto il governo de' Latini, ſe n' erano contentati, conſervando però la Religione e i riti Greci; ma queſta libertà conceſſa loro dal Principe, ſervata tanti ſecoli, ora veniva violata ne' due punti di che ſi tratta, del giudicarla colle Leggi Latine, maſſime del Concilio di Trento, a che eſſi non poſſono ſtar ſoggetti, ſalva la propria Religione; ed il contrario è levar loro la libertà d' oſſervare il rito Greco, e farli tener con violenza matrimoniali contratti, che ſecondo le Leggi loro non ſono, e disfar di quelli ch' eſſi hanno per veri e legittimi.

3. Che queſto era un venir ora a decidere obbliquamente la loro lite colla Chieſa Latina, qual mai ec. e ciò camminando innanzi partorirebbe eſtrema confuſione.

4. Che i Greci non riconoſcono i Prelati Latini coi nomi dipendenti da Roma, che ciò mai non potrebbero, ſalva la loro coſcienza; ma come poſti là dal Principe e dipendenti da lui, e ſubordinati a lui, il qual ordine tutto ſi perturbava coll'Appellazione ad altro che al Secolare.

5. Che tal novità, oltre il gran pregiudizio, anzi total oppreſſione della Religione e del rito Greco, partorirebbe al Governo che il Principe non ſarebbe più riverito dalla Nazione come protettore, ma perderebbe tutta la divozione, anzi reſterebbe nel cuore, che per forza anche, ſe premeſſe, ſi faceſſe quel torto alla ſua Religione, che mai non hanno voluto conſentir alla Chieſa Romana in tanti ſecoli, con tanti tentativi, violenze, e perſecuzioni patite. Che quando foſſero eſſi neceſſitati, e per queſta via ſottopoſti alla Chieſa Romana, loro ſarebbe più deſiderabile l'eſſer ſotto i Turchi, da' quali non hanno alcun impedimento.

6. Che ſarebbe troppo maraviglia far i Greci di Candia, che ſono i più vicini a' Turchi, di peggior condizione di quelli di Ceffalonia, Zante, Corfù, e quelli che ſono in Venezia medeſima, a' quali tutti è conceſſo ec., e i ſoli Candioti ſoggetti alla Chieſa Romana.

7. Che mai non furono in uſo tali Appellazioni. Se alcuna è ſtata, è ſtata ſenza ſaputa della Nazion Greca da quelli che per guadagno ſi accoſtano a Roma, come altre volte occorſe, e procurare anche accortamente ec., come quella Corte non tralaſcia mai coſa, con che poſſa perturbare la povera Chieſa Greca, o facendole rivoltare ec., o allontanare.

8. Che

8. Che i Greci di Puglia solevano venire a ricevere gli Ordini Sacri in questa Città di Venezia, uso introdotto da tempo che non si sa il principio, e continuato ec., ma adesso ultimamente è stato condotto a Roma un Vescovo Greco, e per tal effetto è proibito ai Regnicoli venir a Venezia, costringendoli andar a Roma: dal che può Sua Serenità vedere l'animo di quella Corte; e se per il contrario devono assoggettarsi con le appellazioni quei sudditi suoi contro le Leggi, Fede ec. è però confidavano che Sua Serenità non permetterebbe ec., ma come gli altri del Zante.

Pro Decisione.

Si lascino tutte le ragioni, e rispetto di buon Governo, le conseguenze, che tirerebbe seco lo sforzar i Candioti a ricorrer a Roma; ma per le ragioni *in jure* e Religione si pongono cinque verità in fatto.

1. Che quando i Cristiani Occidentali erano uniti in comune, tutta la Chiesa, alla quale per comandamento divino fossero tenuti ubbidire non solo i secolari, ma anche gli Ecclesiastici, eziandio Vescovi e Patriarchi, essi Principi facevano le Leggi della Disciplina Ecclesiastica, e ad essi avevano ricorso i secolari e gli Ecclesiastici, quando erano gravati dai Prelati; ed in questo non fu mai posta difficoltà alcuna, e le Leggi si trovano al giorno d'oggi ancora nel corpo delle Civili, ed erano ubbidite dai Prelati, e Greci senza alcuna condizione. I Latini entrarono in pretensione di esser esenti, e a poco a poco si andarono trattenendo dall'ubbidienza de' Principi; ma i Greci perseverarono in questa parte nell'antica dottrina, riconoscendo il Principe per supremo, ed ubbidiendo alle Leggi della disciplina Ecclesiastica, che alla giornata facevano, e ricorrendo a loro negli aggravj; il che hanno osservato fino all'ultimo Imperatore Costantino Paleologo, ed ancora dopo la caduta di quell'Imperio fino al tempo presente. I Cristiani di rito Greco, ove hanno Principe della loro Religione, lo tengono per loro superiore egualmente degli Ecclesiastici come dei secolari, e ricevono le Leggi da lui, e non pretendono esenzione alcuna fuori delle cose spettanti alla Fede, e non fanno distinzione di cause temporali, e spirituali; ma riconoscono il Principe in tutte le cose, eziandio in quello che tocca alla disciplina Ecclesiastica. Tali sono i Moscoviti, i Russi: e dove il Principe è Cristiano, sebben non del Rito loro, gli prestano intiera ubbidienza senza pretensione d'esenzione alcuna.

2. Sebbene la Chiesa Latina ha tirato all'Ecclesiastico tutte le cause matrimoniali con dire che sono spirituali, perchè il Matrimonio è Sacramento; i Greci però hanno fatto distinzione dal contratto alla benedizione Sacerdotale, ed il contratto l'hanno avuto per cosa temporale.

Di qui è che quasi tutte le Leggi del contratto matrimoniale, che sono osservate dai Greci, sono state constituite dagl'Imperatori, e sono anche nel corpo delle Leggi Civili di Giustiniano Imperatore in materia de' Matrimonj, oggidì osservate da' Greci.

3. Le

3. Le Leggi Matrimoniali de' Greci sono in molti casi differenti dalle Latine, sicchè sono appresso i Greci proibiti molti Matrimonj appresso noi concessi, e molti dalle loro Leggi concessi, e da noi proibiti. Appresso loro è dannato il pigliar la quarta moglie. Il Matrimonio fatto dalla figlia sotto li 25. anni, che sia sotto la podestà del Padre, senza il di lui consenso, appresso loro è nullo. Qualsivoglia de' contraenti dopo consumato il Matrimonio può entrar nella Religione, e l'altro che resta può maritarsi. Appresso noi sarebbe nullo, benchè vi fosse il consenso di quello, che vuol farsi Religioso. Sono più di venti casi simili, ove è notabil differenza, anzi contrarietà.

4. Che queste Leggi matrimoniali dei Greci tanto differenti dalle nostre nel tempo, che la Chiesa Greca e Latina erano unite, sono state osservate dagli Orientali, vedendo e sapendo ciò la Chiesa Latina, e non perciò dannandole, ma restando insieme in pace e in carità Cristiana. E di più che nel tempo del Concilio Fiorentino 1439. quando si trattò di riunire le Chiese de' Greci e de' Latini, fu proposto di convenire anche nelle cause matrimoniali, ed essendo a ciò contraddetto da' Greci, finalmente fu risoluto da Papa Eugenio e dal Concilio di convenire nell' altre differenze senza far nessuna menzione di questa.

5. Che l' autorità di giudicare i Greci nelle cause matrimoniali ed in qualche altra spirituale non è data all' Arcivescovo dal Pontefice Romano, ma dalla Repubblica. Si prova.

1. I Vescovi non sono stati espulsi da Candia dal Pontefice, ma dal Principe, ed in quel tempo i Preti Greci ed altri non ubbidivano, nè riconoscevano in conto alcuno il Romano Pontefice, come nè anche ora. Nè potrebbe al presente sottoporli all' Arcivescovo. Essa è cosa evidente che nessuno può dar superiore a quelli che non sono suoi sudditi.

2. Se il Pontefice avesse potuto assoggettar all' Arcivescovo di Candia i Greci di quell' Isola; avrebbe potuto far l' istesso di quei del Zante, Ceffalonia, Corfù, cosa che non ha mai tentato.

3. Non avrebbe sottoposti i Candioti solo quanto ad alcune cause giudiziali, ma quello che più importa, quanto alla dottrina Sacramentale: ma si vede che non ricevono la dottrina, e non riconoscono l' Arcivescovo quanto ai Sacramenti, perchè non li ricevono da lui, ma vanno ad altri Vescovi Greci fuori dell' Isola: il che fa argomento chiaro che l' autorità di giudicare le cause, che l' Arcivescovo ha esercitato per il passato, ed esercita al presente, non l' ha dal Pontefice, ma dal Principe. Con questi fondamenti, che constano in fatto, si possono risolvere i due punti, che sono:

Conclusione.

I. Le cause quanto spetta alla forma del Principe si devono decidere secondo le Leggi Greche. Prove.

1. E' gran torto alla Nazione volerla giudicare secondo le Decretali del Pontefice, e Concilio di Trento, o altre contrarie alle loro; perchè essendo quelle Leggi statuite, ed osservate innanzi la decisione,

e non

e non riprese in quei tempi dai Pontefici Romani, e finalmente tollerate nel Concilio Fiorentino, quando si fece l' unione, il voler ora ec.

2. Il Principe ha concesso ai Greci libertà di servare i loro Riti. L' inconveniente di costrignerli a' matrimonj ammessi da' Latini, e riprovati da' Greci, è contro i loro Privilegj, e gli altri fuori dell' Isola li avrebbero per dannati: *Hinc schismata*, divisioni nascerebbero, e disordini, e far tra gli altri perder a questi e a quelli la divozione al Principe; nè il Prelato devesi far coscienza di giudicar un Greco contro le Leggi Latine, mentre questo è più che conveniente. In Roma un Cardinale giudica secondo le loro leggi, sebbene contrarie alle Romane; e sarebbe assurdità se in differente maniera facesse. ec.

E' cosa chiara appresso i Giureconsulti che il Giudice deve procedere secondo le Leggi, alle quali è soggetto quegli che vien giudicato, e non secondo quelle sotto le quali vive il Giudice, se sono diverse.

Se non si può accomodar la sua coscienza, non è giusto soddisfar a sè medesimo in pregiudizio altrui tanto notabile; vi è rimedio facile: Quando si trattino cause, ove la decisione sia contraria tra Latini e Greci, lasci di giudicare in propria persona, e la deleghi ad altro, o di Rito Greco, o Latino, che non dubiti di poter seguire.

II. Circa le appellazioni non è di giustizia che vadano alla Corte di Roma, nè ad altro Ministro di quella.

1. Sarebbe questo un levar la libertà della Religione a' Greci contro la Fede pubblica data loro.

2. Sarebbe metterli in odio di tutta quella Nazione, ed in pericolo di qualche inconveniente in progresso di tempo, di che gli esempj passati ec. L' ultimo Imperator Francese, che dominò in Costantinopoli, non per altra causa fu cacciato, se non perchè i Greci non potevano sopportare d' esser soggetti a Roma.

3. Se gli altri Greci sudditi della Repubblica godono questa libertà, anche quelli, che vivono in Venezia, non è ragionevole che dissimili siano ec.

4. Se la Corte potesse ottenere, secondo il solito costume, le cose che ricerca, non sarebbe contenta in questi termini; ma si comincierebbe a pretendere lo stesso negli altri luoghi, in Venezia medesimamente, ove il Nunzio è presente, e dalle Appellazioni si passerebbe ad altri Atti di superiorità, e si tirerebbe finalmente a Roma tutta la Giurisdizione sopra i Greci. Il costume Romano è di non fermarsi mai, ma sempre andare aumentando, e chi oppone loro novità, si cuoprono con dire che sia servizio della Religione; per il che conviene guardar di dar loro ingresso.

5. In jure è necessario che il Giudice di Appellazione sia superiore all' Appellato: ma è cosa chiara che i Greci non riconoscono per superiore la Corte Romana. Nè serve il dire che sia superiore l' Arcivescovo; imperocchè sebbene questo è vero, contuttociò l' Arcivescovo non giudica i Greci in virtù dell' autorità ricevuta da Roma, ma per deliberazione e autorità del Principe, il quale privò i Vescovi Greci di quell' autorità, che diede ai Latini.

E non si deve lasciar di considerare che ciò non fu fatto per ragione di Religione. Che se ciò fosse, l' istesso si sarebbe fatto anche nelle altre Isole, e tanto più in Venezia.

Ma i

Ma i Vescovi Greci furono scacciati per ragion di buon Governo, e per la stessa ragione i Giudizj furono dati a' Prelati Latini. Essendo quest' autorità data dal Principe all' Arcivescovo, non sono sottoposti i Greci a lui come creato dal Papa, ma come deputato dal Principe, il quale siccome ha data la prima istanza all' Arcivescovo, così potrebbe deputare a questo carico il Nunzio; ma ciò non sarebbe nè cosa giusta, nè di pubblico servizio, perchè egli non vorrebbe esserne riconoscente, ma li terrebbe per proprio e debito, e con mala soddisfazione delle persone quiete, e con comodo d' esacerbare gl' inquieti a' diretti tentativi e novità.

Quanto alla considerazione che per i primi tempi passati è stato tenuto per massima, che si potesse deprimere quanto fosse possibile il rito Greco, e sottoporlo al Latino, certa cosa è che ciò non fu per causa di Religione nè di Giustizia; attesochè lo stesso si sarebbe fatto nelle altre Isole e in Venezia stessa, ma per rispetto di buon governo: le quali cose non sapendo io se durino le stesse, o siano cessate, o fossero mutate in contrario per la mutazione delle pretensioni di Roma, è stato con essa tralasciato il parlarne come proprio.

Obbiezioni.

1. Per le Scritture del N. N. non solo non si trova prova che tali Appellazioni si debbano devolver al Nunzio o a Roma, ma nè anco minimo argomento, dal quale ciò si possa dedurre, benchè con lontana conseguenza. Si porta per primo la Scrittura di Papa Clemente IV., che non dice altro, se non che l' Arcivescovo nella sua Città e Diocesi abbia 130. Cherici Greci, e se non ve ne saranno de' figli de' Cittadini, si supplichi il Nunzio, pigliando de' figliuoli degli altri Villani. Parimente gli siano soggetti i Cherici Greci che transitassero per Candia, ed abbia l' Arcivescovo il governo d' alcuni Monasteri, e d' alcuni Ospitali. Qui non si parla punto della facoltà di poter giudicar i Laici, nè altri Preti, oltre i 130. e i Forastieri. E quantunque l' Arcivescovo per le convenzioni abbia quei 130. sudditi anche in temporale, e similmente i Monasteri ed Ospitali che possiede; non però si deve permettere in modo alcuno che si dica quei medesimi esser sudditi del Pontefice in temporale, nè che delle cause spettanti eziandio alle persone loro possa devolvere l' Appellazione alla Corte di Roma, per non incorrere ne' disordini che vedemmo altrove; ma con ogni spirito bisogna difendere che sono ben esenti dal Reggimento di Candia, come la seconda sentenza dice, ma non dalla autorità del Principe, il quale dev' essere riconosciuto dall' Arcivescovo in tutte le Temporalità che possiede. Ma torniamo alla Scrittura di Clemente IV. Non si trae da quella prova o argomento per l' Appellazio-

lazione, anzi si vede chiaramente che l' Arcivescovo non ebbe quell'autorità dal Papa; perchè essendo stata fatta una sentenza per delegazione di Papa Urbano IV. a favore dell' Arcivescovo sotto diversi pretesti, la Serenissima Repubblica non volle mai ubbidirla, e per questo gli Ecclesiastici passarono a scomuniche ed interdetti, i quali parimente non furono ubbiditi; onde in fine per compimento delle controversie si trovò questo temperamento, che il Pontefice Clemente IV. giudicasse le cause non come Pontefice, ma come Arbitro.

Vi sono gl' Istromenti del Compromesso, ed esso medesimo Pontefice nella sentenza si dichiara che la pronunzia in qualità d'Arbitro: il che mostra chiaramente che l' Arcivescovo non aveva ricevuto alcuna di quelle cose dal Pontefice, e che la Sereniſſima Repubblica non permise che si portasse come superiore in quella Temporalità.

La seconda scrittura è un accordo tra il Sindico della Repubblica e il Proccurator dell' Arcivescovo; questo non porta altro titolo che i sopraddetti Cherici Greci, con certi Monasterj ed Ospitali, siano sotto l' Arcivescovo, sicchè il Reggimento di Candia non s' intrometta in loro e per niente. Ciò non fa a proposito in questa materia d' Appellazione ne' detti Giudizj di cause Matrimoniali ed altre, delle quali non parla punto: ma bene vi è in quella un particolare da notarsi, cioè che questo accordo fu confermato dal Patriarca di Costantinopoli col Latino; si parla ec. Sarebbe l' immediato superiore dell' Arcivescovo.

La terza scrittura del Doge Giovanni Soranzo dice, che sopra gli altri, oltre i 130., l' Arcivescovo abbia autorità in spirituale, siccome sopra i Latini; ma questo conclude quello che si è detto, che l' Arcivescovo ha ricevuto l' autorità di giudicare i Greci dal Principe non dal Pontefice; poichè nascendo difficoltà, il Principe è quegli che determina e decide quale e quanta dev' essere l' autorità dell' Arcivescovo sopra i Greci.

4. L' uso per gli undici casi seguiti d' Appellazioni interposte, alcune al Nunzio, ed altre al Papa; ma questo è debolissimo fondamento per istabilirvi sopra così importante fabbrica per tre ragioni.

1. Perchè undici sono molto pochi in numero per prova: e massime che quattro di essi sono dal 1600. in quà, ed anco interrotti; però non meritano consuetudine.

2. Perchè nel Sommario, che sia stato appellato, non si trova che l' Appellazione sia stata proseguita, e che ne sia seguita la sentenza: il che è necessario; imperocchè un' Appellazione abbandonata non prova niente. E si fa conghiettura che tutte possano esser Appellazioni interposte e non proseguite, venendo fra queste quella 609. da Susanna figliuola di Cristo detta, la quale certa cosa è che non è proseguita, anzi è rinonziata, e nondimeno si mette in questo numero; onde vi è ragione di credere che le altre possono essere simili. Si vede chiaro che nel fabbricar quel Summario si sono ajutati quanto hanno potuto, raccogliendo ogni cosa; e quì senza informazione nessuna di undici casi se ne scuopre uno contra la loro pretensione, e nessuno che sia evidente a favore. Chi li vedesse tutti, e s' informasse della natura delle cause, non ne troverebbe alcuno al proposito, di che lascio la verità a suo luogo. Ma frattanto quel Summario non prova niente.

Terza

Terza ragione, perchè dato e non concesso che quelle undici Appellazioni fossero state proseguite, quelli sono Atti di privati clandestini quanto alla Nazion Greca e al Principe, dell' interesse de' quali al presente si tratta, e però non avrebbero potuto pregiudicare nè all'uno nè all'altra; avendo la Nazion Greca *jus in re* per non esser sottoposta alla Chiesa Romana, ed avendo il Principe sottoposto i Greci Candioti all' Arcivescovo; e però, restando padrone assoluto di quelle cause, non avrebbero potuto esser privati colle azioni loro non vedute e non sapute dal Principe, nè dalla Nazione, massime con tanta interposizione di tempo, levare l'autorità a chi di ragione aspetta, e trasferirla in chi non ha Giurisdizione alcuna. In conclusione la Corte Romana non vi ha ragione alcuna: il Principe a ciò soprasiede coll'esempio di tanti altri luoghi per la necessità di fuggire gl' inconvenienti.

Tocca al Principe; ma che provvisione vi è? Prima quando l'Impero Greco era in essere, quest' autorità era nell' Imperadore. A questo è succesSo la Repubblica ne' luoghi che possiede in Grecia; però è succesSa anche nella podestà e ragione.

Secondo il detto de' Canonisti il Principe secolare non può intromettersi nelle cause spirituali; non ostante la Chiesa Greca non ha mai ricevuto questi Canoni, nè escluso il Principe dalla risoluzione delle cause Matrimoniali, della Disciplina Ecclesiastica, e simili.

Sono cause legittime, e il Principe è occupato in maggiori: è bene lasciarle ad altri, massime ricercando cognizione delle leggi e degli usi, alla quale il Principe non attende.

Primo; e la Corte Romana è senza negozj? Ma che deve provare?

Secondo. Per regolare una materia la sola autorità è necessaria, e se la cognizione manca, si segue il consiglio de' periti in quel particolare; altrimenti il Principe non potrebbe regolare la Mercanzia, perchè non è Mercante, nè artefice: nè gli Ecclesiastici giudicare in causa *frigiditatis*, *aut Matrimonii non consumati*, senza esser Medici o Levatrici.

Terzo. Siano quanto si vuole leggiere, siano considerate: che siccome Dio ha comandato al suddito d'ubbidire, al Principe ha comandato di governare il suddito; e perciò è colpa del suddito negar l'ubbidienza, come del Principe trascurare il governo. Dio perciò ne castiga spesso, come abbiamo veduto esempj in alcun Principe moderno. Il Principe occupato in cose maggiori può scaricarsi, deputando i Ministri alle minori, che vi attendano. Ma lasciarle ad altri indipendenti da sè, sarebbe pregiudizio. E nelle controversie di Giurisdizione, che passarono in Milano del 1595., essendo rappresentato al Re Filippo ch'erano cose leggiere, e che poteva in quelle onorar la Chiesa; rispose che la Giurisdizione si tira dietro l'Imperio, e che perduta quella, si perde in breve questo.

In Venezia nacque lite tra Marito Latino e moglie Greca. Fu controversia se toccasse giudicar al Prelato Latino o al Greco.

Il Grandi e il Pellegrini risposero che nè all'uno nè all'altro, ma che il Principe delegasse. Non è bene spogliarsi di quell' autorità, che Dio e le Leggi Divine ed umane danno al Principe, nè per ser-

vizio di Dio, nè per quiete de' ſudditi; mentre vi è il modo di metter ordine a queſta materia ſenza alterazione.

Interrogato l'Arciveſcovo, riſpoſe che ſi faceſſero le ſentenze ſue inappellabili, e che s'offervaſſe nel tempo dell'Arciveſcovo Lando 1471., il quale però s'intitolava Legato della Sede Apoſtolica in tutta la Grecia ſottopoſta a' Principi Criſtiani, coſa che ſi potrebbe rinnovare al preſente, impetrando dal Pontefice che l'Arciveſcovo foſſe fatto Legato Apoſtolico perpetuo. Tutti gl'inconvenienti così ceſſerebbero, nè i Greci ſarebbero coſtretti andar a Roma, nè i Secolari s'intrometterebbero in cauſe ſpirituali, maſſime dopo la ſentenza dell'Arciveſcovo.

A queſto s'oppone 1. Il Papa non la concederebbe così facilmente, e ſe la concedeſſe, ſarebbero convenzioni tutte pregiudiziali all'autorità temporale.

2. Sarebbe contro la libertà de' Greci ſempre: che ſia chi ſi voglia, ei giudicherà per autorità del Papa, e non per autorità del Principe.

3. Ci vorrebbe gran conſiderazione per decidere ſe ciò foſſe per eſſere per ſervizio di Dio, e per quiete di quei popoli aver l'Arciveſcovo con maggior autorità, e maggior pretenſione; perchè ſi può dubitare che ne' tempi avvenire non ſempre abbia ad eſſer Arciveſcovo d'ottima mente e prudenza ſingolare.

4. Che più importa, ſarebbe ſpogliar il Principe dell'autorità ſua di metter ordine, e regolare queſta materia, il che ſolo aſpetta a lui per leggi divine ed umane, e trasferirla nella Corte di Roma con pericolo che naſceſſero molti inconvenienti.

Ordinar che le Appellazioni ſi devolvano al Reggimento di Candia.

S'oppone, 1. nella Cancellaria Pubblica, nè per memoria d'uomini ſi trova tal devoluzione; però potrebbe parer difficile da metter in pratica.

2. Non è coſa grata alla Corte Arciveſcovile, nè a' Prelati e Preti Greci.

Deciſione.

1. E' neceſſario che vi ſia luogo d'Appellazione, nè i Greci ſiano coſtretti ſtar ad una ſentenza.

2. Che l'Arciveſcovo non aſſuma di giudicare eſſo in prima iſtanza, ma deleghi alcun Dottore o perſona intendente. Se una parte ſi ſentirà aggravata, reſterà l'Appellazione all'Arciveſcovo.

Queſto è giudizio legale ſenza offeſa dell'una e dell'altra Giuriſdizione. In Appellazione può delegar ancora.

Le cauſe ſtaranno nel Regno ed Iſole per comodo de' ſudditi; così può commettere a chi non abbia ſcrupolo di giudicare ſecondo le Leggi

Leggi Greche, e resterà intatta l'autorità del Principe, al quale sempre resterà il ricorso.

Ma se questo resterà al resto del Governo?

I Greci, i Vescovi Latini cercano d'assoggettarli, così come i Preti, e che le loro Appellazioni vadano non a' Magistrati Laci, ma agli Ecclesiastici, e a Roma; sopra di che fu considerato.

1. Che i Cristiani di rito Greco mai non sono stati giudicati dal Pontefice Romano, non solo dopo che la Chiesa è separata di comunione dalla Romana, ma nè anche nel tempo quando ambidue erano unite; ma l'ordine è stato da' loro Prelati e Principi, nè i Latini si sono mai intromessi nelle cose loro, se non intervenendo ne' Concilj Generali, dove da ambedue le Chiese erano trattate le cause comuni della Fede, ed altro.

2. La Chiesa Greca mai non ha potuto esser esente dall'autorità data da Dio al Principe temporale, ma l'ha riconosciuto per supremo, e negli occorrenti negozj sono stati ubbidienti a' di lui comandi, hanno ricevuto da esso le leggi della disciplina, hanno interposte le Appellazioni da' Vescovi e Patriarchi ad essi Principi, e gli hanno riconosciuti per superiori egualmente degli Ecclesiastici come de' Secolari.

3. Che la Repubblica è succeduta nelle Terre, che possede in Grecia anche nelle ragioni di quei Potentati; onde giustamente e legittimamente ha la podestà di quei Principi Greci piissimi e Cattolici.

4. La Romana tiene le cause Matrimoniali per meramente Spirituali ed Ecclesiastiche, che il Laico non vi può far Leggi, nè esercitar Giudizj. La Greca nò, anzi quasi tutte le Leggi Matrimoniali esercitate in quella Chiesa anticamente e al presente, sono fatte dall' Imperadore. Le cause erano giudicate da' Ministri loro. Vedi il Codice di Giustiniano.

5. Che non si lascia mutare per tener soddisfatta quella Nazione, che mai non si lascierà giudicar da Roma, essendo in legittimo e non mai interrotto possesso. 2. Per conservar la giurisdizione e podestà della Repubblica ch'è supremo Giudice.

6. Se gli Arcivescovi Latini giudicano le cause Matrimoniali tra Greci e Greci, ciò fanno come Ministri della Repubblica che loro ha dato questo carico, non come Ministri del Pontefice Romano che mai non l'ebbe: e però le Appellazioni, gravami, nullità, ricorsi si devolvono a' Rappresentanti, e finalmente al Principe.

Se alcuno per qualunque atto o causa è mosso a far contra quest'ordine legittimo, portando i ricorsi altrove, offende la sua Nazione, offende l'autorità del Principe, fa cosa di mal esempio; e costui merita castigo esemplare.

Anche il Giudice Greco, che ammette Appellazioni ad altro che al Principe, da cui e non da altri dipende in tali giudicature, che dà Lettere Dimissoriali dette Apostoliche a chi si sia, fuorchè al secolare, offende la podestà.

Che rimedio a chi ha avuto ricorso o appellato altrove?

Non basta far Atto di rinunzia, perchè questo è solito quando vi è qualche apparenza di validità, e sarebbe un confessare qualche sorte di Giurisdizione; ma faccia spontaneo Costituto innanzi al Magistrato, ove dichiari che gli Atti sono nulli ed indebiti, e come nulli gli averà, e non proseguirà più innanzi, anzichè di quello che ha fatto ne

diman-

dimanda umiliſſimo perdono. Se l'errore è grande, paſſar anche a qualche emenda o caſtigo pubblico per eſempio ed iſtruzione al Giudice, che col concedere Appellazioni fa maggior pregiudizio al Principe; notificarlo, farlo rivocare; faccia noto che indebitamente ha conceſſo le Lettere Dimiſſoriali o Apoſtoliche, di che reſti Nota nella Cancellaria Arcivescovile ad iſtruzione ec. Che ſe giudicano i Greci, lo fanno per autorità del Principe, e non d'altri.

Grazie.

Il Sommario di queſta Scrittura è ſtampato nel Tomo VI. pag. 164.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA L' USO DE' MONITORJ INTRODOTTO IN BERGAMO.

SERENISSIMO PRINCIPE.

NEl Bergamasco è introdotto disordine, che per ogni minima differenza dai Vicarj o Giusdicenti, s'intimano ed eseguiscono i Monitorj impetrati a Roma, facendovi i Cancellieri nota Giudiziale. Fu considerato.

1. Che questo è un abuso, che sempre torna a pregiudicare l'autorità temporale, e alle volte insieme pregiudica all'autorità ordinaria del Vescovo della Città; al quale per questa via levano la prima istanza, che gli tocca nelle cause Benefiziali; e l'intimare, e notare relazioni di precetti, venuti di fuori dello Stato senza saputa de' Pubblici Rappresentanti, offende l'autorità temporale, servendosi della istessa senza commissione del Magistrato, da cui l'hanno ricevuta, e i Notari e Cancellieri perciò meritano castigo.

2. Tal era un caso succesSo, che un Prete eletto Cappellano amorevolmente per offiziare una Cappellania d' una Famiglia, ad essa Famiglia fece intimare una scomunica, per ridurre quell' Offiziatura in Benefizio Ecclesiastico, e farsi Padrone della proprietà col mezzo delle Censure. Pure è dottrina indubitata, che simili Cappellanie o Mansionarie, come a Venezia si chiamano, sono di collazione mera Laicale, di quelle non si debba spedir Bolle agli Ecclesiastici, nè il Prelato se ne intromette, e il Cappellano non vi ha altra ragione, se non di ricever il suo salario per il tempo che offizia. Fu stimato termine giusto, e notarialmente Legale, che non ha bisogno di riguardo e cautela, essendo giusto, l'intimargli, che in pena di bando da tutto il Dominio non ardisse per l'avvenire dar alcuna molestia a quelli della Famiglia, e rimoversi dalle già tentate come nulle e indebite, ma pretendendo alcuna cosa li chiami avanti il loro Giudice secolare.

3. Per rimediare al disordine prima che si faccia maggiore, dar un ordine generale da offervarsi da tutti gli Offiziali in avvenire, la forma del quale s'intenderà da quel che segue.

4. Il luogo cioè l'Offizio dell'Auditore della Camera Romana concede Monitorj a petizione di qualunque persona, che li dimanda contro qualunque persona non solo Ecclesiastica, ma anche secolare, in qual-

in qualsivoglia genere di causa, nessuna eccettuata, sempre però con la clausula salutare in fine, che chi è aggravato compari; la quale cosa serve non solamente al profitto presente, che l'Offizio trae, ma anche ad acquistar Giurisdizione, perchè chi ha speso impetrandoli, usa ogni arte acciocchè lo speso non sia per perduto. E per farli più facilmente eseguire, gl' invia a tutti i Prelati e Offiziali Ecclesiastici, e a tutti i Giusdicenti e Offiziali secolari: nondimeno gli Offiziali fuori dello Stato Ecclesiastico non usano intromettersi, dal che tanto più appare l'abuso di Bergamasca. Onde il farsi esecutori di simili precetti Ecclesiastici non è senza diminuzione dell'autorità temporale. Non cessano mai a Roma di concederli, siavi pure chi li dimandi, e spenda; però di là non occorre sperare rimedio, ma si ovvierà l'abuso con impedir l'esecuzione, e gl' impetranti se ne asterranno.

La Giustizia di questo appare chiarissima, perchè non è dovere che siano impetrati in causa temporale di qualsivoglia sorte, nè in causa Ecclesiastica in prima istanza, ma in caso di appellazione, in quello che tocca le cause Ecclesiastiche: gli Offiziali Episcopali usano diligenza in non lasciarsi pregiudicare; dunque conviene che anche il secolare rimedj.

5. Il rimedio sarà, che in niun caso mai Ministro secolare non dia loro esecuzione, ma sia lasciata agli Ecclesiastici; i quali acciocchè non eseguissero qualche cosa in pregiudizio del secolare, non possano in niun caso farlo senza licenza de' Rettori.

6. Che le parole del Decreto non fossero tanto universali che comprendessero il Foro Episcopale della Città per molti rispetti; ma fosse concepito secondo questa formula, o simile: che nessun Offizio o Magistrato della Città secolare, nè Vicario, o Giusdicente del Territorio, o Cancellieri, o Notarj, o Ministri di quelli possano eseguire, o intimare alcuna sorte di Monitorio, mandato, o sentenza di Giudici o Tribunali Ecclesiastici fuori del Dominio, nè sopra quelli far relazione, o Atto di qualsivoglia natura; ma ciò sia lasciato ai Ministri del Foro Ecclesiastico, i quali però non possano divenire ad alcuna presentazione, intimazione, ovvero esecuzione di simili Monitorj, o Mandati, o Sentenza senza espressa licenza dei Rettori, che saranno di tempo in tempo nella Città.

Grazie.

SCRITTURA

SOPRA LE COMUNITA' CHE SUPPLICANO BREVI A ROMA.

OGnuno può supplicare a Roma per cosa che reputa appartenere alla salute dell'anima sua nel foro della coscienza; ma non può una Comunità, che non ha anima distinta dall'anima de' particolari. Però è errore della Comunità, che fa senza licenza del Principe, massime se sia cosa non pertinente all'anima, come per fertilità, perchè non tempesti ec.

E se si supplicò a Roma per la sterilità, temendo nascere da qualche Scomunica ignorantemente incorsa; *absit*, che i Romani disingannassero, con tutto che sia dottrina contraria alla Cristiana, che insegna che Dio manda ec. per le scelleratezze, o bestemmie, assassinamenti, omicidj, adulterj, ovvero per esercitare la pazienza, e tenere gli uomini in offizio; per altre cause non si legge. Adducono un'altra Dottrina: Che per Scomunica ignorantemente incorsa: ciò fomentando serve ad aumentare la podestà, e far le Censure formidabili, per conseguire che niuno ardisca opporsi ec. per render le sue Bolle *in Cœna Domini* in concetto di più, che se s'offende la Legge divina con bestemmie, omicidj ec. ma ignorantemente incorsa ec.

Ci sono due mali, uno di chi ricorre, essendo Comunità, ad altro Principe, sotto qualche pretesto, senza licenza del suo. L'altro di fomentar una tal dottrina inusitata, senza . . . . . se appartiene alla pietà del Principe conservar la purità della Religione ne' Popoli, levar le opinioni che per tali mali s'introducono.

Però fu consiglio d'impedir l'esecuzione di quel Breve. Conviene vedere, che s'impari a stimar quello che offende Dio, non quello che s'oppone alle grandezze umane della Corte, e che rende gli animi ec., mirandosi ed apertamente esplicandosi che la pietà consista nella Giurisdizione Ecclesiastica. Ogni mutazione che si faccia della dottrina si deve abborrire, perchè Dio comanda che si conservi pura. Esso ha espresso che irrita l'ira sua.

E' novità perniciosa così l'estender l'autorità Ecclesiastica fuori di termine, come il costrignerla più del giusto. Stiasi al condannato

da Cristo. V'è interessata non solo la pietà, ma anche la tranquillità del Governo.

Quei di Palermo fecero una simil supplica. La Città di Messina ricusò di ricevere per sè tal Breve, e disse ch' essa non avrebbe dette tali impertinenze. Gregorio VII. ad uno Stato, che attribuiva i mali avvenimenti a' Sacerdoti, come scrisse ec. V' è quì sotto che per i rumori succeſſi si volevano muovere le altre Città, e far credere stabili le altre Censure. Per soddisfazione del Popolo, essendo vicine le Rogazioni ec. instituto di più di novecento anni, che vi si trovassero i Rettori con qualche estraordinaria divozione. Dà questo un avviso di non lasciar niuna cosa non veduta. La Corte porta i suoi interessi che non fanno per gli altri, ed anco molte cose fa, ch' essa poi vede abuso, e revoca.



SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA L' EREZIONE D'UN MONASTERO DI MONACHE IN RETIMO.

LA Città di Retimo ricercò di ridurre una Cappella in un Monastero di Monache, ed ottener dal Pontefice la dispensa di farlo, e livellar i Beni d' una Commissaria per sostentamento delle Monache. Fu risposto:

1. Non potersi rispondere assolutamente senza veder la risoluzione o disposizione del Testatore, e la natura di quei beni.

2. Non esser in modo alcuno lodevole dar fastidio a Sua Santità in cose che possa dar l'Autorità secolare, ed ordinaria Episcopale, e livellar beni.

3. Che la Corte di Roma prontissimamente concede le cose, benchè non aspettanti a lei, ma agli altri; anzi proccura per ogni via che tutto le sia dimandato, ma questo in successo di tempo costa caro. Per queste vie il Secolare ha perduto e perde la sua autorità data da Dio, e i Vescovi ancora la loro; ma essi non le curano, anzi ec., ma tutto è danno del Principe fatto protettore dell' ultime volontà, e particolarmente di cause Pie. Però non è da comportare che sotto qualunque pretesto o licenza, fatta per qualsivoglia autorità, possa esser alterata alcuna disposizione Testamentaria legittima senza espressa licenza del Principe, che non può tralasciar questo punto senza coscienza.

Che nelle mutazioni delle disposizioni Testamentarie non si lasci cosa alcuna effettuare per l' intervento di qualunque dispensa, senza che il Principe, che ha questo carico da Dio, faccia esaminare la cosa, e ponga Parte, e dia e voglia licenza anche nell' alienar beni di Chiesa: con tutto che gli Ecclesiastici servano tutte le solennità, non si faccia senza Parte del Senato.

SCRITTURA

SOPRA UNA PROCESSIONE SOLITA FARSI IN ESTE.

SERENISSIMO PRINCIPE.

SOpra ciò, che mi comanda Vostra Serenità, dirò che in Este per i tempi cattivi si fa Processione portando un Immagine. Nasceva competenza pericolosa, chi vi deputasse, i Canonici, o i Frati di S. Francesco. Pretendevano ciascuno a sè appartenere l'assegnar luogo ove si ponesse la detta Imagine. Furono considerati i punti.

Primo. Che non portando ragioni particolari, ma solo comuni, può esser che si dica ad un modo considerate le ragioni comuni, che vedute le particolari convenisse dir altrimenti.

Secondo. Sono due sorta di Processioni. Alcune del Clero solamente, ove nessun Corpo de'Secolari interviene se non i privati per divozione. In questi sono obbligati intervenirvi i Monaci, e Frati, nè questi hanno voce di ordinar la Processione, ma tutto appartiene al Prelato, e Canonici de' Preti. A questi tocca statuir il tempo, la Chiesa, la via: ai Frati non tocca altro che intervenirvi.

Oltre il Clero interviene qualche Corpo o Collegio Secolare, come Comunità. In queste viene ordinato il tempo, e la Chiesa di comun consenso de'Preti, e Secolari. I Frati non possono metter bocca, ma sono tenuti osservare gli ordini.

Terzo. Da questi principj si può decidere. 1. Che i Frati restano esclusi dall'ordinare. 2. Che tocca ai Canonici, e Deputati di comun consenso. Le parti siano d'accordo; il rimedio è facile, comandare ai Frati che stiano nei loro limiti.

Quarto. Se sono in differenza i Canonici e Deputati, non si può levar la processione, nè il portar l'Imagine, il che sarebbe diminuir il culto divino, dare scandalo, far attribuir a ciò tutti gl'infortunj casuali.

Quin-

Quinto. Dar carico ad alcuno di concordarli. Al Vicario Episcopale non è servizio Pubblico, perchè inferirebbe autorità sopra i Secolari; sebbene l'ordine è del Principe, egli però usarebbe lo stile ordinario Ecclesiastico, o provvederebbe non in virtù dell' ordine del Principe, ma comandarebbe a' Secolari, e si saprebbe far valere questo atto a vantaggio suo, e pregiudizio degli altri.

Sesto. La causa è di Processione; ma essendo punto di quiete pubblica può trattarsi al Laico: vi è interesse comune anche al Secolare, e si può trattar anche per via estraordinaria con chiamare ed ascoltare le Parti. Se restasse difficoltà incomponibile, s'interponga l'autorità, secondo che parerà giusto a Vostra Serenità con la deputazione che sarà stabilità.

Grazie.



SCRIT.

SCRITTURA
SOPRA LE CONFRATERNITA LAICHE.

SERENISSIMO PRINCIPE.

UNa Confraternità, che consta di persone Laiche, costituita da' Secolari, i quali tra sè hanno formato regole e Capitoli di governo, senza intervento di autorità Ecclesiastica, è indubitatamente Laica.

Il farsi protettore un Santo, o il congregarsi in una Chiesa o Monastero non dà alcuna Giurisdizione agli Ecclesiastici, nè riceve Confessore per quanto tempo si sia; perchè la Legge dichiara che nelle cose volontarie, o volontariamente fatte per nessuna lunghezza di tempo non si acquista mai Giurisdizione. Può partirsi da quella Chiesa, ed eleggersi un altro Confessore.

Le Confraternità Laiche non sono soggette al Vescovo in altro che nelle cose spirituali, che sono le orazioni, offizj, processioni, uso de' Sacramenti, sepoltura de' Morti: e anche in quelle solo può proibir le cose, in cui li trovasse trasgressori: nelle altre cose non ha che fare, ma tutto è materia attinente all' Eccellentissimo Magistrato, per esser cose temporali il congregarsi, il ricevere, o escluder dalla società, giudicare le differenze, maneggiare i danari, veder conti di spesa, raccolte, castigar falli, elegger Offiziali, e simili.

I ricorsi, che sopra tali cose si facessero agli Ecclesiastici, o alla Congregazione di Roma, sono tentativi con offesa dell' autorità del Principe. La Congregazione non ricusa; è stile di quella Corte ascoltar ognuno che ricorre, sia persona, o causa che si voglia, sia pur notorio quanto si voglia, che la causa aspetti ad altri.

Insegnano in dottrina, e mettono in pratica d' esser giudici competenti sopra qualunque persona o causa. E questo è stato un arcano inteso da quella Corte, col quale tanto si è avvanzata; ma niuno ricorre, che prontamente non sia ammesso. Gli altri pare che fuggano questo passo, anche quello, che indubitatamente loro aspetta; il che ha servito stupendamente. ec.

Quelli, che avranno avuto ricorso a Roma, fossero costituiti nella Cancellaria Pretoria, e facessero confessione, e dichiarazione di aver fatto male, e indebitamente ricorrendo, e rinunciassero a tutte le co-

se

se agitate, anche impetrate in Foro Ecclesiastico, dichiarassero per avvenire non riconoscere superiore nelle cose temporali se non i Rappresentanti, il Principe, e i Magistrati secolari, e nelle cose spirituali non aver ricorso ad altri che al Vescovo, senza licenza del Magistrato.

Le cause, che si trattano tra loro, stanno bene per ischivar le liti, ma però questo non può far mai che la parte, che non restasse soddisfatta, non sia libera se volesse riccorrer al Magistrato; e il comandare di non rivelar le cose della Confraternità, non fa che non sia in libertà di ciascuno di conferir col Magistrato le cose temporali, e col Prelato le spirituali.

Sebbene possono quotidianamente congregarsi per le orazioni; nondimeno quando vogliono trattar alcuna cosa spettante alla Confraternità debbono dimandar licenza al Rappresentante Pubblico.

La considerazione delle Confraternità Laiche pare cosa leggiera, nondimeno nei Governi è importantissima: il che si mostra per la cura, che l'Imperio Romano, quando era nel suo fiore, ha avuta di questi Collegj, Corpi, Confraternità.

Nelle Leggi civili vi è il titolo de' Collegj e Corpi, ed è comandato ai Proconsoli e altri Presidenti delle Provincie, che non permettano Collegj, Società, Compagnie, e altre simili riduzioni se non siano approvate dal Senato, e dall'Imperatore. E in un altro luogo intorno la pena a chi farà Collegio, o Riduzione non approvata, dice che siano puniti tanto quanto se occupassero un luogo pubblico con gente armata. Se un Imperio governato con le armi della guerra ebbe tanto riguardo alle sedizioni, che sogliono ec., molto più ec.

In Milano essendo un numero di simili Confraternità i Ministri Regj vi pensarono, e il Duca d'Alburquerque Governatore di quello Stato 1569., essendo Vescovo S. Carlo Borromeo, fece un Editto, che non si potessero ridurre senza l'intervento d'un Assistente per nome del Re. L'esecuzione di quello essendo alquanto rallentata, il Contestabile di Castiglia 1598. rinnovò l'Edito con gravi pene, e lo fece eseguire esattamente. Questo è quanto posso rassegnar a Vostra Serenità.

Grazie.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA GLI AFFARI DELLA VALTELLINA.

SERENISSIMO PRINCIPE.

SOpra le commissioni, che Vostra Serenità mi onora negli affari della Valtellina dirò, che

Anticamente fu soggetta allo Stato di Milano. 1512. passò sotto le Leghe dei Grigioni per legittimi titoli di cessioni de' Signori, e Duchi di Milano, ed Investiture dell' Imperatore Principe supremo.

1519. I Grigioni l'hanno difesa con l'armi da chi loro voleva levar il possesso. L' Istorie sono note. Cominciò la mutazione della Religione nell' Elvezia. I Grigioni per la vicinanza parteciparono. In Valtellina non arrivò se non molto dopo, ed anche prese poco piede. Nessun luogo d'essa è stato mai abitato da soli Protestanti.

Per tutto l'esercito Cattolico, il numero è stato maggiore che mai: i Protestanti sono stati la centesima parte. In 70. Parrocchie sempre hanno avuto in governo Curati o Preti Cattolici. In Morbegno è un Monastero di Domenicani. In Sondrio uno di Monache. Molte Chiese di Divozione alla B. Vergine.

Il Vescovo di Como non ha potuto esercitare piena giurisdizione per il sospetto de' Grigioni, che sotto pretesto dello spirituale entrasse nel temporale. Vi gode però 500. scudi di entrata, e l'Arciprete di Como altrettanto.

Poco i Grigioni guardarono le azioni de' Preti fino che Rinaldo Fison Capo de' Fuorusciti con l'intelligenza di diversi Religiosi, ed assenso de' Governatori di Milano tentò d' impadronirsi di alcuni luoghi. I Grigioni calarono, rimediarono, fecero ordine di non dare più ricetto a Fuorusciti d'altro Stato, e osservar i Religiosi con più attenzione. Però nessuno mai è astretto a fare contro la Religion Cattolica. Già 40. anni Antonio Ladice Capitanio di Sondrio inquirì i Cattolici non confessati e comunicati la Pasqua, li condannò, e dichiarò per il buon governo esser necessario che ciascuno viva con l'osservanza della sua Religione. E' stato da molti imitato, e però argomento della libertà che si gode.

Venu-

Venuto il Ducato a' Spagnuoli, immediatamente i Miniſtri gettarono l'occhio ad impadronirſi della Valtellina.

L'Autore della Vita di Ferdinando Gonzaga, che fu uno dei Governatori primi, narra le ragioni perchè al Governo di Spagna fu ſtimato l'acquiſto neceſſario. Vedendo le difficoltà di farlo con la forza aperta, ſempre coll'arti, negozj, maneggi lo proccurò.

Il Marcheſe di Fuentes Peſcara Governatore, finita la Lega de' Grigioni, da quelle . . . . . capitolar, eſcluder la Francia, divider i Grigioni da quell'amicizia, e dai Principi d'Italia, adoperò Angelo Anguiſſiola. Quaſi l'effettuò. Ma Monſignor di Bellicure vide la neceſſità di preſtezza, usò l'ultimo ſforzo, e ſuperò la metà de' voti ſolo d'uno per le pratiche Spagnuole.

1591. Nelle turbolenze di Francia tornarono, veduta l'opportunità, rinovarono l'iſteſſa pratica per mezzo del Capitano Arduino, la morte del quale e felice ſucceſſo delle coſe di Francia li fece avviliti.

1600. Per mezzo di Gabriele Ovens introduſſe pratica di agevolar i commerzj coi Grigioni.

1601. Che ſi doveva rinovar la Lega col mezzo di Giulio dalla Torre, eccitò ſollevazione in quei popoli. Vedendo il torbido mandò ai Grigioni il Secretario Gio: Battiſta Savin ſotto colore di ſtabilire le coſe cominciate dall'Ovens, ma per annullare le confidenze con Francia, mandò Soldati ai confini per dar colore al negozio con voc diſſeminate di proibizioni di commerzj, e coſtruzioni di Fortezze i concitò quella plebe. Ma dai Grigioni, ſcoperto il fine del Governatore, ſi confermò la confederazione con Francia, come dal Re era propoſto, eccetto in un Capitolo, che il paſſo foſſe libero a lui, e in ajuto de' ſudditi amici, riſervandoſi dichiarar quali foſſero opportuni; non vollero la condizione, che a loro doveva eſſer dimandato dagli amici del Re, ſe ne aveſſero biſogno.

La Repubblica per innanzi mai non aveva trattato. Cominciò a penſar a quel paſſo. Il Conte Franceſco Martinengo ſtimò poterlo avere ſenza confederazione per le ſue molte amicizie: introduſſe trattazione, fece ogni ſforzo con mezzi anco che vagliono. Non potè, ſi vide neceſſitato chi lo voleva, far con eſſi vicendevolmente confederazione.

Negli anni paſſati erano ſucceſſi molti accidenti, che fecero conoſcere quanto foſſe neceſſaria la ſicurezza di quel paſſo. E però la Repubblica ſi vide aſtretta venire a trattazione.

A queſto effetto mandò un Secretario alla Dieta in circa il 1603. che con le ragioni buone, e ajuti di Monſignor de Vich Ambaſciator Franceſe vinſe le difficoltà poſte da Milano con le minaccie e promeſſe. Si fece una Capitolazione, fu concluſa ec.

Il Conte di Fuentes Governator di Milano non usò le coſe degli altri Preceſſori di metter in ſilenzio, ed aſpettar nuove congiunture; cominciò ad effettuar le proteſte con termini rigoroſiſſimi: proibì ogni ſorte di commerzio, divulgò che tra Francia, Venezia, e Grigioni foſſe intelligenza contro lo Stato di Milano. Con queſto penſiere mandò gente, diede principio al Forte di Fuentes. Gran commozione fu in quei popoli, che per aſſicurarſi convennero fare ſpeſe in cuſtodir quelle Fortezze di Frontiera con Soldati, e Trinciere campali. Temettero più le ſedizioni interne eccitate da' confinanti con Milano, per i commerzj levati.

Si riduſſero in Dieta, ſpedirono ſei Ambaſciatori a Milano per intender le cauſe, e giuſtificar le azioni del popolo. Queſti Ambaſciatori condiſcesero a Capitoli pregiudiziali alla libertà dei loro Signori, e delle confederazioni con la Francia e Venezia: per farli paſſare gli avevano coperti di gran comodi per il commerzio; ma uno era di non poter dar paſſo per il loro paeſe ad alcuna ſorte di gente ſenza darne prima parte al Governatore; eſſer certificati prima che queſta gente non poteſſe portar danno allo Stato di Milano.

Così erano annichilate le Leghe con Francia e Venezia. E quelli ſi fatti Miniſtri di Spagna mandarono i Capitoli per eſſer ratificati con una Scrittura ai Comuni. La plebe attenta al commerzio, che non paſſava la ſcorza, inclinava. Gli uomini di giudizio ſopraffatti dal timore non ardivano di opporſi. Spedirono Gregorio Bolì Ambaſciatore a Milano a far intendere che con poca alterazione i Capitoli ſarebbero ratificati, ſe foſſe data certezza della demolizione del Forte, e aggiunto che non foſſe fatto pregiudizio alle Leghe di Francia e Venezia. Il Governatore affermò non eſſer ſua mente disfar le promeſſe; che fra pochi meſi il Forte ſarebbe abbandonato; ma per dignità della Maeſtà Cattolica non volerſi obbligar in Scrittura, nè dar parola, ma fermata la Capitolazione coi ſigilli delle tre Leghe, farebbe conoſcere il benefizio ſingolare, che porterebbe a' Grigioni, e avrebbero compreſo la buona mente di lui.

Il Vich e il Secretario Veneziano illuminarono la mente del popolo, che le Leghe non poteſſero ſtar ſalde, nè il Paeſe della ſua libertà, ſe non ſi levava il Capitolo di rimettere al Governatore la libertà del paſſo.

Fatti capaci del proprio intereſſe, illuminati a veder quello che da sè non comprendevano, con tutti i voti della Dieta, e quaſi tutti della Griſa, e la metà delle Cade abbracciarono l' avvertimento, dichiararono non baſtare le ſperanze date della demolizione del Forte, ma voler ſicurezza maggiore. La negoziazione durò lungo tempo, perchè ricevendo da Milano riſpoſte ambigue non ſapevano venire a riſoluzione. Mandarono ſopra i Cantoni Svizzeri ad un per uno a richiedere ajuto; di ciaſcheduno le riſpoſte furono più o meno offizioſe, ſecondo le diſpoſizioni. Frattanto il Governatore fece eccitar graviſſime diſcordie tra' Grigioni, perchè reſtituì il commerzio in quei Comuni, i quali ſeparati dagli altri ſi erano dichiarati voler ſeguire la volontà di lui, e lo reſtrinſe maggiormente a quelli che ſi opponevano, benchè con graviſſimo danno e diſcomodo dello Stato di Milano, che ne pativa più che i Grigioni.

Si fece parziali con queſta diffenſione; mandò Ambaſciator Alfonſo Caſal per terminar i contratti utili a' ſuoi fini. Durarono queſte confuſioni fino all' anno 1604., che tornarono a Milano ſei Ambaſciatori Grigioni, e quattro Svizzeri per tutta l'Elvezia per ſervare le Leghe anteriori con la demolizione del Forte. Con mezzi gli Ambaſciatori per la maggior parte furono ridotti ad approvare i Capitoli già formati, e ſcritti con poca variazione, e a contentarſi d'una ſperanza della demolizione del Forte; coſicchè ſcrivano gli Svizzeri alla Maeſtà Cattolica, e ſupponendo che in grazia della loro Nazione concedeſſe la demolizione, potevano ſperarla, e che trattanto ſi ceſſarebbe dal lavoro.

Con queſta ſperanza continuò la trattazione con maggior ſollecitudine, accrebbe a quei confini la provviſione di guerra. Il

Vich

Vich informò la plebe della trasgressione degli Ambasciatori, e del pregiudizio del Paese.

La plebe mostrò segno di grandissimo risentimento, li privò delle collazioni avute da Milano, e dei carichi che avevano nel Paese. In nuova Dieta stabilì di non accettar accordo coi Milanesi se non con due condizioni dell' attual demolizione del Forte, e che con espresse e chiare parole fossero riservate le Leghe anteriori.

Del resto di non dar passo per invasione dello Stato di Milano. Nominarono Capitani, Presidenti, Provvisioni di armi, e Monitorj ai confini, chiesero ajuto e consiglio agli Svizzeri confederati. Dai Cattolici furono esortati a ricevere le Capitolazioni con Milano; dagli altri fu proggettato ricercar una Dieta dagli Svizzeri per questo disparere, che si fosse mandato l' autentico della Capitolazione con Milano a Zurigo per istarvi in Deposito; sicchè con un Ambasciatore di tutta l' Elvezia fosse fatta istanza a Milano di demolire il Forte, o darne sicurezza, nel qual caso la Capitolazione fosse consegnata; e non assicurando il Governatore in modo conveniente, la Scrittura fosse consegnata a' Grigioni, restando essi fuori d' ogni obbligo, e senza poterne ricever pregiudizio alcuno.

I Grigioni non accettarono, stettero fissi e fermi nelle due sopraddette condizioni. Quelli che speravano aumento nel torbido furono autori che si facesse un Consiglio secreto delle due Leghe per preovviare gli accidenti previsti, e diriggere le trattazioni, e levare le difficoltà, fossero proposte ai Popoli le cose dilucidate, e senza confusione. Rimedio più potente della forza dell' Inferno, che generò confusioni, differenze tra di loro, e sospetti, che la Francia non camminasse di buon passo alla difesa della Valtellina.

E passarono a disdire le due Leghe. Il disordine era per far maggior progresso. Mons. Pasqual succesSo al Vich non differì il rimedio; si trasferì sopra i Comuni; illuminò, e però ristabilì la Lega con Francia, fu riconfermata con Venezia per il tempo che mancava a finire. Fu istituito un Giudice contro i trasgressori, e quei che con intelligenze coll' Forastiero confondevano; molti condannati in pecunia, e alcuni giustiziati.

I Ministri di Spagna cessarono per allora. Ajutò molto l' esser succesSo altro Governatore, le cose si tranquillarono sino all' anno 1612. Mancava un anno a finir la Lega con Venezia. I Grigioni eccitati da quelli, che non volevano che si proseguisse, mandarono in Venezia a significar non aver intenzione di continuarla. Venezia allora non fece offizio in contrario. L' anno 1613. Gregorio Barbarigo destinato Ambasciator in Zurigo introdusse ragionamento nuovo, si fondò sopra l' amicizia e buona intelligenza antica, che confinando insieme per 70. miglia mai non era nata controversia. Che più di 8000. di quella Nazione erano nello Stato Veneziano. Trovò varie difficoltà, lasciò il negozio imperfetto, nè fu in Venezia più pensiero di ritaccare allora il negozio.

1616. Morì in Friul D. Pietro di Toledo, che mandò Alfonso Casale ne' Grigioni; ricercò che serrassero il passo, non dessero transito: fece impressione, disseminò che i Veneziani dissegnassero di usurpar gli Stati di Casa d' Austria, e inquietare i vicini. Con gran facilità ottenne che quel passo fosse serrato.

Questo offizio mosse i Veneziani a mandar a disingannar quel popolo,

polo, e dargli parte delle offese ricevute dagli Uscocchi necessitati di star armati per difesa, ch'era difesa di tante famiglie della loro nazione, e comune libertà. Restò capace senza dir altro, lasciò il passo aperto, molti passarono spontaneamente senza esser condotti da alcuno, se non dopo che furono nello Stato. Casale veduto cadere le sue fatiche, ridusse una Dieta in Coira, fece querimonie, che contro la deliberazione con loro indignità il passo fosse tenuto aperto, e che passassero al servizio della Repubblica, ch'era un atto notabile contro la Casa d'Austria, che andassero in ajuto de' suoi nemici non avendo obbligazione.

Da questo furono mossi gli affettuosi alla Repubblica a considerar al Ministro Veneziano l'apparenza, che si mostrava contro di loro d'ajutar i nemici della Corte d'Austria, senza obbligazione, avendo confidenza con essa sua casa. E per tanto acciocchè la Repubblica potesse aver gente e passo, primo era necessario con loro formare confederazione. Il Secretario ascoltato a Venezia, il partito fu abbracciato per far tutto con soddisfazione di Francia, fu mandato l'Ambasciator Bon, fu dal Consiglio veduta, considerata, e accomodata la confederazione, che disegnava fare, ficchè soddisfacesse alla Francia, mandata ai Grigioni, dato principio a stabilirla, sopra i Comuni si trovò facilità.

Il Governatore di Milano ciò vedendo mandò il Casale per attraversar a Coira; chiamò Dieta in quella Città: spendendo liberalmente faceva le spese all'Osteria nella Città a tutti, che vi andavano: gli costava 30. doppie al giorno. La sua proposizione in Dieta fu a nome del Re, e Governator di Milano. Offerse l'attual demolizione del Forte di Fuentes; il difender i Grigioni contra *quoscunque*, dar . . . . . in Coira a ciascuna Lega. Non cercava altro se non che non fosse dato passo a gente contro Milano: facilissimamente formò la confederazione, perchè il Casale accordava ogni cosa a modo dei Grigioni acciocchè fossero ricevuti, e confermati. Voleva il Casale che prima di farlo il Segretario Veneziano fosse licenziato fuori del Paese, e non l'ottenne. I Popoli veduti i Capitoli ben videro il partito largo, e ciò che importava l'articolo di difender i Grigioni, e sudditi loro contra *quoscunque*, e quello che restava nascoso sotto un'ampla oblazione, e quali fossero i fini del Governatore. Furono rejetti, e da soli sei o sette Comuni ricevuti, e non assolutamente, ma con condizione dell'attuale demolizione del Forte. Da questo esperimento del Casale, attesa la diligenza e spesa videro i Ministri di Spagna, che per la via ordinaria e legittima del Paese non era possibile spuntar: risolsero farsi prima molti parziali; per ispianar le difficoltà con le pratiche e coi soliti mezzi acquistarono Ridolfo e Pompeo Planta Fratelli con molti aderenti loro dell'una e dell'altra parte delle Religioni, perchè Pompeo è Cattolico, e Ridolfo Protestante, per aver ingresso ai popoli. Questi sollevati operarono con troppo ardore per gli Spagnuoli, e troppo apertamente, onde causarono sospetti e tumulti. Mossero questi universalmente il popolo ad istituire un Giudizio contro i sollevati e tumultuosi. Si formarono processi, Inquisizioni, e condanne. Il Segretario Veneto aveva ottenuto buon numero di voti, e dei meno facili: stimò non essere tempo opportuno continuare durante le sedizioni, ma differire, massime che fatta la pace in Italia la necessità non premeva.

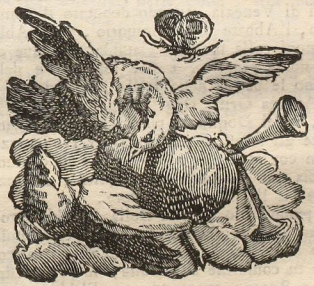
I successi de' Grigioni sollevati si hanno in istampa intitolati: *Fatti*

Fatti de' Grigioni, e lo ſteſſo ſeguì dopo in un' altra 1620. I Giudici ſortirono buon fine, s' inaſprirono le ſedizioni, e i Miniſtri di Spagna vedendo quei ſollevati in neceſſità di ſeguir in tutto il partito e voler loro, ſtimarono ſervizio delle coſe loro valerſene in maggior impreſa, ch' è ſtata dell' occupazione della Valtellina, la qual ſe ſia penſiero venuto per l' occaſione, o digeſto per molte decine d'anni, ſi può dedurre dalle coſe ſopra narrate con ſincerità.

L' amicizia con tutto il corpo degli Elvezj ſarà ſempre utile a Voſtra Serenità, ma ſarà ſempre diſpendioſa; mentre conoſcono ancor eſſi che hanno in mano la chiave per entrar quando vogliono nello Stato di Milano, e nell' Italia. L' Oro della Spagna è per eſſi un gran lenitivo all' odio, che profeſſano a quella Nazione, portati per altro per la Sereniſſima Repubblica più che per qualunque altro Principe Italiano e Oltremontano.

Sarebbe bene coltivarli, conceder loro dei Privilegj nella Dominante e Stato, e in tal maniera cattivarſi il loro animo, o con leghe e trattati, o per commerzio, o per alleanza tenerli in una ottima corriſpondenza, da' quali in tutti i tempi ſi potranno ritrarre miniere di gente per impinguare gli eſerciti di Voſtra Serenità.

Grazie.



SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA L' OFFIZIO DEL CONSERVATORE DELLA BOLLA CLEMENTINA IN VENEZIA.

E' Stile consueto della Cancellaria Romana, quando il Pontefice concede alcuna grazia, deputare nella Bolla tre Ecclesiastici Esecutori, colla clausula che tutti tre insieme, o due di essi, o ancora un solo, mantengano la grazia concessa; e se gli Esecutori sono nominati col nome proprio, quella facoltà s'estingue colla loro vita; ma se sono nominati col solo titolo della Dignità senza alcun proprio, non solo comprende quelli che si trovano qualificati della Dignità nel tempo dell'espedizione delle Bolle, ma ancora i successori nella Dignità stessa: sicchè morti quelli, la persona a cui appartiene può chiamar così bene uno o più de' successori in perpetuo; e questo non ha difficoltà alcuna. Per il che nella Bolla di Clemente VII. del 1525. concessa al Serenis. Andrea Gritti e Dominio per la riforma nell'elezioni delle Pievi e Titoli di Venezia, avendo deputato il Sommo Pontefice il Vescovo di Baffo, l'Abbate di S. Gregorio, e l' Abbate di S. Tommaso de' Borgognoni colla suddetta clausula, che due ovvero uno, nominandoli senza nome proprio, e col solo nome della Dignità, acciocchè (così sono le parole della Bolla) quando fossero ricercati per parte del detto Andrea Gritti Doge, e di qualunque altro Doge che fosse *pro tempore*, e del Dominio, pubblicassero solamente la Bolla, e con difesa efficace gli facessero resistenza per l' osservazione, reprimendo chi tentasse in contrario; è manifesto che in qualunque tempo qualsivoglia, che abbia una di queste tre Dignità, chiamato dal Principe e Dominio, deve far l'uffizio d'Esecutore.

Alla prima pubblicazione della Bolla fu chiamato il Vescovo di Baffo, il quale anche pare che mentre visse perseverasse nell' uffizio di Esecutore. Dopo di questo fu ricercato all'istesso carico l'Abbate di S. Gregorio, il che fu conforme alla Bolla, nè per questo fu bisogno aver niun ricorso a Roma; quantunque quell'Abbate, allora deputato, fosse stato creato dopo la data della Bolla. Morto quello che si trovava l'anno 1525., e adesso ancora, se piacesse al Serenis. Principe e Dominio ricercar l'Abbate di S. Gregorio, o quello di S. Tommaso de' Borgognoni, che vivono adesso, per Esecutori di detta Bolla, oppure il Vescovo di Baffo, se alcuno di presente tiene quel Titolo, qualsivoglia di essi s'intenderebbe per quella deputato.

Ma perchè si dice che dopo morto l'Abbate di S. Gregorio non fu

fu chiamato alcuno de' tre, ma il Vescovo di Torcello; è necessario presupporre come cosa indubitata, che per non esser alcuno di questi presente in Venezia allora, o per qualche altro rispetto, s'ottenesse dal Pontefice facoltà o per un Breve, o in parola col mezzo dell' Ambasciadore, di poter nominare un altro Prelato. E questo massime vedendosi che non solo quella volta fu nominato il Vescovo di Torcello, ma dopo ancora morto quello, fu nominato l'Abbate Pisani.

Ora nel tempo presente dovendosi far nuova nominazione dal Serenis. Principe e Dominio per le ragioni suddette, non fa bisogno aver alcun ricorso a Roma; perchè la grazia e concessione del Pontefice di nominare un Esecutore è perpetua: ma si può fare in uno dei due modi, ovvero nominando uno de' due Abbati di S. Gregorio o di S. Tommaso (che il Vescovo di Basso non credo che vi sia), ovvero seguendo lo stile usato dal 1591. in quà di nominar altro.

Io consiglierei che per ogni buon rispetto si sostentasse la libertà usata sino al tempo presente: imperciocchè è cosa chiara nel Gius Canonico, ed appresso tutti i Dottori, che quando per alcun tempo è stata esercitata in qualche maniera una Giurisdizione Ecclesiastica, si deve presupporre che vi sia intervenuta dal principio tutta quell' autorità o privilegio che vi doveva intervenire; anzi ch'essa consuetudine, quando non vi fosse altro, induce privilegio, come dicono i Canoni e i Dottori allegati (a). Anzi altri dicono di più che la consuetudine val più che la grazia del Papa (b); ed ancora che la consuetudine quando vi fosse dubbio dev'essere presupposta per buona e lodevole (c). E vi sono Canoni espressi e Dottori che dicono che la consuetudine, sebbene non si sà il suo Canonico principio, dà Giurisdizione (d). Per queste ragioni, le quali non hanno nè contraddizione nè dubbio, il parer mio sarebbe che il Sereniſſimo Principe e Dominio non s'astrigneſſero al presente ne' nominati nella Bolla. Ma siccome si è fatto per due volte dal 1581. in quà, così si seguisse a fare, nominando chi gli par più idoneo a questo carico; e presupponendo che legittimamente sia introdotta la consuetudine di far ciò, poichè passando il tempo di 20. anni, ed essendo esercitata due volte in azione ch' è durabile per la vita di due uomini, è legittimamente prescritta (e). Non mancano molti Giudici Ecclesiastici in diversi luoghi che esercitano Giurisdizione per uso, nè possono mostrare il titolo, ma la consuetudine supplisce per le ragioni dette.

A que-

(a) *q. q. 3. cap. Conquestus dist. 63. Cap. Quia de verbor. signific. Cap. Super quibusdam cum Gloss. Cap. Cum tanto de contra &c. cum Gloss. & Gloss. Cap. Mala dist. 8.*

(b) *Innocent. cap. Ad Apostolicam de Simon. Bald. p. 1. de successionibus Feudorum.*

(c) *Rebuff. de consuetud. in proœm. num. 8.*

(d) *Cap. Cum contineat de for. comp., Gloss. cap. Quando de off. jud. ordin., Gloss. cap. Conquestus q. q. 3. Covarruv. de præscript. §. 3. num. 1. allegans Bart., Jason, & communiter DD. in C. morem ff. de jurisdict. omn. jur.*

(e) *Silvester verb. Consuetudo num. 98.*

A questo non osta che in una Parte dell'Eccelso Consiglio de' X. 1531. 17. Febbrajo vi siano queste parole, cioè: Il Reverendissimo Vescovo di Baffo presente Esecutore della Bolla Apostolica, ovvero chi sarà *pro tempore ad hoc* deputato dal Sommo Pontefice ad istanza della Signoria Nostra; imperocchè prima si può intendere della deputazion fatta per la medesima Bolla di Papa Clemente VII. soprannominata, perchè sempre il Sereniſſimo Principe e Dominio, nominando uno qualificato di qualsisia delle tre Dignità, quello *ipso facto* è deputato dal Sommo Pontefice per virtù di quella Bolla, ovvero (quello che piuttosto io credo) in quel tempo i Preti di Venezia non ben informati ebbero opinione che alla nominazione di qualunque Esecutore conveniſſe aver una nuova deputazione dal Papa, il che non è vero per esser deputati gli Esecutori nominati col solo nome della Dignità, come si è detto; e però si vede bene che meglio informati nel deputare l'Abbate di S. Gregorio, non v'intervenne altro che la richiesta del Principe, com'era di ragione.

Concludo che al presente si può per virtù della Bolla chiedere uno de' due Abbati, ovvero per virtù dell'istessa Bolla, congiunta colla consuetudine prescritta, richiedere qualunque altro Prelato; e che questo secondo partito per molti rispetti è piuttosto da essere abbracciato.



SCRIT-

SCRITTURA

Esteſa d' ordine degli Eccellentiſſimi Capi dell' Eccelſo Conſiglio DE' DIECI, ſopra un' elezione di Suddiacono della Chieſa di S. Barnaba di Venezia, fatta l' anno 1620. da Monſignor Giovanni Tiepolo Patriarca.

Illuſtriſſimi ed Eccellentiſſimi Signori.

NEl negozio del Titolo Suddiaconale nella Chieſa di S. Barnaba, dovendo in eſecuzione del comandamento di VV. EE. dire il mio parere, per metter tutto in chiaro, dirò prima quel tanto ch' è proprio ed eſſenziale della cauſa, e poi conſidererò le molte coſe che fuori del caſo ſono ſtate introdotte. E' antichiſſima Legge ed uſo della Chieſa, che nelle Collazioni de' Titoli vacanti foſſe provveduto di perſone degne ed idonee per elezione del Capitolo, e confermazione del Prelato, il che fu anche oſſervato in queſto Sereniſſimo Dominio. Ma dopo il 1100. per le guerre, che furono tra la Sede Apoſtolica e l'Imperio, che diſordinarono tutta l'Italia, due abuſi furono introdotti: l'uno che alle volte i Capitoli eleggevano perſone inſufficienti ed indegne: l'altro che per negligenza, o per malizia, o per diſcordia degli elettori reſtava lungo tempo il Titolo ſenza la provviſione debita. Fatta la pace in queſta Città fra Papa Aleſſandro III. e Federico I. Imperadore, quel Papa applicò l' animo al rimedio di queſti due mali: e del 1179. fece un Concilio Generale in Laterano, dove fu ordinato che il Capitolo aveſſe ſei meſi di tempo per far la ſua elezione, il qual tempo paſſato ſi devolveſſe la provviſione al Veſcovo, che in altri ſei meſi foſſe tenuto a provvedere, il che non facendo ſi devolveſſe l' elezione ad altro ſuperiore Prelato, e finalmente al Papa; e ſe il Capitolo eleggeſſe perſona indegna, parimente reſtaſſe privato per quella volta tanto di poter eleggere, e ſi devolveſſe al Prelato la Collazione. Queſte due Leggi furono per tutto ricevute, ed oſſervate anche in queſto Sereniſs. Dominio, e ſi camminò innanzi ſino al 1400.. Quando due altri maggiori abuſi ebbero ingreſſo, uno che i Titoli s'im-

petravano a Roma, e l'altro che anche i Vescovi s'assumevano di conferirli, sicchè tra l'uno e l'altro i Capitoli restavano privi dell'elezione. Questi disordini non ebbero ingresso in Venezia così facilmente, come negli altri luoghi per la povertà e tenuità de'Titoli; ma quando fu tentata l'introduzione, la Serenissima Repubblica s'oppose, prima colle sue Leggi, facendo rinunziare chi gli avesse impetrati dal Papa o dal Vescovo, il che riuscendo sempre con confusione, e volendo secondo l'antico costume della Repubblica trattare le cose spirituali per mezzo del Pontefice Romano, prese partito d'operare che da quello fosse provveduto. E del 1515. ricevè o ricercò da Papa Clemente VII. rimedio al sopraddetto gravame delle Chiese, cioè che veniva impedita l'elezione coll'impetrazione da Roma o dal Vescovo. Il Pontefice per giustizia e per gratificazione condiscese ad ordinare che l'elezione fosse fatta da' Capitoli secondo le Leggi colla confermazione del Patriarca; e quando il Capitolo avesse fatte due elezioni successivamente reprobate, la terza volta il Patriarca solo potesse conferir il Titolo. Di quello che si avesse a fare, quando il Capitolo o per negligenza o per discordia non eleggesse, non parla Papa Clemente nè in quel Breve, nè in altri due dell'istesso tenore: perchè il punto era deciso già dal Concilio Lateranense, come si è detto, e perchè il Principe non gli propose di rimediar a quel caso, che in quel tempo non era in disordine, essendo allora i Capitoli pronti a far l'elezioni presto, perchè erano ancor in osservanza le Costituzioni Patriarcali che ordinavano, che sepolto il corpo del Titolato, in 24. ore l'elezione si facesse; ma il disordine nacque, perchè avendo Clemente ordinato, come si è detto, che quando un'elezione fosse riprovata, il Capitolo avesse facoltà di fare la seconda, quando il caso della riprovazione occorreva, il Capitolo non voleva eleggere altri, ed il Patriarca non poteva provvedere per la proibizione del Papa; onde nascendo discordie, disubbidienze, sprezzature, ed inconvenienti grandi, Papa Paolo IV. del 1557., e poi Pio IV. del 1560. a petizione ed istanza della Repubblica ordinò, che quando la prima elezione del Capitolo fosse riprovata dal Patriarca, egli prefiggesse un tempo a suo arbitrio, nel quale il Capitolo dovesse eleggere un altro; passato il tempo, se l'elezione non fosse fatta dal Capitolo, il Patriarca dovesse esso far l'elezione del Titolo.

Stante adunque le cose narrate, che sono *in jure* ed *in facto* vere e chiare, si conchiude che siccome non è inconveniente, nè pregiudizio al Clero, che dopo due elezioni del Capitolo riprovate il Patriarca solo abbia la Collazione per la Bolla di Clemente, e di più non è parimente pregiudizio al Clero, se dopo la prima riprovazione il Patriarca può prescrivere un tempo al Capitolo per far la seconda, fra il quale non essendo fatta, si devolve l'elezione al Patriarca solo per il Breve di Pio IV. tutti impetrati dalla Repubblica; così non è pregiudizio alcuno, se il Concilio Lateranense d'Alessandro III., accettato esso ancora dalla Repubblica, ha dato sei mesi di tempo al Capitolo per la prima elezione, passato il quale si devolva la Collazione al Patriarca: e non vale il dire che di questo termine di sei mesi del Concilio Lateranense non ne parla la Bolla di Clemente, perchè non è quella sola che ha da dar regola a' Titoli di Venezia; si ha da osservar quella ne' capi che dispone, in quello ch'essa non parla, si devono osservar gli altri Canoni e Costituzioni. E' termine legale

gale indubitato, che dove non parla il Privilegio, si deve aver ricorso al Gius comune. La Bolla di Clemente non ordina che siano di legittimo Matrimonio quelli che sono eletti ai Titoli; dunque il Capitolo potrebbe eleggere un bastardo? Non segue, perchè altri Canoni annullano l'elezione de' bastardi. Così non vale: Clemente non dà termine sei mesi al Capitolo di far l'elezione; dunque si può far sempre che ci piace, e star anche sett'anni? Non vale, perchè quel termine lo dà il Concilio Lateranense; altrimente seguirebbe che ne' Titoli di Venezia non s'avesse a star ad alcuna Legge o Canoni, se non a qualche Bolla. Anzi che chi osserverà il tenore di tutte quelle tre ordinazioni di Clemente, concluderà che se gli fosse stato proposto questo punto, egli avrebbe piuttosto ristretto il termine di sei mesi che allargarlo: perchè nel suo Breve del 1532. egli dà termine prefisso al Patriarca di venti soli giorni di venir alla confirmazione, o riprovazione, passato il qual termine quella si devolve al Nunzio; onde non è verisimile che ristrignendo l'autorità del Patriarca a venti giorni, volesse allargar quella del Capitolo di S. Barnaba oltre di sei mesi, che il Concilio Lateranense gli dà. E qui non bisogna ingannarsi, che se il detto Capitolo avesse fatta l'elezione in qualsivoglia tempo di questi sett'anni, passati i sei mesi quella sarebbe stata nulla ed invalida con tutte le cose dopo seguite, e l'eletto non avrebbe potuto con buona coscienza, e senza peccato mortale tener quel Titolo, se non impetrando l'assoluzione e la convalidazione da Roma. E quanto al primo riguardo mi ha fatto dubitare se il Reverendissimo Patriarca abbia potuto fare la Collazione, essendo passati i secondi sei mesi; ch' è il termine suo, sicchè la Collazione fosse devoluta al Papa, e per risolverne ho studiato, e veduto che i Canoni rimediano alla negligenza e mala volontà, ma non comprendono l'impossibilità; sicchè così al Capitolo, come al Prelato corrono i sei mesi dal tempo che cominciano a sapere la vacanza, e che non sono impediti dal far l'elezione; ma quando non sanno la vacanza, ovvero vi è impedimento, il tempo non corre. Però al Capitolo sono corsi sei mesi immediate dopo la vacanza veduta da lui, e niuno gli ha posto impedimento, onde la sua facoltà in sei mesi è spirata. Ma dopo che per discordia e mala volontà del Capitolo fu devoluta l'elezione al Cardinal Patriarca Vendramino, essendo da quello impedito dal far la Collazione, durato l'impedimento tutta la sua vita, non incominciarono mai i sei mesi suoi del termine Patriarcale.

Per queste ragioni io tengo senza dubbio alcuno, che la Collazione fatta da Sua Signoria Illustrissima e Reverendissima sia Canonica e valida, fondata sopra le Leggi della Chiesa, non contrarie alla Bolla di Clemente, nè pregiudiziali al Clero, e che l'esempio dev'essere imitato in casi simili che seguiranno, e per espressione del mio riverente parere stimo che non vi sia bisogno aggiugner altro.

Nondimeno perchè vedo molte cose introdotte fuori del caso, ho stimato bene il toccarle per maggior chiarezza della verità. E primo quanto alla Parte del 1529. quella parola delle impetrazioni ed accettazioni pregiudiziali a' Capitoli, cioè quando l'elezione se gli aspetta *de jure*, e gli sia occupata ed usurpata dalla Dataria o dal Patriarca, non quando il Capitolo per sua colpa è privato dell'elezione, e che quella sia devoluta ad altri. E che sia il vero lo dimostra la Parte seguente del 1532., la qual dichiara e ristrigne quella del 1729., dicendo

do che non intende comprendere la Collazione che tocca al Patriarca solo la terza volta, e se si avesse avuto a fare un'altra Parte dopo del 1560., conveniva accettare anche la Collazione del Patriarca la seconda volta, spirato il termine da lui prefisso per il Breve di Pio IV. l'impetrazione del quale fatta dalla Repubblica è equivalente ad una deliberazione del Consiglio. Adunque la Parte del 1529. si ha da intendere di quelle impetrazioni che sono fatte quando al Capitolo *de jure* tocca, e non quando non gli tocca: e nella Bolla di Clemente, della quale le citate Parti parlano, si dice l'istesso espressamente, cioè che i Titoli siano eletti da' Capitoli, *vel per alios ad quos pertinet*, per esserci i casi, ne' quali non tocca più al Capitolo, ma al Patriarca e ad altri.

Le Parti del 1531. e del 1538. non parlano dell'elezione, ma del modo di pubblicarla colla precisa cognizione del Conservatore, che per la Bolla viene deputato, per conservar quello ch' essa determina, esaminando le azioni Capitolari, ed attendendo se la Bolla è osservata; e l'ordine è, che fatta l'elezione dal Capitolo, viene presentata al Conservatore; essendo approvata da quello, si và al Patriarca per l'esame e confermazione dell'eletto, in modo che il Conservator è giudice degli Atti del Capitolo, non di quelli del Patriarca.

Quanto al caso del 1584. pare che fosse fatta giustizia, perchè le due riprovazioni senza dubbio si hanno da intender fatte dal Patriarca, e quella del Conservatore non può andar in numero, perchè il Conservator non può far devoluzione.

Il caso del 1594. io non l'intendo. La Terminazione è espressa in un modo che mi par contrario di diretto a' Canoni ed alla Bolla; però altro non ne dico. Il taglio che fece l'Eccelso Consiglio della Terminazione degli Eccellentiss. Capi del 1609. fu di giustizia, perchè il tentativo di metter un quinto, che non era Titolato di quella Chiesa, fu una notoria nullità, e l'elezione, che fosse stata fatta con l'intervento di quello, sarebbe stata invalida e in giudizio e in coscienza; nè serve al nostro proposito, siccome manco le due Lettere della S. Congregazione di Roma fanno in conto alcuno al proposito presente.

Quanto a quello che la Collazione fatta dal Reverendiss. Patriarca sia in virtù d'una licenza, della quale S. Sig. Illustriss. non faceva menzione, e non se ne trova nota; se vi sia o non vi sia nol posso dire, non lo sapendo; ben dirò che ve n'è sufficiente fede nell'intimazione de' 18. Luglio, dove si dice al Pievano ed a' Preti d'ordine degli Eccellentiss. Sig. Capi, che non facendo l'elezione in termine di giorni otto, sarà eletto d'ordine di Sue Sig. Eccellentiss. uno che parerà migliore; ma che il Reverendiss. Patriarca non abbia fatta menzione è stata una grandissima prudenza e riverenza, nè altrimente deve portarsi un Prelato col suo Principe.

Per quello che si dice, che questo sia un aprir porta a' Patriarchi d'usurpare le Collazioni de' Titoli, quattro cose si possono opporre. Prima che più larga porta è la Collazione alla seconda riprovazione per la Bolla di Clemente, ed alla prima dopo il termine per quella di Pio IV.: e siccome non resta quella aperta, perchè la provisione del Patriarca in quei casi solo vale per quella volta, così questo caso non lascia porta aperta: seconda, questa è una porta che sta a loro murarla e terrapienarla; che facciano l'elezione ne' sei mesi, che

mai

mai non venirà il caso. Al proposito del che devo aggiugnere che tre modi sono assegnati dalle Costituzioni Patriarcali di fare quest' elezioni: lo Scrutinio, le Ballotte, ed il Compromesso, e tutti tre sono approvati da' Canoni; onde quando il Capitolo de' Preti sarà di numero pari, potranno sempre col Compromesso venire alla risoluzione, e certo è cosa degna di maraviglia che in sett' anni quattro Preti di S. Barnaba non abbiano potuto trovare in tutta Venezia una persona dabbene, in cui compromettessero questa elezione. Terzo: Quello ch' essi vorrebbero, cioè che i Capitoli potessero star sett' anni senza Titolo, e quanto più a loro piacesse, serve a distruggere totalmente i Titoli, ch'è il peggio di tutti. Quarto: nel Sinodo del Cardinal Priuli del 1592., quel Patriarca intimò al Clero che l'elezioni fossero fatte nel tempo dai Canoni prescritto, ed esso non reclamò, nè si oppose; per il che si vede chiaro che non v'era da opporre, sebben ora mostrano d' avere, senza però allegar alcuna cosa, come si converrebbe fare. Se essi pretendono sostenere quest' assurdità, che un Capitolo possa tener un Titolo vacante sett' anni, e quanto più gli piace, contro un Decreto d'un Concilio Generale, già quattro secoli da tutto il Mondo osservato, credo che troveranno poco assenso al Mondo. Se confessano che questo sia male, ma credono esservi altro rimedio legittimo; questo era l'uffizio loro, quando videro la dilazione del Capitolo di San Barnaba passar all'esorbitanze, di andar al loro Prelato, e rappresentarlo, e non opporsi al rimedio canonicamente applicato senza allegar ragione.

Questo è quanto ho stimato dover rappresentare a VV. EE. in buona coscienza, sottomettendolo alla somma loro sapienza.

CON-

CONSIDERAZIONI

Sopra la elezione di D. Ottavio Salvioni alla Pieve di S. Giuliano di Venezia, il quale era ſtato riprovato dal Patriarca, ed aveva appellato al Nunzio Apoſtolico.

1621.

AVendo il Salvioni appellato dalla rejezione ed eſame fatto dal Patriarca al Nunzio, l'Auditore del Patriarca venne in Collegio contro tale appellazione, ed eſpoſe: che dal Senato fu impetrato da Pio IV. un Breve, che qualunque foſſe rejetto dall'eſame delle Pievi non poteſſe appellare dalla rejezione, inibendo anche ai Nunzj di ricevere o ammettere le appellazioni, il che d'allora in quà è ſtato oſſervato inviolabilmente; il ſolo Nunzio medeſimo contravenne; che il Patriarca ſtima ciò eſſer di pregiudizio al Patriarcato, e al Juſpatronato di Sua Serenità in quello, ed all'indulto di Pio IV.: oltrechè vi è un Ordine del Concilio in ſimile propoſito, una Bolla di Pio V., e dichiarazione della Congregazione. A queſto fu detto, che l'Auditore del Nunzio non ha traſgredito i termini, nè fatto pregiudizio alle ragioni del Patriarca. Il Concilio ordina, e Pio V. in queſta materia, che neſſuna appellazione e devoluzione proibiſce ai Nunzj di Venezia di ricevere appellazioni di queſte tali reprobazioni. Ma il Nunzio non ha ammeſſo il Salvioni all'appellazione, perchè ſia ſtato indebitamente reprobato, ma perchè in quell'eſame non ſia ſtata ſervata la forma preſcritta dal Concilio, Decreti della Congregazione, e delle Coſtituzioni Patriarcali, e Sinodali di Venezia, che così parla appunto la inibizione. Se il Prete potrà provar queſto, ſe ben foſſe il più ignorante uomo del mondo, il giuſto vorrà che quell'eſame ſia annullato: e con tutto che dalle Scritture paja certiſſimo che ſia ſtato uſato quanto conveniva oſſervarſi; nondimeno ſe il Prete crede di provar altrimenti, non ſe gli può negar la debita udienza e giuſtizia, ma frattanto non reſta ſoſpeſa la reprobazione del Patriarca, ma reſta con la podeſtà di proſeguire alle altre convenienti, che così ordina il Concilio, ed in queſto il Nunzio ha oſſervato i termini, dichiarando eſpreſſamente che non s'intende far reſtar coſa alcuna in ſoſpeſo, però reſta in vigore la convocazione Patriarcale della Contrada per la nuova elezione, e ſi ha da camminar in quella, e in tutti gli altri atti

in

in conseguenza. Non si mette in giudizio l'esame, quando sia fatto nella forma debita e necessaria, che questo è la disposizione del Concilio, e di Pio IV. della Congregazione, e di Pio V., ma si può ben trattare di vedere se nella forma dell'esame vi sia mancamento essenziale, il quale se non vi sarà il Prete sarà condannato nelle spese: esser bene che l'elezione del Pievano proceda innanzi, prima che nasca maggior disordine, perchè così resta il Principe senza interessarsi, per poter sempre operare quello che sarà conveniente: e fatta nuova elezione, ovvero il rejetto cederà, ovvero si accorderanno insieme, ovvero litigheranno tra di loro senza necessitar il Patriarca a trattar con Roma, nè rigettar le inclinazioni buone, vedendo aver necessità di appoggi, anche nel sostener le cose tanto giuste, nè si farà una novità mai più succesa in Venezia, che di tanti rejetti mai più alcuno non si è appellato.

I Procuratori e Compatroni della Chiesa esposero in supplica, che il Prete altre volte è stato esaminato e ammesso anche dal Patriarca per amministrar Sacramenti in quella Chiesa; però doveva senza altro esame investirlo nella Pieve. Risposta. Questo nasce dal non saper le cose; è tanto lontana dal vero l'asserzione, che se fosse nominato ad una Pieve il primo uomo del Mondo, conosciuto ed esperimentato da tutti di perfetta scienza in molti esami per altri rispetti, e la sufficienza ne fosse notoria, se il Prelato l'ammettesse senza nuovo esame proprio a quello, l'ammissione sarebbe nulla con l'investitura, e con tutte le altre cose seguite dopo, e sarebbe necessario venire all'esame, e ammesso rinovar l'investitura, e Bolle, ed altre cose prima fatte, per la invalidità delle precedenti. Tanto l'esame attuale a quell'effetto proprio è riputato necessario. E questo è così chiaro nel Concilio di Trento, e per uso di tutti i Regni dove è ricevuto, che non si può mettere in difficoltà.

Appresso gli stessi affermano, che per non esser approvato all'esame il presentato da loro, è fatto pregiudizio al Giuspatronato. Risposta. Che è deciso il contrario dalle Leggi Ecclesiastiche, che non solo per non esser ammesso uno, ma se fossero reprobati il secondo ed il terzo, mai non si può pretendere fatto pregiudizio al Giuspatronato. Il Cardinal Priuli nel 1591. riprovò sei Pievani eletti in sei contrade, ed in quella di S. Eustachio riprovò il primo ed il secondo, nè però pregiudicò; nè punto resta toccato l'onor dei Patroni, perchè quelli non fanno prova della sufficienza prima di venir all'elezione, e quando il Patriarca non potesse reprobar il presentato trovandolo insufficiente, l'esame sarebbe vano. Nè si può dire: se riproverà tutti, finalmente tirerà a sè il gius di far i Pievani; questo disordine non è mai nato. Con queste leggi ed ordinazioni vivono tutti i Regni e Stati Cattolici: non possono mutarsi per un cattivo pensiero di cosa mai succesa. Sono cose troppo chiare.

In terzo luogo stimano sufficiente il Pievano, perchè è stato ammesso ad amministrar i Sacramenti. Risposta. La patente conchiude il contrario per ammesso non assolutamente, ma a beneplacito, che vuol dire che non è conosciuto idoneo assolutamente, ma per far prova se esercitandosi può diventar sufficiente. Questo è costume di tanti Vescovi d'Italia, che per la penuria di buoni soggetti ammettono a tempo i mediocri per farne prova, se studiando ed esercitandosi possano imparare; e quando pare loro li riesaminano, e non riuscendo di buona

sufficien-

sufficienza levano loro la facoltà, e più non gli ammettono. Ma un Pievano per legge è perpetuo, e siccome non può il Prelato rimoverlo se non per delitti commessi dopo; così non può ammetterlo a beneplacito per farne prova, ma se gli riesca una sufficienza compita conveniente al carico. Se il Prelato ammette quelli che non sono Pievani, se gli esamina, lo fa per suo scarico; ma se li conosce buoni, può ammetterli senza esame, ed esaminandoli non è tenuto avere gli Esaminatori, i quali non può eleggere esso, ma sono eletti dal Sinodo, e senza questi non può esaminare i Pievani.

Per quarto dicono, che nell'esame sono state proposte questioni ardue; che si è smarrito e confuso per la presenza dell'Auditore. Risposta. Le questioni sono notate: sta in fatto.

Per quinto considerano, che non potendo così comparir al Nunzio, si prenda un'altra strada per la confermazione dell'elezione. Risposta. Che si avrebbe desiderato, ch' essi proponessero qualche strada; che se essi interessati non la vedono, che speranza vi è che altri la trovi? Massime con questa ripugnanza, che il Salvioni è ricorso al Nunzio, e questi ricorrono al Principe. Certo queste due vie non possono capitare all'istesso fine, nè si vede alcun termine di giustizia per soddisfare i supplicanti. Il Concilio non vuole che per le appellazioni sia sospesa la rejezione. Pio V. ordina, che se sarà ammesso un indegno, se gl' interessati appellano, resta sospesa l'ammissione; ma l'appellazione che fa il rejetto non sospende, mentre nel 1560. Pio IV. proibisce al Nunzio ricever le appellazioni, e le irrita, se le ammette.

Per via di giustizia non si può discostarsi dalle leggi sopraddette del Concilio, Pio V., e dichiarazione della Congregazione, e per conto d'appellazione, anche secondo il Breve spirituale di Pio IV. 1560. ad istanza del Senato, che in causa di rejezione il Nunzio non possa ammettere appellazione, nè procedere in alcun conto ad istanza de' reprovati con Decreto irritante, se facesse in contrario. E l'appellazione per le Leggi suddette non può impedire, nè sospendere che non si proceda innanzi, che così il Concilio ordina.

Per via di grazia è dovere che il Principe impetri ogni cosa, ma non è giusto, nè onorevole, che alcuno si vaglia di quella, se non ove la coscienza e il decoro restino salvi. Se il Prete è veramente insufficiente, il giusto vuole che non si cerchi cosa contro la coscienza del Patriarca, nè degli Esaminadori, nè meno è decente che il Principe la ricerchi: ma se è sufficiente, e si fosse confuso, si potrebbe far ufizio, certificandosi però prima della real sufficienza, acciocchè l'uffizio non riuscisse con grande ed esorbitante malignità pubblica, e sarebbe un esempio pernicioso: però mai non deve alcuno consigliar ad intromettersi senza prima certificarsi d'una vera e reale sufficienza del Prete.

Nel progresso di questa causa furono considerate nel procedere del Nunzio molte cose importanti, che sarebbero apertura per introdurre, che i Nunzj assumessero in sè l'istituzione di tutte le Pievi di Venezia, ed inoltre non tenessero conto alcuno dei Privilegj, che la Serenissima Repubblica ha dalla Sede Apostolica nelle altre cause spirituali. Dal Patriarca Diedo molti Preti furono reprobati, eletti a Pievi o a Titoli; non ebbero ardire di tentar altro, perchè Paolo IV. si era dichiarato in altre occasioni voler conservare l'autorità Patriarcale. Morto il Patriarca suddetto, tutti quelli, ch' erano stati reprobati da lui, appellarono al Nunzio di quel tempo, e fu la confusione così

gran-

grande, che il Senato stimò necessario provvedervi, e fece impetrar un Breve da Pio IV. successore di Paolo IV., nel quale il Pontefice avvocò a sè tutte le liti pendenti, le estinse, ed impose ai Preti reprobati perpetuo silenzio, e comandò, che per l'avvenire in qualsivoglia altro Giudizio non si potesse ricevere appellazione, nè procedere in cause di tal natura con Decreto irritante, se da essi Nunzj o Giudici fosse fatto, o tentato di far altrimenti. Dalle molte istanze del Senato fatte per ottener quel Breve, si può conghietturare il disordine, come riuscirebbe anche al presente chi lasciasse ec.

Il Nunzio nel principio del negozio s' intromise con termine tollerabile, nè ammesse il Prete ad appellare dalla reprobazione, che così avrebbe contravvenuto al Breve suddetto di Pio IV., ma ammesse l'appellante, che la debita forma nell'esame non fosse stata servata.

Però l' incamminamento della causa doveva essere; vedere se nell' esame era intervenuto difetto, o che gli Esaminadori non fossero Sinodali, o che non avessero giurato, o vi fosse altro difetto essenziale, e se non si trovava difetto essenziale, licenziar il Prete. Se vi era, ordinar che l'esame fosse reiterato; che tale fu il principio della causa dell' appellazione, e si vede dalla inibizione, che tale doveva esser il fine. Ma il Nunzio non è stato in quel termine, ma ha assunto a sè l'autorità di esaminare, di deputar Esaminadori, ch' è grave lesione dell' autorità Patriarcale, ed un esempio nei casi avvenire di tirar nella Cancelleria del Nunzio le appellazioni delle Pievi e dei Titoli. Così si vede tutto mutata la causa dal suo principio.

Era tanto passato oltre il Nunzio, che aveva tagliato il Breve impetrato dalla Repubblica da Pio IV., ed aveva investito il Pievano, e datogli il possesso; novità mai più fatta, e diversissima dall' ammettere le appellazioni dalle rejezioni di esame in caso di difetto essenziale, acciocchè sia servata la forma legittima. Ma questo era deputar Esaminadori, e far l'esame innanzi a sè, alle quali cose la sua autorità non si estende. Ma questa è causa pura Ecclesiastica, e le ragioni sono Ecclesiastiche; però non è da vedersi se non in Foro Ecclesiastico. Ben si può tener certo che a Roma non saranno approvate, come contrarie all'osservanza del Concilio di Trento.

E' intaccata l' autorità Patriarcale, ch' è pregiudizio pubblico, e violazione dell' autorità pubblica per il giuspatronato. Più importante è per aver tagliato un Breve impetrato dalla stessa Repubblica. Se si lascia introdur che il Nunzio possa esso giudicare, se i Brevi impetrati dal Principe vagliano o no, senza parlarne col Principe; è aperta la via a distruggere ogni privilegio: per ogni rispetto doveva venir a darne conto, rispettando l' impetrazione della Repubblica, dir la ragione che gli pareva avere. Non comportano gli altri Principi non solo ai Nunzj, ma nè anche ai Pontefici metter mano ne' loro Privilegj; è stimabilissimo punto, perchè è principio di distruggere tutti i Privilegj della Repubblica nelle cose spirituali.

L'aver investito il Pievano e datogli possesso è novità di grave pregiudizio; perchè l'ordine sempre osservato è: eletto il Pievano, ed approvato dal Patriarca, si pone parte in Senato di ricercare il Nunzio, che gli dia le Bolle, le quali spedite, con quelle il Patriarca lo investisce, e gli dà il possesso. Con questo che ha fatto il Nunzio, viene dichiarato non esser necessario il Decreto del Senato, perchè pone in possesso senza quello.

Venuta da Roma inibizione al Nunzio ad istanza del Fiscal Patriarcale, che aveva appellato dalle cose fatte dal Nunzio con citazione alle Parti termine un mese, in uno delli tre modi si può procedere, o rimediando quì, e tenere i pregiudizj e il torto; e questo ha un solo modo, ch'è far che il Prete si ritiri, e non passi più innanzi; o non volendo far questo, perchè la causa è portata a Roma, là vi sono due modi. Primo lasciar seguire la causa in Congregazione tra il Fiscale del Patriarca ed il Prete: secondo che il Papa avvochi a sè la causa, e la estingua imponendo silenzio al Prete, come fu fatto in simile occasione, come di sopra è detto; il che essendo successo bene, e con soddisfazione di ambe le parti, cioè di Roma e della Repubblica, ed essendo stato usitato, forse è partito senza difficoltà.

Ad-

Addì 12. Luglio 1618.

Considerazione di F. Paolo come si possa ampliare la grazia del Sommo Pontefice di riscuoter la Decima Clericale.

COnsidera, che avendo il Pontefice concesso le Decime, ricerca il pubblico servizio che la grazia sia resa più fruttuosa, che si può, e per pubblico comando esponer deve i modi coi quali si potesse ampliarla maggiormente.

Considera, che una decima non rende al pubblico più di quindeci Ducati, in modo che tutte le Decime, che si hanno da rascuoter in Anni non ascendono a maggior summa di Ducati 120.

Le cause di questo tenue frutto esser due principali.

Una, che la Tassa secondo la quale si riscuote non è secondo il vero valore presente, ma è antica, quando le rendite dei Beneficj erano poco stimate, sicchè quando al presente fosse fatta una nuova stima, secondo il presente e vero valore, crescerebbe in notabile quantità.

L' altra causa esser, che l' esenzioni sono molte, e dei Beneficj principali, che dovrebbero più pagare, le quali quando fossero regolate, pagando tutti quello che giusto sarebbe pagare, si sarebbe parimente un notabile aumento.

Quanto al far nuova Tassa vi vorrebbe una ragione molto reale e speziosa col metter in vista, che le cose essendo mutate, molti Beneficj si sono impoveriti; onde questi sono costretti pagar di più di quello che possono portare, e giusto sarebbe sgravarli, e costituire la vera proporzione con nuova stima, nella quale fosse accresciuto a quelli che sono aumentati, e diminuita la Gravezza agl' impotenti.

Ma questo aver contrarj molto in . . . . tanto l' uno esser, che essendo pochi gl' impoveriti, e molti gli arricchiti, e questi potenti, e e quelli deboli; il Clero del Dominio, che vedrebbe di dover pagare più di quello che paga, si opponerebbe, e sarebbe favorito dal rimanente del Clero d' Italia, il quale dubitarebbe che introdotta una nuova Stima in questo Stato, s'introducesse anco negli altri, e tutti insieme si adoprerebbero con gran vantaggio rimovendo le novità.

A questo aggiugnersi l' animo del Pontefice molto alieno da questa nuova Tassa, che dimostrò grandemente abborrire del 1614; quando Tommaso Contarini allora Ambasciatore gliene parlò, e disse, particolarmente il Pontefice, che una nuova Tassa sarebbe alla Camera

Appostolica un . . . . che questo raccordo era stato dato ai Pontefici passati più volte, i quali non l' hanno giudicato riuscibile; che sarebbe un confonder tutte le cose, e attirarsi innumerabili querele, e che assolutamente esso non vi sarebbe condescéso, essendo molto alieno dalle novità, e mostrò disgusto nel sentirne a parlare.

Ma quando anco la Santità Sua potesse esser persuasa, del che per le cose corse devesi deponer la speranza, restar molto una importante considerazione se fosse utile allo Stato: perchè facendo una nuova Tassa, secondo la quale dovessero pagarsi le Decime, secondo quella parimente si pagassero l' Annate, ed altre Gravezze con accrescimento di 130; onde esser punto molto importante da deliberare, se fosse utile, che si accrescesse la riscossione delle Decime per Ducati 10, e che questo causasse l'uscita dallo Stato per andar a Roma . . . . . il che è rimesso alle pubbliche prudentissime considerazioni.

Riflette all'esenzione, e questo Privilegio esser totalmente goduto da i Cardinali, Cavalieri di Malta, ed Offizio dell' Inquisizione.

Esser parimenti esenti le tredeci Congregazioni Monacali di tre Decime e mezza d'ogni otto, e i Frati Mendicanti per quattro Decime d'ogni otto.

Oltre di questo diversi Beneficiati sono fatti esenti particolarmente per grazia di Sua Santità sotto pretesto d'esser Camerali, o Famigliari, e sotto diverse altre apparenze.

Considera quanto a Cardinali, certa cosa esser che nei tempi antichi pagavano indifferentemente come gli altri fino al Pontificato di Gregorio XIII.: al quale parendo di poter negare alla Repubblica questo giusto sussidio delle Decime, con pretesto che non avesse titolo nè ragione di dimandarle, se non fondando sopra grazia e concessione Pontificia, mise in Campo che succeda la pace coi Turchi, non vi era causa di concederle, nel che fu molto fomentato da' Cardinali per interesse particolare d'alcuno di essi, e per inclinazione universale di tutti a tener il Clero abbondante, e potersene servire.

Dopo qualche negoziato però quel Pontefice fu vinto dalle ragioni, e costretto di rendersi, e concederle; ma la maggior fu in levarsi l'opposizione de' Cardinali; onde volendo il Papa esentarli, fu la Repubblica costretta a contentarsi, giudicando di non poter mai vincer il punto di farli pagare.

Questa introduzione essere stata seguita da Papa Sisto V., da Papa Gregorio XIV., da Papa Clemente VIII., e dal Pontefice presente, onde li Cardinali esser come in possesso per più di quarant' anni d'esser eccettuati.

Il tentativo d' includerli incontrerebbe gran difficoltà, perchè quantunque tutti non abbiano Benefici in questo Dominio, nondimeno si unirebbero tutti a conservar il Privilegio, e difenderlo come dovuto alla dignità Cardinalizia.

Quanto ai Cavalieri di Malta aver essi un molto apparente fondamento d'esenzione, perchè le Decime essendo alla Repubblica concesse per le spese, che fa in guardare tant' Isole e Terre dagl' Infedeli . . . . onde da tal causa hanno preso occasione di esentarli.

Non saper se sia mai stato tentato d' includerli, ma dover riferire che furono eccettuati fin da Pio V., in tempo della Guerra, onde essendo in possesso per più di cinquant' anni, anco questo incontrerebbe grandissima difficoltà.

Per

Per li Beneficj uniti all'Inquisizione in questo Dominio, sono così pochi e tenui, che non pare cosa di rilievo il tentar di moderare quelle esenzioni.

Per quello che riguarda le tredeci Congregazioni Monacali, Papa Paolo III. del 1547 impose loro una contribuzione di 25 Scudi, e quando fu per conceder alla Repubblica la Decima del 1549, l'eccettuò totalmente dal pagarla.

Essere stato fatto uffizio dall'Ambasciatore Veneto in contrario, ch' era novità mai più usata, ed introduzione per esentarli perpetuamente, al che la Repubblica non avrebbe mai potuto condescender, e dopo qualche negoziato finalmente fu la difficoltà superata, e i Monaci costretti a pagare come gli altri.

Nel tempo della Guerra col Turco Papa Pio V. volendo far un Monte di quarantamila Scudi sopra l'Entrate di quelle Congregazioni, fece loro imposizione di Scudi trentaduemila, e concordò con loro che fossero esenti dal pagamento d'ogni Decima, eziandio di quelle, che fossero imposte in servizio de' Principi, concedendo loro l'esenzione in ampliffima forma.

Dover ricordare, che quei Monaci ebbero più mira di esentarsi dalle Decime di questo Stato, che d'altra Gravezza, ed a questo fine nel far il Comparto tra loro delli Scudi trentaduemila fecero attaccare due giunti ai Monasterj dello Stato Veneto, e tre giunti al rimanente d'Italia, che fu una molto sproporzionata distribuzione.

In virtù di questo concordato ed esenzione di Pio V., quando del 1547 Papa Gregorio successore di quello si contentò di conceder le Decime, oltre i Cardinali esentò le tredeci Congregazioni, ed avendosi il Senato contentato della eccezione de'Cardinali per le cause sopradette, fu reputata molto pregiudiziale quella de' Monaci, e per nove mesi continui dopo la grazia concessa si negoziò questo punto particolare, non volendosi riceverla con una condizione tanto pregiudiziale; ma finalmente stando costante il Pontefice fu ricevuta colla condizione sopradetta.

Esser succesSo Sisto V., il quale avendo promesso di conceder le Decime del 1585, fu reso capace che la contribuzione per li Scudi trentaduemila non importasse tanto quanto le Decime, e che però non era giusta cosa l'esentarli assolutamente da pagar quelle; per il che furono proposti diversi partiti, mediante i quali dal Dominio Veneto fossero redintegrati di quello, che pagavano alla Camera di Roma, e restassero poi obbligati a pagare le Decime intieramente.

Non aver abbracciato la Corte alcuno di quelli, parendo che dassero gius alla Repubblica di riscuoter da se stessa le Decime senza riconoscerlo in grazia dalla Sede Appostolica.

Si venne dunque a computar quanto importassero le due Decime, che dovrebbero pagar ognuno, e quanto importasse quello, che pagavano alla Camera; e questo fosse detratto da quello, obbligandosi a pagar il solo residuo: e fu stimato, che quello, che pagavano a Roma importasse sette ottavi di una Decima, onde dove li altri Beneficiati hanno a pagare due Decime all'anno, essi furono obbligati ad una Decima ed un ottavo, che in tutto il corpo delle dette Decime fa quattro Decime e mezza.

Concluso questo, dichiarò il Pontefice nel suo Breve, che per la concessione ed accordato di Pio V. egli non poteva restar obbli-

bligato a mantenerli esenti, anzi non ostante quello poteva disponer de' loro Beni a suo beneplacito, e che da quella parte, che gli esentava imponendo loro solo . . . . . e mezza, dove che agli altri ne imponeva otto, era tutta sua grazia.

Dall'ora fin al presente sempre i Monaci hanno pagato quattro Decime e mezza solamente, e nei Brevi della concessione i Pontefici hanno sempre derogato al concordato e concessione di Pio V.

Papa Gregorio XIV. del 1591 lo fece in più ampla forma, e con clausole più . . . . . ed avvantaggiose per poter un giorno trattare di farli pagare tutte le otto Decime, e questo esser successo per la diligenza, che usò il N. H. Alfonso Badoer Ambasciador di quel tempo.

Dipoi non essendo stato stimato questo punto, Papa Clemente introdusse di dire che li sospendeva per quella volta solamente, dovendo nel rimanente restar nel suo vigore, il qual modo fu poi osservato dal Pontefice presente Paolo V., ed è svantaggioso in quanto sempre convalida l'esenzione totale per l'avvenire.

Da tal narrazione concluderssi, che sarà difficile il tentativo, che quelle Congregazioni Monacali paghino più delle quattro Decime e e mezza, perchè questo è stato stabilito con . . . . fatto, e come cosa di debito, quasi che non si potesse per riverenza farli pagar di più, sebbene nel Breve fu detto che lo riconoscessero per grazia: onde unita insieme questa ragione con un' osservanza di 32 anni, e la volontà costante del Papa in non voler far mutazione, potersi facilmente conghietturare con quanta speranza possa farsi un tentativo.

Quanto alle Religioni de' Mendicanti obbligate a pagar solamente la metà degli altri, cioè quattro decime, non ritrovar che sia stato mai tentato di farle pagar di più, e di questo crede la ragione sia stata, perchè la porzione toccante a loro è di poca summa, così per esser Luoghi di poca entrata, come anco perchè i loro acquisti sono nuovi, che la maggior parte hanno le Gravezze con loro, e pochi possedono Beni antichi, che paghino Tassa Clericale.

Quanto all'esenzioni de' particolari Beneficj in tutti i tempi passati essere stato fatto coi Pontefici uffizio considerandole la tenuità di quello che rendono le Decime per la Tassa bassa, per esenzione di molti principali Beneficj, e Pensioni de' Cardinali, per la poca porzione pagata da' Monaci, che sono i ricchi, e pregati i Pontefici a non voler estenuar di più la grazia anco con esenzioni particolari, perchè con ogni poco numero si annichilerebbe totalmente.

Tal officio crede potersi fare, e che non sia per portar molestia al Pontefice.

Aver fatto questo discorso, acciocchè piacendo al Senato di commetter all' Ambasciador di trattare col Pontefice, sia lo stesso intieramente informato di tutto quello ch' è passato, e ch' è di ragione, per poter con fondamento insistere e replicare.

Considerate però le Lettere dell'Ambasciador in questa materia, e quello che trattò Tommaso Contarini Ambasciador del 1614, stimando che altro non si otterenà da Sua Santità se non che vadi riservata nel conceder esenzioni particolari.

Restar da dire quanto alla formola del Breve da spedirsi in questa materia.

Riflette che l' usata da Gregorio XIV. è la più avvantag-

gio-

giosa di tutte, usando la parola di annullare i concordati e concessioni delle Congregazioni Monacali senza convalidarli per l'avvenire.

Non essendo però stata usata da Clemente, nè dal Pontefice presente, credo che qualche difficoltà si possa ritrovar nell' uso di quella.

Aggiugner anco, che il vantaggio, che quella formola potrebbe causare nelli tempi seguenti, non è tanto, che torni conto di dar molestia al Pontefice.

Quando egli non ripigli l'uso di Gregorio XIV. prontamente, anzi attendendo al naturale di Sua Santità inclinato ad immitar gli usi prossimi, forse sarebbe bene tralasciar di far questo tentativo per non farlo entrar in qualche sospetto.

Considera che la moltiplicità della materia l'ha costretto ad usar lunghezza, toccando tutte le considerazioni particolari, che restano sottoposte alla somma pubblica Sapienza.

MINUTA

Di Capitolare per la Immunità delle Chieſe.

ACciocchè tutti i Magiſtrati e Giudici così in queſta Dominante, e Luoghi ſoggetti a queſto Dominio oſſervino e mantengano inviolabilmente l'Immunità delle Chieſe per onore della Maeſtà Divina, ch' è adorata ſingolarmente in quelle, procedendo tutti in conformità ſecondo le Leggi ordinate dalla Repubblica, e giuſta i Canoni della Santa Madre Chieſa, e conforme alle conſuetudini ſempre oſſervate, come l'antica e continuata pietà della Repubblica ricerca.

Primo, non dovranno rilaſciare, nè ſottoſcrivere Mandato di retenzione, nè conceder o permetter ai Miniſtri loro, che dai luoghi ſacri ſiano levate per forza le Perſone ricorſe a ſalvarſi in quelli per debito civile, ancorchè il Debitore foſſe fallito, e reſo impotente a pagare per qualche ſua colpa, ſenza però fraude ovvero inganno.

Secondo, nemmeno i Delinquenti incorſi in traſgreſſione caſuale, ovvero in caſo . . . . . ed . . . . . che communemente ſi chiama . . . . . nei delitti communi, che ſiano ſenza enormità, ed atrocità.

Terzo, che eſſendo l' immunità conceſſa ai Luoghi ſacri per le Perſone Criſtiane ſolamente, non volendo la Chieſa favorire gl' Inimici proteſtati di Criſto, ſi dovranno aver per eccettuati dalle ſuddette regole i Giudei, ed ogni altra ſorte d' Infedeli, i quali potranno eſſer ritenuti in qualunque Luogo ſacro per delitti di qualſivoglia ſorte, e per debiti civili ancora, che per la retenzione loro non reſterà violata l' immunità della Chieſa.

Quarto, non avendo la Chieſa intenzione di protegger l'eccesſo di quelli, che la diſonorano, commettendo nel Luogo ſacro, ſe la Giuſtizia li ricerca per punirli di quel misfatto; pertanto tutti quelli, che commetteranno in Luogo ſacro qualche eccesſo di qualunque ſorte ſi ſia, grave o leggiero, per quel eccesſo potranno eſſer ritenuti così in quello, come in qualunque altro Luogo ſacro.

Per il che potranno eſſer retenti in Chieſa quelli che portano in quella Arme proibite dalle Leggi, e i Ladri che ſi ſalvano nella Chieſa con la coſa rubata, e quei che contrattano in Chieſa negoziazioni criminalmente proibite dalle Leggi ed Ordini del Magiſtrato, che governa il Luogo; mentre queſti, come Perſone che diſonorano la Chieſa con l' eccesſo commeſſo, ſono fatti indegni d'eſſer da quella protetti.

Do-

Doverſi intender il delitto eſſer commeſſo in Chieſa eziandio che principiato dentro di quella foſſe terminato di fuori con tiro d'archibugiata, o con altro iſtrumento, ovvero eſſendo di fuori offende quello ch'è dentro, come ſe eſſendo in Chieſa lo fa contra altri, che ſiano nell'iſteſſo Luogo.

Quinto, non aſſicura ſimilmente la Chieſa quelli, che commettono qualſivoglia eccesſo o grave o leggiero con diſegno, ò ſperanza di ſalvarſi nel Luogo ſacro dopo che l'avranno commeſſo, perchè ſiccome la Chieſa protegge i Delinquenti affine di ottener loro la remiſſione dei delitti, come ſe meritevoli di ſcuſa; così ha dichiarato ſommamente abborrire che per iſperanza d'eſſer da lei diſeſi, ricevano fomento al commetter alcun eccesſo: e pertanto potranno queſti tali eſſer ritenuti nella Chieſa per qualſivoglia ſorte di delitto ſenza che perciò reſti l'immunità violata.

E queſto diſegno o ſperanza potrà eſſer conoſciuta, ſe il Reo avrà ſtudioſamente ſcielto il luogo per commetter il misfatto vicino alla Chieſa, e ſe vi ſarà rifuggito immediate dopo commeſſo il delitto, e dall'altre circoſtanze particolari, il ponderar le quali, e ſopra quelle formar giudizio è rimeſſo alla buona coſcienza del Giudice.

Seſto, non ſalva medeſimamente la Chieſa li Rei dell'abominevole eccesſo d'Aſſaſſinio, intendendoſi al preſente per Aſſaſſinio l'omicidio commeſſo ò attentato ad iſtanza d'altri con intervento di prezzo eſibito o promeſſo: nel qual caſo tanto il Mandatario, come il Mandante poſſano eſſer ritenuti nel Luogo ſacro, non ſolo quando l'omicidio ſia effettivamente ſeguito, ma ancora in caſo che l'aſſalito col proprio valore o con l'ajuto d'altri ſi foſſe diſeſo.

Settimo, nè ſarà ſalvo colui che con inſidie, e, come ſi dice, a tradimento abbia aſſalito l'altro per ucciderlo, come quello che ſta naſcoſto per tirar, ovvero per laſciar paſſar ed aſſalir da dietro: al qual capo ſi riduce anco chi dà il veleno, ch'è una ſorte d'uccisione inſidioſa; e queſti tali ſono eſcluſi dal poter goder il privilegio dell'immunità, nè ſolo quando l'omicidio ſia ſeguito, ma ancora quando che tentato per qualche accidente ſia reſtato impedito.

Ottavo, quei che commettono omicidio penſato ancor che ſenza alcuna ſorte d'inſidie, quando l'effetto ſia ſeguito, potranno eſſer ritenuti nel Luogo ſacro ſenza alcuna violazione dell'immunità.

Nono, i Ladri da ſtrada, i quali di giorno e di notte ſpogliano i Viandanti nelle Vie pubbliche della Campagna, ovvero di notte tempo ſpogliano quelli che incontrano nei Luoghi abitati, e quelli ancora che in Mare depredano i Naviganti, ſono eccettuati dal poter goder il privilegio d'eſſer ſalvi in Chieſa, ed al pari di queſti ſono anco eſcluſi gl Incendiarj, che ò per rubare, o per altra cauſa danno il fuoco alle Abitazioni, ovvero alle Campagne.

Decimo, i Falliti fraudolenti ancora, i quali avendo facoltà per pagare i debiti, occultano il loro avere, ò naſcondono il Libro, o ſi fingono caduti per mancamento fortuito, come Ladroni pubblici potranno eſſer cavati di Chieſa, ſenza che perciò ſia l'immunità violata.

Undecimo, i Ribelli dello Stato, e i Criminali di Maeſtà offeſa non potranno eſſer aſſicurati in Luogo ſacro, nè parimente i Mone-

tarj come rei del medesimo delitto, e come pubblici Ladroni, che distruggono il fondamento del commercio umano, nè quelli che rubano o defraudano, ovvero intaccano il pubblico danaro, o in qual si voglia modo causano diminuzione o detrimento alle pubbliche Entrate.

Duodecimo, i Banditi parimente, che stanno dentro il Territorio, dal quale sono banditi, non sono salvi in Chiesa per la gravissima enormità dell' audace e temeraria inobbedienza, per la trasgressione che con eccessiva arroganza commettono, volendo stare nel Luogo che loro è proibito.

Decimoterzo, i condannati alla Galera ancora, ovvero ad altro pubblico servizio non sono salvi in Chiesa, ma come Servi pubblici possono esser estratti, e ritornati al medesimo servizio del Remo o altro, al quale sono deputati.

Decimoquarto, sono particolarmente espressi i sopranominati casi, come quelli, che più frequentemente succedono, ma oltre di quelli generalmente li Rei potranno esser levati dal Luogo sacro per qualunque altro atroce ed enorme eccesso, il che è stato praticato per antichissimo, e sempre osservato uso di questo Dominio, e d'altri Dominj Cristiani ben instituiti.

Decimoquinto, l'atrocità dovrà essere stimata non solo dal genere della trasgressione, ma ancora dalle circostanze; imperciocchè quantunque lo sfoderare l' armi, ed il far questione siano stimati delitti di genere leggeri, nondimeno commessi in una Fortezza gelosa, nel pubblico Palazzo, o in altro luogo, che nella Città sia tenuto col medesimo riguardo, per quella circostanza è enorme ed atroce, per la qual causa il Delinquente non può esser sicuro in Chiesa.

Decimosesto, nel tempo dei sospetti di Peste le contravvenzioni agli ordini della Sanità per la circostanza del tempo, atteso il pericolo d' infezione di tutta la Città, sono atrocissime ed enormissime, ed i Trasgressori possono esser ritenuti in Chiesa senza violazione dell' immunità.

Decimosettimo, la ferita, o percossa non mortale non è tenuta per delitto atroce, ma quando è inferita proprio, ... ovvero ad un Personaggio molto insigne, per la circostanza della Persona dovrà essere stimata enorme, ed il Malfattore ritenuto anco nel Luogo sacro.

Decimottavo, e perchè la varietà delle circostanze è infinita, dovrà l'enormità essere stimata dalla qualità della Persona, che offende, e di quella ch'è offesa, dalla causa, che ha dato origine al misfatto, dal luogo, dal tempo, dove, e quando è stato commesso, dagli avvenimenti successi dopo con iscandalo o turbazione pubblica, sebbene non preveduti prima; dalla consuetudine di commetter simili eccessi, dalla necessità della pena per la Legge imposta, e dagli altri particolari accidenti e propri del caso, che informeranno la coscienza e prudenza del Giudice a far retto giudizio, se il caso sia atroce e grave, o pur leggiero.

Decimonono, quando alcun Reo delli nominati eccessi, e di altre enormità atroci, ovvero anco di delitti leggeri, che la Chiesa non salva, come ne' Capitoli terzo quarto e quinto è narrato, sarà rifug-

fuggito per salvarsi in Luogo sacro, dovranno i Magistrati e Giudici ordinare la retenzione, e i Ministri eseguirla per propria autorità senza ricercar licenza, ò beneplacito, ovvero assenso, nè previa notizia di qualsivoglia altra Persona; poichè ciò facendo esercitano l'uffizio commesso loro da Dio d'amministrar Giustizia, nè offendono la Chiesa, nè resta la sua immunità violata, essendo dichiarato che ella non salva alcuno in simili misfatti.

Vigesimo, e quando nasce alcun dubbio, se il caso occorrente sia o non sia per l'enormità, ed atrocità, o per altri rispetti sopraddetti compreso nel numero dei sopraddetti; ai medesimi Magistrati e Giudici apparterrà prender cognizione, e far giudizio della qualità del caso, e se convenga ordinare la retenzione, o debba il Reo goder il privilegio d'esser salvo nel Luogo sacro, e per intiera cognizione dovranno anco udire gli Intervenienti per il Reo, ed ogni altro, che avesse interesse, ed attese le circostanze sopraddescritte ed altre, ponderato tutto formar il debito giudizio.

Vigesimoprimo, e caso, che questo ricercasse tempo, e si temesse la fuga del Reo, potranno farlo ritener nel Luogo sacro, e custodirlo nelle Prigioni, salvo *jure* di restituirlo nel medesimo luogo, se si troverà che sia in caso per il quale debba goder l'immunità.

E fatta la retenzione, prima che passar innanzi nella Causa, prenderanno la cognizione, e faranno il giudizio sopra questo articolo.

E trovando che il Reo sia in caso, che meriti di esser salvato in Chiesa, lo ritorneranno nel medesimo luogo, per proceder poi nella causa come sarà di ragione.

Vigesimosecondo, e quando commetteranno ai Ministri la retenzione ò in caso chiaro ovvero in dubbio, non mancheranno di dar insieme tutti gli ordini necessarj, acciocchè l'esecuzione sia fatta senza travaglio o turbazione delle Persone e cose sacre, e si sia servata ogni sorte di modestia e circospezione; sicchè la Giustizia abbia luogo, e i Ministri si astengano da tutte quelle azioni, che potessero diminuir la riverenza debita alla Chiesa.

Vigesimoterzo, ed acciocchè non rimanga dubbio, quali siano i Luoghi sacri, a' quali si debba conservare o mantener l'immunità;

Tutte le Chiese dove sono celebrate le Messe, e gli Uffici Divini, ancorchè non siano consecrate, debbano godere il privilegio in tutto quello spazio, ch' è contenuto dentro le Mura, e Porte, le quali Chiese nelle Città e Luoghi murati non hanno alcuna immunità nello spazio circostante, o . . . . o fabbricato che sia.

Ma gli Oratorj privati, o nelle Case, o nei ridotti de' Confratelli, che possono a beneplacito dei Padroni esser fatti e disfatti, e deputati ad altri usi, ancorchè alcuno volesse che si celebri in quelli, non devono goder alcuna immunità.

Quanto ai Luoghi Religiosi, cioè Ospitali, ed altri tali deputati ad opere pie, se debbano o non debbano aver l'immunità, che è data alla Chiesa; i Magistrati e Giudici usar dovranno la consuetudine, che ritrovarono introdotta nei Luoghi dove esercitano la giurisdizione.

Vigesimoquarto, ed in questa materia d'immunità de' Luoghi sa-

eri non attenderanno ed alcuna delle ordinazioni o disposizioni contenute nella Bolla di Papa Gregorio XIV. la quale non solo non può avere luogo in questo Dominio per non essere stata ricevuta, ma nemmeno pubblicata in esso, come nè anco in molti altri; ma ancora perchè quel medesimo Santo Pontefice, che la statuì, ben informato delle ragioni, per le quali non poteva esser ricevuta in questo Stato, ordinò al suo Nunzio che non fosse pubblicata, e che dasse l'istesso ordine ai Vescovi del Dominio, o a . . . . . che si procedesse in questa materia secondo le Leggi, ed uso della Repubblica sempre osservato, dando parola, ed asficurando che nè in allora, nè in qualunque tempo avvenire le pubbliche ragioni non potevano ricever pregiudizio da una Bolla, che nel medesimo Pontificato di quello, che l'aveva fatta, non fosse stata osservata, nè pubblicata.

Addì 14. Dicembre 1622.

Parere di F. Paolo, se le Leggi della Repubblica proibiscono ad un Cardinale Figliuolo del Serenissimo Principe di poter ottener e ricever Beneficj Ecclesiastici.

COnsidera, che per risoluzione di questo non si ha da far fondamento se non sopra la deliberazione dell' anno 1523, perchè la deliberazione seguente 1578. altro non opera se non oltre il comprender i Benefizj, aggiugne anco le pensioni Ecclesiastiche, e quella del 1615. non aggiugne cosa di più, salvo che estende la pena statuita contro gli Ambasciatori, ed altri impetranti benefizj contra le Leggi.

La Deliberazione suddetta del 1523. esser espressa con parole generali, ordinando, che gli attinenti del Serenissimo Principe posti in Sacris innanzi l'elezione di Sua Serenità debbano restare coi Benefizj, che avranno, ma non possano impetrarne, ovvero accettarne alcuno.

Questa espressione così generale render la risoluzione ambigua: imperciocchè chi vorà aver per compresi i Cardinali, potrà fondarsi appunto sopra la generalità, che include tutti: chi vorrà averli per eccettuati, potrà dire che per la preminenza della dignità del Cardinalato non si devono reputar compresi in Legge alcuna non favorevole a loro, se di essi non si fa espressa menzione.

Non potersi far fondamento sopra esempj, perchè dopo il 1523. tempo della Legge non vi è stato Cardinale Figliuolo del Principe; e chi volesse valersi dell' esempio del Cardinal Domenico Grimani, che fu innanzi questo tempo, dovrebbe mostrare ch' egli abbia ricevuto Benefizj dopo l' elezione del Padre in Doge; e chi dall' altro canto volesse valersi in contrario, potrebbe dire che appunto anco per causa di Lui fosse fatta la deliberazione, poichè la Legge è fatta in vacanza del Doge Grimani.

Appresso tutti i Dottori Canonisti attrovarsi questa proposizione sostenuta per massima indubitata, che negli Statuti non favorevoli i Cardinali non sono compresi, se non sono specificatamente nominati, e attrovarsi asserzioni più ampie, cioè che sono un medesimo corpo col Pontefice, come membri d' un Capo, che partecipano i Privilegj del Papa, che si ugguagliano ai Re, ed altri.

Ma questo patir la risposta, che s' intendano non compresi dalle ordinazioni Ecclesiastiche, non dall' altre.

Esser vero potersi cavar una probabilità, come dire, se non eccetua-

cettuati dalle Leggi Eccleſiaſtiche, tanto più dovranno eſſer eccettuati dalle Secolari.

Dall' altro canto le Leggi Secolari non aver conſiderazione ai gradi Eccleſiaſtici, che ſi fanno maggiori o minori ad arbitrio del Papa, ma riguardarli tutti in generale, come dipendenti dal Sommo Pontefice.

Poterſi addurre diverſi caſi, nei quali ſi dimoſtrerebbe con molta apparenza, che la Legge non può aver luogo nei Cardinali ſenza riuſcita di qualche inconveniente.

Poterſi a tutti queſti riſponder in una parola, che tutte le Leggi ſono ſoggette a queſta imperfezione di dover eſſer limitate nei caſi con eccezione o di Perſona, o di negozio, ma in tal occorrenza il rimedio è ricorrere alla diſpenſa, ovvero alla grazia, non dicendo che il caſo non ſia compreſo, ma benſi che merita eſſer eccettuato o per diſpenſa o per grazia.

Quello che più di tutto ſi può dir con fondamento è, che la propoſta ſia dubbia, ed eſſendo il punto della conſiderazione, ſe la mente pubblica ſia ſtata d'aver i Cardinali per incluſi, o nò, paſſare per la via della dichiarazione; atteſo che ſi diſputa per le regole legali l'intelligenza della diſpoſizione di perſone defonte, la quale da eſſe non ſi può avere, ma la diſpoſizione del vivente, che può eſſer da lui dichiarata, non può da altri ricever dichiarazione.

Il Maggior Conſiglio vive, onde la dichiarazione par che reſti ſua propria.

Queſto eſſer quello, che ha creduto di conſiderare in un negozio, che dipendendo dalla volontà non può ricever regola d'altra parte.

Addì

Addì 18. Aprile 1616.

Parere di F. Paolo, se nella Parte, che non possono esser alienati Beni stabili a Persone, e Luoghi Ecclesiastici, s' intende proibito anco il costituir sopra gli stessi Beni Livelli affrancabili da pagarsi agli Ecclesiastici.

Espone, che sopra la Parte 1605. 26. Marzo, che non possono esser alienati Stabili a Persone Ecclesiastiche senza licenza del Senato, se intenda di proibire che non possano esser costituiti sopra i Beni stessi Livelli francabili da pagarsi agli stessi Ecclesiastici, si potrebbe metter la cosa in disputa, quando l' ordinazione proibisce l' alienare semplicemente senza altre parole, che dichiarassero la mente del Principe più particolarmente.

Chi volesse difender che i Livelli s' intendano compresi, direbbe che nella Costituzione lo Stabile si vende con patto *de retrocedendo* e si affitta al Livellario, e la vendita sebben con patto *de retrocedendo* è indubitatamente alienazione, onde il dar a Livello non è altro che un alienare.

Per l' altra parte si potrebbe dire che sebben il Contratto in apparenza è di vendita, e forse da principio, che i Livelli furono usati, era realmente tale, nondimeno in esistenza non ha le condizioni della vendita, perchè non si tiene niente conto del valore dello Stabile, nè quello si stima, ma solo si tiene conto della proporzione del Capitale dato, e della pensione che si riceve; onde lo Stabile in realtà non è venduto, ma solamente ipotecato.

Riflette, che potrebbe entrar in campo un' altra difficoltà; se questi Livelli Francabili si debbano computare tra i Beni mobili, e quantunque con maggior fondamento si direbbe che sono nel numero degli stabili, perchè sebben sono francabili possono esser però perpetui, ovvero di molto lunga durata, se non saranno francati, e però la cosa avrebbe qualche disputa.

Due Luoghi della deliberazione chiarir intieramente la proposta, e levar tutte le difficoltà, che si possono fare.

Il primo esser questo, dice: *Non possa sotto qual si voglia colore, o pretesto vender, donar, o quovismodo alienar alcuna sorte di Stabile, Possessioni, o altri simili Beni a Persone Ecclesiastiche.*

La parola *quovismodo alienar* comprender ogni sorte di alienazione o pro-

o propria, o impropria che sia, ma l' ipotecar esser senza dubbio una sorte di alienar, come si dice chiaramente nella Legge *Sancimus* ; *C. de rebu. ecl. non alie.*, onde quantunque nel Livello lo Stabile fosse solamente ipotecato, sarebbe contraffatto all'ordine, il quale proibisce l'alienare quovis modo.

L'altro luogo della deliberazione esser deve, dice che sia osservata ed eseguita in tutto lo Stato la deliberazione, e provvisione del 1536., nella quale è dichiarato che nessuno possa lasciare, donar, ed obbligar Beni in perpetuo, com' è espresso in detta Parte.

Le parole della stessa esser queste, *che non si possa da alcuno lasciar, ovvero per donazione inter vivos dar alcun suo Stabile posto in questa Città, nè nel Dogado, ovvero obbligar quello ad pias causas in perpetuo, ovvero per più tempo, che di anni due.*

Esser cosa certa che nel Livello francabile lo Stabile è obbligato, sin tanto che il denaro sarà sborsato, onde se non fosse sborsato mai, come potrebbe succeder, e facilmente, sarà obbligato in perpetuo; dunque la Deliberazione proibisce tal sorte di Contratto.

Quello, che conferma maggiormente, esser nelle parole, *non possi obbligare per più tempo d' anni due.*

Dunque se anco non vi fosse obbligazione perpetua, la quale senza dubbio vi è, bastano le parole, che proibiscono l'obbligazione per più tempo che d' anni due, a concluder certamente che i Livelli sono compresi sotto questa proibizione.

ALTRA DELLO STESSO.

Addì 28. Maggio 1616.

Espone, che nell' altra Scrittura con buoni fondamenti ha mostrato, che nelle Deliberazioni del Senato antiche e nuove, per le quali è vietata l' alienazione de' Beni Stabili in Ecclesiastici senza licenza, si comprenda anco la costituzion de' Livelli.

SOpra di che nascer dubbio, se per esecuzione alle suddette Deliberazioni si ha da proceder diversamente, dove si tratta di Donazione o vendita, non concedendo licenza di queste se non per importante causa, ma per quello spetta alla costituzione de' Livelli si debba però ceder con larga mano, e dar licenza facilmente. Nel che pare che debba assolutamente dire, che si deve aver la medesima considerazione quando si tratta di Livello, che dove si tratta di donazione, o vendita, ed usar la medesima parcità e difficoltà in ammetter quella, che questa, e di ciò esservi cinque fortissime ragioni.

La prima cavarsi dalle parole dell'ordinazioni medesime pubbliche, le quali nell' istesso luogo e congiuntamente proibiscono il donare, vendere, come alienare *quovis modo*, e l'obbligar in perpetuo, nel che il livellare si comprende, ed impongono la medesima pena di nullità de' Contratti, e perdita de' Beni, così nel vendere, come nel livellare: e non potersi far dubbio alcuno, che dove la proibizione e la comination della pena è la medesima contra due trasgressioni; debba anco esser osservato il medesimo rigore nel dispensar in una, come nell' altra, e non far differenza nella dispensa, dove la Legge non ha fatto differenza nel precetto, e nella pena; ma siccome queste sono eguali, così si debba aver egual considerazione, che vi sia causa legittima e necessaria nel dispensare e concedere la licenza.

La seconda ragione dedursi dall' intenzione e mente del Senato Legislatore, la quale è stata acciocchè i Secolari si conservino in istato di poter sopportare i pesi pubblici, che sono per la maggior parte portati

tati da loro soli, e non aver il Senato avuto riguardo alle Gravezze reali ed ordinarie solamente, perchè al presente che gli Ecclesiastici non repugnano, che i Beni passando in loro non passino colle stesse Gravezze, ma ha avuto mira che i soli Secolari sostengano molti e molti pesi personali, ordinarj ed straordinarj, da' quali gli Ecclesiastici sono esenti, che se essi Secolari fossero ridotti in povertà, non potrebbero portarli. Ma non ridursi meno in povertà con l'obbligar i propri Stabili di risponder li frutti di essi ad altri di quello che col venderli o donarli; che finalmente lo Stabile, salvo che per il frutto, che se ne cava, del rimanente è più grave al Secolare possedendo non goder i frutti, che se si privasse della Possessione.

E siccome si dice che col vender e donare finalmente tutti i Beni andrebbero negli Ecclesiastici, così bisogna dire che con il livellare si compatirà ad obbligar a loro i Beni, e che i Secolari resteranno puri Fattori, e sarà loro gravezza il posseder lo Stabile per dover cavarne il frutto da risponder ad altri.

Se i Secolari contraggono obbligazioni, tal sia di loro, questo non importa al Principe, nè al Governo, perchè impoverendo uno, arricchisce l'altro egualmente obbligato alle pubbliche fazioni.

Obbligando lo Stabile all'Ecclesiastico, egli arricchisce, che a molti pubblici gravami non concorre, ed il Secolare impoverito rendesi inabile a sopportarli.

Dal che apparir chiaro che la mente pubblica è stata di proibir ugualmente il Livello, come la vendita, e però convenga anco usare questo rigore e considerazione nel conceder l'uno, come l'altro.

Terza ragione esser che per due rispetti le Leggi vietano, che una cosa sia fatta senza licenza, l'uno è acciocchè il Superiore sia conosciuto col chiederla, se però la cosa è sempre buona, l'altro è quando la cosa è cattiva e dannosa per l'ordinario, ma può esser buona in qualche caso.

Nel primo caso, poichè con richieder licenza il Superiore è riconosciuto, deve esser facile il concederla: ma nel secondo convien ch'esamini molto ben le cause, perchè la licenza è chiesta; perchè siccome la cosa proibita è di sua natura mala, se alcuna causa non la rende buona, così la licenza è cattiva, se è concessa senza la debita circospezione, ed attese tutte quelle ragioni, che possono consigliar, e dissuader il concederla.

Il Senato aver vietato l'obbligar Beni Ecclesiastici come cosa dannosa al pubblico Bene; pertanto con gran maturità convenir nel conceder licenza avvertire d'esser in caso, che il Ben pubblico non ne riceva danno, altrimente restar violata la Legge.

Quarta ragione esser, perchè nelli Feudi ed enfiteusi l'istessa obbligazione è, che non siano obbligati o livellati, come che non sono venduti, o donati, e i Padroni principali de' Feudi ed Enfiteusi fanno egual difficoltà in conceder una livellazione come una vendita. Se dunque siccome il Padrone del Feudo per interesse del suo dominio diretto tiene l'istesso conto della livellazione, che della vendita; così il Principe per il Dominio universale, che ha sopra i Beni tutti de'Sudditi, deve tener non minor conto, che non siano livellati, o altrimenti obbligati, quanto che non siano venduti, e andar altrettanto

riser-

riſervato nel voler veder legittima e neceſſaria cauſa per uno o per l'altro.

A queſto poterſi aggiunger per quinta ragione la Dottrina dei Maeſtri del buon governo, che ſi mantengano tutte le Parti della Repubblica nella condecente proporzione, perchè il laſciar ecceder uno ſtato di Perſone più dell'altro colla ſproporzione, fa naſcer grandi impedimenti al buon reggimento.

Al che poterſi aggiunger, che in queſti diretti livellarj non ſi laſcino creſcer gli Eccleſiaſtici più del dovere, acciocchè aumentati tanto in richezze non ſiano un membro ſproporzionato all'altre parti; e non poterſi negare egualmente in ricchezza acquiſtando Stabili, come acquiſtando Rendite, le quali anco molte volte ſono antepoſte all' altre come quelle, che ſono di minor ſervitù e maggior godimento.

Si aggiunge, che avendo la Corte Romana proibito, che non poſſano far Livello ſopra i loro Beni, ſe non che con licenza da Roma, la quale non concede ſe non torna in utilità della Chieſa, che ha da livellare, ed anco della Corte; ſiccome ſi vede chiaro, quando eſſi poteſſero acquiſtar o per donazione, o vendita, non potendo mai alienare ſenza licenza da Roma, ſe alli Secolari non ſarà proibito livellar a loro, finalmente tutti i Beni reſteranno obbligati per queſto.

A queſte ragioni pare che vi ſia una ſola obbiezione, i denari, onde ſarebbero coſtretti a tener ozioſi anco con detrimento pubblico, o diſſiparli; queſto obbietto ricever facile riſoluzione.

Primieramente, perchè poſſono fare dei bonificamenti ſopra le caſe, che poſſedono, che ſono pur molte, e troppo, e gran parte ne ha molto biſogno, così creſceranno l' Entrate; quelli, che non hanno Luoghi da migliorare, che però ſono pochiſſimi, poſſono accordarſi con quelli, che ne hanno, e fare i miglioramenti ſopra quelli, e così metter in frutto il danaro.

Ma di più eſſendovi ſempre Luoghi Eccleſiaſtici, che abbondano, ed altri, che hanno biſogno di denaro poſſono far Livello tra Loro: e ſe Roma per proprj intereſſi lo proibiſce, non dovrebbe proibirlo, e forſe quando vedeſſe che non ſi poteſſe farli con Secolari, leverebbe la proibizione.

A queſto poterſi aggiugner, che gli Eccleſiaſtici più devono eſſere attenti allo ſpender in Fabbriche, ed ornamenti delle Chieſe, ed al fare Elemoſine, che ad inveſtire i denari, perchè dell' inveſtito non hanno precetto come hanno precetto di mantener le Chieſe decentemente, e del far Elemoſine.

Ma con la comodità, che ſi dà loro dell' inveſtire, ſi cauſa che baſta loro di predicar ed eſortar i Secolari ad ornar le Chieſe, e far dell' Elemoſine, ed attender eſſi ad' agiatare.

Eſſervi ancora altri modi legittimi e giuſti di metter i denari in guadagno ſenza ricever obbligazione ſopra Stabili, de' quali eſſi Religioſi ſi vagliono in Roma maſſime, ed in parte anco in queſta Città.

Ma parlando in termini ſtretti gl' Inſtitutori degli Ordini Mendicanti, che più di tutti vogliono acquiſtare con Livelli, hanno loro proibito nella inſtituzione di aver rendite di ſorte alcuna, e comandato

che di Elemosina vivessero, fabbricassero, e facessero Elemosina, e non più altro: adunque non è tanto necessario che abbiano dove impiegare loro denari, che avanzano.

Se poi dopo sono stati dispensati a poter aver denari, e rendite, questo non fa che non fosse meglio vivere secondo la prima Instituzione.

Pertanto potersi concluder esser pubblica deliberazione, pubblica intenzione, interesse pubblico, e giusta ragione, che essendo richiesta la licenza da alcun Corpo Ecclesiastico di far Livelli, sia posta tanta considerazione, quanta si ponerebbe se dimandassero di comperar uno Stabile, e ben ponderate le cause conceder o negar licenza secondo che concerne il servizio di Dio, e Pubblico, il quale per l'ordinario ricercherà che sia negata, e per qualche rispetto alcune poche volte concessa, e può esser anco tal accidente, per rispetto del quale sia conveniente conceder una Compreda, e non un Livello.



INSTRUZIONE
AI PRINCIPI
CIRCA LA POLITICA
DEI PADRI GESUITI
DI F. FULGENZIO

Teologo e Consultore della Serenissima Repubblica
di VENEZIA.

In questa Edizione illustrata di varie amplissime Note.

INSTRUZIONE
AI PRINCIPI
CIRCA LA POLITICA
DEI PADRI GESUITI
DI F. FULGENZIO.

CHE la Religione de' Padri Gesuiti per opera dello Spirito Santo piantata fosse nella Vigna di Cristo, quasi albero che dovesse produrre l' antidoto contro il veleno dell' Eresie, che odorato da' Peccatori, fossero costretti di lasciare il fetore de' peccati seguendo la penitenza, assai chiaro lo dimostran le leggi e ordinazioni, colle quali fu stabilita questa pianta dal suo primo Agricoltore il Padre Sant' Ignazio (1). E certo

(1) Certo; così è, almeno se si riguardi l' intenzione buona del Santo; quantunque anco circa questa non son mancati ed Eretici, e Cattolici, che altramente l' hanno interpretata. Tra quelli si può vedere l' Autore Inglese della *Vita di Don Ignigo*, e molti altri. Tra questi è da numerarsi in primo luogo il celebre Melchior Cano nelle sue fiere Scritture, che secondo la Relazione del P. Orlandini Gesuita (*Hist. Soc.* Lib. 8. a num. 45.) ed il Fleury nella sua Storia Ecclesiastica

to mentre da quei primi Padri che le diedero vita ella fu innaffiata coll' acqua della carità, e coltivata conforme all' intenzione del suo Instituore, due rami

clesiastica Lib. 145. a l' an. 1548. pubblicò contro la novella Compagnia di Ignazio ancor vivente, e suo Istituto, predicando con tutto zelo i Gesuiti per emissarj dell' Anticristo. In oltre è da vedersi il Voto, o Scrittura del Card. Bartolommeo Guidiccioni sotto Paolo III. che con validissime ragioni si oppose al loro stabilimento, cui era propenso il Papa, siccome riferisce lo stesso Orlandini L. 2. num. 84. ed il P. Bouhours nella Vita di S. Ignazio L. 3. Il famoso Decreto della Sorbona tutta, del 1. Dicembre 1554. che finisce, per darne un saggio, così: *Hæc Societas videtur ..... magis ad destructionem, quam ad ædificationem.* La prima, seconda, e terza protesta del Clero Romano a Pio IV. contra i Gesuiti, cui aveva data questo Papa la direzione del Seminario Romano l' anno 1564. dove è notabile specialmente il detto di un gran Vescovo (che però dal Sachino Gesuita nella sua Storia, dopo mille altre ingiurie, con tutta modestia è chiamato, *Spurius ipse ortu, & luscus*;) cioè, *esser questa Compagnia una setta inventata e formata dal Diavolo, per cercar di perdere per essa la Chiesa di Dio; che un tal male era inevitabile, qualora si lasciasse ad essi l' educazione della Gioventù Ecclesiastica.* Di più l' Autore dell' *Histoire des Religieux de la Comp. de Jes. pour servir de supplement a l' Histoire Eccl. a Utrecht* 1741. che da alcuni si vuole essere il famoso Montesquieu; in oltre è da vedere come ne parli il De Thou, il Fleury medesimo, e sopra tutti poi gli stessi Gesuiti illuminati, tra i quali il P. Inchofer nella sua misteriosa *Monarchia Solipsorum*, ed P. Mariana nel suo Libro *De malis Societatis, eorum caussis, & remediis*; i quali tacitamente dicono che tutte le leggi della Compagnia tendono alla Monarchia, e signoreggiamento universale del Mondo, e non altrimenti alla Carità di Dio, e del Proffimo. E che veramente sieno riuscite tali le leggi tutte, e ordinazioni di S. Ignazio (o per dir meglio del P. Laynez, il più politicone Macchiavellista, che fosse mai nella Compagnia, che le digerì tutte, e le distese) checche sia della sua buona intenzione, oltre i sopraddetti, lo dimostrarono evidentemente tutti gli Ordini di persone in Francia, e Vescovi, e Cleri, e Università, e Prelati, e Popolo tutto, quando fino dal nascimento della Compagnia si trattava d' introdurla in quel Regno. Vedete le dotte Arringhe di Pasquier, di Carlo Molineo, di Arnoldo, di Du Mesnil, e di molti altri, che voi ritroverete, e nella Storia dell' Università del De Boulai, nella *collectio Judicior. de novis erroribus* del D' Argentrè, nelle Memorie del Clero di Francia edizione del 1680. e in un' altra Collezione di questi monumenti, intitolata *Arrest du Grand Conseil, a Paris* 1624. e 1625. in 8. Lo dimostrò anche il Cardinal d' Ossat in una o più delle sue Lettere a M. de Villeroy, ed in altra al Papa; ed il celebre Arias Montano nella sua a Filippo II. Re di Spagna tra le sue opere impressa, e riportata in fine dell' *Artes Jesuiticæ*: Lo dimostrò il S. Vescovo d' Angelopoli M. Gio: di Pa-

rami produsse l' uno d' amore verso Iddio, l'altro d' amore verso del Prossimo, de' quali furono a maraviglia grandi i frutti che produsse sì nell' ottima educazione de' figli, sì nell' acquisto dell' anime, come anche nell' augumento della Fede Cattolica (2). Ma il Diavolo, che tanto si assortisce nel distruggere l' opere di Dio, quanto s' adoperi altri in promuoverle, prese occasione dalla grandezza di questa Religione e da' progressi suoi, che in poco tempo furono mirabili (3), di pervertire il di lei In-

lafox nelle due sue a Innocenzio X. la seconda delle quali porta il titolo „ *De extinguenda, vel reformanda Societate Jesu*; e finalmente lo dimostrano gli effetti lagrimevoli, contro de' quali si declama dal nascimento di questa Società sin adesso, e che noi vedremo in parte in queste note.

(2) Già vivente tuttora il Santo Fondatore Ignazio, i Gesuiti di Portogallo, specialmente di Coimbria, cagionarono tumulti e scandali a cagione della loro ambizione ed avarizia, tantochè fu d'uopo di un acre rimedio del Santo, cui vennero le notizie per parte del loro beneficentissimo primo ricettatore il Re Giovanni III. e ne ebbero a dar soddisfazioni pubbliche. In Alemagna altri scandali seguirono a conto delle Fanciulle Flagellanti, da loro in diversi luoghi instituite; e di lì a poco anche in Ispagna. Vedi la suddetta *Histor. de la Comp.* ed i loro Storici medesimi, Sotuel in *Imag. prim. Sæcul. Soc.* Orlandini, Sachin &c. E per non dire delle sollevazioni cagionate per tutta la Francia, anzi per tutta l' Europa, per la contraddizione incontrata circa questi primi tempi al loro stabilimento in quel Regno, delle quali abbiamo accennato qualche cosa, e di altri tumulti nelle Fiandre, ed in Italia; de' quali di mano in mano parleremo; un solo testimonio per loro tanto meno riluttabile, quanto di maggiore autorità tra essi, ne diamo, ed è la famosa lettera del povero S. Francesco Borgia terzo Generale, afflittissimo per lo rilassamento già scandaloso de' suoi Figliuoli, la quale si legge nella Raccolta delle Lettere Circolari de' Generali della Compagnia di Gesù, stampata in latino in Ipri l'an. 1611. dove dopo aver molto deplorato lo stato della Compagnia, così dice „ *Veniet tempus, quo se Societas multis quidem occupatam litteris, sed sine ullo virtutis studio intuebitur, in quæ tunc vigebit ambitio, & sese efferet solutis habenis superbia, nec a quo contineatur, & supprimatur, habebit ..... Atque utinam jam non hoc totum experientia ipsa sæpius testata docuisset.* Il Santo ebbe molte e serie conferenze con Pio IV. per la riforma della sua Religione.

(3) Con disubbidienza formale, ed illusione della Bolla di Paolo III. del 1540. (ed è la 25. di questo Pontefice secondo l' ordine del Bollario Romano) nella quale con approvare l' Ordine, comanda che tra tutti non dovessero passare il numero di sessanta

ſtituto per piantare con artifizio mirabiliſſimo, in luogo di quei due rami di carità quaſi invidiati, due altri peſſimi germogli l'uno dell'amor proprio, l'altro dell' utile. Da queſti danno graviſſimo riceve la Religione Criſtiana, come ſon io per dimoſtrare nel preſente diſcorſo, al quale ſemplicemente per zelo di verità ſentomi muovere e per ben pubblico; ed acciocchè, ſcoperti gli artifizj ipocriti, con opportuno rimedio i Principi ci provvedano (4).

Ora egli è da ſapere, che la Religione de' Padri Geſuiti, per eſſere applicata in particolare nell' educare i figliuoli, fu da molte parti, quaſi da' ſuoi principj, ricercata, e da molti Principi favorita, ſicchè in pochi anni ſi è tanto diffuſa, quanto non fecero altre in molte centinaja (5). Quindi ſi deſtò

Geſuiti; e pure a forza de' loro raggiri, e violenze, e per lo più *iratis Diis*, ſi videro diſteſi per tutta l'Europa, e per una gran parte dell'Aſia, e molto più dell' America. Vedi Orlandini *Hiſtor. Soc.* e Sotuel *Imag. prim. Sæcul. &c.*

(4) Sono però molto da temere adeſſo quelle parole della ſuddetta Profezia del S. Borgia „ *nec a quo contineatur, & ſupprimatur, habebit* ". *Nè vi ſarà potenza umana, che poſſa o tenere in freno, o ſopprimere queſto infetto Corpo.* Oh! è pure ancora la pericoloſa coſa per un Sovrano il cimentarſi co' Geſuiti, dacchè hanno imparato il ſegreto d'armar Sicarj contro delle loro Sacrate Perſone, e porre in piedi eſerciti contra i loro Stati!

(5) Per conoſcere di quale educazione di Figliuoli qui ſi parli, biſogna vedere la Bolla ſummentovata di Paolo III. dove in queſta parte e chiedono, ed ottengono di eſſere ammeſſi in forma di nuovo Inſtituto. *Ut pueros, & perſonas rudes ea, quæ ad Chriſtianam hominum inſtitutionem ſunt neceſſaria, doceant;* e più ſotto; *& nominatim ad puerorum ac rudium in Chriſtianiſmo inſtitutionem*; e così appreſſo; *& nominatim commendatam habeant inſtitutionem puerorum, ac rudium in Chriſtiana Doctrina decem præceptorum, atque aliorum ſimilium rudimentorum*. L'educazione dunque de' Fanciulli nella ſola Dottrina Criſtiana fu uno degli ſcopi, onde furono ammeſſi, e non già *ut de ſublimi loco dicere, & in nobiliori circulo verſari poſſint* (come ben riflette Teofilo Eugenio nella ſua ſupplica a Papa Paolo V. all' Imperadore, ed a gli altri principi Criſtiani *pro reformatione, reſtauratione, ſeu extinctione Societatis Jeſu; in Hiſt. Jeſuit. L. 4. pag. 252.*) e non già per ſovvertire, ed atterrare i diritti delle Univerſità, e Seminarj, coll'erezione di pub-

sto ne' posteri del Padre Sant' Ignazio tal amore verso la Compagnia, che giudicandola alla riforma del Mondo più utile di tutte l' altre Religioni (6), conclusero con ogn' arte aumentarla; e in prima.

blici fastosi Collegi, con surrettizj Privilegj inauditi, e con occupare per *fas*, & *nefas*, i posti tutti più luminosi dell' umana e Divina letteratura, e darsi un aria di soli Maestri e Dottori sopra tutti gli altri, come ben presto fecero in Coimbria, in Salamanca, in Parigi, in Lovanio, ed in mille altri luoghi con l' odio di tutti i buoni, con rumori e strepiti scandalosissimi, e coll' oppressione di tanti Valentuomini, che od occupavano già pacificamente, od occupar potevan que' posti. Vedi l' Autore delle *Arti Gesuitiche* in latino, e l' *Historie des Relig. de la Comp. de Jes.* e le Collezioni di Decreti, Rimostranze, Voti, Arringhe, Suppliche de' detti Cleri, ed Università, che si citano da questi Autori. Quanto poi all' esser richiesti da' Principi, può esser vero rispetto ad alcuno ingannato dalla loro affettata ipocrisia; generalmente però è falso, falsissimo; poichè anzi eglino si sono intrusi da per se dovunque. Non s' intrusero forse in Francia, dove dopo aver combattuto per ben ventidue o ventiquattro anni con tutti gli ordini di persone, e dopo d' essere stati più volte permessi, e più volte scacciati, finalmente riuscì loro d' ingannare con un solennissimo spergiuro il Congresso del Clero tutto di Francia, radunato a questo effetto l' anno 1561. in Poissy? Imperocchè dopo di aver giurato d' entrare „ *A la charge que les membres de cette Societe seront tenus de prendre un autre nom que celui de la Societe de Jesus, ou de Jesuites: & que sur icelle dite Societè, & College l' Eveque Diocesain aurà toute super-intendance, jurisdiction, & correction de chasser, & d' oter de la Compagnie les forfaiteurs, & mal vivans ..... renocant au prealable, & par expres, a tous privileges portez par leur bulles, au choses susdites contraires: autrement, a faute de cè faire, ou que pour l' avenir ils en obtiennent d' autres, leur reception, & approbation, demeureront nulles, & de nul effet & vertu* (parole medesime dell' Atto, presso Fleury *Hist. Eccl. Lib.* 157. *n.* 32. *e* 33.) dopo dico di avere solennemente giurato tutto ciò, nulla poi osservarono i Padri Gesuiti. Non s' intrusero forse nelle Fiandre sotto Filippo II. e circa gl' istessi tempi in Polonia, in Alemagna, in Savoja, negli Svizzeri, in tanti luoghi di Roma, di Portogallo, di Napoli, in Venezia, e quasi per tutta l' Italia? Leggete la sopraccitata Istoria Francese, quella di M. de Thou, ed il loro P. Orlandini medesimo, e gli vedrete quasi sempre impossessarsi de' luoghi, che ora tengono, a dispetto de' Popoli, de' Cleri, de' Principi stessi.

(6) Tuttochè la loro rilassata Morale, istillata da' pernicios principj del loro gran Molina, abbia dato negli ultimi tempi occasione al gran *Problema storico; Chi, o i Gesuiti, o Lutero e Calvino, abbia più nociuto alla Chiesa Cristiana*, stampato in Francese *a Utrecht* 1758. e tuttochè si pianga da tutti i buoni la loro pernicios dottrina del peccato filosofico, dell' esenzione dall' Amor di Dio, e del prossimo, dell' Ignoranza invincibile circa l' esistenza di Dio,

Non è parso loro poter promuovere la Compagnia a quella grandezza, alla quale aspirano, solamente insegnando, predicando, ministrando i Santissimi Sacramenti. Perchè sebbene da principio furono caramente ricevuti da molti, in progresso di tempo però s'accorsero che l'affetto verso di loro raffreddava (7); perlochè dubitando che quasi nella sua infanzia non avesse fatto l'ultimo sforzo, due altri mezzi ritrovarono per aggrandirla.

Il primo de' quali fu mettere in mala considerazione tutte l'altre Religioni, scoprendo l'imperfezioni loro, e con destra maniera coll'altrui depressione ingrandirsi, impadronendosi di molti Monasterj, Abbazie, ed altre grosse rendite, privandone que' Religiosi che prima le possedevano (8).

Il

e circa la Legge naturale, fonti perenni, donde scaturisce quella corruttela di costumi, e di massime, che si vede nella maggior parte del Cristianesimo posto sotto la direzione o immediata o mediata de' Gesuiti. Vedete la *Morale pratica de' Gesuiti*, le *Provinciali*, e le *Covetiane*, e le *Ames Jesuitiche*.

(7) E giustamente si raffreddava. Si raffreddò giustamente in Roma, quando videro la loro ostinata disubbidienza a' Pontefici Paolo IV. Pio IV. e Pio V. che gli volevano unire a' Padri Bernabiti, o ai Sommaschi, o ai Teatini, e gli volevano obbligare al Coro, ed alla Professione perfetta dopo un anno, come tutti gli altri Religiosi. Si raffreddò quando videro la loro grande avarizia ed ambizione di sposessare e in Roma ed altrove continuatamente gli altri Ordini Religiosi, ed il Clero secolare da' loro Monasterj sì di maschj, come di femmine, delle Prebende, delle Abbazie, e d'ogni sorta di Beni Ecclesiastici, per attirargli alla Compagnia. Si raffreddò quando gli udirono accusati in Granata, in Evora, in Parigi, alla Fleche nelle Fiandre, in Venezia, in Ferrara, in Napoli, in Roma stessa, di frazione del Sigillo Sacramentale, quando videro convinti i loro Missionarj della più sacrilega superstizione, della più sordida mercatura; e quelle dei troppo spirituali Gesuiti della Ungheria, e di Vienna, di Baviera, e di buona parte di Spagna nel principio del Governo di Massimiliano Imperatore, il quale perciò fu in procinto di avergli a scacciare da' suoi Stati; e quelle di Montepulciano, di Milano, e poi di Perugia. Si raffreddò in somma questo affetto, quando in poco tempo comparve la Compagnia qual era.

(8) Bisognerebbe troppo uscire da' limiti di pura nota, per accennare soltanto le fiere persecuzioni, ed oppressioni, o eseguite o intentate contro quasi tutti gli Or-

Il secondo fu l' ingerirsi nelle cose di Stato, intricandosi colla maggior parte de' Principi Cristiani colla più sottile ed artificiosa maniera, la quale

dini Religiosi, per impadronirsi de' loro beni ed onori. Celebri sono le rapine fatte in Roma del Seminario Romano, e del Monastero Orsini sotto Pio IV. e le insidie tentate alla ricche Abbazie dei Benedettini sotto Gregorio XIII e sotto altri Pontefici collo specioso pretesto della Monacale rilassatezza, e ne son carichi gli Archivj di Roma. Celebri quelle di Francia accompagnate dal treno delle più nere calunnie contra i Padri dell' Oratorio, i Domenicani, i Cistercienfi, i Benedettini medesimi, e le Monache dello Spirito Santo di Besiers; e si possono riscontrare sì nelle grandi rimostranze, che di tempo in tempo ne sono state fatte a quei Monarchi, ed a' Pontefici, sì nel Libro intitolato *Le Philosophisme des Jesuites de Marseille*, sì nelle *Arti Gesuitiche*, e sì nella mentovata *Histoire des Religieux de la Compag. de Jes.* ed in molti altri luoghi. Celebri e lunghe quelle delle Fiandre, come della ricchissima Abbazia de la Fleche, dei Conventi de' Carmelitani d' Anversa, e delle Abbazie ed Università di Dovai, e di Lovanio, e vi sono tomi infiniti di Processi, e di Scritture stampate. Celebri quelle d' Alemagna, e le ritroverete in gran serie presso *Alfonso de Vargas*. Celebri quelle di Polonia per mezzo specialmente del loro P. Magio, e le riferisce il prefato Autore della *Histoire* suddetta. Celeberrime quelle di Portogallo, e le narra il Conestagio nel Libro *De conjunct. Portugalliæ cum Regno Castellæ*, e l' Autore latino della *Spagna illustrata*, il Davila, ed altri più. Celeberrime quelle tra gli Svizzeri della Savoja, nella Lombardia, in Napoli, e per tutta l' Italia, per nulla dire di quelle d' Olanda, e d' Inghilterra, dove sotto il Regno di Maria, dopo la morte di Eduardo VI. non furono altrimenti rimessi con gli altri Cattolici, ed Ordini Religiosi, poichè non parve a questa Sovrana di dover sottoscrivere la superba, impertinente, ingordissima loro condizione, d' incorporare tutte le rendite di tutte le doviziosissime Abbazie, e Conventi, che godevano prima della Rivoluzione i Regolari di quell' Isola; per nulla dire ancora di quelle strepitosissime cagionate da essi a tutti gli altri Ordini nelle Missioni straniere dell' Indie, del Malabar, della Cina, dell' Affrica, e di tutto il Mondo infedele, delle quali ne ritroverete un grande apparato nel *Christianisme des Indes* di M. V. La Croze, nel Vianni, nel Norberto, nella Relazione di Monf. di Tournon, ed in molti altri citati di sopra. Basta ritornarsi alla memoria le recentissime novelle recateci per tutta l' Europa dal Maragnone dalle quali si udì, come i Gesuiti colle armi alla mano ne aveano scacciati da una loro Missione riputata alquanto pingue i Padri Carmelitani; e credo che il fatto atroce sia stato già dedotto alla S. Congregazione di Propaganda. Basta finalmente dare un'occhiata a tutte quante le Religioni, o andare a spolverare un poco i loro Archivj, per persuadersi che non ve n' è una, che non possa contare simili persecuzioni, rapine, e violazioni di diritti, di onori, e di

le com'è difficile a penetrarsi, così è quasi impossibile a potersi compiutamente spiegare (9).

Risiede continuamente in Roma il loro Padre Generale, il quale ha fatto elezione d'alcuni Padri, che dall'assistergli continuamente appresso si chiamano Assistenti, ed uno almeno ve n'è d'ogni Nazione, da cui anche prendono il nome; onde uno vien detto di Francia, l'altro di Spagna, il terzo d'Italia, il quarto d'Inghilterra, il quinto d'Austria, e così di tutte le Nazioni, Provincie, e Regni, ciascuno de' quali ragguaglia il Generale di tutti

sostanze, ricevute dalla Ven. Compagnia: Una non ve n'è, che sia veduta da loro di buon occhio e sincero. E perchè non si creda esser ciò male de' particolari, e non di tutto il Corpo, si legga il Cap. 5. e l'ultimo de' Moniti, o Avvertimenti segreti, secondo l'originale latino, i quali son fatti apposta per fissare le regola di calunnia, di persecuzione, di violenza contro quegli Ordini specialmente, che danno ad essi maggior gelosia.

(9) Per capacitarsi di questa teoria Gesuitica, che è la base di tutte l'altre, basta dare un'occhiata a quel che è stato l'Europa per più d'un secolo e mezzo, tutta in mano ed in potere de' Gesuiti Confessori, Teologi, Consiglieri, ed anche Ministri delle più Auguste Sovranità di essa. Si è veduto un tempo tutto il Mondo Gesuita, non meno di quel che una volta diceva dell'Arianesimo S. Girolamo; ed allora è stato, che si son veduti traditi i Monarchi e gli Stati. Fomento de' Gesuiti fu la perdita de' Regni di Scozia e d'Olanda sotto la tradita Maria Stuarda. Fomento de' Gesuiti fu la Lega de' Duchi di Guisa in Francia sotto i due Arighi III. e IV., ed il Regicidio eseguito su questo. Intrigo de' Gesuiti la tirannia di Portogallo nella minorità di Sebastiano I. e l'esserli questi andato a perdere in una battaglia troppo manifestamente ineguale (veggasi Monf. de la Clede nell'*Histor. di Portugallo*.) Intrigo de' Gesuiti fu la congiura delle Polveri d'Inghilterra; del che si può vederne quanto ne dice Rapin Toyras nel Tom. V. della sua Storia. Loro cabala si sono credute le guerre civili cagionate, per opera specialmente del Possevino, nella Savoja circa il 1560. Loro cabala la Lega insussistente contro i Calvinisti di Francia. Loro cabala l'Interdetto di Venezia; donde con tutti i voti del Senato furono sbanditi dagli Stati della Repubblica; bando che durò 50. anni. Veggasi la Storia d'esso Interdetto scritta dal celebratissimo F. Paolo Servita. E finalmente loro maneggiato sacrilego l'attentato contro il Regnante Luigi XV. di Francia (come si sospetta gravemente) e l'altro contro il Re di Portogallo, come certamente costa da' Processi stampati, e dalle angustie, che meritamente furono di presente in quel Regno. E chi vuol di più, può vedere gli Autori spesso citati.

tutti gli accidenti di Stato che occorrono in quella Provincia o Regno nuovamente ; ed informatisi diligentissimamente dello stato , della natura , delle qualità, e delle inclinazioni de' Principi per ogni Corriere del tutto fanno consapevole il P. Generale; il quale, ragunati a Consiglio tutti quegli Assistenti , fa una notomia dell' Universo , e dell' interesse o disegno di tutti i Principi Cristiani. Quindi si mettono in consulta tutte le cose che di nuovo da' corrispondenti loro sono state scritte, ed esaminando l' una e l' altra , finalmente concludono che si favoriscano le cose d' un Principe, e quelle d' un altro si deprimano, secondo che richiede il loro interesse (10).

E sic-

(10) L' autore quì parla con gran verità ed esperienza. Innumerabili sono i fatti notorj di questo occulto giuoco, che fannosi delle Corti i Gesuiti, a disposizione arbitraria del P. Generale per gl' interessi della Compagnia. Infiniti son quelli, che non si sanno mercè la loro occulta politica. Oltre a tutti i già detti di sopra , mi sovviene il rigiro usato per mezzo de' PP. Leone Henriquez Confessore del Cardinale Enrico di Portogallo , e Zio dell' Infante Re Sebastiano I. Michele Torrez Confessore della Regina Catterina sua Nonna , e Gonzalez Precettore e Confessore di esso giovine Monarca ; per impedire il Matrimonio di questo con la Sorella di Carlo IX. Re di Francia , e procurare che Sebastiano sposasse la Figliuola di Massimiliano Imperatore . Intrigo tutto passato per mezzo delle Relazioni di questi tre Gesuiti , e coll' abuso del Sacramento della Penitenza, nel Sinedrio Generalizio di Roma; che per le difficoltà provate in Francia credette , quasi in vendetta , dover favorire piuttosto la Casa d' Austria, quantunque a promuover quello fosse mandato dal Papa in Portogallo il P. Luigi Torrez, fratello del suddetto P. Michele, e quantunque da questo Maritaggio dipendesse l' attirare nella Lega (che si stava allora formando contro i Turchi) la Corona di Francia. Ma ripugnava a tutto ciò in termini l' art. 6. del cap. 2. de' loro diabolici *Avvertimenti secreti*, in oggi tradotti , e stampati sotto il titolo di *Mondo Gesuitico ;* dove si legge „ *Ben chiaro veggiamo quanto vantaggio abbia ricavato la nostra Compagnia dalla Casa d' Austria , da' Regni di Francia , e di Polonia , e dagli altri Ducati e Signorie , in occasione di dover trattar Matrimonj tra' Principi ; onde sarà prudenza* (Macchiavellistica) *proporre Maritaggi vantaggiosi e ragguardevoli a quelle Persone , che paventi od amiche saranno de' nostri Familiari ed Amici* . Che venisse questo frastornamento dal consesso Generalizio Gesuitico, è cosa più che notoria, e se ne riempierono allora tutte le Corti dell' Europa , come

E siccome gli spettatori del giuoco vedono i tiri più facilmente che i giuocatori medesimi; così questi Religiosi, avendo innanzi gli occhi gl' interessi de' Principi, benissimo osservano le condizioni de' luoghi o de' tempi per favoreggiare le cose di quello

nol niega il loro P. Sachino (*Hist. Soc. l.* 7.) e lo dimostrò bene l' impunità, che sperimentarono i tre, anzi i quattro Gesuiti suddetti i quali non ostanti tanti lamenti di tutto il Mondo se ne rimasero in Corte tranquillissimamente. Veggasi la citata *Hist. de la Comp. d' Utrecht tom.* 3. *lib.* 8. E per tralasciare tutti gli altri fatti, non si può negare che i maggiori torbidi delle Corti d' Europa non sieno stati, dacchè la Compagnia è in piedi, eccitati, maneggiati, e rivoltati, dirò così, dal Consiglio Romano-Gesuitico. Imperocchè tanto nelle loro Costituzioni *p.* 3. *c.* 6. *de forma scribendi*, quanto ne i loro citati *Avvertimenti segreti*, si comanda rigorosamente a tutti i Provinciali, Rettori, Discreti (o spie segrete del Generale) e a tutti i Confessori, e Teologi de' Principi, di ragguagliare minutamente il P. Generale di tutte non che grandi, ma piccolissime cose delle Nazioni, Città, Repubbliche, e Corti, che possano in qualche modo aver relazione alla Compagnia. Oltre a ciò è certo esservi in ogni Collegio il Gazzettiere segreto, che ha incombenza di riferire tutto ciò che occorre in quel paese. Dunque è certo che il P. Generale sa tutti i movimenti de' Principi, sa quanto sanno i suoi sudditi nelle Corti e nelle Confessioni stesse de' Grandi. Eppure dalla Compagnia non si è mai veduto punito nemmeno leggiermente un di questi Gesuiti rigiratori, eziandio ne' maggiori torbidi, che sieno stati loro imputati negli affari di Stato. Dunque convien dire che nulla da essi si faccia senza direzione universale e interessata del P. Generale e suoi Assessori. Per questo anzi son puniti severamente, e rimossi da tali impieghi coloro, che non sanno bene spiare e rispiare le cose delle Corti; e premiati sono coloro, che si mostrano in ciò più eccellenti, come si prescrive ne' citati *Avvert. cap.* 2. 9. *e* 11. Per questo si tengono doppj e falsati registri di Lettere nelle Segreterie del Generale, come è stato loro rimproverato, e dimostrato dal P. Norberto Cappuccino, e dall' Autore delle *Riflessioni al Memoriale ec.* Per questo si veggono in continuo moto i primarj tra loro, e passare da una nazione all' altra con varj mendicati pretesti. Per questo finalmente nel medesimo Cap. 2. degli *Avvertimenti* si comanda a' Confessori ed altri ora di tirare a se le discordie e inimicizie tra' Grandi, ora anche di seminarvene delle nuove, acciocchè poi a disposizione del Consiglio Generalizio si ricompongano a favore di quel Principe, la di cui grazia *hic & nunc* interessa più la Compagnia. Potevo veramente illustrar questo articolo con gli ultimi fatti di Francia, e co' presenti della Spagna, del Portogallo, del Paraguai, e del Maragnone; i quali regolarsi tutti *ad nutum* del Generale, apparisce chiaro da ciò, che egli stesso per iscusare e canonizzare innocenti i suoi,

quello, da cui conoscono poter estraere il loro interesse. Egli è semplicemente male che questi Religiosi cotanto s' interessino nelle cose di Stato, dovendo eglino attendere alla salute delle proprie ed altrui anime, essendosi perciò ritirati dal Mondo, e con questo mezzo vi s' immergono più che i secolari medesimi; onde ciò è degno d' ogni rimedio per alcune pessime conseguenze (11).

Prima. Confessano questi Padri gran parte della Nobiltà di tutti gli Stati (12), anzi per potervi

quantunque sì notoriamente iniqui, e rei di mille delitti di lesa Maestà; dice nel mentovato *Memoriale presentato al Papa*; cioè *di non aver risaputi i delitti, che s' imputavano a que' Religiosi, e non sono stati previamente ammoniti, ed interpellati ec. siccome* (dice sopra) *apparisce da' Registri delle Lettere scritte ec.* Dunque colla stessa bugia solennissima viene a concedere, anzi ad asserire che se *questi delitti* fossero veri, gli avrebbe dovuti sapere, e si troverebbero ne' Registri ec. Ma questi *delitti* vertono circa le notorie ribellioni e tradimenti segreti degli Stati, della Corona, e della Persona Reale; dunque non vi è occulto delitto di lesa Maestà Gesuitico, di cui non ne sia *previamente* informato il P. Generale, e i *Superiori della Religione*, cioè i Provinciali, i Rettori, e per mezzo di questi i Reverendissimi Assessori del supremo loro Consiglio. Ma di questi delitti di lesa Maestà ve ne sono veramente a millioni nella Storia Gesuitica, e tra questi verissimi, arciverissimi, e dell' ultima notorietà sono in fatti questi di Portogallo, di Spagna, del Paraguai, e del Maragnone, che quì con imperturbabile sfrontatezza si negano, in aria di supplicare al Papa, dal P. Generale. Dunque a millioni si conteranno i fatti di Stato, e di Corte, e questi stessi di Portogallo ec. che sono stati maneggiati, da che la Compagnia è Compagnia, dal Sinedrio Generale Gesuitico; e tutti saranno stati ne' *Registri di Lettere ec.* ma non in quelli che comunemente appariscono. Veggasi per coronide di questa lunga nota quanto dice il P. Melchior Inchofer Gesuita prodigiosamente illuminato nella sua per lui troppo cara *Monarchia Solipsorum*, e quanto aggiugne il suo bravo Traduttor Francese nelle note su tal proposito.

(11) Ed oh! Che conseguenze! Conseguenze capitali alle Repubbliche, ed a' Sovrani; e poi anche alla tranquillità e conservazione de' popoli, come s' è veduto da' fatti sopraccennati.

(12) Questa come non è cosa punto indifferente per la Compagnia, anzi si vede inculcata tanto per tutti i passi e delle loro *Constituzioni*, e de i loro *Avvertimenti segreti*; così è altrettanto deplorabile per gli Stati; sì perchè è osservazione costante, che la presente corruttela della Morale e dei costumi, nella Nobiltà specialmente, viene dalla facilità de i Confessori Gesuiti, e dall' uso che fan-

più attendere non ammettono poveri uomini o povere donne alle loro Confessioni, e bene spesso confessano gli stessi Principi; sicchè per questa strada è loro facile il penetrare ogni disegno, risoluzione, o inclinazione tanto de' Principi, quanto de' sudditi, avvisandone poi il P. Generale, ed Assistenti di Roma.

Seconda. La segretezza è come accidente proprio inseparabile per la conservazione dello Stato; di modo che levata quella, anche questo necessariamente rovina. Per la qual cosa i Principi sono rigo-

no, e che di fare loro prescrivesi (*Avvert. segreti cap.* 2. *num.* 8.) delle opinioni più lasse, e che *favoriscono più la libertà di Coscienza* (ibid.) (degno oggetto delle lagrime, e de' lamenti, che da più di un secolo e mezzo in quà si spargono da tutti i buoni, e che deve interessar tanto ogni buon Principe, quanto la felicità stessa, e sicurezza intestina de' propri Stati, che come al di fuori colle armi, così al di dentro non si reggono principalmente se non sulla buona disciplina e costumatezza de' sudditi;) e sì perchè fin dalla loro istituzione si sono avvezzati questi Padri ad abusare del mezzo delle Confessioni, e della direzione della Nobiltà, e degli Esercizj spirituali per circonvenire, e sorprendere a' loro privati maligni interessi la integrità, la giustizia, e la clemenza de' Sovrani, per sovvertire gli altrui diritti, per macchinar congiure contro le loro sagrate Persone, per formar ribellioni e tumulti contro le sovrane ragioni di Stato. Cose tutte, delle quali la Francia, la Germania, l'Italia, la Spagna, e il Portogallo ne conteranno sempre i fatali esempj. Perciò, cred'io, quel gran Cardinale, detto volgarmente Silic, o Siliceo, cioè del Bosco, e dal nome della Casa paterna chiamato Gio: Martinez Guieno, Arcivescovo di Toledo, e già Precettore di Filippo II. fece divieto generale, vivente ancor S. Ignazio, e fulminò scomunica maggior, *ipso facto incurrenda*, contro tutti quei che si fossero confessati a' Gesuiti; e intimò la sospensione a tutti i Preti secolari, che sotto la loro direzione avessero fatti gli esercizj spirituali (Ved. il P. Ippolito Eliot *in Hist. Societ.*) Il quale esempio hanno poi seguitato felicemente tanti altri Vescovi, quanti se ne possono vedere nella *Histoire de la Comp.* citata, e que' molti più, che a nostra memoria hanno ben capita la forza delle ragioni, che sta racchiusa nelle Covetiane. *Faxit Deus* che tutti una volta l'intendessero. Quel che quì segue a dire il nostro Autore è vero, almeno per quella povera gente, che non è al servizio de i Nobili, e de' ricchi, perchè questa confessano egualmente volentieri per ispiare i fatti, le ragioni, e gli averi de' Padroni; e vien confermato dalla pratica comune, e visibile a tutti.

rigorosissimi contro di quelli che i segreti loro palesano, punendoli come nemici e traditori di loro e della patria. All' incontro dal penetrare un Principe i disegni dell' altro si fa maggiormente accorto, e migliore nel governarsi nel proprio interesse, che perciò in ambascerie e in spioni sogliono spendere molt' oro, sebbene sono molte volte defraudati nelle relazioni. Ma i Gesuiti, cioè il Generale ed Assistenti, col mezzo degli altri suoi, e delle Confessioni, e Consulte di tutti i loro corrispondenti, che in tutte le Corti del Cristianesimo risieggono, come per mezzo degli altri aderenti, de' quali qui sotto diraffi, sono sinceramente e minutamente ragguagliati di tutte le determinazioni ne' più segreti Consigli trattate, onde sapranno meglio le forze, entrate, spese, e disegni de' Principi, che i Principi stessi, e questo colla sola vettura delle lettere. Questa spesa solamente in Roma, per quanto riferiscono i Maestri delle Poste, per ogni Corriere arriva a 60. 70. 80., e bene spesso a 100. scudi d' oro (13). Sicchè tra questa così minuta cognizione, e quella delle Confessioni possono scemare e crescere a beneplacito l' amore de' sudditi verso i Principi, e la stima d' un Principe coll' altro Principe; seminare zizzanie, e metter discordie. Bisogna pertanto concludere che la Ragione di Stato non comporta che Principe veruno si confessi da' Gesuiti, e molto meno che permetta che alcuno de' suoi Confidenti, Famigliari, Segretarj, ed altri principali Ministri e Consiglieri si confessi a' spioni delle cose di Stato, non mancando in oggi Religiosi ed uomini per vita e per dottrina ragguardevolissimi, de' quali possono valersi, non attenden-

(13) Vedete anche sopra di questa spesa ciò che ne dice il Traduttore Francese della *Monarchia Solipsorum* nelle Note, e troverete che confronta per appunto.

do eglino ad altro che al governo dell' anime proprie, e de' loro Monasterj (14).

Terza. Per maggior evidenza di quanto diciamo è da notare ritrovarsi quattro sorti di Gesuiti: la

(14) Ottimo consiglio, e bravamente dedotto. Fu dato già dal celebre Arias Montano nella sua famosa lettera a Filippo II. lo conferma il Card. d'Ossat nelle sue Lettere, e specialmente nella settima; lo hanno inculcato tanti bravi Politici, ed era già sentimento del notissimo Card. Giulio Mazzarino, quantunque avesse nella Compagnia uno Zio. Del rimanente che si abusino veramente della Sacramental Confessione per ispiare e deporre poi al Tribunale del lor Generale i segreti più gelosi de' Principi, è cosa costante tra tutti quegli che hanno scritto delle cose de' Gesuiti, e lo confermano i fatti. Corsero gran pericolo nella Città di Granata nel 1558. vedendosi contro di loro tumultuare tutto il popolo, perchè uno di essi ebbe il coraggio di mettere in pubblica piazza la fama d'una delle primarie Dame sua penitente. Ed è celebre in questa occasione la predica del loro P. Gio: Ramirio, per autenticare con un altro maggiore lo scandalo del suo Confrate. (ved. *Sac. Hist. Soc. L. 2. n.* 130.) E non entrò forse a parte anco questo motivo, perchè nella Dieta degli Stati, tenuta dopo l'elezione dell'Imperatore Massimiliano in Austria l'anno 1565. si domandasse con tutto calore l'espulsione de' Gesuiti da tutta l'Ungheria; e perchè lo stesso anno una tale espulsione seguisse di fatto da Vienna, e per poco mancasse che non fossero scacciati anche dalla Baviera? Non fu questa una delle ragioni (e fu in ordine la quarta) perchè nel 1618. furono scacciati dalla Boemia? Ma troppo fuor di misura sarei, se volessi riportare tutti i fatti di questa sacrilega disvelazione del Sacramentale Sigillo. Il loro P. Caussino Confessore di Luigi XIII. esiliato da essi, e fatto miseramente morire per non aver voluto rivelare le Confessioni del Monarca, ne potrebbe leggere in cattedra per mille, e far vedere che tra loro è veramente legge fondamentale, qual si legge negli *Avvertimenti segreti*, il servirsi delle Confessioni de' Grandi, per ragguagliare minutamente il Sinedrio Generalizio. Donde si scorge quanto fossero piene di senno in questa parte le Arringhe di que' gran Ministri della Francia, contro l' introdurgli in quel Regno, e poi contro il riammettervegli già scacciati, dopo il solenne tradimento alle Persone d'Arrigo III. e IV. che io ho sopra indicate altra volta: Quanto giuste quelle de' Fiamminghi, e de' Pollacchi, e di tutti gli altri Popoli, e gli ordini di persone, nelle rimostranze solenni, che di tempo in tempo hanno prodotte a diversi Tribunali Ecclesiastici e secolari, nelle quali è cosa costante l'osservarsi quasi sempre questo motivo. Vegganfi gli Estratti, che ne riporta l'Autore dell'*Istoria della Comp.* d'Utrecht: Che io frattanto mi contenterò di chiudere questa Nota con un Decreto, che fu fatto d'unanime sentimento della Compagnia nel secondo Capitolo Generale nell' anno 1564. nel quale fu eletto per Generale San Francesco Borgia; dove si proibisce a tutti i Gesuiti di confessare Principi, e Signori grandi, tanto Secolari, che Eccle-

la prima è d' alcuni secolari dell' uno e dell' altro sesso, aggregati alla loro Compagnia sotto certa ubbidienza cieca, regolandosi puntualmente ad ogni loro comando. Questi per lo più sono Gentiluomini e Gentildonne, massime Vedove; Cittadini e Mercanti ricchissimi; quindi quasi da fruttifere piante raccolgono ogn' anno copiosissimi frutti d' oro e d'argento. Di questa classe sono le Donne dette volgarmente Teatine o Beate, le quali da' Gesuiti indotte al disprezzo del Mondo, sono intanto da essi amorevolmente private e spogliate delle perle, vesti e fornimenti di casa (15).

La

fiastici, e di abitare sotto questo pretesto nelle loro Corti: e così dice: *Nec Principibus, nec Dominis aliis secularibus, aut Ecclesiasticis, assignari debet aliquis ex nostris Religiosis, qui aulas eorum sequatur, & in eis habitet, ut Confessarii, aut Theologi, aut alio quovis munere fungatur, nisi forte ad perbreve tempus unius vel duorum mensium.* O questo Decreto fu fatto di senno (come a me piace più di credere, essendo stato proposto, e proccurato dal zelo di S. Francesco Borgia, che ben prevedeva, e predisse nella sua celebre profezia da noi sopra citata n. 2. e 4. gl' immensi danni, che erano per venire alla Compagnia, ed alla Chiesa tutta da tanti Gesuiti Aulico-Teologi, ed Aulico-Confessori) o fu fatto, dico, di senno; e sono tutti in corpo iniqui, perchè fanno tutto il rovescio, mettendo per massima comune il mondo tutto a leva, per ottenere tali posti a loro troppo importanti nelle Corti, ovvero vendicandosi colle ribellioni, e co' Reicidj più esecrandi, se ne sono giustamente rimossi. O questo Decreto fu fatto (come credono altri) per palliare la loro mostruosa ambizione, e gettare a' semplici della polvere negli occhi; e sono, quali si reputano da tutti, tanti Giani bifronti, e tanti Protei nel loro Cabalistico governo. Il fatto è che non passò un anno intiero, che si vide subito infranta questa solenne Ordinazione, ed il Santo Generale fu costretto da' suoi onnipotenti Assistenti a condiscendervi, ed a piangerne le funeste e scandalose conseguenze, che tosto ne vennero.

(15) Di questa prima Classe di Gesuiti, ne parla più volte ed il Padre Inchofer nella sua *Monarchia* sotto vaghi metaforici nomi, e molto più ne parlano i loro *Avvertimenti Segreti*, dove sono da vedersi specialmente il Cap. V. *Del modo di rendere amiche alla Compagnia le Vedove ricche*; il Cap. VI. VII. VIII. *Modo d' accrescere l'Entrate de' Collegi*; e il XVI. e si toccherà con mano quale e quanta penetrazione avea il nostro Autore di questi artifizj Gesuitici per arricchire; essendo questa classe di persone, che essi chiamano *Divote della Compagnia*, tutte destinate per arricchirla. Ma non posso qui dispensarmi da riportare le brillanti

La seconda sorte è solamente d'uomini tanto Preti, quanto Secolari, i quali bene spesso per opera de' Gesuiti ottengono Pensioni, Chiese, Badie, ed altre grosse rendite. Questi hanno voto di farsi della Compagnia ad ogni cenno che loro ne facesse il Padre Generale. Però si chiamano Gesuiti *in voto*, dell'opera de' quali valgonsi mirabilmente nella fabbrica della loro Monarchia, perlochè gli mantengono in tutti i Regni, Stati, e Provincie, e per tutte le Corti (16).

La terza sorte è de' Gesuiti che abitano dentro i Monasterj Cherici, o Sacerdoti, o Conversi, i quali per non esser Professi *ex parte Religionis* possono

parole, onde dipinge tutto ciò il suddetto sperimentato P. Melchior Inchofer nel Cap. XVIII. della sua citata *Monarchia Solipsorum*, di cui questo è il grazioso titolo: *Conjugia Solipsorum, & Liberorum educatio* „ *Conjuges*, dice, *Solipsi tot habent, quot alere possunt* (che sono le Penitenti) *nec tam adolescentes, quam adultas, sæpiusque anus decrepitas, & has* (*quod monstri instar merito mireris*) *fœcundissimas, raroque abortientes, immo sub exitum vitæ copiosius enitentes*. (Ed è quando le buone eredità loro lasciano alla Compagnia, lo che spesso accade). *Hæ porro omnes concipiunt, non coitu* (non erano al tempo del P. Inchofer ancora accaduti i curiosi fatti de' Gesuiti di Perugia, del P. Biasucci, del P. Girard, quegli scandalosi e sagrileghi di Nanxino ed altri molti, che son serviti di materia alle più bizzarre ricreazioni d'Europa; sebbene molti a lui anteriori ne poteva sapere, come quelli del P. Gombar in Montepulciano, e quelli de' Gesuiti di Milano a tempo di S. Carlo Borromeo, e quelli di Coimbria in Portogallo, e di Lovanio in Fiandra) *sed verbis & afflatu, pariuntque non utero, sed manu, contra aliorum mulierum naturam*. Vedi quel che segue sempre sotto questa metafora di Matrimonio, che oltre all'essere contestato dalla quotidiana sperienza, egli è anco curiosissimo. Ecco perchè i Gesuiti son tanto gelosi de' loro Penitenti, e tanto ingegnosi d'averne sempre di più.

(16) Questo secondo Ordine di Gesuiti *in voto*, di cui si parla specialmente nel Cap. III. de' loro *Avvertim. Segret.* e nella citata *Monarch. Solipsor.* cap. II. III. V. e IX. non è meno proficuo alla Compagnia del primo. Che ella miri alla Monarchia ed impero universale del Mondo, ognun lo vede. Ha dunque bisogno di grandi emissarj, per ispiare gli andamenti tutti delle Corti, le nimicizie, gli odj, le invidie contro di lei; e e la propensione altresì, il patrocinio, il favore de' suoi parziali, per trarre tutti alla sua segreta misteriosa ubbidienza. Se ne accennerà qualche fatto in appresso.

sono a beneplacito del Generale (benchè da loro non possono) partirsene; e questi, come che non hanno cariche di considerazione, per lo più semplicemente ubbidiscono in ciò che vien loro comandato da' Superiori (17).

La quarta sorte è di Gesuiti Professi *ex parte Religionis*, i quali tenendo il Governo della Compagnia, s' affaticano di ridurla a perfetta Monarchia, e principalmente in Roma, dove concorrono i principali negozj del Cristianesimo. Quivi questi Religiosi politici, già informati dalle loro spie di tutti i negozj più gravi, ed avendo prima concluso l' esito che per interesse proprio vi desiderano, gior-

(17) Così nelle loro *Costituz. Part.* 2. *e* 4. e nelle *Regole del Provinciale cap.* 8. Misteriosa si è sempre creduta da tutti sì questa differenza di semplici Professi, e Professi del quarto voto, o solenni, e sì molto più il rigore, onde si prescrive nelle dette *Costituzioni, e Regole*, di non ammettere alcuno al quarto voto, senza licenza espressa del Generale, il quale senza prescrizione di tempo, e di ragione, ammette quelli che vuole, e quando e come vuole. E poichè si legge nelle dette *Regole* al cap. 10. „ *Non permittat (Provincialis) nostros abdicare se possessione bonorum suorum, nisi quos constantes & stabiles in sua vocatione cognoverit, atque in ea re maturo semper consilio procedat. Non sinat pactiones inire nostros cum parentibus suis, & quibuscumque aliis de legitima parte, & aliis bonis ad se pertinentibus, nisi illi prius admoneantur, Societatem ipsam ad ea bona nullum jus habere, & Generalis de tota re prius informetur.* „ E „ poi subito „ *Cum quis ex nostris est dispositurus de bonis suis in auxilium Societatis; admoneatur Generalis de eorum valore, & de animo relinquentis &c.* „ E poichè si è osservato costantemente che a quei Professi semplici, dai quali o per essere unici, o per altro motivo, vi è da sperare qualche buona Eredità, non si concede mai dal Generale la licenza di professare solennemente, cioè col quarto voto, finchè purificata non sia la ragione della speranza, come si è udito ultimamente di Toscana di un certo P. Organi, al quale nè si è mai voluto permettere di professare prima della morte del suo Fratello, per cui grossa eredità gli è ricaduta, nè dopo la morte si è voluto lasciar partire dalla Compagnia, perchè non ne partisse anche l' eredità: Poichè, dico, tutte queste cose sono così, si è sempre creduta questa distinzione di Professi semplici, e Professi solenni, uno de più fini artifizj Gesuitici per arricchire, e rendersi sempre più potenti. Dunque la inazione di questi nelle cose di Governo non è inutile affatto per gl' interessi della Compagnia.

giornalmente per le Corti de' Cardinali, Ambasciatori, e Prelati destramente insinuandosi ne' negozj, che di presente si trattano, li rappresentano in quel modo che più loro piace, mostrando il nero per il bianco. Quindi è che sovente negozj importanti trattati per mezzo d' Ambasciatori e d' altre persone gravi, non hanno sortito il fine da' Principi desiderato, perchè i Gesuiti avevano preoccupato gli animi colle loro interessate relazioni. Facciano i Principi riflessione a quel tanto che qui accenno, ponderando le cose passate, l'arte colla quale furono trattate, e scuopriranno questo occulto artifizio di questi Padri politici, i quali per arrivar meglio alla Monarchica giurisdizione, cercano anche d' intromettersi in tutti i maneggi del Mondo (18). Siccome ne' tempi addietro supplicarono già la Santa Memoria di Gregorio XIII., che per lo miglior governo di Santa Chiesa comandasse a tutti i Legati e Nunzj Apostolici, che per compagno e confidente

(18) Ciò è tutto conforme ad ogni Articolo de' loro *Avvertimenti Segreti*, e vien confermato dagli strepitosi fatti, che si sono addotti, e che si addurranno in queste Note secondo l'opportunità. Solamente lo trovo contrario al celebre Decreto, che emanò dal Capitolo Generale (che vuol dire da tutta la Compagnia in corpo) dell'anno 1593. in cui per virtù di santa ubbidienza, e sotto le più rigorose e tremende pene, come sono quelle di perpetua inabilità ad ogni impiego della Compagnia, si comanda che niuno di essi s' ingerisca negli affari de i Principi: *Præcipitur omnibus in virtute sanctæ obedientiæ, & sub pœna inhabilitatis ad quævis officia, & dignitates, seu prælationes, vocisque tam activæ quam passivæ privatione, ne quisquam publicis, & sæcularium Principum negotiis ulla ratione se immiscere ..... audeat.* Ma che s' ha egli a credere di un Decreto tanto contrario al Sistema sì costante e visibile della Compagnia? come si può egli conciliare co' loro *Avvertimenti Segreti*, colla pratica universale, e tanto lunga, che può dirsi la legge fondamentale della Politica della Compagnia? Come combina col fatto notorio, che qui appresso racconta il nostro Autore della istanza fatta a Gregorio XIII. e con tanti altri già pubblici e conti? Bisognerà pur dire che questo sia un ritrovato provvisionale delle solite loro Cabale, ed una salvaguardia Macchiavellistica per difendersi da' lamenti e dalle mormorazioni universali, che di questi loro maneggi si facevano fin d' allora per tutta l' Europa.

te si prendessero un Gesuita, col consiglio del quale tutte le azioni si governassero (19).

(19) Ciò era già stato praticato dagli Ambasciatori di Gregorio XIII. da Paolo III. IV. e V. da Pio IV. e V. ne' grandi affari e di Concilj Generali, e di Spedizioni straordinarie alle Corti d' Europa, che dovettero fare questi Pontefici; con qual' effetto però tutto il Mondo, e Roma specialmente, sempre lo piangerà. Siccome piange tuttora, e piangerà sempre il Portogallo la perdita totale di una sua armata nel Monomotopà, con non picciola parte di quel ricchissimo vasto Impero, causata da un P. Gesuita, cui era sottoposto il Generale Portoghese. Vedi *Monsieur de la Clede, Histoir. du Portug. tom. 6. p.* 124. dove egli così esclama: *Si les Princes se conduisoient avec sagesse, ils ne confieroient jamais son authorité a tout homme comdamnè par son ètat a vivre loin du Monde*. Del rimanente per quello che risguarda il loro mescolarsi in tutti gli affari de i Principi, ed il maneggiarli a loro modo ed interesse, basta leggere le Storie da me spesso citate, e specialmente quella anonima Francese stampata a Utrecht 1741. per ritrovarne ad ogni pagina argomenti incontrastabili di fatto, e per vederne il sistema; basta leggere il picciolo libretto della *Monarchia Solipsorum*, ed i loro Moniti o *Avvertimenti Segreti*. Si può anche vedere il tom. 1. *Lusitaniæ restauratæ*, sino dal fol. 633. dove osservasi il famoso Gesuita *P. Antonio Vieyra* intrigato in mille affari di Stato, non solamente nella Corte di Lisbona, ma ancora in quella di Parigi, dell' Haja, e di Roma; tutti però svaniti, e senza effetto (come riferiremo altrove) pe' motivi assegnati dall' Autore, che è il *Conte dell' Erizeyra*. Io però mi contenterò quì d' esibire a' Principi Sovrani due esempj. L' uno ne' gran rigiri da loro usati in tempo del Conclave per l' elezione del Regnante Sommo Pontefice, per far cadere la quale sopra un qualche parziale della Compagnia, già tutto il Mondo sa le diaboliche arti, le Simoniache grossissime somme, gl' intrighi Macchiavelleschi, e le forze nascoste, che posero in opera, specialmente per mezzo del loro *P. Stef.*..... e di altri Confessori, e Teologi degli Eminentissimi Cardinali. Ma, grazie a Dio, la cabala fu scoperta e disciolta. L' altro esempio è nelle presenti vertenze loro colla Corte di Portogallo, nelle quali se mai si potevano inventare riboboli, favole maligne, imposture, e calunnie contra non dirò solamente la pubblica fama, e notorietà dei loro delitti; ma ancora contra la Sagrata Persona del Re Fedelissimo, e di tutto il suo egualmente fedelissimo Ministero, contra l' Eminentissimo Legato Visitatore, e l' Eminentiss. Patriarca, tutte quante si son vedute spacciare, e mettere in opera colla maggior tranquillità di sfacciatezza da' buoni Gesuiti: fino ad avere la forza di prevenire con sinistre, e maliziose informazioni la somma equità dell' Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Arcivescovo di Farsalia Inquisitore Generale di Spagna, acciocchè condannasse una Lettera aggiunta in fine della *Relazione breve della Repubblica de' Gesuiti nel Paraguai ec.* data fuori allora sotto il nome di *un Ministro*

Quarto. Con sì fatto intrigarsi de' Gesuiti nelle cose di Stato hanno persuaso a molti Principi aver detto e operato molte cose in loro benefizio, dal

della Corte di Portogallo ad un suo Amico residente in quella di Madrid; siccome in fatti seguì nel mese di Maggio del presente anno 1759. per editto pubblico di esso Monsignor Arcivescovo di Farsalia, colla nera qualificazione di *Temeraria e piena di falsità*. Ma ora si è finalmente veduto, pel *Ragguaglio mandato a Clemente XIII. da Sua Maestà Fedelissima ec.* altro non essere questa Lettera *temeraria, e piena di falsità*, che l'istruzione mandata dalla Segreteria di Stato di Portogallo al Ministro in Roma di quella Corona Sua Ecc. Illustriss. e Reverendiss. Monsignor Francesco d'Almada e Mendoza, sotto il dì 10. Febbrajo 1758. e si rivede stampata in detto *Ragguaglio a pag.* 38. burlandosi così i Gesuiti de' più sacrosanti Tribunali, che non è la prima volta che si sono veduti costretti a ritirare e ritrattare gli orrettizj e surrettizj loro Decreti condennativi, e qualificativi di opere o scritture insigni, come lo stesso Monsignor Arcivescovo di Farsalia Inquisitore Generale dovette fare l'anno passato 1758. per suo Decreto circa la condanna seguita già in quella Inquisizione, per gli stessi neri artifizj, dell'Opere dottissime del Cardinal Noris; e come per opera parimente de' Gesuiti altro Tribunale dell'Inquisizione condannò già il famoso Arresto del Parlamento di Parigi contro il sacrilego Parricida *Gio: Chatel*, costretta poi dall'evidenza della malvagia causa a ritirarne la condanna. Se ne lamentava già, ed in qualche modo lo rinfacciava fino nel 1675. il celebre erudito Launoy, *epist. ad D. D. Archileum Harlaeum*, dove parlando del P. F. Norberto Callozio, così dice: *E regno excedere, quam parere maluit: in Belgium se contulit, & curavit cum suis ut cui Librorum prohibitorum indici Parisiense Senatusconsultum contra Joannem Chastellum Parricidam factum adscribitur; Inquisitio mea, sed felici ad vindicandam innocentiam consortio, similiter adscriberetur*. Ma e che non si è pur detto pubblicamente (ed essi se ne vantavano per tutta l'Italia) che avrebbono fatto proibire, e condannare tutte le grandi Rimostranze, Istruzioni, Editti ec. che erano già o fossero per uscire sopra le presenti vertenze dalla Corte di Portogallo? Che non hanno in fatti tentato in Roma, ed in Madrid? Che non hanno pure spacciato, e non ispacciano ancora per l'Europa, essere tutte queste Scritture firmate dalla mano del Re, e de' suoi Ministri, o calunnie di malevoli, o mercimonj di stampatori? Ma per non ripetere quì quel che tutta l'Europa ha veduto e udito colle novelle quotidiane, tutto ciò si vede mirabilmente epilogato in quel Libercolaccio iniquo, e sacrilego, fatto da essi girare prima manoscritto, e poi stampato, che porta l'ingiustissimo titolo di *Notizie giustificative ec.* che già da brava penna e pratica è stato valorosamente confutato co' Processi giuridici, colle Lettere Regie, e co' Registri della Corte, e colla notorietà de' fatti alla mano; nella *Spozizione Letterale delle Notizie Anecdote giustificative ec. Barcellona* 1759. Opera utilissima, per illuminare (se pur vi è modo) quella pro-

dal che ne ſono poſcia ſeguiti due inconvenienti: Il primo che abuſando della bontà de' Principi non hanno avuto riguardo di diſguſtare e rovinare le famiglie de' ſudditi più nobili, uſurpandoſi le ricchez-

digioſa moltitudine di Perſonaggi di prima qualificazione, che per tutta l'Italia, ed in Roma ſpecialmente, era loro riuſcito di viemaggiormente acciecare, ed imbrogliare a loro favore, tantochè (coſa veramente incredibile!) pare che non abbiano mai tratto nelle loro proſperità tanto profitto, quanto ricavato ne hanno, in Roma ſpecialmente, da queſte loro ſciagure. Quanti nelle coſe più autentiche e più chiare della luce del Sole, o malizioſamente, e intereſſatamente ciechi, o freddi nel promovere, ed ampliare ancora quel riparo, e gaſtigo, che giuſtamente ſi eſige dalla Corona di Portogallo! Veggaſi anche l'altra non meno utile Operetta in riſpoſta alle medeſime *Notizie Anecdote*, che ha per titolo *Riſpoſta ad alcune Lettere ec. in Genova* 1759. e ſpecialmente la data di Parigi pag. 48. Tanto che ſtupito io di una cecità sì ſtrana, e quaſi univerſale, domandandone un giorno ad un gran Miniſtro di Roma la più probabile cagione; egli con profondo ſoſpiro mi diè queſta breve ſignificante riſpoſta: *Ah! dalle Confeſſioni, e dalle Penſioni viene tutto queſto volontario acciecamento. Date un' occhiata a Roma, ed eſaminatene i primarj Ceti ec.* Ma per meglio comprendere lo ſpirito di queſto maledetto artifizio d' impoſtura, di falſità, e di rigiro, voglio qui riportare una lettera famoſa circolare de' Provinciali di Francia, ſcritta a' Rettori, e Superiori delle Caſe, in occaſione delle Cenſure de' Veſcovi, e delle Univerſità, contra la rilaſſatezza de' Caſiſti Geſuiti, e della celebre loro Apologia. In eſſa ſi oſſerveranno tutte le regole maligne, che tengono per abjurare, rivoltare, e ricavare ancora vantaggio dalle loro più manifeſte ed obbrobrioſe vergogne.

„ Rev. Padr. *Pax Chriſti*.

„ Non biſogna dare a vedere di „ rimaner noi attoniti di tante „ Cenſure. Iddio ci vuol prova„ re, ſuſcitandoci contro un sì „ gran novero di nemici per la „ ſua Cauſa. Se ci viene obiettata „ la Cenſura della Sorbona, a fi„ ne di riſpondere tutti conforme„ mente, ecco quello che dobbia„ mo dire: Che la Sorbona ha „ non pochi Dottori ignoranti, e „ promoſſi per favore. Che colo„ ro, che hanno cenſurato queſto „ Libro (dell' Apologia de' Caſiſti) „ non lo hanno ben inteſo; poi„ chè con eſſo vengono a condan„ nare i più celebri Dottori del „ loro ſecolo, ed i più commen„ dati nelle principali Accademie, „ nelle quali e nella Sorbona „ medeſima hanno inſegnato con „ applauſo queſte ſteſſe ſentenze. „ Che i ſollecitatori di queſte Cen„ ſure furono i Gianſeniſti, per „ vendicarſi della condanna delle „ loro Lettere, impetrata in Ro„ ma da' Geſuiti. Che gli Autori „ della medeſima furono alcuni uo„ mini inquieti, ed il partito di „ certi Curati congiurati contro la „ Compagnia. Non eſſer queſta „ la prima volta che la Sorbona

ze delle Vedove, e lasciando i parenti in somma miseria, allettando alla Religione i più nobili spiriti che le loro scuole frequentino; e perchè bene spesso inetti ed infermi riescono, sotto onesto colore gli licenziano, ritenendo, se possono, le loro facoltà, delle quali nella Professione vollero essere insti-

„ ha prostituito il suo onore per „ Censure di simil sorta; Che ella ha altre volte condannato la „ Dottrina di S. Tommaso: Che „ ella fu che condannò la Zittella d'Orleans per istrega, e fu „ quinci cagione che essa fosse „ bruciata viva: Che dispensò i „ Francesi dal Giuramento di Fedeltà sotto Arrigo III. che ne „ fece radere il nome dal Canone „ della Messa, e vietò al popolo „ di pregare per lui: Che fece „ molti Decreti contro Arrigo IV. „ Che ella aveva censurato l'Instituto della Compagnia, approvato e confermato da due Pontefici, e molte altre cose fatte „ aveva non meno stravaganti. „ Che finalmente i Dottori, che „ in oggi compongono la Sorbona, non erano nè più dotti, „ nè più savj di questi loro predecessori, che caddero in sì orribili errori. Ecco, Padre mio, „ ciò che si ha da rispondere per „ nostra difesa, mentre col benefizio del tempo aspettiamo qualche altro benigno rimedio". (Questa lettera è riportata in molti luoghi, ma i più familiari sono le *Artes Jesuiticæ* §. *VIII. Artif.*24. dove si legge in latino, e l'*Apologie des Lettres Provinciales* pag. 41. e 42. dove si vede in Francese.) Ecco altresì quasi in prospetto il genio sistematico della Compagnia in tutti tanto Letterarj, che Politici incontri, che ha avuto con tanti diversi ordini di Persone, e colle medesime Sovranità, le quali ogni volta che sono state costrette a brigare con questa buona gente, sono state sottoposte alle medesime calunnie, impertinenze, ed imposture. Si può vedere sopra di ciò anche la Lettera zelantissima di Monsignore Arcivescovo d'Utrecht, uomo già consumato nella pietà, e nella dottrina, in data de' 13. Febbrajo 1758. a Benedetto XIV. di gloriosissima memoria, stampata nel principio del primo tomo del *Probleme Historique &c.* dell'edizione d'Utrecht 1758. (il qual Libro parimente hanno avuta la forza i Gesuiti di far proibire in Roma) la quale come ricapitola in breve i gravissimi danni provenuti alla Chiesa, ed al popolo tutto de' Paesi bassi dalla introduzione de' Gesuiti, così non si può leggere senza lagrime. Si può vedere tutto il detto *Problema*; il Libro intitolato *Concordia discors*, dove l'Autore tratta a disteso *De Jesuitarum dolis, fraudibus, impostu-ris, nefariis facinoribus, cruentis consiliis, falsa quoque, seditiosa, & sanguinolenta doctrina*; e la rara Operetta Spagnuola, intitolata *Clamores del Doctor &c.* cioè *Clamori del Dottor D. Antonio del Pino contro il P. Avilès Provinciale de' Gesuiti d'Andaluzia*; dove l'Autore oltre al riferire le crudeli ostilità, e persecuzioni usate da' buoni Padri contro di lui, riporta moltissime altre simili procedure della mansuetissima Compagnia. Final-

instituiti eredi (20). Per questo riguardo comunemente, contro gli ordini di Sant' Ignazio, e contro l'in-

mente sarà anche a proposito il celebre *Inno d' Aragonia* latino, che da alcuni si attribuisce al famoso Mons. Melchior Cano, e che nella eleganza, come in parte nella materia, si può accoppiare alla bella Elegia *in Parricidas* del nobilissimo e dottissimo Jacopo Augusto Tuano, composta contro le dottrine, e fatti micidiali di questi buoni Padri; la quale ce l' ha conservata il famoso Hospiniano nella sua *Hist. Jesuit. Lib.* 4. *a pag.* 222. Ed ecco finalmente quanto ben fondato sia il presente avvertimento del nostro Autore.

(20) Questo è ciò che si legge espressamente negli intieri Capitoli VI. VII. VIII. e XII. che ha per titolo: *Della Gioventù da ammettersi nella Compagnia, e del modo di ritenervela*, ed i loro *Avvertimenti Segreti*, e nel mentovato Cap. XVIII. della *Monarchia Solipsorum* dopo le parole riferite. Veggasi quel che si è detto alla Nota 15. e 17. Quanto all'usurparsi l'altrui eredità, questa è cosa tanto propria della Compagnia, quanto è proprio degli uccelli il volare: e già vi è chi ha fatto di ciò interi Trattati, tra' quali si può vedere l'Orazione latina fatta da un Cav. Pollacco Cattolico contro le ribalderie de' Gesuiti per illuminarne que' Magistrati, riferita dall' Hospiniano *Hist. Jes. L.* 3. *pag.* 197. si può vedere ancora la nota al citato Cap. della *Monarchia Solips.* del Tradutore Francese; veder si può quel che ne dice in più luoghi delle sue *Tube* Liberio Candido, e l' Istorico Francese da me più volte citato, dove si troverà una serie quasi continua di queste rapine Gesuitiche; tra le quali mi è sempre rimasta in mente quella in causa dell' Eredità pinguissima di Antonio Quadrio nella Valtellina nel 1560. che ivi si riporta a lungo *Lib.* 5. *tom.* 2. *pag.* 215. sì perchè fu tanto strepitosa per tutta l' Europa, che tutto l' impegno delle primarie Corti non potè impedire che non fosse la causa della vergognosa espulsione de' Gesuiti da tutti gli Stati de' Grisoni; e sì anche perchè in essa vi si scorse fin d' allora il genio barbaro ed inumano della Compagnia verso i parenti ed i legittimi Eredi de' surrettizj Legati, fatti forzatamente ad istigazione di essa. Io potrei quì aggiugnere l' altro non meno strepitoso Legato di universale eredità, fatto fare al Presidente *de Monthrum* in Franzia a favore della Compagnia dal famoso Gesuita il P. *Maldonato*, a cui fu poi necessaria tutta la potente protezione de' Principi della Casa di Lorena, per non essere punito dalla giustizia Reale con gran disonore suo e della Compagnia. Ma senza stancarsi a scrivere, ed a citare, basta interrogare le primarie Famiglie particolari dell' Europa, che potranno somministrare con esempj domestici, e per lo più assai compassionevoli, un catalogo molto pieno di simili furti. Quanto poi alle rapine, che fanno de' Giovani nobili, ricchi, e di buon talento, non minori esempj ne potranno apprestare le medesime Famiglie, e tutto il Mondo li vede giornalmente: ed io so d' una Casata assai nobile e ricca della Toscana, che per salvare dagli artigli Gesuitici l' unico loro Figliuolo, non solamente l' hanno dovuto levare da un Collegio di

l'intenzione di quei Signori che hanno lasciato loro la roba, non accettano poveri alle loro scuole (21). Il secondo inconveniente è, che questi Padri

Gesuiti, dove stava in educazione, ma mandarlo ancora in lontane parti, dove non abbia tanta forza la Compagnia. E quanto finalmente al ritenersi violentemente l'eredità de' dimessi, o usciti dalla Compagnia; io tra gl' innumerabili ho un caso assai tristo per le mani di un Cavaliere d'una Città di Lombardia, che non voglio, nè posso nominare, il quale unico di Casa sua, e già Sacerdote e *Professo semplice*, lasciato l'Abito della Società per le sue abituali gravissime indisposizioni, non solamente ebbero modo di farlo violentemente diseredare, e scacciare di casa dalla Vedova Madre, contro ogni diritto, e buon ordine di giustizia, come ognun vede; ma di fargli negare ancora gli alimenti, costretto finalmente a gire ramingo, e sconosciuto pel mondo, per ischifare l'aspra persecuzione intessutagli da' Gesuiti, avidi della pingue eredità, alla quale o sono stati già chiamati, o in breve la sperano. Questi mi par di vedere, che fossero tra' principali motivi, che mossero la grande Anima di *Vittorio Amedeo* a comandare che mai in eterno ne' suoi Stati non avessero i Gesuiti l'Educazione della Gioventù. E in fatti se ne veggono colà i grandissimi vantaggi.

(21) Circa questi ed altri rilevantissimi abusi delle Scuole Gesuitiche vi sarebbe tanto da dire, che un tomo ben grosso diverrebbe questa Nota, se tutti pretendessi di soltanto accennarli. Tutto in esse spira interesse, tutto ambizione all' universale signoreggiamento del mondo. Il metodo, che essi tengono, tanto lungo, tedioso, e senza frutto, a che altro mira, se non a ciò che ha ben penetrato, dopo una lunga e trista sperienza, sua Maestà Fedelissima il Re di Portogallo, riserbato prodigiosamente da Dio per bene e vantaggio de' suoi Sudditi, nell' *Editto*, che ora appunto mi perviene alle mani, *per cui si abolisconо le Scuole minori de' Gesuiti, e si proibisce il loro metodo d' insegnare ec.* pubblicato li 7. Luglio di quest'anno 1759. cioè; *ad allucinare i Vassalli, distogliendoli nella sopraddetta forma dal progresso delle loro applicazioni, affinchè, dopo avergli allevati, e trattenuti lungo tempo nella ignoranza, si conservassero e mantenessero IN UNA SOGGEZIONE, E DIPENDENZA DA ESSI tanto ingiusta, quanto perniciosa?* (*ib. pag.* 4.). A che altro mira la dottrina tutta, che vi s'insegna, ed a che altro è ella dal Governo Gesuitico tanto *sinistramente ordinata* se non se *alla rovina non solo delle arti, e delle scienze, ma ancora della medesima Monarchia, e della Religione*, che ogni buon Principe e Sovrano *dee colla sua perpetua protezione mantenere ne' suoi Dominj* (*ib. pag.* 5. e 6.)? Già ho accennato qui sopra che questi furono i motivi, per cui il Gran Vittorio Amedeo vietò a questi Padri l' insegnare ne' suoi Stati. Poteva io anche dire che questi furono quelli, che mossero tanti altri Stati illuminati a non ricever mai dentro di loro i Gesuiti sotto il bel pretesto d' insegnare alla gioventù: ma mi contenterò di accennare quello che la medesima Maestà Sua Fedelis-

dri politici fanno mostra dell' intrinsichezza co' Principi; dipingendola anche maggiore di quello che sia realmente, per cattivarsi maggiormente l' aura de' sudditi e de' ministri che a loro per favori ricorrano; siccome pubblicamente si vantano di poter far Cardinali, Nunzj, Luogotenenti, Governatori, ed altri Uffiziali; d' avere insino il loro Generale più potente del Papa; ch' è meglio essere di questa Religio-

sima racconta nel suo Editto, cioè quanto innanzi, e quanto subito la Nazione Portoghese sentisse questi capitali pregiudizj, che le venivano dalle Scuole de' Gesuiti. Imperocchè, vivente ancora S. Ignazio, *l' Università di Coimbria in corpo* (*che per il merito dei suoi Professori sempre si è renduta degna della Reale attenzione*) *si oppose alla consegna del Collegio di Filosofia, che si ordinò di fare* (dal Re D. Giovanni III.) *alli detti Religiosi nell' anno* 1555. Al che se mi è lecito aggiugnere ciò, che è manifesto per la storia di questo fatto, dirò che oltre i suddetti motivi fu rilevato anche quello de' pubblici scandali, che questi Padri aveano dati nella medesima Città in materia d' impudicizia, come si è altrove accennato. Di più simili rappresentanze furono fatte da tutti gli Stati Generali di Portogallo in corpo, *che il Signor Re Don Sebastiano I. convocò nell' anno* 1562. (soli sei anni dopo la morte di S. Ignazio) *lagnandosi allora i Popoli in tale adunanza contro gli acquisti dei beni temporali, e contro gli studj de' medesimi Religiosi Gesuiti*. Finalmente *la Nobiltà ed il Popolo della Città di Porto* (primitiva Capitale di Portogallo) presero una saggia risoluzione *nel giorno* 22. *di Novembre dell' anno* 1630. *contro le Scuole, che i medesimi Religiosi aprirono in quell' anno nella detta Città, imponendo gravi pene a quelli, che andassero alle medesime o mandassero i loro Figliuoli a studiare in esse*. Ecco quanto sieno conformi a quei de' moderni i sentimenti giusti degli antichi uomini, e nazioni illuminate. Per lo che dovrebbono oramai restare persuasi tutti i Sovrani, e tutti i Popoli, *che per nessun conto si deve loro* (a' Gesuiti) *fidare l' ammaestramento, e l' educazione de' ragazzi, e dei giovani* (*tutto nell' Editto p.* 5.). Io non ho voluto poi quì trattenere i miei Leggitori in dimostrare altri capi di disordini, che provvengono dalle Scuole de' Gesuiti; tra i quali molti ne avrei potuti riportare, fondati in una serie di fatti assai costanti, i quali se avessero potuto divertire gli ozioso, avrebbono però potuto offendere la modestia de' semplici, e la gravità degli uomini savj. Solamente desidero che sia ben ponderato il prefato Editto dell' invitto Monarca di Portogallo, e vorrei che servisse d' incitamento e di norma a chi dee avere a cuore la cultura ed il bene de' Popoli e degli Stati. Spero che se ne faranno anche delle ristampe, e delle traduzioni, perchè pervenga alle mani di molti, come è necessario.

ligione, che può far Cardinali, che essere Cardinale medesimo (22).

Quinta. Fondati in questa pratica di Stato, pretendono poter favorire chiunque lor piace, e deprimere chiunque essi vogliono, servendosi del mantello della Religione; mai però proponendo soggetto che amico loro non sia; anzi bene spesso si oppongono, quando non lo conoscono loro parziale e referendario, senza punto aver riguardo se quel tale sia ben affetto al Principe, se meritevole, se atto a quel carico, dal che ne nascono il più delle

(22) Questa è una conseguenza molto naturale di chi s'investe dello spirito d'ambizione, e di Corte; e questo è lo spirito palpabile, e visibile della Compagnia, il quale viene insinuato ne' loro *Avvertimenti segreti*, di cui si può leggere specialmente al caso nostro l'ultimo Capitolo. Cristiano Aletofilo riporta molti fatti di quest'aria di Sovranità che si danno i Gesuiti, nelle sue *Artes Jesuiticæ*, e Liberio Candido non ne scarseggia nelle sue *Tube*. E' da vedersi quanto contra questo spirito di jattanza e di alterigia Gesuitica hanno con vivo zelo lasciato scritto a' loro Confrati, e Figliuoli, non dirò solamente il terzo loro Generale S. Francesco Borgia nella sua Lettera circolare altrove citata; ma ancora il P. Generale Acquaviva nel suo Libro *Industriæ pro Superioribus &c.* e l'altro che è il P. Muzio Vitteleschi nella sua prima circolare a tutta la Compagnia sopra l'orazione, nella quale dice che questo vizio d'imporre a tutto il mondo *per fas, & nefas*, e con intollerabile jattanza volere a tutti sovrastare, è un vizio fin d'allora deplorato a ragione da tutti. „ *Hoc* „ *vitium latius, quam opus esset,* „ *serpere per Societatem deploramus* „ *omnes*. „ E finalmente l'Autore dell'*Immagine del primo Secolo della Compagnia*, certamente non sospetto a' Gesuiti, non essendo pieno d'altro che di smaccate adulazioni e bugie, così parla circa questo punto con innavveduta ingenuità. „ *Habemur multis ambitiosum genus hominum Jesuitæ intolerabili excellentiæ appetitu; hinc affectare Principum Aulas, omnium jura invadere &c.* a pag. 852. Nulla però comprova tanto questo articolo, quanto una lettera ben lunga, che si vide comparire alla luce l'anno 1609. del *P. Barisoni* Gesuita ad un nobile Giovine Veneziano, che aveva lasciata la Compagnia, data da Bologna il dì 1. Aprile 1608. In essa il buon Gesuita dipinge la Compagnia come la più potente Repubblica del Mondo, ed il suo Generale come il più grande e formidabile Monarca dell'Universo; e tra le molte cose, che comprovano quel che dice quì il nostro Autore, così parla. „ *Ma che dirò io del nostro P. Personio? il quale anco dimorando in Roma ha più autorità in Inghilterra, che il Re medesimo; nè vi è Conte, Marchese, o Prelato Cattolico in quel Paese, il quale*

le volte disturbo al Principe, e sollevazione ne' Popoli (23).

non abbia per soprantendente e direttore della sua coscienza alcuno della nostra Compagnia. E per dir tutto in una parola il nostro Generale, come è palese a tutti, è quegli che governa Roma, ed il Pontificato. " L'immortale *P. Melchiore Inchofer*, che ci ha tramandato tutto lo spirito nascoso della Compagnia, nell'8. Cap. della sua *Monarchia Solipsor.* dice a nostro proposito che il Generale di essa *Supremus mortalium a suis creditur, nec nisi potestatem quandam occultam nunquam visam supra se agnoscit, cui reverentia quædam ARBITRARIA respondet: ceterum lege omni etiam naturæ, si mortem, & infirmitates excipias, solutus.* Cioè che " *vien giudicato il primo tra tutti i mortali, e non riconosce sopra di se che una certa potenza occulta, ed invisibile, alla quale professa una riverenza del tutto ARBITRARIA: del rimanente egli è creduto libero da ogni legge eziandio naturale, se le sole infermità corporali, e la morte si eccettuino.* Dunque se nelle loro Costituzioni sovente, come Part. 5. c. 3. e part. 6. c. 1. e la Glossa part. 4. c. 3. vien chiamato col nome, che noi altri Cattolici diamo al solo Pontefice Romano, cioè di *Vicario di Cristo, e Luogo-tenente di Dio*; usano anche troppa modestia, mentre per dettame segreto lo giudicano anche superiore allo stesso Pontefice, per non dire a Dio. Con queste jattanze artificiose ingannano i semplici, e li traggono all'amore della Compagnia. Alle quali si può ridurre ciò che danno ad intendere, che chi è divoto di essa, e chi le fa alcun bene temporale, è impossibile che si danni, siccome è impossibile che si salvi chi è a lei contrario, e le fa danno. Quindi il loro Autore della *Imago primi Sæculi Societ.* sempre profuso nelle adulazioni de' suoi, chiama la Compagnia *il Borgo del Paradiso, e la Terra di Promissione.* Quantunque a dir vero un altro Gesuita la nomini la *Porta dell' Inferno*, e un' *Adunanza di Traditori*. Questi è il P. *Piero Jarrige* Gesuita nel suo Libro intitolato *Le Jesuitè sur l' Echafaud*. Libro da esso composto, è vero, nella sua apostasia dalla Società, ma alla cui ritrattazione non lo costrinsero mai i Gesuiti, poscichè ad essi fece ritorno; come ben riflette Monsi. *Arnauld*, ed il Traduttore Francese della *Monarchia Solipsor.* nella Pref. pag. 25. e 26. il quale riporta anche intiero detto libretto del *Jarrige* alla fine di essa *Monarchia*.

(23) Vedetelo negli Autori ora citati, ed espressamente nel Cap. III. degli *Avvertimenti Segreti*, ed inoltre nella *Collect. Judicior.* del *D' Argentrè*. E per non andar molto discosto da' nostri tempi, vedete quanto sia stata da essi praticata questa sottilissima, e loro massimamente utile teoria, negli ultimi torbidi della Francia tra Parlamento e Re; vedetela negli affari della Spagna e di Portogallo circa le Confinazioni de' Paesi del Paraguai, e Maragnone; e vedetela finalmente nelle presenti loro circostanze nel Portogallo. In tutte queste occasioni abbiamo veduto quanto costi a' poveri Ministri Regj l' essere giusti, fedeli, spassionati verso la Compagnia; e quanto al contrario sia giovato il vendere a lei la propria onestà, la

Sesta. Quando nelle Diete ed Assemblee del Generale ed Assistenti concludesi esser utile che un tal soggetto a qualche grado si promuova, fattone moto agli altri, tutti uniti quasi nell' istesso tempo fanno lo sforzo loro possibile, perchè quel tale conseguisca l' onore, al quale intendono di sublimarlo; or questo dipendente da' Padri, ed a loro tenendosi più obbligato che al Principe stesso, in vece d'essere fedel servitore al suo Signore, è una spia de' Gesuiti, di cui essi si valgono a' danni del medesimo Principe. La fama e l'esperienza avvera quanto io dico. Di quì è per avventura la cagione, per la quale questi Padri sogliono nominare la Compagnia una gran Monarchia, perchè a modo loro governano destramente i Principi e i Ministri. Nè è molto che un Provinciale di questi, parlando pubblicamente ad un Sereniſſimo, colle seguenti parole accennò sì fatto pensiero Monarchico: " La no-
„ stra Compagnia ebbe sempre buona intelligenza
„ colla Serenità Vostra ec. " (24).

Settima.

giustizia, e tutta l'opera per favoreggiarla, o sia a torto, od a ragione. Miseri Ministri! Ma molto più miseri Principi! che lasciano prender piede a nemici sì potenti dell' umana e civile tranquillità. Vegganſi gli esempj espressi e continui nell' *Artes Jesuit.* nelle *Tube*, e specialmente nella Terza delle moderne *Riflessioni al Memoriale del Generale ec.*

(24) Chi desidera vedere quanto sia predominante questo spirito d'arroganza ne' RR. PP. Gesuiti verso tutti i Sovrani, questo pareggiarsi con essi, od anco il mettersi al di sopra di loro, legga il Memoriale Diabolico presentato l'anno 1698. sotto il falso nome del P. Tirso Gonzalez, del Gesuita *Gio: de Palazol* al Re di Spagna contra i Teologi di Lovanio; il quale e per le atroci calunnie diabolicamente inventate da' Gesuiti contro di tutta quella Ven. Università, ed anche per lo parlare altiero ed impertinente al Re, e per le superbe jattanze che conteneva, fu meritamente condannato dalla S. Inquisizione di Spagna e di Roma. Ne riportano una gran parte, colla sua confutazione, Cristiano Aletofilo *Art. Jesuit.* e Liberio Candido nelle *Tube*. Ricordinsi quì gli esempj insigni d'umiltà, che diedero questi *Agnelli scannati*, e questi *Angeli di Pace* (come s' appellano nell' *Imag. primi Sæc. Soc.*) nelle Congregazioni *de Auxiliis* verso la Sagrata Persona di Clemente VIII. di sempre glor. mem. e quel risoluto: *Vostra San-*

Settima . Si sforzano questi Padri far conoscere al Mondo, che tutti i riconosciuti da' Principi per mezzo loro conseguiscono i favori, per meglio impadronirsi degli animi de' sudditi. Cercano anche coll' istessa politica d' introdurre per Consigliero o per Segretario del Principe Gesuiti *in voto*, i quali poi operano che sottentri qualche Gesuita vero per Predicatore o Teologo o Confessore, i quali tutti insieme servono di spia al Generale. Onde avviene che bene spesso vengono pervertiti i disegni, scoperti i segreti, senza potersi scuoprire l' autore, e talvolta con sospetto di chi n' è innocente (25).

rità non lo definirà, del Santo loro Card. Bellarmino, che si è avuta la temerità di voler far passare per Profezia (Ved. il Vot. del Card. Azzolini, e dell' immortale Card. Passionei) e quelle minacce di voler sollevargli contro tutto il Cristianesimo, fino a dover confessare il Gran Pontefice, che *quasi usciva fuori di se per la confusione e stupore, che gli recava tanta insigne petulanza, e sfacciataggine de i Gesuiti*, come si riferisce nella Storia *de Auxiliis*. Si possono vedere ancora i molti altri esempj, che adducono i sopraccitati Autori *nel* 2. *e* 3. *Lib. de Hist. Jesuit.* E se alcuno ne volesse de' recentissimi, leggasi attentamente *il Memoriale presentato da' PP. Gesuiti alla Santità del Regnante nostro Pontefice Clemente XIII.* sopra le presenti vertenze colla Corona di Portogallo, colle brave *Riflessioni* dell' *Anonimo Portoghese* al nostro proposito; il quale però si scordò di dire che l'anno 1737. mandando il Re D. Giovanni V. un Personaggio incognito da Portogallo in altri paesi, il P. Arrigo di Carvaglio, Confessore allora del presente Regnante D. Giuseppe I. disse al Cavaliere congedandolo a nome del Re: *Vada pure, che Noi* (la Compagnia ed il Re) *faremo che non scarseggi mai di sussidio* Leggasi, dico, il *Memoriale ec.* colle Riflessioni del Portoghese, e vedrassi in che aria si parla con un Pontefice dalla Compagnia in corpo, quando anche fa la figura di mortificata, e di Oratrice.

(25) Non occorre addurre fatti particolari per contestare questi due punti, che si accennano in questa settima illazione della Politica de' Gesuiti, quando la Storia stessa universale delle Corti d' Europa (ad eccezione di poche) da più di due Secoli in quà ce ne istruisce abbastanza. E noi qualche cosa particolare abbiamo accennato nelle Note superiori, allegando anche il Cap. II. e III. de' loro *Avvertimenti Segreti*. Solamente rammenterò quì essersi veduto da un Gesuita, qual era il P. *Stefano Moralez* nel 1565. rinunziare un gran Vescovado, per venire nella Corte di Parma Confessore di quella Arciduchessa d'Austria Barbara, figliuola dell' Impe-

Ottava. Vedendo i Gesuiti che il Generale non attende ad altro che alle cose di Stato, anch'eglino vi si applicano con sommo studio per acquistarsi la grazia del Superiore, e per conseguire dignità e grado nella Religione, che dassi solamente a coloro che nel maneggio di Stato si fanno conoscere sufficienti (26).

Nona.

radore Ferdinando I. e novella Sposa d'Alfonso II. Duca di Parma: quantunque nel Capitolo Generale immediatamente avanti fosse fatta da S. Francesco Borgia (che ben penetrava fin d'allora le tragiche conseguenze di questo Aulicismo Gesuitico) una legge, che vietava positivamente quest' impieghi. E similmente che nel 1570. non potè concludersi il matrimonio dell'Arciduchessa Isabella figliuola dell' Imperadore Massimiliano II. con Carlo IX. Re di Francia, finchè per mezzo dell' Imperadrice Madre non si stabilì la condizione, che la novella Sposa avesse il P. *Avellenada* Gesuita per Confessore; la qual condizione però, come turpe, fu rigettata appena che giunse a' confini della Francia la sposa.

(26) Veggasi il Cap. 9. degli *Avvertimenti Segreti*, e più l'11. che verte tutto sopra di ciò, avendo per titolo „ *Chi coltivare si debba nella Compagnia*. Questa prepostera promozione, o depressione, ed i motivi, che quì se ne accennano, li descrive in più luoghi il *P. Inchofer* nella sua *Monarchia Solipsorum* Cap. VIII. IX. X. XII. e XIV. E ben ne parlava per propria fatale sperienza, come più volte l'accenna; essendo egli, per avere giustamente zelato sopra la necessaria riforma della Compagnia, e per averne in questo metaforico Libro fatti vedere i disordini, stato carcerato, e andato a pericolo d'essere miseramente disperso, se non vi si fosse interposta tutta quanta l'autorità del Papa; siccome per la stessa, o altre simiglianti ragioni, vessati furono, ed avuti in perpetua abbominazione o in vita o dopo morte un P. Mariana, i tre loro Generali Claudio Acquaviva, Muzio Vitelleschi, e Tirso Gonzalez; l'ultimo dei quali si vide presso ad essere deposto, per aver voluto riprendere la rilassatezza della Morale Gesuitica: e tutti e tre poi si veggono giacere negli Scrittori Gesuiti senza lode, senza onore, e quasi senza nome; e senza nome pur giacciono, e vilipesi i buoni Gesuiti Ferrando (o Ferdinando) Rebello, Andrea Blanco, conosciuto sotto il nome di Candido Filalete, il Comitolo, Michele Elizalde sotto quello di *Antonius de Cella Dei*, ed il Gisberto di Tolosa, per avere scritto parimente in favore della buona Morale; come dimostra l'Abate *Couet* nella sua prima lettera, e l'Aletofilo nelle sue *Art. Jes.* Il *P. Ximenes* fu fatto morire, perchè per obbligo di coscienza fe mutare un Testamento fatto ingiustamente a favore della Compagnia. Il *P. Criton* (o *Creichton*) esiliato, perchè s'oppose alle fellonie de' suoi Confrati, che aveano tramata già la morte violenta di una Testa Coronata; e pieni furono di mali

Nona. Come da diversi fiori ed erbe per forza di lambicco si cava unguento atto a risanare piaga mortale, e da fiori diversi le Api succhiano il mele; così dalle relazioni certissime che hanno i Gesuiti

trattamenti, e di esquisite ingiurie il P. *Branza*, e Monsi. *Fouquet*, e Monsi. *Visdelov* Vescovo di Claudiopoli, e già Gesuiti, perchè repugnanti a' riti Cinesi. Altri molti di questi ne potrei citare, ma si possono vedere accennati negli Autori da me spesso citati, ed ultimamente nell' Autore delle *Riflessioni al Memoriale*. Al contrario le stomachevoli lodi, che danno a' loro malvagi Scrittori, chiamando *exempli gratia* il loro famosissimo Molina *Ingeniorum Aquila*, *Oculatior Augustino*; l' impegno di difendere perfino le formali Eresie (siccome fecero i Padri *Guesnajo*, *Iturren*, *Ortega*, ed altri, lodando senza misura Cassiano e Fausto, Campioni e Principi della Semipelagiana Setta, come si può vedere presso lo stesso Ortega, *Controv. 7. de Praedestinat. Disput. 3. Quest. 2. Certam. 2. n. 6.*) queste stomachevoli lodi, dico, si potranno vedere nel loro P. *Sotuel*, *Alegambe*, e negli altri Catalogisti, e Bibliografi Gesuiti; ed ancora nelle lettere Provinciali, Couetiane, e Guidoniane, nelle Tube, nella Morale Pratica, e nelle Arti Gesuitiche più volte citate. Il Lessio, il Molina, il Suarez, il Vasquez, il Tamburino, l'Escobar, il Sanchez, il Bosembaum, e La Croix, ed ultimamente il P. Arduino, Berruyer, Ghezzi, Balla, Zaccaria, Nocetti ed altri infiniti, sono per esso loro più di quel che sieno per la Chiesa tutta i Santi Padri così nella Morale, come nel Domma; quantunque non vi sia tra' buoni ed illuminati Cristiani, chi non ne abborrisca il nome, non che l' Opere, od in molte proposizioni, o in tutto, e per tutto già replicatamente, e solennemente condannate, ed alcune bruciate per mano di boja. I loro Martiri poi più solenni sono un P. *Guerret*, e *Guignard* (quegli esiliato e bandito per sempre dal Regno, questi impiccato per mano del boja in Parigi nella Piazza di Greve) e gli altri Gesuiti, o promotori qual fu rispetto a *Pietro Barriere*, che la prima volta attentò la morte di Arrigo IV. e perciò giustiziato nella Città di Melun il dì 31. d'Agosto 1593. il celebre Padre *Varade* Rettore del Collegio di Parigi, come costa dalle deposizioni giuridiche di esso malfattore, accennate dal *Fleury*, e da altri riportati da esso (Histoir. Eccl. tom. 36. Lib. 180.) o complici, o approvatori delle sedizioni contro di Arrigo III. e IV. Re di Francia; e così in fatti li chiamano nell' Apologia per *Gio: Chatel*, da loro stessi divulgata *Par. 5. cap. 10.* Martiri i Gesuiti sedizioni di Londra, e specialmente i due quivi impiccati dalla pubblica Giustizia, dico il P. *Granet*, ed il P. *Olaorne*; il primo per non avere palesata la Congiura *della Polvere* a lui ben nota in tempo; il secondo per averla lodata in sommo grado, dappoichè fu pubblica. Martiri i Gesuiti tumultuanti, e fazioni di Bordeos, di Praga, di Fiandra, di Pollonia, di Portogallo, di Roma sotto Pio IV. ed ora di nuovo del Paraguai, del Maragnone,

Gesuiti di tutti gl' interessi del Cristianesimo, colla forza del discorso estraggono il proprio interesse per sanare la piaga quasi insanabile dell' avidità d'ingrandirsi, e ne cavano una scienza del proprio utile,

e del Portogallo, e si vedranno forse tra poco le immagini de' Padri Parricidi *Malagrida*, *De Matos*, e *Alessandro* (che ora girano attorno di giusti motti circondate per dovuto scherno ed infamia) si vedranno, dico, forse tra poco le Immagini di questi e degli altri disgraziati Gesuiti Capi dell'orribile Congiura contro S. M. Fedelissima, adornate di raggi come si videro già quelle del P. *Brito* Missionario. Così non si sono mai veduti i più tra loro onorati, e promossi a gradi e posti, o almeno i più rispettati, quanto i più scellerati, ed iniqui, i più furbi e disposti ad ogni maniera di furfanteria. Così tanti Missionarj disubbidienti alle Bolle Pontificie, ed agli ordini prestantissimi della S. Congregazione, e de' Papi: Così tanti Gesuiti Cortigiani, ribaldi, impertinenti, scandalosi: Così finalmente tanti Gesuiti Banchisti pubblici, avari, usuraj, frodatori dei diritti del Principe e de' sudditi, e per fino Monetarj falsi, come il famoso P. *Tambini* di Genova. Io non avanzo certe individuali proposizioni senza prova. I fatti seguiti a' nostri giorni in faccia di tutta Genova (per tralasciarne altri molti) mi saranno altrettanti pubblici testimonj di quanto io dico. Si ricorda pure tuttora quella insigne Dominante del divertimento che ebbe, quando nacque la famosa contesa tra il Capitano di Nave Francese *Simone Zerbo*, ed il pubblico celebratissimo Contrabbandiere (che tale si chiamava per Antonomasia) di quel Ponte Reale il P. Tambini; perchè avendo i Gesuiti di Lisbona caricati sulla detta Nave per questo Padre certi barilozzi di fichi secchi, che servivano di coperta a duemila Lisbonine d' oro messe in tanti cartocci sotto a' primi suoli de' fichi; ed avendole il *Zerbo*, o perchè a caso si sfondassero dal troppo peso i barilozzi, e volesse egli vendicarsi di questa frode, o perchè apposta volesse fare al P. Tambini una burla simile a quelle di Malagigi, avendole, dico, il *Zerbo* cavate tutte, e posto in luogo loro altrettanto peso in tanti cartocci di rena, e di piombo per soddisfare all' obbligo di sue polizze di carico ec. il fatto si è, che dopo essersi tirate addosso le risate di tutta quella Piazza, il P. Tambini dovette sborsare una grossa somma di zecchini a detto Capitano per ritirarne le duemila Lisbonine. Che poi fosse questo celebre Contrabbandiere anche Monetario falso, eccone, oltre a molti più, due argomenti assai chiari. Fece egli una volta pagamento di un carico assai considerabile di grano a Monsr. *Filippo di Sales* nativo della Città di Nimes nella Linguadocca, e Negoziante in Genova, in tante Genovine tutte nuove (ma non di Zecca) senz'avere avuto mai fin allora uso veruno; e portatele subito il *Sales* al Banco di S. Giorgio, furono dal Tesoriere trovate calanti, ognuna egualmente, da sei in sette grani. Quasi nel tempo stesso pagò il medesimo P. *Tambini* una Cambiale di Lisbona girata dal P. *Carbone*

le, con che poi tanto dal bene o dal male altrui (sebbene più frequentemente dal male) ottengono il loro disegno. Quindi mettono in ballo i Principi, de' quali già penetrano l'animo, e da' quali, quando ne hanno tratto il proprio utile, allungano più che possono la pratica di quel negozio, come gli Avvocati le liti, perchè considerano che la troppa grandezza de' Principi potrebbe esser loro un giorno di pregiudizio. Dipoi con destrezza ed artifizio stupendo voltano le carte, e rovinano quei disegni, a' quali essi avevano dato principio. Conferma il mio dire la Lega di Francia da loro trattata e conclusa, e poscia abbandonata; e questo quando videro le cose del Re di Spagna andar male, e le cose prospere nell' Inghilterra, da loro più volte promessa agli Spagnuoli (27).

Deci-

sotto il dì 29. Ottobre 1737. all' ordine di un Signore Portoghese, di lire 1333. 6. 8. con 105. zecchini Fiorentini nuovi nuovi anch' essi, senza averne avuto veruno uso, e tutti si trovarono egualmente calanti, ognuno da cinque in sei grani. La Cambiale predetta l'ho veduta io stesso originale: e questi due fatti si cercarono di abbujare per riputazione del P. Tambini. Non è poi maraviglia, se questo celebre truffatore lasciò alla sua morte di propri avanzi un millione di lire Genovesi; come fu allora cosa pubblica in Genova, dove vi sono ancora molti viventi, che ne possono fare testimonianza. Eppure il P. Tambini fu sempre nel sommo auge presso de' suoi, e morì gloriosamente, e fu sepolto in luogo sacro. Ma tant' è, l'unico merito, che si riguarda ne' Particolari della Compagnia dai loro Superiori, si è, se abbiano secondato, o secondino il nefando sistema di dominare tutto il Mondo, e di pervenire alla Monarchia universale di esso. Vedetene individuati molti altri Soggetti negli Autori sopraccitati, nella Nota de la *Monarchie des Solipses*, nel P. Norberto Cappuccino, nel La Croze, *Histoire du Christianisme des Indes*, *&c.*

(27) Questi fatti con alcuni altri comprovanti l'infedeltà, l'ingratitudine, la segreta fellonia de' Gesuiti contro quelle Corone medesime, che verso di loro sono più benefiche, e che mostrano essi di più fedelmente servire, gli abbiamo di sopra accennati in diversi luoghi. Veggasi num. 9. e 10. di queste Note, ed il *Catechism. des Jes. T. 2. pag.* 14. della nuova edizione. Si noti anche ciò che si sà della Flotta di 158. legni, spedita da Filippo II. nel 1588. contro l'Inghilterra a persuasione de' Gesuiti, che aveano promesso a quel Monarca di favoreggiare a

Decima. Dalle cose già dette ne segue che questi Padri non hanno buona volontà verso nessun Principe Ecclesiastico o Temporale, ma fintamente coi Francesi fanno il Francese, lo Spagnuolo cogli Spagnuoli, onde nessuna impresa da loro trattata quasi mai ha sortito buon fine. Perchè subito che qualche Gesuita, finto confederato d'un Principe, riceve dal suo Signore commissione d'intrometterſi in qualche assunto, prima ne dà parte al Generale, all'ordine di cui si rimette, non avendo riguardo all'utile del Principe, ma solo al servizio della Compagnia. Di più quelli che fingono di tenerla con Francia o con Ispagna, propongono al Re ed ai Ministri certe condizioni di Stato, che da Roma vengono loro mandate da' PP. Politici, e così con tutti gli altri Principi; dalle quali ne viene diffidenza sì grande ne' Potentati, che uno non si fida più dell'altro; il che pregiudica alla quiete pubblica, ed al bene universale di S. Chiesa, rendendosi con sì fatta diffidenza moralmente impossibile la conclusione d'una Lega a' danni del nemico comune (28).

Con

forza di turbolenze, di tradimenti, e di ribellioni il suo disegno, il quale poi non fu benedetto da Dio, almeno in' apparenza, perchè la Flotta miseramente si perse in mare. Questo è ciò che vuol quì accennare l'Autore. Tutto si regola in somma con *questi neri interessi* privati della Compagnia, come li chiamerebbe Santa Teresa, di cui si può vedere la famosa lettera scritta già al Canonico *Raynoso*, edita recentemente nel terzo Tomo delle sue Opere dal manoscritto originale, che si conserva in un Reliquiario nella Cattedrale di Palenza. E tutti quanti i fatti corrispondono alla teoria dei loro *Avvertimenti Segreti* cap. 2. dove s'insegna il modo di disseminare discordie tra' Principi, quando ciò è per essere utile alla Compagnia. Leggasi onninamente.

(28) Tutto questo vien comprovato da' fatti che si sono sopra in diverse Note descritti, o accennati, e da quei molto più, che si possono riscontrare nel Lib. 3. della *Hist. Jesuit.* dell'Hospiniano, in tutta la Storia Francese de' Gesuiti più volte citata, e nel Libro, non ha molto tempo, uscito alla luce con questo titolo „ *Les Gesuites convaincus de lese Majeste dans la theorie, e dans la practique*. Co-

Con questi artifizj hanno cotanto aperto gli occhi al Mondo, e talmente assottigliati nella Ragione

me però è assai decisivo per quello che dice quì il nostro Autore, il fatto del P. Antonio *Vieyra*, così sarà molto utile cosa pe' Sovrani che io lo riferisca. Questo famoso Gesuita dunque, intrigato sempre negli affari di Stato della Corte di Portogallo, fu spedito da quel Re in Roma in tempo che Filippo IV. Re di Spagna riacquistato avea, e sottomesso il Regno di Napoli, per fomentare una certa intelligenza, che v'era a favore del Re di Portogallo, cui segretamente i Napoletani promesso aveano di soggettarsi per quel mezzo, che ad essi stato sarebbe più opportuno e possibile. Arrivato che fu in Roma, comunicò la sua segretissima e gelosa commissione al P. Generale, ed a' suoi Assistenti; ma essi interessati allora per la Spagna di tal maniera lo preoccuparono, che il *Vieyra* (il quale, come tutti gli altri Gesuiti, *quodvis ejus*, cioè del Generale, *dictum*, *factum*, *etsi nulla ratione boni apparentis*, *imo naturæ pugnans*, *ut sacrosanctum laudare*, *exquisitisque argumentis confirmare* doveva, *Monarch. Solipf. cap.* 10.) se ne tornò senza far nulla in Lisbona, con gran risentimento del Re, e vi riportò intatte le Cambiali, che a questo effetto gli erano state assegnate, di sopra un millione di scudi di valore. Il fatto si può vedere in una lunga lettera manoscritta del medesimo P. *Vieyra* a Domenico Luigi *Menezes*; la quale si conserva nella vastissima Libreria del Marchese di *Lourizal* nipote di D. Luigi in Lisbona, aggiunta al manoscritto originale del *Portogallo Riflorato*. Ecco la fedeltà, ecco la gratitudine de' Gesuiti verso i Sovrani ad essi più benefici e liberali. Ma non posso quì dispensarmi nè pure dall' accennare alcune altre di queste inique metamorfosi, che hanno fatte anche in Francia, tralasciando le molte più che riferisce l'Aletofilo nelle sue *Art. Jesuit. in Append.* §. 7. *& artif.* 37. e l' Autore delle *Tube*, e quello della *Morale pratica*, ed altre che si riporteranno a luogo più opportuno; in Francia, dico, dove pretendono di essere gli antemurali del Partito Giansenistico, e dove a larga mano dispensano le Patenti d' Eretico a chiunque mette in dubbio l'infallibilità del Papa, e non lo adora per supremo arbitro ne' diritti anche temporali delle Civili Podestà, e de' Sovrani, e non riconosce dipendente l'istituzione ed autorità di questi da quella del Vicario di Gesù Cristo; e dove di tali pretesti si servono per calunniare chiunque si oppone alle loro nefande dottrine, e scandalosi disordini: sì, in Francia, torno a dire, furono pur essi (i Gesuiti) che non contenti di spacciare per Giansenista ed eretico il Santo Pontefice Innocenzio XI. e di appiccare nella loro Chiesa di Parigi pubblicamente i cartelli, ne' quali si chiedevano le orazioni de' Fedeli per *Papa Innocenzio divenuto Gianseniſta*; ma di più per vendicarsi del zelo suo contro la loro perversa Morale, attaccarono tutta la Pontificia autorità, e le pretensioni più gelose della Corte di Roma, con farsi allegramente i principali promotori delle quattro famose proposizioni dell' Assemblea del Clero Gallicano dell' anno 1682. siccome si è fatto costare ultima-

ne di Stato, che infino i medesimi Eretici gli hanno vivamente appresi, e divenuti di Luterani Ateisti politici, difficilissimi a convertire, se più che miracolosamente non opera Dio con essi (29).

Nè

mente in Parigi, e pubblicato in quest'anno medesimo colle stampe di Genova nel Libretto di *Risposta ad alcune lettere ec. pag.* 52. e tutto ciò senza dubbio per ordine segreto del P. Generale, e suoi Assistenti di Roma. In Francia, dove ed in tante altre occorrenze, ed ultimamente il dì 10. di Settembre del 1757. si videro solennemente giurare a favore di queste Proposizioni nel pieno Parlamento di Tolosa tutti i Superiori delle quattro Case, che hanno in quella Città questi poveri Padri, allorchè compulsati da que' savj Giudici furono costretti a dare questo contrassegno di non avere avuto mano nella ristampa famosa dell'infame Teologia de' PP. *Busembaum* e *La Croix* (uscita nel medesimo anno sotto la falsa data di Colonia per opera del P. Zaccaria) di non averne proccurato lo smercio, nè tampoco di adottarne le sediziose e sacrileghe dottrine; per le quali lo stesso giorno un' ora o due prima era stata quest'Opera sedizioса pubblicamente bruciata per man di boja nella Corte del Palazzo dello stesso Parlamento, e per suo Arresto, senza alcun ribrezzo di un solenne spergiuro: Siccome giugne ora notizia essere anche dalla Corte Imperiale di Vienna con universale applauso state condannate per lo stesso motivo con quella del *Busembaum* e del *La Croix* anche le Teologie Morali del *Layman*, e di altri Casisti Gesuiti, e per buona educazione della gioventù vietato l'uso nelle Scuole basse della Grammatica lunga, tediosa, ed inetta dell'*Emanuelle Alvarez*. In Francia finalmente, dove il celebre loro P. *Arduino*, che si accorda coll'altro Gesuita *Berruyer* a bestemmiare la Divinità di Nostro Signore Gesù Cristo, e la Trinità delle Divine Persone, ha insegnato ancora e difeso pubblicamente non esser mai S. Pietro Principe degli Apostoli, e primo Vicario di Gesù Cristo, nè venuto, nè riseduto in Roma (Vedi la citata *Risposta ad alcune Lettere ibid.*). Ecco a qual segno li trasporta la loro nefanda ed interessata Politica. Ecco come si burlano pubblicamente, e sacrilegamente delle Sovrane podestà, delle intiere nazioni, del Papa (cui specialmente giurano ubbidienza e fedeltà) e di tutta la Curia Romana, quando ciò è conosciuto convenevole a' loro fini. Non son eglino veri Protei, o quale in istile Bernesco li dipinse già il *Moneti* nella sua *Cortona Convertita*, *Cant.* 1. *v.* 36. che

„ E' fanno appunto come il pi-
„ pistrello
„ Or figura di topo, ed or d'
„ uccello?

Ovvero sono come colui del quale dice il Salmista *Ps.* 48. *v.* 19. *Confitebitur tibi, cum benefeceris ei.* Ma che? *Væ duplici corde, & labiis sceleſtis, & manibus malefacientibus, & peccatori terram ingredienti duabus viis. Eccl. cap.* 2. *v.* 14.

(29) Perciò sono stati in varj tempi discacciati, non solamente da varie Corti d'Europa, ma an-

Nè voglio quì tacere una finzione d' un Padre Assistente d' Inghilterra, detto il P. Personio, che scrisse un Libro dell' Inversione del Regno della Scozia alla Corona d' Inghilterra; al quale un altro, detto il P. Cristonio, rispose difendendo le ragioni del Re di Scozia, ed oppugnando quelle del Re d' Inghilterra, la qual cosa seguì per ordine del Generale, acciò chiunque de' Re avesse vinto ed ottenuto quei Regni, favoreggiasse ed ingrandisse la Compagnia (30).

Inoltre non vi è persona nel Mondo, a cui sieno più obbligati ubbidire, che al Papa, per il Voto speciale che di ciò fanno; eppure alla Santa Memoria di Pio V., che al Coro ed all' altre osservanze religiose volle ridurgli, non ubbidirono; anzi per dispregio chiamarono *Quintini* quei pochi che al precetto Pontificio si conformarono, tenendoli sempre vili e bassi nella Religione. S' opposero altresì al glorioso S. Carlo Arcivescovo di Milano, il quale come Legato della Santità Sua a Latere voleva ridur-

cora da' Regni Eretici, dove per quanto si tollerino altri Ecclesiastici Secolari, e Regolari occulti, de' Gesuiti non se ne vuole udire neppure il nome. Una delle cagioni principali si è la perversità delle loro dottrine, che vanno a stabilire l'Ateismo o Deismo politico, come si può vedere dalle rimostranze e voti di molti valentuomini sì Eretici che Cattolici, riportati dall' Hospiniano Lib. 3. e 4. e da altri degli Autori sopramentovati.

(30) Veggasi sopra questo nefando tradimento, e nascosa frode, il citato Hospiniano che ne riporta tutti i monumenti Lib. 3. donde si raccoglierà forse l'errore del manoscritto che usò di questa *Istruzione*; che dove dice quì il P. *Cristonio*, deve dire il P. *Creichton*, che da Francesi comunemente vien chiamato *Criton*; ed è quello stesso P. *Guglielmo Creichton* Scozzese, di cui abbiamo altra volta di sopra fatta menzione, e che andò in Iscozia per compagno (assegnato dal Generale) del Vescovo di *Dublin*, inviato da Sisto V., per offerire al Re Giacomo VI. successore e Figliuolo di Maria Stuarda, in isposa l' Infanta Isabella di Spagna, ed eserciti, e denari, se fatto si fosse Cattolico, ed avesse prese l' armi contro l'Inghilterra. Vedi d. Hospiniano ibi. che col nostro Traduttore Francese cita il Pasquirio *in Catechismo Jesuit. L. 3. c. 2.* e pare che l' accenni anche lo Spondano ad An. Christi 1594. n. XXVII.

ridurli come sopra. Ma quello ch'è peggio nè anche ora ubbidiscono ai Sacri Canoni, facendo contro i loro Decreti mercanzie di perle, rubini, e diamanti che dall'Indie tramandano, ed è opinione che la maggior parte delle gioje che in Venezia si vendono sieno de' Gesuiti, come si è comprovato da quei Padri, che in Roma perciò sono stati chiamati e processati, i quali non voglio nominare per non offendere qualche Principe, al quale il mio favellare non è molto gradito (31).

Unde-

(31) Due gran punti si accennano in questo articolo della corruttela Gesuitica pregiudiciale al ben pubblico e privato. L'uno della loro disubbidienza a' Pontefici, per la quale, stante il Voto che fanno, sono sacrileghi: l'altro della loro Mercatura, onde sono scandalosi e abbominevoli. Il primo si prova con due soli esempj tra gl' innumerevoli, che se ne poteano addurre, i quali si avvalorano fortemente anche col secondo punto dal nostro Autore. Ma oh Dio! e che è altro tutta la Storia della Compagnia, dalla sua origine in quà, se non una serie costante, solenne, portentosa di disubbidienze al Romano Pontefice, ed a' suoi più sacrosanti Decreti, Ordini, Brevi, e Bolle? Una gran parte ne riportano l'Aletofilo nelle sue *Arti Gesuit.* il Liberio Candido nelle sue *Tube*, l'Autore immortale della *Morale Pratica*, le Lettere *Provinciali*, *Covetiane*, e *Guidoniane*, ed ultimamente l'Autore delle *Riflessioni al Memoriale* &c. e quello del famoso *Probleme Historique* &c. sì in quella del loro ostinato Probabilismo, sì in quella del loro Molinismo, o più tosto Pelagianismo mascherato, di cui si può anche vedere il P. *Serry* nella sua vera Istoria *de Auxiliis*; i quali esempj per tanto io mi dispenserò dal riportare, a due soli attenendomi: l'uno de' quali servirà intanto per dichiarar meglio ciò che ho detto sopra alla Not. 3. circa la disubbidienza formale alla Bolla di Paolo III. di non moltiplicarsi sopra il numero di sessanta, dove dissi che *a forza de' loro raggiri e violenze si videro distesi per tutta l' Europa*, ec. Questo è verissimo: imperocchè tre soli anni dopo la pubblicazione di detta Bolla, cioè nel 1543. erano già in numero di ottanta, e persuasero il Re di Portogallo D. Giovanni III. a metterne cento nel loro solo Collegio di Coimbria: tanto che finalmente il loro Santo Fondatore Ignazio tuttora vivente fu costretto, per non vederli fin da principio in una continua disubbidienza, a supplicare il medesimo Paolo III. a voler togliere una tal limitazione, siccome fece (*ad evitandum majus malum*, e non prevedendo quello che poi è seguito) per altra sua Bolla del 15. Marzo 1543. Dopo la quale ognun sa e vede la terribile inondazione, dirò così, che hanno fatta da per tutto; cosicchè nel 1626. l'undecimo anno del Generalato del P. Vitelleschi contavano già 36. Provincie, ed in-

Undecima. Non devo quì tralasciare di rammentare un sentimento interessantissimo del P. Personio in un libretto stampato in lingua Inglese, intitolato *La Riforma d' Inghilterra*, ove dopo aver biasimato il Cardinal Polo, per virtù santità e meriti

esse 800. Collegj, Case Professe, Noviziati, e Residenze, ed essi di numero passavano quindici mila. Quindi quella prodigiosa ingordigia d' impadronirsi di tutte le Città d' Europa, e di usurparsi l'altrui sedi e ragioni, della quale abbiamo parlato alla Nota 5. e 8. dove per indicare qualche cosa delle molte seguite in questo genere a' nostri giorni, poteva aggiugnersi ciò che fecero i Gesuiti di Pamplona circa il 1730. quando io mi trovava in que' paesi, cioè che volendo essi in quella Città fabbricare un Collegio, che non avesse simile nell' Europa, pretesero di scendere con una gran fabbrica dal luogo intorno alle mura castellane, dove fu ferito S. Ignazio, fino giù alla gran piazza nel centro della Città, e sloggiarne le Dame Carmelitane Scalze Teresiane, che vi hanno un insigne Monastero, ed occuparne il posto; le quali appena si poterono liberare dai clamorosi impegni, che messero per tutta quasi la Spagna, e fino nella Corte di Madrid, e dalle loro maligne cavillazioni, ed artifizj soliti che usarono. Poteva aggiugnersi il tentativo fatto da essi in una illustre Città di Francia lontana da Parigi circa 5. o 6. leghe in questi ultimi tempi; di dove fecero per opera di quel Vescovo ancor vivente scacciare le Monache di due molto esemplari Monasterj per impossessarsene; come sarebbe loro riuscito, se i Rappresentanti di quella Città non fossero stati costanti nell' antico proponimento di non riceverli. Il fatto è noto in Francia, e mi è stato raccontato minutamente da chi si trovò presente. Se Paolo III. avesse potuto prevedere questi gravissimi disordini, e questa esorbitante ingordigia, che tende sempre allo stesso punto della Monarchia universale da essi pretesa; io reputo certamente che in vece di togliere la prima limitazione per impedire la loro disubbidienza, ne avrebbe fatta altra simile a quella di S. Pio V. del 1571. contro l' Ordine degli Umiliati. L'altro esempio tuttora vegliante della loro insigne disubbidienza a' Romani Pontefici, è quello che forma la scandalosa Storia de' Riti Cinesi. Ecco che dal primo Decreto condannativo questi sacrileghi Riti, introdotti, promossi, e difesi da' Gesuiti Missionarj del Malabar e della China, il quale emanato fu dalla S. Congregazione di Propaganda sotto Innocenzio X. l' anno 1645. sono già scorsi centoquattordici anni in circa, e si sono rinnovate poscia e rinforzate tali proibizioni più solennemente e con Brevi e con Bolle concepite nelle formule più terribili, e sotto gli Anatemi, e Scomuniche, e Censure più formidabili, e dallo stesso Innocenzio, e quasi da tutti i suoi Successori, fino al gloriosamente trapassato Benedetto XIV. Ma che perciò? I Gesuiti imperturbabili hanno sempre proseguito a praticare, insinuare, predicare, e difendere questi maladetti Riti, eziandio

riti degno d'eterna memoria, dopo aver notati certi difetti ed imperfezioni nel Sacro Concilio di Trento, finalmente conclude che quando ritorni l'Inghilterra alla vera Fede Cattolica, bisognerebbe ridurre quei Regni alla forma del vivere della primitiva

dio a dispendio non solamente della pace e tranquillità, ma delle preziose vite ancora degli altri Missionarj non Gesuiti, de' Vescovi, dei Nunzj, e de' Legati Apostolici più qualificati, spediti apposta dalla S. Sede per riconoscere questa Causa, e da loro vessati, e ripieni d'esquisite crudeltà, e fatti miseramente morire prima di dar compimento al loro uffizio. Essi hanno posti in pubblica derisione i Brevi e le Bolle più solenni spedite colà da' Pontefici, ed hanno avuto l'ardire di pubblicarne Decreti contrarj, ed obbligare sotto peccato mortale e sotto scomunica ad ubbidire a questi, e trasgredire quelli. Essi (come fece il *P. Mourao*) hanno condannato *di gravissimo delitto* il Papa Clemente XI. per la Bolla da lui pubblicata *Ex illa die*; andarono spargendo (come l'altro Gesuita Fra *Fon*) *che niuna autorità avea il Papa di comandare nella Cina, siccome niuna ne aveva rispetto agl'Inglesi ed Olandesi: e che questi aveano fatto bene a sottrarsi dalla sua ubbidienza*. E per non rammemorare le insigni impertinenze de' due successivi Vescovi di Meliapur Gesuiti, Fra Gaspero Alfonso Portoghese, Fra *Laynes*, e degli altri Gesuiti Missionarj, è celebre l'iniquo Dialogo sopra le *Sparate*, tra il P. *Perennin* ed il P. *Tomacelli*, il primo de' quali così interroga il secondo: *O quam pulchræ sunt Sparatæ, quomodo tibi placent istæ Sparatæ?* Tom. *Placent*. Per. *Revera prima fecit nullum strepitum. Crepuit in instanti. Secunda Sparata magis lenter processit, & tota resoluta est in fumum. Sed statim veniet tertia Sparata, quæ erit omnibus pulchrior &c.* E finalmente interrogato il *Perennin* dal *Tomacelli* qual sarà la quarta *Sparata*, risponde: *Nescio: est ad libitum Magistri Sparatarum*. Per queste *Sparate* intendono le Legazioni Apostoliche di Monsr. Card. di *Tournon*, e di Monsig. *Mezzabarba*, e dell'altre che potessero essersi fatte in avvenire dal Sommo Pontefice. Ecco come si burlano per fino della Suprema Autorità della Chiesa e del suo Capo. (Vegganſi per tutto ciò le *Memorie*, e le *Apologie* dell'invitto Norberto, ed il *Probleme Historique, qui des Jesuites, ou de Luther & Calvin, ont le plus nui à l'Eglise Chrètienne. Utrecht* 1758. *tom.* 2.). E questa è l'ubbidienza giurata? e questa è la sommessione promessa alla S. Sede? Io per me, per iscusargli in qualche modo, non trovo altra via che quella delle loro *Restrizioni mentali*; alcuna delle quali forse ne venga in uso, quando fanno il quarto Voto di ubbidire ciecamente al Romano Pontefice; con questa condizione, cioè, *se ciò sarà, e quando sarà utile agl'interessi della Compagnia, secondo che giudicherà il P. Generale*. Questo solo fatto pare a me (ed a chi non dee parere?) che decida in primo luogo, che la loro disubbidienza è disubbidienza di sistema, non di passione o di fiacchezza de' pri-

tiva Chiesa con mettere in comune tutti i beni Ecclesiastici, assegnandone la cura a certi Savj, i quali sieno Gesuiti. A questo fine proibisce sotto gravissime pene che Religione alcuna, senza licenza di loro,

vati; mentre potendo per la irresistibile loro potenza ed autorità il Generale co' dodici suoi Assistenti con una sola parola finire tutto questo pubblico scandalo, ordinando a' Missionarj che vigore ed effetto debbano finalmente avere i Decreti Pontificj; ciò non fanno, anzi fanno tutto il rovescio, come fa vedere il citato P. Norberto, e l'Autore delle *Riflessioni*, dalle Contrallettere dirette dai Generali a' Missionarj. In secondo luogo, e quasi per conseguenza del primo, ne viene che tutti i Gesuiti, dal Generale fino all' ultimo, sieno contumaci *formaliter* alla S. Sede, tutti incorsi sieno nelle gravi Censure fulminate contro chi pratica, difende, promove, od approva in qualunque modo per leciti tali Riti; tutti perciò scomunicati *vitandi* peggio degli stessi Eretici. A me ciò sembra legittimamente inferito; del rimanente poi mi rimetto a chi più, che a me, appartiene il decidere in queste materie. Quanto poi alla *Mercatura*, anch'essa pubblica, notoria, scandalosa, il fatto, che qui accenna il nostro Autore, fu strepitoso e solenne nel passato Secolo, e se ne riempì l' Europa; al quale io non istarò qui ad aggiugnere cosa alcuna, dopo le tante e moltissime che a dimostrare con fatti incontrastabili questo spirito d'avarizia nella Compagnia ne hanno lasciate scritte gli Autori da me spesso citati. Solamente vorrei che si desse un' occhiata all' ultime scoperte, ed a' fatti presenti del Portogallo, e si esaminasse perciò la *Relazione della Repubblica de' Gesuiti nel Paraguai*, cavata dalle Segreterie de' due respettivi Principali Commissarj, Spagnuolo e Portoghese, dagli Avvisi dei Vescovi, dalle Lettere de' Generali militari, e Governatori del Brasile, e dalle testimonianze de' due Eserciti in campagna: il tutto con documenti chiari, e non equivoci, mandati dal Brasile. Vorrei che si rammentassero quì i cinque millioni di Peruane (sono pezze da otto, del valore ognuna di 8. paoli e sei bajocchi in circa, e pesa un' oncia di marco) che furono sorpresi dalle Truppe Portoghesi a questi buoni Padri Apostolici nell' Uraguai. Vorrei che si vedesse, e si considerasse bene l' *Editto*, o sia Decreto dell' Eminentissimo *Saldanha*, le *Lettere circolari* del Re a' Vescovi di Portogallo, e le *Riflessioni al Memoriale*, che contengono veramente in questo genere qualche cosa di singolare, specialmente per la nostra Italia; e finalmente che si leggesse con tutta l'attenzione l'ora pubblicato *Ragguaglio mandato alla Santità di Clemente XIII. da S. M. F. il Re di Portogallo con Lettera de' 20. Aprile 1759. ec.* che quanto iniqui i Gesuiti, tanto fa vedere un Monarca pieno di moderazione, e di rispetto alla S. Sede. E i Gesuiti tutti dopo tutto ciò non sono scomunicati *vitandi*? sospesi? irregolari? esecrandi? Ah! mi rimetto. Ma affè che se non si mutano tutti i Vocabolarj e Dizionarj del Mondo quando si parla di loro, quante infelici vittorie contro di Roma, e contro i suoi Decreti

loro, se ne ritorni in Inghilterra; e disegna di non lasciarvi entrare, se non quelle che di limosine vivono. Ridotta poi (dic'egli) che sia l'Inghilterra alla Fede, non è bene che il Papa, almeno per cin-

cantano in questi ed in altri punti i Gesuiti, altrettanti ne canteranno sempre *ad hominem* i Giansenisti veri Giansenisti, ed i Giansenisti non Giansenisti di Francia circa le loro pretensioni.

Il Traduttore Francese fa qui una Nota, occasionata da certa varietà dell' edizione di Milano o di Roma dal nostro Testo antico manoscritto, che abbiamo voluto dare alla luce tal quale; e dice così, dopo quelle parole: *che si vengono in Roma, sieno de' Gesuiti.* „ *Que les Jesuites ne servent* „ *pas fidelement le Souverain Pontife, c' est une chose que scavent* „ *parfaitement bien ces Peres, qui* „ *pour cet effet ont etes cites iuridi-* „ *quement à Rome.* " E ci fa cadere nella detta Nota il fatto dell' empia proposizione da' Gesuiti nell' Università di Alcalà, ed in altri luoghi della Spagna circa il 1602. quando Clemente VII. era per condannare solennemente la dottrina di Molina circa la Grazia: e la Proposizione era questa: *Non è di fede, che un tal uomo, tenuto da tutta la Chiesa per Sommo Pontefice, sia veramente Vicario di Gesù Cristo.* Ma non ci pare che il nostro Autore possa quì intendere questo fatto, ma sì bene quello di Venezia, sì per la connessione più naturale del discorso, sì perchè il Testo Italiano dice che questi Padri *furono in Roma chiamati, e processati*, e vi andarono di fatto; dovechè il Traduttore Francese conviene che i Padri difensori della ereticale proposizione, cioè *Melchiore Ognate*, *Luigi Turriano*, *Gabriel Vasquez*, e *Nicolò Almazan* tutti graduati, furono bensì citati a Roma, ma ebbero la forza di schifare questo colpo per mezzo della Inquisizione e del Re, che operarono in maniera di trarre la Causa all' Inquisizione di Spagna, che era tutta parziale de' rei e della Compagnia; onde dopo una breve ed apparente prigionia, furono tutti assoluti. Veggasi da chi vuol essere informato di tutto il fatto il *Serry in Histor. de Auxiliis*. Ciò però, che si è quì avvertito circa la Nota del Traduttore Francese, non si dee già prendere in alcun modo per apologia del Sistema Gesuitico. Se l'osservazione del Francese è quì fuor di luogo, non è certamente fuori di verità, anzi è tutta ad essa conforme. I Gesuiti in tutti i tempi sono stati i nemici, e gl' impugnatori più acerbi e più fieri dell' Autorità Pontificia, quando è lor tornato in acconcio, come si è fatto vedere sopra, specialmente alla Nota 27. e come per innumerevoli altri fatti potrei confermare, gran copia de' quali si possono riscontrare nella recente erudita *Appendice alle Riflessioni del Portoghese a pag. 76. e segg.* Le impertinenze, ed ingiurie fatte da essi a Clemente VIII., sono un saggio di ciò che hanno temerariamente ed eretically difeso contro la Cattedra di Pietro in tutti i tempi. Chi mai crederebbe che quella stessa Compagnia, che in Francia, in Parigi nel suo famoso Collegio di Clermont, per mezzo del suo Pa-

cinque anni, ricerchi alcun frutto de' beni Ecclesiastici di quei Regni, ma rimetta il tutto in mano di quei sette Savj, acciò eglino dispensino co-

dre *Jacopo Coret* il dì 12. Dicembre del 1661. sostenne pubblicamente in proposito del *Fatto Giansseniano*: *Che dopo le Costituzioni d' Innocenzio X. e di Alessandro VII. creder si può e si dee per fede divina rivelata, che il Libro intitolato* Augustinus *di Giansenio sia eretico, e che le cinque proposizioni da esso cavate sieno di Giansenio, e nel senso di Giansenio condannate*: *COME SI PUO' E SI DEE CREDERE CHE IL VERBO DIVINO SIA INCARNATO*: (*Concl.* 19. *&* 20. temerario esempio, per dir poco, e che distrugge in bocca de' Gesuiti tutta la proposizione, poichè essi impugnano sfacciatamente anco questo sacrosanto Mistero della Incarnazione del Verbo, come hanno fatto i loro Padri *Arduino* e *Berruyer*, ed i loro Apologisti, *Zaccaria* &c.) proposizione, che messe tanto a romore la Francia, e che diè occasione al celebre Libretto intitolato *La nouvelle Heresie des Jesuites soutenue dans le College de Clermont*; ed all'altro: *Les pernicieuses conseguences de la nouvelle heresie des Jesuites contre le Roy, & contre l'Etat*; e finalmente a quello, per tralasciare tutti gli altri usciti in questa occasione, *Les illusiones de Jesuites dans leur ecrit intitulé, Expositio Theseos &c.* Chi crederebbe, dico, che questa stessa Compagnia fosse quella medesima, che in Roma per mezzo del suo Generale Acquaviva nel principio d'Agosto del 1605. aveva già offerto a Paolo V. un lungo Memoriale su le Controversie di Molina, per far vedere che il *Papa non può definire infallibilmente, che uno Scrittore abbia questa o quella sentenza tenuta ed insegnata, ancorchè la materia, di cui si tratta, sia dommatica, e per conseguenza nulla poter definire intorno agli scritti e sentimenti di Lodovico Molina?*). Serry Hist. de Auxiliis Lib. 4. c. 2.). Non fu dessa la Venerabile Compagnia, che con tanto applauso ripose nella Biblioteca dei suoi Scrittori a *pag.* 242. l' infame Libello del P. *La Floyde* Gesuita, intitolato *Apologie du procèdè du S. Siege*; dove tra l'altre empietà sostiene, la *Chiesa universale può sussistere senza un Capo visibile, qual' è il Romano Pontefice; e le Chiese particolari senza i loro Vescovi*; proposizione perciò degnamente condannata dalla Facoltà di Parigi nel 1631.? Non è dessa la Compagnia che ha sostenute e sostiene tuttora colla sua pertinacia a' provvedimenti della S. Sede le temerarie proposizioni del suo Padre *Porquat* a' 22. di Giugno del 1707. in presenza del Legato Pontificio il Card. di *Tournon*? cioè: *Il Papa non può decidere infallibilmente le controversie della Cina*: Nè *infallibilmente definire che qualche cosa sia un Idolo*. (Ved. *Riflessioni al mem.* prim. ediz. pag. 108. e sopra tutto l'*Appendice ad esse*, pag. 113. e segg.) O bella divozione, affè, verso la S. Chiesa! O bel rispetto all' Autorità Pontificia in chi fa particolar voto di venerarne tutti gli apici! *O gens "O tristis, cui te exitio fortuna reservat!* O quanto bene starebbono loro in bocca, a riserva di poche, quelle gravi parole di S. Gregorio il Grande, scrivente a Maurizio Imperatore *epist.* 32 *Lib.* 4. *Qui quod per linguam præ-

me giudicheranno più utile alla Chiesa. Disegna dopo il primo quinquennio con altre invenzioni, delle quali essi sono copiosissimi, farsi confermare l'istesso privilegio per altri cinque anni, e proseguire fin tanto che escludano Sua Beatitudine dall' Inghilterra (32).

Nè

dicamus, per exempla destruimus: qui iniqua docemus operibus, & sola voce ea, quæ sunt justa, prætendimus. Ossa jejuniis atteruntur (quì il Testo patisce eccezione) *& mente turgemus. Corpus disceptis vestibus tegitur, & elatione cordis purpuram superamus. Jacemus in cinere* (nè pur questo si può applicare ai Gesuiti) *& excelsa non despicimus. Doctores humilium, Duces superbiæ, ovina facie lupinos dentes abscondimus.*

(32) Tra le Opere tradotte dall' Abbate *Morelli* del Padre *Personio*, questa veramente non v' è, e nè pure nel Catalogo delle altre Opere non potute da lui tradursi. Può essere che di questa non ne faccia menzione, per non essere troppo edificante, e per la rarità, in cui l'avrà fatta venire la potenza Gesuitica. Ma pure nel Mondo vi è, ed è del Padre Personio. Il disegno di questo Gesuita l'ho veduto riportato ancora in un Libretto Francese intitolato: *Memoire par Messieurs les Plenipotentiares Assemblez a Soissons: Dans le quel on fait voir combien est prejudiciable a l'Eglise & aux Etats la Societè des Peres Jesuites.* 1729. e l' accenna anche, sebbene non citi l'Opera del Personio, l'Autore della *Storia de' Gesuiti* Francese da me spesso citata. Lib. 3. T. 2. a pag. 94. dove riporta ancora coll' autorità di *Burnet Histoire de la Reformation*, la richiesta che in fatti ne fecero i Gesuiti per mezzo del Cardinal Polo, che allora era Legato in Inghilterra alla Regina Maria figliuola d'Arrigo VIII. che rimesse, ad eterna sua lode, il Cattolicismo in Inghilterra; di esser, cioè, investiti essi soli di tutte le rendite de' Monasterj, che quella Sovrana procurava di ristabilire dopo venti anni di soppressione per l' infelice Scisma di detto Arrigo. E perchè al Cardinal Polo, alla Regina Maria, ed al medesimo Filippo II. suo Sposo, ed altro loro intercessore, ed al Papa parve una domanda troppo eccedente e temeraria, forse perciò il Polo fu subito dichiarato nemico della Compagnia, e dovette passare sotto i denti del Personio. Ma non è questo il primo esempio della loro portentosa ingordigia, e della loro ingiustizia verso di chi appieno non li favorisce nelle ree loro macchine. Nel 1629. per mezzo del P. *Lemorman* Confessore dell' Imperadore Ferdinando II. chiesero, e quasi ottenuto avevano, da questo Monarca tutte le doviziose Abbazie Monacali, che i Protestanti usurpati si erano nell' Alemagna, e che questo invitto Imperadore ricuperate aveva colle sue gloriose vittorie. E perchè il Consiglio Imperiale con Editto pubblicato il detto anno vi si oppose validamente, ordinando che rendute fossero a' loro respettivi Ordini, si vide lacerata con pubblici infamissimi Libelli la sacrata fama, e la Religione del Monarca, e de' suoi Consiglieri; tra' quali iniqui Scrit-

Nè è da questa punto dissomigliante il tentativo che fecero al tempo di Gregorio XII. d'essere investiti di tutte le Chiese Parrocchiali di Roma, per principiare ivi la Monarchia (33). Ma ciò che

taboli non la cede a veruno quello del P. *Layman* intitolato: *La giusta difesa del Sommo Pontefice, e dell' Augustissimo Cesare ec.* come riporta l' Autore delle *Riflessioni ec.* Così a tempo dell' Imperadore Ferdinando III. andarono spargendo tra il popolo, che questo Principe si sarebbe dannato, se dato non avesse al loro Collegio di Magonza l' Abbazia di *Marienceron* de' Cistercienſi, e quella di *Clarental* dell'Ordine di S. Chiara, come gli aveva chiesto il loro P. *Teodoro Lennep* in Lettera de' 2. Ottobre 1629. scritta al Barone *Ermanno di Quostemberg*. Per questi ed altri fatti simili veggasi, oltre le *Riflessioni citate*, e la loro *Appendice*, anche l' Autore delle Note della *Monarchie des Solipses* Francese. Per la teoria poi generalissima, dalla quale senza dubbio tolse il suo progetto il P. Personio, leggasi l' ultimo Cap. degli *Avvertimenti Segreti*, che ha per titolo: *De' mezzi di promovere la Compagnia*. In somma da tutto ciò si vede chiaro che i buoni Padri hanno avuto sempre in cuore di riformare anche quì in Europa quella Repubblica o Monarchia, che hanno per sè stabilita nel Paraguai, e dentro anche del Maragone.

(33) O quanto sarebbe giovevole, anzi necessario alla Chiesa di Dio, che si punissero i Gesuiti colla pena propria degli ambiziosi, come anche stabilissono i Canoni Ecclesiastici; e si effettuasse dal Supremo Pastore almeno, quel salutevole avviso dato a tutti i Vescovi dalla Santa Memoria del Vescovo *di Cahors Alano di Solminihac*, e dato per mezzo dell' Abbate *Ferrier* Vicario già del Vescovo d' *Alby* o *Alba*, quando era già sul punto di comparire al Tribunale tremendo di Dio Giudice, vale a dire in tempo della più schietta verità! Dice dunque, *essere a lui notissima per molte diligenze fatte la dottrina e la disciplina de' Gesuiti, nè aver tralasciata cosa alcuna per ridurli nella buona strada, ma sempre in vano. Per lo che giudicarli esso GRAN NEMICI DELLA CHIESA, E DEGNI DELL' AVVERSIONE ED ABBORIMENTO DI TUTTI I VERI FIGLIUOLI DI ESSA CHIESA: il qual giudizio suo desiderare grandemente che per opera di detto Abbate Ferrier si facesse noto a molti, e specialmente ai Vescovi.* (Ved. *la Relation de ce que s' est passé dans le differend entre M. l' Eveque de Pamiers & les Jesuites du 23. Maj. 1668. Artes Jesuit. §. 8. in fin. ed il Probleme Historique &c. Tom. 2. conclusion 1. pag.* 382.). Questo è vero zelo, questa vera compassione delle pecorelle di Gesù Cristo, e questo è un buon rimedio, desiderato già da più di 200. anni da ogni uomo da bene per la riforma della Compagnia, per lo ristabilimento del Cristianesimo, e per la vera gloria di Dio, sebbene non è tutto, quando si lasci la mala semenza di uomini sì perversi. Noi il vero rimedio l' accenneremo al fine.

in quella Santa Città non conſeguirono, hanno finalmente ſortito in Inghilterra, ove ultimamente hanno fatto eleggere Arciprete un Geſuita *in voto* (34), che in vece di proteggere il Clero il perſeguita arrabbiato, proibendogli infino ſotto pene graviſſime il parlare inſieme, e tutta la Chieſa è Geſuita *in voto*; ſicchè quando quel Regno ritornaſſe all' antica Fede, ſi darebbe principio ad una real Monarchia Geſuitica, la quale prenderebbe tutte l'Entrate Eccleſiaſtiche, tutte l'Abbazie, Benefizj, Veſcovadi, Arcipretati con tutte l'altre dignità ſomiglianti. Da queſto anche procede che pochiſſimi Eretici ſi convertono, e rariſſimi in Inghilterra, perchè quaſi tutto il Clero antico è eſtinto, il quale vi faceva grandiſſimi frutti; perchè a ſe ſteſſi il tutto attribuiſcono i Geſuiti, i quali molto più attendono all' intereſſe, che alla ſalute dell' anime. E gli Eretici medeſimi accortiſi delle oppreſſioni, che patiſcono i Sacerdoti Cattolici da' Geſuiti, non ſi convertono per non eſſere da loro così fieramente tiranneggiati (35).

Concludo con quattro punti brevemente il preſente diſcorſo. Primo. Ad un Principe, che ama la pace e conſervazione dello Stato ſuo, non ſono i Geſuiti giovevoli, anzi poſſono eſſergli cagione di molti

(34) Queſti ſi nomava *Giorgio Blackwel*. Veggaſi circa queſte inique veſſazioni un Libretto intitolato: *Relatio compendioſa turbarum, quas Jeſuitæ Angli una cum D. Georgio Balcwello Archipresbytero, Sacerdotibus Seminariorum, populoque concivere &c.* uſcito alla luce in queſta occaſione. Vedi così la Nota del noſtro Traduttore Franceſe.

(35) Vedi il ſoprallodato libretto *Memoire par Meſſ. les Plenipotentiares*, e la prefazione dell' *Hiſtoire des Religieux de la Comp.* d' Utrecht; i di cui Autori riportano l'uno e l'altro fatto, come già notorio a tutto il Mondo. Ma ciò, che l'Autore dice quì della Chieſa d' Inghilterra, che *è tutta Geſuita ec.* ſi dee intendere relativamente al tempo, in cui ſcriveva; perchè adeſſo ſono abbominati in quel Regno anche da' Cattolici, più che il Diavolo, nè ſono anche naſcoſtamente tollerati punto.

molti disturbi, se avendoli nello Stato, non li favorisce, o favorendoli, col consiglio loro non si governa (36).

Secon-

(36) A ciò dimostrare è scritto il suddetto Libretto *Memoire par Mess. le Plenip.* il quale fa vedere quanto sieno perniciosi allo Stato i Gesuiti per qualunque capo si prendano. Ciò anche dimostra tutta la bella Raccolta di Giudizj e Sentenze date da rispettevolissimi Tribunali Civili ed Ecclesiastici, e da' primi valentuomini dell'Europa, e specialmente della Francia, di Mons. *D'Argentrè* (*Collectio Judiciorum &c.*). A questo mira l'altra Raccolta d'Arresti, Voti, Rimostranze, e Declamazioni fatte sul punto di doversi, o no, ammettere, e poi (dopo la loro espulsione per la complicità nell'attentato di Arrigo IV.) sul doversi, o no, rimettere in Francia i Gesuiti, la qual Raccolta ha nel primo frontispizio questo titolo, *Arrets du grand Parlament &c.* stampata in Parigi nel 1624. A questo in parte la Lettera della grand' anima del Ven. Mons. Giovanni di *Palafox* a Innocenzio X. A questo tante altre simili rimostranze di uomini o per dottrina, o per probità, o per prudenza, o per tutto insieme specchiatissimi, ai rispettivi Sovrani, ed a' Pontefici Romani, che si possono riscontrare negli Autori da me citati sovente, e specialmente nell'Hospiniano Lib. 3. e 4. *Hist. Jes.* cui io rimando il Leggitore per comodo di vederli quasi tutti insieme, e non già per fare onore a questo Scrittore, nel quale io venero soltanto la verità, siccome la rispetto dovunque ella si trovi. Ciò finalmente ha per iscopo il nostro Autore nella presente *Istruzione*. E chi ne volesse a mano qualche fatto, oltre i tanti che ne abbiamo sopra riferiti o indicati, si rammenti che furono pure i Gesuiti che somministrarono a Filippo II. Re di Spagna i mezzi d' impadronirsi del Regno di Portogallo; e se ne impadronì di fatto l' anno 1580. dimostrandosi costantemente verso di quei Sovrani, da' quali maggiori e più rilevanti benefizj hanno ricevuti, tanto più ingrati sempre e ribelli. Del rimanente la ragione, che egli qui adduce, è molto da esser considerata da qualunque buon Principe; specialmente dappoichè questi *Angeli veloci* (così son chiamati nell' *Immagine del primo Secolo della Compagnia*) hanno appreso a mettere in opera le belle dottrine de' loro Autori circa l'omicidio de i Grandi e de' Sovrani. Dura legge di un Principe in verità! o il dover farsi schiavo della cupidigia, della cabala, e di ogni altra malnata passione dei Gesuiti, eziandio col vedersi involare ogni suo più sacrato diritto, ed anco gli Stati intieri; e così sacrificare la pace, la tranquillità, ed ogni buon ordine de' popoli; od essere egli mal sicuro nella persona e nella vita; come si è veduto adesso nell'atrocissima Congiura creata contro la Maestà Fedelissima del Re D. Giuseppe I. di Portogallo. Dunque ogni buona ragione di Stato vuole che o non si ammetta questa Società dove non è per anco attaccata, o si proccuri con tutte le forze di scacciarla dove già ha preso piede. I Sovrani hanno di per sè tutta l'autorità di farlo, senza ricorrere alla Potestà Ecclesiastica, la qua-

Secondo. Se non avendo i Gesuiti giurisdizione temporale sì gravemente disturbano il Mondo, molto peggio farebbero se uno di loro fosse eletto Papa, perchè prima riempirebbe il Conciſtoro di Gesuiti per fare in tal modo perpetuo il Papato fra loro, onde avendo il braccio Pontificio, metterebbero in pericolo lo Stato degli altri Principi, e particolarmente de' confinanti (37).

Terzo.

le è continuamente ſubornata, e circonvenuta da' Gesuiti a loro proprio favore, e da' loro parziali che risiedono nelle prime dignità di Roma in gran numero; quali si sono dati a vedere ora nelle gravissime vertenze della detta Maestà Sua Fedelissima di Portogallo colla Compagnia, nelle quali quanto è da ammirare e da lodare eternamente l'umile e divota moderazione e rispetto alla S. Sede di questo gran Monarca, nel richiederla del concorso di sua autorità in un caso dove non ne aveva punto di bisogno; tanto è (mi sia lecito il dire ciò che dice tutta l'Europa) tanto è vergognosa quella indovuta compassione, e troppo cieca parzialità e protezione, che hanno dimostrata alcuni nella Corte di Roma in questa congiuntura contro Rei sì scandalosi e sì sacrileghi d'infinite volte lesa Maestà. Veggasi il *Ragguaglio mandato alla Santità di Clemente XIII. da S. M. F. &c.* e la Lettera di Parigi 21. Maggio 1759. nella *Risposta ad altre Lettere scritte, e sparse per l'Italia, in Genova* 1759. E per quel che appartiene all'autorità Regia indipendente di punire con pena anche capitale i rei, non meno Secolari che Ecclesiastici, specialmente di lesa Maestà *in primo capo, di alto tradimento, e parricidio*, e molto più di sequestrare i beni temporali de' nemici della Corona, come sono stati finora i Gesuiti di Portogallo, e del Paraguai, e del Maragnone, veggasi l'*Azevedo Ybagnez* nel suo bel Libro *De jure Regum in bona Ecclesiasticorum perduellium temporalia*, e Monsig. *Spirito Flechier* Vescovo di Nimes, ed uomo celebratissimo per la sua pietà e dottrina, nella sua Lettera latina al medesimo *Azevedo* del 31. Luglio 1708. nella quale si congratula della sua dottrina, e la corrobora. Si trova nella Raccolta di altre sue, stampata in due tomi in 8. in Lione l'anno 1715. *tom.* 2. *lett.* 421.

(37) Egli è veramente un miracolo di quella speciale divina assistenza, che ha promessa Gesù Cristo alla sua Chiesa „ *Ego vobiscum sum usque ad consummationem sæculi*, che con tanta esorbitante formidabilissima potenza e cabala de' Gesuiti, non abbiano potuto finora arrivare ad ottenere da quel Gesù, che per altro, secondo loro, promise alla Compagnia gran cose in Roma „ *Ego Romæ vobis propitius ero* „ non abbiano potuto arrivare, dico, ad ottenere le Chiavi del Vaticano. La Pasquinata che già ha molto tempo uscì sopra di ciò in Roma, ed è assai volgare, ne rende a maraviglia la ragione. Interrogato S. Pietro, perchè non avesse mai fidate le Chiavi della Chiesa

Terzo. Un Papa Gesuita investirebbe la Compagnia di qualche Città o giurisdizione, con che si farebbero poi essi la strada a mille altri disturbi e disegni, i quali effettuare non potriano senza danno degli altri Principi (38).

Quar-

alla Compagnia di Gesù, rispose; *perchè se le do a Gesù, non me le rende più*. E non si può già negare che essi non sieno sempre in sollecita attenzione di proccurarle; poichè ecco come e con qual premura ne parlano ne' loro *Avvertimenti Segreti* cap. ultimo. „ *Sommo sarebbe il vantaggio della Chiesa, se una gran parte de' Vescovadi nelle nostre mani cadesse, o se la stessa S. Sede Apostolica dalla Compagnia fosse occupata, ed il Pontefice il solo governo temporale tenesse della Chiesa. Da questo ben chiaro si vede quanto necessario sia a ciascuno di noi il proccurare indefessamente e con destrezza l'erezione dei Collegj, l'estensione della Famiglia, la dilatazione della Compagnia; ed allora (oh fortunati noi!) goderemo il felice secolo d' oro, una pace universale e tranquilla; e la Chiesa tutta delle divine benedizioni ricolma vedrebbesi*. „ Si rammentino le sollecitudini dell' intraprendente P. *Stefanucci* nell' ultimo Conclave, *Supr. n.* 18. *pag.* 26. *col.* 1.

(38) Conseguenza assai legittima della già provata Gesuitica avidità, e delle cose sopraddette; la quale dovrebbe rendere assai avvertito il Sommo Pastore della Chiesa, ed il Sacro Concistoro, come anche tutti i Principi Cristiani a tener sempre lontani, anzi ad inabilitare i Gesuiti a tutti que' posti Ecclesiastici, onde sperar potessero di pervenire a questi iniqui loro disegni, a' quali si sono veduti mai sempre intesi ed attenti. In fatti io non saprei a qual altro oggetto riferir si possa quel santo costume di questi buoni Compagni di Gesù di avere ne' loro Collegj e Case principali ben guernite Armerie, ed esorbitanti somme di oro, e d'argento, se non a questo solo d' incominciare, quando si presenti loro l' occasione, la Monarchia universale, alla quale aspirano, di quella Città, ed in quel tempo, che più adattato scorgessero ad una ribellione formale. Per questo adunque senza dubbio, siccome già una volta, cioè nell' anno 1611. nelle sanguinose fazioni di Praga da essi perciò fomentate, grandissime provvisioni di fucili, di polvere, e di palle in quel loro Collegio furono ritrovate (*Hosp. Hist. Jes. Lib.* 2. *c.* 5. *ed altri esempj ne adduce altrove*); e siccome nel celebre Interdetto di Venezia sotto Paolo V. oltre la gran somma d' argenteria lasciata in mano de' loro divoti, molti crogiuoli da fondere oro ed argento si ritrovarono ne' sotterranei del loro Collegio (*F. Paolo Sarpi Stor. delle cose passate tra Paolo V. e la Repubblica di Venezia Lib.* 1.); così appunto ultimamente in Lisbona, per sostenere certamente la intentata sollevazione, ed impadronirsi forse del Trono e della Corona, simili *Divozioni* furono nella loro Casa Professa di S. Rocco, e nel ricchissimo (come eglino stessi e tutti lo chiamavano) Collegio detto di Sant' Antonio, scoperte; cioè grandissimo numero di schioppi, polvere, palle, ed altri simili attrezzi da guerra, e som-

Quarto. Quando il Collegio Cardinalizio fosse rinnovato di Gesuiti, avrebbero tutto il Patrimonio di Cristo in mano; e siccome all' idropico quanto più beve, tanto più cresce la sete, così eglino fatti colla grandezza più avidi, perchè non è cosa più soggetta alla mutazione, quanto i Principi, con tutte le forze ed astuzie altererebbero sì fattamente le cose, che all' ultimo introdurrebbero la forma della loro Monarchia, con sagacità inventando mille pretensioni per impadronirsi sicuramente dello Stato Ecclesiastico. Per il medesimo fine proccurano di ricevere nella Religione qualche figliuolo di Principe che dello Stato suo gl' investisca, il che

me notabilissime di contante. E chi potesse fare tali perquisizioni in altri Collegj delle principali Metropoli dell' Europa, forse forse non si troverebbono anch' essi sprovveduti di sì fatti *Rosarj*, *Brevicini*, ed *Agnus benedetti*. Almeno si vede che ne sono molto divoti. Aprano bene gli occhi i Principi a questi esempj, e dieno per tempo orecchie agli avvertimenti del nostro saggio Autore, dati già inutilmente da tanti, e specialmente dal gran Presidente di Francia Monsr. de *Thou* nella sua elegante Elegia *in Parricidas Jesuitas*, riportata dall' *Hosp. Hist. Jes. Lib.* 4. *a pag* 222. e da noi sopra citata alla nota 18. dalla quale mi sia permesso l' estrarre quì questi tre distici, anche per mia giustificazione:

Vos quoque, quos Cœli Rector diademate cinxit,
Hoc sapere exemplo discite, noxa prope est:
Nec temere errones in regna admittite vestra,
Hostis siquis erit, præbeat hospitium.
Sentiet is præsto damnum, rectèque monenti
Flebit, at heu sero, non habuisse fidem.

Questi tristi esempj di parricidj e di congiure sacrileghe gli abbiamo ancora sotto gli occhi a' nostri giorni, nell' attentato commesso per mezzo del disgraziato *d'Amiens* contro la Persona del Re Cristianissimo felicemente regnante Luigi XV. due anni sono (nel quale che i Gesuiti ci abbiano parte, e si è sempre sospettato, siccome si sospettò già della loro complicità nelle congiure anche contro Luigi XIII. e XIV., e si è finalmente dimostrato il fondamento di questo sospetto nelle *Riflessioni sopra l' attentato commesso il* 5. *Gennaro contro la vita del Re. Avignone* 1759.) e nella sacrilega già notoria congiura contro la preziosissima Vita di Sua Maestà Fedelissima Don Giuseppe I. Re di Portogallo; per non ripetere quì i replicati attentati e Parricidj nelle Persone di Arrigo III. e IV. ne' quali esecrandi misfatti le deposizioni giuridiche di *Gio: Chatel*

il che avrebbero già sortito, se altri più accorti non s'opponevano loro (39).

Adunque è necessario per conservazione della pubblica quiete, e per aumento di S. Chiesa, che il Papa coll'ajuto de' Principi Cristiani riformi in qualche maniera la politica ambiziosa di questa Compagnia. E quando a me sia comandato che proponga il rimedio, il farò senza lesione loro, anzi con utilità grandissima, facendoli veri Monarchi dell'anime, tesoro prezioso di Cristo Signore, e non de' sossj brevi, e delle caducità girevoli della terra (40).

a riguardo del P. *Gio: Guignard* del Collegio di Clermont, e quelle di Piero *La Barre*, o *La Barrière*, rispetto al P. *Varade* Rettore dello stesso Collegio (da cui questo disgraziato ricevè l'assoluzione e l'Eucaristia per disposizione al Reicidio, che andò ad attentare nella persona di detto Arrigo IV. Re di Francia) saranno sempre eterni monumenti vergognosissimi di questo genio sanguinario e tumultuante della Compagnia (*Ved. Mezeray Abrege Chron. an.* 1593. *tom.* 3. *De Thou Lib.* 107. *Davilla Lib.* 14. *Memoire de l'Etoile tom.* 2. *pag.* 154. *Fleury Lib.* 180. *nu.* 77. *e* 78.)

(39) Veggasi la *Monarchia Solipsorum* e le Note del Traduttore Francese, e si resterà persuasi di ciò che si legge in una rimostranza della Francia tra quelle che ho più volte citate; cioè che „ *omnia Jesuitarum tendunt in Monarchiam universalem* „ che *tutte le cose de' Gesuiti tendono ad una Monarchia universale*. E' anche da leggersi il secondo Libro della *Storia Gesuitica*, che è *De propagatione Jesuitarum*; e finalmente il sopraccitato Libretto *Memoire &c.* Quanto poi al proccurare d'aver figliuoli di Principi nella Compagnia, si vide subito in S. Francesco Borgia, e poi si è sempre seguitato a vedere nei tempi posteriori. Per questo il P. *Laynez* secondo Generale loro tanto si adoperò presso Pio IV. nella fiera persecuzione che questo Papa esercitò contro i Caraffi, per liberar dalla morte il Duca di Montorio, perchè questi cioè aveva promesso al *Laynez* di farsi Gesuita (Hist. de la Comp. Tom. 2. Lib. 5.). Si sa che Filippo II. Re di Spagna, e molti altri Sovrani dell'Europa sono stati anch'essi, se non Gesuiti Professi, almeno Gesuiti *in voto*. Vedi i sopraccitati.

(40) Può essere che fosse a tempo del nostro Autore, cioè più di un Secolo fa, sperabile qualche compenso; ma ora non pare che vi sia altro che quello, che molto anco prima di lui, cioè nel 1594. propose al Regio Parlamento il grande Orator della Francia *Gio: Passerazio* in una sua Arringa con queste parole „ *Has harpyas* (Jesuitas) *nisi Senatus, & amplissimi ornatissimique viri, quibus Academiæ Scholæque Regiæ instaurandæ tradita est provincia, fugarint, & exterminarint, ut pinnati Aquilonis filii in fabulis, frustra littoralibus Diis vota nuncupabimus: rur-*

Il rimedio vien proposto benissimo nell' ultimo Capitolo d' un libro ora uscito in luce, intitolato così

sus ad eos scopulos, ad quos nuper est ferme afflicta, navis nostra deferetur. In somma mi pare che si possa sicuramente concludere da tutto il fin quì detto col celebre Decreto della Sorbona del 1. Dicembre 1554. che io così traduco fedelmente per intelligenza di tutti: „ *Che quella novella SOCIETA', la quale s' attribuisce il Nome di Gesù, non è punto differente dai Preti Secolari, non avendo nè l' abito, nè il Coro, nè il silenzio, nè i digiuni, nè l' altre osservanze, che distinguono e mantengono lo stato Religioso. Che ella sembra violare e distruggere la modestia della Professione Monastica con tante esenzioni, e libertà, che usa nelle sue funzioni; specialmente poi nell' amministrazione dei Sacramenti della Penitenza e della Eucaristia, senza veruna distinzione di luoghi e di persone, nel ministero della parola di Dio, e nella istruzione della Gioventù, a pregiudizio dell' Ordine Gerarchico, degli altri Religiosi, e perfino de' PRINCIPI, o Signori temporali, contro i PRIVILEGJ DELLE UNIVERSITA', e a danno del Popolo. Che ella snerva il santo, pio, e necessario esercizio delle virtù, delle penitenze, e delle cerimonie della Chiesa. Dà occasione d' apostatare liberamente dagli altri Ordini Religiosi. Nega agli Ordinarj la dovuta ubbidienza. PRIVA INGIUSTAMENTE DE' LORO DIRITTI I PRINCIPI, E SIGNORI ECCLESIASTICI, E TEMPORALI; introduce da per tutto divisioni, gelosie, lamenti, e scismi. Finalmente per tutte queste ragioni cotale SOCIETA' pare in materia di Fede pericolosa: Nemica della pace della Chiesa: Fatale alla Religione Monastica; E NATA PIUTTOSTO PER LA ROVINA, CHE PER LA EDIFICAZIONE DE' FEDELI.* „ Questo è quel famoso Decreto della Sorbona, che fu poi per lo successo esatto delle cose in esso predette, piuttosto che dette, venerato e stimato da tutti come una Profezia divina. E pure questo è quel Decreto, che i Potenti Gesuiti fecero allora condannare dalla Inquisizione di Spagna, quantunque formato nel più solenne consesso di Vescovi, di Teologi, e di Clero, che abbia mai veduto la Sorbona, e alla presenza, e coll' approvazione dell' Inquisitore della Fede in Francia il Reverendissimo P. *Matteo Ory* Priore del gran Convento dei Domenicani di Parigi, e Penitenziere Pontificio in quel Regno. Di questa proibizione parla con vanagloria il P. *Ribadeneira* nella Vita di S. Ignazio Lib. 4. cap. 11. in fine. Misera consolazione in vero! dappoichè si è veduto in questi ultimi giorni condannare in Ispagna con pubblico Decreto di Monsignor Arcivescovo di *Farsalia* quale *temeraria* impostura (come si riferì sopra n. 18.) una Lettera Regia della Segreteria di Stato di Portogallo, diretta al Ministro Plenipotenziario di quella Corona in Roma, per informarlo delle vertenze, ed inique procedure de' Gesuiti contro quel Sovrano; che tanto basta perchè sia piena di giustizia, di verità, e di Regale moderazione. Che arte diabolica non hanno mai sempre avuta questi Gesuiti per sorprendere, circonvenire, ed offuscare la giustizia, e l' integrità, e la dottrina de' più sacrosanti Tri-

così: *Julii Clementis ex Illustrissima Scutorum Familia de Potestate Pontificia in Societatem Jesu &c. qui*

bunali! Ma bisognerebbe tornare da capo sul fine di queste nostre Osservazioni, e stancare di vantaggio i nostri Leggitori, a voler dire ciò, e quanto bisognerebbe. Onde per por termine a tutto con qualche sorta di epilogo, e di conferma di quanto si è diffusamente detto in queste Note, ed in tutto il contesto dell'Autore, ho creduto bene di ricavare l'uno e l'altra da ciò, che a' nostri giorni hanno praticato i Gesuiti in corpo nel Portogallo e nei suoi Domini per disposizione sistematica del Governo e gran Consiglio loro: qual si rileva dal Regio *Ragguaglio mandato alla Santità di Clemente XIII. da S. M. F. il Re di Portogallo*; la quale attaccata in tante maniere da' Gesuiti nell' autorità, nel dominio, e finalmente nella sua sagrata Persona medesima, non cessa di dare tuttora i più sensibili argomenti di sua Reale pietà, e di somma divozione alla S. Sede, or con ricercarne senza necessità il consenso per l'esercizio di quella autorità, che ha contemporaneamente alla sua Corona sopra Rei sì atroci di sua lesa Maestà; or con rendere al Papa, in certa maniera, ragione delle determinazioni sue, e del suo Ministero, delle quali potrebbe non riconoscere altro Giudice, che Iddio solo, da cui ogni Regia Potestà deriva. Ecco dunque quello, che io rilevo da detto *Ragguaglio*, cioè; che

I GESUITI SONO.

Aspiranti alla Monarchia universale.
Pag. 39. 43.

Bestemmiatori de' Sovrani.
Pag. 14. 25. 40.

Calunniatori, e maledici.
Pag. 13. 14. 17. 25. 26. 40. 41.

Disubbidienti formali alle Bolle Pontificie.
Pag. 3. 16. 31. 36.

Frodatori de' Dazj, e delle Gabelle Regie.
Pag. 12.

Impostori, Bugiardi.
Pag. 14. 29. 40. 41.

Impudici (veggasi in quella modesta reticenza da quelle parole: *non essendosi descritti*)
Pag. 30.

Incorrigibili, ostinati, contumaci.
Pag. 15. 16. 30.

Mercanti, Cambisti, Usuraj.
Pag. 11. 15. 36.

Nemici della Corona.
Pag. 23.

Persecutori de' Ministri fedeli.
Pag. 35. 44. 47.

Pernicios, e Perversi.
Pag. 14.

Perturbatori della pubblica pace.
Pag. 13. 24. 25. 42.

Ribelli al Re loro Sovrano (leggasi la pag. 17.)
Pag. 4. 5. 16. 17. 26. 31. 36.

Scandalosi a' nemici di Santa Chiesa.
Pag. 12.

Sedizios per mezzo del Confessionario e del Pulpito.
Pag. 40.

Sicarj ed Assassini (vedi pag. 26.)
Pag. 20. 22. 23. 26. 30.

Soldati e belligeranti.
Pag. 31.

Sollevatori de' Sudditi contro il Monarca.
Pag. 6.

in octo partes distribuitur. Liber Francisci Solanguis Nobilis Cremensis opera evulgatus ad Innocentium XI. Summum Pontificem &c. Parisiis apud Bartholomæum Macæum in Monte D. Hilarii sub Scuto Britanniæ 1646. *cum privilegio* (41).

Usurpatori de' beni altrui.
Pag. 31.
Usurpatori della libertà dei Cristiani (leggasi).
Pag. 37.
Usurpatori del Governo Secolare ed Ecclesiastico.
Pag. 6. 31. 36.
Usurpatori de' diritti del Re coll' armi alla mano.
Pag. 26. 31. 36. 38. 39. 40. 43. 48.
Complici e consapevoli il Generale ed il suo Consiglio supremo della già ordita Congiura, e degli altri atroci delitti contro S. M. F.
Pag. 17. 18.

(41) Gran cosa! E' già da S. Francesco Borgia in quà, che tutti gli ordini di Persone dabbene, e perfino alcuni Gesuiti illuminati, gridano alla Compagnia, Riforma, Riforma, o soppressione, soppressione. Sono più di due Secoli, vale a dire quasi dalla sua Istituzione finora, che e Vescovi, e Sovrani, e Università, e Cleri, e Ordini tutti Religiosi esclamano contro il modo irregolare, contro i disordini gravissimi, e contro gli scandali, non più veduti altrove, di questo gran Corpo. Le Librerie ne sono piene, ne gemono carichi gli Archivj de' Tribunali, e delle Congregazioni, ed i soli Indici ne occuperebbono già più Tomi, delle procedure de' Gesuiti, delle Rimostranze caldissime fatte contro di loro, de' Processi, dei Voti pubblici, degli Arresti, degli Editti, delle Bolle, e di ogni altro genere di strumento, o di scritture solenni, che hanno veduta la pubblica luce contro le loro scandalose ribalderie: de' quali monumenti ne somministrano gran copia l' Autore della Prefazione alla *Monarchie des Solipses* Francese, ed ancora l' Autore stesso di essa *Monarchia Solipsorum*, il suo Traduttore nelle Note, l' Hospiniano, l' Autore dell' *Histoire de la Compagnie &c.* e quello del *Probleme Historique &c.* quello delle *Riflessioni al Memoriale*, ed il valorosissimo Autore dell' *Appendice ad esse Riflessioni ec.* e la Critica alle Riflessioni oltre la prima e la seconda *Tuba*, la *Morale pratique*, le *Artes Jesuiticæ*, e le due Collezioni, l' una del *D' Argentrè*, e l' altra col titolo d' *Arrets du grand Parlement &c.* co' molti altri da noi spesso citati in queste Note, od ommessi apposta per minor fastidio di chi legge, essendone per altro copiosissimo il numero. E pure si trovano ancora de' ciechi, e si trovano tra quegli ordini di Persone, che più che altri dovrebbono essere illuminati? Si trova chi palpa, e adula, o per interesse o per supina ignoranza, disordini sì atroci di un Corpo tanto corrotto, infetto, e depravato? E chi non s' arrende almeno a questo estrinseco, e popolare, ma molto concludente argomento? Cioè: Da che la compagnia è in piedi si è sempre esclamato da tutto il Mondo più riguardevole per autorità, per santità, e per dottrina, contro di lei, e contro la singolarità di sue massime, e di sua discipli-

na. Ma ciò non può essere nel corso di più di due secoli o per ignoranza, o per sinistra, e maligna prevenzione: Dunque è la verità che esclama, è l'innocenza che alza al Cielo i suoi gridi. Non può essere, dico, ignoranza, poichè questa presto si discuopre, e niente più facile alla potenza Gesuitica (che sa trasformare a suo vantaggio per fino la più chiara verità) che il far quella comparire qual'è; e di più non si può presumere ignoranza in tanti Giudici e Tribunali, dove sono stati portati questi universali lamenti, ancorchè si concedesse tale ignoranza in un caso o in un altro. Non possono queste querele provenire da sinistra e maligna prevenzione contro la Compagnia: Imperciocchè perchè mai una combinazione sì trista contro quest' Ordine, e non contro tanti altri Ordini Religiosi, i quali anche non hanno sì numeroso il seguito del popolaccio e degl' idioti, come ha questo per certe apparenze di utilità, e di vita operosa ad altrui benefizio? Oltre di che nè pure queste sinistre prevenzioni si possono ragionevolmente presumere in una generalità di accusatori sì grande e sì rispettevole. Dunque son gridi della verità oppressa i lamenti sì lunghi e sì costanti contro la Compagnia. Per riparare per tanto a sì gran male, e per sanare una piaga, che va ad inchancherirsi, o che già è divenuta tale, nel Corpo politico de' Principi, e nello Stato spirituale della Chiesa, il nostro Autore rimanda gli uni e l'altra ad un libro uscito alla luce nel tempo, che egli preparava una nuova ristampa di questa sua *Istruzione*, che fu quella del 1647. (come è stato accennato nella Prefazione) intitolato „ *De Potestate Pontificia in Societatem Jesu*, stampato in Parigi nel 1646. il quale forse allora girava per le mani di tutti; ma che presentemente è sì irreparabile, che per molte diligenze fatte per l'Europa non abbiamo potuto rintracciarlo. Vi è però altro rimedio a questo gran morbo, e forse è l'unico, che possa ora apprestarvisi per bene universale della Chiesa e degli Stati; e questo io lo trovo segnato in altro Libro, di cui è autore lo Spirito Santo, qual'è il santo Evangelio. Sia pure (se così vogliono i PP. Gesuiti) sia la loro Fenice, la rara, l'unica, l'incomparabile Compagnia l'occhio destro della Santa Chiesa; sia la destra mano della Monarchia Cattolica. Scandalizza questa mano? Scandalizza quest' occhio? e reca danni irreparevoli alla Monarchia, alla Chiesa? Gli reca, come il nostro Autore, e noi l'abbiamo fatto costare ad evidenza. Ecco quì il rimedio facile, piano, e sicuro alle supreme podestà Sacre e Civili; ecco il rimedio, non mio, ma sì bene del più gran Medico, che comparisse mai al mondo, ed il quale *Visitavit nos oriens ex alto* (*Luc. c.* 1.) Si svelli, si tronchi dalle radici, si getti via, e non ne rimanga nè pure la memoria. *Erue eam, abscinde eam, proice abs te*. Matth. 5. vers. 29. 30. Sarebb' egli per avventura questo stesso il rimedio assegnato quì nel Libro smarrito, qualora colla dovuta ubbidienza non si rassegneranno a' decreti de' Sommi Pontefici, ed a' Canoni della Chiesa?

Acciocchè poi non solamente i Principi Secolari possano trarre utile da questa nostra fatica, qualunque ella siasi, per la tranquillità e sicurezza de' loro Stati e delle vite loro ma eziandio i Principi Ecclesiastici, ed i Rettori supremi di Chiesa Santa possano quindi apparare quai lupi si nascondano sotto la pelle di pecora, quali Dottori seggano nelle primarie Catte-

dre della Città di Dio, e quali finalmente sieno quegli UOMINI PIU' BENEMERITI DI SANTA CHIESA, quali si fanno chiamare in oggi i PP. Gesuiti; ecco in un sol punto di veduta ciò, che insegnano al Popolo Cristiano; ecco le loro più famigliari, le più acremente difese, anche dopo molte e molte Censure ed Anatemi, ecco le più care Dottrine della Compagnia; degne veramente non tanto dello scherno, in cui giustamente sono state poste ultimamente nelle *Lettere del Doge della Repubblica degli Apisti all' Imperatore de' Solipsi*, *Avignone* 1759. ma molto più dell'orrore, dell'abbominazione, e delle lagrime non che di ogni Cristiano, ma fin anche di ogni onesto uomo. Fatica già intrapresa, anche diffusamente da altri; ma che non sarà se non di gran vantaggio, e comodo così raccolta quasi in un punto, a tutti quelli, che debbono per dignità, per professione custodire, e difendere con tutto zelo il sacrosanto Deposito di Gesù Cristo. Ecco l' Ortodossia della Compagnia di Gesù.

SOM-

SOMMARIO

DI TUTTE L' OPERE CONTENUTE NEGLI OTTO TOMI.

TOMO PRIMO.

Memorie Anedote Spettanti alla Vita di F. Paolo.

PARTE PRIMA.

MEdaglia che corre di F. Paolo è un' impostura. pag. 1

F. Paolo non volle mai esser ritratto. Contrarietà di discorsi e di pensamenti circa questo grand' uomo. 2

L' Autore si propone di far conoscere F. Paolo per quello che fu veramente. Nascita di F. Paolo, e carattere de' suoi genitori. Primi studj di F. Paolo sotto un Zio materno, e suo carattere. Apprende le Scienze da F. Giammaria Cappella. 3

Veste l'abito Religioso. Prime Tesi sostenute in Mantova da F. Paolo. Seconde Tesi da lui sostenute nella stessa Città. 4

Viene premiato dal suo Convento, e trattenuto dal Duca di Mantova al suo servigio, e fatto Lettore de' Casi di coscienze, e studia le lingue Orientali, e la Storia. Fa la sua solenne professione. Sua amicizia coll' Oliva, dal quale fu eccitato a scrivere la Storia del Concilio di Trento. 5

La Storia del Concilio di Trento vien intrapresa da F. Paolo come continuazione d' altra de' Concilj Generali, che s' è perduta. Ridicolo motivo, per cui vuole il Rapino che F. Paolo abbia composta la Storia del Concilio. F. Paolo brama tornare alla vita privata: riceve l'ordine Sacerdotale, e vien fatto Bacelliere. 6

Abbandona la Corte, e passa a Milano, ove è consultato dal Card. Borromeo. Passa in Venezia, chiamatovi a leggere Filosofia. Suo metodo d' insegnare. Sue scoperte. Registra i suoi pensieri Filosofici e Matematici. 7

Previene in varie cose i più celebri Filosofi e Matematici. Si esercita nella notomia. 8

Scuopre le Valvule delle vene, e ne comunica le scoperte all' Acquapendente. L' Autografo di F. Paolo includente queste scoperte fu veduto dal Veslingio. L' Enzio toglie questa scoperta al Sarpi sul fondamento d' un racconto fattogli dall' Arveo. 9

Il racconto dell' Arveo viene convinto di falsità con una prova di fatto. Difficoltà che può far dubi-

dubitare se veramente il Sarpi abbia scoperte le Valvule. 10
Un passo dell'Anonimo, ed un' osservazione del Sig. Morgagni rendono maggiore questa difficoltà. Risposta alla promossa difficoltà. L'asserzione del Sig. Morgagni vien contraddetta da un passo della Vita di Peireschio. L'Anonimo è confutato. 11
Si scioglie la difficoltà promossa. Come F. Paolo fu condotto alla scoperta delle Valvule. F. Paolo osserva la contrazione e dilatazione del forame dell'Uvea. Pregio di questa osservazione. 12
Moltiplici cognizioni di F. Paolo. 13
Vien Dottorato nell'Università di Padova, poi legge Teologia nel suo Convento, indi vien fatto Provinciale. E' deputato a compor nuove Leggi per il buon governo del suo Ordine. Sbaglio dell'Anonimo. Vien eletto Procurator Generale, e si porta in Roma. Amicizie contratte da F. Paolo in Roma. 14
Si porta a Napoli, e conversa col Porta. Testimonianza di quest' Autore del gran sapere di F. Paolo. Sperienze magnetiche di F. Paolo. Paralello dell'Opera di Giambattista Porta sulla Calamita, e di quella di Guglielmo Gilberto. 15
F. Paolo viene stimato dal Pontefice Sisto V., e malignato da suoi Frati. Parte da Roma e torna a Venezia. Con chi il Sarpi conversasse in Venezia. Notizia intorno il Medico Asselineo. 18
Suoi Amici di Padova. Vien visitato da illustri Personaggi, e ad alcuni è destinato dal Pubblico a tener compagnia nel loro passaggio per Venezia. Imputazione data a F. Paolo. Cominciamento del letterario carteggio di F. Paolo, e cagione del medesimo. 19
Non tralascia lo Studio delle Matematiche. Donde si traggano le prove della perizia di F. Paolo nelle Matematiche. Stato delle Matematiche innanzi al 1591. Algebra è di due sorte, cioè Numerica, e Speziosa. Il Vieta è l'inventore dell'Algebra Speziosa. 20
Giudizio del P. Decales intorno le Opere del Vieta. F. Paolo supera il Vieta nell'Algebra, e sue correzioni, e animadversioni nell'Opere del suddetto. 21
Esamina le Opere degli antichi Filosofi, e fa l'analisi delle loro dottrine. Si da allo studio della Morale. Opere di Morale scritte da F. Paolo. Sbaglio dell'Anonimo. Opera Metafisica scritta da F. Paolo, e saggio della medesima. 22
F. Paolo previene Lock in varie delle sue scoperte. 23
Viene interrotto ne' suoi studj, e quali ne fossero i motivi. Parte per Roma affin di sedare le turbolenze insorte nel suo Ordine, e riuscito nell'impresa torna a Venezia. Accompagna a Ferrara Lionardo Mocenigo. Viene impegnato a versare sulla quistione *de Auxiliis*, e ne forma una relazione. 24
Saggio di questa relazione. 25
La Repubblica lo raccomanda al Papa acciocchè lo elegga Vescovo prima di Caorle, poi di Nona. 26
Clemente VIII. non aderisce all'istanza del Senato. Viene invidiato. 27

PARTE SECONDA.

Piano di questa Parte seconda. Notizie storiche dell'anno 1592. fino al 1605. Elezione di Clemente VIII. Spagnuoli assai potenti in Italia. I Turchi muovono guerra a Cesare nell'Ungheria, e discendono nel Friuli. 29

Pira-

Piratarie de' Napoletani, e degli Uſcocchi nell'Adriatico. Provvedimenti della Repubblica contro gli Uſcocchi e Napoletani, e ſua pace coi Turchi nel 1595. Affare di Ceneda reſta ſoſpeſo. 30

Clemente muove altra Controverſia alla Repubblica circa i confini dalla banda del Ferrareſe e per la Sacca di Goro. Reſta ſopita anche queſta Controverſia. Nuova Controverſia del detto Pontefice per l'eſame del Patriarca di Venezia. Come reſtaſſe accomodata anche queſta. Gli Uſcocchi e i Napoletani ſeguitano le piraterie. Accordo fatto tra la Repubblica e la Caſa d'Auſtria a danno degli Uſcocchi. 31

Motivi arcani delle piraterie de' Napoletani. La Repubblica rinnova la pace coi Turchi, e tornano a ſollevarſi gli Uſcocchi, nè deſiſtono i Vicerè di Napoli dall'inſidie. Jacopo I. Re d'Inghilterra offre la ſua amicizia ed i ſuoi ajuti alla Repubblica. A preſervazione delle Lagune di Venezia il Senato divertiſce un ramo del Pò. 32

Papa Clemente ſi ſolleva nell'attualità di queſto lavoro, e per qual motivo: ma nulla ne avviene atteſa la di lui morte. Carattere di Clemente VIII. Breve Pontificato di Lione IX. A queſto ſuccede Paolo V. e ſua indole rivolta a dilatare la giuriſdizione Eccleſiaſtica. Non aderiſce a varie iſtanze fattegli dagli Ambaſciadori ſtraordinarj della Repubblica. Leggi ſtabilite dal Senato, per cui ne naſce alta Controverſia fra il Pontefice e la Repubblica. 33

Pretende il Papa che ſiano rivocate le Leggi ſtabilite. Spediſce il Pontefice al Senato il primo Monitorio. Il Senato prima di riſpondere al Monitorio prende il parere di molti Giureconſulti, ed in particolare di F. Paolo. 34

Egli viene obbligato a ſcrivere, e qual foſſe il ſoggetto della ſua prima Conſultazione della corrente Controverſia. F. Paolo vien fermato per Conſultare *in jure* della Repubblica, e ſtipendio aſſegnatogli. Il Senato riſponde al primo Monitorio del Papa. 35

Il Papa fulmina l'Interdetto contro la Repubblica e i di lei ſudditi. Deliberazione del Senato, e Scrittura di F. Paolo, ſe sì o nò dovevaſi appellare ad un futuro Concilio. Siſtema di queſta Scrittura. 36

Il Senato proteſta contro il Monitorio. Partirono di Venezia i Cappucini, i Riformati, i Teatini, ed i Geſuiti, i quali ultimi vennero eſiliati. 40

F. Paolo ſi ſceglie per Compagno F. Fulgenzio, e ſi ſtrigne in amicizia con Domenico Molino. L'Opera intitolata *il dirito de' Sovrani* è falſamente attribuita al Sarpi da alcuni Oltremontani. 41

Allegazioni inedite ſcritte da F. Paolo in occaſione dell'Interdetto, e ſaggio delle medeſime. 42

Scrittura del Gobelluzzi in difeſa dei procedimenti di Roma dà motivo ad una guerra di ſcritti ſulla preſente Controverſia. Scrittori Oltremontani che difeſero la Repubblica. 44

Scrittura di F. Paolo iſtituita a dar relazione dello ſtato della controverſia, data a ſtendere al Leoni. Trattato dell'Interdetto è Opera di F. Paolo per la maggior parte. F. Paolo pubblicò il Trattato del Gerſone ſopra le ſcomuniche. 45

Dà fuori un' Apologia in difeſa del Gerſone. Il Bellarmino e il Baronio impugnano l'Apologia. F. Paolo oppone agli Avverſarj

il Trattato delle Considerazioni sopra le Censure. Viene risposto alle Considerazioni senza confutarle. 46
F. Fulgenzio dà fuori la confirmazione delle Considerazioni. Effetto prodotto dalle Scritture di F. Paolo. 47
La Corte di Roma condanna le Opere del Sarpi, e lo fa citare dal Tribunale del S. Offizio di Roma. Il Senato accresce lo stipendio a F. Paolo. 48
F. Paolo risponde alla citazione di Roma. Sempre più s'inasprisce la Controversia, ma non si tralasciano i maneggi per l'accomodamento. Condizioni con cui la Repubblica aderisce all'accomodamento, una delle quali era che non vi sarebbero compresi i Gesuiti. 49
Procedimenti di questi Religiosi contra la Repubblica. 50
Resta conchiuso l'accomodamento. 52
Contegno modesto serbato da F. Paolo trattando i punti della controversia questione già sopita. Sentimenti di F. Paolo relativi alle massime della Repubblica. 52
Accusa atroce data dal Bossuet a F. Paolo. 53
E' fondata l'accusa sopra certi racconti inseriti nella Vita di Bedello. Soggetto di questi racconti. Esame dei racconti di Bedello. 54
Si convince Burnet d'impostura dagl'istessi Inglesi nella parte più importante de' suoi racconti. Osservazioni storiche e di fatto inservienti a meglio convincere lo stesso Burnet di falsario. 56
Prova invincibile della falsità di tutti i racconti che risguardano F. Paolo nella Vita di Bedello. 58

PARTE TERZA.

Il Governo permette a F. Paolo l'ingresso ne' pubblici Archivj. Come F. Paolo si prevalesse di tal graziosa confidenza. 61
Raccoglie dalle pubbliche Scritture massime di Governo ec. e ne forma una raccolta. Altra raccolta di memorie formata da F. Paolo, che si è perduta. Scrive un Consulto perchè non siano dalla Repubblica proibiti i Libri scritti a favor suo: e saggio di questo Consulto. 62
Vien macchinato contro la vita del Sarpi, e da chi ne fosse egli avvertito. 68
Viene assalito da cinque Sicarj, ferito, e lasciato per morto. All'avviso dell'attentato si scioglie il Senato, e suoi provvedimenti. L'Acquapendente, e lo Spignelio destinati dal Pubblico alla cura di F. Paolo. 69
Gli Assassini sono severamente banditi. Vien dato fuori un Editto per l'assicurazione del Sarpi, e gli è duplicato lo stipendio, con altri provvedimenti. Detto lepido di F. Paolo, essendo ferito. Si ricerca da chi fosse venuto quel colpo. 70
Presunzioni e fatti che provano essere stato tramato l'assassinio da' PP. Gesuiti. 71
F. Paolo ricusa gli accrescimenti fattigli dal Principe, e lo ringrazia. 73
Scrive un' Allegazione per sostener la prerogativa del Patriarca di Venezia esentandolo dall'esame de'Vescovi. 74
Scrive sopra la materia delle Stampe. Scrive la Storia delle cose seguite nell'Interdetto. E' visitato dai figliuoli di Filippo Morneo, e di Giovanni Daillè. 75
La seconda cospirazione contro la di lui vita. Riserva di F. Paolo nell'ammettere alla sua visita i fora-

i forastieri . Detto d' un Inviato d'Ollanda nel vedere F. Paolo . 76
Impostura del Pallavicino in proposito dell' incontro di F. Paolo col detto Inviato . Confutazione della detta impostura . Vive ritiratissimo per preservarsi dai pericoli , e quali fossero i frutti del suo ritiro. 77
Scritture per causa dell' Abbadia della Vangadizza , ed altre in materia beneficiale . Importantissimo ricordo dato da F. Paolo al Principe . Medita di comporre il Trattato delle materie Beneficiarie , e sopra qual piano . Si prevale dei lumi propri ed altrui per far questo Trattato. 78
Sbagliano quelli che tolgono a F. Paolo il detto Trattato . Scrive il Trattato *de jure Asylorum* . 79
Saggio di questo Trattato. 80
Scrive un Trattato sopra l' Offizio dell' Inquisizione della Città e Stato di Venezia . Saggio di questo Trattato . Non tralascia di coltivar le Scienze . Difende e promulga le dottrine e scoperte del Galileo. 81
Dà notizia al Lescasserio dell' osservazioni del Galileo sopra le apparenze e macchie della Luna . Previene l' Evellio nell' idea di formare una Tavola Selenografica. 82
Osservazione della declinazione Magnetica comunicata al suddetto Lescasserio. 83
Il Galileo nomina F. Paolo suo padre e maestro : da lui prende norma circa le sperienze sulla proprietà dell' aria . Lettere perdute di F. Paolo in materia di Fisica . Trattato perduto di F. Paolo sopra il moto dell' acqua . 84
Testimonianze del sommo saper di F. Paolo . Per testimonianza del Galileo niuno in Europa avanzò F. Paolo nella cognizione delle Matematiche . Nomi di Giureconsulti , e d' altri eruditi coi quali carteggiò. 86
Rimane buona parte di Lettere scritte al Lescasserio , Gillot , e Morneo . 87
Una Lettera indirizzata all' Einsio colla soprascritta di F. Paolo gli è falsamente attribuita . Lettere al Groslot stampate a Ginevra sono interpolate . 88
Sopra cosa versino le Lettere latine di F. Paolo . 89
Egli brama che al pari della Fisica e delle Matematiche venga promosso in Italia lo studio delle Leggi . Fa conoscere al Lescasserio i suoi più dotti amici , e principalmente Domenico Molino , e Niccolò Contarini. 90

PARTE QUARTA.

Affari della Repubblica nel 1611. Gli armatori Napoletani e gli Uscocchi seguitano le piraterie . 92
La controversia circa la sovranità della Repubblica sopra Ceneda torna in campo . Dettaglio di questa Controversia . 93
Il Senato ordina a F. Paolo di scrivere sulle vertenze di Ceneda . Saggio delle di lui Scritture sopra questa materia . 94
Si macchina nuovamente contro la vita del Sarpi . 98
Controversia per i Confini fra la Repubblica e i Ferraresi . Scrive in questa materia . 99
Esce alla luce il libello, *Squittinio della libertà Veneziana* . F. Paolo aduna materiali per impugnarlo . E' falso che egli componesse la Storia del Concilio di Trento per vendicar la Repubblica dall' ingiuria fattale colla pubblicazione dello Squittinio . 100
Per Pubblico comando egli fa una giunta alla Storia degli Uscocchi . Esamina gli Annali del Baronio , e ne trasmette il risulta-

to al Casaubono. 101
Stima che di Lui fa il Re d'Inghilterra, e sue esibizioni. 102
Scrive un Trattatello sopra l'immunità de' Cherici, dal Morosini spedito al Lescasserio. Opera incominciata da F. Paolo sopra la podestà de' Principi. L'idea di quest'Opera viene sfigurata. Impostura del Colvio. F. Paolo anche in questo tempo attende alle Matematiche, e testimonianza dell'Anderson. 103
Scrive un Trattato sopra la ricognizione dell'equazioni, che si è perduto. L'Anderson spedisce due Trattati Matematici a F. Paolo. Ha scritto un Trattato a dimostrare i Teoremi non dimostrati dal Vieta circa l'analitica Sezione degli angoli. 104
Animadversioni di F. Paolo inedite al Trattato dell'Anderson. Prospetto degli affari della Repubblica nel 1615, e origine della guerra di Gradisca. 105
Ostilità usate dal Duca d'Ossuna nell'Adriatico. Escono in Campo varj Scrittori per impugnare il diritto della Repubblica sul mare Adriatico. 106
F. Paolo difende la Repubblica, e sue Scritture circa tal controversia. Compone un Supplemento alla Storia degli Uscocchi. Celebre Scrittura di F. Paolo sullo stesso soggetto, e saggio della medesima. 107
L'Opuscolo sotto il nome di Francesco *de ingenuis* è opera del Sarpi, latinizzata dal Crasso. 108
Una Disertazione stampata fra le Opere di F. Paolo non è di lui. Altre Opere inedite di F. Paolo. Altra questione insorta durante la guerra di Gradisca. Cessa la guerra di Gradisca. 109
L'Ossuna non ostante seguita le ostilità. Il Cueva secondato dall'Ossuna tratta una orribile congiura contro la Città di Venezia. F. Paolo scrive la Storia della Congiura. Consulto di lui acciocchè non venisse pubblicata. 110
La Repubblica entra in lega cogli Ollandesi. Quesito proposto a F. Paolo in tal occasione. Esce dalle stampe di Londra la Storia del Concilio di Trento scritta da F. Paolo. 111
Materiali di cui s'è servito per comporla. Metodo seguito da lui nello scriverla. 112
Gli abbozzi e il Codice della Storia del Concilio esistono, e descrizione de' medesimi. 113
Autori che pretendono aver avuto una copia di questa Storia dalle mani del Sarpi. Il Walton e il Burnet sono convinti di falsità. 114
Raccolta di lettere pubblicate in Inghilterra per provare che il Brent ebbe da F. Paolo un testo della Storia. Queste lettere sono apocrife. Un testo di questa Storia cade in mano di Marcantonio de Dominis, e lo fa stampare a Londra senza il consenso dell'Autore. 115
Elogj fatti da varj famosi Letterati alla Storia del Concilio. 116
F. Paolo è visitato dal Principe di Condè. 117
Relazione d'alcun' altre Operette inedite di F. Paolo. 118
Tavole Cronologiche ed illustrazioni ad un' Opera di Lucido, e del Sigonio. Principj d'un' Opera sopra i Canoni e decreti del Concilio Tridentino. 119
Scritture ec. di F. Paolo formate d'ordine del Senato, ed esistenti nell'Archivio pubblico. 120
Modo e stile serbato da F. Paolo in queste sue Scritture. Saggio d'una Scrittura di Lui sopra le Scuole de' Gesuiti. 121
Saggio d'una Scrittura circa la proibizione d'un libro contro a' Gesuiti, ricercata dalla Corte di Roma. 123
Attività di F. Paolo ad onta de' suoi

ſuoi incomodi, e della ſua avanzata età. 124
Intraprende a fare un Regiſtro di tutti i pubblici Documenti. Si diſpone a ben morire. Vien ſorpreſo da una fluſſione con febbre. E' colto da un nuovo accidente. 125
Relazione della ſanta morte di F. Paolo. 126
Ordinazioni del Senato all' avviſo della morte del Sarpi. 127
Monumento deſtinato a F. Paolo non viene poi eſeguito. Luminoſo elogio fatto a F. Paolo dal Salmaſio. 128
Ritratto di F. Paolo, e ſua coſtituzione di corpo e di ſpirito. 129
Mentr' egli vivea, gli vengono attribuite Opere non ſue, e lo ſteſſo dopo morte. S' indicano alcune di queſt' Opere Spurie. Arcani del Pontificato. Dialogo Latino. Riſpoſta all' avviſo di Parnaſo. Confeſſione di Fede. 130
Giunte a' Capitoli della Storia della Religione in Occidente di Eduino Sandis. Il Principe di F. Paolo. 131
Giudizio del Cardinal di Perron ſopra F. Paolo Confutato. Gli Scritti di F. Paolo vengono ricercati e ſtudiati dai primi Miniſtri di Stato. Il Mareſciallo Conte di Schewrin non trovava maggior diletto che le Opere di F. Paolo. 132
Pregi dell' Opere ſtampate di F. Paolo, Doti Morali di F. Paolo. 133
Sentimenti di F. Paolo circa la Dottrina e condotta de' Geſuiti. 135

ISTORIA
DEL
CONCILIO TRIDENTINO.
LIBRO PRIMO.

Diſegno dell' Autore. 3
Uſo de' Concilj antichi. Prima occaſione del Tridentino. 4
Nel tempo di Leone X. Per le Indulgenze. 5
Conteſe da Lutero, difeſe dal Thecel, e dall' Ecchio e dal Pierio. 7
Quindi la podeſtà del Pontefice oppugnata. Lutero è citato a Roma. 8
Il Papa ſoſtenta le Indulgenze per una Bolla. Dalla quale Lutero appella al Concilio. 9
Per le medeſime cagioni naſcono turbamenti negli Svizzeri. Il che inanima Lutero a paſſare ad altri capi. Giudizj del Mondo ſopra queſto accidente. Condannagione di Lutero a Roma, 10
Per una Bolla di Leone. 11
Contro la quale Lutero appella al Concilio. Giudizj degli uomini ſopra la Bolla. 12
In Lovanio e Colonia ſono arſi i libri di Lutero, ed egli arde le Decretali. Il Concilio è deſiderato da molti. Lutero comparisce in Vormazia, in Dieta Imperiale. E rende ragione di sè, e de' ſuoi ſcritti. 13
Ceſare lo proſcrive, dopo un inutile tentativo di ridurlo. 14

Per

Per editto solenne. 15
Parigi oppugna Lutero. E similmente Arrigo Re d'Inghilterra. Il moto degli Svizzeri continua. Zuinglio si difende. 16
Il Senato di Zurigo vi provvede per via di conferenze, e di riforma. Il Consiglio viene desiderato. A diversi fini, e con differenti rispetti. 17
Massimamente della Corte di Roma, e del Pontefice. 18
Il quale in queste ambiguità si muore, e gli succede Adriano VI., il quale di Spagna, dov' egli si ritrovava, giunge in Italia molto travagliato e turbato: pensa a' rimedj e alle novità, cominciando per una leggera riforma in Roma, 19
E per una determinazione e limitazione delle Indulgenze. Dal che è dissuaso dal Cardinal Gaetano; il quale gli propone un suo parere di rimetter sù l'uso delle penitenze antiche. 20
Gustato da Adriano. Ma rifiutato dai Deputati alla Riforma. Adriano perplesso. 21
E' raffermato dal Cardinal Soderini. Il qual consiglia la via della forza e del rigore. 22
Adriano mostra dispiacere di queste difficoltà. E manda il Vescovo Fabriano in una dieta in Norimberga. Per il quale esorta la Germania alla persecuzione contra Lutero, e a' rimedj violenti particolarmente il Duca di Sassonia. 23
Questo Nunzio presenta la sua instruzione in Dieta, tendente a' medesimi fini. Ma però sotto promessa di qualche riforma. 24
E d' osservare i Concordati alla Germania: ed in fine fa querela contra i Monaci e i Preti che tornano al secolo. La Dieta risponde ai Capi della proposta del Nunzio. 25
Con poco gusto di esso, il quale replica. 26
Con offesa della Dieta. Nella quale i Principi Secolari formano lo Scritto dei cento Gravami, il quale inviano al Papa. E la Dieta si dissolve, e sono pubblicati gli Atti di essa. 27
Varii giudizj del procedere d'Adriano. Il quale in questi travagli trapassa: e dalla Dieta non riesce alcun frutto di pace. 28
Clemente VII. eletto Papa prende via diversa da quella d'Adriano. E spedisce il Cardinal Campeggio ad un' altra Dieta in Norimberga per rimediare a' disordini. E da essa gli è risposto, che persevera nelle Conclusioni della Dieta antecedente. 29
Il Cardinale sfugge con dissimulazioni e promesse. Il che la Dieta odora, e fa trattar con esso. 30
Il quale tenta d'appagarle con una leggera riforma, riprovata dalla Dieta, che richiede un Concilio. E il Legato se ne contende. E fa ratificar la sua Riforma da alcuni Principi e Vescovi. 31
Di che gli altri si querelano, senza che il Legato ne faccia altro conto, non mirando ad altro fine che di schivar il Concilio. Biasima Cesare la Dieta. 32
Il cui proposito è sospeso per li turbamenti. Poi rimesso fu in Dieta a Spira. Disperasi Universale il Concilio. E' richiesto Nazionale da' Tedeschi con gran contesa nella Dieta. 33
La quale si separa con Recesso molto generale. Clemente ingelosito contra Cesare fa lega col Re di Francia ed altri contra Cesare. Al quale scrive un Breve risentito. 34
E poi un altro più moderato. E per forza dà qualche assentimento di Concilio. 35
Discreduto però generalmente. Varii giudizj in Ispagna intorno le due Lettere del Papa. A cui Cesa-

Cesare risponde in conformità con gravi querele ed imputazioni. 36
E da esso appella al Concilio. E conferma le stesse cose per Lettere al Collegio de' Cardinali. 37
Reiterando la dimanda d'un Concilio. Giudizj del Mondo sopra queste Lettere. Le quali non producono effetto per l'invasione de'Colonnesi. I quali entrano coll'armi in Roma. 38
E costringono il Papa ad una tregua. La quale egli rompe, scomunicando i detti Colonnesi, i quali perciò appellano al Concilio. Con grande spavento e turbamento di Clemente per i suoi interessi. Queste minaccie scoppiano in guerra aperta, nella quale il Papa è assalito da Cesarei. 39
E Roma è presa e saccheggiata. 40
Il Papa assediato e prigione. Fiorenza ribellata a' Medici. Cesare finge dolore. Tratta accordo col Pontefice. In questi turbamenti la Religione s'altera negli Svizzeri, e luoghi vicini. 41
Anzi in Italia stessa. Roma è liberata dall'esercito Cesareo. E il Papa per suoi interessi, e principalmente per ricuperar Fiorenza, 42
Entra in trattato con Cesare conchiuso in Barcellona. Con dar intenzione di Concilio. Di che il Papa dà parte ad una Dieta di Spira. 43
Nella quale i Cattolici procacciano di metter dissensione e diffidenza nella parte avversa; poi si fa decreto d'accomodamento. Contraddetto da molti Principi, i quali premono per un Concilio. Insieme con molte Città prendono nome di *Protestanti*. 44
Origine delle differenze Sacramentarie tra Lutero e Zuinglio. Il Papa e Cesare tornano insieme in Bologna. 45
Ed ivi resta la proposta d'un Concilio. Dissuaso dal Papa per molte ragioni. 46
Fingendo non avervi interesse particolare. Confortando Cesare all'uso dell'autorità e della forza. 47
A che Cesare si piega. E perciò intima una Dieta in Augusta, alla quale egli arriva col Campeggio Legato. Il quale tenta d'impugnare il Sassone nell'ubbidienza di Roma in una solenne cerimonia. Di che varj sono i giudizj. 48
I Consiglj segreti del Papa e di Cesare scoperti per un'Orazione del Nunzio. Alla quale è risposto dalla Dieta in termini generali, e i Protestanti presentano la lor Confessione. 49
Nominata da quel tempo Augustana. Offeriscono di sostenerla in conferenza, o nel Concilio. Avviso del Legato sopra detta Confessione. 50
E varj giudizj degli uditori di essa. Cesare seguendo il parer del Legato fa rifiutar detta Confessione. Ma i Protestanti stanno fermi. Cesare consente ad una conferenza. 51
Poi tenta la via delle pratiche. Ed essendo quelle vane, fa un Edito rigoroso. 52
Il Papa mal soddisfatto di Cesare entra in gravi sdegni e sospetti; ma pur per la riputazione simula desiderar il Concilio, e ne scrive a' Principi. Ma la sua simulazione trova appresso il Mondo poca fede: e i Protestanti scrivono anch'essi Lettere a' medesimi Principi per loro discolpa. 53
Richiedono daddovero il Concilio per loro intercessione appresso Cesare. A che è corrisposto dal Re di Francia e d'Inghilterra, e di

e di Cesare stesso che vide il suo Editto inutile e disprezzato. 54
Negli Svizzeri crescono i turbamenti; e venuti all'armi Zuinglio è morto in battaglia; ma pure la pace è ristabilita: ed in Germania ogni composizione tentata indarno. Cesare conosce la necessità del Concilio, e lo richiede da Clemente. 55
Il quale vi frappone segreti ed obliqui impedimenti; come anche i Cardinali; ai quali ragiona l'Ambasciador Cesareo prudentemente. 56
Ma il Papa restando fermo, Cesare concede libertà a Protestanti fino al Concilio. 57
Varj giudizj intorno al fatto di Cesare. 58
E grave offesa di Clemente. Cesare e il Papa s'abboccano di nuovo a Bologna sopra il negozio del Concilio. Mandano di concordia Ambascieria in Germania con proposte intorno ad esso. 59
Rifiutate da' Protestanti in Smalcalda. 60
I quali pubblicano la loro risposta. Il Papa sdegnato contra Cesare per questa instanza del Concilio si collega col Rè di Francia. 61
Il quale, pensando far servigio al Papa, non è gradito. L'Inghilterra si separa dalla Chiesa Romana per cagione del divorzio di Enrico VIII. 62
Cesare si querela col Papa del suo obliquo procedere nel fatto del Concilio, riconosciuto necessario in Roma, ma in forma conveniente ai loro interessi. Clemente morto, è fatto Capitolo in Conclave intorno alla Convocazione del Concilio. 63
Il quale, Paolo III. creato successore, sperandone utilità, vuol servare; e ne spiega le ragioni: fa consultar le circostanze. Esamina cautamente le zizzanie della Contraddizione per una specie di Riforma a Roma; e pel rifiuto della nominazione de' Benefizj al Duca di Lorena. 66
Ma la finta è scoperta per la promozione de' suoi nipoti al Cardinalato. Egli nondimeno persevera nel proposito del Concilio. Spedisce perciò suoi Nunzj a' Principi, e il Vergerio ai Protestanti con mandati di pratiche. 67
E si fortifica di numerosi Cardinali di valore, e provvede un riparo sicuro al Concilio. Il Vergerio tratta coi Protestanti, e con Lutero stesso per via di lusinghe e minaccie. 68
Ma da essi riporta risposte recise. 69
Invano tenta gli altri Dottori; e il Convento de' Protestanti rifiuta tutti i partiti del Papa. 70
E sono fomentati dalli Re di Francia e Inghilterra. Il Vergerio riferisce al Papa non v'essere altra via che l'armi: ed è mandato per persuadere esso Cesare, il quale s'abbocca col Papa in questo soggetto. 71
Il che Cesare finge approvare, ma in prima richiede il Concilio, dal quale ei pretendeva avvantaggio, e ne richiede la Bolla, pubblicata in fine. 72
Con l'intimazione a Mantova; con un'altra di riforma di Roma; ma i Protestanti non se ne contentano, benchè confortati da Cesare, 83
In darno per molte ragioni da loro allegate, 74
E dal Nunzio Pontifizio. Il Re di Francia consente con loro nel fatto del Concilio. Il Duca di Mantova propone condizioni per accettar il Concilio nella sua Città. 75
Le quali il Papa rifiuta. Onde il Concilio è sospeso per una Bolla,

la, contra il quale il Re d' Inghilterra pubblica un Manifesto. Il Papa stimolato da' rimproveri ritorna alla Riforma della sua Corte, e ne commette la cura a nove Prelati. 76
I quali ne formano un concetto, ventilato in Concistoro. E' in fine differito, ma abbandonato. 77
Il Papa intima il Concilio in Vicenza. Di nuovo Arrigo VIII. vi si oppone. 78
E il Papa nell' abboccamento di Cesare col Re di Francia a Nizza, gli esorta a favorir il Concilio, e vi trova intoppo. Il Papa fulmina la Scomunica contro il Re d' Inghilterra. 79
Senza effetto però. In Germania è proposto in Dieta a Francfort un modo d' amichevole composizione. 80
Contraddetto dal Papa con gravi accuse contra il Commissario Cesareo, e conrra tutti i Luterani. 81
E contro Maria Sorella di Cesare. Arrigo VIII. mantiene la Dottrina Romana nel suo Regno. Il Papa perplesso nel negozio del Concilio. 82
Lo sospende a beneplacito. Il Nunzio non avendo operato nulla con Cesare, esso consulta di pacificar le cose della Religione per via di conferenza, ma n'è dissuaso dal Legato Farnese. 83
Il quale attraversa il proposito del Concilio Generale, ed esorta ad una Lega contra i Protestanti; ma nondimeno Cesare persiste nel Concilio, e perciò intima una Dieta in Aganoa. 84
Dove dopo molte contese è concluso che si farà conferenza in Vormazia con assenso di Cesare. Il Papa vi manda Nunzio. 85
E intanto la fa rompere per sue arti appresso Cesare; il quale intima Dieta in Ratisbona, e vi si trova in persona, e il Papa vi manda il Cardinal Contarini. 86
In dieta Cesare propone la conferenza, della quale egli stesso nomina i Collocutori, e fa presentar per soggetto un libro di Concordia. 87
Del quale alcuni Articoli sono approvati, gli altri restano contesi. Nella Diete vi è dissensione intorno a questi Articoli, e il Contarini vuole che il tutto si rimetta al Papa, e fa ombra d' una specie di Riforma del Clero; ma non è gradito nè da una parte nè dall' altra. 88
Cesare propone che si ricevano gli Articoli concordati fino al Concilio. I Principi Secolari consentono, e i Vescovi ricusano. Il Legato chiarisce il suo sentimento. 89
E contraddice ad ogni Concilio Nazionale per uno Scritto. 90
Al quale i Principi rispondono, come ancora i Protestanti, sostenendo l' autorità dei Concilj Nazionali, e Cesare fa il Recesso in medesima sentenza, lasciando le cose intere fino al Concilio. 91
E abboccatosi col Papa, convengono di tenere il Concilio a Vicenza, rifiutata da' Veneziani. Il Contarini biasimato a Roma. Soddisfa al Papa, il quale offerisce il Concilio in Dieta a Spira, da celebrarsi in Trento; e nonostante il contrasto de' Protestanti ne pubblica la Bolla. 92
Inutile per la congiuntura della guerra tra Cesare e il Re di Francia, contra il quale Cesare querela. 93
Ed esso si ripara con Editto contra i Luterani, e con recriminazioni atroci contra Cesare. Il Papa tenta di pacificarli, ed invita i suoi Legati a Trento. 94

Come anche Cesare i suoi Ambasciadori, per prevalersi di questo nome di Concilio in Dieta a Norimberga: ma i Protestanti non si pascono, e il Convento Tridentino si dilegua. 95
Il Papa s' abbocca con Cesare a Busseto per fini privati, che riescono vani, e fanno smarrire il proposito del Concilio: ed alienato il Papa da Cesare, il quale si collega coll' Inghilterra, ed il Papa con Francia. 96
Cesare si giustifica. Ritornano in campo i propositi del Concilio in Dieta a Spira. E intanto è fatto Decreto di pace: il che irrita vie più il Papa. 97
Il quale ne scrive Lettera risentita a Cesare con minaccie. 98

LIBRO SECONDO.

La pace fatta tra Cesare e il Re di Francia dà occasione di ritornar a trattar del Concilio, il quale il Papa intima subitamente. 102
Con disgusto di Cesare, il quale pure fa preparare i suoi Teologi, come anche fa il Re di Francia. 103
Il Papa deputa i Legati al Concilio. E' mandato il Cardinal Farnese a Cesare. Fa formar la Bolla della podestà de' Legati. 104
E ne fa un' altra segnata per prevenzione. I due Legati giungono in Trento, e fanno emendar la Bolla della lor podestà troppo ristretta. Giugne anco l' Ambasciador Cesareo. 105
Fa la sua proposta, e riceve la risposta. I Legati provveggono al segreto della lor Legazione. Giungono gli Ambasciadori del Re de' Romani, il quale in Dieta propone l' intimazione del Concilio. 106
I Protestanti s' adombrano. Il Papa scontento della Dieta, 107
Consulta di suscitar una guerra di Religione. I Legati in Trento chiedono avviso al Papa intorno all' aprire il Concilio. 108
Il Papa rifiuta il presidio al Cardinal di Trento. Si risolve a far aprire il Concilio. Pretensione di precedenza dell' Ambasciador Cesareo sospesa. 109
Il Vice-Re di Napoli fa nominare 4. Procuratori al Concilio in nome di tutti i Vescovi del suo Regno. Al che rimedia il Papa con una Bolla generale, che vieta le Procurazioni, soppressa da' Legati. I quali chiedono al Papa sussidio di danari. 110
Si tiene Congregazione per certe preparatorie. Giunge il Polo terzo Legato. Persecuzione in Provenza. 111
Cesare viene alla Dieta, e il Legato Francese, il quale preme il Concilio contro le opposizioni de' Protestanti. Si querela del fatto del Vice-Re di Napoli, e della promessa fatta di nuova Dieta. 112
Cesare dà risposte ambigue. Farnese tratta con lui dell' infeudazione di Parma e Piacenza per li suoi, il quale non iscuopre la volontà. I Protestanti odorano questi Trattati. 113
I Procuratori del Magontino giunti in Trento ricevono un poco di difficoltà per la Bolla del Papa contro le Procurazioni, la quale i Legati richiedono esser moderata. Al che il Papa non acconsente così subito. 114
I Prelati in Trento s' annojano, e si turbano, e sono achetati da' Legati. 115
Cesare cita l' Elettor di Colonia, il che è biasimato in Trento. 116
E vie più dal Papa, che fa un' altra citazione dinanzi a sè.

Cesa-

Cesare tenta di far condiscendere i Protestanti a sottomettersi al Concilio, ma indarno. 117
Ed essi pubblicano le loro ragioni. In Roma e in Trento sono condannate le azioni di Cesare, e ne prendono cagione i Prelati di partir da Trento. 118
E il Papa si risolve alla traslazione. 119
E in questo mezzo dà l'Investitura di Parma e Piacenza al suo Figlio naturale, e invia un Nunzio per il fatto del Concilio a Cesare, il quale prende un partito spiacevole al Papa, il quale perciò si risolve d'aprir il Concilio: dove i Prelati Francesi sono sostenuti. 120
Si fa l'apertura con vantaggio pel Papa; con Indulgenze ed altre divozioni a Roma e a Trento. 121
E lettura delle Bolle del Papa, e preghiere, e cerimonie. Lettura del Decreto della prima Sessione intorno all'apertura del Concilio. 122
Sommario del Sermone del Bitonto in quella, e i giudizj del Mondo sopra detta ammonizione e sermone. 123
I Legati chiedono avviso da Roma intorno a molte cose. 124
E intanto trattengono i Prelati in cose leggiere. Il Papa risponde loro. 125
Discorso delle diverse maniere de' Concilj, e vario procedere in essi. 126
I Prelati del Concilio esenti per Bolla dalle Decime, il che causa dispareri e gelosie. Il Concilio di Laterano proposto da imitare a Trento. 128
Contesa sopra il Titolo. 129
Seconda Sessione. Decreto di essa. 130
Nella Congregazione seguente si tratta di nuovo del Titolo del Concilio. 131
In fine esso resta come vogliono i Legati, e venendosi alle materie, si domanda prima il parere di Roma: e in Concilio i Cesarei vogliono che si venga al Trattato della riforma, altri a dogmi, altri ad amendue insieme. 132
I Legati sopraseedono. Scrivono a Roma. 133
E la risposta è differita ad arte. L'instanza della Riforma crescendo è schifata cautamente da' Legati. Si risolve di trattar d'ambedue. 134
E di scrivere al Papa ed ai Principi. Si tratta del Sigillo del Concilio, e dell'ordine de' dogmi da trattarsi, con artifizio de' Legati. 135
Per poter aspettar da Roma la risposta, la quale non capita. E per consiglio del Polo, 136
Si fa Sessione col recitar il Simbolo. E i Legati scrivono di nuovo a Roma. 137
In Germania s'allarga la Riforma nuova, e muore Lutero. Simulazione di Cesare in Dieta. 138
Il Papa scrive a' Legati, e consente che s'entri in materia, ed è preso il soggetto della Sacra Scrittura, di che sono estratti articoli dal Libro de' Protestanti. 139
Tutti concordano a sostener le tradizioni. Il Lunello richiede che si tratti della Chiesa, ma non è seguito. Il Marinaro non è di parere che si faccia Capitolo delle tradizioni. 140
Ma è rifiutato e ripreso. Diverse opinioni sopra il Canone de' Libri sacri. 141
Accidente sopra le pensioni assegnate sopra i Vescovi. 142
Congregazione straordinaria dove sono uguagliate le tradizioni alla Scrittura. Arriva Francesco di Toledo secondo Ambasciador Cesareo. Comparisce il Vergerio per giustificarsi, ma si ritira senza effetto. Il Canone de' Libri sacri è stabilito, e si tratta

della traslazione latina. 143
E del senso e interpretazione della Scrittura. 146
L'Edizione Volgata approvata in Congregazione, ma che sia corretta. I sensi della Scrittura ristretti a' Padri, e all' opinione comune della Chiesa. Difficoltà nel formare il Decreto. Si tratta degli abusi da riformar intorno alla Scrittura. 148
Contese intorno alle Lezioni, e Prediche de' Frati. 149
Quarta Sessione, e il suo Decreto intorno alle suddette materie. 150
L'Orator Cesareo fa leggere il suo Mandato, ed espone il soggetto della sua Ambasciata. Gli è risposto dal Concilio. Giudizj intorno alla suddetta Sessione. 151
Il Papa prende a cuore il Concilio, ed avvertisce molte cose a' Legati, i quali gli promettono ubbidienza e fedeltà. Il Papa invia gli Svizzeri al Concilio. 152
Scomunica l'Elettor di Colonia, e lo depone. Ma Cesare non seconda questa sentenza, ed i Protestanti n'esclamano. Nella Congregazione si tratta della materia della seguente Sessione. 153
E il Papa ordina che si tratti del peccato Originale. Una Congregazione è tenuta per fermar l' ordine da servarsi. 154
E' rimesso in campo il proposito delle Lezioni e Prediche. Il Vescovo di Fiesole severamente ripreso, per la sua troppa libertà, e scrittone anche a Roma. 155
D' onde vien ordine di ciò che s'ha da trattare. Contese tra i Vescovi e i Frati per le Lezioni e le Prediche. 156
I Legati propessi scrivono di ciò a Roma, dove i Frati sono sostenuti. 157
Ed in conformità si trova temperamento a Trento nel fatto delle Lezioni, e delle Prediche. 158
I Legati volendo proporre l' Articolo del peccato Originale, sono contradetti da' Cesarei, ma indarno, e formano gli articoli de' Luterani da esaminarsi. 159
I Teologi prendono loro certo ordine. Convengono nel primo capo. Variano nel secondo. 160
Sono perplessi del terzo. Condannano il secondo articolo proposto, e la prima parte del terzo assolutamente. 161
E il quarto assolutamente. Domenicani e Francescani s' afferrano sulla Concezione della B. Vergine, e sono ripresi. Il Catarino propone una sua opinione del peccato originale. 162
Contraddetta dal Soto. 163
Il quarto capo da' Teologi, concorrente col sesto articolo, è dichiarato, e l'articolo condannato, come anche il settimo e l'ottavo, non ostante le rimostranze del Marinaro. 164
Sospetto perciò di Luteranismo. Sul nono articolo v' è qualche disparere. 165
I Padri dopo queste censure travagliano a formar il Decreto. 166
E in fine lo formano dopo molte contese, massime de' Frati per la Concezione della B. Vergine. Dell' origine e progresso della qual Dottrina è discorso. 167
I Legati scrivono a Roma, donde hanno comandamento d'aquietar le dispute de' Frati. In Dieta si tenta di compor le differenze, ma indarno. 169
Vengono in luce i disegni di guerra di Cesare. E in Trento si fa la quinta Sessione del peccato Originale per la dottrina. 170
E per la riforma delle Lezioni e delle Prediche. 171
Lettere del Re di Francia, ed orazione del suo Ambasciadore. 172
A cui è risposto per nome del Concilio. Giudizj sopra la quinta Sessione. 173

Con-

Concluſione della Lega di Ceſare e del Papa contro i Proteſtanti. 174
Della quale il Papa dà avviſo agli Svizzeri, invitandoli al Concilio. Ceſare diſſimula la cauſa di detta guerra, ma i Proteſtanti la ſcuoprono. In Congregazione è propoſta la materia della Grazia divina. 175
A che s'oppongono i Ceſarei, ma vincono i Pontifizj. Altra Congregazione per materia di Riforma propone la Reſidenza. 176
Ed il Vaſon dimoſtra che i privilegj del Papa rendono la Reſidenza inutile e dannoſa. Diſparere intorno all'eſame della Grazia. 177
Ed in fine ſono formati articoli de' Proteſtanti. 178
Non bene inteſi per la novità. 179
Eſame qual ſia la Fede giuſtificante. Opinione del Soto intorno ad eſſa, quella del Catarino. La terza del Vega. 180
Concordia in dannare la Giuſtificazione per la ſola Fede. Differenza ſopra le Opere precedenti la Grazia. 181
Diverſità intorno alle preparazioni. 183
Intorno alla Grazia, e alla voce *Giuſtificare*. 184
Intorno all'imputazione della giuſtizia di Criſto. Giubileo in Roma per la guerra contra i Proteſtanti. 185
Bando di Ceſare contro il Saſſone ed il Langravio. Fini diverſi d'ambedue in queſta guerra. 186
Ceſare vuole che ſuſſiſta il Concilio. E il Papa non potendo oppoſi ordina che ſi paſſi ſenza far nulla. 187
La moſſa d'arme turba il Concilio. Manifeſto de' Proteſtanti contra il Papa. Giugne a Ceſare la gente del Papa. 188
In Trento ſi paſſa il tempo in diſpute. 189
Maſſime in ſul punto della Grazia divina. 190
Dalla quale ſi viene al libero arbitrio, e ſono formati gli articoli. I due primi ſono condannati dagli uni aſſolutamente. 192
Dagli altri con diſtinzione. Il terzo non può eſſere rifiutato apertamente. Il quarto è ſchernito. 193
Il quinto ed il ſeſto molto dibattuti. 194
Danno ſoggetto d'entrar nella Predeſtinazione, dalla quale ſono eſtratti articoli da' Libri de' Zuingliani. Il primo è diſputato prò e contra. 195
E il ſecondo parimente. 197
Gli altri confutati di concordia. Se ne formano gli anatematiſmi con diſparere. 198
E ſono fatti ſi larghi, che ſervono ſolo a condannare i Luterani, e non a decider le diſpute de' Cattolici. 199
In materia di Riforma vanamente ſi propone l'articolo della qualità de' Prelati. La reſidenza rimeſſa in campo eccita conteſe. Diſcorſo dell'origine di queſta materia. 200
Nella quale ſi diſputa ſe è di ragion divina o Canonica. 202
Con molta paſſione, maſſime degli Spagnuoli, tentano riſtabilire l'autorità Veſcovile per la reſidenza, alla quale le diſpenſe di Roma ſono riconoſciute contrarie. Diſcorſo dell'introduzione delle diſpenſe. 203
L'eſenzioni non poſſono eſſer levate via, ma ſono ſol tollerate. 204
Il Papa ſdegnato contro Ceſare richiama il Legato ſuo Nipote. Ceſare ſi rende padrone della Germania ſuperiore, connivendo nel fatto della Religione. Onde il Papa richiama il ſuo altro Nipote, e le ſue genti. 205
Di che Ceſare ſi querela, e il Papa ſi

pa si giustifica. I loro disgusti crescendo, il Papa provvede da ogni sinistro accidente il Concilio, e ordina a' Legati di tener la sesta Sessione. 206
Decreti di quella intorno alla giustificazione, e materie congiunte. 207
Canoni del medesimo soggetto. 208
Decreto della Residenza. 209
Giudizj sopra questi Decreti. 210
Discorso del poco consenso e risoluzione ch' era in Concilio in materia di dogma. 212
Della seguente Sessione, e si risolve di trattar de' Sagramenti in genere: E per riforma degli abusi intorno al ministerio d'essi, e d'alcuni capi della residenza. 214
La quale i Prelati Spagnuoli vogliono esser dichiarata di ragione divina; ma sono divertiti per arte e per autorità. Ordine posto nel trattare de' Sagramenti. 215
Articoli estratti da' Protestanti nel capo de' Sagramenti in genere; e del Battesimo in particolare. 216
E della confermazione. Le Congregazioni contro il primo Articolo confermano il numero di sette. 217
Sul secondo della necessità de' Sagramenti vi è diversità d' opinioni. 218
Come anche sul terzo della disuguaglianza de' Sagramenti. Il quarto della virtù di essi è condannato. 219
Con contrasto però tra Domenicani e Francescani. 220
Come anco nel sesto. 221
E il settimo, e l'ottavo, e il nono del carattere eccita molti discorsi, ma è condannato; come anco il decimo. 222
E l' undecimo, e il duodecimo censurato con distinzione. Il terzodecimo dell' intenzione del Ministro censurato con diversità di pareri. 223
Nella materia del Battesimo è condannato il terzo articolo del Battesimo degli Eretici. Il quarto tralasciato. Il nono e decimo censurati. 225
E l'undecimo con distinzione. I tre seguenti condannati, come anco il quintodecimo, e gli ultimi due. I tre primi della confirmazione censurati, e l'ultimo disputato. 226
E' formato il Decreto della Riforma degli abusi del Ministero de' Sacramenti rispetto alle mercedi, al luogo, 227
Alle persone de' Principi, a' Padrini, ed altri minuti riti. Difficoltà della gratuità nel Sagramento, disputate in Congregazione generale. 228
Si formano i Canoni de' Sagramenti con gran difficoltà nel Capitolo della dottrina. 230
I Legati ne scrivono a Roma. Nella Congregazione della riforma si parla delle qualità de' Vescovi per la residenza. Dell'abuso d'esse alcuni incolpano Roma, altri la discolpano. 231
Come anche di quel della pluralità de' Benefizj. Discorso dell'origine, progresso, e pretesti di questi abusi. 232
Consulte de' rimedj a' detti abusi. 234
I Legati vogliono che le cose siano rimesse al Papa. 235
Ed esso l'avvoca a sè per una Bolla, ma il Concilio vi ripugna. I Prelati Spagnuoli formano una censura sugli Articoli della riforma. 236
Di che i Legati offesi scrivono a Roma. 237
Altri abusi proposti e trattati in Concilio. Il Papa fortifica la parte sua in Concilio con mandarvi Vescovi Italiani, e fa consultar le Censure degli Spagnuoli. 238
E manda la risposta a' Legati. 239
Ma temendo del Concilio, degli Spa-

Spagnuoli in esso, e di Cesare, si risolve a trasferirlo in Bologna. 240
E ne fa lo dispaccio a' Legati. L' Arcivescovo di Colonia deposto da Cesare. Il Re d' Inghilterra muore. 241
Diversità di pareri fra Legati, e difficoltà in Concilio sopra le dispense, sopra le residenze. 242
Sopra le qualità de' Prelati, sopra la riforma de' Cardinali. 243
Ma il maggior numero vince a favor di Roma. Si celebra la settima Sessione. 244
Canoni di essa ne' Sagramenti in generale; e del Battesimo in particolare. 245
E della confermazione. Decreto della riforma. 246
Comandamento del Papa di trasferire il Concilio significato a' Legati, i quali ne trovano una speziosa ragione per tema di contagio. 247
Presa caldamente da' Pontefici, contraddetta da' Cesarei. 248
La traslazione conclusa, e prontamente eseguita dagli altri, ma non da' Cesarei, e l' arte del Papa scoperta. 249

LIBRO TERZO.

Trattenimento delle due radunanze di Trento e Bologna. 253
La prima Sessione di Bologna differisce il Trattato delle materie. Cesare rompe il Sassone, e il Langravio s' arrende, di che il Papa ingelosito s' accosta alla Francia. 254
Sedizione a Napoli per l' Inquisizione introdotta. Seconda Sessione di Bologna nuova dilazione. 255
Il Papa in Francia è soddisfatto. In Dieta Cesare dispone la Germania a sottoporsi al Concilio. Pietro Aloisio figlio del Papa ucciso; onde s' interrompono tutte le azioni Conciliarie in Bologna. 256
I Prelati Alemanni scrivono al Papa, richiedendo di rimettere il Concilio a Trento. 257
Al quale Cesare s' affatica di far sottoporre i Protestanti. E il Papa preme Cesare d' approvare la traslazione sopra sane speranze di Stato, e Cesare insta al ritorno in Trento, prima per il Card. Madruccio, 258
Al quale il Papa non dà alcuna risoluzione; poi per il Mendozza, rimandato altresì vuoto. Ragionamento del Card. Ghisa per contrastare a Cesare. Il Papa scrive a' Prelati di Bologna. 259
I quali mantengono la traslazione, e pel ritorno a Trento richieggono condizioni vantaggiose: il che è significato dal Papa al Mendozza con approvare il parer de' Bolognesi, e il Mendozza vuol protestare, ma è trattenuto. 260
E il Pontefice risponde ai Prelati di Germania con lusinghe. 261
Cesare ordina che si faccia la protesta, prima a Bologna, 262
Cui è risposto dal Legato del Monte altamente, poi a Roma al Papa. 264
E poi a' Cardinali: Il Papa tenta sfuggir la protesta. 265
Ed è schernito da Cesare: scrive a Trento per i suoi fini. 266
Onde gli è risposto non a suo grado. 267
E la risposta è cautamente sindicata a Roma, 268
Senza conclusione. Il Papa preme la restituzione di Piacenza occupata da' Cesarei, e Cesare lo beffa; il Papa minaccia, e Cesare si risente. 269
Il Papa trama una lega contro esso, non indarno. E Cesare fa a dispetto del Papa formar lo scritto dell' *interim*, 270
Abbominato in Roma. 271
Ma giudicato dal Papa atto a' suoi dise-

disegni; il qual ordina al Card. Sfondrato di farvi una Censura. 272
Ed in essa aggira Cesare. Cesare fa pubblicar una Riforma, 273
Biasimata a Roma. Ordina i Concilj Diocesani e Provinciali. I Prelati Germani chiedono l' assistenza de' Ministri Pontifizj, a che Cesare consente. 214
E il Papa v' invia Nunzj con una Bolla, gravemente censurata. 275
E discara a Cesare; il qual procaccia l' introduzione del suo *interim*, e vi trova grand' intoppi; massime a Magdeburgo messo perciò a bando Imperiale. L' *interim* oppugnato da' Cattolici e Protestanti, fra i quali causa divisione. 276
Turbolenze e mutazione di Religione in Inghilterra. Gli ordini di Cesare eseguiti variamente. 277
Nuncj Papali a Cesare e il lor negoziato. 278
Arrigo II. Re di Francia perseguita i Riformati. Morte di Papa Paolo III. Conclave per la nuova elezione, diviso in tre fazioni. 279
Elezione di Giulio III. Si rinova il Trattato di rimettere il Concilio in Trento. Umori naturali e politici del Papa. 280
Cesare stabilisce l' Inquisizione ne' Paesi bassi, ed è costretto moderarla. Il Papa consulta il ritorno del Concilio in Trento. 281
vi si risolve con detti modi. 282
E ne dà parte in Francia, 284
Ed a Cesare con cautele necessarie. 285
Ed ordina che il fatto sia saputo. Cesare risponde, e risolve le difficoltà del Pontefice: E in Dieta s' adopera che al Concilio si sottometta la Germania, e i Protestanti richiedono certe condizioni. 286
Il Papa non si contenta della risposta di Cesare, e manda la Bolla della convocazione in Dieta. 287
Con disgusto di Cesare, che tenta di farla riformare. 288
Per la risoluta fermezza del Papa dichiarata per un Breve; e Cesare letta detta Bolla vi rimedia con sue promesse. 289
Elezione de' Presidenti del Concilio. 290
Il lor mandato. Nuovi intrighi fra il Papa e la Francia per Parma. E muove lega in Germania contra Cesare. 291

LIBRO QUARTO.

Prima Sessione della seconda Riduzione del Concilio in Trento. Al quale il Papa invita gli Svizzeri. Il Re di Francia tratta col Papa per il fatto di Parma. 295
E il Papa s' inasprisce e minaccia. Il Re fa vista di voler tenere un Concilio Nazionale, onde il Papa si modera, e il Re resta fermo nella protezione di Parma, e il Papa altresì per lo contrario. 296
Giudizio comune favorevole al Re, e molto sinistro contro il Papa. I Protestanti Germani si preparano per andar al Concilio, dal quale chiedono salvocondotto. 297
Tre Ambasciadori di Cesare al Concilio, e il lor mandato. Diligenza di esso Cesare per il Concilio. Seconda Sessione, nella quale è letta un' esortazione a' Prelati. 298
E poi il Decreto di dilazione. La Procura di Cesare letta, e i suoi Ambasciadori ricevuti, come anche quei di Ferdinando Re de' Romani. Amiot presentatosi per il Re di Francia dopo lunga contesa degli Spagnuoli. 299
Le lettere del Re sono lette, ed esso

esso udito nella sua protesta. 300
Gli è risposto dal Concilio. Giudizio sopra questa protesta. 301
Il Re pubblica un Manifesto contra il Papa, e un divieto di portar danaro a Roma. 302
Cesare cerca di vantaggiarsi a Roma con numero di Cardinali nuovi. Congregazione a Trento, dove sono proposti gli articoli dell'Eucaristia. 303
Ed un precetto dell'ordine da servarsi nell'esaminarli. 304
Censure de'detti articoli. 305
Si raccolgono gli Anatematismi, ed è risoluto d'aggiugnere i capi di dottrina. 306
Gli Ambasciadori Cesarei s'interpongono appresso i Presidenti per richiedere salvocondotto dal Concilio, e far soprassedere il trattar le materie. Questo ultimo è negato: di tutto è scritto a Roma, dove le domande sono consultate. 307
Il Papa risponde con commissioni limitate. In Concilio nasce una spinosa quistione della maniera della presenza di Cristo nell'Eucaristia fra Domenicani e Francescani. 308
La Dottrina è in fine espressa in termini molto larghi. Abusi in questa materia. Canoni contra essi. 309
Trattati di Riforma della giurisdizione Episcopale, della quale la vera origine e gli abusi sopraggiunti sono descritti. 310
In Trento vi sono riconosciuti alcuni difetti, a'quali s'applicano leggieri rimedj. Groppero propone il suo parere intorno alla riforma delle appellazioni al Papa, e degli Uffiziali. 313
E' contraddetto dal Proccuratore che sostiene gli abusi presenti. 314
E in fine si fa un temperamento nelle Appellazioni, e ne'giudizj contra i Vescovi. I Prelati Germani richiedono riforma nelle degradazioni, di che è discorso. 315
Ma nulla si muta. Si conchiude in Congregazione il salvocondotto, e la dilazione di certi capi di dottrina dell'Eucaristia. 317
Terza Sessione, e il suo Decreto. 318
Anatematismi. Decreto di Riforma intorno alla giurisdizione Episcopale; di una interlocutoria. 319
Altro Decreto della dilazione de' capi della dottrina. Tenor del salvocondotto. Gli Ambasciadori di Brandemburgo sono uditi, ed è loro risposto col prender gran vantaggio pel Concilio. 320
Il Concilio risponde alla Lettera del Re di Francia. 321
Giudizj sopra i Decreti suddetti. Congregazione Generale. 322
Ordine di formar articoli della Penitenza, e dell'Estrema Unzione, e della Riforma. Il Papa prosegue le instanze agli Svizzeri di venire al Concilio, ma indarno. Gli articoli sono discussi d'una nuova maniera. 323
Tenor del Decreto formato. 324
Anatematismi, 326
Conteſi da' Teologi di Lovanio e Colonia, e da' Francescani. 327
E da Pelargo Teologo; ma sostenuti dal Legato Crescenzio per raffrenare il Concilio. 328
Trattazione dell'Estrema Unzione. Suoi capitoli e Anatematismi. Considerazione notabile sopra questo Decreto. Articoli e Decreti di Riforma sopra la giurisdizione Episcopale. 329
Contro le licenze di Roma. Contro i Vescovi Titolari. Contra l'esenzioni della correzione Episcopale. Contro le Conservatorie. 330
Sopra il vestir del Clero. Contro le dispense a' Cherici omicidiali. 331
Contro i Prelati che esercitano giu-

giurisdizione fuor delle loro Diocesi. Contro le unioni delle Chiese. Contro le Commende de' benefizj Regolari. Contro la possessione de' benefizj secolari tenuti da' Regolari. Contra certi abusi del *Jus Patronato*. 332
Ambasciatori di Vittemberga al Concilio, e difficoltà nella lor ricezione. Cesare viene ad Ispruch. Di che il Papa s'adombra. 333
E ordina al Legato come ha da procedere in Concilio a suo vantaggio. Quarta Sessione. Giudizj sopra i Decreti di essa. 334
In Congregazione si ordina di trattar della Messa e del Calice. Anatematismi sopra quei Capi. 336
Nuove difficoltà sopra le proposte de' Vittembergheſi. 337
Argentina ed altre Città mandano al Concilio. Massimiliano passando per Trento ode le querele de' Protestanti. Il Papa crea molti Cardinali. 338
In Congregazione si ordina di trattar del Sacramento dell'Ordine. Se ne formano Anatematismi e Capitoli di Dottrina. Rumori di guerra a Trento. 339
Ambasciadori del Sassone al Concilio, e difficoltà nella lor ricezione. 340
Consultate in Congregazione, e deliberato di contentarli in parte. 341
Il che è loro significato, ma essi non si contentano della forma del salvocondotto. 342
E i Presidenti e la Congregazione stanno fissi in non mutarvi nulla. 343
Avanti l'introduzione de' Sassoni è letta una protesta in Congregazione. Parlamento loro al Concilio con molte dimande. 344
E de' Vittembergheſi. 345
Rifiutate dal Concilio. Quinta Sessione. 346
I Presidenti dispongono le cose ad una breve conclusione del Concilio. Il Papa provveduto alla sua sicurezza in Concilio, si volge alla Francia contro Cesare. 347
Nuove querele de' Protestanti pel salvocondotto ribattuto da' Cesarei. Congregazione per trattar del Matrimonio. Lamenti de' Protestanti della precipitazion del Concilio. 348
La quale Cesare ferma con dispiacere del Papa, inasprito per l'assassinamento del Card. Martinuccio. 349
Di che il Processo è sepolto, e l'atto resta impunito. Sermone in Trento dà ombra a' Protestanti. Stazioni in Trento. 350
Rumori di guerra cominciano a disciorre il Concilio, dove arrivano alcuni Teologi Protestanti. Istanze de' Protestanti e de' Cesarei, attraversate da' Presidenti. Il Concilio si rompe per la mossa dell'armi di Maurizio di Sassonia. 351
E il Papa lo sospende, il che è significato nell'ultima Sessione. 352
Il cui Decreto è censurato a Roma. 353
Maurizio tratta con Cesare, e lo sforza coll'armi all'accordo di Religione, e della libertà di Germania. Gio: Federigo di Sassonia è liberato di prigione. L'esercizio della Religione Riformata ristabilito. La pace di Religione conclusa. 354
Il Langravio messo in libertà. 355

TOMO SECONDO

SEGUE LA STORIA DEL CONCILIO TRIDENTINO.

LIBRO QUINTO.

IL Pontefice per prevenire ogni nuovo proposito di Concilio imprende una vana Riforma in Roma, e il Concilio resta sospeso per anni dieci, mancando la causa di celebrarlo. 5

Che avea messo Carlo V. per il rifiuto di Ferdinando e Massimiliano a consentire alla successione di Filippo all'Impero. Vana pompa d'ubbidienza renduta al Papa da un Patriarca d'Orente, 6

E da un Giacobita. Morte d'Edoardo Re d'Inghilterra, a cui succede Maria, alla quale il Papa spedisce il Card. Polo. 7

Il quale tenta prima l'animo della Regina, la cui nascita in Parlamento è dichiarata legittima, e le Leggi di Edoardo in fatto di Religione annullate, e trattato di maritar la Regina, la quale sceglie Filippo Principe di Spagna, e ristabilisce la dottrina, il rito, e il dominio Romano. 8

Il Legato Polo fa in parlamento opera di ridurre quel Regno alla Chiesa Romana, il che è solennemente eseguito; onde si fanno gran Feste in Italia e a Roma. 9

E i Riformati sono perseguitati rigidamente, come anche in Francia. Serveto arso in Ginevra. Il Re Ferdinando fa un Editto contro i Protestanti suoi sudditi, 10

E pubblica un Catechismo, il che è biasimato a Roma: dove è stimato buono lasciar morire ogni proposito e memoria di Concilio. Dieta in Augusta per comporre la Religione. 11

Ed è eletta la via d'un Colloquio, detestato dal Papa, il quale si consola per la riduzione dell'Inghilterra da lui motteggiata; poi muore, ed è eletto Marcello II. 12

Il qual vuole Concilio e Riforma, di che i giudizj sono diversi: ma questi ed altri suoi disegni svaniscono per la sua prossima morte. 13

Il Conclave adunato forma due Articoli da giurare, e in quelli quel del Concilio da farsi, poi crea Papa Paolo IV., spiacevole a molti per la natura sua severa, la qual tosto muta in mondana e pomposa. Riceve l'Ambasciata Inglese di sommissione. Erige l'Irlanda in Regno per un arcano di Stato. 14

Ingiunge che i beni Ecclesiastici siano restituiti, come anche il danaro di S. Pietro, a che la Regina Maria s'adopera, ma indarno. I Francesi si guadagnano il nuovo Papa. 15

La Dieta d' Augusta dopo molte contese fa il Decreto della pace e della Religione. 16
Di che il Papa si sdegna e minaccia, seguendo in ciò l' altera sua natura, incitata vieppiù dal Nipote, 17
Che lo induce a trattar lega con Francia per la conquista di Napoli. Crea nuovi Cardinali contro le promesse e il grado del Collegio, il quale gli sgrida e minaccia. Groppero rifiuta il Cardinalato. 18
Il Cardinal Polo si fa Prete, e diventa Arcivescovo di Canturberì. I popoli d' Austria chiedono libertà di Religione; il che loro è disdetto da Ferdinando, il quale contende loro l' uso del Calice, come fa anche il Bavaro a' suoi. 19
Il Papa imprende una riforma; e sul fatto della Simonia, essendovi varii pareri, il Papa resta sospeso. 20
Non vuol Concilio se non si tenga in Roma: a che lo inducono gli atti di Ferdinando e del Bavaro, e le domande de' Polacchi. E perciò destina Nunzj per trattar pace tra Cesare e Francia; e dichiara il suo disegno in Concistoro. 21
La tregua con Cesare e Francia turba i suoi disegni occulti; ma egli dissimula, e finge voler una ferma pace per favorire il suo Concilio. 22
Il cui fine era di rovesciar sopra i Principi la riforma macchinata contra lui. Il Cardinal Caraffa fa rompere la tregua in Francia. 23
Nuovi disgusti del Papa e di Cesare per i Colonnesi, e per l' azione del Papa contra Filippo, per ispogliarlo di Napoli; e il Papa si prepara alla guerra. 24
Serra in Castello molte persone sospette, e fa atti di ostilità; onde il Duca d' Alva dipoi protesta. Gli denonzia ed apre la guerra. Carlo V. si riduce in Monastero. 25
Il Duca di Guisa passa in Italia a favor del Papa, il quale fa carcerare il Card. Morone. Depone il Polo e lo cita. Le arme Francesi in Italia poco avventurate. 26
Quelle de' Spagnuoli in contrario danno terrore al Papa: il quale per la rotta di S. Quintino è costretto di licenziar i Francesi; onde segue accordo tra lui e gli Spagnuoli, con vantaggio dell' onor del Papa. 27
Movimenti per la Religione in Francia, e certe leggi del Re. Alienato il Papa dalla Francia, la quale egli minaccia del suo Concilio. Colloquio in Germania. 28
Vano per l' arte degli uni e semplicità degli altri. Il Papa depone i suoi scellerati Nipoti. Si rivolge tutto il rigore dell' Inquisizione contra i Principi stessi. 29
Non concede a Ferdinando la successione all' Impero. 30
Accidente de' Riformati in Francia. Maria muore in Inghilterra, e le succede Elisabetta. 31
E' spregiata da Paolo, ond' ella si separa da lui, e ristabilisce la Riformazione nel suo Regno. Pace di religione confermata in Germania; alla quale il Papa non ardisce di contraddire, afflitto per la pace di Cambrai, per cui il Concilio era di nuovo proccurato, 32
Per gl' interessi dei due Re a volere estirpare i Riformati, a che non bastavano i supplizj. 33
Nè le obblique inquisizioni per i nuovi Vescovi de' Paesi Bassi, nè la Mercuriale in Francia. 34
I Riformati non lasciano di dar regola al lor governo Ecclesiastico, essendo favoriti d' una intercessione de' Principi Germani,

ni, la quale però riesce inutile. 35
Il Papa in luogo di Concilio preme l' Inquisizione. Il Re di Francia muore con dispiacer del Papa, il quale tosto lo segue: e si eccita gran tumulto popolare in Roma contro i Caraffi. Radunato il Conclave si fanno articoli. 36
In questo mentre Filippo, avendo navigato con gran fortuna, in Ispagna procede con ogni vigore contro i Luterani. E in Francia il Borgo è arso per la medesima causa. 37
Pio IV. eletto Papa si pacifica con Ferdinando. 38
Pensa al Concilio, e lo dichiara a' Cardinali. 39
Ed all' Ambasciadore dell' Imperatore venuto per far riverenza al Papa, il qual vuole ubbidienza, ed agli altri Ambasciadori. Il Duca di Savoja chiede permissione d' una Conferenza di Religione. 40
Il che è mal inteso dal Papa, il qual l' induce a modi violenti, accettati dal Duca. Congiura di Religione e di Stato in Francia, scoperta e dissipata. 41
I Riformati crescono in Francia. Il Consiglio Regio pensa ad un Concilio Nazionale per il rimedio, significato al Papa; contraddetto da lui, che propone il Generale. 42
E perciò manda Nunzio in Francia, e mette in campo la guerra contro Ginevra, di che fa anche trattare in Ispagna ed in Savoja. 43
Ma la Spagna non vi consente, neppure al Concilio Nazionale. Francia non attende all' impresa di Ginevra, 44
Ma persiste nel Concilio Nazionale, salva l' autorità del Papa; onde il Papa è costretto pensare al Generale, e ferma il luogo di Trento, a che è spinto per i mancamenti di Scozia. 45
E per l' inclinazione di Massimiliano alla Religione Riformata. Dichiara la sua risoluzione agli Ambasciadori. 46
I quali lo commendano, ed egli ne scrive; ed allora vuole che i Principi si preparino alla forza. La Spagna approva il Concilio a Trento, e la Francia lo vuole altrove. L' Imperadore richiede certe condizioni, 47
Rigettate dal Papa; il quale risponde a' Principi. La Religione Riformata fa progressi. Il Re di Boemia si dichiara quasi apertamente. 48
I Sudditi d' Avignone si rivoltano; ma la mossa s' acquieta presto. Assemblea in Francia pel fatto della Religione, in cui il Montluc conchiude a un Concilio Nazionale, 49
Ed a cessar i supplicj, seguito dall' Arcivescovo Marillac, il qual preme ancora la Riforma del Clero. I Guisi rifiutano il Concilio Nazionale, ed approvano la continuazione de' Supplicj. 50
I quali sono sospesi. Il Papa temendo il Concilio Nazionale propone agli Ambasciadori il Generale, i quali gli danno differenti risposte. 51
Onde il Papa si risolve a convocarlo, al che consentono i Cardinali. 52
Ferdinando e la Francia fanno difficoltà sul luogo di Trento; e il Papa risolve la tenuta di esso. 53
E ne pubblica la Bolla acconcia per contentar tutti, il che però non gli riesce. 54
La manda in Francia e a Ferdinando, ed in Ispagna, e deputa Nunzj a' Principi Protestanti, ed alla Regina d' Inghilterra, ed in Polonia. Vergerio scrive contro la Bolla. Confusioni in Francia. Morte del Re Francesco. 55

Per

Per la quale gli affari de' Riformati si rilevano. Stati tenuti in Orleans. Ragionamento del Cancelliere esortando alla pace; del terzo Stato e della Nobiltà per la libertà di coscienza; del Clero per i supplizj, per l'Entrate ed Esenzioni. 56

I supplicj sono sospesi, ed interdette l'ingiurie, e nuove innovazioni: al che il Papa si attraversa, e il Re di Spagna ancora; il quale aggira il Navarra con false promesse. 57

I Principi Protestanti cercano concordarsi insieme, ma in vano. Risolvono intorno al Concilio. Ascoltano gli Ambasciadori Imperiali. 58

Rifiutano i Nunzj Pontifizj, come anco fanno le Città Protestanti, e il Re di Danimarca, e la Regina d'Inghilterra, e il Duca di Prussia, e gli Svizzeri Evangelici. L'Imperadore risponde al Papa dubbiosamente. 59

Il Re di Francia vuole la Bolla riformata, e il Papa rifiuta di farlo. 60

Avendo poca speranza della Francia per certe leggi fatte intorno a materie Ecclesiastiche. La Bolla non piace in Ispagna, il quale si giustifica. 61

Disposizione del Papa in queste diversità. Teme di una incursione in Italia, sulla occasione della lite di precedenza tra Fiorenza e Ferrara: e si prepara contro la forza. 62

E deputa Legati al Concilio, accettato da Francia, da Spagna, e da Portogallo, con qualche ombra del Papa, massime contra i Francesi. 63

Spedisce i Legati a Trento, e vi fa incamminare i Vescovi Italiani. Trattato del Duca di Savoja co' suoi sudditi Valdesi. 64

Dispiace al Papa. Il Duca si giustifica. Assemblea de' Prelati in Francia per provvedere a' disordini della Religione, alla quale il Papa manda il Cardinal di Ferrara per Legato. 65

E intanto si scuopre in Francia un Trattato del Clero colla Spagna; onde si fà Editto a favor de' Protestanti, i quali si aumentano. Si fa l'Editto di Luglio moderato. 66

Ed è assegnata Assemblea a Poissì: tutte cose spiacevoli al Papa, le di cui cose peggiorano in Francia. 67

Ed esso offeso da una Lettera della Regina, rimette le sue speranze nel Concilio, gradito e desiderato dall'Imperadore. 68

I Prelati Italiani cercano d'esentarsi d'andarvi, ma il Papa li costringe, e vi deputa ancora l'Osio Legato. 69

Esortazione del Re di Francia e del Cancelliere a trattar con carità verso i Protestanti, della quale i Cardinali Tornone e Lorena domandano copia. Ragionamento del Beza, dal quale Tornone irritato, è ripreso dalla Regina. 70

Il Lorena risponde a due articoli de' Riformati. Il Beza risponde di nuovo, e l'Espence replica. 71

Arte del Lorena sfuggita dal Beza, il quale contro l'Espence sostiene la Vocazione. Arroganza d'un Gesuita Spagnuolo. Conferenza già ristretta sulla Eucaristia inutile. Giudizj di detto Colloquio, e il sentimento del Papa sopra di esso, e sopra la persona e arringa del Cancelliere. 72

Negoziazione del Cardinal di Ferrara in Francia. La Regina reggente manda ad iscusare il Colloquio al Re di Spagna, il quale esorta a' supplicj e rigori per i suoi fini in Fiandra. 73

Ove la Religione Riformata faceva

va progressi. La Regina fa le medesime scuse col Papa. Domanda la Legazione d'Avignone pel Cardinal Borbone, rifiutata dal Papa, il qual si duole della Regina. 74
E provvede ad Avignone. I Prelati rimasti a Poissì trattano del Calice, a che consente anche il Cardinal di Ferrara. 75
E n' è fatta domanda al Papa, il quale di suo moto l'approva; ma rimette la deliberazione al Concistoro, dove sono fatte gran difficoltà ed opposizioni. 76
Il Papa conchiude alla negativa, rimettendo il tutto al Concilio. I Francesi in mal concetto a Roma e a Trento per queste domande. L'Ambasciadore Francese volendo scusarsi è schernito; e il Papa preme l'apritura del Concilio. 78
E vi deputa ancora due Legati. Il Papa fa istanza a' Francesi, che mandino al Concilio, dove arrivano due Prelati Polacchi. 79
I quali non potendo ottenere di rappresentar il numero de' Prelati assenti, si ritirano. Spagna rallegra Roma colle promesse. 80
Il Papa per prevenzione tratta di riforma a Roma, e in fine prefigge il giorno all' apertura del Concilio. 81

LIBRO SESTO.

Congregazione in Trento preparatoria al Concilio. Difficoltà per le precedenze, acquietate per una dichiarazione. Altro disparere per la continuazione, 85
Composto per rispetti e minaccie. Ordine intorno alle Messe e Prediche del Concilio. Nel Decreto per la Sessione è inserto cautamente che i soli Presidenti propongano. 86
Prima Sessione, nella quale vi è contraddizione nel capo del proporre i soli Legati, i quali avvisano il Papa, ed egli vuole che resti. Progressi de' Riformati in Francia. 87
Onde nascono tumulti, e perciò fatta Assemblea a S. Germano, ond' esce l' Editto di Gennajo avvantaggioso pei Riformati. 88
Congregazione in Trento sopra tre Capi, de' quali il primo fu de' Libri proibiti. Discorso sopra l' origine di quest' ordine. 89
Diversità di pareri intorno a ciò nel Concilio. 91
Come anco sopra il chiamar gli interessati, e il terzo d'un perdono generale e d' un salvocondotto. 92
Conchiusione sopra questi capi. Il Legato Altemps arriva a Trento, e l' Ambasciadore di Cesare. 93
Ed un altro pur di Cesare. Domanda degli Ambasciadori Cesarei. Risposta de' Legati. 94
Terzo Ambasciadore Cesareo, e la sua arringa in Concilio. Il Legato Mantova fa un' ammonizione a' Padri. Il Papa ha sdegno contra i Francesi, ed ombra cogli Spagnuoli. Lansac a Roma scusa le azioni del Re, e preme il Concilio. 95
E il Papa rivolta la colpa sopra i Francesi stessi. I quali tengono un' altra Conferenza sopra il fatto dell' Imagini; ed i Guisi assieme coi Protestanti Tedeschi. 96
Onde sorgono molti sospetti, e si purgano. Seconda Sessione. Disputa di precedenza tra Ungheria e Portogallo. Decreto sopra i libri dannati. 97
Istanza degli Spagnuoli sopra il titolo del Concilio. Giudizj sopra detto Decreto. Risposta del Papa a' Legati. 98
Per cui si tiene Congregazione per le sicurtà e salvicondotti. 99
Gli Ambasciadori Cesarei sollecitano la riforma, della quale i Le-

Legati propongono dodeci articoli. 100
Si riceve l'Ambasciadore Spagnuolo, e del Duca di Fiorenza, e degli Svizzeri, 101
E di quei del Clero d' Ungheria. Si tratta dei detti articoli, e prima della Residenza con molta passione e diversità. 102
Esame del secondo articolo delle promozioni a titolo di Patrimonio. 106
E del terzo intorno a' pagamenti, prezzi, e simonia nella collazione de' Benefizj. 108
E del quarto intorno alle Prebende, e distribuzioni nelle Chiese Collegiate. 110
Disparere tra il numero de' voti della Residenza. 111
Onde è tenuta Congregazione, e il numero viene per la Residenza *de jure Divino*. Da qui nasce turbamento; e i Legati pensano d' avvisar il Papa, di che gli Spagnuoli mormorano. 112
E la contesa s'infiamma, ed è pacificata dal Legato Varmiense. Si ricevono gli Ambasciadori Veneti. Esame del quinto articolo della divisione delle Parrocchie. 113
E del sesto e dell' ottavo dell' unione delle Chiese. 114
E del settimo de' Curati ignoranti e viziosi. E del nono delle Chiese date in Commenda. 115
E del duodecimo de' Questori. Venuta degli Ambasciadori Bavari, e lor contesa di precedenza con Venezia. Il Papa insospettito per le cose di Trento. 116
Si scusa col Re di Spagna, e si lamenta coll' Ambasciador Residente. Tumulto nella Corte di Roma per i successi di Trento. Sospetti delli Spagnuoli. 117
Querela contra i Legati. Consulta a Roma. 118
Il Papa risponde ai Legati. Si fortifica con Venezia e Fiorenza, e manda alcuni Vescovi al Concilio, e si obbliga il Re di Francia, e vuole egli stesso definire il capo della Residenza. 119
E propone qualche Riforma, che riesce tutta illusoria. In Congregazione si rinova l' istanza della Residenza. Difficoltà sopra la continuazione del Concilio. 120
Terza Sessione. Partita dell' Ambasciador Spagnuolo sotto finto pretesto. Arrivo de' Francesi. Intrighi tra Roma e Trento. 121
Gli Ambasciadori Francesi si presentano in Congregazione, dove Pibrac fa un' orazione grave e viva. Espongono la commissione sopra la nuova indizione del Concilio. 123
Contraddetta da' Legati. Si rimette su la residenza, e la riforma; ma questa è destramente schivata, e l'altra tralasciata per necessità. 124
Come anche la continuazione, benchè contro il parer del Papa. Quarta Sessione, dov' è risposto a Pibrac, 125
Con disgusto de' Francesi. Decreti di promulgazione. In Congregazione sono proposti gli articoli della Communione del Calice da esaminarsi. 126
E la residenza rimessa. Rumore sopra ciò acquietato dal Mantova; Contesa perciò del Simoneta. Gli Ambasciadori Cesarei propongono capi di riforma. 127
Rimessi da' Legati ad un' altra Sessione, onde quelli avvisano Cesare. 128
E questi il Papa per giustificarsi. La mala intelligenza con Trento, e le diffidenze del Papa l' inducono ad armarsi, ed a trattare una Lega contro i Protestanti. 129
Rifiutata da tutti i Principi. Il Papa si duole delle contese del Concilio. Si querela degli Ambascia-

basciadori de' Principi, e de'suoi Legati. 130
A' quali dà un segreto soprantendente. Scoppia contro il Legato Mantova. 131
Ma è rappacificato dal Lanciano. Riscrive a Trento i suoi pensieri. 132
In Trento si esamina la Comunione del Calice. Convengono che non sia necessaria, 133
E con buone ragioni fu levata, e che non vi era detrimento. 134
Nel concederla gli Spagnuoli stanno duri. 136
Altri la vogliono concedere per carità. 137
Diversi pareri sulle condizioni di concederla. Esame delle Comunioni de'Fanciulli. 138
Dispute de' Prelati sul formar il Decreto, fomentate a disegno. 139
Ricezione ed Orazione dell' Ambasciador Bavaro. 140
Alla quale è risposto modestamente, con gelosia de' Francesi. Scritto degli Imperiali per la concessione del Calice. 141
E se ne tratta in Congregazione. 142
Alcuni Vescovi vogliono partire ma sono fermati. I Francesi favoriscono la dimanda del Calice, e mettono in gelosia i Legati, i quali però deludono gli uni e gli altri. 143
Rimostranze de' Francesi neglette. Discorso del Vescovo di Filadelfia per aspettar i Tedeschi, e del Veglia sopra le Ordinazioni gratuite. 144
E del Vescovo di Cinque Chiese sopra le Ordinazioni a titolo, e sopra le divisioni delle Parrocchie: E del Sidonia sopra la riformazione del Papa. 145
Proposta di regolar i discorsi nel Concilio. Difficoltà sopra la Sessione, e sopra il Decreto. 146
Quinta Sessione. Sermone del Tine sopra il Calice. 148
Decreto della Comunione del Calice e de'fanciulli, e gli anatematismi. Altro decreto della riserva di due articoli. 149
Due Gesuiti muovono difficoltà nella Sessione. Decreti di riforma. Giudizj di questa Sessione. 150
Riconciliazione de' Legati. 151
Lettera del Re di Spagna sopra la continuazione e la Residenza. Congregazione per la materia, e ordine per la seguente Sessione. 152
Disgusti de' Francesi in Concilio. Allegrezza del Papa per la Sessione. 154
Il qual vuole che le cose difficili sieno rimesse a lui. L'ordine del trattar è violato da' Gesuiti, giudicati insolenti e temerarj da' Legati. Nell'esame degli articoli è provato che la Messa è sacrifizio, ma con gran diversità di pareri. 155
Atlaide vuole che sia fondato sopra nuda tradizione. 157
Ed è sostentato dal Payva suo compagno. 158
Cavillone Gesuita lo fonda sopra i miracoli, e propone una facile maniera di confutar i Protestanti, tassata di soffistica dall' Ambasciador Bavaro. Parere d' un Domenicano intorno a' riti della Messa. 159
Sostentato dal Vescovo di Cinque Chiese. Simili difficoltà fra i Prelati. Procuratori de' Vescovi di Ratisbona e Basilea ricevuti. 160
Disputa sopra la minuta del Decreto, onde si risveglia la Residenza, a che si oppongono i Legati per pratiche, e non possono vincere gli Spagnuoli, i quali scrivono al Re. 161
Ed implorano ajuto dalla Francia. Il Papa s' arma, e scrive a' Legati, rivocando a sè la Residenza. I Francesi chiedono dila-

zione, 162
Disdetta da' Legati, ed essi fanno gran doglianze. 163
Pareri de' Prelati sopra il Sacrifizio. Giunta del General de' Gesuiti, e disputa della sua precedenza. Richiesta degli Spagnuoli contro l'abuso dei Conclavisti. 164
Corretto in parte dal Papa. Pibrac parte di Trento. Diversità di pareri sopra il Sacrifizio di Cristo nella Cena. 165
A che si oppone in darno l'Ambasciador Cesareo. Conclusione del detto capo. Arringa del Vescovo di Cinque Chiese sopra il Calice. 166
I Francesi domandano di nuovo dilazione. 167
Rifiutata per finte cause. Di che Lansac è sdegnato. Discorso della durata del Concilio. 168
Dispareri sopra la Concessione del Calice. 169
I Legati si risolvono di rimettere il negozio al Papa. 176
Decreto del Sacrifizio della Messa stabilito. Articoli di riforma proposti, e ne sono richiesti di più gravi ed importanti. 177
Aggravio dell' Agente Spagnuolo accomodato. Difficoltà sopra la tenuta della Sessione, vinta dal Simoneta. 178
Decreto di rimettere al Papa il negozio del Calice stabilito. Gli Ambasciadori dei Principi tengono radunanza per formar querele e chieder seria riforma. 179
Ed i Legati destramente sfuggono. Nuove difficoltà sopra il decreto. 180
Sesta Sessione. Orazione in essa del Ventimiglia. Avvisi del Patriarca d'Affiria. 181
Decreto della Messa. 182
Anatematismi del medesimo soggetto. Contraddizione d'alcuni. Decreto sopra gli abusi della Messa. Decreto di riforma. 183
Decreto del rimetter la Concessione del Calice al Papa. 184
Di che si contentano gli Ambasciadori Cesarei, ma non Cesare, nè i suoi popoli. 185
Giudicj sopra questa Sessione. 186
Il Papa allegro della Sessione provvede agli incontri per l'avvenire. 188
E si tiene obbligati gli Ambasciadori favorevoli. 189

LIBRO SETTIMO.

Discorso dell' Autore sull' ordine del suo disegno. Gli Ambasciadori Francesi dimandano riforma, e che s'aspettino i lor Prelati. 192
I Cesarei chieggono lo stesso; ma sono ambidue disdetti da' Legati. E i Francesi si dolgono di ciò, e del numero de' Vescovi Italiani, mandati al Concilio per opporsi al Cardinal di Lorena. Il quale è dissuaso d' andar al Concilio. Articoli dell' Ordine proposti. 194
Esaminati da' Teologi. Concordia nel primo, che l' Ordine è Sacramento. Diversità nel secondo, quanti Ordini vi siano. 195
L' Ambasciador Cesareo insta per la riforma, secondato da' Spagnuoli, che pretendono recuperar l'autorità Episcopale, e reprimer la grandezza Cardinalizia. 196
Di che sono formati articoli. E sopra tutti del Vescovado di ragione Divina, contrastato da' Legati, ma gli Spagnuoli lo fanno proporre da' Teologi. Esame del terzo Articolo della Gerarchia Ecclesiastica. 197
E dell' intervento de' Secolari nell' elezioni Episcopali. 198
Alcuni articoli trattati sommariamente con avvertimenti de' Frati. Quinto articolo esaminato intorno allo spirito dato ed al Carattere. 200

E il

E il sesto intorno all' Unzione ed altre cerimonie. 201
Pensieri de' Prelati diversi intorno alla riforma. Di che i Legati scrivono al Papa, il quale rifiuta a' Francesi la dilazione della Sessione. 202
Sul settimo articolo della Superiorità de' Vescovi a' Preti vi sono gran dispareri. 203
Di che gli Spagnuoli pretendono valersi per ristabilire l'autorità de' Vescovi. 204
A che i Legati preparano opposizione. 206
L' ultimo articolo non ha difficoltà. I Legati perplessi scrivono il tutto al Papa, dopo aver fatte loro pratiche in Concilio. 207
Il Papa adombrato per i disegni di Lorena si fortifica coi Principi Italiani, e col Re di Spagna, e per una Bolla di riforma. Ma non è soddisfatto di Spagna, nè anche i suoi Legati in Trento; nè della prolungazione del Concilio. 208
L' Abbate di Manna è mandato dal Re di Francia al Papa per dargli conto della venuta del Cardinal di Lorena al Concilio. Sostanza della Congregazione di Roma sopra le difficoltà di Trento. 209
La proposta del Vescovado di ragion divina, contraddetta da' Legati, genera contesa. 210
Ed è sostentata dal Granata. 211
Non ostante la ripugnanza del Rarmiense, 212
E del Braganza. 213
E da gran numero di Prelati, benchè attraversati per le pratiche di Simoneta, e dal Vescovo di Cinque Chiese, e dal Tropea, e dal Segna. 214
Ma i Legati oppongono loro il Gesuita Lainez. 215
Non avendo potuto avanzar nulla colle pratiche. 216
Orazione del Lainez che tutta la podestà è del Papa, e i Vescovi l'hanno da lui. 217
Diversi giudizj sul detto discorso; gravemente censurato dal Vescovo di Parigi, il quale ne muove molti contro al Gesuita. 220
E i Legati sentono dispiacere del mal effetto prodotto da esso. Pratiche de' Ponteficj. 221
Lettere di Cesare a' Legati, ed arringa del suo Ambasciadore richiedendo riforma; disdetta da Legati. Ricezione dell' Ambasciador Polacco. 222
Perplessità de' Ponteficj per la venuta in Concilio del Lorena, al quale preparano gagliardi intoppi, e si fanno provvisioni per raffrenar il Concilio. 223
E pensando fermare il bollore, lo eccitano maggiormente, e si fanno adunanze tutte contrarie. 224
Il Pescara in darno tenta di dissuadere gli Spagnuoli. 225
Si rimette su la Residenza, e si travaglia a far il Decreto. 226
Si viene all' instituzione de' Vescovi, e v'è gran contesa. Lorena aspettato in Trento. 228
Vi giunge in fine. Tratta coi Legati. 229
I quali gli rispondono in termini generali, e prendono di lui sospetto. 230
Congregazione di sedute e cerimonie. 231
Convito di pratica contro i Francesi, i quali accrescono le diffidenze, ed il Papa vi ripara. 232
Lorena concerta la sua entrata in Congregazione, nella quale entra, e sono lette le Lettere del suo Re. 233
Gli fu risposto dal Mantova. Ragionamento dell' Ambasciador Ferrier libero e pungente. 235
Si ritorna nelle Congregazioni all' instituzione de' Vescovi. Lorena offende colle sue adunanze domestiche. Ma agli Spagnuoli e Francesi è fatta la spia. 236

Sessione differita. 237
Pratiche cogli Spagnuoli. Istanza de' Francesi. Contesa de' Legati cogli Spagnuoli. 238
Principio di contesa di precedenza tra Francia e Spagna, e nuova rissa de' Pontefici cogli Spagnuoli. Assegnazione della seguente Sessione. 239
Censura del Mantova a' Prelati. Si rimette in campo l' instituzione. 240
Interrotta dal Varmiense, sostentata ambiguamente dal Lorena. 242
E da' Prelati Francesi più risolutamente. Discorso del disegno degli Spagnuoli e Francesi in questo fatto. 242
I Legati offendono il Lorena, di che egli si querela; ed i Prelati Francesi in Congregazione parlano con estrema libertà. 243
Avviso della morte del Re di Navarra fa mutar pensiero al Lorena. Cerimonie per l' elezione del Re de' Romani. Trattato del Condè co' Tedeschi, i quali rifiutano il Concilio. 244
Benchè dopo la coronazione di Massimiliano siano ad esso persuasi da Cesare, ma essi richiedono condizioni inaccettabili. 245
Capitolo della Residenza pubblicato, sopra il quale Lorena discorre ambiguamente. Articoli di riforma proposti, e poco graditi da' Cesarei. 246
Varii pareri sopra la Residenza, sostenuta da' Francesi di ragione divina, come anche dal Veglia. 247
Ripreso perciò, onde partì dal Concilio. Pratiche su questo punto. Il Papa afflitto per la morte del Nepote, perplesso per il Concilio, adombrato de' Francesi. 248
Differisce i due Capi dell' instituzione e della Residenza. Ambasciador del Bavaro commove il Concilio. Le definizioni suddette del Papa impossibili ad eseguirsi. 249
Avviso della battaglia di Dreux in Francia, e le occasioni di essa. 250
Rendimento di grazie a Trento per la vittoria. 251
Sospetti del Papa contra Cesare, e suoi provvedimenti. Vana allegrezza in Trento per la suddetta vittoria. 252
Articoli di riforma de' Francesi, mandati al Papa. I Cesarei domandano che i loro siano proposti. 253
I Prelati Francesi non approvano quegli articoli, e sono censurati da Lansac. Tenore di essi. 254
Ventimiglia giunge a Roma. 256
Dove il Papa crea nuovi Cardinali, forma de' Canoni dell' instituzione de' Vescovi, e della podestà del Papa. Il Viterbo porta al Papa gli articoli de' Francesi, de' quali egli si sdegna, e vi provvede per negoziazione artificiosa. 257
E manda le censure di essi a Trento, e propone necessità di riforma, di che varii furono i giudizj a Roma. 258
In Trento i Canoni del Papa non sono ricevuti dagli Spagnuoli nè da' Francesi. Ed eccitano gravi turbamenti. 259
Congregazioni intermesse e pratiche de' Pontefici; onde nascono gran querele e minaccie. 260
Schernite dal Papa. Sospetti de' Legati per l' intelligenza degli Spagnuoli con Cesare, e per l' Ambasciaria Polacca ad esso. Chiedono parere agli Ambasciadori in queste confusioni. 261
Il Ventimiglia ritorna da Roma, e per esso il Papa accatta la benevolenza in Concilio. L' Ambasciador di Savoja fa rimetter su le Congregazioni. Lorena praticato risponde verisimilmente. 262

E gli Spagnuoli si rincorano. Ricezione dell'Ambasciador di Savoja. Dispareri causano dilazione, alla quale consente Lorena con doglianze, ed è pubblicata la Congregazione e contraddetta, pur è conchiusa. 263
I Francesi instano alla riforma e sono ributtati. Articoli di Matrimonio proposti, e contesa di precedenza composta. Contenuto di essi. 264
Renes giugne a Trento per menar Lorena a Cesare, onde nascono sospetti. 265
Il Procurator del Saltzburgo domanda voto in Concilio. La cosa rimessa a Roma è sopita. Esame degli articoli del Matrimonio. Salmerone vuole che i clandestini siano annullati. Il Decano di Parigi sostiene il contrario. 266
Lettera del Re di Francia che chiede riforma, seguita da un ragionamento del Ferrier. 267
A cui è risposto con modestia, ma l'intimo è pieno di agro risentimento. 268
Il Lorena và a Cesare. Esame e condanna del primo articolo del Matrimonio. Diversi pareri intorno al secondo. 269
Disputa frapposta dell' autorità del Papa. Esame del terzo articolo dei Divorzj, e del quarto della Poligamia. 271
Commendone ritorna da Cesare senza effetto. Disegni di Cesare intorno al Concilio scoperti, e palesati certi gravi articoli suoi. 273
Roma dà ordine che gli articoli de' Francesi non siano proposti in Concilio. 274
Offesa del Papa contra Cesare. I Francesi e i Legati disgustati del proceder di Roma, e ne scrivono alla libera al Papa. 275
Contrarietà nelle dispense Papali. 276
Ritorno del Lorena da Cesare, e sospetti del suo negoziato, rappresentato al vero. 277
Seguito delle dispute delle dispense. Morte del Mantova, ed intenzione degli altri Legati. Rumore in Trento per una soverchieria di Roma. 278
Esame e condanna del quinto e sesto articolo. Se sono utili al tempo presente del Matrimonio de'Cherici. 279
I Francesi vogliono chieder licenza per il Cardinal di Borbone, ma vi s'oppone il Lorena. 280
Il Papa crea d'improvviso due altri Legati, al che sperava il Lorena, il cui fratello è ucciso in Francia. Vanità del Cardinale. 281
Mutazione nelle cose del Concilio. Lettera di Cesare a' Legati ed al Papa per il progresso ed emendazione del Concilio. 282
Di che il Papa resta offeso. 283
E risponde risentitamente. 284
E pensa di ristringersi colla Spagna per il Concilio. I Cesarei vogliono richiedere il Calice, e sono contraddetti dagli Spagnuoli. Lorena e i Cesarei fanno esaminare lo scritto del Papa. 285
La Residenza rimessa in campo. Morte del Legato Seripando. 286
Lettere del Re di Spagna a' suoi Prelati per favorire il Papa. I Francesi si dolgono coi Legati, e chiedono riforma. I Legati si scusano, e rimettono ai Colleghi. La stessa riforma è richiesta al Papa da Cesarei e Spagnuoli, però con qualche diversità, e il Papa dà parole in comune. 287
In particolare s' insinua alla Spagna. Perplessità de' Legati in Concilio, 288
Specificate. Le instanze degli ambasciadori, e i propositi del Lorena fanno risolvere il Papa a rifiutar la riforma de'Francesi. 289

E perciò pensa guadagnarsi oltre la Spagna anco Cesare, a che pretende adoperar il Lorena, e lo fa praticare. 290
Ma non vi può fermar fondamento. 291
La pace coi Riformati in Francia incita il Papa a proceder contro i Prelati Francesi per l' Inquisizione. 292
Giunta del Cardinal Morone in Trento, e del Conte di Luna, Ambasciador di Spagna. Ricezione del Morone, e suo ragionamento. Artifiziosi discorsi del Luna agli Spagnuoli in Concilio. Il Morone và a Cesare per piegarlo alle voglie del Papa nel fatto del Concilio. 293
Lorena ritorna a Trento colla pace d' Orleans, della quale sono descritte le cause e i capitoli. 295
Biasimata in Trento. 295
Intrighi a Trento per una Lettera del Soto al Papa. I Pontifici s' insinuano al Luna. 296
Dilazione della Sessione contraddetta dal Lorena. Vaticinio d' un Vescovo sopra l' esito del Concilio. Gelosia de' Pontifici contra il Lorena. 297
La proposta de' Decreti degli abusi dell' ordine disgusta gli Ambasciadori. Arriva il Legato Navagero, che promette riforma, ma il Papa l' avvoca a sè. 298
E cerca di guadagnarsi il Lorena. Lettere del Re di Francia per giustificar la pace, mal sentita dal Papa e dalla Spagna. 299
Onde sono loro mandate Ambascierie straordinarie, eziandio per trasferir il Concilio in Germania, a che non vuole attendere la Spagna. Cesare trattiene il Morone con dispiacere del Papa. 300
I Francesi si stancano del Concilio, e i lor Dottori si ritirano. Lettere della Regina di Scozia al Concilio. Nuova offesa del Lorena. 301
Difficoltà sopra i Procuratori de' Prelati di Francia. Congregazione dove il Lorena discorre degli abusi dell' Ordine. 302
Con disgusto de' Pontificj. Il Morone è spedito da Cesare, dal quale fu fama che fosse indotto a lasciar chiudere il Concilio. 303

LIBRO OTTAVO.

Il Cardinal Morone arriva a Trento, e in Congregazione nascono difficoltà. Il Co: di Luna è ricevuto dopo gran contrasto di precedenza. 307
Orazione di esso al Concilio di sommo rigore contro i Protestanti. 308
A cui è risposto favorevolmente, ma gli altri Ambasciadori ne restano offesi. I Francesi biasimano il Lorena della sua connivenza. 309
Ed esso si abbocca col Card. di Ferrara sopra il Concilio, in che egli si mostra fermo. 310
Ma è raddolcito dal Morone. Turbamenti fra i Pontifizj a Trento. Il Lorena si rallenta per certi suoi rispetti. 311
Dispiacere del Papa contra i Francesi. Il Lorena vieppiù si raffredda nelle cose del Concilio. 312
Precedenza in Roma vinta per i Francesi. Il Birago giunge a Trento con Lettere del Re di Francia. 313
Accompagnate da una arringa di esso richiedendo riforma, a cui la risposta è differita. 314
Moto in Baviera pel Calice, e pel Matrimonio de' Preti. Nelle Congregazioni si tratta delle Annate; delle ordinazioni fatte a Roma. 315
De' Vescovi Titolarj, delle dispense. 316
Della risposta al Birago, formata da un nuovo Segretario. Rissa tra il Lorena, e l'Otranto, 317

E il

E il Legato Morone. Il Birago và a Cesare. 318
Disegno di rivocar il Decreto del poter i Legati soli proporre, rotto. Dispareri sopra il giorno della Sessione. Discorso del General Lainez a favor di Roma. 319
Del quale i Francesi restano offesi, i quali lo censurano in una loro Congregazione. 320
Due Decreti della Residenza e dell' istituzione de' Vescovi formati e contraddetti in Trento e a Roma. 321
Difficoltà a Roma sopra l'Ambasciata del Re de' Romani al Papa. Il Papa vuol rallentare il Decreto del proporre i Legati, ma il Morone resiste. 322
Risposta al Birago letta. Nuovo Segretario del Concilio. Difficoltà sopra l'istituzione de' Vescovi, e sopra l' elezione loro. 323
E sulla riforma de' Cardinali. 324
Cesare parte d' Ispruch disperando del Concilio. Il Papa dà materia di disputa di precedenza tra Francia e Spagna in Concilio. 325
I Francesi preparano nuova pungente Protesta ed orazione. 328
Si fa qualche composizione. Per rimediare alle contese in Concilio è risoluto di tralasciare alcuni Decreti controversi. 329
E di rimettere al Papa quel della Confessione de' Vescovi e Magistrati. 330
E di temperar quel della Residenza, e della funzione degli Ecclesiastici. 331
La consulta de' principali accetta i Decreti. 332
Congregazione sopra detti Decreti. 333
Gli Spagnuoli sono persuasi dal loro Ambasciadore ad acconsentire. Ultima congregazione con disparere pei Cardinali. 334
Sessione settima, nella quale il Sermone offende. Decreto di fede del Sacramento dell' Ordine. 335
Altro Decreto di riforma intorno all' Ordine e alla Residenza. 336
Giudizj sopra questa Sessione. 339
Gli Spagnuoli mal contenti del Lorena al Concilio. I Legati precipitano le materie in Concilio. 340
L' Ambasciador Spagnuolo vi si oppone. Di che il Papa si duole a Roma cogli Ambasciadori di Spagna. 341
E ne scrive al Re per attrarlo a' suoi fini. Divisione in Trento sopra questo procedere precipitato. 342
Esame de' Canoni del Matrimonio. Ricevimento d'un nuovo Ambasciador di Fiorenza. Richiesta de' Francesi per l'annullazione de' Matrimonj clandestini. Consenso nel celibato de' Cherici. Dissensione ne' Matrimonj clandestini. 343
E negl'impedimenti del Matrimonio per i Compadri, e per i gradi d' affinità troppo rimoti. 344
E per le costrette de' Superiori politici, 345
E domestici. Difficoltà particolare sopra il libro dell' Arcivescovo di Toledo. 346
I Legati propongono agli Ambasciadori articoli di riforma, e vi sono varii pareri nell' esaminarli. I Cesarei danno le lor note aggiunte sopra essi. 347
Ed i Francesi similmente, 348
E quei di Venezia, Fiorenza, e Savoja, e lo Spagnuolo. 349
Consulta sopra i detti articoli. Congregazione pubblica sopra l' annullazione de' Matrimonj clandestini. 350
Domanda de' Veneziani intorno al divorzio de' Greci per adulterio, soddisfatta per un accomodamento del Decreto. Disputa del poter

ter della Chiesa in annullare i Matrimonj. 351
I Legati avvisano il Papa. Rumore di peste a Trento. Moto in Trento per l'introduzione dell' Inquisizione Spagnuola in Milano. 353
Il Papa sollecita il fine del Concilio, a che cooperano i Legati e il Lorena. 355
Ma sono attraversati da' Prelati mal contenti, e dall' Ambasciador Spagnuolo, per una nuova istanza di Cesare, ma il tutto è superato. 355
E gli articoli sono formati a soddisfazione di tutti, e de' Vescovi i quali richiedevano tre punti. 356
Ambasciador di Mantova in Concilio. 357
Rimostranze o correzione degli articoli di riforma d'eleggere i più degni. Delle visite degli Arcivescovi, dell' esenzione de' Capitoli. 357
Delle pensioni, del pagamento de' frutti per i benefizj, della pluralità de' benefizj, dell' esame de' Curati, delle aspettative. 359
Lettere del Re di Francia a' suoi Ministri in Trento per opporsi alla riforma de' Principi comunicate irritano i Vescovi. 360
L'Ambasciadore Spagnuolo prosegue l'istanza della libertà del Concilio. La Sessione è prolungata col voler del Papa, il quale attrae il Lorena a Roma. Nuovi disgusti del Papa da Francia. 361
Abboccamento di diversi Principi proposto e promesso. Confidenza del Papa col Lorena, il qual consiglia di chiudere il Concilio. 362
Del che il Papa tratta coi Ministri di Spagna, e ne scrive a quel Re. Molti Prelati Francesi partono di Trento. Difficoltà sopra i Matrimonj clandestini. Capitolo della riforma de' Principi sopra le immunità Ecclesiastiche. 363
Alla quale s'oppongono Cesare e il Re di Francia, i cui Ministri in Trento preparano una viva protesta, e fanno un'orazione veemente. 365
La quale irrita i Prelati. 367
Ma essi si giustificano, e scrivono al Re loro. Contese per la suddetta orazione. 368
L'Ambasciador di Spagna rinova l'istanza del proporre i soli Legati. 370
Moto in Roma per l'orazione de' Francesi in Trento, di che il Lorena si purga, e promette soddisfazione. 371
E ne scrive a' Legati ed al Re. Querimonie in Roma contro i Principi. Il Papa sollecita la fine del Concilio. 372
Dove non compariscono più gli Ambasciadori Francesi, e tutti gli altri s'oppongono alla riforma de' Principi; onde quella è differita. Il Papa pronunzia sentenza contro cinque Vescovi Francesi, e cita la Regina di Navarra. 373
Abboccamento de' Principi sollecitato dalla Francia indarno. In Trento sono proposte da trattare diverse materie. Difficoltà degli Spagnuoli sopra alcuni articoli accomodate. 374
Ritorno del Lorena a Trento, e tutti gli altri articoli accettati con iscusa del Lorena, e querela del Granata. Precipitazione del Concilio per venire alla fine, comandata dal Papa. 375
Lettura della dottrina e della Riforma, sopra la quale vi sono protestazioni ed opposizioni. 376
Dottrina del Matrimonio. 377
Riforma de' Matrimonj clandestini. Degl' impedimenti. Delle dispense. De' rattori. De' vagabondi e Concubinarj. 378
Di non costringere a maritarsi. De' tempi delle nozze. Decreti di

di riforma generale. 379
Giudizj sopra questa Sessione. 382
Il Re di Francia procede all'alienazione de' Beni Ecclesiastici senza il Papa. 385
Approva la protesta de' suoi Ministri a Trento. Ne scrive al Lorena. Fa rivocar la citazione della Regina di Navarra, e la sentenza contro i Vescovi. 386
Deliberazioni di Trento di terminar il Concilio con una sola Sessione. 387
E del modo d'eseguirlo stando in termini generali. 388
Tutti gli Ambasciadori vi acconsentono, salvo lo Spagnuolo, ma tuttavia si facilitano tutti gl' impedimenti, 389
Con calda istanza del Lorena, il qual però non può far tornare a Trento gli Ambasciadori Francesi. Deputati a formar Decreti del Purgatorio, ed altri, concepuri sommariamente. 390
E per la riforma de' Frati. 391
Congregazione sopra le Indulgenze, e si risolve trattar brevemente. Ma altri capi rimessi al Papa per brevità. 393
Nuova istanza dello Spagnuolo del proporre i Legati rifiutata in Trento, ed inutile a Roma. Nuova della pericolosa infermità del Papa fa più accelerare il Concilio. 394
La Congregazione accetta i Decreti formati, ed acconcia i contesi per ispedire. 395
Nona Sessione. Sermone in essa del Vescovo Ragazzoni. 396
Decreti del Purgatorio, de' Santi, dell' Imagini; ordini contro gli abusi. 397
Decreto della riforma de' Frati. 398
Canoni della riforma generale. 399
Seguito della medesima Sessione. Decreto dell' Indulgenze, de' digiuni, cibi, e Feste. Indice de' libri proibiti. Messale, e Breviario ecc. rimesso al Papa. Esortazione a guardare i Decreti. Acclamazioni in Concilio. 403
Sottoscrizione de' Decreti, da che sono esclusi gli Ambasciadori. Tema e turbamento di Roma mutato in allegrezza per la fine del Concilio. 404
I Legati arrivano a Roma, ed informano il Papa. La Corte è mesta per la riforma. Il Papa delibera se debba dare la conferma ai Decreti di Trento, e per potenti persuasioni vi si risolve. 405
E lo fa in voce e per una Bolla. 407
Giudizj sopra quest' atto del Papa. Disgusti di Spagna per i Decreti, ed in Francia maggiori. 408
Il Lorena incolpato: derisso il Concilio, ed in Germania è sprezzato e censurato. 411
Cesare e Baviera domandano il Calice, e il Matrimonio de' Preti. 412
Al che è aggiunta una rimostranza sul medesimo soggetto. 413
Sopra la quale il Papa fa consultare a Roma, e crea Cardinali suoi benemeriti Prelati. 414

APPENDICE

ALLA STORIA DEL CONCILIO TRIDENTINO.

Intorno all' accettazione di questo Concilio.

DIfficoltà incontrate dal Papa Pio IV. nel far ricevere il Concilio appresso gli Spagnuoli e Francesi, e altrove. 416
Ma non così in Italia: dove la Repubblica di Venezia fu la prima a pubblicarlo. Ed anche la Polonia. Alquanto più stento vi fu in Ispagna. 417
Dell' accettazione della Spagna fu poco contenta la Corte di Roma, come anche del modo come fu ricevuto ne' Paesi Bassi. 418
Maggiori furono le difficoltà colla Francia; le cui negative non istancavano il Papa a trovar nuovi maneggi. 419
Lo tentarono anche i Dottori della facoltà di Parigi, ma in vano. Gregorio XIII. procura di far ricevere il Concilio in Francia, e non gli riesce. 420
Altri tentativi riusciti pur vani. 421
Nuova maniera escogitata dal Lorena per far ricevere il Concilio per via di Concilj Provinciali. 422
Vi si adoperano con grandissimo impegno quei di Guisa. 423
In una Adunanza tumultuaria dopo la morte d'Enrico III. a suggestion del Legato si acconsentì all' accettazion del Concilio. 424
Non fu possibile effettuarne il disegno sotto Enrico IV. 425
Rimostranze del Clero perchè fosse ricevuto il Concilio. 426
Capi o Decreti nel Concilio per cui i Francesi non si volevano indurre a riceverlo. 428
Tuttociò s'intende in materia di disciplina, perchè in materia di Fede è stato tacitamente ricevuto. 430
Tali difficoltà non s'incontrarono in Alemagna, dove fu ricevuto dall' Imperadore. 431
Lettera dedicatoria dell' Arcivescovo di Spalatro al Re d' Inghilterra Giacomo I. 434

TOMO TERZO

ISTORIA

DELL' INTERDETTO.

CArattere, e Studj di Paolo V. prima del suo Pontificato. 1

Orazio Mattei Nunzio in Venezia appassionato della libertà Ecclesiastica. 2

Paolo V. teme di morire; sua credulità agli astrologi. 3

Ordinazione della Repubblica di Lucca, e di Genova. 3. e 4

Prima istanza di Paolo V. colla Repubblica di Venezia, e risposta del Senato al Pontefice. 4

Scipione Saraceno, suo delitto. 5

I Genovesi revocano il Decreto, e soddisfanno al Pontefice. 6

Lamenti di Paolo V. colla Repubblica di Venezia per mezzo del Nani Ambasciator della medesima in Roma. 6

L'Abbate di Nervesa, suoi delitti. 7

Dimanda di Paolo V. alla Repubblica di Venezia della restituzione dei due prigioni. 8

Deliberazione e risposta del Senato Veneto al Pontefice. 8. e 9

Spedizione di due Brevi chiusi e diretti dal Papa a *Marino Grimano Duci, & Reipubblicæ Venetorum*. Parere de' Cardinali intorno al procedere di Paolo V. 9., e 10

Il Nunzio in Venezia non può presentare i Brevi per la morte del Doge. 10

Fu eletto Doge Leonardo Donato. 11

Elezione di Pietro Duodo all'Ambasciaria straordinaria di Roma. Presentazione e tenor de' Brevi Pontificj. 12

Risposta del Senato ai Brevi Pontificj. 13

Nuova Legge trovata da Paolo V. dopo la spedizione dei Brevi, la qual era intorno ai beni Ecclesiastici Enfiteotici. 14

Altro Breve presentato al Senato dal Nunzio in materia de' due prigioni. 15

Suo tenore. Risposta del Senato al Breve in materia dei due prigioni. 16

Arrivo a Roma del Duodo: suo abboccamento. 18

Paolo V. fa stampare un Monitorio contro i Veneziani. Lo pubblica in Concistoro. Voti de' Cardinali. 19

Indi affisso in Roma pubblicamente. 20

Suo tenore. 21

Commozione degli Ambasciadori de' Principi presso al Pontefice alla pubblicazione del Monitorio. 23

Risaputosi a Venezia il Monitorio, vengono ordinate pubbliche Orazioni. Ordinazione della Repubblica a' Prelati di non pubblicar nè ricever Monitorj. Si parte da Roma il Duodo. 24

Partenza da Roma del Nani, senza seguito. 26

Lettere della Repubblica ai Prelati

dello Stato, dove il Principe dà conto del suo procedere nel presente Interdetto. 27
Gesuiti per offervar l' Interdetto partono di Venezia. 28
Vi vanno seco loro i Cappucini e Teatini, e i Riformati. 29
Quiete in Venezia nell' occasione dell' Interdetto. 31
Il Re di Polonia l' intese a favor della Repubblica. 32
Similmente alla Corte dell' Imperadore. 33
In Ispagna si sentì a favore della Repubblica, benchè per utilità propria s' abbia fatto qualche cosa in favor del Pontefice. 34
In Francia l' Interdetto fu mal inteso. 35
In Inghilterra il Re si dichiarò a favor della Repubblica. Risposta dello stesso all' Ambasciator Veneto. 36
Come si diportarono in questa occasione verso la Repubblica Torino, Napoli, Milano, Mantova, e Modena. 36. 37
Parere del Gran Duca con Roberto Lio, Segretario della Repubblica intorno all' Interdetto. 37
Il Sig. di Fresnes s' insinua destramente colla Repubblica per l' interposizione del Re Cristianissimo. 38
S' esibisce nuovamente il Duca di Mantova per l' accomodamento tra il Papa e la Repubblica. 39
Risposta della Repubblica al Residente di Mantova, e all' Ambasciador Fresnes. 40
Sinistri uffizj de' PP. Gesuiti espulsi, e varie scritture tumultuarie contro la Repubblica. 42
Pubblicazione d' un Giubileo fatta dal Papa con una sottilissima malizia. 43
Scrittura ingiuriosa uscita da Vicenza contro il Papa, condannata dalla Repubblica. 44
Maneggi del Papa colla Spagna. 44
Trionfi e milanterie de' Ministri Spagnuoli in Italia contro la Repubblica. 45
Provvedimenti della Repubblica per armarsi a difesa. 46
Provvedimenti del Papa per armarsi. 47. 48
Gli Spagnuoli s' armano in Milano. 48
A ciò pensa anche la Repubblica. 48. 49
D. Inigo di Cardenas si presenta in Collegio, e cerca di pacificar il Senato, e introdurre qualche accomodamento, a nome del suo Re di Spagna. 50. 51
Si presenta al Senato anche l' Ambasciador di Francia, e propone accomodamento. 52. 53
Prima parola data dalla Repubblica per l' accomodamento. 53
Cerca d' intromettersi nell' accomodamento anche il gran Duca di Toscana. 55
Dichiarazione del Re d' Inghilterra per la Repubblica. 56
Gli Spagnuoli saccheggiano Durazzo per metter i Turchi in differenza colla Repubblica. 58
I Turchi esibiscono l' armata a favor della Repubblica, ma ella con gran destrezza ricusa. 59
Scritture uscite da Roma contro la Repubblica, e quindi da certi privati in difesa della Repubblica. 60
Esce la Scrittura del Cardinal Bellarmino contro il Gersone. E risposta di F. Paolo. 61
Si proibiscono in Roma le Scritture de' Veneziani, non però in Venezia quelle de' Romani. 61. 62
Esposizione della dottrina degli Scrittori Veneti, e de' Romanisti. 63
Mal tratto dell' Inquisizione in Milano contro il Paolucci Residente della Repubblica. 64. 65
Nuova apertura per l' accordo, fatta dall' Ambasciador di Francia 65
La Repubblica delibera di donare al Re

al Re di Francia i due prigioni. 67
Erezione in Roma della Congregazione della guerra. 69
Si dichiara il Re Cristianissimo in modo che non offenda il Pontefice di prender le difese della Repubblica in caso di guerra. 71. 72
Dichiarazione aperta del Re d'Inghilterra per l'armi della Repubblica. 72. 73
S'insinua nuovamente il Gran Duca e con fervore per l'accomodamento. 74
Risposta del Senato. 75
S'interessa nell' accomodamento l' Imperadore. 76
Proposizione d'accordo dell' Alincourt. Risposta del Senato. 77
Parola di levar l' Interdetto data dal Papa all' Alincourt, e le condizioni. 79
Risposta del Senato. 80
Giugne in Venezia D. Francesco di Castro a trattar colla Repubblica per l'accomodamento. 81
Proposte di D. Francesco al Senato, e risposte. 82. e segg.
Si fanno in Milano, e in Venezia preparamenti d'armi. 90. e segg.
Si stabilisce dal Senato una leva di Grigioni. 93
Giugne il Salice a Venezia, e promette la leva a nome de' Signori delle tre Leghe. 94
Disegni del Fuentes contro la Repubblica. 96
Disegna il Re di Francia di mandar a Venezia il Card. di Giojosa. 99
Và il Padavino al Conte di Vaudemont per accelerare la leva de' Soldati. 101
Spedizione del Domenici in Lorena per dar conto a quel Duca dell' intenzioni della Repubblica. 102
Il Padavino passa ne' paesi de' Grigioni. 103
Il Padavino ha udienza dal Conte di Vaudemont. 105
Che s'era esibito al servizio della Repubblica. Cercano il Papa, il Cardinal Fratello ed altri di distornarlo. 105
Confusioni e tumulti ne' Grigioni. 106
Gesuiti fanno uffizj in Francia e in Ispagna per esser inclusi nell' accordo. 109
Giugne a Venezia il Cardinal di Giojosa, e dà principio alla negoziazione. 109. e segg.
Scrive il Re di Spagna al Fuentes di non fomentar la guerra. 114
Nuova sollevazione ne' Grigioni contro il Residente Veneto. 114
Il Conte di Vaudemont s' inferma. 117
Arrivo a Nanci del Crivelli Cameriere del Duca di Baviera, portando un Breve del Papa, perchè si rimova il Conte di Vaudemont dal servizio della Repubblica. 116
La Casa del Duca di Lorena non sa determinarsi a favor della Repubblica. Il Conte di Vaudemont è in dubbio tra la riputazione e l'ubbidienza. 117. 118
Disposizioni del Duca di Savoja per passar a Venezia a trattar l' accomodamento a nome dell' Imperatore. 119
Giugne a Venezia il Marchese di Castiglione. 120
Il Cardinal di Giojosa va da Venezia a Roma. 121
Tratta col Papa. 122
E in qualche modo s'accorda. Non si parla dell' accordo in Concistoro. Si pensa sul modo di eseguir la pace senza Breve. 123
Nove diverse in Venezia di ciò che segue in Roma, recate quindi dagli Spagnuoli, e quinci da' Francesi. 123. 124
Si sparge per l' Europa la nuova dell' accomodamento procurato dal Giojosa. 125
Passa il Card. Giojosa di nuovo a Venezia celeramente. 126

Di-

Dimanda al Senato alcuni punti. Risposta del Senato. 127
Si tratta in Venezia l'accordo partitamente. 127
Si ventilano in Senato, e si risolvono alcune difficoltà circa la forma ed altri punti dell'accordo. 128
Si consegnano dalla Repubblica i due prigioni in mano dell'Ambasciadore Francese. 129
Complimento del Cardinal Giojosa fatto in Collegio per contrassegno della pace. ivi
Rivocazione del protesto fatta dal Senato, e suo tenore. ivi
Và il Card. a celebrare a S. Pietro in Venezia. Concorso di popolo. Vi assiste il de Castro, e D. Inigo. 130
Vano rumore sparso in Venezia circa la forma del levar l'Interdetto. ivi
Francesco Contarini và Ambasciador a Roma dopo la pace. ivi
Non si fanno segni in Venezia di giubilo per la pace. Ma si ringraziano i Principi, che vi si sono intromessi. 131
Pare il Papa poco contento della forma dell'accomodamento. ivi
Ma poi s'acqueta. Gli Spagnuoli disarmano, e il tutto ritorna all'antica quiete. 132. 133

Parte presa dal Senato contro i Gesuiti. 134

INFORMAZIONE DELL'ACCOMODAMENTO.

SI propone la materia. 136
Se il Pontefice abbia spedito un Breve al Card. di Giojosa, prescrivendogli la forma d'assolvere la Repubblica. ivi
Esempj di Brevi spediti da Roma, e non pubblicati, nè effettuati. 136. 137
Il Breve supposto è nullo per non essere stato intimato. La falsità d'una Scrittura d'un certo Paolo Castello Protonotario Apostolico si prova coll'evidenza del fatto. 137. 138
L'assoluzione non vale, quando non è dimandata. 138
Non potè il Card. ottener mai dalla Repubblica di darle l'assoluzione. 139
Si mostra la falsità della detta Scrittura per altre circostanze. 140
Si mette in chiaro la formalità della consegna de' prigioni. ivi
Non è conosciuto per nulla questo Protonotario Apostolico. 141
Informazione circa il Decreto del Senato di ricevere le Religioni partite. 142
Conclusione dell'informazione col dettaglio delle cose chiarissime in questa materia. 143

TRATTATO

DELL'INTERDETTO.

IL precetto del Superiore non obbliga, se non è pubblicato. 153
L'Interdetto non è stato pubblicato nella Città e Dominio di Venezia. 154
Il precetto del Papa non deve essere eseguito dagli Ecclesiastici, quando probabilmente si vede dover nascere scandalo e perturbazione nello Stato della Chiesa, ancorchè lo comandasse *sub pœna excommunicationis*. Dall'ubbidire al Pontefice, servandosi l'Interdetto nella Città e Dominio di Venezia, nascerebbero scandali, pericoli, e mali innumerabili. 155
Il timor giusto scusa dall'osservanza e ubbidienza d'ogni legge, e precetto umano, ancorchè fossero

sero leggittimi, giusti, e obbligatorj. 156
Timor giusto è della morte, del tormento, della perdita di tutta o della maggior parte della roba ec. 158
Gli Ecclesiastici di questo Dominio debbono avere giusto timore di perder la vita, o i beni loro, ec. ivi
La podestà del Sommo Pontefice di comandare a' Cristiani non è illimitata, ma è ristretta al fine della pubblica utilità della Chiesa, ed ha per regola la legge divina. 159
Se la podestà del Sommo Pontefice sia soggetta ai sagri Canoni, e ai Decreti de' Concilj Generali, ovvero libera, e assoluta, e superiore a quelli, non è ancora deciso, ma resta in dubbio nella Chiesa di Dio. 161
L'ubbidienza del Cristiano al precetto del Sommo Pontefice non è assoluta in tutte le cose, ma trattene quelle che sono contro la legge di Dio, nelle quali l'ubbidirgli è peccato. ivi
L'ubbidienza debita al Sommo Pontefice non si stende a tutte le cose che non sono contrarie alla legge di Dio; ma in molte eziandio buone l'uomo è libero: sicchè non è tenuto ad ubbidire. 162
Il Cristiano non dee prestar ubbidienza al comandamento, che gli vien fatto, sebben fosse del Sommo Pontefice, se prima non avrà esaminato il comandamento quanto la materia ricerca, se è conveniente, e quegli che senza esame del precetto legittimo ubbidisce alla cieca, pecca. 163
Non salva il Cristiano, che il Pontefice affermi il precetto esser giusto; ma bisogna esaminarlo. 165
Chi non può da sè far questo esame, è obbligato ricorrere per consiglio a persone dotte, pie, e riverenti della Sede Apostolica. 166
Quando il Pontefice, per fare ubbidire a' suoi comandi ingiusti e nulli, fulmina sentenza di scomunica, quella contiene errore intollerabile, e non si dee ubbidire: salva la riverenza alla Sede Apostolica. 167
La sentenza iniqua e nulla, eziandio del Pontefice, è un abuso della podestà, cui è lecito far resistenza, salva la riverenza alla Sede Apostolica. 168
Non solo è peccato nel Giudice il pronunciare una sentenza ingiusta e nulla, ma anche nel Ministro l'eseguirla; quando notoriamente è tale. 171
Il Principe, Interdetto ingiustamente, può opporsi colle forze: e non lo facendo, pecca, ivi
L'Interdetto è una Censura nuova nella Chiesa, che se non è adoperata colla debita discrezione, è a distruzione notabile di essa. 173

CONSIDERAZIONI

Sopra l'Interdetto

Di F. Paolo.

ORdinazione della Repubblica circa l'erezione delle Chiese, Monasteri ecc. 187
Ordinazione della Repubblica di punire gli Ecclesiastici ne' peccati atroci, esentandoli dal suo Foro ne' leggieri. 188
Ordinazione della Repubblica circa il lasciare beni stabili alle Chiese ec. 188
Ordinazione intorno ai beni Enfiteotici. 189
Queste leggi sono state sapute da' Pontefici, e tacitamente approvate, particolarmente da Papa Clemente VIII. ma non piacquero a Paolo V. 189

Nar-

Narrazione delle cose operate da Paolo V. contro la Repubblica, e come prese motivo da due Prigioni Ecclesiastici. 190
Quindi come devenne alla fulminazione dell'interdetto. 191
Opposizione del Pontefice alle due prime leggi della Repubblica dicendo, che sono contrarie alla libertà Ecclesiastica. 191
Passa ad esaminar questa libertà Ecclesiastica in tre significati, poi prova che in qualunque significato sia presa, le leggi non sono contrarie ad essa. 192. 193
Se il privato può impedire che non si fabbrichi una Chiesa sul suo; molto più il Principe. 193
Chi impedisce l'erezion d'una Chiesa, non dispone sopra cosa Ecclesiastica; perchè ne seguirebbero varj disordini. 193. 194
La Repubblica non solo ha avuto riguardo alle Chiese, ma anche alle persone, e ciò con giustizia. 194
Il fabbricar Chiese senza licenza del Principe non solo al ben pubblico è contrario, ma ancora al bene delle stesse Chiese. 195
Il fabbricar Chiesa è un' opera, la cui bontà risulta da tutte insieme le circostanze. 195
Passa alla legge di non alienar beni stabili negli Ecclesiastici. Ne mostra la giustizia. 196
Con tal legge il Principe ordina sopra cose sue, e non Ecclesiastiche. 197
Apportasi in confermazione la Quindena Romana, e poi l' ammortizzazione Francese. 197
Non è utile agli Ecclesiastici possedere richezze, perchè restano sviati dal loro esercizio. 199
Il luogo e tempo presente ricercano questa legge, che impedisca l'eccesso degli acquisti. 199
Una volta era lodevole il donare agli Ecclesiastici, perchè il tutto rifondevano essi ne' poveri. 200
Non hanno ragione gli Ecclesiastici perciò di tenersi inferiori alle persone vili. 201
Legge di Valentiniano, Valente, e Graziano, simile quasi a questa. Una di Odoardo III. Re d' Inghilterra affatto simile a questa. Ed altre fatte in altri Stati. 201. 202
Dio non dà mai un precetto, che che per adempierlo s' abbia da chieder licenza. Cosa da ciò se ne conchiude. 202
Questa legge si conferma coll' autorità dei più celebri Canonisti. 202
Il Papa in ciò ha proceduto senza servare la debita forma. 203
La gloria di Dio non consiste nell' abbondanza de' beni Ecclesiastici. 203. 204
E più utili sono le preghiere de' poveri, che de' ricchi. 204
Passa alla materia del giudicare gli Ecclesiastici. 204. 205
Il Breve separato dagli altri, mandato dal Papa sopra questa materia, è nullo per difetto dell' ordine. 205
La giustizia della legge Veneta di punir gli Ecclesiastici si mostra coll' autorità della Divina Scrittura. 205
La conferma coll' autorità de' Ss. Agostino, Crisostomo, Tommaso, Bernardo, e coll' esempio di S. Policarpo. 206
Che l' esenzioni de' Cherici siano per privilegio de' Principi, si prova col fatto. 207
Varie altre ragioni adduce, e il consenso tacito de' Pontefici. 208. 209
Che non siano l' esenzioni di gius divino si vede anche da questo, che non sono da per tutto poste in pratica ugualmente. 209
Il Sacerdozio è di gius divino, non l'Abbazia, Prepositura ecc. e che s' inferisce da ciò. 210
Punisce anche il Papa nel suo Stato gli Ecclesiastici, e ciò non fa come

come Papa, ma come Principe. 210
Il castigo non è sempre per correzione dato, ma talora per giustizia, e per utilità del ben pubblico. 211
Non può il Principe senza peccato tralasciar di punire gli Ecclesiastici rei, per tutela de' suoi sudditi. 212
L'esenzione degli Ecclesiastici rei dal Foro secolare non è punto in onor dell'Ordine. 213
Precipitosa fu la condotta del Papa contro lo stile ordinario della Corte di Roma. 213
Distingue tra la Monizione e la Citazione. 214
Passa alla materia dell' Enfiteusi. Informazione del fatto. 215
Chi può giudicare sopra un fatto particolare, può anche formar legge universale sopra il genere di quel fatto medesimo. 215
Se il Papa riprende il giudizio particolare della Causa, doveva prima informarsene. E qui si dà un dettaglio della suddetta Causa. 215
Nella legge del Senato non è usata la parola *Enfiteoticis*. 217
Esempj d' Ecclesiastici che per entrare ne' beni posseduti hanno dato il nome d'Enfiteusi alle ragioni, per cui ricevono Canone o pensione. 217
Consuetudine nello Stato Veneto intorno l' Enfiteusi. 218
Si prova che questa legge è da antichissimo tempo stabilita. 218 219
Non fu mai intenzione della Repubblica il levar il *jus quæsitum* alle Chiese. 219
Voleva ogni ragion di giustizia che almeno il Pontefice procedesse contro la Repubblica più lentamente, essendo per tutta l' Europa leggi simili alle Venete, e per altre considerazioni. 220
La scomunica è per i peccati in danno dell'anima: con queste leggi niuno patisce scandalo. 221
Papi che non han dato mano alla Scomunica. 221
Scomunicar un Senato, che non è una persona, è contro la dottrina de' buoni Teologi. 221
Fa vedere la falsità di quel detto *Papa non potest errare*. 222
Se dunque la Repubblica fu interdetta a torto; come si debbe ella diportare? 223
Spiega il vero senso del detto di S. Gregorio: *Sententia Pastoris sive justa sive injusta timenda*. 223. 224
Si deduce da ciò che la Repubblica non dee osservar l' interdetto. 225

TRATTATO

E Risoluzione sopra la validità delle Scommuniche.

Di Gio: Gersone.

PRima in lingua latina. 227. e seguenti.
Poi in lingua italiana. 234
Dodeci Considerazioni. 235. e seguenti.
Esame di quell' asserzione: *Sententia Pastoris etiam injusta timenda*. 238
Si propongono varie proposizioni contro la suddetta. 238
Ed altre proposizioni s' inferiscono per aggravare la sopraddetta asserzione. 239

APOLOGIA

A favor di Gersone fatta da F. Paolo contro le opposizioni.

Del Sig. C. Bellarmino.

DIfende l' Autore del volgarizzamento dell' Opera del Gersone, perchè non ha posto il suo nome. 242
Dovea il Sig. Cardinal Bellarmi-

no tra le varie sorta di libertà, che adduce, parlare della libertà Ecclesiastica, che questo era il luogo. 243
Sarebbe stato peccato ubbidire ad Onorio I, Gregorio III, ed altri Pontefici ivi numerati. 244
Fà vedere che Paolo V. scomunica la Repubblica non i Capi, come dice il Sig. Cardinale. 246
Non fu aspra riprensione, ma umile rimostranza quella che usò S. Gregorio coll' Imperador Maurizio. 247
Discussione sopra il Cap. *Novit* d' Innocenzio III. e Storia del fatto allora seguito. 248
Abbatte le ragioni che sopra il suddetto Cap. fonda il Sig. Cardinale. 249
Move difficoltà al Sig. Cardinal sopra la Decretale *Unam Sanctam* di Bonifacio Papa, per quella che appresso si legge di Clemente V. *meruit de privilegiis*. 250
Distingue i termini equivoci del Bellarmino, *riconoscere*, e *superiore*. 251
Riprende quel modo di dire, che usa il Sig. Cardinale, il Papa è capo della Cristianità. 252
Che inconvenienti nascerebbero se il Papa potesse giudicare sopra ogni peccato. 251. 252
I Cherici sono sudditi al Principe in ciò che non ripugna all' offizio loro. 254
Se i Papi hanno fatto la legge dell' esenzione de' Cherici, hanno difficoltata la via della salute. 255
Non si troverà niun Principe da Costantino in poi, il qual abbia esentato i Cherici dalla propria podestà. 256
Difende l' Interprete o sia Traduttore da una invettiva del Sig. Cardinale, ed ivi ritorce alcune parole ingiuriose del Sig. Cardinale contro di lui medesimo. 257
Non si taccia d' insufficiente il Concilio di Trento, perchè si dica che ha lasciato di deffinire alcune cose. 259
Riprende la traduzione poco sincera che ha fatto il Sig. Cardinale d' un passo del Concilio di Trento. ivi.
Il Concilio di Trento non ha insegnato alle private persone, come debbano diportarsi quando sono scomunicate ingiustamente. 260
Lodi del Gersone. 261
La separazione della Germania nata non dalla disubbidienza de' sudditi, ma dall' abuso della podestà ne' Prelati. 263
L' esposizione fatta dal Traduttore di quel passo del Salmo: *Trepidaverunt timore, ubi non erat timor*, è letterale e giusta. 263 264
In che senso debba intendersi *Qui vos audit, me audit* di San Luca. 264
Con due autorità de' Ss. Leone e Gelasio Pontefici, si spiega quella di S. Gregorio: *sententia Pastoris &c.* 265
L' inosservanza dell' interdetto non tende alla distruzione della divozione, ma anzi a mantenerla. 265. 266
Una insidia del Diavolo sono i fulmini indiscreti. 266
Redarguisce il Bellarmino colle di lui formali parole scritte da lui in altro Trattato prima che fosse Cardinale. 267
Spiega i due Testi: *Obedite præpositis vestris*, e, *si Ecclesia non audierit &c.* 268
Nel testo: *Respiciens Jesus in discipulos suos, dixit Simoni Petro: si peccaverit &c.* sono state ultimamente levate quelle prime parole *dixit Simoni Petro*. 268
In che senso debba pigliarsi la parola *interpretative* del Gersone. 269
Propriamente si dice che ogni peccatore è scomunicato da Dio.

si

si prova con ragioni e autorità. 270
Interpretazione finistra e maligna, che fa il Cardinale della mente del sopraddetto interprete. 271
Quando si fa comparazione di due peccati, non si fa *ex circumstantiis*. 282
Il vero senso delle parole: *qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum*. 273
E' un' idolatria non ubbidire al precetto divino, ma non già quando il precetto è umano. 274
Maggior peccato è l' abuso della podestà nel Prelato, che la disubbidienza nel suddito. 274
Alcuna volta è cosa meritoria resistere al Prelato *cum oppositione inculpatæ tutelæ*. 275
S. Paolo resiste in faccia a S. Pietro. 276
E' falsa storia quello che dice il Sig. Cardinale, che S. Paolo andò a conferir con S. Pietro il Vangelo che predicava, nè la S. Scrittura lo dice. 276
S. Pietro errò; dunque può errare ogni altro Pontefice: S. Paolo gli fece resistenza; dunque può far lo stesso ogn' altro. 277
Il suddito quando è in dubbio se il precetto sia o non sia contra Dio, deve ubbidire, ma in dubbio dopo la possibile diligenza per accertarsene. 278
La podestà del Papa non è universalissima. Si prova. 280
Scuopre un errore del Bellarmino nel rapportare e intendere un passo del Gersone. 282
Passa a dimostrare un' apertissima contraddizione del Sig. Cardinale, il qual dice in un luogo che non è ancor deciso, se il Papa sia o non sia sopra il Concilio generale, e poi in un altro dà del temerario a chi affermasse che il Papa non è sopra il Concilio. 283
Entra nella questione se il Papa o il Concilio generale sia superiore: non entra già per decidere, ma solo per confutar le opposizioni fatte dal Sig. Cardinale all' opinione del Gersone, che tiene la superiorità del Concilio. 284
Non vi sono nel Concilio di Costanza materialmente queste parole, che sia eresia il negare la superiorità del Concilio sopra il Papa, ma vi sono formalmente. 284. 285
Il detto Concilio fa ordinazioni, e precetti a' Papi futuri. 285
Il sopraddetto Decreto fu fatto conciliarmente. 286
Più volte la Chiesa è stata lungo tempo senza Papa. 287
Decreto di Pio II. in Mantova non fu fatto in un Concilio, ma in altra forma. 287
Non prova la superiorità del Papa il testo: *dic Ecclesiæ*, nè l'altro: *super hanc petram edificabo &c.* 289. nè l' altro *pasce oves meas*. 290
Diverse autorità si allegano in favor della superiorità del Concilio. 290: 291
Concilio di Sinuessa contro Marcellino Papa mostra lo stesso. 293
Non osta la determinazione del Concilio Romano sotto Silvestro. 294. Anzi si prova che quel Concilio patisce molte difficoltà. 295
Il Concilio secondo Efesino non fa autorità, perchè fu Conciliabolo. 295
Ciò che successe nel Concilio Calcedonese è a favor della superiorità del Concilio. 296. 297
Intorno al Concilio Romano V. sotto Simmaco alcune considerazioni si fanno. 296
Come s' intenda un luogo del Concilio Lateranense sotto Alessandro III. 299
Non fu Concilio generale. 300

Non osta a ciò la ragione fondata sopra la parola di Dio. 301
Il Papa non è il padre di famiglia, ma un servo preposto alla cura. 302
Si spiega il testo *dic Ecclesiæ* coll' autorità del Crisostomo. 303
Non è male raccontar le azioni cattive de' Papi: così fanno gli Storici. 304
E' lecito *vim vi repellere*, ma *injuste illatam*. 306. E però si può resistere colla forza al Papa che ingiustamente scomunica. 307
La resistenza fatta ai Papi dai Re Francesi è lodata dal P. Richeomo Gesuita. 308
Si deve ubbidire al Papa; si spiega in che senso debba prendersi questa ubbidienza. 308
In caso dubbio si deve ricorrere a consigliarsi con alcuno di coscienza. E si spiega il vocabolo *dubbio*. 310
Al Principe si ubbidisce, non al Prelato, anche in cose dubbie; la ragione di questa diversità. 311. 312
E' peccato negare la vera autorità data da Cristo al Papa; ma non è lodevole l'ignoranza di chi gliene dà più del conveniente. 313
Non è assolutamente vero che il Papa possa condur le anime al Paradiso. 314
Si risolvono le obbiezioni fatte al Trattatello del Gersone dal Sig. Cardinal Bellarmino. 316
Il vero sentimento del detto di S. Gregorio: *Sententia Pastoris* &c. 317
Alcune sentenze si possono temere, e non si devono osservare. 320
Ciò che si costuma in Francia in materia della potestà Ecclesiastica 323. e un dettaglio della libertà della Chiesa Gallicana. 324

CONSULTO

DI F. PAOLO

Circa la sopressione de' libri proibiti.

SE la condotta della Repubblica nell' occasione dell' Interdetto fu irreprensibile; non si devono proibire i libri che di quella trattano. 326
Sommario delle proposizioni vere e cattoliche difese e sostentate nei Libri scritti a favor della Repubblica. 328. 329
Registro delle proposizioni erronee, false ecc. scritte dai Signori Romanisti. 331
Taccia delle suddette proposizioni, e modesto giudizio dei loro Autori. 334. 335
Persuasioni alla Repubblica per la conservazione dei libri scritti in favor suo. 337
Sarebbe a proposito una Conferenza per componere le parti disenzienti. 338
Non si deve alla Corte lasciare il giudizio di questa Causa. 339

TOMO QUARTO

DISCORSO

SOPRA LE STAMPE

DI F. PAOLO.

ESpone la qualità de' libri ch' escono dalla parte di Roma in pregiudizio della Repubblica. 3
Il rimedio è l' impedirne la stampa: e propone alcune Regole per uso de' Segretarj presidenti alla licenza delle stampe. 3
Con che regole si governano a Roma gli Ecclesiastici in materia di stampe. 4
Non è da imitarsi l'uso di chi altera il senso aggiugnendo, o detraendo. 4. 5
La proibizione di qualche libro non tende alla distruzione dell' Arte. 5

DISCORSO

Dell' Inquisizione di Venezia.

Di F. Paolo.

RIduce insieme le Ordinazioni fatte in diversi tempi per regola del S. Offizio in trentanove Capitoli. 6. e segg.
Passa a trattar due punti: primo che la presenza e sussistenza del Magistrato del S. Offizio è necessaria, legittima, e giuridica. Nel secondo rende le cause e le ragioni di ciascun Capitolo particolare. 15
Quando, come, e per qual causa fu instituito l' Offizio dell' Inquisizione, e in qual tempo e in che forma ammesso nell' inclita Città di Venezia. 15
Come si trattavano le Cause d' Eresia ne' primi secoli. 16
Dopo il mille e dugento fu instituita l' Inquisizione. 17
Finalmente Innocenzio IV. stabilì quest' Offizio nell' Ordine di S. Domenico. 18
Difficoltà d' introdursi quest' Offizio in varie parti. 18
Si stabilisce l' Offizio dell' Inquisizione nella Spagna. 19
Invano si tenta di fare altrettanto in Napoli, 19
E ne' Paesi Bassi. 19. 20
La maniera d' Inquisizione usata da principio in Venezia. 20
Sotto Niccolò IV. Pontefice nel 1289. viene stabilito l' Offizio dell' Inquisizione in Venezia, coll' intervento della Secolar Podestà. 21
Tre assistenti all' Inquisizione in Venezia, e i Rettori nelle Città suddite. 22
Parole di Giulio III. che confermano questo modo dell' Inquisizione Veneta. 22. E Convenzione in quattro Articoli tra la S. Sede

S. Sede e la Repubblica. 23
Niuna Bolla in contrario ha derogato punto a questo Concordato. 23
Perchè i Romani si servono di questo Offizio a pregiudizio degli Stati, conviene perciò non lasciar prender piede gli abusi. 24. 25. Esempj d' inconvenienti accaduti in varie parti per l' abuso dell'Inquisizione. ivi.
Passa alle ragioni di ciascheduno de' sopraddetti Capitoli.
Conviene impedire la determinazione usurpativa dell' Autorità temporale agl' Inquisitori. 26. 27
Non conviene che gli Assistenti o Rettori Secolari diano giuramento di fedeltà e segretezza in mano dell' Inquisitore. 28
E' cosa di servizio divino il tener avvisato il Principe di tutto ciò che succede in materia d' Eresia. 29
E' cosa giusta che il carico d' Inquisitore sia dato a chi è nativo del Dominio. 30
Che non sia ammesso Inquisitore alla Carica, se non con lettere del Principe. 31
E' termine legale, e necessario da osservarsi che intervengano gli Assistenti ai giudizj eziandio dove il Reo sia Ecclesiastico. 31
32
E' necessario pure che i Rappresentanti intervengano a tutti gli Atti del Processo. 33
Che non siano mandati altrove Processi informativi. 34
Che sia notata nel Processo l' Assistenza. 34
Che non siano nel Processo posti Decreti formati con autorità di fuori. 35
Che non si rimettano prigioni fuori del Dominio. 36
Che non sia conceduta ritenzione, se non in casi espressamente spettanti all' Offizio, e in processo formato coll' assistenza; in caso di dubbio sia dato conto al Principe. 37. 38
Che i Sortilegj e le Indovinazioni non appartengono all' Inquisizione. 39
All' Inquisizione non appartiene il delitto di pigliar due mogli. 40
Ne' casi d' usura è di ragione indubitata che l' Inquisizione non s' intrometta. 40
Non sono i Giudei ed altri Infedeli soggetti all' Inquisizione. 41. 42
I Greci non sono soggetti all' Inquisizione, se errano in quelle cose, in cui convengono con noi, come pretendono gl' Inquisitori. 43
Che non sia pubblicamente citata persona andata di là da' monti per imputazione di delitto commesso in quelle Religioni. 45
Che non sia ammessa la Confiscazione in materia di Eresia. 47
Che non sia pubblicata Bolla ecc. senza licenza del Principe. 48
Che non sia fatta proibizione de' libri oltre il Concordato del 1596. 51
Costume di Roma di perseguitare e condannare i Libri che trattano della Sovranità de' Principi, più che quelli degli Eretici stessi. 52. 53
Clemente VIII. pubblicò una Regola che si possano correggere ed emendare i libri. 54
Nel proibir i Libri hanno gli Ecclesiastici cinque rispetti e cause, che a loro non toccano, ma riguardano al Secolare Magistrato. 54. 55
Il Baronio è stato il primo a dir che a' Principi non tocca proibire i Libri, che possono partorire scandalo, mal esempio ecc. 56. 57
Bisogna distinguere trà la potestà spirituale, data a' Prelati, e la temporale data a' Principi. 58
Quello che si costumava nella primitiva Chiesa nella proibizione

ne de' Libri. 59
Falsa e perversa opinione di chi crede che la proibizione de' Libri fatta dal Principe non obblighi in coscienza. 60
Recapitolazioni de'Capitoli in questa materia. 61
La proibizione de' Libri non usata col debito temperamento è di danno alla mercanzia de' Libri 61. 62
I Libraj che tenessero o vendessero Libri proibiti sono soggetti all' inquisizione ; ma non però l' Inquisitore può aggravar i Libraj con visite, inventarj ecc. 63
Che non appartiene all' Inquisizione far Monitorj contro Comunità, o Giusdicenti in ciò che spetta il ministrar giustizia. 63. 64
Possono tollerarsi gl' Inquisitori che fanno Editti di grazia, ma non quelli che fanno Editti di giustizia. 64
Che si debba imponer pena a' citati ed inquisiti altrove, e venuti in questo Stato. 65
Che si debbano punire i Calunniatori o falsi testimonj. 65. 66

TRATTATO

Delle materie benefiziarie

Di F. Paolo.

In questo si narra, col fondamento dell' istorie, come si dispensassero le limosine de' Fedeli nella primitiva Chiesa. 67
Il principio de' beni Ecclesiastici fu al tempo di Gesù Cristo. 68
Dopo l' Ascensione di Cristo in qual maniera si maneggiassero i beni Ecclesiastici. 69
Per il maneggio de' detti beni furono eletti i Diaconi in ciascheduna Chiesa. 69. 70
In processo di tempo nacquero varii disordini nel Clero, non però la Chiesa possedeva ancora beni stabili. 71. 72
Allora si donava alla Chiesa senza condizioni di fabbriche, Messe ecc. 72
Cominciarono poi gli Ecclesiastici a possedere ; Abusi in tal genere raffrenati dalle Leggi. 73. 74
Sentimenti, e costume di S. Agostino circa i beni Ecclesiastici. 74
Dopo il dicadimento dell' impero varia forma s' introdusse nell' Occidente. Si fecero dell' entrate Ecclesiastiche quattro parti. 75. 76
Circa il cinquecento nacque il Monacato. 77. primi instituti, e Monasterj. ivi.
Ordinazioni de' Principi circa l' elezione de' Vescovi. 78. 79. Come i Principi assunsero l' offizio di nominare gli Ordinandi. 80
Cosa siano patrimonj Ecclesiastici. 81
In processo di tempo s' introdusse l' uso, che gli Ecclesiastici ritenessero per sè una porzione de' beni. 82
Cosa sia il Cattedratico. ivi.
Cosa siano Feudi, e Benefizj. ivi.
Si esentarono i Monaci dalla suggezione de' rispettivi Vescovi, e ricorsero all' immediata soprantendenza de' Papi. 83
Come ebbe origine la Decima da pagarsi dal popolo ai Parrochi, la qual è nata in Francia. 84
In Italia non si ordinava niuno, senza insieme assegnarli l' uffizio e il carico, eccetto qualche personaggio celebre in dottrina o Santità. 85
Cosa vuol dire *Presbiteri Cardinales*, cioè Cherici incardinati, de' quali ne fu gran numero specialmente in Roma e in Ravenna. 85. 86
Furono questi titoli di Cardinalato levati da Ravenna, e lasciati a Roma. In che tempo fu ai Cardinali dato il Capello rosso,

so, e la beretta rossa. 86
Poi s'introdusse l'abuso d'ordinar molti Cherici senza titolo e benefizio. 87. Ed anche Vescovi, che si chiamano titolari, o *Nullatenenti*. 87. 88
Di quì poi nacque l'abuso di sostituire altri al carico. ivi.
Varie cose furono introdotte da Carlo Magno in Italia, manso, decime, elezion de' Vescovi fatta dal popolo, ed elezion del Sommo Pontefice fatta dal Clero e dal popolo. 88. 89
Ma però la confermazione del Pontefice era riservata all'Imperatore. ivi.
Se alcun Papa moriva prima della Consecrazione, non si scriveva nel Catalogo de' Papi. 90
Nel principio il governo della Chiesa fu Democratico, poi divenne Aristocratico. 91
Come si chiamarono alcuni Cherici col titolo di Canonici. 92
Scacciata d'Italia la posterità di Carlo Magno, Adriano III. fece decreto che il Papa si consecrasse senza l'Imperadore. 93
I nomi di Santissimo, Pontefice, Papa erano comuni, poi diventarono propri al Pontefice Romano, non come titoli di Bontà, ma come marche di grandezza. 93
Confusioni in Italia nel decimo secolo, massime ne' Pontefici, i quali furono scomunicati, deformati, uccisi ec. 94. 95
Anche fuori d'Italia v'erano gran disordini, perchè fu eletto Arcivescovo di Rems fino un fanciullo di cinque anni. 96
Questione I. Se i beni Ecclesiastici siano posseduti *jure divino* o *humano*: e chi ne abbia il dominio. 97
Provato che il possesso, e la continuazione è *de jure humano*, s'inferisce per corollario che le esenzioni, che hanno le possessioni Ecclesiastiche, sono altresì *de jure humano*. 97. 98
Le Decime sono *de jure humano*, non *divino*, come pretendono i Canonisti. 98
E così pur sono i benefizj Ecclesiastici. 99
Questione II. Chi abbia il dominio de' beni Ecclesiastici. Si prova che non il Papa, come molti sostengono. 100
Ma il padrone è la Chiesa in comune; Come la Romana dei beni Ecclesiastici Romani ecc. 101
Questione. Chi avrà il dominio di quei beni di cui non si sa l'istituzione? La Chiesa in comune. 102
Gli Ottoni di Germania eleggevano i Papi, ed altri Prelati. 103. 104
Quello che operò in Roma Enrico il Nero Imperatore verso i Papi. 104. 105
Seguono anche i successori ad eleggere i Papi. Scomuniche di Gregorio VII. contro l'Imperadore, perchè voleva eleggere i Prelati. 106. 107
Altri quattro Pontefici fanno lo stesso. ivi
Giuramento solenne di Pasquale Papa all'Imperadore Enrico V. di lasciar che l'Imperadore eleggesse i Papi; in seguito poi il Pontefice rompe il giuramento. 109
Finalmente nel 1122. si quietò l'Imperadore, vedutosi alle strette; e così fu tolta agl'Imperatori l'elezione. *Tantæ molis erat* metter il fondamento de' Benefizj Ecclesiastici. 110
Si tentò anche in Francia di togliere al Re l'investiture de'Vescovadi. 111
S'introdusse in Francia l'uso della Regalia. 112
Quello che si costumava di fare in Inghilterra e in Sicilia. 113
Quello che in Ispagna si costumava. 113. 114
Acquisti fatti dagli Ecclesiastici in occa-

occasione della Milizia di Terra Santa. 215. 216
Servì ad aumentare le ricchezze Ecclesiastiche anche l'ordinazione rigorosa nel riscuoter le Decime, e le primizie sotto Alessandro III. 117
Decreto d'Innocenzio III. di pagar a' Ministri oltre le Decime anche quello ch'era venuto in usanza per le funzioni Ecclesiastiche. 118
Furono abrogati i Canoni che proibiscono di ricevere da meretrici, pubblici peccatori ec. 118
Come i Papi s'intromissero a raccomandar a' Vescovi, e nominare alcune persone a' benefizj. 120. indi a poco a poco invalse l'uso di dispensarsi i benefizj dai Pontefici. ivi.
Cominciano i Papi ad introdurre le dispense da' Canoni colle famose clausule: *de plenitudine potestatis, non obstantibus*. 121
Introduzione delle aspettative. 121
In che modo s'ingeriscono i Pontefici anche nella collazione de' Vescovadi. 122
Formazione della Decretale di Gregorio IX. 123
Nacque sotto Alessandro III. la differenza de'benefizj di residenza, e di quelli che non obbligano a residenza. 124
Coll'istituzione di recitar l'Ore Canoniche si salvò l'apparenza della legge: *Beneficium datur propter Officium*. 124
Da ciò nacque l'abuso di conferire più benefizj ad una persona. 125. 126
Cosa sia, e come trovata l'unione de' benefizj. 128. e la Commenda. 129
Quello che fece Innocenzio IV. Genovese contro gl'Inglesi, e contro Roberto Vescovo di Lincoln, morto in concetto di Santo. 131. 132. 133
Alessandro IV. per la stessa ragione scomunicò il Vescovo di Jork. 133. 134
Con un proemio ipotetico in una Bolla il Pontefice tira a sè astutamente tutti i benefizj. 134
Finalmente giunsero i Pontefici senza equivoco a dichiarare, che la Collazione de' benefizj appartiene alla S. Sede; E i Canonisti a sostenere che se l'elezione prima fu fatta da' Capitoli, o da' Prencipi, ciò fu per privilegio della Santa Sede. 135. 136
Contro la qual opinione scrisse in quel tempo Anselmo Vescovo di Lucca. 136. 137
Proibizioni agli Ecclesiastici di non alienare fatte prima dagli Imperatori. 137
Il che fu poi ultimamente decretato anche da' Pontefici. 139
Introduzione di quell'abuso, che sovvertì affatto l'antico istituto delle materie Beneficiali, cioè la Riservazione. Cosa sia, e da chi, e per qual fine introdotta. 140
Furono trovate anche le Annate, peste Simoniaca; ripresa prima da' Papi ne' Principi, poi introdotta nel 1316. da Giovanni XXII. 141. 142
Istituzione del Quindennio. 143
S'oppose Odoardo III. Re d'Inghilterra all'usurpazione Pontifizia. 144
Si passò finalmente sotto Urbano VI. a dichiarare che l'impetrazione de' benefizj non valesse, se non era fatta menzione del valore de'medesimi. 146
In Germania e in Francia furono proibite le riservazioni, ed altre esazioni della Corte di Roma. 147
Invenzione di certe clausule inestricabili usate dalla Corte di Roma nella spedizion delle Bolle. 148
Uso delle Resignazioni, non di quelle lodevoli, che è antico, ma di certe altre, delle quali

il Mondo non si loda. 149
Abuso dell' Indulgenze per cavar denari. 150
Nel Concilio di Basilea si proibiscono le riservazioni, aspettative, Annate. S' oppose il Papa al Concilio; quello che poi ne seguì. 152
In Italia aderirono tutti al Pontefice, onde inondarono gli abusi antichi. 153
Come invalse l' abuso della Traslazione d' un benefizio all' altro. 154
Elezione dei Coadiutori, per cui si facevano i Benefizj ereditarj. 154. 155
Quello che si costumò di fare in Germania in materia de' Benefizj dopo il Concilio di Basilea. 155. 156
Istituzione della Prammatica in Francia; 152. Rivocazione. 157, e restituzione di nuovo. Finalmente fu annullata, e si fece un concordato tra Leone X. e Francesco I. 157
Proibizioni del Concilio di Trento sopra queste materie. 158. 159
Ordinazione del Concilio di Trento intorno alla residenza. 159. 160
Come ebbe origine la Pensione dopo il Concilio di Trento. 161. Diversi generi di pensioni introdotte. ivi. a chi si conferivano. 161
Come s' introdusse il pessimo Abuso di far d' un Benefizio danari contanti: cioè per l' estinzione delle pensioni. 162
I benefizj che sono riservati in Italia al Pontefice. 163
Furono zelantissimi i Pontefici che non s' introducessero abusi ne' Prelati. 164
Il Papa in materia benefiziale non può commettere Simonia; sostengono i Canonisti questa propositione con poco buona edificazione del Cristianesimo. 164
Da tutto ciò si conchiude e prova che il Papa non è padrone de'beni Ecclesiastici, come vorrebbero i Canonisti. 165
Se il Papa possa commutare i Legati *ad pias causas*. Opinione del Navarro. 166
Si propongono alcune difficoltà contro il parere de' Canonisti. Da chi ha avuto il Papa questa facoltà? 167
Se il Pontefice ha questa autorità, per qual cagione i suoi Antecessori di mille e più anni non l' hanno esercitata? 167
Finalmente perchè molti Pontefici sono devenuti coi Principi a concordato, ristringendo l' autorità? 168
Questione quarta dei frutti o rendite dei beni Ecclesiastici. ivi
Seguita la divisione de' beni, fu opinione che il Cherico non possa valersi dei frutti che pel solo sostentamento, e del resto debba farne parte a' poveri. 169
Opinione del Navarro, e del Cardinal Gaetano. 169. 170
Parere di F. Paolo in questa questione. 170. 171
Istruzione de' Gesuiti, che professano povertà, e godono abbondanza. 170
Degli acquisti degli Ecclesiastici. 172. 173
Passa a parlare di ciò che si faceva una volta dei frutti o beni ritrovati alla morte del Beneficiario. 173
Cosa siano le spoglie, e i Collettori. 174. 175

DIS-

DISCORSO

Sopra le Contribuzioni de' Cherici.

NEll'antica Legge tutti contribuivano al Principe, fosse nazionale, o nò. Setta di Farisei che insegnavano diversamente. Ordinazione ed esempio di Cristo Salvator Nostro in questa materia. Nella primitiva Chiesa la dottrina delle contribuzioni fu predicata e osservata. 177
La stessa insegnarono i Santi Dottori dopo la conversione di Costantino. Esenzioni fatte a' Cherici da' Principi di mano in mano circa certe operazioni. 178
Esempj di contribuzioni ch'erano in uso fino dal 780. Per la troppa vessazione che facevano le Comunità a' Cherici circa le contribuzioni, furono essi necessitati di venire a un ripiego. 179
Ciò si fece nel Concilio Lateranense sotto Alessandro III. con un Decreto. 180
Cominciarono poi i Pontefici a levar le contribuzioni a' Principi. Il primo passo fu fatto da Innocenzio III. ivi
Che si debbano ricevere le contribuzioni in grazia, e con licenza del Papa. Il secondo passo fu fatto da Alessandro IV. Più oltre si estese Bonifazio VIII. 181
Bolla di Leone X. in questo proposito. Due cose certe si stabiliscono dal narrato fin quì. I Pontefici aggiunsero alla Bolla *in Cœna Domini* un Capitolo di Scomunica contro chi imponesse gravezze a' Cherici. 182
Opinione de' Gesuiti e de' Frati è che il Principe non possa metter contribuzioni agli Ecclesiastici nè meno per pubblica necessità senza licenza del Papa. I migliori Dottori tengono la contraria, la qual si fonda sopra quattro ragioni. Esposizione delle suddette quattro ragioni. 283
S' interpreta a favor di questa sentenza il Capitolo della Bolla in *Cœna Domini*. 184
Conclusione che i Cherici debbano contribuire tanto al Principe che alle Città, quando così ricerchi la pubblica utilità. 184. 185

SCRITTURA

Di F. Paolo.

Per informare la Serenissima Repubblica.

SOpra la celebre controversia *de Auxiliis*. Distingue la grazia in efficace, e sufficiente. Sentenza de' Pelagiani, e Semipelagiani. Sentenza di S. Agostino, e comune della Chiesa. 186
Questione tra Cattolici in che sia differente la grazia sufficiente dalla efficace. 187
Sistema e opinione del Molina, e suoi seguaci: se l'efficacia della grazia venga dalla volontà umana, o da Dio. Opinione de' Gesuiti. 188
A questa s' oppongono i Domenicani. 189
Non ostano alla Sentenza de' Domenicani due Articoli del Concilio di Trento. 190

Della ragione o diritto degli Asili. Opera Latina.

DElle Leggi de' Principi, e delle costituzioni Ecclesiastiche. 192
Delle varie opinioni degli Scrittori sopra l'immunità delle Chiese, e della lor causa. 198
Qual norma di equità si debba tener ne' giudizj e in pratica. 201
Quai luoghi sacri danno sicurezza e franchigia a chi vi si ricovera. 202

Qual condizion di persone e qual genere di delitto goda o non goda il benefizio dell'asilo. 204
In qual modo estrar si debbano dai luoghi sacri coloro, che non meritano per giustizia il privilegio dell'asilo. 210
Si risolvono le obbiezioni. 212

STORIA

DEGLI USCOCCHI

Scritta da Minuccio Minucci, e continuata da F. Paolo sino all' anno 1616.

FIne dell'Autore nello scrivere questa Storia. 217
Divisione dell'opera. Chi sono gli Uscocchi, e perchè così nominati. ivi
La prima piazza, che si elessero gli Uscocchi, fu Clissa. 219
Assedio di Clissa fatto da' Turchi; fatto memorabile accaduto sotto le mura di Clissa, e presa della Città. Gli Uscocchi si ridussero a Segna, che l'Imperatore prese sotto il suo dominio. 219. 220
Ruberie e latrocinj degli Uscocchi. 220. 221
Vane erano le difese de' Veneziani. 222
Vi pose qualche freno la Porta coi Marteloss. 223
Istanze della Porta alla Repubblica di Venezia, e di questa alla Corte Imperiale per la distruzione degli Uscocchi. 224
S' aggiunsero anche l' istanze del Papa, e del Re di Spagna alla Corte Cesarea; ma in vano. Che i Ministri di Cesare avevan piacere di veder travagliata la Repubblica Serenissima. 224. 225
La Corte Cesarea si scusava coll' esempio dei Cosacchi. Chi siano questi Cosacchi. 226
Rispetti che ancor tenevano sospese l'armi Venete di venir a rottura colla Casa d'Austria. 227
Il Turco sotto il comando di Assan attacca la guerra contro gli Uscocchi, la qual finì colla distruzione e disfatta dell'Esercito Ottomano. 228. 229
Tentativi, e divisamenti di Clemente VIII. contro i Turchi. 230
Trattato del Papa di occupar Clissa, il qual trattato per certo accidente passò nelle mani della Casa d'Austria, e gli Imperiali la sorpresero. 231
Ma tornò subito in mano de' Turchi. Questi due accidenti accrebbero la rabbia e il numero degli Uscocchi. 233
Onde deliberò la Repubblica di porvi freno con un'armata, con ordine però di procedere lentamente e con riserva. 233. 234
Andata a Roma d'un P. Luccheſe Domenicano, che esaltava, e giustificava le azioni degli Uscocchi. Fu trattato in Roma come ambasciador de' Ladri. 234. 235
Dopo il Tiepolo sostituirono i Veneziani il General Bembo contro gli Uscocchi. 235. 236
L'Arciduca Ferdinando non mancò di proccurare rimedio alla Corte Imperiale contro gli Uscocchi. 236. 237
L'Ambasciador di Spagna s'arrischia di fare un passo in Collegio senza ordine del suo Re. 237
Il Bembo chiuse gli Uscocchi fino in numero di 700. in un porto; ma gli sfuggirono di mano. 238
Al Bembo si sostituisce Niccolò Donato. Il Giustiniano prese un'Isola, e una mano d'Uscocchi, a' quali tagliò la testa, ed espose alla vista fino 17. Teste in un giorno. 239
Trattazione proccurata dal Papa per mezzo del Vescovo di Gratz alla Corte Cesarea. 239. 240
Il General Donato giunto all' armata riduce molto alle strette gli

gli Uſcocchi. 240. 241
Si aſtiene il Donato dal fare ulteriori progreſſi, per la guerra del Turco coll' Imperio. 242
In luogo del Donato ſubentrò Filippo Paſqualigo. ivi
Operazione dell' anzidetto Paſqualigo. 243
Ad iſtanza de' ſudditi l' Arciduca Ferdinando ſi determina d' appoggiare al Rabatta l' accomodamento di queſti diſordini. 244
Il Comiſſario Rabatta dichiara la ſua intenzione al Paſqualigo per mezzo del Veſcovo di Segna. 245
Reſtituiſce il Rabatta a' Veneti una preda fatta dagli Uſcocchi. 247
Stabiliſce di dar in mano alla Repubblica i fuggiti per misfatti dallo Stato Veneto. ivi
Entra in Segna il Rabatta; fuggono da quella molti Uſcocchi. Rigoroſi ordini da lui dati. 247. 248
Fece arreſtar e imprigionar due Capi; e non potendoſi aver nelle mani il Maslarda, fu ucciſo. 248
Gli altri due li fece impiccar alle mura. 249
Altri rigori uſati in ſeguito. ivi
Arriva a Segna Vettor Barbaro, Segretario del Paſqualigo, ed è teſtimonio oculare del ſincero operar del Rabatta. 250
Rigore eccesivo del Segretario Barbaro, il qual poi avvertito da Venezia, deſiſtè alquanto dal ſuo ſtile, avuti nelle mani quattro Dalmatini fuggiti dallo Stato. 251
Il Comiſſario trasferiſce da Segna gli Uſcocchi. 252
Di ciò n' ebbero guſto i Veneziani, e i Principi Auſtriaci. Partì da Segna il Capitano Barbo, e in ſuo luogo creato il Rabatta. 253. 254
Invidia degli emoli del Rabatta, i quali l' accuſano in Corte di tradimento, e intelligenza colla Repubblica. 254
Ei và alla Corte, e ſi giuſtifica pienamente, eſponendo le ragioni delle coſe da lui operate. 255. 256
Dopo la ſua partenza dalla Corte, i ſuoi nemici tornano di bel nuovo a calunniarlo. 257
Gli Uſcocchi prendono l' armi contro il Rabatta, e l' uccidono; e nel cadavere incrudelirono fino le Donne. 258. 259
E' maraviglia che ſia reſtato impunito un tal fatto. 259. 260
Il Rabatta aveva diſegnato di far un appalto di Boſchi co' Veneziani, e accordo in ſeguito da farſi. 261

AGGIUNTA

Alla Storia.

Capitoli di convenzione, che ſi ſon fatti tra il Paſqualigo e il Rabatta. 264
Ritornano gli Uſcocchi alle prede dopo la morte del Rabatta, cui ſottentrò nel carico di Capitano il Francol. I Veneziani pigliano una Barca d' Uſcocchi al numero di ſedeci. ivi
Laſcia il Donato libero il tranſito delle Barche, ſperando che il Francol faceſſe oſſervar i Capitoli; ma gli Uſcocchi contuttociò ſi danno al corſo addoſſo a' Turchi ed Ebrei. 265
Poi cominciò il Capitano di Segna ad acconſentire, e partecipare delle prede. 267
Moſſo l' Imperatore dall' iſtanze manda a Segna il Baron di Kisli ad informarſi e caſtigar i colpevoli. 267. 268
Si tratta un accordato colla Repubblica ma in vano. 268
S' armano i Turchi per caſtigare gli Uſcocchi, ma deſiſtono ad iſtanza de' Veneziani. 269
Gli Uſcocchi ſorprendono Scardona Città de' Turchi, e vi fanno un

no un bottino. ivi
Giugne il Barone di Kisli a Segna, e vi fa diversi provvedimenti, poi parte per la Spagna. 270
Ritornano gli Uscocchi per la partenza del Barone alle solite ruberie; i quali presero una Fregata Veneziana con lettere pubbliche, e sei mila Ducati di danari pubblici. 271
Ritornato il Barone fece restituire a' Veneti maggior parte della preda, e punì severamente molti colpevoli. 272
Gli ordini dati in Segna dal Barone, e un Mandato Cesareo contro i trasgressori facevano sperare che gli Uscocchi desistessero dal mal fare. 273
Bando da Segna d'alcuni Capi più famosi degli Uscocchi. 275
I Fuoruſciti fecero varie prede, e avevano commerzio coi Segnani, onde il Zane General de' Veneti si pose a perseguitarli, e prese una Barca d' Uscocchi. 275. 276
Dopo alquanto di tregua gli Uscocchi entrano in corso, e prendono una Fregata. I Segnani restituiscono parte, e fanno prigione il Capo. 277
Il Duca di Toscana, e il Re di Napoli facevano una leva d'Uscocchi; ma fu improvvisamente impedita dalla Corte Cesarea. 278
La proibizione di partire gli Uscocchi interpretarono per una permissione di darsi alle prede; e così fecero. 279
Vi pongono rimedio gli Arciduchi. 280
I Commissarj fanno diverse proibizioni, ma partiti, tornano gli Uscocchi come prima alle ruberie. 281
Per le occupazioni della Corte, restano in libertà gli Uscocchi di far vie peggio; s'unisconо ai Carpoti Turchi. 283
Gli Uscocchi danno ad intendere d'aver intelligenza co' Veneziani contro i Turchi. 284
Si cavano poi la maschera, e apertamente si danno a corseggiare addosso a' Legni Veneziani. ivi
I Veneziani prendono alcuni Uscocchi. 285
Assassini degli Uscocchi contro i Veneziani. 286
Arriva a Venezia il Capitano di Fiume, e unito all' Ambasciador di Spagna si presenta in Collegio, fa diverse propositioni e lamenti di due fatti seguiti uno alla Fiera d' Albona, l' altro contro un Frate. 287
L' Arciduca fa mettere in libertà il Provveditore di Veglia preso dagli Uscocchi. 288
Rappresaglie fatte da' Veneti dopo che intesero la prigionia del Provveditore. 289
Distinta notizia delle tre sorta d' Uscocchi, stipendiati, Casalini, Venturieri. 291
Si fa vedere quanto sia vano il pretesto de' Ministri Cesarei, che gli Uscocchi tengano in freno i Turchi da quelle parti. 292. 293
Si mostra che gli Uscocchi non sono buoni Cristiani, anzi peggiori dei Zingani. 294
Sospensione dell' armi Venete. 295
Commissarj Cesarei in Segna, operato da loro. 296. 297
Va a Vienna l' Arciduca Ferdinando. L' Imperatore ascolta le ragioni dell'una parte e dell' altra. 299
E si passa ad un'aggiustamento con certi Capitoli; i quali furono ricevuti a Venezia. 300

SUPPLIMENTO
Della Storia.

Il General Veneto restituisce il commerzio alle Terre Arciducali. 304

A poco a poco ritornano gli Uscocchi, alle rapine. 305
Combattimento tra Albanesi e Uscocchi, colla peggio di questi ultimi. 306
Gli Uscocchi presero una Galea sotto il comando di Cristoforo Veniero, con morte crudelissima di quaranta persone, e prigionia dello stesso. ivi
Uccisero il Veniero in modo barbaro. 307
L' Arciduca dà ordine che siano munite tutte le Fortezze, assai manifesti preparamenti di guerra. ivi
Il General Pasqualigo serra i passi alle Terre Arciducali. 308
Uffizj de' Veneziani alla Corte Cesarea, e uffizj contrarj de' Ministri di Gratz. 309
Operato d' altri Commissarj Cesarei spediti a Fiume. 311
Partiti i Commissarj, i ladri fecero varii bottini e sorprese di Castelli e Ville. 312
L' armata Veneziana proibisce e impedisce il transito alle Terre Austriache. ivi
Querele dell' Arciduca alla Corte, e risposta dell' Ambasciador Veneto. 313
Si tratta il negozio della libera navigazione per il Golfo, e si mette in campo il merito della causa della Repubblica Serenissima. 315
Difficoltà proposte una volta dagl' Imperiali in una disputa, e risolute dal Chizzola Avvocato della Repubblica. 316. e segg.
Gli Uscocchi assalgono e depredano negli Stati Imperiali i bestiami de' sudditi della Repubblica. 324
Rappresaglia fatta da' Veneziani. 325
Venuta a Segna del Barone d' Echemberg il quale fece vista di punire i colpevoli, ma portò via seco tutto il bottino per sè medesimo. 326
Accidente succeduto nella Fortezza di Scrissa. 327
Lamenti dell' Arciduca. 329
L' Imperatore manda a Segna il Prainer con vero intendimento di metter rimedio ai disordini; ma dall' Arciduca vien impedito, e fatto ritornare alla Corte. 331
I Veneziani pigliano Novi. 332
S' armano i Cesarei, e gli Uscocchi alla libera. 334
Bando del Petazzo contro il Provveditor da Leze, e di questo contro quello altro simile. 335
Nasce conflitto d' armi, in cui restano superiori gli Austriaci, i quali depredano molte Ville dell' Istria. 336
I Cesarei raddoppiano le milizie. Onde i Veneti escono da Palma coi Soldati, e s' impadroniscono di molte ville nel Contado di Gorizia. 339
L' Arciduca ricorre alla Corte Cesarea, esaggera le ostilità de' Veneziani; chiede ajuto; manda Ambasciadore agli Svizzeri, e pubblica una relazione contenente le scuse de' Principi Austriaci, e le colpe de' Veneziani. 339. 340
Altrettanto fanno i Veneziani cogli altri Principi, dando conto del principio e cagion della guerra presente. 340
Quello che si diceva universalmente in favore de' Cesarei. 341
Quello che si diceva in favore della Repubblica. 342. e segg.

DOMINIO

Del Mare Adriatico

Della

SERENISSIMA REPUBBLICA.

PER prima Considerazione si fa vedere il titolo e la possessione che ha la Repubblica. 345
La Repubblica ha dominio del Mare, perchè è nata nel Mare, e nata libera. 346
Nè osta che il Mare prima fosse dell'Impero, perchè la Repubblica lo trovò abbandonato. ivi
Prima ebbe in custodia l'Adriatico da Aquileja fino a Ravenna, poi abbandonato dagl'Imperatori estese il Dominio fino ad Otranto. 347
Questa consuetudine ha forza di giurisdizione. 348
Il Capitanato del Golfo è immemorabile, e dalla Repubblica furono date Leggi sopra la navigazione. Così pure proibì ad altri tenervi legni armati. ivi
Nel 1460. il Re Ferdinando di Sicilia riconosce la Signoria sull'Adriatico della Repubblica, e così pure nel 1463. Pio II. Nel 1542. il Re di Francia, e l'Imperatore. 349
Altre ragioni per l'acquisto delle Città della Dalmazia. ivi
Ragioni cavate dal fatto d'Alessandro III. 350
Ed altre da altri fatti. ivi
Le Spedizioni fatte all'acquisto di Terra Santa provano il Dominio, e l'armata che aveva la Repubblica Serenissima nel Mare Adriatico. 350
Principi e Città poste sul Mare Adriatico hanno ricorso a Venezia contro i Corsari. ivi
Armata spedita contro gli Anconitani, che non volevano riconoscere la Signoria della Repubblica. ivi
Questo Dominio provano sei Bolle Imperiali. 352
E due Capitoli inchiusi nella pace tra Carlo V. e Ferdinando II. ivi
La cerimonia di sposar il Mare. ivi
Licenze concedute dalla Repubblica a diversi Principi e Potentati di transitar il Mare. ivi
Altre Licenze fatte a petizion de' Pontefici. 353
E una particolarmente conceduta all'Arciduca d'Austria. ivi
Recapitolazioni delle ragioni. ivi

SCRITTURA II.

IN cui prova che nelle ragioni della Repubblica sopra il Mare non hanno luogo prescrizione o privilegio. 355
Ragioni per cui si deve dire che il dominio del Mare sia passato nella Repubblica per privilegio. Prima perchè chi riceve per privilegio non è mai assoluto padrone. Seconda perchè chi riceve per privilegio non si può valer di quello contro chi l'ha dato. Terzo perchè il privilegio può essere rivocato. ivi
Ragione che prova, che nè il Papa nè l'Imperatore Occidentale poteva dar ad altri il Mare Adriatico. 356
Chi possiede per privilegio, deve mostrar la concessione. ivi
Libri del Baronio proibiti dal Re Cattolico. ivi
Lo sposare il Mare venne da Alessandro III. non già il privilegio della Signoria del Mare. 357
Opinione de' Legisti in contrario si refuta con sode ragioni. 358
Dalle convenzioni degli Imperatori colla Repubblica si deduce il domi-

dominio di lei sopra il Mare. 359
Non si deve dire che il dominio dell' Adriatico sia per prescrizione. ivi
Il Mare non fu Mare dell' Imperador Germanico, e perciò non potè essere prescritto contro di lui. ivi
Autori 23. che tengono il dominio del Mare della Repubblica per giusto e legittimo. 360

SCRITTURA III.

IN cui si tratta dei Porti, Ridotti, e Seni del detto Mare Adriatico, i quali seguono la condizione dell' alto Mare. 361
Così sentono universalmente i Giureconsulti. ivi
Perciocchè il dominio del Mare si dice per sicurezza de' Naviganti; sarebbe vana la difesa dell' alto Mare, se i violatori potessero esser sicuri ne' Porti. ivi
Ad esclusione però de' Porti serrati, che sono del padrone della terra. 362
Le Città Marittime sono padrone dell' uso dell' acque intorno; ma ciò non leva alla Repubblica il dominio assoluto del Mare. ivi
Si passa a vedere con che sorta d' azione si eserciti questo dominio. 363
Può metter leggi a' naviganti, esiger Dazj, punire i delitti ecc. ivi
Giureconsulti che approvano la legge di far capitar tutti i Vascelli a Venezia. ivi
Questa legge è stata approvata da' Principi. ivi
Il punire i delitti commessi in Mare è cosa giustissima. ivi
Così pure il far pagar Dazj per il transito. ivi
Di questi Dazj trattano i Giureconsulti. 365
Si scioglie l' obbietto, che il Mare di sua natura è libero; come sostengono gli Olandesi contro gli Spagnuoli. 365. 366
Come si debbano intendere le convenzioni fatte dalla Repubblica coi Principi e coi Pontefici. 367
Non osta punto l' asserta Capitolazione con Papa Giulio II. 368
Dove si fanno a proposito cinque Considerazioni. ivi
Quantunque la Capitolazion fosse valida, pur non comprende tutte quelle cose in materia di navigare, che i Romanisti pretendono. ivi
Posto che dal principio sia stata valida, nondimeno è stata annullata per l' uso contrario. 369
Dato che non vi fosse intervenuta violenza, contuttociò non sarebbe d' alcun valore, perchè non solo è ingiusta, ma ancora nulla, come fatta dal Pontefice contro tutti i termini della ragion divina, naturale, e Canonica. 370
La detta Capitolazione è nulla per intervento di violenza. 371
Finalmente che questa Capitolazion non si trova, nè pure è Capitolazione con Papa Giulio. 372

ALLEGAZIONE

DEL FRANGIPANE.

INtenzione dell' Autore di difendere l' Attestazione che della Storia di Papa Alessandro fa la Sedia Apostolica nella Sala Regia, e la Repubblica in quella del Maggior Consiglio. Autorità che hanno gl' inferiori di buon zelo nell' error de' maggiori. 390
Discordia degli Storici circa la venuta di Papa Alessandro a Venezia in che consista. Modi diversi di provare una Storia. 391
Stilografia descrive le vittorie nelle Colonne. Vittoria Navale

de' Veneziani contra Federigo descritta in un Marmo antico pubblico, dov' è intervenuta. Opere pubbliche fondano le Storie. Colonne e pietre pubbliche fanno fede certa di quel ch' è scritto in esse. Iscrizioni pubbliche inducono il notorio. 392

Iscrizioni pubbliche contraddette. Pratica di contraddire alle memorie pubbliche imparata da' Greci. Iscrizioni ne' Sepolchri non s' intendono pubbliche ma private. Iscrizioni ne' Sepolcri, se non fanno prova certa, sono amminicolo di prova. Maraviglia vana del Sabellico. 393

Uso de' Dogi antichi di non aver Iscrizione ne' lor Sepolcri. Sepolcro del Doge Andrea Contarini senza menzion delle sue imprese, così di suo ordine. Mendacio di Giorgio Merula nell' Epitafio del Doge Ziani a S. Giorgio Maggiore. 394

Stilografia che fa fede pubblica delle vittorie è anche la Pittura. Vittorie dagli antichi ordinariamente descritte in pitture. Pittura è orazion che tace, ed è di maggior efficacia nel ricordare che l' orazione. Pitture pubbliche della Storia di Papa Alessandro in Venezia, in Siena, in Germania, in Roma nel Laterano, nella Sala Regia del Vaticano di quanta efficacia siano. 395

Congregazione di Cardinali istituita da Pio IV. per canonizzar la verità di detta Storia avanti che si dipingesse nella Sala Regia dal Salviati. A' Principi liberi si deve credere. Dio non lascia che la Chiesa s' inganni. 396

Repubblica di Venezia che dica falsità, affermano i Giureconsulti che sia bestemmia. Consuetudine di credere alle Scritture della Repubblica, autorità del Card. Tosco. Pitture non contraddette dagl' interessati inducono il notorio. Contraddizione di Federigo alle Pitture fatte fare da Innocenzio II. nel Vaticano. 397

Intelligenza del verso d' Orazio sopra la licenza de' Pittori. Effetto mirabile che operano le pitture a' riguardanti, autorità del Concilio Niceno II. Croniche fanno fede di quel che narrano. Croniche che narrano la Storia di Papa Alessandro. Delfina e Sanuta, del Doge Dandolo, Cronica Alexandri suo Sommario a S. Ciriaco in Ancona, ed a Parenzo. Cronica antica ritrovata nel Monastero delle Vergini. 398

Epistola del Vescovo Capitense. Libri antichi in buona forma sono creduti. Pratica del creder ad un libro antico nel Concilio Fiorentino. 399

Istorie inducono il notorio giusta la fede, che lor viene prestata. Storia di Obbon Ravennate Scrittor de' tempi di Papa Alessandro, riferita dal Sabellico, Rossi, e Bardi. Relato s' intende nel referente con tutte le sue qualità. 400

Storia d' Aicardo riferita dal Corio. Considerazion sopra il Corio. Testimonio vicino a quei tempi della fuga di Papa Alessandro a Venezia di Pietro dalle Vigne. 401

Commentatori di Dante antichi nel Landino approvatori di detta Storia. Benvenuto de' Rambaldi Autor di trecent' anni. Il B. Antonino Santo, Teologo Canonista, versatissimo Scrittor delle Storie universali. Laonico Calcacondile Scrittor Atenieše. Raffaello Volaterrano, Giovanni Stella. 402

Jacopo Spigelio, Ermano Schedal, Alberto Cranzio Tedeschi, Martin Cromero Polono, il Ginebrardo, Giovachimo Becichemo Scodrense, Gregorio Oldonino Cre-

Cremonese, Giuseppe Bonfiglio, Costanzo, Bon Orlando, Mazavolta. i Padri Gesuiti presso a Martino dal Rio. Giureconsulti seguaci di detta Storia: Pietro Ancarano ecc. 403
Error del Sigonio della minorità d'Arrigo figlio di Federigo. Re e Capitani possono esser fanciulli. Caligola volea far Consolo un suo Cavallo. Principi fanciulli condotti Capi negli eserciti. 404
Arrigo nel 1170 non poteva aver anni cinque, contra il Sigonio. Arrigo col padre giurò nel 1176 nello strumento della triegua fatta coi Longobardi. 405
Prova dubbia opera contra il producente. Ottone reggeva la Borgogna. Ducato di Borgogna di potenza e prerogativa regia. Error di Giorgio Merula, che Federigo avesse due figliuoli Arrigo e Filippo. 406
Atto di Papa Alessandro di metter il piè sul collo dell'Imperadore prova la vittoria precedente. Pittura del maggior Consiglio, e della Sala Regia. Breve di Bronzo già nel portical alla porta di S. Marco. Giureconsulti che scrivono di detto atto. 407
Espositori di Dante antichi. Abbate Tritemio che ha veduto il libro de' fatti di Federigo. Il B. Giovanni Gersone. Censura Orientale, Merula, Ciaconio ec. 408
Autori trovati dall'avversario non negano il predetto atto. Atto di possesso di vincitori è metter il piè sul collo de' vinti. Detestazione di quest'atto come insolito ed arrogante fatta dall'avversario per negar la Storia. Storia Sacra ed altre de'vincitori che han fatto lo stesso atto per avanti. 409
I Romani invece del piè sul collo facevano andar sotto il giogo, che era in forma del Pi Greco. Il vincitor non vince se il vinto non lo confessa in fatto. Quello che è consueto non si dice arbitrario, ma necessario. 410
Promission di Dio, che così saranno gli Apostoli coi lor nemici. Beati son detti i piè del Pontefice dalla parola Caldea di calcar i nemici. Error del Canone ed altri. Il Duareno ripreso per la detestazion che fa di quest'atto. Quest'atto sopportato da Federigo prova ch'ei lo facesse per ricuperare il figliuolo. 411
Umiliazione di Federigo che non fu per penitenza. Lettera superba di Federigo al Papa dopo la rotta dell'armata. Egli saccheggia il territorio de' Fiorentini. Dio promette perdono a chi si pente. Federigo indurato come Faraone. 412
Amor solo per ricuperare il figliuolo ha potuto umiliar Federigo. Tormenti sopportati da' padri nella propria persona non sono sopportati in quella de' figliuoli. 413
Causa limitata si conosce dall'effetto limitato, ed e converso. Rotta de' Milanesi data a Federigo se avesse causata la pace col Papa, l'avrebbe causata prima con essi. Chi vince, vince per sè, e non per altri. La Chiesa non fa pace senza la sicurtà de'suoi aderenti. 414
Festa e solennità di sposar il Mare istituita per la vittoria suddetta. 415
Trionfo seguito la Vigilia di S. Jacopo ridotto alla Solennità dell'Ascensione. Versetto del Salmo 67. applicato al trionfo del Papa sopra Federigo, e alla vittoria precedente. Indulgenza alla Carità, e al Portical di S. Salvatore. 416
La continuata memoria d'un po-

polo e d' una Repubblica si ha per verità. Insegne portate dalla Serenissima Signoria in cerimonia sono Imperiali. Imperio d' Oriente poco dopo acquistato dalla Repubblica. Qualità della mercede fa conoscere il valore del merito. 417
Onori Imperiali conferiti a Carlo Magno e ad Ottone I. per aver superato i persecutori di S. Chiesa. Insegne maggiori mostrano maggior prerogativa di dignità. Diplomi de' Pontefici, che la Repubblica non possa essere scomunicata, dimostrano il predetto merito d' aver difesa S. Chiesa. Vincitor in difesa di Santa Chiesa diventa sua Colonna. Lo stesso merito ha il Re di Francia. 418
Opinione de' Canonisti che non si possa conceder tal privilegio, ma conceduto arguisce gran merito. Mercede delle fatiche prestate per la salute pubblica eccede il modo di poterla stimare. Il Privilegio della Francia di non poter essere scomunicato si stende anche a' Magistrati del Regno, *remissive*. Istorie Romane, e d' alcuni Santi impugnate dall' avversario. 419
Concetto comune approva le Storie e le memorie. Considerazione sopra la qualità degli Storici proposti dall'avversario. Libri senza nome d' autore nè ricevuti si chiamano apocrifi. 421
Libro senza titolo è come uno strumento senza nome di Notajo. Autore quando non vuol sostentar le cose, che dice nel libro senza titolo, non può un altro fondarsi su detto libro per sostentarle esso. Vangeli d' alcuni Discepoli rigettati come apocrifi. Libro di Romualdo prodotto dall' avversario ha molte e gravi opposizioni. 422
Strumenti imperfetti non hanno nome d' istrumenti. I volumi del Baronio quando fossero imperfetti non si potrebbono leggere per le gran cose che muta. Grave errore di Romualdo dell' Eccliffi del Sole al tempo della pace con Federigo. 423
Regola per accordare gli Storici discordi. Storie che parlano della venuta di Papa Alessandro a Venezia. Argomento dal verisimile. 424
Luoghi diversi ricercati dal Papa per salvarsi. Venezia fatta da da Dio Città di rifugio. Venezia paradiso di delizie. Autorità de' Giureconsulti forestieri. Autorità del Petrarca. 425
Veneziani difendono Papa Gregorio II. contra Leone Iconomaco. Baronio in lode de' Veneziani. Chiesa di S. Marco carica di S. Immagini. 387
Certezza della Storia di Papa Gregorio rende probabile quella d' Alessandro. Papa Onorio onora i Veneziani con titolo di Repubblica Cristianissima. Trionfo della Chiesa per opera de' Veneziani sopra Federigo. Mese di Luglio per avanti infausto a' Romani. 427
Romani rotti due volte nel dì 17 Luglio. Due volte abbruciato nel giorno stesso il Tempio di Gerusalemme. Chiesa di S. Jacopo prima fondazion di Venezia. Allegrezze della Repubblica nel mese di Luglio. Argomento della vendetta della morte di Cristo. Primo di Luglio celebrato da' Veneziani per la Festa di S. Marziale. Festa della Maddalena per la Capitolazione co' Genovesi. 428
Addì 6. Luglio fatto d' arme del Taro. Addì 17. Luglio presa di Costantinopoli. Festa di S. Marina celebrata per l' acquisto di Padova. Presa di Castiglione e Lodi dopo l' Ottava di S. Marina. Capitolazione tra Collegati 29. Luglio 1523. La terza Domeni-

menica di Luglio la Sereniſſima Signoria viſita il Redentore per la liberazion dalla peſte. 429
La Repubblica riceve vittorie e allegrezze da Dio nel detto meſe. Domenico Memo combattè nella giornata contro Federigo. Filippo Memo guidò Ottone preſo. Dio non ceſſa di dar premj a' diſcendenti. Il Sereniſſimo M. Antonio Memo creato Principe la Vigilia di S. Jacopo: il dì ſeguente portato fuora al Luogo dove Papa Aleſſandro poſe il piè ſul collo a Federigo. Dio ha voluto rimeritar chi ſerve S. Chieſa. Eſempio che di quanto bene ſi operi ſi traſmetta il merito anche ai poſteri. 430

TOMO QUINTO

DELL'

IMMUNITA' DELLE CHIESE

DI F. PAOLO.

LEggi e Statuti di diversi Imperadori sopra l' Immunità . 2
Dalle quali si deduce
I. Che gli Ecclesiastici d'allora non credevano che a loro appartenesse far canoni sopra questa materia . ivi.
II. Che dell'Immunità delle Chiese non si parlò se non cent'anni dopo la Conversione de'Principi alla Fede . ivi.
III. Che l'Immunità dapprincipio fu introdotta *de facto* . 3
IV. Che la pena non è minacciata a' Magistrati, o persone pubbliche, ma a' privati . ivi.
V. Che restò eccettuata la Città Imperiale . ivi.
Canoni statuiti da Vescovi con autorità de' Principi . 4
Questi Canoni non sono inseriti nel Gius Canonico secondo l'ordine de' tempj . 4. 5
Due di questi Canoni concedono salvezza al Reo con due condizioni . 5
Cinque di questi Canoni statuiscono pena di scomunica, ma non *ipso facto* . ivi.
L'allegata Epistola di S. Agostino non è sua . ivi.
Decretali de' Pontefici . 6
Cagione onde prese origine la varietà delle opinioni tra Legisti . 7
La Giustizia deve esser tenuta per norma nell' intelligenza delle Costituzioni sopra l' immunità . 8. 9
Quali siano i Luoghi sacri che assicurano dalla Giustizia . 10
Quali delinquenti sono sicuri, e quali possono esser presi in Chiesa . 11. 12. 13. 14
Quali siano i delitti atroci . 15
Degli Ebrei che per delitto o debito fuggono alla Chiesa . 16
Con qual autorità si può estraere un Reo rifuggito in Chiesa . 16. 17
Quello che si debba fare del Reo rifuggito alla Chiesa in caso dubbio . 17. 18
Cosa si debba rispondere a chi allegasse la Bolla di Gregorio XIV . 19
Quello ch'è stato osservato e praticato negli antichi tempi prima che vi fossero Principi Christiani . 20. 21
E prima si comincia dal tempo degli Ebrei . ivi.
Si passa alla considerazion de'Gentili . 22. 23. 24

CON-

CONFIRMAZIONE

Delle Considerazioni

DI F. PAOLO

Contro le opposizioni del Bovio

OPERA

DEL P. FULGENZIO.

SI mostra in questa qual sia la vera libertà Ecclesiastica, e la podestà data da Dio a' Principi. 41
Riprende le maldicenze usate dal Bovio, e propone di voler egli astenersene in tutta l'opera. 44
Che fini ha avuto il Bovio nel metodo da lui usato. 46
Difende il titolo delle Considerazioni di F. Paolo dalle Censure del P. Bovio. 47
Non è inconveniente che persone religiose entrino a dire il lor parere nelle contese tra Principi. 47. 48
Qual sia la spiegazione delle parole scritte nel frontispizio delle Considerazioni; *maledicent illi, & tu benedices.* 49

PARTE PRIMA.

Intorno alla narrazione del fatto.

OPposizioni del Bovio risolute dal P. Fulgenzio. 51
La potestà ch'ha la Repubblica di giudicare gli Ecclesiastici. 53
Intorno alla legge che proibisce gli acquisti degli stabili agli Ecclesiastici. 56
Intorno ai beni Enfiteotici. 57
I Pontefici han saputo queste leggi del Senato. 58
Narrazione del fatto. Il Papa è corso con fretta e precipitazione. 60
Non è stata presa parte in Senato che non si potesse trattare di rivocar le Leggi. 61
La Repubblica non ha avuto bisogno che F. Paolo le insegni o suggerisca il suo dovere. ivi. e 62

PARTE SECONDA.

DEl non fabbricar Chiese senza licenza del Senato. 63
Difende F. Paolo nella dottrina della libertà Ecclesiastica. 64
Qual sia la vera libertà della Chiesa. 65. 66
GliEcclesiastici riconobbero i privilegj e le esenzioni da' Principi. 67
Quanto siano vani e insussistenti gli argomenti del Bovio. 69
Si esamina l' Epistola di S. Clemente Papa; e sì per questa che per li Concilj s'intende proibito a' Cristiani andar per liti a' Principi infedeli, ma tra loro discuterle, e comporle. 70. 71
Marcellino parla per esortazione a' fedeli; si spiega con un esempio. 72. 73
Si passa alla Considerazione del Concilio Africano del 257. 73
Appresso si considerano i due Concilj Romani sotto Silvestro e Costantino. 74. 75
Il luogo di Niceforo non fa a favor del Bovio, ma anzi contra. 76
Se esamina il Concilio Antiocheno. 77
La Lettera di S. Atanasio contiene anzi cose contro l' opinione del Bovio. 78
Si considera l' Epistola di S. Ambrogio. 79. 80
Poi le parole del Concilio Cartagineſe III. 81
Segue l' Epistola di Santo Agostino. 82
Considerazioni sull' Epistola di Onorio Imperadore. 83
Poi si considerano S. Cirillo, Sozomeno, e S. Leone. 84

Mar-

Marziano Imperadore, e il Concilio Calcedonense. 85
Il Concilio Venetico, e la Legge di Leone Imperadore. 86. 87
Le due Sinodi Romane. 87. 88. 89
Il Concilio Agatense. 91
Lettera d'Ormisda Papa. 91. 92
Il Concilio Epaunense. ivi.
Risposta a quello che il P. Bovio dice di Teodorico. 92
Di Atalarico Re de' Goti. 93
Di Giustiniano. ivi.
Il Concilio Aurelianense. 94
Passa ai Pontefici. E prima Pelagio I. 94
Cinque luoghi di S. Gregorio Magno. 95. 96
Il Concilio Antisiodonense. 97
Il Concilio Vernense. 98
Due Capitoli d'Adriano. 98
Carlo Magno nel Capitolare. 99
Niccolò I. Epist. *ad Michaelem Imperatorem*. 99. 100
Passa a Basilio Imperadore. 101
Indi a Gregorio VII. e Anselmo Luccense. 102. 103
Epistola d'Ivone Carnotense. 104
Ugone di S. Vittore. 105
Difende F. Paolo dalle Censure del Bovio in materia d'Onorio III. 107
Risposta a due passi di Scrittura che si apportano in favore dell' Immunità Ecclesiastica uno cavato dal Genesi 47. l' altro da S. Matteo 17. a car. 108. 109. 110. 111
I Principi assoluti hanno da Dio podestà sopra tutte le persone del loro Stato, siano Ecclesiastiche o Secolari. 113
La contraria opinione è tenuta dagli Anabattisti, e dai Romanisti. 114
Assurdi che ne nascono dal metter vera la detta proposizione dei Romanisti. 115
Risponde a un obbietto del Giusti. 116
La Chiesa non significa i Cherici soli, ma la Congregazione de' Fedeli. 117
Che la libertà Ecclesiastica non è definita dal Gius Canonico, nè è chiaro quali cose questa libertà comprenda. 119
I Dottori sono discordi circa la definizione della libertà Ecclesiastica. 120
Si esamina la definizione che apporta il Bovio della libertà Ecclesiastica; e si prova falsa. 121 122
Sopra la legge del fabbricar Chiese. Si prova la falsità dell' opinione del Bovio, il qual sostiene che sebbene il fondo è Laico, tuttavia la ragione, che ha la Chiesa di poterlo acquistare, è sacra ed Ecclesiastica. 123
Da una proposizione del Bovio si deduce una manifesta ingiustizia, ed una evidente empietà. 124
Leggi di Costantino e Carlo Magno, che proibiscono a certi generi di persone il farsi Religiosi. 124. 125
Cosa si deduce dall'aver Costantino dato licenza del fabbricar Chiese. 126
Si può onorar Dio anche senza fabbricar Chiese. 127
Non dispone sopra cosa sacra il padrone del fondo; dunque nè anche il Principe. 128
Si mostra la falsità della proposizione del Bovio, che il Dominio del privato abbia più dell' intimo che quello del Principe. 129. 130
Il Bovio lascia indietro due ragioni di F. Paolo, e quella, che refuta, prova contro di lui medesimo. 131
Se ogni cosa, che si può consecrare, è sacra; dunque ogni cosa è sacra. 132
Coll' esempio de' Gentili F. Paolo intende solo di mostrare l' equità naturale. 133
Tra Gentili il popolo eleggeva i Pontefici, a' quali comandavano i Con-

i Consoli, quando non v' era Dittatore. 134
Falso è che nel Pontefice Massimo Romano fosse la podestà suprema. 135
Come nè pur ne' Druidi Francesi. 136
Nè la Novella 67. di Giustiniano, nè la 131. fanno pel P. Bovio, anzi sono in contrario. 137
Sciocca risposta del Bovio, che se i Principi han fatto leggi su questa materia, non ebbero però autorità di farle. 138
Giustiniano non merita quell' aspra censura, che gli fa il Bovio. 138
Sventa tutte le ragioni, con cui vuol provare il Bovio, che si potessero erigere Chiese in Catedrali e Metropolitane senza licenza degl' Imperadori. 139. 140
Può la Repubblica giustamente temere da' cattivi Religiosi, più che da' Turchi ed Ebrei, e però guardar che non entrino nel suo Stato. 142
I Cattivi Religiosi non sono le pupille degli occhj di Dio, come dice il Bovio. 143
Si deve temere la diminuzione delle ricchezze pubbliche per gli acquisti de' Religiosi. 143
Non si può fabbricar nuovo Convento in Castiglia senza la Regia licenza. 144
Questa legge è a decoro delle medesime Chiese. Ma prima nota che il Bovio ha tralasciato l'argomento di F. Paolo cavato dalle Fortezze. 145

PARTE TERZA.

Della legge di non alienar cose stabili in Chiese e Luoghi Pii. 147

Dilegua alcune risposte del P. Bovio date a sproposito contro gli argomenti di F. Paolo. 148
I privati possono far legge sopra i lor beni che non passino nella Chiesa; dunque anche il Principe. 149
Dottrina sedizioса del Bovio, che i beni del Privato non sono del Principe se non quanto alla protezione. 152
Se il Principe può impedir le persone, che non si facciano Religiose; dunque anche i beni che non passino nella Chiesa. 153
Superiorità della Religione alla Polizia, eziandio nelle cose Laiche, sostenuta dal Bovio. 153
Le Annate di Roma sono state reputate simonie; e ragione perchè F. Paolo chiama col nome di prezzo il titolo di riscuotere le Quindene. 154. 155
Il Principe ha maggior autorità sopra i beni del suo Stato, che il Papa sopra i beni della Chiesa. 155
Il Papa è dispensatore, ministro, non padrone de' beni Ecclesiastici. 156
Della soggezzione de' Cherici alle leggi de' Principi *quoad vim coactivam, & quoad vim directivam.* 158
Il Principe nel far leggi ha in mira quello che nasce *per se*, non quello che nasce *per accidens*. 159
Riprende i sentimenti del Bovio intorno al ripartimento dell'Entrate Ecclesiastiche in quattro parti. 160
Contro il Giusti che dice, che se i beni de' Laici non sono passati tutti negli Ecclesiastici, quando la Carità era in fiore, ora non è da temere, che la Carità è raffreddata. 161
Contro lo stesso, che soggiugne: che il temer questo soverchio avanzamento de' Religiosi è un *sapere plusquam oportet &c.* ivi.
Il Bovio in vece di rispondere all' argomento di F. Paolo, gli fa

fa un'ammonizione. 162
Come pure all' ottavo argomento non risponde, che con una diversione a quello che ha scritto l'Illustrissimo Sig. Antonio Quirini. 164
Difende la *Libertà secolare*, voce usurpata da F. Paolo. 165
Ogni Cristiano e Principe è soggetto alla Podestà Ecclesiastica, ma la Podestà Secolare non l'è soggetta. 166
E' una tirannia pretendere che se la podestà Secolare entra ne'termini dell'Ecclesiastica, resti offesa l'Ecclesiastica; e poi negar il converso. 167
La legge di Valentiniano non è stata fatta di consenso di Papa Damaso. 168
La qual legge si prova che non è stata rivocata da Marziano. 169
Valentiniano Autor della Legge non è quello che fu ripreso da S. Ambrogio. ivi.
Passa poi a considerare il testo di S. Gerolamo. 170
Si fa vedere al Bovio, se non lo sa, che Carlo Magno ha fatto quella legge che accenna F. Paolo. 170. 171
Il Bovio porta Polidoro Virgilio falsamente, e mostra di non averlo letto. 171
Leggi di Portogallo simili alle Venete. 172. 173
Le Corti di Spagna fecero istanza a Carlo Imperadore che facesse una legge di questa sorte. 174
I Dottori allegati dal Bovio non dicono che i Re di Francia abbiano un dominio nel loro Regno, che non abbiano gli altri Principi. 175
E posto che l'avessero, non pertanto questo non conclude a favor del Bovio. ivi.
Della Legge di Realenco. 177
In Sicilia la Legge su tal proposito non è rivocata, nè Afflitto lo dice. 178
Se il Papa ha tutti i requisiti a far leggi, cioè equità e podestà; anche i Principi gli hanno. 179
Il Bovio non volendo dà del sciocco al Cardinal Bellarmino; Il Papa come Principe chiede licenza a se stesso come Papa. 180
Si difende quello che scrisse il Sig. Quirini, che in Borgogna e Fiandra s' offervino le stesse leggi. 181
Sostiene che simili Leggi sono eziandio in Germania, nè furono rivocate. 182
Dissimula il Bovio la Legge di Genova, allegata dal Sig. Quirini. 183
Dottrina del Nazianzeno portata dal Bovio a suo proposito contro ogni ragione. 185
Bisogna distinguere la soggezione delle persone, da quella della podestà. 186
Amari rimbrotti contro il P. Bovio la dove cita quel passo: *Auferetur a vobis Regnum Dei*. 186
187
Il Principe Secolare può far Leggi sopra i Matrimonj. 188
E in Materia de'giuramenti. 189
E finalmente d'usure. 190
Prova contro il P. Bovio che la Religione e la Polizia non sono parti d' una medesima Repubblica subordinate l' una all' altra. 191. 192. 193
Più distinta esplicazione della suddetta Dottrina, e della differenza tra la Religione e la Polizia. 194
Allegazione d' altri autori oltre gli allegati da F. Paolo in confermazione dell'anzidetto. 196. 197
E tre cose da avvertirsi circa l' l' intelligenza de detti Autori. ivi.
Il P. Bovio fa ingiuria a tutti i Giureconsulti, e poi ricorre alle loro autorità. 198
Come la legge comune non ripu-

gna alla libertà Eccleſiaſtica; così nè anche la legge Veneta. E riconviene il Bovio colla Dottrina dell' Abbate. 199
Riſponde al P. Bovio in ciò ch'ei dice di Signorolo, d' Aleſſandro, e dal Barbaccio, 200
Di Tiraquello, di Croto, e di Renato Copino. 201
Qual caſo ſi debba fare della moltitudine de' Dottori. 303
Il Giuſti o altri Autori non intendono altro Spirito di Criſto, che acquiſtar roba. 205
Grandiſſimo fallo di coloro che credono non eſſer per l'anima ſe non quello che paſſa negli Eccleſiaſtici. 204
Dottrina ſcandaloſa che alcuno, per iſgravarſi di quel che deve agli altri, doni alla Chieſa. 205
Riſponde al Bovio, il qual dice che F. Paolo tra le coſe, che appartengono all'offizio Paſtorale, ha laſciato fuori due principaliſſime, ſcomunicar i Principi, e trasferire i Regni. 206
Della Scomunica di Teodoſio Imperatore fulminata da S. Ambrogio. ivi.
Di quella di Arcadio da S. Innocenzio, e di Bonifazio da S. Agoſtino. 207
F. Paolo a ragione non ha tra i Carichi Paſtorali annoverato quello di trasferire gl' Imperj. 208. 209
Si riſponde a due obbiezioni portate dal Bovio a ſpropoſito, e ſi fa vedere che quelle due coſe, onde chiude il P. Bovio queſta terza Parte, ſono falſe e ingiurioſe. 210. 211

PARTE QUARTA.

Del giudicare e punire gli Eccleſiaſtici.

QUando dicano i Canoniſti eſſere una coſa *de jure divino*. 213
In che ſenſo ſi debbano intendere i Concilj Lateranenſe e Tridentino, quando dicono che l'eſenzioni Eccleſiaſtiche hanno origine dall' Inſtituzione divina, e da' Canoni. 214
Come il Bovio, per isfuggir la forza dell'autorità di S. Tommaſo, cerchi di darle falſe interpretazioni. 215
Si prova che val beniſſimo l' argomento dall' eſenzione dei tributi all' eſenzione delle perſone. 215. 216
Certe maniere di dire provano che l' Opera *de regimine Principum* non è di S. Tommaſo; ed altre ragioni appreſſo. 216
Gli autori, che cita il Bovio, non dicono, com'ei pretende, che i Cherici ſiano eſenti *jure divino*. 217. 218
Prima queſta non è queſtione da trattarſi. Poi gli Autori allegati dal Bovio concedono agli Eccleſiaſtici l'eſenzione in genere, ma non in particolare ſenza il conſenſo de' Principi. 219. 220
Conſeguenza a ſpropoſito dedotta da alcune premeſſe vere dal Giuſti. 221
Paſce oves meas non vuol dire far tagliar la teſta. 222
Falſiſſimo che i Sacerdoti nella Legge vecchia trattaſſero tutte le cauſe, come ſoſtiene il Giuſti. 222. 223
Se gli Eccleſiaſtici non vogliono eſſer ſoggetti a' Secolari; perchè dunque eſſi ricevono Feudi? 224
Ed altre ragioni contro il Giuſti. ivi.
Tocca al Bovio provar l'eſenzione

ne in questo Stato, non alla Repubblica, la qual è in possesso di punire gli Ecclesiastici. 225
Si spiega cosa sia *jus belli*, e cosa da ciò si ricavi al proposito nostro. 226
Con ragioni prova il P. Fulgenzio l'equità di questa legge contro il Bovio. 227
E poi contro il Giusti. 228
Il Bovio dice che questa opinione non è di nessuno, e poi soggiugne ch'è di Covarruvia. 228 229
Si dichiara al Bovio qual sia la vera opinione di F. Paolo. 229. 230
Dal fatto di Lodovico Bavaro, citato dal Bovio, si cavano notizie a disfavor suo. 230
Si conferma la proposizione di F. Paolo, che nella Vecchia Legge i Re hanno punito i Sacerdoti. 231. 232
Perchè fu condannato Marsilio da Padova. 233.
Unanime esposizione de' SS. Agostino e Grisostomo su quel passo: *Non haberes in me potestatem &c.* 234. 235
Si prova che S. Paolo appellò a Cesare, sottoponendo sè e la causa a lui. 236
Con una evidente dimostrazione abbatte due risposte su questo soggetto, una del Bovio, e l'altra del Bellarmino. 237
Ragione perchè Cristo pagò il Didramma, contro il parer del Bovio. 238
Risposta a un avvertimento del Bovio in materia di S. Paolo. 239
Il luogo di S. Pietro: *Subjecti estote &c.* non è consiglio, ma precetto. 239. 240
E la spiegazione delle parole *omni humanæ creaturæ*. ivi
Riprende la risposta del Bovio, il qual dice che in quel passo *Omnis anima &c.* sono esclusi gli Ecclesiastici. 240. 241
E poi contro quello che soggiugne, che i SS. Padri s'includevano tra i sudditi de' Principi per atto di carità. ivi
Riconviene il Bovio colle sue stesse parole. 242
La risposta del Bellarmino fu apportata fino a' tempi di Sant' Agostino, e da Lui risoluta. 243
Che nel passo dell'Apostolo *omnis anima* si parli de' soli Principi, lo conferma S. Giovanni Crisostomo. 244
Ed altri si citano appresso. 245
Si mostra qual forza abbia l'argomento di S. Bernardo, per provare la soggezione de' Cherici ai Principi temporali. 246
Risposta a tre autorità apportate dal Bovio. 247. 248
Delle Leggi di Costantino su questo proposito: e cosa significa *Curia*. 249. 250
E' vero che Costantino diede potestà a' Vescovi di far giudizj, ma come delegati, e ciò per la Santità loro. 251. 252
Si risponde alla proposizione del Bovio, che le leggi degl' Imperadori non furono concessioni di nuova podestà, ma dichiarazioni di quello ch' era di gius Divino. 254. 255
Le concessioni de' Principi esentano bensì da' Magistrati, ma non già dalla podestà de' medesimi Principi. 257
Mostruoso misto di Religione e polizia che fa il Bovio. 258
Il Principe ha il supremo Dominio da Dio, non solo della podestà, ma anco della persona particolare. 259
Diverse proposizioni, nelle quali si spiegano le differenze d'ambedue queste podestà, e dei modi come s'acquistano. 260. 261
La Repubblica esercita i giudizj sopra gli Ecclesiastici non per privilegio, ma in virtù del suo supremo dominio. 262. 263

In

In che anno è nata la libertà Eccleſiaſtica. 264
Si riſponde a ciò che il Bovio obbietta col Concilio di Trento ricevuto in Venezia. 265
Il detto Concilio chiama i Principi protettori della Chieſa, non ſudditi. 266
Come va inteſo il Cap. *Cleric. de judiciis* di Lucio III. 267
Si moſtra che nè in Milano, nè in Francia, nè in Portogallo ſono ſtate ricevute l'eſenzioni de' Cherici in delitti graviſſimi. 268. 269
La Prammatica in Iſpagna di Carlo V., portata dal Bovio, fa contro di Lui medeſimo. 270
In Inghilterra Enrico IV. fece impiccar otto Frati per ſedizioſi. 271
Il Bovio vuol fare il Segretario della Divina Maeſtà. 271. 272
Diſtinzione de' delitti privilegiati e comuni nel Regno di Francia. 273
Si moſtra che in Francia ſono puniti gli Eccleſiaſtici. 274. 275
Spiegazione del ſentimento del P. Richeomo, contro il parere del Card. Bellarmino. 276
F. Paolo dice che il Papa non può diſpenſare nel gius Divino, e il Bovio dice che può delegare: riſpoſta fuor di propoſito. 278
Si prova che i privilegj conceduti dal Papa di punire gli Eccleſiaſtici ſono diſpenſe, non delegazioni: onde ne viene che ciò non è di gius Divino. 278. 279
Poi ſi prova che la diſtinzione portata dal Bovio inchiude dottrina nuova, volontaria, ed inconveniente, ed aliena dalla Dottrina Cattolica. 279. 280
Due verità, che concede e afferma il Bovio. 281
Vuol provare il Bovio che l'eſenzione de' Cherici è *de jure Pontificio*, non potendo provar che ſia *de jure Divino*. 282. 283
Le ammonizioni non hanno virtù alcuna per eſſere ſcritte, ma per eſſer intimate ed ubbidite. 284
Quanto al non *obſtantibus Conſuetudinibus* della Bolla in *Cœna Domini*, s' intende delle conſuetudini illegittime. 284. 285
Il Bovio porta per capitolazioni le propoſizioni fatte da Giulio II. nella pace di Bologna. 286
Prove che quella capitolazione non fu fatta. 287
Conſiderazione ſopra la modeſtia e pietà della Repubblica. 287
Giudizj, eſercitati dalla Repubblica contro gli Eccleſiaſtici in quel tempo, moſtrano la nullità della detta capitolazione. 288
Quando ſi dice che i Pontefici ſappiano una coſa, s' intende *juris præſumptione*. 290
Se l'eſenzioni foſſero di gius Divino, non ſarebbero così varie in tanti Stati della Criſtianità. 291
Contro il Bovio che chiama le dignità altre *large*, ed altre *ſtricte*. 294
Che le Commende ſiano proibite dal Concilio di Trento ſi prova in fatti contro il Bovio, che dice: *non è vero*. 294. 295
Non ripugna che in una perſona, come il Papa, vi ſia la podeſtà Secolare e l'Eccleſiaſtica. 296
Per conceſſione del Bovio gli Eccleſiaſtici nello Stato del Papa puniſcono come Laici; adunque a pari ecc. 296. 297
Anche nello Stato del Papa gli Eccleſiaſtici ſono rinſerrati nelle carceri comuni. ivi
E' neceſſario che vi ſia la podeſtà Laica che puniſca, non potendo l'Eccleſiaſtica punir con ſangue. 298. 299
Può il Principe conceder privilegj,

gi, purchè non siano contro il ben pubblico. 300
Applicazione di questa Dottrina. ivi
Non è inconveniente che nel Principe colla relazione di figlio e discepolo stia quella di Superiore e di Giudice. 302
Si prova vero l'asserto di F. Paolo, che siano scomunicati nello Stato di Venezia tre milioni di persone. 303. 394
Errori del Giusti in materia di Storia. 305
Si conferma il detto di F. Paolo intorno alla celerità, con che s'è proceduto dal Papa contro la Repubblica. 305. 306

PARTE QUINTA.

Della Legge che non ritornino alle Chiese i Beni posseduti da' Laici.

Su questo particolare risponde il Bovio con una falsità nella narrazione del fatto. 307
Mostruosità del Bovio, riprender la legge, non lodata nè ripresa, ma lasciata nel suo essere la sentenza. 308
Intorno all' Ordinazione del Senato per quello che spetta ai Frati di Praglia. 309. 310
Segue a confutare il Bovio nella stessa materia. 311. 312
Chi ha podestà di giudicare, ha anche podestà di far legge. 313
Questa podestà è giusta non solo perchè il Reo è laico, ma ancora perchè la materia, in cui versa, è Laica. 314
Per questa legge non si leva cosa alcuna agli Ecclesiastici. 315
La proposizione del Bovio, che sia proibito a' Laici disporre de' beni Ecclesiastici, nè serve al caso, nè senza limitazione è vera. 316. 317
Si prova che ci sono locazioni perpetue. ivi
Risposta al Bovio, che dice: Che la ragion naturale insegna di non togliere a Dio quello che se gli è dato. 318
In materia de' beni Enfiteotici. 321
Su quello che dice il Bovio, che la Repubblica ha offeso l'immunità Ecclesiastica in tre o quattro sorta di beni stabili. 322. 323
Sulla ragione inventata dal Bovio, perchè la Corte nello stendere il Breve s'era servito delle parole: *in bonis Ecclesiasticis Emphiteoticis*. 323. 324
La transazione seguita in Padova non arguisce difetto di podestà nel Principe. 325
Di Bonifazio IX., il qual più come Principe che come Papa fu sforzato nel Ferrarese levar la caducità, prelazione, e consolidazione. 326
Il Papa è dispensatore, non padrone de' benefizj; ma la Chiesa sì. 327
I Dottori sono interpreti, non facitori della Legge. 328
Conferma il detto di F. Paolo che la prelazione e consolidazione non sono condizioni necessarie al contratto dell'Enfiteosi. 329. 330
Si replica che la Repubblica ha avuto autorità di far questa legge, e che i Papi tacendo l'hanno approvata. 331
Del gius *quæsitum*. 332

PAR-

PARTE SESTA.

Della validità delle Censure, e della debita forma servata nel giudizio.

QUal ordine sia necessario di servarsi nel fulminar le Scomuniche. 334. 335
Sapendo la morte del Doge Grimani, si doveva rifar il Breve. 336
In materia odiosa non s' intende compreso il Doge, quando non è espressamente nominato. 337
Replica di quel c' ha detto F. Paolo, attesochè il Bovio non ne riferisce neppure il senso. 338
La citazione dee precedere la condanna: si considera quel passo della Scrittura: *Adam ubi es?* 339
Contro il Bovio che dice: esser notorio che queste leggi della Repubblica sono contro la libertà Ecclesiastica. 341
Narrazione d' un fatto esecrando succeduto in Fiorenza; il che serve a provare che non vale la Scomunica, se non precede la citazione. 342. 343
Risponde a tre o quattro obbietti del Giusti. 343. 344
Alla Scomunica non si ricerca citazione, ma sì bene alla declaratoria della nullità delle Leggi, e alla declaratoria delle Censure incorse. 344
A quel che dice il Bovio, che nel Breve non ci sono queste parole formali *excommunicamus*, *denunciamus*, *declaramus*, 346. 347
I Pontefici passati hanno comunicato col Senato Veneto. ivi
Tali Leggi sono state fatte da altri Principi: eppur niuno fu scomunicato. 348
Si rigettano con ragione per nulle e invalide le Bolle citate dal Bovio. 349. 350
Ingiuria che fa il Bovio al Pontefice, volendolo scusare in ciò, ch' ei non ha ripreso la Repubblica d'altre Leggi malfatte oltre le quattro. 351
Severa risposta del Bovio, il qual dice, che dai Veneziani si pospone la salute dell'anima al governo civile. 352. 353
Errore del Bovio d'attribuire a Gelasio Papa l'aver detto, che innanzi di lui i Pontefici erano soliti di scomunicare i Re e i Principi. 354
Risposta al Bovio in proposito di S. Damaso, e di Maurizio Imperatore, la cui pietà si manifesta contro i Romanisti, che cercano di denigrar la fama de' Principi. 355. 356
Non può il Papa scomunicare una moltitudine, com' è il Senato. 357
Risponde a diversi obbietti del Bovio. 358. 359
La proposizione di S. Agostino è generale, non particolare de' soli Donatisti. 360. 361
Bellarmino e Baronio non avrebbero così scritto, se avessero avuto libertà di scrivere come sentivano. 363
Fra le ingiuste scomuniche è quella che nasce dall'animo cattivo del giudice. 364
Pessima dottrina del Bovio, che uno scomunicato per una colpa, trovandosi innocente, debba temere la scomunica, e osservarla, perchè può avere altri peccati occulti. 366
Riverenza della Repubblica alla S. Sede, nel vietar che niuno parli male o scriva contro il Pontefice. 367
Concilia il Bovio i detti de' SS. Gregorio e Gelasio con un' aperta bugia. 368

Le

Le proposizioni del Bovio, intorno alla podestà Ecclesiastica di comandare, ed ai fedeli d'ubbidire, si prova che in primo luogo levano ogni governo pubblico e privato; in secondo luogo sono contro la dottrina di tutti i Dottori. 371. e segg.
Il Prelato deve *pascere*, non *occidere*. 374. 375
La Repubblica in questo caso fa quello che la necessità la sforza di fare. 376
Si risponde a tre proposizioni del Bovio, dette con semplice affirmazione senz' altre prove. 377. 378
Clemenza de' Veneziani confessata dal Bovio per provare che gli Ecclesiastici dello Stato non sono scusati da timor giusto. 379
Questa causa non è di quelle, che meritano ch'altri esponga la vita per ubbidire al Pontefice. 380. 381
Si prova che ciò non è d' interesse dei Religiosi dello Stato. 382
La Repubblica non offende niuno, ma conserva il suo. 383
La dottrina de' Veneziani qual sia. 384
Si chiude coll'esortazione di star guardinghi dall'insidie di coloro, che si cuoprono sotto il manto di pietà. 386. e segg.



TOMO

TOMO SESTO

VITA

DI F. PAOLO SARPI.

Nascita, e genitori di F. Paolo. I. II.
Progressi negli studj fino da giovane. ivi
Studia Teologia ne' Servi. III.
Entra nella Religione de' Servi. IV.
In un Capitolo generale in Mantova sostiene 318. proposizioni di Teologia, e Filosofia naturale. V.
Ad istanza del Duca resta in Mantova col titolo di suo Teologo. ivi
Varii accidenti a lui succeduti in Mantova. VI.
Un curioso accidente ivi succeduto. VII.
Parte dalla Corte di Mantova. VIII.
Virtù e doti riguardevoli di F. Paolo, benchè giovane. IX.
Trattò in Milano con S. Carlo Borromeo, e fu da lui adoperato in molte Consultazioni. X.
Accusato all' Inquisizione, e assoluto onorevolmente. XI.
Indisposizioni del suo temperamento. ivi
Creato Provinciale; suoi costumi misti d' amorevolezza e severità. XII. XIII.
Unito ad altri due soggetti imprende la Riforma del suo Ordine secondo le determinazioni del Concilio di Trento. XIV.
Si dedica per tre anni allo studio dell'esperienze, e cose naturali; non attese però mai all' Alchimia dell' oro. XV.
Suoi studj nella Notomia. XVI.
Eletto Proccurator Generale della sua Religione, fa conoscere in Roma il suo sapere. XVII.
Amicizia da lui contratta col Card. S. Severina, e col Castagna, il qual fu poi Urbano VII., e fu adoperato da Sisto V. in Congregazioni, ed altri maneggi. XVIII. XIX.
M. Gabriello si fa nemico di F. Paolo, e gli suscita persecuzioni. XIX. XX.
Gli levano d' attorno il P. Giulio, grandissimo suo amico, e custode. XX. XXI.
Varie doti di lui, sottigliezza di senso, gran memoria, versatissimo nella Canonica ecc. XXII. e segg.
Ritorna alla Patria: ma un accidente avvenuto nella Religione lo distrasse dalla quiete, che vi godeva. XXV.
Frequentava il Mezzato del Sig. Andrea Morosini, ridotto d' uomini scienziati. XXVI.
Udiva volontieri altri a discorrere. XXVII.
Successo che mostra quale stima

facesse del Padre Paolo il Sig. Pinelli di Padova. XXVIII.
Accidente che divise in fazione la Religione de' Servi. XXIX.
F. Paolo è accusato all' Inquisizione in Venezia, e in Roma; poi assoluto senza esser chiamato. XXX.
Calunnie ch' egli avesse pratiche cogli Eretici. XXXI.
Moderazione nelle turbolenze domestiche. XXXII.
Va a Roma al Capitolo Generale, e s' adopera per metter pace tra i due partiti. XXXIII.
Ritorna a Venezia, e si dà allo studio della Morale, ed altre Scienze. XXXIV. XXXV.
Alcune operette da lui composte. XXXVI.
Occasione di darsi allo studio della celebre quest. de *Auxiliis*. XXXVII.
Fu accusato in Capitolo di tre cose leggerissime, e assoluto. XXXIX.
In occasione delle differenze tra i Veneziani e Paolo V. viene eletto Consultore e Teologo dalla Serenissima Repubblica. XL.
Si elegge per compagno negli studj F. Fulgenzio. XLI.
Scrive un breve trattatello intorno alla scomunicazione. XLII.
Compone un breve Racconto al Mondo dello stato della Controversia, e lo fa scrivere dal Leoni. XLIII.
Traduce l'Opera del Gersone; contro la quale scritto avendo poi il Bellarmino, egli compose l' Apologia, e scrisse l'Opera intitolata, Considerazione sopra le Censure. XLIV.
Altre Opere da Lui scritte. XLV. e segg.
Maldicenze e calunnie contro il Padre. XLVII.
E' citato, e poi scomunicato in Roma per i suoi scritti. XLVIII.
Riguardo ch' ebbe sempre di non offendere la S. Sede, benignità usata da lui verso i Religiosi. XLIX. L.
Niuno tentò in effetto di staccarlo dal servizio della Repubblica. L.
Nell' accomodamento fu espressamente nominato. LI.
Lo Scioppio l'avvisa che il Pontefice lo vuole o vivo o morto. LII.
Fu dagl' Inquisitori di Stato ammonito che si guardasse dalle insidie. LIII.
Fu assassinato, e rimase ferito. LIV.
Dove fuggirono, e chi furono gli assassini. LV. LVI.
Quel che di loro poi avvenne. LVII.
Sua infermità, e cura. LVIII. LIX.
Segni di condoglianza dati dalla Repubblica. LX.
Impiego ch' egli fece delle pubbliche provvigioni, e suo tenor di vita dopo quel funesto caso. LXI. e segg.
Dottrina del Padre in materia del pubblico governo. LXIV.
Racconto di nuove congiure contro la Vita del Padre per opera di F. Francesco da Perugia Servita. LXV. e segg.
Altre nuove macchinazioni contro di Lui. LXIX.
Il Pontefice si mitigò, e rimase sincerato della pietà di F. Paolo. LXX.
Stima dei Cardinali, e della Corte verso di lui. LXX. LXXI.
Discorsi seguiti in Roma e in Francia tra i Nunzj e gli Ambasciatori Veneti intorno a F. Paolo. LXXII. LXXIII.
Vita astinente, e povera, e alienazione d' animo dagli onori, tuttociò prova quanto a torto era spacciato da' suoi Avversarj per Ipocrita. LXXIII. e segg.
Viene ammesso dalla Repubblica alla cognizione e lettura de' libri contenuti nelle due Segrete. LXXVI.
Tre volte fu medicato per Chirurgia, e una per mano de' Medici. LXXVII. e segg.

Face-

Facezie da lui usate in questa malattia. LXXIX.
Letterati forastieri, Principi, e Ambasciadori si reputarono a gran contento l'aver veduto F. Paolo, e avergli parlato. LXXX.
Congresso del Principe di Condè con lui. LXXXI. e segg.
Diffamazione contro la Repubblica, ch' ell' era per partirsi dall' Unità della Chiesa: Non mancarono gli Oltremontani con libri di suscitarla alla separazione. Sensi di F. Paolo su questo particolare. LXXXIII. e segg.
La Corte Romana è passata ad attribuirgli di non aver alcuna Religione. LXXXVII.
Tutti i Nobili Veneti e vecchj e giovani l'amavano, ed ammiravano, e tra gli altri il Sig. Marco Trivisano. LXXXVIII. e segg.
Sue maniere affabili di trattar con tutti. XCII.
Fu odiato da persone grandi, ma per materia di Stato. XCIII.
Pensava di ritirarsi dal servizio della Repubblica, e intraprendere un viaggio. XCIV.
Cadde nella sua ultima infermità. XCV.
Descrizione del temperamento e della persona di Lui. XCVI.
Va sempre più mancando. XCVII.
Ma tuttavia sempre voleva alzarsi da letto, celebrare, e studiare, XCVIII.
Particolare descrizione delle azioni ultime della vita di lui. XCIX. e segg.
Il Sabbato ultimo di sua Vita restò in letto: discorsi da lui fatti prima di morire. C. e segg.
L' ultime parole che pronunciò: *Esto perpetua*: e sua morte. CIV.
Il suo Funerale. CV.

LETTERE LATINE AL GILLOT.

LETTERA I.

D'Un suo libretto parla umilmente, e soggiugne da quanto tempo è ch' egli ha preso ad amare e stimare il Gillot. Loda la di lui Raccolta del Concilio Tridentino. Tocca la diligenza de' Gesuiti in nascondere le memorie di quel Concilio. A lui manda tre Epistole su questo proposito. Si maraviglia delle Tesi di Critonio Scoto; e s'allegra che la Francia difenda la sua libertà. 1

LETTERA II.

Loda Gillot, che la libertà Gallicana sostenti, e l'avvisa di non temer punto i Gesuiti: Dal catalogo degli scritti di quella Compagnia adduce un miracolo ridicolo. Dice ch' egli odia più la superstizione che l'empietà. Aggiugne che i Vescovi Italiani sono schiavi di Roma. Accenna alcune opere da Gillot scritte: e chiude con un desiderio di vivere in Parigi. 3

LETTERA III.

Replica alcune cose della libertà de' Francesi, presso i quali una volta era in uso l' appellazione al futuro Concilio, ma più spedito e opportuno esser il mezzo di cui si valgono oggidì. In che modo i Veneziani abbiano fatto fronte all' Interdetto. I Pontifici macchinano gran cose. Esser finora inudito che senza lettere Pontifizie sia svanito un interdetto, come fu quello di Paolo V. E gli dà parte della controversia che ora è in piedi coi Romani. 4

LETTERA IV.

Gli manda una Copia delle Lettere di Clemente VII. a Carlo V., che per avventura ha procacciato. 6

LETTERA V.

Un Libretto di Barclajo loda sommamente. Tocca alcune cose del Primato del Papa, che si potrebbe dir *Totato*: Dice che dalla soverchia potenza degli Ecclesiastici hanno origine tanti abusi. Che Dio a' Principi ha dato diritto di raffrenar gli Ecclesiastici, i quali della lor podestà s'abusano. I Francesi in ciò si sono diportati eccellentemente, dandone agli altri l' esempio. L'esorta in fine a dar fuori il Libro della libertà Gallicana senza far conto alcuno de' Gesuiti. 6

LETTERA VI.

Ritocca il libretto di Barclajo: e vorrebbe sapere se egli ha stampato il libro *de Regno*. Professa d' essere con Barclajo del medesimo sentimento, in una sola cosa differente da lui, cioè nel sistema della podestà Ecclesiastica e secolare. Qual sia questo suo sentimento tutto gli espone. Ed ha piacere che Barclajo provi ciò, ch' egli stesso in Italia il primo senza avere alcuno per guida aveva già detto, cioè che nessun Principe ha esentato i Cherici dalla sua podestà, ma solo dall' ubbidienza de' Magistrati. 8

LETTERA VII.

Parla d' alcune osservazioni fatte sopra l' eccliss. Gillot a scrivere egli incita senza temere le minaccie Gesuitiche. Indi tratta delle questioni del P. Cotono, e dell'origine dell'Ordine de' Servi. Mette in dubbio se il nome di podestà debba attribuirsi alla Chiesa: a lui però sembra che si possa. In fine parla dell' Opere del Panvinio. 10

LETTERA VIII.

Gode che il suo parere sia piacciuto a Barclajo. Fa menzione del Re d' Inghilterra. Loda il libretto del Coiffeta per l' eleganza dello stile. Par che il Bellarmino dica villanie a' Principi, e Coiffeta li derida. Si maraviglia del Libro di Marianna non men empio che quelli di Macchiavello, dice per qual cagione a Roma sono stati censurati i sette trattati dello stesso. 11

LETTERA IX.

Si duole grandemente della morte del grand' Enrico, per la quale i Gesuiti vanno alteri. Accenna quello che scrisse il Bellarmino intorno alla podestà del Papa nelle cose temporali contro il Barclajo. Il cui libro la Repub-

Repubblica di Venezia ha comandato che non si venda. Ma i Gesuiti ne vanno disseminando sotto mano la pestilenziale dottrina. Stà in aspettazione della venuta del Nipote di Gillot, e degli Atti del Parlamento dopo il Regicidio. 13

LETTERA X.

Gli scrive d'aver veduto di buon grado il di lui Nipote, al quale ha consegnato il Libro del Bellarmino; vorrebbe che questo libro fosse condannato dal Collegio della Sorbona. Indi motteggia la sfacciataggine de' Papisti. 14

LETTERA XI.

Per la morte del grand' Enrico si duole che i nemici più baldanzosi, e i Francesi più timidi siano divenuti. Dice aver ricevuti da lui alcuni scritti, de' quali a parte a parte fa menzione; poi viene a parlare dell' audacia de' Gesuiti. 16

LETTERA XII.

Si rallegra della ricuperata di lui salute, come fu ragguagliato dall' Ambasciadore di S. Maestà. Parla d'alcune sue lettere intercette, e gli dimostra come ciò sia avvenuto. Indi fa parole della libertà Gallicana, e de' Gesuiti, e dell' Abbate du Bois in Roma impiccato. Gli chiede gli Atti del Parlamento da lui scritti, e lo prega di mandargli anche gli Atti de' Concilj di Pisa, benchè però egli dubiti per qual via, acciocchè da' Gesuiti non siano intercetti; una gliene mostra la più sicura, cioè per Francfort. 17

LETTERA XIII.

Si scolpa della tardanza delle sue Lettere per certo incomodo sofferto. Gli rincresce intendere che costì i Gesuiti abbiano acquistato credito e partigiani; il che crede essere avvenuto perciò che appresso di loro ogni genere di vizio ritrova padrocinio. 19

LETTERA XIV.

Gli rende grazie quanto più può dei doni ricevuti. Dice d'aver letto l'Apoteosi di Giulio; e d'ammirare e stimar moltissimo l'Autore della Dissertazione Politica. Indi passa a Barclajo, e Richerio, il quale gli rincresce veder afflitto per la fazione de' nemici. Non sà se debba rallegrarsi o dolersi per avere i Parigini dato ricovero alla Congregazione dei Padri dell' Oratorio. 20

LETTERA XV.

Gli dice esser ormai tolta di mezzo la difficoltà del carteggio per il ritorno del Foscarini, e per l'andata del Gussonio, le virtù del quale loda sommamente. 21

LETTERA XVI.

Si rallegra della di lui buona salute. Desidera veder tranquillo il Parlamento di Parigi. Indi parla d' un certo Vescovo, gli scritti del quale sono stati dannati in Roma. 22

LETTERA XVII.

Si duole della guerra che infesta la Francia e l'Italia. Apporta il parere d' un certo suo amico intor-

intorno all' Arcivescovo di Spalatro. Dice d' aver inteso che Giovanni Barclajo sia andato a Roma, ciò rincrescergli, e temere non forse satirizzando i vizj della Corte si esponga al pericolo della vita, come avvenne a Guglielmo Rebou. Dipoi loda la costanza del Parlamento di Parigi, e il valor di Gillot. 22

LETTERA XVIII.

Compiagne la morte di Tuano, uomo ragguardevolissimo. Appresso dice d'un certo Soldato, il quale fu per forza tratto dalle Carceri per opera di Espernonio. Gillot sommamente loda per le sue belle imprese. Dice d'aver letto gli atti del Parlamento. Indi aggiugne alcune cose sopra la guerra che allora si faceva. 24

LETTERA XIX.

Parla del Testamento di Tuano: poi del suo Commentario che gli manda per mezzo dell' Ambasciador Gussonio. Ed acciocchè egli si guardi ben dal Cotono, gli racconta una certa istorietta della di lui perfidia. 25

LETTERE

A

GIACOMO LESCHASSERIO.

LETTERA I.

LO loda in primo luogo per vederlo sollecito non meno in difendere l'Arresto ottenuto, di quel che fosse in ottenerlo. Parla dell' Arcivescovo Acquense che avea comandato a' Preti di non ammettere i Senatori a' Sagramenti Pasquali. In qual modo su tal proposito abbia proceduto la Repubblica di Venezia contro un certo Vescovo. Indi passa a' Gesuiti, che di soppiatto s'introducono nello Stato per mantener in fede i loro divoti. Appresso tocca il giuramento degli Ecclesiastici. Aggiugne che i Canoni Sardicensi sono supposti: ma però non esser pago degli argomenti, onde ciò si prova, e desiderarne de' maggiori, e più concludenti. 29

LETTERA II.

Scrive del Concilio Tridentino, all' interpretazione del quale il Lescasserio è tutto applicato. Dice quello che egli ha udito già dall' Arcivescovo Rosan, per qual cagione le Conclusioni in detto Concilio siano opposte alle Prefazioni de' Decreti. 35

LETTERA III.

Tratta del Concordato di Leone X. Che in Francia non ha luogo alcuna Costituzione Apostolica

lica senza il Regio Editto. Qual sia lo stile d'Italia. Ma in Roma esser uscito poco fa un Decreto, in cui si comanda che la pubblicazione quivi eseguita sia sufficiente senza più. Parla delle materie Benefiziali. A lui dimanda la spiegazione d'un Vocabolo. E dice d'aver da lui ricevuto i Libri, uno de' quali particolarmente gli serve. 36

LETTERA IV.

Dell'Arresto del Lescasserio. Quel libretto, in cui l'Aristocrazia vien preposta alla Monarchia, proccurano i Gesuiti che non sia divulgato. Costume de' Francesi e Spagnuoli contra le Bolle Pontificie. Della Bolla *in Cœna Domini*, con cui è stata tolta a' Principi ogni via legittima di difesa. Qual sia l'usanza di Napoli. Indi parla d'un libretto di Giovanni Giurisconsulto Francese, così pure d'un altro stampato a Rems. Appresso gli da ragguaglio delle cose della Germania. 38

LETTERA V.

Si duole della malvagità de' cattivi Confessori, e dell'istituzione de' Seminarj per decreto del Concilio di Trento. Riflette che le leggi scritte nuocono, e che è più stimabile un' ottima pratica alla maniera de' Spartani, il qual costume ha oggi preso piede in Toscana. Indi alla guerra Tedesca. 40

LETTERA VI.

Ragione del possesso de' Benefizj. Narra con che stile e in che forma questi giudizj si trattano appresso i Veneziani. Prova grandissima forza esservi nelle formole, e da ultimo tocca alcune leggi da rivedersi e riformarsi nel Veneto Foro. 41

LETTERA VII.

Dei Papi che s' abusano della pazienza degl' Italiani, per toglier loro ogni diritto. Di quali personaggi è composto il Veneto Senato. Dice d'aver già letto le Diatribe di Filippo Berterio, e al presente leggere il Rebuffio nel possessorio de' Benefizj. A lui dimanda lo scioglimento di tre questioni. Indi parla dell' Ambasciator Mellino, e delle cose dell' Ungheria. 42

LETTERA VIII.

Che la causa Possessoria ha misti i diritti di proprietà. Che presso i Galli ugualmente che presso gl' Italiani furono gli stessi i principj e i progressi del jus. Tratta poi della Pseudojusprudenza de' Papisti. Che Lipsio è stato un profeta. Finalmente accenna alcune cose della Repubblica d' Olanda. 45

LETTERA IX.

Della controversia insorta tra la Repubblica Veneta e il Sommo Pontefice intorno all' Abbazia di S. Maria della Vangadizza: poi d' un' altra eccitata a cagione della proibizione fatta dalla Repubblica che nelle Chiese non siano fatte funzioni di notte tempo. Finalmente gli da notizia d' Orbec Principe de' Maomettani, il quale ha sbaragliato l'esercito Persiano. 46

LETTERA X.

Gli dice ch' ei solo debbe far testa a tutti i Giureconsulti Padovani intorno all' esenzione de' Cherici. Nella Grecia, in Francia

cia e Germania i Vescovi esercitano giurisdizione come Magistrati della Repubblica, ma non così in Venezia. Qual sia la podestà de' Vescovi in Inghilterra. Indi parla de' Gesuiti, che con falso rumore diminuiscono il numero de' nemici. E gli dà parte come essi han dato fuori in Roma un Catalogo delle Case e de' Collegj loro, notando con asterisco i Collegj non peranco restituiti. 49

LETTERA XI.

Descrive distintamente lo stato della quistione di S. Maria della Vangadizza: e gli racconta come il Papa l'ha commendata al Cardinal Nipote. Indi parla d' Orbec, e della sua gran vittoria già riportata contro i Persiani. 49

LETTERA XII.

Considera che dall' Orazione *Deus qui B. Petro &c.* quella parola (*animas*) è stata levata. Racconta i dibattimenti de' Papisti contro il suo Fulgenzio, il quale aveva non so cosa detto pubblicamente in pergamo del Magistrato Secolare. Gli conferma per vere le insidie che state erano macchinate contro di sè medesimo. Che da Roma è stato ottenuto un Breve per trucidare con buona coscienza un Cittadino di Rieti. Passa poi alla Controversia della Vangadizza. Ricerca a lui alcune cose: e di bel nuovo ritocca la controversia anzidetta. 50

LETTERA XIII.

Che i Cherici sono soggetti al Magistrato Secolare. Parla d'un' alleanza contratta dal Duca di Borgogna contra il Clero. Passa poi al Monastero della Vangadizza. I Gesuiti che costì ammaestrano cinquecento Nobili, dice che si possono veracemente chiamar morbo Gallico. Ricerca se a certi Statuti Francesi si sia derogato. Sta in aspettazione della Collezion di Bocchello. Aggiugne che l'oro Spagnuolo trasportasi a Roma. Esser d' avviso che l' Europa sarebbe salva dalle molestie degli Spagnuoli, se gli Olandesi navigassero all' Indie. 53

LETTERA XIV.

Non aver per anco ricevuti i Libri per la via di Lione: aver già letti gli altri che aveva ricevuti. Che le cose di Spagna siano tutte in mano del Duca di Lerma, e del di lui Nipote. Il Re di Marocco minaccia la guerra alla Spagna. Quindi passa alla Sentenza già proferita in Roma circa il Monastero della Vangadizza. 54

LETTERA XV.

Scrive ch' egli è tutto solo occupato nella materia Beneficiaria, perciò desiderava l' ajuto d' alcuno, che fosse in sapere non inferiore a Leschassero. Dice che ora la Causa della Vangadizza trattasi con impegno, e serietà. Gli disvela fin da principio lo stato di quella Commenda; e alcune cose sopra questo proposito desidera da lui sapere. Appiè della Lettera v'aggiugne una Copia della Bolla Beneficiale. 58

LETTERA XVI.

Una Copia del Breve Pontificio gli manda. Dice che il Pontefice al Cardinal Borghese ha conferito tanti Benefizj che montano

no

no alla somma di cento quaranta mila scudi d'oro : che niuno de' Sommi Pontefici precessori, i quali egli ha conosciuto, non avevano conferito tanto ai loro nipoti. In fine tocca alcuni Libri che egli ha letti, o va leggendo. 58

LETTERA XVII.

Che la Controversia della Vangadizza è per comporsi ormai per via di Transazione : E ch' egli proccurerà, quando sia per insorgere Controversia in materia Possessoria, che la Repubblica di Venezia a lui commetta l' incarico di scrivere. 59

LETTERA XVIII.

Parla della Collazione de' Benefizj. Aggiugne che l' interpretazione del Concilio di Trento è devoluta alla Sacra Congregazione de' Cardinali, ad ogni altro vietata. Risponde ad alcuni Quesiti. Esser opinione de' Papisti che il Papa sia superiore al Concilio, e possa perciò derogarne ai Decreti. Dell' erezione dell' Universität di Rems. Soggiugne con grandissima avidità desiderare di leggere il Libro che ha per titolo: *Tortura torti*. E gli significa non so cosa intorno a' Benefizj Spagnuoli. 60

LETTERA XIX.

Non v'esser Libro alcuno fatto dal Contarini col titolo *de Miraculis*, ma uno bensì che porta in fronte *de perfectione rerum*. Dice perchè nel Concilio Tridentino le narrazioni e le conclusioni fossero contrarie alle Prefazioni. Il perchè averlo egli stesso udito dall'Arcivescovo Rosan. Non mancherebbe a' Cherici il favor de' Principi, se volessero muover conteşa alla Corte Romana intorno alla Collazione de' Benefizj. Scuopre la ragione per cui si sia devenuto ad una Transazione nella Causa della Vangadizza. Chiude col dire esser egli tutto applicato nella materia Beneficiale. 63

LETTERA XX.

Che il Libro del Contarini gli manda. Dice essergli poco fa avvenuto d'entrare in una questione sopra il il C. Romana. §. *debet. De apell. in VI.* Che gli Spagnuoli scacciano dal loro Regno quanti mai vi sono Maomettani. 64

LETTERA XXI.

Ha da Lui ricevuto l' ultima parte dell' Osservazioni del Jureto all' Epistole d' Ivone. In materia beneficiale tocca due questioni. Indi tratta della Riservazione de' benefizj, poi della Resignazione. Dice che in Italia gli Ordinarj non conferiscono la cinquantesima parte de' Benefizj. Parla contro due sorta di possesso, che difendono i Romanisti. Spiega la ragione perchè il Clero volentieri si assoggetti al Pontefice. Ricerca se il Magistrato Secolare condannando un Cherico a morte, sia tenuto di proccurare che egli sia degradato. Indi passa al Re d' Inghilterra. E chiude col dire che poca speranza c' è che i Principi tutti si unischino per difendere e sostenere la suprema autorità data loro da Dio. 65

LETTERA XXII.

Dell'appellazione degli Ecclesiastici che hanno giurisdizione. Del giuramento che s'usa in Inghilterra, e del Re Inglese, il qua-

le Dio voleſſe che ſi foſſe guardato da' Teologi. Gli dà poi conto come il Pontefice tratta amichevolmente colla Repubblica: e ſoggiugne aver gran ſoſpetto che ſia per naſcere una guerra nell'Ungaria. 69

LETTERA XXIII.

Gli dà parte dell'oſſervazioni ſopra la Calamita fatte dal Conſole Veneto che riſiede nella Siria. Dice poi aver lui inteſo che coſtì era ſtato condannato a morte un Prete, perciò eſſer deſideroſo d'intenderne tutte le più minute circoſtanze. 70

LETTERA XXIV.

Che il Papa donando i Benefizj ſe ne rende padrone. A neſſun Governo del Mondo eſſer giovevole che un eſtero Principe conferiſca i Benefizj dello Stato. Dice che in Italia e Spagna ogni coſa ſi rapporta alla Congregazione de' Cardinali. Deſidera ſapere ſe vere o falſe ſono alcune coſe che egli ha lette nell'Iſtoria di Meterano. 71

LETTERA XXV.

Apporta alcune propoſizioni intorno ai Benefizj. Dice la ragione onde avvien che la Veneta Repubblica nel preſente ſtato di coſe conſervi la ſua libertà. Narra certe coſe ridicole intorno a' Geſuiti, i quali hanno fatto dipingere ſopra un Quadro l'Inferno: ond' è poi nato il proverbio: *I Geſuiti ti faranno dipingere a Cà del Diavolo* 73

LETTERA XXVI.

Parla quì della materia delle Riſervazioni, e dello Strumento Ottico ritrovato in Olanda. 75

LETTERA XXVII.

Riſponde al Covarruvia per aver detto che alcune coſe ſi poſſano fare *facto non jure*. Tratta appreſſo dell'uſo de' giuramenti in Francia. Loda il Menini Padovano. Indi accenna alcune novità di guerra. 76

LETTERA XXVIII.

Che nel concedere le Lettere Beneficiali i Franceſi adoperano un pubblico Contraddittore; lo ſteſſo vorrebbe che ſi faceſſe in Venezia. Quando avviene che ſecondo lo ſtile d'Italia un Teſto Canonico ſi chiami *Celebre*. Spiega la differenza tra il Teologo e il Giureconſulto. Doverſi la Chieſa, ch'è ſtata formata colla parola, colla parola altreſì riformare. Quindi diſcorre delle Faſi e Macchie della Luna, e d'altri Fenomeni. 77

LETTERA XXIX.

Che i Franceſi fanno fronte ai Pontifizj Decreti apertamente colla forza e col gius, ma gli Spagnuoli copertamente. Parla del giuramento ſecondo l'iſtituto del Concilio di Trento. Il Cittadino Eccleſiaſtico è più tenuto al Principe come Cittadino, che al Papa come Eccleſiaſtico. Quindi paſſa alla pace da farſi col Duca di Savoja, e dice dei tre Elettori che ſon venuti ad abboccamento con Ceſare. 82

LETTERA XXX.

Si duole della morte immatura del Re di Francia, effettuata col mezzo de' Geſuiti. Dice d'eſſer tutto egli immerſo nello ſtudio della materia Benefiziale. Quin-

di

di ad altre cose fa passaggio, e finalmente conchiude col dir che alcuni qui son per dar fuori un picciolo Commentario sopra la Visione, e il Ritrovato Olandese. 83

LETTERA XXXI.

Egli è d' avviso che il gran delitto del Regicidio commesso sia un parto della Dottrina Gesuitica: e perciò desiderar grandemente che da' Teologi vi fosse scritto contra. Dice che gli Spagnuoli di Milano apparecchiano un' armata. E di bel nuovo torna a dire della Dottrina Gesuitica, contra la quale se la Sorbona scrivesse, ciò sarebbe a' Francesi un principio di libertà, ed agl' Italiani un esempio assai luminoso. 85

LETTERA XXXII.

Non c' esser dubbio alcuno chi sia stato l'autore del Regicidio. Riferisce la Dottrina, che i Gesuiti difendono, in materia degli Equivoci, e de' Regicidj. Aggiugne poi aver detto il P. Comitolo che la Repubblica di Venezia è incorsa in trentasei Scomuniche. 86

LETTERA XXXIII.

Ritocca la Dottrina che insegnano i Gesuiti: Piglia l'esempio dalla Controversia ch' ebbe già col Bellarmino. Quindi passa a dir il suo sentimento circa le cose d'Italia. E fa alcune osservazioni sopra l'Epistola di S. Paolo ai Corinti. 88

LETTERA XXXIV.

Parla de' Gesuiti. Dice che il Bellarmino ha dato alla stampa un libro contro il Barclajo, in cui dimostra l'onnipotenza del Papa; ed altro libro esser poco fa uscito in Roma, e come crede dopo la morte del grand' Enrico, forse ad oggetto di ricuperare la perduta estimazione. 91

LETTERA XXXV.

Che in Francia è assai da temersi la perdita delle belle Lettere, e la corruzione della sana Dottrina per opera de' Gesuiti. Dice in qual modo i Veneziani abbiano proceduto contro i Libri pestiferi. Finalmente che un Autore Spagnuolo ha scritto contro il Baronio intorno alla Monarchia delle due Sicilie. 92

LETTERA XXXVI.

Aver gran tempo desiderato il Decreto del Conte Limosio, ed or finalmente averlo ricevuto. Gli manda il libro del Bellarmino. Si maraviglia che costì si sia lagnato il Nunzio Pontifizio, perchè dal Pretore Urbano è stato proibito un Libro: qui non aver mai fatto parola il Nunzio, nè in Roma il Pontefice coll' Ambasciador Veneto. 94

LETTERA XXXVII.

Dell' Arresto che favorisce la libertà de' Francesi. Esser egli in aspettazione del Decreto del Vice-Re di Napoli. Che ora è per conchiudersi la pace tra il Re di Spagna e il Duca di Savoja. Aggiugne che gli Spagnuoli nell' Affrica hanno conquistato una Fortezza. Alcune cose dice de' Gesuiti. 95

LETTERA XXXVIII.

Parla della controversia insorta tra il Pontefice e il Vice-Re di Napoli, se, come s' usa in Ispa-

gna, i Predicatori debbano in Napoli chieder licenza di predicare dagli Ordinarj o dal Confessore del Vice-Re. Dice poi in qual modo la contesa è stata terminata. 96

LETTERA XXXIX.

Che Guglielmo Rebaul è stato decapitato in Roma, e l' Abbate du Bois impiccato per la gola. E che i Gesuiti vanno apparecchiando un successore al loro Generale ancor vivo. 97

LETTERA XL.

Loda i Francesi che accusino la Dottrina de' Gesuiti senza tacciar le persone. Indi parla dei Croce-Segnati, e del loro giuramento. Dice aver letto il libro, da lui ricevuto, intorno alla podestà Ecclesiastica e politica insieme col Decreto della Sorbona, tuttavia però non approvare tutto quello che vi si dice. Poi discorre dell' Abbate du Bois impiccato, il qual fu certo egli stesso, o uno simile a lui. 89

LETTERA XLI.

Dice che Giovanni Marsilio è stato avvelenato, e ch' egli ha un picciolo incomodo alla mano. 99

LETTERA XLII.

Che in Castiglione i Gesuiti hanno edificato un Collegio, dove ammaestrare vogliono giovani dell' uno e dell'altro Sesso. In Costantinopoli procurano i medesimi di concitare i Turchi contro di noi. E apporta la cagione perchè il Cardinal di Giojosa costà sen venga. 100

LETTERA XLIII.

Del libro di Richer. Il Papa vuol tutto per sè, chi poco o assai tenta di levargli, è tacciato per Eretico. Dice che un certo Decreto del Cardinal Borromeo fu dalla Repubblica Veneta proibito: e che il Cardinal Borghese ha resignato l' Arcivescovado di Bologna, ritenutesi le grandi entrate alla somma di sedeci mila. 101

LETTERA XLIV.

Tratta della Censura de' Vescovi, poi dell' Imprese e della morte di Carlo Ridocovio. Che i Gesuiti ora non si diportano tanto sediziosamente contro la Repubblica. E se il Signor della Marteliere volesse dedicare alla Repubblica Veneta l'Azione sua contro i Gesuiti, gli dice in che modo è necessario che si diporti. 102

LETTERA XLV.

Della Censura de' Vescovi, e di Richer. Esser molto avanzata la dimanda del Nunzio, che tutte le Cause de' Gesuiti siano avvocate dal Parlamento al Gabinetto del Re. Indi narra d' un certo Cittadino da Palermo, che aveva lasciato eredi i Gesuiti e un suo figliuolo: al quale i Gesuiti avevano dato la decima parte de' beni, tenutosi per loro stessi il resto: il Vice-Re sentenziò che la divisione rimanesse la stessa, ma la decima fosse data a' Gesuiti, e tutto il resto al figliuolo. 103

LETTERA XLVI.

Si rallegra della costanza de' Francesi in difendere la libertà della Chiesa. Aver lui ricevuto solo

la

la metà delle difese del Montolon, e averle lette con noja. Esser difficile scrivere contro i Gesuiti, la causa de' quali è congiunta con quella del Pontefice. Tocca la morte del Doge di Venezia. Dice d'aver trovato per sorte le Bolle de' Pontefici, ch' hanno conceduto privilegj alla Compagnia. Desiderarebbe che si divulgasse che il Cardinal Perron e il Nunzio hanno confessato, non esser per anco definito se il Papa sia superiore al Concilio. Parla poi della pace tra i Turchi e i Persiani. Ed esser desideroso d' intendere come sia per terminare il negozio di quel Parroco già catturato, per essere stati trovati in mano di lui alcuni scritti contro il Papa. 105

LETTERA XLVII.

Mostra rincrescimento dell' ingiurie fatte a Richer. Si maraviglia del nuovo tenor delle Lettere Regie. Aver già letto la Dissertazione del Leidresser, e del Barclajo con grandissimo diletto. Esorta i Francesi alla battaglia coi Romani. Dice che la dottrina de' Parricidi a poco a poco si debbe sterminare, non esser credibile che ciò far si possa frettolosamente. Finalmente gli dà ragguaglio d' alcune novità d' Europa. 107

LETTERA XLVIII.

Parla di Richer. Doversi procedere contro lo Scioppio con maggior castigo, che con quello di dar al fuoco i suoi libri. Quindi viene al libro di Becano. Narra le imprese de' Gesuiti in Costantinopoli, e dice ch' essi procacciano di conseguire per loro il Luogo del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 108

LETTERA XLIX.

Il libro di Becano è stato condannato in Roma. Quali siano le dimande degli Spagnuoli al Pontefice. Che i Turchi s' apparecchiano alla guerra contro i Transilvani. E come si siano dipartati i Ministri del Duca di Savoja nella Scomunica fulminata contro il Presidente Galeano. 110

LETTERA L.

Gode che i Francesi abbiano spiegato bandiera di Libertà. Gli Spagnuoli e gl' Italiani son partigiani del Papa, perchè vi trovano il loro avvantaggio. Parla delle cose della Francia. Si vergogna di quella picciola sua Scrittura, che a lui ha mandato il Molino, intorno all' immunità de' Cherici. Dice che i Sorbonisti sono obbligati a difendere il libro della podestà Ecclesiastica e politica. Fa menzione in fine d' un libro dato fuori dal Comitolo, in cui egli sostiene alcuni punti del Pontificato come articoli di Fede. 111

LETTERA LI.

Parla qui della Censura del libro del Becano, e de' Padri Gesuiti. 113

LETTERA LII.

Si maraviglia della sfacciataggine de' Gesuiti. Gli manda una copia del Monitorio: *in causa Astensi*. 115

LET-

LETTERA LIII.

Che in Roma un libro regiſtrato nell' Indice de' Libri proibiti ſi tiene per condannato. Approva che a' Padri Geſuiti ſia cavata la maſchera, perchè ſiano conoſciuti da tutti per quelli che ſono. 115

LETTERE
A L
CASAUBONO.

LETTERA I.

SI duole prima della perdita d' una Copia di Polibio da lui a sè mandata. Indi compiagne la morte del grand' Enrico. Finalmente richieſto d' alcune coſe, riſponde tra l' altre che la Chieſa immacolata non è da cercarſi quì, ma in Cielo. 117

LETTERA II.

In queſta lo eſorta caldamente a ſcrivere contra il Baronio. E nota alcuni vizj e difetti che ſi trovano nella Storia del medeſimo. 118

LETTERE
A SUA ECCELLENZA
FRANCESCO PRIULI
Ambaſciatore alla Corte Ceſarea.

LETTERA I.

DElla ſentenza del Conſiglio de' X. contro l' Abbate Cornaro. Due nuove da Roma, che il fratello d'Antonio Sejerli è entrato in Roma come Ambaſciador della Perſia: l' altra che il Papa ha fatto che un Apoſtata rinegato poſſa aver titolo di benefizio Eccleſiaſtico, e un maritato ſia padrone dei frutti. 123

LETTERA II.

In propoſito dell'Abbate Cornaro. Coſa diſſe il Papa all'avviſo del Proclama. Ei vorrebbe che i Principi puniſſero gli Eccleſiaſtici

ſtici rei per privilegio Pontifizio. Novelle delle coſe di Germania. 124

LETTERA III.

Gli dà avviſo d' un Prete condannato a morte ſenza degradazione avendo ricuſato di farla il Patriarca, benchè avviſato della condanna. Si prova che la degradazione non è una cirimonia eſſenziale. Nuove diverſe. 126

LETTERA IV.

Novelle di Germania, e di Polonia. Trattato di un matrimonio tra le due famiglie Borgheſe e Aldobrandino. 128

LETTERA V.

Il Papa ha conceduto alla Repubblica le Decime. Interpretazioni diverſe della condotta del Pontefice. Il quale ha ordinato al Bellarmino di riſpondere al Libro del Re d' Inghilterra. Deſidera d' eſſer chiarito delle varie Sette degli Eretici Boemi. Nuove di varie parti, e una particolarmente di Venezia. 129

LETTERA VI.

Varie nuove di Germania e altronde. 131

LETTERA VII.

Dopo la narrazione di varie nuove del Mondo, racconta la venuta d' un ſoggetto Olandeſe mandato a Venezia per dar conto della triegua, e della benevolenza di quella Repubblica verſo queſta. 132

LETTERA VIII.

Dà conto diſtinto delle coſe contenute nel Libro del Bellarmino contro il Re d' Inghilterra: Indi paſſa alle nuove del Mondo. 134

LETTERA IX.

Nuove di Turino e altronde. 137

LETTERA X.

Alcune nuove di Germania. Dedica affettata d' un Libro fatta da' Geſuiti al Re di Francia. Altre nuove. 138

LETTERA XI.

Dopo alcune nuove di Germania, gli dà notizia della ſentenza a morte contro un Curato di Villa. 139

SCRITTURA

DI F. PAOLO

In materia del Collegio de' Greci di Roma.

MOſtra da prima il fine ch'ebbero i Pontefici nell' erezione de' Collegi in Roma. Gregorio XIII. ereſſe il Collegio de' Greci, e applicò al ſuo mantenimento un Veſcovato di Candia. Si oppoſe prima la Repubblica, poi v'aſſentì con certe condizioni. Ma il Papa non mantenne l'accordo. Fu il Collegio dato a Geſuiti, indi a' Domenicani, e ultimamente a' Geſuiti. Si conſiderano due particolari: Che i Geſuiti nel ripigliarne la cura hanno avuto in mira qualche fine. E che l'educazione de' Geſuiti non è per molte ragioni ſalutevole ad una Repub-

pubblica libera. Onde consiglia Sua Serenità di rispondere al Nunzio che per molti rispetti la Repubblica non può sentir bene che ora i Gesuiti abbiano governo de' Sudditi suoi. 143

LETTERA

DI F. PAOLO.

All' Abbate di San Medard.

GLi partecipa il suo sentimento intorno alla strada che deve tenersi da un uomo sincero e senza passione nello Studio della Teologia e della Storia Ecclesiastica. 147

RISPOSTA

DATA DA F. PAOLO

A PAOLO V. Sommo Pontefice.

VUole con questa indurre il Pontefice a rimuoversi dall' Interdetto. Adduce tre cause, onde il Pontefice si determinò di venire a sì improvisa risoluzione.

Apporta le tre dimande del Pontefice alla Repubblica.

Gli mette in considerazione i danni dell' interdetto.

Indi gli rammemora i benefizj che la Repubblica ha fatto in ogni tempo alla Sede Apostolica.

Propone la facilità del rimoversi, la giustizia, e l' autorità de' Padri, che invitano Sua Santità a farlo, le Leggi proprie degli Antecessori di Lui, e le rovine che si potrebbono cagionare all' Italia e alla Cristianità, non facendolo. 149. e segg.

CONSULTO.

SE l' Eccelso Consiglio de' X debba esaminare i Rei Ecclesiastici coll' Intervento del Vicario Patriarcale.

Nessun Principe ha mai esentati gli Ecclesiastici dalla sua potestà, benchè gli abbia esentati da' suoi Magistrati. Così anche la Repubblica ha fatto. Bisogna distinguere tra il Consiglio de' X, che sostiene la persona del Principe, e gli altri Consigli.

Oltre ciò niun Breve include il Consiglio de' X.

Onde non è convenevole ammettere il Vicario. Per due ragioni, che appresso si adducono. ibi. e segg.

SOMMARIO

D' UN CAPITOLO

Sopra una Causa Matrimoniale tra due Greci di Candia.

AAvendo un Greco appellato alla Nunziatura, il Vescovo di Filadelfia dimanda al Serenissimo Principe, a nome delda nazione, due cose, che i Greci non siano giudicati secondo il Concilio di Trento, e che non voglia sottoporli alla Corte Romana.

A quest' effetto espone F. Paolo le ragioni, che possono persuadere la Repubblica ad accordare la dimanda del Vescovo di Filadelfia. 164

SOMMARIO

D' UNA SCRITTURA

Delle Decime del Clero.

COntiene un' osservazione sulle difficoltà che occorrono, quando s' ottiene sussidio dal Pontefice, a causa dell' esenzione de' Monaci: e dimostra che tal esenzione non è da sopportarsi. 168

SCRIT-

SCRITTURA

Contenente le disputе nella Cause di Belgrado ecc.

RAcconto del fatto circa la Navigazione del Golfo. 170
Dimanda degli Agenti Imperiali. 171
Discorso del Dottor Rapicio Triestino Avvocato di Sua Maestà. ivi
Risposta del Chizuola per la Sereniſſima Repubblica, la qual chiude queſta Scritura. ivi e ſeguenti.

TRATTATO

Circa le Ragioni di Ceneda.

MOstra quanto ſia pregiudiziale alle Ragioni della Repubblica il libro ſtampato dal Veſcovo di Ceneda: però il Libro ſia proibito, e l'autore caſtigato. 189. e ſegg.
Paſſa poi a provare che la Repubblica nella viſita che faceva far del Triviſano e Friuli doveva anche far viſitar Ceneda. 192. e ſegg.
Diſcute a fondo l'origine e il progreſſo delle ragioni di Ceneda cronologicamente, 193. e ſegg.
Si deve ſoſtenere il titolo di Conte di Ceneda, e levar quello di Principe. 197
Per primo capo ſtabiliſce il titolo della Sereniſſima Repubblica ſopra Ceneda; e prova che la Repubblica ha avuto in protezione Ceneda, dopo ch'entrò colle ſue armi in Terra ferma.
Che avendola trovata occupata da Carrareſi, e abbandonata dal Veſcovo, che innanzi ad eſſi v'aveva il dominio ſotto l'Imperadore, la Repubblica l'acquiſtò e incorporò a ſuoi ſtati.
Che l'acquiſto è ſtato confermato dopo le guerre e le paci. 200. e ſegg.
Nel ſecondo Capo fa veder con che titoli il Veſcovo ha acquiſtato Ceneda, e l'ha poſſeduta, e la poſſiede. 203. e ſegg.
Al terzo che il Papa non può pretendere ſopra Ceneda alcuna ſuperiorità temporale. 207. e ſegg.
Al quarto apporta e riſolve le obbiezioni della Corte Romana contro la Repubblica. 210. e ſegg.

TOMO SETTIMO

COMPENDIO

DELL'

INTERDETTO.

IN cui si comprendono sommariamente tutte quelle cose principali che sono accadute tra la Corte di Roma e la Repubblica di Venezia in questa occasione. 3 e segg.

LETTERA

D' ENRICO IV.

AL SUO AMBASCIADORE

IN ROMA.

AVendo inteso l'Interdetto fulminato da Sua Santità contro la Repubblica di Venezia, gli commette di presentarsi in suo nome a Sua Santità pregandolo di sospenderne l' esecuzione, acciocchè in questo mezzo per opera sua ne segua l'accomodamento. 14 e segg.

LETTERA

DEL

CARD. DI PERRON

AL RE CRISTIANISSIMO.

GLi dà conto minutamente di quello ch' egli ha operato per l'aggiustamento di Paolo V. colla Sereniſſima Repubblica di Venezia. 18 e segg.

ESTRATTO

D' una lettera scritta da un Senator Veneto all' Ambasciador Veneto presso S. M. Cristianissima.

GLi dà ragguaglio del modo, con cui è stata conchiusa la pace tra Paolo V. Pontefice e la Sereniſſima Repubblica di Venezia. 26 e segg.

COL-

COLLAZIONE
DELLE
MASSIME UNIVERSALI.

Questo Trattato va in seguito dell' altro stampato nell' ottavo Tomo, che ha per titolo: Consolazione della mente ecc., perchè in quello si provano alcuni punti, i quali sono come la maggiore del sillogismo, e in questo si dimostrano quelli che sostengono le veci della minore, lasciando poi al Lettore il dedurne la conseguenza.

IN primo luogo epiloga tutte le proposizioni di maggior importanza dimostrate nell' altro suo Trattato. 31. 32

Quindi passa a registrare i punti controversi dalla Corte di Roma, che sono quindeci, a' quali aggiugne da ultimo la Navigazione del Golfo. 33

Tutte queste brighe sono frutto de' tempi moderni; a' tempi degli Apostoli nessuna di queste contese fu cognita. 34

S. Paolo fu amatore di scarso volume di legge. 35

S. Tommaso Cantuariense non volle difendersi a maniera di secolo. 36

I Regolari si stabiliscono molte leggi di volontà, l'inosservanza delle quali a molti è cagione di dannazione. ivi

Simonie che si commettono nella Corte di Roma. 37

Si fa vedere che questa considerazione non è detta per malignità, ma è a taglio della materia. ivi

La dannazione ha da dipendere dal disfavor della Corte? 38

Dovrebbe dunque il Pontefice scomunicare anche un Principe, che ingiustamente usurpi gli Stati d'un altro men potente di lui. 39

Non può secondo l'osservanza de' Canoni esser Papa uno scomunicato. 40

Discendendo alle querele della Corte, risponde prima ad una in cui dicono che resti offesa l'immunità Ecclesiastica: e dice che la superiorità del Papa ne' paesi, che non sono del suo dominio temporale, versa solamente nella materia della Fede ecc. 40

Riordina la contesa, e dice che bisogna considerare chi ha fatto il Papa, qual autorità gli abbia dato G. C. Nostro Signore ecc. 41

L'autorità l'hanno i Principi da Dio, come si prova per S. Paolo: dunque tocca al Papa provare la sua giurisdizione temporale, che pretende d'avere sopra tutti gli Stati. 41. 42

Si viene al primo Quesito: Che venga impedito a' Regolari e Luoghi Pii l'acquisto de' detti stabili. ivi

Il Principe è Principe finchè ha sudditi e proventi. ivi

Questa legge è fatta per necessaria difesa. 43

Contuttociò non è impedito alle mani morte il benefizio d'ereditare, purchè vendano lo stabile, e ritengano il danaro. 44

Secondo. Che sia permessa la prescrizione de' beni Ecclesiastici a chi li gode per ragion d'affitto, e per tal ragione passi l'affitto in qualità d'enfiteusi. 44

Questo è lo stile della Repubblica. ivi

Mostra l'equità di tal Legge. 45

Terzo. Che il Foro Laico giudichi gli Ecclesiastici criminosi, e l'interesse civile di persone Ecclesiastiche. 45

In tal materia si rapporta al quesito XI. dell'altra parte di questo scritto. ivi

Quarto. Che s'impediscano i Ve-

ſcovi nelle viſite degli Oſpitali, Luoghi pii ecc. 46
Si prova che tai luoghi non ſono ſoggetti alla giuriſdizione Eccleſiaſtica. ivi
Quinto. Che s' impediſcano i Veſcovi di proceder criminalmente contro i ſecolari per ragione di miſto Foro, e contro gli Eccleſiaſtici a pena afflittiva. 47
Se i Veſcovi aveſſero facoltà di punire i Laici, il Principe non ſarebbe temuto. ivi
Circa il punire gli Eccleſiaſtici, ſe il delitto è puro Eccleſiaſtico, ſi laſciano i Veſcovi in libertà; ma non altrimenti. 48
Seſto. Che il Collegio aſſuma il giudizio delle Cauſe Beneficiali. 48
Si moſtra l'equità di tal condotta. ivi, e 49
Settimo. Che tutti gli Eccleſiaſtici ſi vogliono ſoggetti a' Dazj ordinarj ecc. 49
Si prova che ciò faſſi con ragione. 50
Ottavo. Che s' impediſcano i Regolari ecc. volendo che diano prelazione a gente della Nazione. ivi
E ciò pur ſi dimoſtra eſſere ragionevole. ivi, e 51
Nono. Che occorrendo diſpareri tra Regolari, invece di ricorrere al Nunzio sì sforzino comparire al Foro Laico. 51
Ciò è pur giuſto. ivi
Decimo: Che ſi voglia ch' ogni provviſto in Corte d'ogni benefizio impetri il poſſeſſo temporale. 52
E ſe il Veſcovo non ſia ſtato preconizzato da Cardinal Veneto, mai non poſſa ottener il poſſeſſo, e intanto la Sede reſti vacante. 53
Undecimo. Che ſi voglia metter bocca nella Coſtituzione delle penſioni, e coſtituite ed approvate che ſiano il Foro ſecolare s' ingeriſca di ſuffragare ai ricuſanti debitori. 54
Quanto al primo punto moſtra che il pubblico non s' ingeriſce in altro, che in obbligar il Penſionario a dimandar il poſſeſſo temporale. 54
Quanto al ſecondo bilancia prima il tempo e il fine di queſte penſioni. 55
Poi fa vedere che ſe così ſi uſaſſero ancora, come quando furono inſtituite, non ci ſarebbe biſogno d' altro. 56
Ultimamente riſponde a due ragioni degli avverſarj una nell' ordine. 56
L'altra nel merito. 57
Duodecimo. Che s' impediſcano gli Ordinarj a fulminare ſcomuniche in caſi diſpoſti da' ſagri Canoni. 58
E inſieme uniſce il decimo quarto: Che nella Città di Venezia vivano quieti Sciſmatici, Eretici, pubblici Concubinarj ecc. ivi
Conſidera prima gli Eretici. 59
Indi gli Sciſmatici. ivi
Quindi paſſa ai Concubinarj e Uſurai. 60
Decimoterzo. Che ſe alcuno ſenta ſpirito di vocazione alla Religione, e perciò veſta l' abito, ad ogni minima doglianza de' parenti ſi faccia uſcire con preteſto di ſeduzione; oppure ſe ſi laſcia al Monaſtero la perſona, ſi trattengano i beni a comodo de' ſuoi parenti. Si riſponde a queſta doglianza. 61. e ſegg.
Da ultimo della violenza, come la chiamano i Signori Curiali, alla Navigazione del Golfo. 64
Moſtra in primo luogo che in ciò non ſi oltrepaſſa il modo convenevole. ivi
Indi paſſa a provare diffuſamente il titolo, e l'autorità legittima, che ha la Repubblica ſopra il Golfo. 65. e ſegg.

LET-

LETTERA
DEL
P. POSSEVINO
AL
CAPELLO.

CON questa intende il P. Gesuita d'indurre il Capello a medicar la ferita e lo scandalo, che ha dato, com' egli pretende, col sottoscriversi tra coloro alle cose mandate fuori da Venezia, le quali sono state cogli Autori proibite dalla S. Sede. Che la condotta de' Veneziani è simile allo Scisma de' Donatisti: e però l'esorta a riflettere all' eternità delle pene, e gli suggerisce il modo onde fuggir di Venezia, promettendogli che altrove sarà accolto benissimo, e dalla Corte potrà sperare ricognizione. 81. 82

RISPOSTA
DEL
P. CAPELLO
AL
POSSEVINO.

DOve punto per punto gli risponde. E prima dice che egli non ha dato scandalo, anzi ha operato virtuosamente. 83
Ciò prova con un argomento di S. Cipriano appresso S. Agostino. 84
Mostra onde ebbe origine, e in che consisteva lo scisma de' Donatisti. 85
Dice ch'egli ha sempre stimati e amati i PP. Gesuiti, ma nelle presenti circostanze la loro condotta non merita approvazione. 86
Ed ebbe ragione l'Illustrissimo Quirino di lamentarsi di loro; nè alcuno può lodarli d'esser fuggiti dallo Stato. 87
Che s'egli ha assunto l'uffizio d' insegnare, l'ha fatto per onore ed amor di Dio. 87
Che egli non ricorre a' piè del Pontefice, sapendo di non aver errato. 88
Ed esser vano che gli si mettano innanzi agli occhi interessi di roba, e d'onor mondano. 89
Finalmente chiude col pregare Sua Riverenza di voler leggere le ragioni che per la causa della Repubblica apporta nel Trattato che segue, con animo disappassionato. ivi

PARERE
DEL
P. CAPELLO.
PARTE PRIMA.

SE la scomunica ingiusta apporti danno allo scomunicato, e se deve esser temuta ed ubbidita. 93
La scomunica può esser ingiusta per molti Capi. 94
La scomunica ingiusta *ex causa & nulla* non apporta danno alcuno allo scomunicato. 95
La scomunica ingiusta *ex causa & nulla* non è scomunica. 96
La scomunica ingiusta, *& nulla ex causa*, non si deve temere nè ubbidire. 97
Con un luogo del P. S. Agostino si dichiara come non isprezza la podestà Ecclesiastica chi non ubbidisce alla scomunica ingiusta *ex causa & nulla*. 98

Si di-

Si dimostra che non solo le sentenze e i precetti nulli de' Prelati inferiori, ma anco quelli del Sommo Pontefice e si possono e si devono talora disubbidire. 100
Si dichiara l' autorità di S. Gregorio *Homil. 26. in Evang. Sententia Pastoris, sive justa sive injusta fuerit, timenda est.* 105
La moltitudine per dottrina di S. Agostino non può essere scomunicata. 108

PARTE SECONDA.

In cui si esamina la prigionia de' Cherici.

Si divide il rimanente dell' Opera, si scuopre l'ordine da servarsi e si mostra la scomunica nulla per un Capo. 114
Si propone la difficoltà della cattura Clericale, e colla dovuta riverenza propone l' Autore la Conclusione per la Sereniſſima Repubblica, e la via di dimostrarla. 115
Si dimostra colla dottrina dell' Illustriſſimo Bellarmino la naturale neceſſità che ha tutta la natura umana della podestà civile, e si cavano alcuni Corollarj. 117
Perchè sia instituita la podestà Ecclesiastica: come si distingue dalla civile. La sola Ecclesiastica è data al Prelato Ecclesiastico per dottrina Bellarmina. Quanta ingiuria facciano a' Cherici quelli che gli esentano dalla podestà civile. 119
Oggetto adequato d' ambe le podestà è la natura umana tutta, e seconda ragione per la podestà politica. 121
Indipendenza delle due podestà politica ed Ecclesiastica, e terza ragione per la Repubblica. 122
Risposta dell' Illustriſſimo Cardinale, e dell' Ugolino: e confutazione della prima Cardinalizia, e d' ambe le Ugoline. 124
Facile confutazione della seconda risposta del Bellarmino, e quarta ragione a favore della Repubblica. 126
Quinta ragione per il Principe Laico, con due risposte degli Avversarj, e la confutazione della prima, da cui si cava la sesta ragione per il Principe. 127
Confutazione della seconda risposta, e varie ragioni per il giudizio Laico. 129
Prima ragione cavata dal Testamento vecchio: risposta degli Avversarj, e sua confutazione. 131
Tre altre ragioni pure del Testamento Vecchio. 132
Si dimostra la superiorità del Principe temporale col bando di Abiatar Pontefice, e si confuta la risposta Bellarmina. 134
Con altri esempj e con autorità di gravi Dottori si mostra la superiorità del temporale nel Testamento Vecchio. 136
Con dottrina e principj Bellarmini *ad hominem* si mostra il Principe Laico superiore al Cherico *de jure Divino* nel nuovo Testamento. 137
Due luoghi del Testamento Nuovo, colla risposta Bellarmina, e il modo d' impugnarla. 138
S' impugna la risposta del Bellarmino coll' autorità di sei Concilj. 139
S' impugna la risposta del Bellarmino colla dottrina di otto Ss. Padri e Dottori della Chiesa. 141
Si confuta la stessa risposta colla dottrina d' un Papa, d' un Vescovo, d' un gran Dottore, e d' un Cardinale. 143
Si mostra la superiorità de' Principi Temporali coll' esempio di tre Concilj, Niceno primo, Aquilejense, e Constantinopolitano. 145

Si mo-

Si mostra lo stesso per varii Atti del primo Concilio Efesino. 146
Con diversi Atti e Scritti di S. Leone Papa, e degli Imperatori Cattolici si confermano le ragioni del Principe. 148
Moltissimi fatti del Concilio Calcedonense favoriscono il Principe Temporale. 150
Dalla convocazione di dieciotto Concilj, e da alcuni Decreti si conclude la Superiorità del Laico. 152
Gli Atti del Concilio sesto Costantinopolitano cogli antecedenti e susseguenti sono per il Principe. 153
Dopo il racconto di dicianove Concilj che hanno ubbidito a' Principi come Superiori, si fa conclusione della grave offesa che fa il Bellarmino a S. Chiesa, mentre vuol esentare i Cherici *jure Divino*. E si propone nuova quistione.
Colla dottrina del Bellarmino dichiarasi che cosa sia legge di natura, ed i suoi gradi. 157
Si dimostra quanto pericoloso ed ingiurioso sia alla Chiesa ed ai Papi il dire, che i Cherici *de jure naturæ* siano esenti dalla podestà civile. 158
Si propone e si risolve la prima ragione del Bellarmino. 159
Si propone la seconda ragione del Bellarmino, fondata sopra l'autorità de' Concilj e de' Papi. 161
Si dichiarano alcuni fondamenti per soddisfare a questa ragione. 161
Si risponde all'autorità de' Concilii e de' Papi. 165
Si scioglie la terza ragione Bellarmina. 166
Si sciolgono la quarta e la quinta. ivi
Si risponde al Canone nono del Concilio Calcedonese. 168
Si soddisfa agli altri luoghi e Canoni de' Concilj. 170
Si soddisfa all'Epistole de' SS. Cajo e Marcellino con dottrina del P. S. Agostino. 172
Si mostra che la Lettera Gregoriana è contraria a' moderni Scrittori, e si risolve una ragione ordinaria. 173
La Serenissima Repubblica di Venezia nè per Legge umana nè per lunga consuetudine ha perduto o rinunziato il suo jus di castigare i Cherici, ed opera virtuosamente facendolo. 175

PARTE TERZA.

In cui si considera la Legge delle Fabbriche Pie.

Si apporta la dottrina del Card. Bellarmino a favor della Legge Veneta. 177
Si fondano varie ragioni sopra la dottrina del Bellarmino a favore della Serenissima Repubblica. 178
Altre molte ragioni per la giustizia di questa Legge. 179
Si risponde ad alcune obbiezioni, e si conferma la conclusione proposta. 182
Si scioglie un argomento contrario, e con ragioni sensatamente si conclude la giustizia di questa legge anco per testimonio degli avversarj favorita da S. Tommaso. 185

PARTE QUARTA.

In cui si considera la Legge di non alienar beni stabili nelle persone Ecclesiastiche senza licenza del Principe temporale.

Si fanno varie suppositioni, e poi si dimostra l'innocenza della Repubblica in questa legge. 187
Seconda dimostrazione per la Repubblica. 189
Si apportano varie ragioni a favor della legge contesa. 190

Si

Si seguita nella principiata difesa con altre ragioni. 191
Si risponde a due obbiezioni. 193
Si soddisfa a molte altre obbiezioni, e si conclude la giustizia di questa legge, e l'innocenza del Legislatore. 195

PARTE QUINTA.

Si considera se la scomunica contenga certo ed evidente errore intollerabile.

SI dubita se il Papa possa errare, e si mostra colla dottrina del Signor Cardinal Bellarmino che può errare, e in quali cose può errare. 201
Si apportano gli esempj *ad litteram* del Bellarmino degli errori Papali nel giudicare; e si mostra che il presente giudizio è uno di quelli, in cui il Papa può errare. 102
Si scuopre onde nasce la certezza dell'errore Papale, e con le parole e dottrina Bellarmina si fa vedere quanto gravemente peccherebbe la Repubblica di Venezia, se ubbidisce al Papa. 204

PARTE SESTA.

Si fanno varie considerazioni sopra le azioni della Repubblica di Venezia intorno alle persone Ecclesiastiche.

SI mostra la Repubblica osservatrice diligente dell'altre condizioni necessarie alla disubbidienza innocente. 206
Con varie ragioni si mostra che i Religiosi non sono tenuti ad osservar l'Interdetto, e molto meno partire da questo Stato. 207
Con dottrina de' PP. Gesuiti si mostra che i Cherici non sono tenuti con grave pericolo ad osservar l'Interdetto, e che i Laici non peccano ascoltando la S. Messa. 209
Con dottrina del P. S. Bernardo s'insegna a conoscere quando si deve ubbidire, e se l'ubbidienza possa esser cieca. 213
Si difende dallo scisma e dall'Eresia la Repubblica e i suoi Consultori colla dottrina de' Padri, e coll'esempio de' Santi. 216
Si difende l'Autore dall'opposizione di temerità; scuopre varii inganni degli avversarj: e con protesto Cattolico chiude l'Opera. 218

DIFESA

DI

GIOVANNI MARSILIO.

MOtivo che indusse l'Autore a scrivere. 225
Ordine e divisione della difesa. 226

CAPO I.

Dell'arti usate dal Signor Bellarmino nel rispondere alle otto Proposizioni. 228., e segg.

CAPO II.

Risponde alle obbiezioni che fa il Sig. Cardinale nel suo Proemio. E prima a quella in cui dice, che in Venezia siano stampati Libretti contra la forma prescritta dal Sacro Concilio di Trento. 235
Poi alla seconda in cui dice, che in Venezia cresce la disubbidienza con evidente pericolo della Fede. 236

CAPO III.

Difesa della prima Proposizione.

La podestà ch'hanno i Principi, anzi l'istesso Sommo Pontefice come

come Principe temporale di Stati e Provincie che possiede, è loro conceduta immediatamente da Dio, senz' alcuna eccezione. 239
Mostra contro il Signor Cardinale che quelle due particelle *immediatamente*, e *senza eccezione* sono verissime. 241., e segg.
Il modo, che tiene il Signor Card. in refutare, non è, quanto dovrebbe essere, conforme alla Cristiana Carità. 243
passa a dimostrare gli errori del Signor Cardinale. Erra perchè abbraccia insieme due contraddittorie. 244
perchè confonde il titolo della podestà, colla podestà stessa. ivi
perchè dice ch'è eresia affermare, che la podestà temporale non sia stata fatta da Dio soggetta alla spirituale. ivi
perchè finge che l' Autore abbia parlato solo della podestà temporale. ivi
perchè dice che i Principi non possedono *jure Divino*, ma o per eredità, o *jure belli*. 245
perchè dice che il Principe non ha per sudditi tutti quelli del suo dominio immediatamente da Dio, e il Papa ha per sudditi i Cristiani immediatamente. ivi
perchè mette per certa una cosa dubbiosa, se la podestà del Pontefice, morendo lui, resti nella Chiesa. ivi
perchè dice che la parola *pasce oves* è detta a S. Pietro e non alla Chiesa. 246
perchè dice che il Pontefice non può alienare dalla sua giurisdizione spirituale niuna Provincia. ivi
Perchè dice che il Principe Secolare può perdere i suoi sudditi, ma non il Pontefice. 247
Perchè dice che la podestà non può essere sminuita al Pontefice dal Concilio, ma sì bene quella del Principe da' suoi sudditi. ivi
Perchè dice che ne' Principi si veggono mutazioni di Repubbliche in Principati Monarchici, ma nella Chiesa nò. 248
Finalmente perchè per differenza dell' una e l'altra podestà apporta, che l'una è immediatamente da Dio, e l'altra nò. ivi
Contro il Sig. Cardinale, che dice: Che il Testo di S. Paolo *Omnis anima* s' intende della podestà in universale, e non de' Principi Secolari in particolare. 250
Che la podestà, ch'oggi ha il Papa, è immediatamente da Dio, e non mediante l' elezione de' Cardinali. 252
Che S. Gio: Crisostomo non parla de' Principi e Magistrati politici, ma della podestà in universale. 253
Che i Cherici non sono obbligati d'ubbidire al Principe Secolare *vi legis*, ma *vi rationis*. 254
Si prova contro il Sig. Cardinale che Mosè non si privò dell' autorità di giudicare i Leviti e i Sacerdoti. 256
Risponde al Cardinale in proposito della Novella 83. di Giustiniano Imperadore. 259
E fa vedere che erra. ivi
Perchè suppone che Timoteo avesse tribunale per i delitti che non erano Ecclesiastici e spirituali. 261
Perchè intende per testimonj persone che si debbano esaminare *juridice*. 262
Perchè fa dir a S. Paolo quello che non dice. ivi
Perchè a suo favore cita il luogo del Concilio Calcedonese. ivi
Perchè il Concilio non dice quello ch'egli vorrebbe. 263
Perchè dal Concilio Agatense non si cava quello che dice il Signor Card. ivi
Perchè il Canone del Concilio Cartaginese non dice quello chè cita S. S. Illustriss. ivi

Erra nell'apportare l'autorità del Concilio Milevitano. 264
Erra perchè dice che Giustiniano si usurpò soverchia autorità nel far le sue Costituzioni. ivi
Perchè per la mano delle Leggi intende il Giudice Secolare. 265
Perchè dice che le leggi Imperiali non si sdegnano di seguitare i sagri Canoni. ivi
Perchè dice che non si può osservar la Costituzione, e insieme i Canoni. ivi
Perchè contrappone un Federico II. a Giustiniano. ivi
Esto che Federigo II. abbia derogato alla Costituzione di Giustiniano non però ne segue che nella primitiva Chiesa vi fosse distinzione di Foro. ivi
Finalmente perchè sebbene Basilio annullò la legge di Niceforo, tuttavolta confermò quella del Padre e dell'Avolo, più pregiudiziali alla Chiesa. 266
In che senso si debbano pigliare le parole di Costantino: *ad Dei judicium reservamini*. 269
Passa a far vedere gli errori del Signor Card. ivi
Perchè dice che il Doge di Venezia non riconosce per suoi superiori *in spiritualibus* i Sacerdoti. ivi
Perchè dall'esser giudici i Sacerdoti *in spiritualibus* non s'inferisce che non possano esser giudicati nelle cose temporali. ivi
Perchè dice che Dio fece che Mosè fosse giudice di Faraone. ivi
Finalmente perchè dice che il Papa poteva giudicare la causa di Ceciliano, avendola l'Imperatore rimessa a Papa Melziade. ivi
Mostra altri errori del Signor Card. ivi
Perchè dice che, acciocchè uno sia soggetto al Principe *de jure Divino*, bisogna che alleghi un luogo della divina Scrittura. 272
Mal deduce dalla similitudine della pecora, che il Principe Laico è soggetto al Sacerdote. ivi
Erra perchè dice che il padre non è soggetto al figliuolo. 273
La similitudine dell'anima e del corpo non è vera in tutto. ivi
Finalmente a torto il Bellarmino riprende l'Autore, che si servisse male della dottrina sua contro la Chiesa. ivi
Breve risposta a tre obbiezioni del Signor Card. 275
Errori del suddetto Card. ivi
Perchè dice che il tributo non si dà a Dio. 278
Perchè concede il detto di S. Tommaso, e poi sostiene che i Cherici sono esenti dal tributo *de jure divino*. ivi
Perchè mette in mano del Papa la sfoderata spada materiale. 279

CAPO IV.

Seconda Proposizione dell' Autore.

Cristo sebbene come figliuol di Dio uguale al Padre *est Rex Regum*; tuttavia essendo vestito della nostra spoglia mortale, sì avanti la sua morte che dopo la sua risurrezione, non esercitò la podestà di Principe Temporale. 281
Contro il Signor Card., il qual nega che nei negozj presenti si tratti di Regno temporale. 283

Errori.

Perchè dice che l'Autore dovrebbe dire che Cristo poteva esercitare la podestà temporale. ivi
Perchè suppone che Cristo, come uomo mortale, avesse il dominio *in temporalibus*. 284
Erra nell'interpretazione di due testi: *Sciens quoniam &c.* e *Quem constituit hæredem &c.* 285
Perchè dice che il luogo di S. Gio: *Non haberes in me potestatem &c.* s'intende non dell'ordina-

dinaria di giudice, ma della permissiva. ivi
Perchè non intende quello che dicono S. Gio: Crisostomo e S. Cirillo. ivi
Perchè apporta per ragione quello che è in questione. 286
Perchè apporta una spiegazione alle parole di S. Tommaso contraria al di lui senso. ivi
Ultimamente erra nell'esempio del Prete ritenuto in abito da Laico. ivi

Altri errori del Bellarmino.

Perchè dà all'Autore del tu. 289
Perchè dice che l'Autore ha detto come Marsilio da Padova. ivi
Perchè dice che il Tributo, di cui si parla, fu quello del Tempio. ivi
Perchè essendo dubbio presso i Dottori, qual fosse, ei decide assolutamente ch'è quello d'Augusto. 290
Perchè a spropositò dice che S. Pietro n' era esente, perchè era della famiglia di Cristo. ivi
Perchè non vuol intender la forza dell'argomento dell'Autore. ivi
Perchè cita falsamente il testo di S. Gerolamo. 291
Perchè fa il medesimo errore citando il testo di S. Agostino. ivi

CAPO V.

Terza Proposizione.

NON avendo Cristo esercitata l'autorità di Principe temporale, non è dovere il dire che quest'autorità l'abbia lasciata a S. Pietro e successori, suoi Vicarj, attesochè il Vicario non è da più del principale. 293
Riconviene il Bellarmino colle sue medesime parole. 295

Suoi errori.

Perchè dice che l'Autore parla allo spropositò. 296
Perchè non intende l'Autore. ivi
Perchè non può negare che l'Autore in fatti dica la verità. ivi
Perchè dice che la maraviglia è immodestia. ivi
Perchè nega che il Soto si maravigli de' Canonisti. ivi
Perchè non vuol che si chiami opinion de' Canonisti quella ch'è detta da più Canonisti. 297
Perchè dice che tutti concedono la podestà suprema al Pontefice eccetto gli Eretici. ivi
Quel libro non è di S. Tommaso. 298
La risposta del Bellarmino non fa che il libro sia di S. Tommaso. ivi
A torto questo giudizio è chiamato temerità. ivi
Errori diversi del Bellarmino circa i Canoni. 299
Vana digressione ch'ei fa *de bello justo* e del modo di convertire gl'Indiani. 302
Erra perchè non dice se Alessandro Papa fece la divisione de' Mari *de jure*, o *de facto*. 303
Perchè nel fatto di Leone III. dice che l'Autore casca in eresia nella Storia. ivi
Perchè mal suppone d'aver dimostrato che Leone ciò abbia fatto *juro Pontificatus*. ivi
Perchè dice che l'Autore è contrario ai detti de' Pontefici. 304
Perche nega al popolo Romano la validità dell'elezione dell'Imperadore, e approva quella che faceva l'esercito. 305
Stiracchiatura del Signor Cardinale nell'incoronazione di Carlo Magno. ivi
Apporta per ragione quello ch'è in quistione. ivi
A torto taccia la dottrina dell'Autore per errore in Teologia, ed eresia in Istoria. ivi

CAPO VI.

Quarta Propoſizione.

L'Autorità, promeſſa da Criſto a S. Pietro ſotto la metafora delle Chiavi, è meramente ſpirituale. 306
Si ſpiega queſta propoſizione. 309

Errori del Sig. Cardinale.

perchè argomenta a *genere ad ſpeciem*. 310
perchè dice che è ereſia il dire che la podeſtà del Papa ſia meramente ſpirituale. ivi
Perchè dice che il Navaro dice che la podeſtà del Papa non è meramente temporale. ivi
Perchè dice che il Regno del Papa governa tutti i Regni. 311
Perchè fa che il Potefice ſia un Dio. ivi
Eſto che il Papa governi come Dio, Dio però laſcia agire le cauſe ſeconde. ivi
Perchè dice che tuttavia il Papa non leva ai Principi la podeſtà. 312
Perchè chiama Ereſia il dir che la podeſtà della giuriſdizione data da Criſto agli Apoſtoli è quella in S. Gio: al vigeſimo. ivi
Perchè dice che la podeſtà del Pontefice è illimitata. ivi
Confonde la podeſtà della giuriſdizione con quella dell'Ordine. 313
Perchè dice che l'Autore nega al Papa la giuriſdizione. ivi
Perchè ſenza occaſione paſſa alla ſpiegazione del *Paſce*. ivi
Perchè il *quodcunque ſolveris* l'intende d'ogni coſa. 314
Perchè argomenta da un luogo ad un altro ſenza ſimilitudine. ivi
Perchè dice che ſono ſtati ſpirati dallo Spirito Santo quei che hanno levato dal Breviario la parola *animas*. ivi
E dice che negli Antichi Breviarj non ſi leggeva la detta parola. ivi
E confonde la parola ubbidienza colla parola oſtinazione. 315

CAPO SETTIMO.

Quinta Propoſizione.

L'Eſſer le perſone ed i beni Eccleſiaſtici dalla podeſtà del Principe eſenti, ſebbene alcuni tengono che ſia *de jure divino*, tuttavolta l'opinione, che ſia *de jure humano*, è migliore. 316
Seguono cinque propoſizioni, che moſtrano in che conſiſta la differenza dell'opinione dell'Autore da quella del Sig. Cardinale. 317. e ſegg.

Erra il Sig. Cardinale.

Perchè dice che il Concilio di Trento ha deffinito che l'immunità ſia *de jure divino*. 322
Perchè il Concilio Colonienſe non determina coſa alcuna. 323
E il Concilio Lateranenſe non è generale. ivi
Perchè chiama l'Autore Golia. ivi
Erra nel Canone di Bonifacio: e Giovanni VIII. e Papa Simmaco s'intendono nelle cauſe mere Eccleſiaſtiche. ivi
Perchè adduce due eſempj, i quali ſono contro di lui medeſimo. ivi
Perchè ciò, che inſegna il lume della natura, non accade che i Principi lo diano per privilegio. ivi
Erra perchè dice che S. Paolo appellando nol fece *de jure*. 327
Interpreta la parola *Coactus* diverſamente da S. Paolo. 328
E dice che S. Paolo non appellò a S. Pietro per non far ridere. ivi
Aggiugne che per ſaper l'iſtoria di Papa Giovanni ſi legga il Baronio. ivi

Per-

Perchè dice che Ottone non potè *de Jure* deponer *Giovanni*. ivi
Se il Concilio non l' ha deposto, come dice il Sig. Cardinale, dunque lo depose Ottone. ivi
Erra perchè dice che la nominazione al Papato è come la nominazione a' Benefizj. 330
Perchè se l'esenzione de' Clerici è *de jure divino*, niuno la può sottomettere a Principi. ivi
Erra nell'intelligenza di S. Gio. Crisostomo, di S. Tommaso, del Soto e Covarruvia. 332
Perchè riprende i Veneziani *de violatis privilegiis immunitatis Ecclesiastice*. 333
Erra attribuendo all'autore l'errore dello stampatore. ivi
Finalmente perchè dice che il Soto non iscrisse dopo il Concilio, ma a mezzo il Concilio. ivi

Errori del Bellarmino.

Rinfaccia all'Autore che ripete per far il libro grosso. 336
Erra perchè dice che ha risposto alla ragione negativa. ivi
Perchè dice che non è di quegli Autori la dottrina della rivocazione de' privilegj in caso di necessità. ivi
perchè riprende la divisione del jus. ivi
Perchè dice apertamente contro il testo di S. Paolo. ivi
Perchè dice che può esser tolta la podestà al Principe dal Canone. 337
Si mostra che il Canone non ha forza, ove non è pubblicato. ivi
Erra perchè dice che i Principi non possono sminuire l'autorità de' Canoni ricevuti. ivi
Perchè dopo una falsa illazione dice gran villania all'Autore. ivi

CAPO VIII.

Sesta Proposizione.

MEntrechè il Principe di Venezia fa legge sopra i beni Ecclesiastici, punisce le persone Ecclesiastiche ecc. non pecca. 338

Erra il Sig. Cardinale.

Perchè confonde la parola Principe colla parola Doge. 341
perchè suppone che l' Autore non sappia distinguere il Principe dal Doge. 352
perchè dovea intendere che qui per Principe s' intende la Repubblica. ivi
perchè prescindendo dalla Repubblica discorre sopra la persona del Doge. ivi
perchè attribuisce all' Autore aver detto che il Doge ha fatto leggj. 343
perchè dice che in Venezia sono state fatte leggi pregiudiziali alla Chiesa. ivi
perchè mostra di non intendere la forza dell'argomento. ivi
perchè dice che l' Autorità della Repubblica è dagli uomini, quella del Papa è da Dio. 344
perchè dice che essendo nata la Repubblica quando gli Ecclesiastici erano esenti, non si è potuta spogliare di quello, di cui non fu mai vestita. ivi
perchè dice che *vi characteris* il Principe è spogliato d' autorità sopra i sudditi. ivi
perchè dice che la Scrittura e i Canoni hanno conceduto agli Ecclesiastici l'esenzione. ivi
perchè suppone che i Veneziani *suadente Diabolo manus violentas in Clericos injecerint*. ivi
perchè dice che la Repubblica non è in possesso dei giudizj che esercita. 345
Non è vero che si faccia in Venezia

nezia persecuzione alla Chiesa. ivi
Erra in paragonarla coi Principi Arriani. ivi

CAPO IX.

Settima Proposizione.

MEntrechè la Repubblica non è colpevole, se è dal Pontefice scomunicata ecc. è nulla la di lui sentenza, non solo *de jure positivo*, ma ancora *de jure divino*.

Erra il Sig. Cardinale.

Perchè dice che il Pontefice prima di scomunicare i Signori Veneziani gli ha ammoniti tre volte. 348
Perchè dice che l' Autore dovea mostrare a lungo il difetto *de jure positivo*. ivi
Perchè dice che la sentenza del Pontefice non è nulla *jure divino*. ivi
Perchè dice che al Pontefice s'appartiene il giudicar sempre e in ogni causa qual sia peccato o nò. 349
Perchè dice che il supremo giudice ha giudicato che il Doge è coperto di lebbra. ivi
Perchè dice che la quistione tra il Pontefice e i Veneziani è dubitabile. 350

CAPO X.

Ottava Proposizione.

E' Vero che S. Gregorio dice *sententia Pastoris &c.* ma non fa al caso. 351

Erra il Sig. Cardinale.

Perchè confonde due azioni molto fra sè diverse. 357
Perchè dice che quando una sentenza è ingiusta e nulla, non si deve credere al Reo, ma al giudice. ivi
Perchè dice che i Religiosi partiti da Venezia non hanno dato scandalo. 358
Perchè nega che i sudditi hanno fatto bene ubbidire piuttosto al Principe che al Papa. ivi
Confonde di nuovo la parola Doge con quella di Principe. ivi
Dice che il Principe di Venezia fa carcerare i Religiosi. 359
Perchè dice che le leggi Venete sono contra la giustizia e la pietà. ivi
Perchè ricorda che le sentenze Ecclesiastiche sono *de jure divino*. ivi
Perchè dice che ne' Libri scritti a favor della Repubblica vi sono errori *in fide*. ivi
Perchè confonde il principio colla conclusione. ivi
Perchè il Testo di S. Paolo *Obedite præpositis &c.* intende che si debba ubbidire in ogni cosa. ivi
E dice che i Veneziani fanno contro la dottrina suddetta. 360
Perchè l' Autore non ha parlato del Capo *in spiritualibus*, ma *in temporalibus*. ivi
Non ha detto l'Autore che i sudditi, che muojono per il Principe, sieno martiri. ivi
Perchè confonde la voce di Dio colla voce dell'uomo. ivi
Perchè dice che la dottrina di Navarro è contraria a quella dell' Autore. 361
Perchè chiama dottrina falsa e nuova quella de' Privilegj. ivi
Dottrina del Navarro a questo proposito. ivi
Niuno niega che il Pontefice sia Vicario di Cristo. 362
Perchè dice che la Repubblica ha bisogno di pedagoghi. ivi
E confonde il nome di pedagogo con quello di Dottore. ivi
Perchè l' esempio di Boleslao non fa al caso. ivi

Per-

Perchè se tutti quelli che non hanno osservato gl' Interdetti, avessero dovuto finir male; anche i Re Francesi sarebbero corsi il medesimo fine. ivi
Conchiude l' Opera, pregando gli Illustrissimi Cardinali a non proibirla. 364

CONSULTA

In Lingua Latina

D' un certo Parigino sopra la Controversia tra la Santità di Paolo V. e la Serenissima Repubblica di Venezia.

PRima di venire ai tre capi della Controversia, ricerca l' Autore, e mostra diffusamente secondo qual gius l' Italia sì regoli, la qual cosa promette che sarà profittevole al Pontefice, ed a' Principi, perchè in tal modo la legittima e canonica autorità del primo resterà confirmata, e la natural libertà degli altri. Appresso discende ai tre Capi della Controversia: prima del punir i delitti de' Cherici: secondo del Decreto del Senato, che proibisce da qui innanzi l' erezion delle Chiese senza di lui espressa licenza: terzo finalmente della proibizione fatta a' Laici di non alienare negli Ecclesiastici o nelle Chiese Beni stabili senza licenza del Senato. 367 e segg.

TOMO OTTAVO

CONSOLAZIONE

Della mente nella tranquillità di Coscienza cavata dal buon modo di vivere nella Città

DI VENEZIA

NEL PRETESO INTERDETTO

DI PAPA PAOLO V.

OPERA

DI F. PAOLO.

PROEMIO.

VEggendo i Signori Veneziani afflitti per timore del preteso Interdetto, egli propone di voler fare notomia di quest' interesse per assicurar la Coscienza d'ognuno; indirizzando questi raccordi a quelli che hanno parte nel comando. 3. 4
Il qual trattato divide in dodeci quesiti. 5. 6

QUESITO I.

Se nel Pontefice e nella Chiesa vi sia autorità di scomunicare.

ACcorda alla Chiesa l'autorità di scomunicare. Quindi passa a vedere cosa sia scomunica, e di quante sorta ella sia. 7. 8

QUESITO II.

Quali siano le cause per le quali si debba praticar la Scomunica, e le persone soggette a Scomunica.

DIce che la causa della Scomunica debbe essere un peccato enorme. 9
Cosa si ricerchi per iscomunicare un privato. ivi
Ordinazioni del Concilio di Trento sopra la scomunica. 10
Con quanta difficoltà s' induste S. Pietro a scomunicar Simon Mago. ivi
Due specie di scomunica poste da' Romanisti. ivi
Uso è di Scomunicare anche colui che non pecca. 11
Per iscomunicare un Principe, convien usare maggiori riguardi che verso un privato. 12

Non

Non possono i Vescovi scomunicare un Principe. 13
Neppure un Magistrato. 14
Passa a veder se il Papa possa scomunicare un Principe. E prima osserva che il Papa moderno non ha maggior autorità di quanta n' avevano gli antichi e S. Pietro. 15
In materia di fede il Principe deve ubbidire al Pontefice. 15. 16
Si considera fin dove s' estenda l' autorità del Pontefice, e a qual fine sia data. 16. 17
Dimostra che il Pontefice si deve considerare talor come Pontefice, e talor come Principe secolare. 18. 19

QESITO III.

Se la Scomunica sia appellabile.

LA sentenza di qualunque Prelato ammette l' appellazione. 20
Si osserva che moderno è l' uso di far ricorso al Pontefice dopo la sentenza del Patriarca. ivi
Il dubbio va fatto così: Se si possa appellar dal Pontefice al Concilio Generale. 21
Supposta anche la superiorità del Concilio Generale al Pontefice, molti nondimeno negano l' appellazione di questo a quello. Risposta alle loro obbiezioni. 22
Non debbono i Romanisti negar l' appellazione per l' infallibilità del Giudice. 23. 24
Risposta a' Romanisti che accordano che il Papa possa errare nell' opinione, ma non nell' azione. 25
Il negar l' appellazione, perchè il Giudice non ha superiore, è ragione di Stato. 25. 26

QUESITO IV.

Se il Concilio o il Pontefice sia superiore.

DIstingue tre sorta di Concilj, Diocesano, Provinciale, e Generale; e discorre di ciascheduno. 27. 28
L' esser convocato il Concilio dal Pontefice non prova la superiorità di lui al Concilio. 28. 29
In che senso debba intendersi la Confirmazione del Concilio di Trento fatta dal Pontefice. 29
Scioglie l' obbiezione, che i Padri del Concilio di Trento hanno domandato la confermazione al Pontefice. 30
Non c' era bisogno di confermazione, perchè il Papa virtualmente presiedeva al Concilio nella persona de' suoi Legati. 31
In cui i Legati avevano facoltà di proporre le materie: *Proponentibus Legatis.* 32
E i Padri decidevano per inspirazione dello Spirito Santo. 33
Ciò provano ancora le acclamazioni del Concilio. ivi
Sotto Giulio III. per la sospension del Concilio i Padri ordinarono che si osservassero intanto le cose decretate, benchè il Concilio non fosse stato ancora confermato dal Papa. ivi
Si prova che il Concilio non ha mai confessata soggezione ne' suoi Decreti al Pontefice. 34
Decreti de' Concilj che ordinano che siano ubbiditi quelli del Pontefice e d' altri Concilj. 35
Nel primo Concilio della Chiesa non si vede superiorità in Pietro, ma colleganza. 35. 36
Si considerano le parole dette da Cristo a Pietro, dalle quali non si può provare la superiorità del Pontefice al Concilio, ma anzi il contrario. 37
Quando più d' uno pretende d' esser Pontefice, il Concilio decide. 37

QUESITO V.

Se per ragion di Scomunica un Principe libero possa restar privo de' propri Stati.

TRa gli antichi Principi della Chiesa si trovano bensì degli scomunicati, ma non già di quelli che sono stati cacciati perciò dal loro Stato. 39
Bensì tra moderni si legge l'esempio nel Re di Navarra. ivi
Si prova che quest'autorità di privare de' propri Stati non è ne' Vescovi: come vogliono i Romanisti. Cosa da ciò se ne deduce. 40
Tutte le cose diminuiscono di forza; solo la Monarchia Papale sempre più acquista polso e giurisdizione. 41
Di questa grandezza Papale la cagione essere perchè i Papi hanno sempre voluto ingerirsi nelle cose temporali. 42
Le dissensioni della Chiesa hanno avuto origine dal voler dar egual forza alla Tradizione ed al Vangelo. ivi
Quest'autorità ne' Pontefici di privar degli Stati i legittimi padroni non accade cercarla negli antichi. 43
Aggiugner questa pena alla scomunica è un attaccar il finito all' infinito. ivi
Esempio tratto dalle Leggi civili. ivi
Se ciò non si usa con una persona privata; perchè dunque si fa con un Principe? 44
Ragion valevole che il Papa non ha autorità di dar questa pena, è perchè egli non ha ricevuto da Cristo autorità *in temporalibus*. ivi. 45
Se un Principe scomunicato e scacciato dal proprio Regno si emendasse per penitenza, come si potrà restituirlo in pristino? ivi
Il Bene, che da ciò pretendono i Romanisti, che ne derivi, è meschiato con gran male; è un sorso di buon vino distemperato in una gran quantità di veleno. 46
Non si legge nel Vangelo, che Dio comandasse che si desse pena temporale agli scomunicati. 47

QUESITO VI.

Se per impedire la libertà Ecclesiastica s' incorra giustamente nella scomunica.

SI distingue tra un privato e un Principe: un privato può essere scomunicato, ma attese alcune distinzioni. 49
In che caso possa essere scomunicato anche il Principe. E qui si osserva che il Principe può far impedimento alla libertà Ecclesiastica ne' beni, e nelle persone. 50. 51
Si considera l'impedimento recato dal Principe alla libertà Ecclesiastica nel luogo sacro. 52. 53

QUESITO VII.

Quale sia questa libertà, e se si estenda solamente all'interesse della Chiesa, ovvero alle persone della Chiesa.

GRande è il rispetto che si debbe alla Chiesa. 54
Ma convien distinguere: e però ricercasi qual sia il vero interesse della Chiesa: cioè la propagazion della Fede, e il mantenimento de' Fedeli. 55
Oggi non si contende del primo capo, ma del secondo. Qualunque intrapresa del Pontefice si vuole dai Romanisti che sia diretta al mantenimento de' Fedeli. 56
E dove si tratti d'un carato d' interesse Ecclesiastico, si suol metter

ter in campo la libertà Eccleſiaſtica. Moſtra egli però le falſità di queſte pretese. 57. 58
Con che riſpetto ha parlato de' Principi il Concilio di Trento. 59

QUESITO VIII.

Se il poſſeſſo de' beni temporali ſpettanti alla Chieſa ſia de jure Divino.

ESempio tratto dal Teſtamento Vecchio moſtra che Dio ha voluto i Leviti liberi dalle coſe del Mondo. 61
Nella Legge di Grazia Criſto ha incaricato a' ſuoi Miniſtri particolarmente la povertà. 62
Conſiderazioni ſopra i vantaggi della povertà. 63
Il Concilio di Trento ha diſobbligato tutte le Religioni dal voto della povertà comune. Queſto eſpediente trovato dal Concilio non è legge Divina. 64
Niuna coſa più abborrì Criſto che d'aſſumer la qualità di Re. I primi Papi non furono iſtituiti da Criſto Principi e Monarchi, ma poveri e ſemplici Paſtori. 65
Nè Mosè nè Davide furono Sacerdoti, ma Signori e Duci del popolo. Conclude che le ricchezze date alla Chieſa ſono ſeparabili dalla medeſima. 66

QUESITO IX.

Se una Repubblica, come un Principe libero, poſſa reſtar priva dello Stato per cauſa di Scomunica.

DIfferenze tra la Scomunica e l'Interdetto. 67
Per qual cagione non ſi ſcomunichi una Città o una Repubblica, come un Principe libero. 69

QUESITO X.

Se il Principe Secolare abbia legittima azione di riſcuotere le Decime del Clero, e ſe abbia legittima podeſtà d' ordinare ciò che giovi alla Repubblica ſopra i beni e le perſone Eccleſiaſtiche.

SI moſtra prima la giuſtizia che ha ogni Principe d' eſiger le Decime de' beni Laici, i Dazj, i Suffidj. 71
Poi ſi paſſa agli Eccleſiaſtici, e ſi prova che il Principe ha diritto di riſcuoter da loro altresì le Decime. 73
Argomento che non ha replica. 74
Incalza l' argomento, e riſponde all'iſtanza degli avverſarj. 75
Accorda che ſe un Principe vuole eſtraordinarj ſuſſidj, debba chiederli al Papa: ma da ciò non ſegue che egli non abbia diritto di riſcuoter le Decime. 76
Arte della Corte di Roma, di far dono ad altrui delle coſe di lui proprie. ivi, e 77
Paſſa a vedere ſe il Principe abbia facoltà d' ordinare ciò che giovi alla Repubblica ſopra i beni e le perſone Eccleſiaſtiche. 77. e ſegg.

QUESITO XI.

Se il Principe Secolare abbia per sè ſteſſo autorità di giudicare gli Eccleſiaſtici criminoſi.

RAgioni che ciò provano evidentemente. 81
E' neceſſario però che il delitto ſia ſecolare, perchè l'Eccleſiaſtico ſia punito dal Principe. Come un ſecolare, ſe pecca in delitto Eccleſiaſtico, è ſoggetto al Foro ſpirituale. 82
Ciò vien confermato dal Concilio di Trento. Così uſano gli Eccleſiaſtici nel Dominio del Pa-

pa, i quali condannano alla forca Preti e Frati senza degradarli; il che fanno non come Ecclesiastici, ma come Ministri temporali. 83. 84
Argomento a simili. ivi

QUESITO XII.

Dell' Infallibilità del Pontefice.

IL Pontefice è infallibile, se Cristo l'ha detto. 86
Si esamina il Testo: *Rogavi pro te, Petre, ut fides tua non deficiat*. Considerazione sul tempo di questa promessa nell'ultima Cena. 87
Di quale specie fosse il peccato di S. Pietro. 88
Qual sia la dote d'infallibilità nel Pontefice: dice ch'è la dottrina, non la dottrina angelica, ma l'umana, appoggiata al raziocinio. 89
Il Papa ha ragione d'interpretare, ma non di fare un articolo di Fede. Sicchè l'Autore nega al Papa l'infallibilità nella costituzione della ragion positiva. 90
Conferma il già detto, e chiude l'Opera. 91

VARIE SCRITTURE
DI
F. PAOLO.

SOpra le contribuzioni degli Ecclesiastici alle pubbliche gravezze. 97
Sopra l'autorità dell' Inquisizione per gli Eretici Greci. 101
Sopra le Patenti dell' Inquisitore. 103
Sopra l' Offizio dell' Inquisizione. 106
Altra Scrittura nel medesimo soggetto. 108
Sopra l' Esame de' Laici al Foro Ecclesiastico. 110
Sopra il Compromesso di due Monasterj in quattro Laici. 113
Sopra le vertenze Ferraresi colla Corte di Roma. 115
Che sia lecito a' Cattolici ricevere ajuto dagli Eretici. 117
Due rimedj ai fulmini di Roma, primo *de facto*, secondo *de jure*. 120
Ragioni per la superiorità del Concilio. 121
Sopra l' immunità Ecclesiastica. 123
In materia di stampe. 125
Sopra l'autorità della Nunziatura per la licenza de' Brevi. 127
Sopra l' Offizio del Teologo, e del Canonista. 130
Sopra l'esame del Patriarca di Venezia. 131
Sopra la proibizione de' Libri. 132
Altra sopra la proibizione de' Libri, ed altri punti. 133
Sopra il giuramento dell' Inquisizione. 135
Sopra un caso di truffa a più Confraternità fatta da un Prete, a chi spetta il giudizio. 136
Sopra la degradazione de' Chierici. 137
Sopra le Cause de' Greci. 140
Sopra l'uso de' Monitorj introdotto in Bergamo. 151
Sopra le Comunità che supplicano Brevi a Roma. 153
Sopra l'erezione d'un Monastero di Monache in Retimo. 155
Sopra una Processione solita a farsi in Este. 156
Sopra le Confraternità Laiche. 158
Sopra gli affari della Valtellina. 160
Sopra l' Offizio del Conservatore della Bolla Clementina in Venezia. 166
Scrittura estesa d'ordine degli Eccellentissimi Capi del Consiglio di X. sopra un'elezione di Suddiacono della Chiesa di S. Barnaba

naba di Venezia fatta l'Anno 1620. da Monsign. Giovanni Tiepolo Patriarca. 169
Considerazioni sopra l'elezione di D. Ottavio Salvioni alla Pieve di S. Giuliano di Venezia, il quale era stato riprovato dal Patriarca, ed aveva appellato al Nunzio Apostolico. 174
Considerazione, come si possa ampliare la grazia del Sommo Pontefice di riscuoter la Decima Clericale. 179
Minuta di Capitolare per l'immunità delle Chiese. 184
Parere di F. Paolo se le Leggi della Repubblica proibiscono ad un Cardinale figliuolo del Serenissimo Principe di poter ottenere e ricevere Benefizj Ecclesiastici. 189
Espone ciò che nell'altra Scrittura con buoni fondamenti ha mostrato, che nelle deliberazioni del Senato antiche e nuove, per le qualj è vietata l'alienazione de' beni stabili negli Ecclesiastici senza licenza, si comprenda anche la Costituzion de' Livelli. 193

INSTRUZIONE
AI PRINCIPI
CIRCA LA POLITICA DE' PP. GESUITI.

Opera

DI F. FULGENZIO.

Colle note spettanti ai punti quì sotto annotati.

Fine dell'istituto della Compagnia. 199
Pervertimento del di lei primiero instituto. 201
La Compagnia si diffonde da per tutto con incredibile celerità. 202
L'affetto però di molti verso la Compagnia raffreddò. 204
Due mezzi che ritrovarono i Gesuiti per aggrandire la Compagnia: il primo si fu di screditare le altre Religioni. 204
Il secondo d'ingerirsi nelle cose di Stato. 205
Costituzione del Sinedrio de' Gesuiti in Roma. 206
Cose che in quello si agitano. 207
E' necessario che questi Padri non s'ingeriscano nelle cose di Stato per alcune pessime conseguenze. 209
Prima perchè questi Padri confessano gran parte della Nobiltà. ivi
Secondo perchè in ogni luogo hanno rivelatori che tutto manifestano al Generale. 210
Terzo per le quattro Classi, in cui sono divisi i Gesuiti: prima è la Classe de' Secolari. 213
La seconda è de' Preti e Secolari che si chiamano Gesuiti *in voto*. 214
La terza è de' Gesuiti vestiti, ma non professi. 215
Altra ragione in quarto luogo per mostrar la necessità d'impedire che i Gesuiti non s'ingeriscano nelle cose di Stato. 218
Quinto, perchè essi negli Stati innalzano o deprimono chi loro piace. 224
Sesto, perchè quando alcuno credono utile alla Compagnia, tutti d'accordo cospirano ad innalzarlo agli onori. 226
Settimo, perchè si pregiano appresso il Mondo che tutti i beneficati da' Principi sono tali per opera loro. 227
Ottavo, perchè attendono alle cose di Stato, a cui vedono applicare il loro Generale. 228
Nono, per le cognizioni ch'essi ricavano dalle relazioni certissime, che d'ogni parte del Mondo arrivano a Roma. 229
Decimo, perchè costoro non hanno buona volontà verso nessun

sun Principe Ecclesiastico o Secolare. 232
Quindi è che dagli Eretici ancora sono odiati. 233
Una finzione usata da questi Padri. 225
Come s'opposero a Pio V., che voleva riformarli, ed a S. Carlo Borromeo. ivi
Undecimo. Ciò che ha avuto ardire di scrivere il loro P. Personio. 237
Non è dissomigliante da questo il tentativo che fecero ai tempi di Gregorio XII. 243
Conchiude il discorso con quattro punti. I Gesuiti sono dannosi ad un Principe, se egli non si lascia da loro governare e dirigere. ivi
Che farebbero, se un di loro fosse Papa? 246
Sarebbero investiti di molte Città senza dubbio da un Papa Gesuita. 247
E rinovato di Gesuiti il Collegio Cardinalizio, avrebbero tutto il patrimonio di Cristo in mano. 248
Da tutto ciò si cava esser necessario che il Papa coll'aiuto de' Principi riformi la Compagnia. 249
Da ultimo si tratta del rimedio. 250

CATA-

CATALOGO
DE' LIBRI

Impressi nella Stamperia di MARCO MORONI, *e di quelli che in numero appresso di esso si ritrovano.*

A Belly (Ludovici) Sacerdos Christianus. Veronæ 1752. in 8. L. 2

Archii (Nicolai Com.) XVI. sæculi Poetæ celeberrimi Carmina, plurimis magnique ponderis ex Authographo Codice habitis opus locupletatum, atque Zacheriæ Betti virtute præditi studio elaboratum, variisque ab eodem Adnotationibus perquam utilibus exornatum. Editio præter alias accuratissima, nitidissimaque Auctoris effigie, elegantissimisque Iconibus decorata. Veronæ 1764. in 8. L. 6

Arsene Tragedia. Verona 1767. in 8. L. 1:10

Avvertimenti di S. Carlo Borromeo per i Confessori, con aggiunte. Ver. 1763. in 12. L. 1:10

Avventure di un Giovane Cavaliere. Verona 1767. tom. 2. in 12. L. 2:10

Antonini (S.) Summa Theologica a mendis correcta, & observationibus illustrata a Petro Ballerino Presb. Veronen. Veronæ 1740. t. 4. in fol. L. 80

--- in ejusdem Summam Prælectiones ejusdem Ballerini. Veronæ in 8. L. 3

Accanti (Co. Giacomo) Dell'Antichità, Autore, e Pregj del Sacramentario Veronese ec. 1748. in 4. L. 5

Ansaldi (P. Casti Innocentii) De authenticis Sacrarum Scripturarum apud SS. Patres Lectionibus. Veronæ 1747. in 4. L. 4

Ariosto (Lodovico) Orlando Furioso con la Traduzione in Versi Latini del Marchese Torquato Barbollani. Arezzo 1756. in 4. tom. L. 26

Antoine (P. Gabrielis S. J.) Theol. Moral. 4. tom. 2. L. 10

---- idem Theologia speculativa. 4. tom. 2. L. 13

Afremani de Ecclesiis, & de eorum reverentia, & asylo. Fol. Romæ L. 16

Averani Lezioni Toscane, 4. tom. 4. L. 30

Anguillara Metamorfosi d' Ovidio 12. tom. 3. L. 6

Alemanni l' Avarchide. 12. tom. 2. L. 5:10

Acerbis Penitenza Eucaristica 12. L. 2

---- Pane Eucaristico 12. L. 1:5

B

B Allerini (Petri) De vi ac ratione Romanorum Pontificum, & de ipsorum infallibilitate in definiendis Controversiis Fidei. Veronæ 1767. in 4. L. 8

---- Prælectiones in Sancti Antonini Summam. Veronæ 1740. in 8. L. 3

da

da Bergamo (P. Gaetano Maria) della Verità della Fede in 12. L. 1: 5

---- Instruzione sopra i Contratti, e l' Usure 12. L. 1: 5

Betti (Zaccaria) Descrizione di un maravigliosо Ponte naturale ne' Monti Veronesi. Verona 4. fig. L. 1:10

---- Del Baco da Seta Canti IV. con Annotazioni instruttive alla Coltivazione de' Bachi, seconda edizione accresciuta d' alcune Lettere, e dell' Istoria della Seta. Verona 1765. 4. L. 6

Bevilacqua (P. Ippolito) dell'Oratorio, Dialoghi di Sulpizio Severo, tradotti in volgare. Ver. 1752. 8. L. 1:10

---- Vita di S. Martino scritta da Sulpizio Severo, e tradotta in Italiano. Ver. 1751. 8. L. 1

---- Due Orazioni di S. Gregorio Nazianzeno volgarizzate. Ver. 1755. 8. L. 2:10

Bravi (P. Bonaventura Antonio) Parafrasi Lirica de' Cantici di Salomone. Ver. 1756. 8. L. 1

---- Il sacro Libro di Giobbe Parafrasato in versi. Verona 1763. in 8. L. 3

---- Sulmone Tragedia. Ven. 1762. in 8. L. 1:10

---- Orazio in Campo Tragedia. Ver. 1762. in 8. L. 1:10

---- Il Costantino Tragedia, seconda edizione riveduta e corretta. Ver. 1764. in 8. L. 1:10

---- L' Idropica Commedia, tratta dall' Autore del Pastor Fido, e messa in versi. Verona 1762. in 8. L. 2

---- Le Sette Giornate del Maritaggio di Salomone con la Sulamite, Egloghe Pastorali. Ver. 1765. in 8. L. 2

Boccaccio (Mess. Giovanni) il Decamerone 8. tom. 2. Amsterdam L. 20

Bisso Introduzione alla Volgar Poesia 8. L. 2

Baroni impotenza del Demonio di trasportar gli uomini per aria 8. L. 2

Biblioteca Teatrale, contenente Tragedie, Commedie, e Drammi de' più scelti Autori 8. Pisa 1766. tom. 12. L. 55

Barbieri Considerazioni 12. tomi 2. Ven. L. 3:10

Bellini Anotomia 12 L. 2

Bullarium Sacratissimæ Basilicæ Vaticanæ, Notis auctum, & illustratum. Folio tom. 3. Romæ 1750. L. 80

Bianchini (Francisci) Hesperi, & Phosphori nova Phœnomena. Romæ 1728. in fol. max. cum fig. æneis L. 22

---- Observationes Astronomicæ ac Geographicæ, cura Eustachii Manfredii editæ. Veronæ 1737. in fol. cum fig. æneis L. 20

Bianchini (Francesco) il Palazzo de' Cesari Latino ed Italiano, con belliſſime fig. in Rame, in foglio grande 1738. L. 66

---- (Josephi) Enarratio Pseudo-Athanasiana in Symbolum Vigilii Tapsitani. Accedit Symbolum Nicænum, cum Symmachi Papæ Vita. Veronæ 1732. in 4. L. 3

Bonaventuræ (S.) Diætæ salutis Opusculum. Veronæ 1748. in 8. L. 2

Brun (Pietro le) Storia Critica delle Pratiche Superstizioſe, tradotta dall' Idioma Franceſe nell' Italiano. Verona 1745. tom. 4. in 4. L. 12

---- Spiegazione della Messa, con varie Dissertazioni sopra le Liturgie delle Chiese, terza edizione. Ver. 1752. t. 4. in 4. L. 26

---- (Monsieur le) Conferenza sopra l'espressione delle Passioni. Verona 1750. in 8. Franceſe e Italiano, con figure in rame L. 5

Benini (Vincenzo) Annotazioni sopra la Coltivazione di Luigi Alamanni ec. 1745. in 8. L. 2

Blondel Storia del Calendario Romano

mano tradotto dal Franceſe. Vicenza 1747. in 4. L. 4
Biancolini Notizie delle Chieſe di Verona t. 4. in 4. L. 28
---- Cronica della Città di Verona, deſcritta da Pier Zagatta, ampliata e ſupplita. Anneſſovi un Trattato della Moneta antica Veroneſe ec. Inſieme con altre utili coſe tratte dagli Statuti della Città medeſima. Verona t. 3. in 4. L. 18
---- De' Veſcovi e Governatori di Verona Diſſertazioni due. Verona in 4. L. 7
Binet (P. Stefano) Conſolazione delle Anime deſolate. Venziea 1751. in 12. L. 1:15
Bona (Joannes) de Mercurio ſublimato corrodenti. Verona 1766 in 8. L. :10
Bellarmino (Roberto) della C. di G. Dichiarazione copioſa della Dottrina Criſtiana. Ver. 1763 in 12. L. :6
Buffier (P. Claudio) della Compagnia di Gesù, Geografia Univerſale tradotta dal Franceſe nell' Italiano, corretta ed accreſciuta de' cangiamenti di Dominio fin oggi ſucceduti, col Trattato della Sfera del medeſimo Autore, e con molte Carte Geografiche in rame, nuovamente a tutta perfezione inciſe. Verona 1765. in 12. L. 3:10
Battaglini (Monſ. Marco) Annali del Sacerdozio e dell' Imperio, o ſia Storia Sacra e Profana intorno all' intero ſecolo XVII. di noſtra Salute. Venezia fol. t. 4. 1749. L. 40
Baſilii Magni (S.) Aſcetica. Romæ t. 4. in 8. L. 14
Bonaretti (P. Giacomo) della Compagnia di Gesù, Invito alla Vita divota, eſpoſto in Lezioni 8. L. 4

C

Il Conte di Commingio, Dramma tradotto dal Franceſe dal Marcheſe Franceſco Albergati Cappacelli Bologneſe. Ver. 8. 1767. L. 2
Capitoli dell' Accademia de' Pittori di Verona, con un' Orazione per l' apertura della medeſima del P. Ippolito Bevilacqua dell' Oratorio, ed una Canzone del Nobile Sig. Girolamo Pompei. Verona 1766. in 4. L. 1:10
Campagnolæ (Bartholomæi) Liber Juris Civilis Civitatis Veronæ. Addito opuſculo de vita & translatione S. Metronis, cum duabus Epiſtolis Ratherii Epiſcopi Veronen. Veronæ 1728. in 4. L. 6
Carattini (Gundiſalvi) Vita Clauſtralis. Ver. 1743. in 4. L. 10
Ciceronis (M. Tullii) Orationes ſelectæ ad uſum Scholarum. Editio nitidiſſima papyro & charactere ſatis elegante. Veronæ in 12. L. 1: 5
---- ejuſdem de Officiis lib. III. ad uſum Scholarum. Editio nitidiſſima ut ſupra. Veronæ 1764. in 12. L. 1
---- ejuſdem Epiſtolæ Familiares ad uſum Scholarum. Editio nitidiſſima ut ſupra. Veronæ 1764. in 12. L. 1:5
---- ejuſdem Epiſtolæ ſelectæ ad uſum ſcholarum. Veronæ 1762. in 12. L. : 8
Canzonette ſpirituali per utilità, e ricreamento dell' oneſta gioventù. Ver. 1753. in 12. L. 1
Cechetti (P. Clementi) Diſſertationes de Judæorum errores. Vicetiæ 1750. 4. L. 5
Compendio dell' Orazione Mentale, cavato dall' Opere di S. Teresa dal P. Tommaſo di Gesù Carmelitano Scalzo. Ver. 1759. in 12. L. 1:10
Cuniliati (P. Fulgentii O. P.)

Theol. Moral. 8. tom. 4. Bononiæ 1766. L. 12
Concina (P. Danielis Ord. P.) Comp. Theol. Moral. cum Vita Auctoris . Bononiæ 1766. 8. tom. 5. L. 12
Ciceronis Epist. ad Fam. cum N. Oliveti 8. 1766. L. 3
Cerasola Rime Sacre 8. L. 1:10
Capello (Bernardo) Rime, tom. 2. in 8. L. 6
Coluto Il Rapimento di Elena in 8. L. 2
de Castro De febre maligna in 12. L. 1:5
Cavalieri Il Pellegrino al Gargano in 12. L. 1:5
Casalicchio Stimoli al S. Timor di Dio in 12. L. 1:5
Calino Discorsi per le Monache in 12. tom. 5. L. 7:10
il Collegio de le Marionette . in 12. L. 1:10
Capponi a Porrecta (F. Seraphini) Ord. Præd., Comment. in Psalterium Davidicum. Bononiæ 1736. fol. tom. 4. L. 60
Calmet (Agostino) Tesoro delle Antichità sacre e profane , tratte da' Commenti suoi sopra la Sacra Scrittura , per Lamberto Gaetano Ponsampieri . Seconda edizione. Verona 1741. tom. 6 in 4. L. 50
---- Commentario Letterale - Storico - Dogmatico sopra la Regola di San Benedetto ec. 4. tomi 2. L. 20
Canali (D. Giulio Cesare Luigi) la Carità del Prossimo divisa in in tre parti , nella quale difusamente e con ordine si tratta di quanto appartiene alla Cristiana Fraterna dilezione. Bologna 1763 tom. 2. in 4. L. 12
Cupetioli (Angeli) Theol. Moralis, & Contemplativa ad mentem D. Aurelii Augustini . Venetiis 1757. fol. tom. 4. L. 44
Corsi (Domenico Maria) Card. Vescovo di Rimino , Istruzione Cristiana del Bellarmino . Ver. 1765. in 12. L. 1:10
Carli Rubbi (Gio. Rinaldo) delle Monete , e dell' instituzione delle Zecche d' Italia , e dell' antico e presente sistema di esse 4. tom. 4. L. 36
Cibo dell' Anima del Rinaldi con aggiunte. Ver. in 24. L. 1

D

DElla S. Messa celebrata in fretta, e del modo di ben celebrarla. Ver. 1765. in 8. L. 1:5
Dandini (Herculis Francisci) de servitutibus prædiorum urbanorum Epistolæ. Veronæ 1741. in 4. L. 6
Dinelli (Fr. Vincentii Mariæ) Epistolæ ad Carolum Nocetium . Venetiis 1754. in 4. L. 1:15
Douglas (Jacobi) descriptio Peritonei in uman. corp. 8. L. 1:10
Duguet , Trattato dell' orazione pubblica in 12. L. 1: 5
Delfino (Giovanni) Cardinale , Tragedie , con un Dialogo sopra di esse. Roma 4. L. 12
Discorsi sopra le obbiezioni fatte dal Galileo alla Dottrina d' Aristotile 1761. in 8. L. 3:10
Deza (P. Massimiliano) Frutti della divina Grazia. Ver. 1754. in 8. L. 2
Dionysii (Jo. Jacobi March.) Canon. Veronen. de duobus Episcopis Aldone & Notingo Veronensis Ecclesiæ assertis, & vindicatis &c. Ver. 1758. 4. L. 4
Difesa de' Predicatori del Padre Codogno 8. tom. 3. L. 6
Decales gli Elementi d' Euclide in 12. fig. L. 4

Epi-

E

EPilogo delle Controverſie tra i Signori Bergamaſchi e Veroneſi ſopra i ſacri Corpi de' Santi Fermo e Ruſtico. Verona 1766. in 4. L. 1

Eleganze della Lingua Franceſe in 8. L. 2:10

Eſame Critico del Boyle 8. L. 3

Epiſtole Eroiche d' Ovidio, tradotte da Remigio Fiorentino 8. edizione belliſſima. Parigi 1766. L. 20

Epiſtole e Vangeli che ſi leggono tutto l'anno, tradotte in lingua Toſcana da Remigio Fiorentino. Edizione arricchita di Note, e Dichiarazioni, e di alcuni Diſcorſi Morali dell' Autore ſuddetto. Ver. 1765. in 4. L. 3

---- Dette in carta fina L. 4

Emanuelis Alvari Soc. J. Grammatica noviſſime emendata in uſum ſcholarum. Veronæ 1760. in 12. L. 1

Erodoto d' Alicarnaſſo delle Impreſe de' Greci, con la Vita d' Omero tradotta dal Becelli, la Vita dell' Autore da Tommaſo Porcacchi, la Cronologia di Tommaſo Galæ, e dieci Tavole dell' antica Geografia. Verona 1734. tomi 2. in 4. in carta grande L. 22

da S. Eraclio (P. Vincenzo Maria) Cappuccino, Parafraſi del Cantico di Salomone in verſi Italiani. in 4. L. 5

F

FRacaſſini (Antonii) de Hypochondria. Editio ſecunda ab Auctore recognita, & a mendis expurgata. Veronæ 1764. in 4. L. 4

---- Tractatus Theoretico-Practicus de Febribus. Editio ſecunda, ab Auctore diligenter reviſa, plurimiſque, atque utiliſſimis additionibus luculenter locupletata. Veronæ 1766. in 4. L. 6

---- Opuſcula Phyſiologico-Pathologica, Diſſertationes tres exhibentia: I. de affectibus ſenectutis: II. de affectionibus infantiæ ac pueritiæ: III. de viſionis ſenſorio. Veronæ 1764. in 4. L. 4

Franciſconi, de Attritione & Contritione. Roberti in 4. L. 5

Fontana, il Dioceſano inſtruito. Verona in 12. L. 1:10

Fabri (Giacinto Bartolommeo) ſulla Inſenſibilità ed Irritabilità Halleriana, Opuſcoli da varj Autori raccolti. Bologna 1758. tom. 3. in 4. L. 28

Fauſtini, Sermoni per S. Vincenzo Ferrerio in 8. L. 2

Fagiuoli, Proſe Toſcane in 12. L. 1:5

Farſamone, o ſia Don Chiſciotte moderno di Monſ. Marivaux in 12. t. 2. L. 2

Firenzuola le ſue Opere e Rime 8. tom. 3. L. 14

Filicaja Poeſie in 12. L. 2:10

Fonda, Elementi d' Architettura Civile e Militare. Roma t. 2. in 4. L. 14

G

GIberti (Jo. Matthæi) Epiſcopi Veronen. Conſtitutiones pro Clericorum Notis illuſtratæ. Veronæ 1765. in 4. L. 4

---- ejuſdem Opera omnia, notiſque illuſtrata, & a Mſs. ineditis aucta, curantibus Fratribus Balleriniis. 4. ſub prælo.

Gregorio Magno (S.) il Paſtorale volgarizzato, opera neceſſaria a' Paſtori, Parrochi, e Direttori d' Anime. Verona 1766. in 8. L. 3

Guarnieri (D. Gio. Lorenzo) la Gramatica d' Emanuel Alvaro volgarizzata, nuova edizione. Verona 1768. in 12. L. 1:15

Gagliardi (Achille) della Compagnia di G. Compendio della Perfezione Criſtiana. in 12. L. 1

Gravinæ (J. Vincentii) Inſtitutiones Canonicæ. Accedit Synopſis Juris Pontificii Jo. Doujati. Editio ſecunda, cum Additionibus. Veronæ in 8. L. 2:10

Guglienzi, Diario dall'anno 1747. ſino all'anno 1820. edizione notabilmente accreſciuta. Verona 1768. in 8. L. :10

Gradonici (P. Jo. Hieronymi) Pontificum Brixianorum ſeries. Commentario Hiſtor. Illuſtr. Brixiæ 1755. in 4. L. 12

Giuſtiniani (S. Lorenzo) Patriarca di Venezia, della diſciplina e perfezione Monaſtica. Padova 1748. in 8. L. 4

---- Sermoni tom. 2. in 8. L. 5

---- Diſprezzo del Mondo 8. L. 3.

---- (B. Paolo), Trattato dell'Ubbidienza in 8. L. 4.

Gourdan (Simeone) Sacrificio perpetuo di fede e d'amore al Ss. Sacramento 8. L. 2:10

Ginani (Franceſco) delle malattie del grano in erba, e ſuoi rimedj. Peſaro 1759. in 4. L. 16

Grotius de Jure Belli ac Pacis, cum Notis Coccæj tom. 3. in 4. L. 72

Godeau Storia Eccleſiaſtica ſino al preſente. tom. 9. Venezia in 4. L. 90

Guaceſi (Lorenzo) tutte le ſue Opere inſieme raccolte contenenti Diſſertazioni, Proſe, e Poeſie. Piſa 1766. t. 4. in 4. L. 24

Guadagni, Exercitationes Jur. Civilis. Piſis t. 3. in 8. L. 13

Graveſon, Epiſtole Apologetiche in 8. L. 4

Ghezzi, Origine delle Fontane in 8. L. 2:10

Gutierez, Poeſie e Rime ſopra le quattro ſtagioni 8. L. 3:10

Guidi Poeſie 12. L. 2

H

Hæreſi Semipelagiana, Irenæi Veronen. lucubratio 8. 1743. L. :10

Hippocratis Aphoriſmi, cum Notis Andreæ Paſta 12. L. 1:10

I

Incontri (Monſ. Franceſco Gaetano) Liturgia Teologica Morale ſopra la celebrazione delle ſante Feſte. 4. Verona. Sotto il Torchio.

Iſtoria dell' Incendio del Veſuvio in 8. L. 2

Inni della Chieſa, volgarizzati in 8. L. 2:10

Importanza di cuſtodire le ſanta Fede 8. L. 2.

L

Lorgna (Anton-Mario) Profeſſore di Matematiche nel Collegio Militare di Verona, della Graduazione de' Termometri a Mercurio, e della Rettificazione de' Barometri ſemplici. Ver. 1765. 4. fig. L. 3

---- Diſcorſo intorno al riparare dalle Inondazioni dell' Adige la Città di Verona. Verona 1768. 4. fig. L. 2

---- Fabbrica ed uſi principali della Squadra di Proporzione. Ver. 4. fig. 1768. L. 3:10

Lettere edificanti 8. tom. 3. L. 7:10

Lexicon Ciceronianum Græco-Latinum 8. L. 5

Landi-

Landino, Tempio della Filosofia in 8. L. 2
Lesser, Teologia degl' Insetti in 8. L. 5:10
Liguori, le Glorie di Maria, in 12. L. 2
---- il Sacerdote provveduto in 12. L. :15
Langlet, Trattato della Confidenza in Dio, in 12. L. 1:10
La solenne Professione delle Monache volgarizzata, ed una breve spiegazione della medesima, e del sacro sposalizio dell' Anima con Gesucristo, opera di un Sacerdote Veronese. Ver. 1763. in 8. L. 1:10
Limen Grammaticum. Ver. 1763. in 8. L. :12
Leggendario delle Ss. Vergini, riordinato, con aggionte. Verona 1764. in 8. L. 1
Lettere di Dame Inglesi, 8. L. 1:15

M

MAffei (Marchese Scipione) Verona illustrata. Opera divisa in quattro parti. Ver. 1742. in fol. con fig. L. 40
---- Storia Teologica della Dottrina, e delle Opinioni corse ne' primi secoli della Chiesa in proposito della Divina Grazia, del Libero Arbitrio, e della Predestinazione, con aggiunta d'alcuni opuscoli Ecclesiastici dello stesso Autore. Trento 1742. in fol. L. 30
---- La Merope Tragedia con le Annotazioni dell' Autore, e le Versioni Francese ed Inglese. Verona 1745. in 4. con fig. in rame lir. 8
---- Græcorum Siglæ Lapidariæ. Veronæ 2746. in 8. lir. 2
---- I due primi Canti dell' Iliade del Marchese Maffei, e i due primi dell' Eneide del Signor Giuseppe Torelli. Ver. 1749. in 8. L. 2
---- Risposta dell' Anonimo Autore delle *Animadversiones in Historiam Theologicam Marchionis Scipionis Maffeii*. Verona 1749. in 12. lir. 1:10
---- Replica all' Anonimo. Verona 1750. in 4. lir. :10
---- Conferma delle Risposte all' Anonimo. Verona 1751. in 4. lir. 4
---- Arte Magica dileguata. Ver. 1750. in 4. lir. 1:10
---- Arte Magica anichilata. Ver. 1754. in 4. lir. 6
---- Inscrizione Greca esaminata. Ver. 1750. in 4. lir. :10
---- Poesie Volgari, e Latine. Verona 1752. in 8. t. 2. lir. 5
---- Museum Veronense, hoc est antiquarum inscriptionum, atque Anaglyphorum collectio, cui Taurinensis adjungitur, atque Vindobonensis. Veronæ 1749. in fol. cum Iconib. æneis. lir. 66
---- Dittico Quiriniano. Verona 1754. in 4. lir. 1:10
---- Memorie del General Maffei. Verona 1737. in 12. lir. 4
---- Leonis Sapientis Homilia, nunc primum vulgata ejusd., qua Photiana est confutatio. Veronæ 1751. in 8. lir. 1
Montanari (Co. Antonio) Trattenimenti Metafisici intorno a' principali sistemi dell' anima delle Bestie, con alcune osservazioni sopra l' anima umana. Seconda edizione, accresciuta delle confutazioni d' altri sistemi, delle critiche dirette all' Autore, delle di lui Apologie, e Lettere scientifiche intorno i principali oggetti della Metafisica, e di un Indice copiosissimo delle materie. Verona 1763. in 4. lir. 8
---- Sistema del Jus Naturale, con la raccolta degli opuscoli controversi in Verona sopra tale soggetto. Verona 1762. 4. lir. 5

---- Trattato dell' Esistenza di Dio. Verona 1768. in 4. lir. 5
Memorie Istoriche della Vita, Viaggj, e Missioni al Tibet del P. Giuseppe Maria de' Bernini Cappuccino. Ver. 1767. lir. 4
Melchiori, Dissertazione Epistolare 4. lir. 1:10
Marano, Lettera ad un Amico in 8. lir. 1:10
Marchellus Index Criticum vocum 4. lir. 2:10
Monita secreta Societatis Jesu. in 8. lir. 1:10
Metastasio, Opere Drammatiche 12. tom. 7. ultima edizione. Venezia 1766. lir. 14
Menegati, Oratio in funere Apostoli Zeni lir. 1: 5
Mazzolari, Oratio in ortu Serenis. Principis Ludovici Burgundiæ Ducis. in 8. lir. :15
Marzagaglia (D. Gaetano) Nuova difesa dell' antica misura delle Forze Motrici. Ver. 1746. in 8. lir. 3
Morando (Filippo Rosa) Medo Tragedia. Ver. 1755. 8. lir. 1:10
---- Lettera al P. Giuseppe Bianchini intorno a quanto fu scritto nell' Istoria Letteraria d' Italia, contro le osservazioni sopra il Commento di Dante del P. Venturi. Ver. 1754. in 8. lir. 1
----- Il Canzoniere 1756. in 4. lir. 2:10
Massime Cristiane scelte dall' Opere de' Padri della Compagnia di Gesù. Ver. 1760. in 12. lir. 1
Mazzotta (P. Nicolai) S. J. Theologia Moralis. Neapolis 1748. tom. 5. in 8. lir. 21

N

Nicolai, Lezioni Sacre sopra la Sacra Scrittura. 8. tom. 13. lir. 65
Nieuport, Historia Rom. 8. lir. 8
Noris (Henrici) Card. Volumen quartum, seorsim ejusdem Oper. Veronæ in fol. lir. 30

O

Opere di Messer Lodovico Ariosto, nuova edizione in 12. tom. 6. lir. 12
---- di Torquato Tasso. Ven. 4. tom. 12. lir. 120
Onorato a S. Maria, della Cavalleria antica e moderna, con fig. in rame. Brescia 1761. 4. lir. 10
Officium Defunctorum juxta Rituale Romanum. Veronæ 1750. in 8. lir. 2
Orleans, Pratiche Cristiane, in 12. lir. 1:10

P

Passionei (Cardinale) Orazione in morte del Princ. Francesco Eugenio di Savoja, ultima ediz. Ver. 1767. 8. lir. 2
Peverelli (P. Bartolommeo) Lezioni sacre sopra gli Atti degli Appostoli. Verona t. 2. 4. lir. 8
---- Osservazione intorno a' Libri santi del Nuovo Testamento. Verona 1759. in 4. lir. 8
Patuzzi (Jo. Vincentii) De futuro impiorum statu libri tres. Veronæ 1748. in 4. L. 9
Piette (F. Aurelii) Elucidationes difficiliorum Theolog. Quæstionum. Veronæ 1741. tom. 6. in 8. L. 18
Pinali (Antonio) Rappresentazione de' contrasti sofferti da S. Luigi Gonzaga per l'ingresso alla Religione. Verona 1749. in 8. L. :10
Pindemonti (Desiderato) Risposta uni-

universale alle oppoſizioni fatte alle Opere del Marcheſe Scipione Maffei . Verona 1754. in 8. L. 2

Pozzo (Bartolommeo) Commendatore , Vite de' Pittori , Scultori , ed Architetti Veroneſi con aggiunta . Ver. 1717. in 4. lir. 4

de Prato (P. Hieronymus) De Chronicis lib. 2. ab Euſebio Cæſarien. ſcriptis , & editis . Accedunt Græca quædam fragmenta ex lib. 1. olim excerpta a Georgio Syncello . Veronæ 1759. in 8. L. 5:10

---- Sulpicii Severi Opera , Obſervationibus , & Diſſertationibus illuſtrata . Veronæ tom. I. 1750. tom. II. 1754. in 4. lir. 36

Pezzo (D. Marco) La ſanta Via Crucis nelle ſue più naturali divote contemplazioni . Verona 1765. L. 3 6

Poretti (Ferdinando) Gramatica della Lingua Latina ad uſo delle Scuole d' Italia . Edizione molto migliorata , ed accreſciuta , in carattere nuovo e carta perfetta . Sotto il Torchio .

---- Proſodia della Lingua Latina , che forma la ſeconda parte della Gramatica . Edizione come ſopra . Sotto il Torchio .

Pinamonti (Gio. Pietro) della Compagnia di Gesù , La Religioſa in ſolitudine . in 12. lir. 1: 5

Pratiche per mantenerſi alla preſenza di Dio , tradotta dal Franceſe . in 12. lir. 1

Puffendorff de Jur. Nat. & Gent. 4. tom. 3. 1759. lir. 32

Plancus de Plantis in 4. lir. 10

Poli de Attritione 8. lir. 4

Paſta , Diſcorſo Medico-Chirurgico 8. t. 3. lir. 5

Pitono (Jo. Baptiſta) Coſtitutiones Pontificiæ , & Romanarum Congregationum Deciſiones ad ſacros Ritus ſpectantes , ad Parochos utriuſque Cleri , ad Confeſſarios , ad Concurſum Parochialium , ad Epiſcopos , & Abates utriuſque Cleri , 8. tom. 5. lir. 20

---- Idem ad Regulares cujuſque Ordinis etiam Militantis ſpectantes 8. tom. 3. lir. 12

---- Idem ad Matrimonium tum conſtans , tum etiam ſolutum Canonicæ , & ſimiliter ſpectantes . tom. 3. in 8. lir. 12

---- Tractatus de Octavis Feſtorum quæ in Eccleſia univerſali celebrantur . tom. 2. in 8. lir. 8

Pavino (Thoma) Compendiariæ Piloſophiæ , ac primum Logicæ Inſtitutiones ad uſum Seminariorum . tom. 2. in 8. lir. 3

Q

Querini , Cure Sacre e Letterarie . in 4. lir. 10

R

Ratherii Epiſc. Veronen. Opera , nunc primum collecta , pluribus in locis emendata , & ineditis aucta , Præfatione generali , Vita Auctoris , Admonitionibus , Notiſque illuſtrata , curantibus Petro , & Hieronymo Fratribus Ballerinis Presbyteris Veronenſibus . Veronæ 1765. in fol. lir. 24

Raymundi (S.) de Pennafort , Summa Theologica integro cum textu Sacrorum Canonum . Veronæ 1747. in fol. lir. 30

dalla Riva (Conte Ottavio) le Ode d' Orazio , tradotte in verſo Italiano . Verona 1746. in 8. lir. 2

Riſpoſta alle Oſſervazioni del P. Cantova in 8. lir. 2: 5

Roberto , Trattato delle virtù Morali in 8. lir. 3

Ri-

Rifleſſioni ſopra il Privilegio di Raterio in 8. lir. 1: 5
Raudot, dell' Epidemia degli animali Bovini in 8. lir. 1
Riccati de ſumma generali Algebraica in 4. lib. 3
Ruinart Hiſtoria perſecutiones Vandalicæ 4. lir. 6
de Ratundis de victus ratione in febre acuta in 4. lir. 2:10
de Rubeis Diſſertationes duæ, prima de Tyranio Ruffino Monaco & Presbytero, altera vetuſtis Liturgicis, aliiſque ſacris ritibus &c. in 4. lir. 7
Riſpoſta Apologetica Critica al P. Cantova Geſuita, in propoſito alla neceſſità dell' Amor di Dio nel Sacramento della Penitenza in 8. lir. 2:10
Rimario Lirico di cinque Poeti in 12. lir. 2:10
---- o ſia raccolta di Rime ſdrucciole in 8. lir. 2:10
Regnault Trattenimenti Metafiſici tom. 3. in 8. lir. 9
Regole per una Dama 1766. in 8. lir. 1:10

S

SArpi (F. Paolo) Servita Opere ultima edizione corretta ed accreſciuta di molti Opuſcoli finora inediti. Helmſtat 1764. tom. 6. in 4. lir. 90
---- Supplimento all' Opere ſuddette, che contiene varj Opuſcoli e Scritture finora inedite. Verona 1768. tom. 2. in 4. lir. 30
---- La Storia del Concilio di Trento tom. 2. in 4., che ſi dà anche ſeparata dal corpo ſuddetto. Helmſtadt 1764. lir. 30
Seguierii (Jo. Franciſci) Plantæ Veronenſes. Supplementum, ſeu volumen tertium 1754. in 8. lir. 3
---- Traduzione della Diſſertazione del Raudot del Male epidemico de' Beſtiami, con le notizie degli Scrittori di tal materia. Verona 1748. in 8. lir. :10
il Servio Tullio, Tragedia, fig. Verona 1761. in 8. lir. 1:10
Sfondrati (Cœleſtini) Card. Gallia vindicata in 4. L. 8
Sulpicii Severi Opera a P. Prato Obſervationibus & Diſſertationibus illuſtrata. Veronæ 1750. tom. 2. in 4. lir. 36
---- I Dialoghi tradotti in Italiano dal P. Bevilacqua in 8. lir. 1:10
Spolverini (March. Giambatiſta) Coltivazione del Riſo libri 4. fig. Verona in 4. lir. 8
Segneri (Paolo) Giuniore, Inſtruzione ſopra le moderne Converſazioni. Verona 1760. in 12. lir. :10
Storia Univerſale Sacra Profana tom. 33. in 8. lir. 66
Selectæ aſſertiones Theologicæ in 4. lir. 6
Stato della Chieſa, e legittima podeſtà del Romano Pontefice, Trattato contro il Febronio, in 4. 1766. lir. 8
Sevaſtano delle coſe Botaniche in 8. lir. 3
Salita dell' Anima a Dio in 8. lir. 3
Sentimenti di Ciceron in 8. lir. 2

T

TRombelli (Chryſoſtomus) de Cultu Sanctorum. Bononiæ tom. 5. in 4. lir. 34
Torelli (Joſephi) De Rota ſub aquis circumacta Epiſtola. Veronæ 1747. in 8. lir. :10
---- De Nihilo Geometrico libri duo in 8. max. lir. 4
---- Scala de' Meriti a capo d' anno, Trattato Geometrico. Verona 1751. in 8. lir. 1
---- Traduzione de' due primi Canti

ti dell' Eneide . Verona 1751. in 8. lir. 2

Terzi (Carlo) Lettera Apologetica al Sig. Giuseppe Tosetti . Verona in 4. lir. :10

Trattenimento Filosofico sopra il linguaggio delle Bestie in 8. lire 4 : 10

Trattato del vero Merito dell' uomo in 8. lir. 2:10

Tommasi Instruzione per assister alla S. Messa in 12. lir. 1

V

Wolfii (Christiani) Æthica, sive Philosophia Moralis, editio prima Italica in quinque Tomos distributa . Veronæ 1768. in 4.

Due Tomi ne sono usciti, i restanti sono sotto il Torchio lir. 70

---- ejusd. Horæ Subscesivæ Marburgenses , quibus Philosophia ad publicam privatamque utilitatem aptatur . Editio prima Italica . Veronæ tom. 2. in 4. sub prælo lir.

---- ejusd. Elementa Matheseos universa . Editio nova, correctionibus Cajetani Marzacaliæ , & Ulyssis de Comitibus a Calepio illustrata . Veronæ 1751. tom. 5. in 4. lir. 150

Villi (D. Francesco Maria Salesio) Osservazioni , e Riflessi sopra alcuni sacri Riti . in 4. 1761. lir. 2:10

---- Dialoghi duo de Invitatorio , & Psalm. *Venite exultemus* ; nec non primo Nocturno recitandis in Officio Defunctorum diebus tertio , septimo , tricesimo , & Anniversario . Veronæ 1759. in 4. lir. 3 : 10

Ventretti (Francesco) Genesi di tutti i Triangoli Rettangoli Numerici . Ver. 1752. in 8. L. :10

Vita di Gesucristo del P. Santarelli della Compagnia di Gesù in 8. lir. 4

---- S. Francisci Xaverii a P. Tursellino edita . in 8. lir. 3:10

---- e Virtù della Marchesa Donna Margherita Serponti . Verona 1757. in 8. lir. 1:10

---- di S. Martino tradotta in Italiano dal P. Bevilacqua . in 8. Verona lir. 1

---- Cristiana , cavata dalla Sacra Scrittura lir. 1:10

---- del Beato Tavelli da Possignano in 4. lir. 4

---- di San Pietro Martire Domenicano del Padre Campana in 4. lir. 4

---- di Suor Maria degli Angeli in 4. lir. 4

---- di 100. Santi Giovanetti del Bovio in 4. lir. 5

---- Del P. Calco in 4. lir. 3:10

---- Della Nobil Viganega in 4. lir. 3

Wielmi (Hieronymi) de doctrina , & scriptis D. Thomæ Aquinatis . Brixiæ 1748. in 4. lir. 4

Vera maniera di ben confessarsi e comunicarsi del P. Vicenzo Maria da Vicenza Sacerdote Cappuccino . Verona in 24. lir. :10

Virgilii Maronis Opera , editio novissima . Veronæ 1764. in 12. lir. 1

Wurfel Principia Juris Civilis. in 8. tom. 2. lir. 4:10

Vaccà della Nutrizione del Corpo Umano in 4. lir. 4:10

Voltaire Opere tom. 3. in 8. lir. 9

Vitani la Religiosa Secolare in 8. lir. 2

Viti della Cura del Vajuolo in 8. lir. 1:10

Virgilio Polidoro degl' Inventori delle cose in 4. lir. 6

Valensis de Beneficiis in 4. lir. 6

Valdesii Epistola sive Appendix ad

ad Lampridium in 4. lir. 8
l'Usura convinta in 12. lir. 1

Z

ZEviani (Dottor Agostino) alcune Ode d' Orazio, tradotte in verso, col testo Latino appiedi, e con alcuni Sonetti del medesimo. Verona 1766. in 8. lir. 3
---- (Giovanni Verardo) Metodo circa l' uso della Purga, e del Salasso. Verona 1752. in 4. lir. 2:10
---- Nuovo fonte da cavar Pronostici nelle malattie. Verona 1754. in 4. lir. 1:15
---- Del Flato a favore degl' Ipocondriaci. Verona 1756. in 4. lir. 3:10
---- Del governo de' Bambini attaccati dalla Rachitide. Verona 1761. in 4. lir. 3:10
---- Trattato della Parapleuritide. Verona 1763. in 4. lir. 2
---- De Embryulcia sive fœtus vivi extractione per uncos non illicita. Ver. 1756. in 4. lir. :10
Zenonis (Sancti) Episcopi Veronen. Sermones, Dissertationibus illustrati a Petro & Hieronymo Ballerinis. Veronæ 1739. in 4. lir. 18
Zaccaria, Series Episcoporum Cremonensium. Mediolani in 4. lir. 7

Fb 4649
4°
(8)

ULB Halle
007 412 517
3

Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
urn:nbn:de:gbv:3:1-822368-p0391-4

SUPPLIMENTO

ALL' OPERE DEL P. M.

PAOLO SARPI

R V I T A

ſultore della Sereniſſima Repubblica
di VENEZIA.

IO SECONDO

OVVERO

o nella continuazione delle
ſue Opere.



VERONA

TAMPERIA MORONI
enza de' Superiori e Privilegio.
DCCLXVIII.

1761-

Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
urn:nbn:de:gbv:3:1-822368-p0393-5